CAMERA DEI DEPUTATI

on DE MARTINO

Comm. Sindoni.

CAMERA DEI DEPUTATI — SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 2-quinquies

RELAZIONE

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

(*Legge 22 maggio 1980, n. 204*)

Presidente: **DE MARTINO Francesco,** deputato

Commissari: **AIARDI Alberto,** deputato; **ALBERINI Guido,** deputato; **ARGIROFFI Emilio,** senatore; **AZZARO Giuseppe,** deputato; **BERLANDA Enzo,** senatore; **BOLLINI Rodolfo,** senatore; **BONAZZI Renzo,** senatore; **BORGOGLIO Felice,** deputato; **CAFIERO Luca,** deputato; **CARANDINI Guido,** deputato; **CASINI Carlo,** deputato; **CASTELLI Angelo,** senatore; **CENI Giuseppe,** deputato; **CIANNAMEA Leonardo,** deputato; **CIOCE Dante,** senatore; **COLOMBO Ambrogio,** senatore; **D'ALEMA Giuseppe,** deputato; **D'AMELIO Saverio,** senatore; **FELICETTI Nevio,** senatore; **FIORI Publio,** deputato; **FONTANARI Sergio,** senatore; **LA PORTA Epifanio,** senatore; **MACALUSO Emanuele,** senatore; **MINERVINI Gustavo,** deputato; **OLCESE Vittorio,** deputato; **ONORATO Pierluigi,** deputato; **ORSINI Gianfranco,** deputato; **PASTORINO Carlo,** senatore; **PETRONIO Giuseppe Lelio,** senatore; **RASTRELLI Antonio,** senatore; **RENDE Pietro,** deputato; **RICCARDELLI Liberato,** senatore; **ROSI Giorgio Renzo,** senatore; **SARTI Armando,** deputato; **SIGNORI Silvano,** senatore; **TATARELLA Giuseppe,** deputato; **TEODORI Massimo,** deputato; **TRIGLIA Riccardo,** senatore; **VITALE Antonio,** senatore; **ZAPPULLI Cesare,** deputato

---

QUINTA RELAZIONE PARZIALE

CONCERNENTE LO STATO DEI LAVORI

(ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1980, n. 204)

(comunicata alle Presidenze delle Camere il 28 luglio 1981)

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Roma, 28 luglio 1981

Prot. n. 00417/Sind.

Onorevole Presidente,

Le trasmetto una quarta relazione parziale, con allegate copie di atti trasmessi dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano, e una quinta relazione parziale, concernente invece lo stato dei lavori della Commissione, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1980, n. 204.

Con i migliori saluti.

(On. Francesco De Martino)

Francesco De Martino

On. Nilde JOTTI
Presidente della
CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, 28 luglio 1981

Prot. n. 00418/Sind.

Onorevole Presidente,

Le trasmetto una quarta relazione parziale, con allegate copie di atti trasmessi dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano, e una quinta relazione parziale, concernente invece lo stato dei lavori della Commissione, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1980, n. 204.

Con i migliori saluti.

(On. Francesco De Martino)

Francesco De Martino

On. sen. Amintore FANFANI
Presidente del
SENATO DELLA REPUBBLICA

INDICE

PAG.

PREMESSA 9

BREVE SINTESI DELL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE . . . 10

1. — I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE DI SINDONA . . 12

a) *Caratteristiche delle banche sindoniane* 12

b) *Le ispezioni predisposte nel periodo 1971-72* 15

c) *Le soluzioni ideate per risolvere la crisi* 18

d) *I controlli effettuati sui pagamenti delle banche milanesi* 23

2. — L'AUMENTO DI CAPITALE DELLA FINAMBRO 25

3. — L'INTERVENTO DEL BANCO DI ROMA PER IL PRESTITO DI 100 MILIONI DI DOLLARI 32

4. — L'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA BANCA PRIVATA FINANZIARIA NELLA BANCA UNIONE E LA NASCITA DELLA BANCA PRIVATA ITALIANA 37

5. — TECNICA DEI COSIDDETTI « DEPOSITI FIDUCIARI » E « TABULATO DEI 500 » 44

a) *I « depositi fiduciari »* 44

b) *La vicenda del « tabulato dei 500 »* 45

c) *Indagini sui nomi presuntivamente contenuti nel tabulato* 52

PAG.

6. — FINANZIAMENTI A PARTITI ED UOMINI POLITICI 56

a) *Indagini sul versamento di due miliardi di lire alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana* 57

b) *Erogazioni mensili di somme all'avvocato Raffaello Scarpitti* 62

c) *Operazioni di borsa e negoziazioni in* commodities *poste in essere dall'avvocato Raffaello Scarpitti fra il 1972 e il 1974* 63

d) *Finanziamento IRADES* 68

e) *Altre operazioni di finanziamento a favore della democrazia cristiana* 69

f) *Finanziamenti ad altri uomini e partiti politici* 69

7. — MATERIE SULLE QUALI RESTA DA PROSEGUIRE L'INCHIESTA . . . 70

PREMESSA

La notevole complessità delle indagini affidate alla Commissione dall'articolo 1 della legge istitutiva 22 maggio 1980, n. 204, non ha consentito di portare a compimento l'inchiesta – nonostante l'intensità e la mole del lavoro svolto – entro il termine previsto dall'articolo 7 della citata legge. Si è resa quindi necessaria la presentazione, da parte del Presidente e dei rappresentanti dei gruppi in seno alla Commissione, di una proposta di legge di proroga, tempestivamente approvata dai due rami del Parlamento (legge 23 giugno 1981, n. 315). La proroga, tuttavia, non esime la Commissione dall'obbligo, stabilito dallo stesso articolo 7, di presentare comunque alle Camere una relazione sulle risultanze, anche parziali, delle indagini.

È appunto a tale obbligo che intende corrispondere la presente relazione, alla cui natura per così dire interlocutoria la Commissione ha ritenuto fosse confacente un taglio prevalentemente espositivo e descrittivo, volto, cioè, soprattutto a dar conto delle indagini espletate e ad illustrarne gli esiti principali, riservando ogni valutazione più squisitamente critica a quando, esaurita l'inchiesta ed ottenuti tutti i dati acquisibili, sarà possibile abbracciarne i temi in uno sguardo d'insieme e dare al Parlamento esposizioni compiute e risultati definitivi.

Dal definito carattere espositivo della presente relazione deriva poi che debbono ritenersi riservate alla relazione conclusiva anche le eventuali indicazioni, previste dal secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 204 del 1980, circa una revisione della legislazione esistente, al fine di migliorare la vigilanza e le possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.

Il fatto che tali indicazioni presuppongono evidentemente valutazioni e giudizi consiglia, in effetti, di formularle insieme con la relazione conclusiva, giusta quanto stabilisce, del resto, il chiaro dettato dell'articolo unico della legge di proroga.

Quanto finora esposto lascia infine comprendere come questa quinta relazione parziale si differenzi dalle altre che l'hanno preceduta; mentre queste ultime, difatti, avevano di mira un obiettivo specifico, essendo volte a far partecipe il Parlamento delle numerose conoscenze documentali acquisite dalla Commissione, nel corso delle sue indagini, in ordine alla loggia P2, la presente relazione intende invece offrire alle Camere un quadro riassuntivo di carattere generale delle attuali risultanze delle indagini.

BREVE SINTESI DELL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Istituita la Commissione dalla più volte ricordata legge 22 maggio 1980, n. 204, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente vicario del Senato della Repubblica hanno in seguito provveduto, a norma dell'articolo 2, primo comma, alla nomina dei componenti, annunciata in aula in entrambi i rami del Parlamento nel corso delle sedute del 18 settembre 1980. Contemporaneamente, veniva altresì annunciato che il Presidente della Camera e il Presidente vicario del Senato avevano proceduto di comune accordo – ai sensi dell'articolo 2, secondo comma – alla scelta del Presidente della Commissione nella persona del deputato Francesco De Martino, cui ne veniva data comunicazione con lettera a firma congiunta dei due Presidenti nella stessa data del 18 settembre 1980.

Nella sua prima seduta, tenutasi il 25 settembre 1980, la Commissione procedeva poi alla nomina degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, eleggendo Vicepresidenti i senatori Carlo Pastorino ed Emanuele Macaluso e Segretari i deputati Carlo Casini e Gustavo Minervini.

Nella successiva seduta del 1° ottobre 1980 la Commissione ha approvato un documento sulle procedure da osservarsi per le audizioni e le testimonianze, integrato poi nella seduta antimeridiana del 4 febbraio 1981.

Fino al 25 giugno 1981 la Commissione ha tenuto 41 sedute, per complessive 167 ore e 10 minuti, con una durata media superiore, quindi, alle 4 ore per seduta. Nel corso delle numerose sedute dedicate ad audizioni sono stati ascoltati gli ispettori della Banca d'Italia dottor Mario Cerciello, dottor Ettore Masella, dottor Silvestro Mariscalco Inturretta, dottor Vincenzo Desario, dottor Pietro Daddi, dottor Giambattista Filippini, dottor Franco Dell'Uva, dottor Calogero Taverna e dottor Giacomo Bellecca, l'avvocato Mario Barone, ex amministratore delegato del Banco di Roma, il signor Piero Luciano Puddu, ex direttore centrale del Banco di Roma, l'avvocato Giovanni Guidi, presidente e amministratore delegato del Banco di Roma, il dottor Antonino Arista, già capo dell'ispettorato della vigilanza della Banca d'Italia, il professor Tancredi Bianchi, già presidente del collegio sindacale del Banco di Roma, il professor Ferdinando Ventriglia, ex vicepresidente e amministratore delegato del Banco di Roma, il signor Giovambattista Fignon, ex direttore centrale del Banco di Roma ed ex amministratore delegato della Banca Privata Italiana, il dottor Guido Carli, ex governatore della Banca d'Italia, il dottor Ugo Tabanelli e il dottor Fausto Calabria, già dirigenti dell'IRI e consiglieri di amministrazione del Banco di Roma, il dottor Silvano Pontello, già funzionario della Banca Privata Italiana, il dottor Pietro Macchiarella, già vicepresidente della Banca Privata Italiana, il dottor Danilo Ciulli, vicepresidente del Banco di Roma, il dottor Italo Bissoni, già dirigente della Banca Privata Finanziaria, il signor Adolfo Laurenti, già procuratore della Società Generale Immobiliare, il signor Gaetano Di Maggio, già direttore generale amministrativo della società Gemoes, il signor Pietro Olivieri, già vicedirettore generale

della Banca Unione e già direttore generale amministrativo della società Gemoes, l'avvocato Guido Gilardelli, già collaboratore dello studio Sindona, il signor Achille Passoni, già direttore della società Gemoes per il settore cambi, l'onorevole Filippo Micheli, segretario amministrativo della democrazia cristiana, il signor Carlo Bordoni, già amministratore delegato della Banca Unione, il signor Pier Sandro Magnoni, il signor Gianluigi Clerici di Cavenago, già direttore generale della Banca Privata Finanziaria e già presidente della società Gemoes, l'onorevole Giacomo Mancini, il dottor Mario Nardone, già questore di Como, l'avvocato Mario Savini Nicci, già direttore generale della Società Generale Immobiliare, l'avvocato Franco Maris, già senatore della Repubblica, l'avvocato Raffaello Scarpitti, il signor Armando Signorio, operatore di borsa, il senatore Amintore Fanfani, Presidente del Senato della Repubblica, già segretario politico della democrazia cristiana, e il dottor Giuseppe Bruni, già funzionario della società Gemoes. La Commissione ha altresì proceduto ad una serie di confronti tra alcune delle persone ascoltate, e precisamente: tra l'avvocato Barone, il signor Puddu, il professor Ventriglia e il signor Fignon; tra il dottor Carli, il signor Puddu e il professor Ventriglia; tra il signor Magnoni e l'avvocato Savini Nicci e tra il signor Magnoni e l'avvocato Maris; tra l'avvocato Scarpitti e il signor Signorio; e, infine, tra il signor Bordoni e l'avvocato Scarpitti.

Alcune delle persone ascoltate hanno potuto giovarsi dell'assistenza del difensore di fiducia, sulla base di una deliberazione adottata dalla Commissione nella seduta dell'8 aprile 1981. La Commissione, in particolare, ha osservato che i suoi poteri e la sua funzione, non essendo di carattere giudiziario, non giustificherebbero una richiesta di assistenza defensionale da parte di persone che sono imputate di reati in ordine a fatti intorno ai quali la Commissione parlamentare di inchiesta indaga solo a fine di giudizio politico; ma ha deciso tuttavia di consentire la presenza del difensore delle persone convocate che rivestano tale qualità, quando queste ne facciano espressa richiesta, esclusivamente in vista del preminente interesse ad assumere comunque le deposizioni.

Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti oggetto dell'inchiesta, le maggiori difficoltà sono derivate dalla tendenza di vari protagonisti della vicenda a riversare su altri la responsabilità delle decisioni assunte o della esecuzione delle stesse.

Ostacoli ancora più rilevanti sono consistiti nella qualificazione giuridica delle persone chiamate a deporre. Il più delle volte si è trattato di persone o imputate in processi ancora in corso o che erano state imputate per i medesimi fatti o per reati connessi. Se si ritengono applicabili le disposizioni che disciplinano tali fattispecie nel procedimento penale, e segnatamente l'articolo 348-*bis* del codice di procedura penale, tali persone non possono, difatti, essere ascoltate come testimoni, ma solo in audizioni libere: con la conseguenza che non è possibile ipotizzare nei loro confronti il reato di falsa testimonianza. Ciò costituisce, evidentemente, un limite molto serio alle possibilità di una commissione parlamentare di inchiesta di accertare la verità dei fatti e di conseguire, in ordine ad essi, una adeguata valutazione politica.

La letteratura giuridica, che si è specificamente occupata dei poteri delle commissioni parlamentari di inchiesta, ha prospettato anche diverse soluzioni del problema, sostenendo che le dichiarazioni false o reticenti rese dinanzi alle commissioni stesse possano integrare gli estremi di altre figure criminose, quali quelle previste dagli articoli 289, secondo comma (turbativa delle funzioni delle Assemblee legislative), e 328 del codice penale (rifiuto di atti di ufficio): soluzione, quest'ultima, che presuppone l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale da parte delle persone interrogate dalla commissione parlamentare di inchiesta. Le incertezze interpretative sottolineano, comunque, l'esigenza di una esplicita previsione legislativa, la quale potrebbe anche provvedere a configurare, in riferimento all'ipotesi descritta, uno specifico titolo di reato.

1. — I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE DI SINDONA.

a) *Caratteristiche delle banche sindoniane.*

Il rapporto fra le banche di Sindona e la Banca d'Italia costituisce sicuramente uno dei punti centrali della vicenda oggetto dell'inchiesta, e quindi uno degli aspetti di maggior rilievo ai fini del lavoro della Commissione. Le banche infatti erano, per così dire, il centro motore della strategia di Sindona, una strategia che mirava a costruire un impero finanziario di dimensioni internazionali. Ciò richiedeva continue operazioni di acquisto e vendita di pacchetti azionari: la struttura operativa era quindi basata su un gruppo di aziende industriali operanti nei più disparati campi di attività e detenute come pura merce di scambio; su una costellazione di società finanziarie, la maggior parte delle quali ubicate nei vari « paradisi » fiscali; e infine sulle banche, che erano l'unico vero punto fermo della struttura operativa. Come ebbe a dichiarare una volta Sindona, « le aziende si comprano e si rivendono, le banche si comprano e si tengono ».

Quale sia stata esattamente l'estensione del gruppo Sindona è un dato ancora sconosciuto, proprio per l'impossibilità di ricostruire gli intrecci che realmente si celano dietro le finanziarie. Sono ormai ben noti, però, i connotati principali di questo gruppo e l'evoluzione che esso ha avuto. Sembra quindi superfluo, almeno in questa fase dei lavori, addentrarsi in una descrizione analitica al riguardo.

Sono altresì note le caratteristiche delle banche, ampiamente analizzate in documenti da tempo di pubblico dominio, come le relazioni del commissario liquidatore Ambrosoli, assassinato per impedirgli di portare a termine il suo encomiabile lavoro, e degli altri commissari che gli sono succeduti. Le analisi svolte dagli ispettori della Banca d'Italia – altrettanto importanti per conoscere le caratteristiche delle due banche – non sono invece di pubblico dominio; alcune parti sono state però inserite nelle relazioni dei commissari liquidatori e, complessivamente, hanno fornito più di uno spunto a quelle relazioni.

Non saranno quindi esaminate in dettaglio le caratteristiche delle due banche, perché le fonti finora acquisite al riguardo possono essere date per conosciute. La Commissione si propone comunque di acquisire ulteriore documentazione in merito. Il materiale disponibile fornisce infatti alcune « istantanee » delle due banche, certo molto eloquenti ma non sufficienti a delineare il quadro completo dell'attività svolta, almeno nel periodo cruciale che è quello che va dal 1970 al 1974, anno della liquidazione. Così come risultano ancora sconosciuti i collegamenti fra le due banche milanesi e le altre banche del gruppo Sindona: il Banco di Messina e la Banca Generale di Credito.

Possono peraltro essere evidenziate alcune caratteristiche generalissime della funzione delle banche all'interno del gruppo, caratteristiche che costituiscono le ipotesi che sono alla base di questa parte della relazione. Le banche, come si è detto, erano il centro motore dell'attività del gruppo, innanzi tutto perché fornivano risorse sia in forma palese sia in forma occulta (i depositi fiduciari). La concentrazione dei rischi delle operazioni creditizie era quindi sempre elevatissima: è vero che i fiduciari erano apparentemente depositi interbancari, ma erano pur sempre tutti, o quasi tutti, rapporti interni al gruppo.

Le banche servivano inoltre a realizzare la strategia di borsa del gruppo, sostenendo le quotazioni, allargando la cerchia degli investitori e fornendo credito nella forma del riporto. Complessivamente, quindi, il gruppo riceveva un sostegno massiccio sotto forma di finanziamenti diretti o sotto forma di interventi di borsa. Si è quindi detto che le due banche presentavano caratteristiche particolari: si è parlato di banca d'affari, di banca mista, di società finanziaria e quant'altri. In realtà, tali configurazioni appaiono inadeguate, perché non necessariamente comportano l'estrema concentrazione dei rischi che era tipica delle banche in questione. Siamo piuttosto di fronte a « banche di gruppo » nel senso peggiore del termine, a quelle cioè che gli anglosassoni chiamano *captive banks*, banche prigioniere, cogliendo l'aspetto più preoccupante della pericolosa situazione che si verifica allorquando vi sono interessenze di banche in società e viceversa.

L'altra caratteristica fondamentale era la netta propensione verso operazioni speculative in cambi (le operazioni speculative su merci del gruppo venivano fatte passare attraverso altre società): una propensione accentuatasi nel periodo 1973-1974, in connessione con la maggiore instabilità dei cambi e con l'esigenza del gruppo di aumentare le entrate, anche con aumento del rischio. Si ricordi che una parte notevole delle operazioni in cambi non era contabilizzata: nel 1973 il totale degli acquisti di dollari USA non registrati ammontava a 3.405 milioni di dollari USA (2.270 per Banca Unione e 1.135 per Banca Privata, che peraltro aveva solo una funzione di intermediaria tra le controparti effettive).

Dal lato della raccolta, le banche seguivano l'orientamento di accrescere quanto più possibile i mezzi amministrati: ciò significava non solo un costo medio di raccolta elevato, ma anche la necessità di ricorrere in misura notevole a depositi interbancari o a

depositi di imprese, enti pubblici, ecc. Con una rete di sportelli relativamente ridotta e concentrata in piazze importanti come Roma e Milano, l'obiettivo di massimizzazione poteva essere raggiunto solo con caratteristiche da « banca all'ingrosso » (*wholesale banks*): ma questo naturalmente comportava una massa amministrata costosa ed estremamente instabile. Un elemento estremamente rischioso rispetto ad un attivo così immobilizzato, soprattutto se si considera che il patrimonio delle due banche è sempre stato estremamente esiguo.

Ultima caratteristica da ricordare è la sistematica violazione delle regole amministrative e contabili, e quindi delle disposizioni del codice civile e della legge bancaria. Oltre alle operazioni in cambi non contabilizzate, di cui si è già parlato, verranno individuate contabilità « nere » di rilevante importo, eufemisticamente definite riservate – già conosciute, per taluni aspetti, dalla Banca d'Italia fin dalla prima ispezione –, irregolarità nelle segnalazioni alla Banca d'Italia, violazioni delle norme sui fidi e sulla riserva obbligatoria, e questo solo per citare i fatti più gravi.

Alto grado di rischio dell'attivo, alta propensione alla speculazione in presenza di una gestione personalistica dell'azienda, raccolta crescente, ma onerosa e volatile, gravi irregolarità amministrative erano quindi, dal punto di vista strettamente tecnico, le caratteristiche fondamentali delle due banche. Occorre allora chiedersi come tale situazione abbia potuto mettere radici e prosperare all'interno di una vigilanza bancaria che, per caratteristiche della legislazione, strutture istituzionali e preparazione dei quadri, avrebbe dovuto consentire di fronteggiare tempestivamente questi pericoli.

È d'altra parte impossibile limitarsi all'aspetto tecnico e bancario di questi problemi: si è quindi ritenuto opportuno ripercorrere l'intera vicenda dei rapporti tra Sindona e le autorità (segnatamente la Banca d'Italia) prendendo in esame anche fatti non strettamente bancari: una delle ipotesi fondamentali da cui la Commissione è partita è che il comportamento della vigilanza debba essere valutato anche alla luce degli altri importanti avvenimenti che hanno avuto per protagonisti Sindona e i vertici della Banca centrale.

Per quanto concerne i rapporti tra le banche di Sindona e la Banca d'Italia la Commissione si è particolarmente soffermata sui seguenti punti:

a) le ispezioni predisposte nel periodo 1971-72;

b) l'intervento della Banca d'Italia nell'ultima fase del dissesto delle due banche: dal luglio al settembre 1974. In particolare:

b-1) la scelta di far proseguire l'operazione di finanziamento concessa dal Banco di Roma e le soluzioni ideate per risolvere la crisi;

b-2) il controllo sui pagamenti effettuati nel periodo compreso fra luglio e settembre.

A ciascuno di questi punti sono dedicati i paragrafi che seguono, che – è bene avvertire ancora una volta – sono solo una prima sintesi dei risultati finora raggiunti.

b) *Le ispezioni predisposte nel periodo 1971-72.*

La Commissione ha accertato che queste ispezioni avevano messo in evidenza gli aspetti di rischio, di speculazione e di irregolarità delle due banche. Ciò è ben sintetizzato nelle relazioni conclusive redatte per il Governatore, che dicono testualmente:

BANCA PRIVATA FINANZIARIA (data 17 aprile 1972).

« *Giudizio complessivo.*

L'azienda svolgeva in prevalenza attività finanziaria e di intermediazione in cambi e titoli specialmente nell'ambito delle società appartenenti ad *holdings* facenti capo agli azionisti ed in particolare a quello di maggioranza.

...Nettamente sfavorevole il giudizio complessivo sulla situazione e sull'andamento della Banca, basato sui normali criteri valutativi.

Giudizio su situazione tecnica.

Patrimoniale: debole, in quanto il patrimonio ufficiale ed i fondi interni (4,1 miliardi) erano gravati per oltre il 50 per cento non solo da perdite certe sugli impieghi per lire 1,1 miliardi, ma anche da altre perdite previste per lire 1,2 miliardi sulla esposizione di 2,9 miliardi verso la SpA Rossari e Varzi e l'affiliata Immobiliare Novarese Lombarda. Inoltre il patrimonio era inadeguato rispetto ai mezzi raccolti e all'alta provvista ordinaria e straordinaria.

Liquidità scarsa, dato che l'eccezionale ammontare delle riserve liquide primarie (lire 50 miliardi) serviva in gran parte per la copertura dei debiti a vista (lire 35,9 miliardi) emergenti dai rapporti interbancari. Inoltre il 72 per cento circa degli impieghi era rappresentato da posizioni sofferenti, immobilizzate o aventi caratteristiche di breve formale (1).

Redditività debole (1971: 0,08 per cento) derivante in massima parte dall'elevato costo della provvista interbancaria.

Irregolarità esaminabili agli effetti di eventuali responsabilità.

Violazione dell'articolo 38 della legge bancaria, conflitto di interessi *ex* articolo 2301 del codice civile [...]; irregolare, alterata o omessa registrazione di fatti di gestione; tenuta di una seconda contabilità economica riservata; importi esposti sul mod. 81

(1) Nella tabella a fianco del commento si mette in evidenza che al 30 settembre 1971 il rapporto impieghi-depositi era pari al 109 per cento.

Vig. notevolmente diversi da quelli effettivi; riserva obbligatoria inferiore al dovuto di lire 1.527 milioni...; presentazione al risconto presso la Banca d'Italia di effetti non scontati e non contabilizzati; consegna di libretti al portatore di lire 2.360 milioni senza ritiro di ricevuta; relazioni fuori zona o eccedenti il limite legale; altre numerose irregolarità nel settore valutario.

Eventuali notizie particolari.

Si ritiene che la situazione dell'azienda vada esaminata sotto il profilo dell'applicabilità o meno dell'articolo 57 della legge bancaria, punti *a)* e *b)* ».

BANCA UNIONE (data illeggibile; l'ispezione è terminata il 7 febbraio 1972; la relazione dovrebbe essere del successivo mese di marzo).

« *Giudizio complessivo.*

Negativo sia per taluni aspetti tecnici e sia, soprattutto, per i criticabili sistemi di comportamento che vanno dall'istituzione di inammissibili contabilità riservate e dalla mimetizzazione di fatti aziendali alla carenza di ogni forma di controllo ed alle deficienze dell'apparato contabile organizzativo.

La gestione dell'azienda è apparsa improntata a criteri di condotta che non si addicono ad un ente che esercita funzioni di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 1 della legge bancaria.

Giudizio su situazione tecnica.

Patrimoniale: debole con perdite (1.311 milioni) e plusvalutazioni (lire 32 milioni) che assorbono il 23 per cento del patrimonio ufficiale. Le riserve potenziali (lire 1.532 milioni) sono costituite per lire 1,5 miliardi dalla minusvalutazione degli immobili di proprietà, nella quasi totalità adibiti ad uso aziendale.

Liquidità apparentemente equilibrata in quanto condizionata da una larga fascia di raccolta interbancaria (lire 84 miliardi di cui lire 43 miliardi all'estero) di per se stessa instabile, nonché da perdite in sofferenza e immobilizzate per globali lire 6,4 miliardi pari al 14 per cento degli impieghi.

Redditività gravemente deficitaria quella dell'esercizio 1970...

Irregolarità esaminabili agli effetti di eventuali responsabilità di esponenti e/o dipendenti.

Illecita costituzione di due contabilità riservate...

Fidi eccedenti il quinto patrimoniale per lire 16 miliardi (fido complessivo lire 64 miliardi) (totale impieghi 39 miliardi) posti in essere abusivamente, alcuni dei quali malgrado l'espresso diniego dell'organo di vigilanza.

Altre irregolarità.

Infrazioni e manchevolezze valutarie... servizi di cassa a domicilio non autorizzati; riserva d'obbligo deficitaria di lire 500 milioni (adeguata nel corso degli accertamenti); riporti passivi simulati; fidi fuori zona abusivi...

Eventuali notizie particolari.

Impieghi scadenti e molto concentrati, sia per classi di importo (n. 70 assorbono oltre il 69 per cento dei crediti erogati), sia per rami di attività economica (oltre il 31 per cento destinato ad attività finanziarie e non commerciali).

In definitiva, sembrerebbero ricorrere nella circostanza gli estremi previsti dal comma *a)* dell'articolo 57 della legge bancaria per invocare provvedimenti di rigore ».

Sulla base di queste conclusioni, la Commissione ha cercato di individuare i motivi per cui il Governatore non ebbe ad adottare i provvedimenti di rigore richiesti dagli ispettori, e cioè lo scioglimento degli organi amministrativi *ex* articolo 57 della legge bancaria. È stato a tal proposito rilevato che nella prassi della Banca d'Italia gli ispettori non hanno potere di proposta; è stato comunque chiarito che le conclusioni tecniche erano tali da rendere possibile il ricorso all'articolo 57 della legge bancaria.

Le motivazioni di questo comportamento sono contenute in documenti acquisiti dalla Commissione e nelle deposizioni. Secondo il verbale della riunione tenuta in Banca d'Italia il 5 giugno 1972,

« Il Governatore ha considerato che i fatti per i quali erano ravvisabili gli estremi di illecito di natura penale sono stati già portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria e che pertanto ogni responsabilità verrà accertata in quella sede. Ha quindi espresso l'avviso che nell'attuale difficile momento economico non sia opportuno inserire sulla piazza di Milano ulteriori motivi di disturbo, quali potrebbero essere rappresentati dalla sottoposizione della Banca Unione all'amministrazione straordinaria. Nessuno dei presenti ha espresso eccezioni o perplessità ».

Davanti alla Commissione, Carli ha aggiunto un elemento importante in ordine a questa riunione, nel corso della quale

« il Governatore informa che Sindona ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti in seguito all'insuccesso conseguito nel tentativo di costituire una grande finanziaria attraverso la fusione delle due più antiche finanziarie italiane » (Carli, 28 gennaio 1981, Mec. I/5).

In definitiva, quindi, le motivazioni addotte per abbandonare l'ipotesi del ricorso all'articolo 57 della legge bancaria furono le seguenti:

a) la Banca d'Italia aveva trasmesso un esposto-denuncia alla magistratura;

b) le perdite patrimoniali non erano particolarmente gravi;

c) non era opportuno inserire elementi perturbatori sulla piazza di Milano;

d) Sindona era già stato sconfitto nell'operazione Centrale-Bastogi e in quella Italcementi.

Resta da esprimere, nella relazione conclusiva, un giudizio su tali motivazioni.

La Commissione ha inoltre accertato che anche successivamente la Banca d'Italia svolse altre ispezioni sulle due banche, per seguire l'evoluzione della situazione. Si è trattato non di ispezioni ordinarie (analoghe a quelle del periodo 1971-1972), ma di ispezioni straordinarie specifiche, cioè limitate ad alcuni aspetti dell'attività delle banche. Nel mese di ottobre 1972 si ebbero ispezioni sulla regolarità amministrativa delle due banche. Nel 1973 ispezioni sulla gestione valutaria e sulle operazioni in cambi.

Questo carattere delle ispezioni non consentì obiettivamente agli ispettori di accertare la situazione reale. La Banca Unione, ad esempio, poté dimostrare di aver chiuso la contabilità riservata, che era rimasta ancora aperta al termine della precedente ispezione. In realtà, nel corso del 1972 (e precisamente il 22 settembre, cioè a tre settimane dall'inizio della nuova ispezione) era stato semplicemente modificato il sistema di contabilizzazione in modo da far perdere le tracce della contabilità precedente, come risulta dalla relazione dei commissari liquidatori (parte IV, volume I, p. 23).

c) *Le soluzioni ideate per risolvere la crisi.*

Il secondo punto cruciale del comportamento delle autorità riguarda l'atteggiamento assunto nei confronti del dissesto sempre più evidente delle due banche, a partire dai primi di luglio del 1974.

La documentazione e le deposizioni acquisite dalla Commissione mettono in evidenza le seguenti fasi.

1) *Prima fase: l'intervento « pilotato » del Banco di Roma,* dopo che questo aveva già deciso il prestito del quale si parlerà nel capitolo terzo, ebbe inizio il 3 luglio quando il Governatore, avuta notizia dal dottor Macchiarella delle difficoltà nelle quali versavano le due banche sindoniane,

> « manifesta al Banco di Roma l'opportunità di completare i versamenti sulla convenzione di credito. Il 4 luglio il Governatore conferma quell'avviso. Esso non ha natura di ordine, di direttiva, di istruzione; ma di domanda di collaborazione nell'interesse generale ». (Carli, 28 gennaio 1981, Zorzi VI/1).

Diversa interpretazione di questo intervento hanno invece dato i responsabili del Banco di Roma, i quali in sostanza affermano di averlo accolto come un ordine. In questi termini si è espresso dinanzi al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 18 febbraio 1976 l'avvocato Guidi, il quale ha dichiarato alla Commissione che

> « qui comincia un chiaro coinvolgimento della Banca d'Italia... ...quando il Governatore ..... parla di "persuasione", a me sembra un dolce eufemismo, perché sarebbe come un generale di corpo d'armata che dica ad un capitano "persuasione", ma saranno ordini ». (Guidi, 9 gennaio 1981 pom., Iocca IV/6).

Dal canto suo, Ventriglia, nella lettera a Carli del 12 settembre 1974, sosteneva di aver agito come « il braccio operativo della Banca d'Italia » (v. doc. Banco di Roma, 00029/Sind.).

A quella data comunque sembrava già essere iniziata l'estromissione di Sindona dalla scena finanziaria italiana: l'obiettivo di questa fase appare, cioè, quello di fronteggiare le esigenze più urgenti delle banche, fare luce sulla situazione effettiva grazie anche all'intervento diretto di molti funzionari del Banco di Roma, e infine far acquisire a quest'ultimo il pacchetto di maggioranza delle due banche (che stanno per fondersi).

Secondo Carli, provvedimenti più rigorosi, come la gestione straordinaria o la liquidazione, sarebbero stati in questa fase inopportuni, sia per la delicata situazione internazionale dell'Italia in quel momento, sia per il rischio che il provvedimento potesse generare massicci ritiri di depositi, i quali avrebbero potuto portare ad una sospensione dei pagamenti giudicata pericolosa, sempre in nome della stabilità interna e internazionale.

È accertato l'arrivo, durante questa fase, di notizie sempre più allarmanti sulla reale situazione delle banche, soprattutto per merito dei funzionari della vigilanza che si erano da qualche giorno insediati presso le due banche.

Fin dal 22 luglio essi inviavano al Direttorio un appunto nel quale si legge:

> « I sottoscritti informano di essere in grado di rassegnare entro la fine della settimana una relazione dalla quale emergeranno fatti gravi, sicuramente rilevanti sotto il profilo della vigente legislazione ordinaria e speciale, idonei per l'adozione di adeguati provvedimenti di rigore (disposizione della liquidazione coatta amministrativa delle due aziende di credito e inoltro delle relazioni stesse all'autorità giudiziaria) ».

I rapporti provvisori vennero in effetti consegnati nel giro di pochi giorni. Essi contenevano notizie gravissime. Basterà citare, al riguardo, le conclusioni del rapporto relativo alla Banca Privata Finanziaria:

> « Da quanto fin qui precisato, emergono irregolarità amministrative e valutarie comportanti anche gravissime incidenze

patrimoniali, di evidente pregiudizio per i depositanti, per i terzi creditori e la gestione valutaria... Ad ogni modo, i documenti disponibili dimostrano perdite di gran lunga assorbenti il capitale sociale dell'azienda... ».

Per la Banca Unione si metteva in evidenza che il patrimonio (22 miliardi) era totalmente assorbito dalle perdite (28,5 miliardi) e che vi erano anche partite di dubbio realizzo per 14 miliardi. Nella Banca Privata Finanziaria le perdite ammontavano a 19 miliardi di lire a fronte di un capitale di 3,8 miliardi.

Fu sulla base di informazioni di questa gravità che in Banca d'Italia si tenne, il 29 luglio 1974, una riunione cui parteciparono Carli, gli ispettori ed altri alti dirigenti della Banca d'Italia. Anche in questo caso vale la pena di riportare per esteso le conclusioni operative che risultano dal verbale:

« Si decide di attenersi al seguente indirizzo:

a) avviare il normale *iter* amministrativo per l'esame dei rapporti ispettivi da parte della Commissione consultiva per l'applicazione delle sanzioni...;

b) inoltrare copia dei rapporti suddetti all'autorità giudiziaria;

c) prosecuzione delle indagini per conseguire una visione globale delle due aziende ispezionate sulla base della documentazione idonea a definire più concretamente la loro attuale situazione patrimoniale.

Nel corso della riunione si è presa anche in esame la proposta avanzata dal Banco di Roma che si è ritenuto di accettare, secondo una prassi in precedenza seguita, ferma restando per la Banca d'Italia ogni facoltà di verifica in ordine ai risultati conseguenti all'intervento del Banco di Roma ».

Alla fine di luglio, la Banca d'Italia dimostrava quindi di preferire ancora la soluzione dell'intervento « pilotato » del Banco di Roma ai provvedimenti previsti dalla legge bancaria.

Su questa fase non esistono valutazioni divergenti, salvo che sul ruolo svolto dagli ispettori nella decisione di cui si è detto.

Secondo Carli (28 gennaio 1981, Tac. XXIV/3):

« La decisione di non prendere questo provvedimento è stata presa con il consenso di Desario e di Taverna... entrambi consenzienti che sulla base delle informazioni allora raccolte non potevano essere presi provvedimenti ».

Alle obiezioni di alcuni commissari, il Governatore ha precisato che Taverna era presente alla riunione e quindi aveva concorso alle decisioni, mentre l'ispettore ha asserito:

« Io non ho deciso un bel nulla » (Taverna, 19 dicembre 1980, Fabi VI/1).

2) *Seconda fase: la cessione per una lira.*

La prima fase si chiuse quando, alla fine di agosto, risultò evidente per tutti che il valore patrimoniale delle banche era ormai inesistente. La seconda fase mirava a conseguire sempre il risultato di estromettere Sindona, facendogli cedere il pacchetto della Banca Privata Italiana (sorta dalla fusione della Banca Unione con la Banca Privata Finanziaria) al Banco di Roma, ma questa volta per il prezzo simbolico di una lira.

Il progetto sfumò per l'opposizione di Sindona, che volle evitare un patto che equivaleva ad una dichiarazione di responsabilità penale (riunione presso il Banco di Roma dell'11 settembre) e per il parere negativo dell'IRI che venne comunicato l'indomani. Tale parere (vedi 00144/Sind.) recita testualmente:

« Pur non conoscendo nei suoi termini esatti e completi l'origine e lo svolgimento dell'operazione, l'opinione dell'IRI circa la acquisizione da parte del Banco di Roma del pacchetto azionario (51 per cento) della Banca Privata Italiana, detenuto in pegno dal Banco stesso, è la seguente.

Tale acquisizione non è, allo stato, giuridicamente realizzabile:

perché, non essendo ancora intervenuta la scadenza (all'incirca alla fine del corrente anno) dei sei mesi previsti per la durata del contratto di finanziamento (1), non vi sarebbe titolo da parte del creditore per l'attribuzione di parte dei beni conferiti in pegno;

perché, anche con il consenso del debitore, si integrerebbe l'ipotesi di patto commissorio (2) accentuata dalla non ancora intervenuta scadenza del termine ad adempiere, con la conseguente nullità dell'atto di acquisizione del bene conferito in pegno;

perché l'atto di trasferimento del pacchetto azionario in questione sarebbe oggetto di azione revocatoria qualora intervenisse entro l'anno il fallimento del debitore;

per l'eventualità che il debitore, anche avendo prestato il suo consenso all'acquisizione, chieda successivamente la rescissione dell'atto invocando lo stato di necessità in cui si sarebbe trovato nel momento della sua conclusione;

perché la notizia del trasferimento del pacchetto determinerebbe, presumibilmente, la reazione di altri creditori inducendoli

---

(1) Il contratto, peraltro, è rinnovabile fino a due anni, se lo consenta la situazione del mercato internazionale.

(2) E cioè il patto con il quale si conviene che in mancanza di pagamento del credito alla scadenza del termine la proprietà del bene dato in pegno passa al creditore. Il patto è nullo a norma dell'articolo 2744 del codice civile.

a dare immediato avvio ad una procedura fallimentare nei confronti del debitore;

perché la garanzia dell'operazione di finanziamento è stata data con il conferimento di un pegno congiunto di azioni della Banca Privata Italiana e della Generale Immobiliare;

perché, a prescindere dalle considerazioni già svolte, l'assegnazione in pagamento del bene conferito in pegno deve essere domandata dal creditore al giudice in base a stima risultante da perizia.

Sembra pertanto necessario approfondire rapidamente la possibilità di operazioni di carattere tecnico atte a rendere solvibile la Banca Privata Italiana per gli impegni maturandi fino alla prima scadenza della complessiva operazione di finanziamento a cui si è fatto riferimento, senza modificare la "proprietà" della Banca Privata Italiana; ciò al fine di raggiungere le finalità dovute senza incorrere nei rischi indicati.

Concludendo, è opinione dell'IRI che l'acquisizione del pacchetto azionario della Banca Privata Italiana possa essere presa in considerazione solo dopo la scadenza dei sei mesi di durata del contratto di finanziamento, e una volta accertata la dislocazione del residuo 49 per cento del capitale sociale, non potendosi esporre gli amministratori del Banco di Roma e il Comitato di presidenza dell'IRI, che dovrebbero autorizzare l'acquisizione, alle possibili conseguenze derivanti dai motivi esposti in precedenza.

Vi sono inoltre – a parere dell'IRI – motivi di opportunità che non inducono ad autorizzare interventi prima della richiamata scadenza, nel quadro di una situazione che è particolarmente delicata anche per i riflessi suscitati nell'opinione pubblica ».

3) *Terza fase: costituzione di una nuova banca.*

La terza fase puntava alla creazione di una nuova banca, mediante la costituzione di un consorzio a cui avrebbero dovuto partecipare, oltre al Banco di Roma, anche le altre due banche di interesse nazionale e l'IMI. Anche questa soluzione non riuscì però ad essere realizzata, soprattutto perché emergeva sempre più chiaramente la situazione di crisi insanabile della Banca Privata Italiana.

La soluzione che era stata in precedenza continuamente scartata, e cioè la liquidazione coatta amministrativa, venne allora realizzata e il 27 settembre 1974 si procedette alla emanazione del decreto ministeriale.

Su tutte queste fasi non vi sono particolari divergenze nelle posizioni dei vari protagonisti, tali da rendere incerta la ricostruzione dei fatti. I lavori successivi dovranno quindi puntare piuttosto a valutare la consistenza tecnica delle scelte compiute dalle autorità di fronte a questo dissesto. Tenuto conto anche dei compiti propositivi ad essa affidati, la Commissione si riserva, in proposito, di valutare alla fine dei suoi lavori se l'attuale legislazione italiana offra alle autorità poteri e strumenti di intervento adeguati rispetto alle crisi bancarie dei nostri tempi.

d) *I controlli effettuati sui pagamenti delle banche milanesi.*

Nel momento in cui il Governatore Carli intervenne per indurre il Banco di Roma a proseguire il finanziamento al gruppo Sindona, stabilì anche che i pagamenti non dovessero andare ad esclusivo vantaggio del gruppo; venne cioè fissato quello che fu definito il « cordone sanitario ».

La direttiva veniva espressa in un *telex* del 19 luglio 1974, inviato dall'Ufficio partecipazioni del Banco di Roma alle banche milanesi, che affermava:

> « Preghiamo provvedere affinché Banca Unione e Banca Privata Finanziaria si astengano fino a nuovo avviso dal rimborsare alcun deposito anche se in scadenza effettuato da Finabank; Finterbank; IOR; Amincor; Franklin; Privat Kredit Bank; Bankhaus Wolff; New Bank; Capisec; Edilcentro. Qualsiasi liquidità disponibile deve essere utilizzata esclusivamente per rimborsi a corrispondenti per i quali non esistono collegamenti con il gruppo » (vedi documenti Banco di Roma, 00162/Sind.).

Già il 23 luglio sorgevano però le prime difficoltà per un pagamento di 5 milioni di dollari, che si decise di effettuare (e che fu poi realmente effettuato) a favore dell'Istituto per le Opere di Religione. Sui comportamenti in proposito vi sono state alcune divergenze, su cui si tornerà fra breve.

Un nuovo momento difficile per il cordone sanitario si ebbe alla fine di agosto, quando si pose il problema se rimborsare o meno depositi di Banca Privata Finanziaria verso Finabank che, a sua volta, aveva depositato quelle somme su mandato fiduciario. La Commissione ha accertato, sulla base di documentazione già acquisita dalla magistratura milanese, che quei mandati fiduciari erano in gran parte la conseguenza di operazioni di esportazione clandestina di capitali.

Al riguardo, vi fu in un primo momento una autorizzazione – concessa da Barone il 12 agosto (v. audizione di Barone dell'8 gennaio 1981, Guer. XI e Sant. XII), mentre sia Ventriglia sia Puddu erano in ferie – ad effettuare verso Finabank un rimborso di tre milioni di dollari per depositi scaduti; ma l'operazione fu bloccata il 14 agosto da Ventriglia, che diede un contrordine dal luogo di villeggiatura.

Vi fu poi il 28 agosto 1974 presso la Banca d'Italia la riunione determinante, il cui verbale recita:

> « Il professor Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione "depositi ricevuti", figurano alla voce 3 "Gruppo Sindona" crediti della Amincor per dollari 50.176.000 e della Finabank per dollari 43.620.000 e – ad illustrazione di dette voci – informa che il credito della Finabank, detratti dollari 7.000.000 circa e quindi per residui dollari 37.000.000 circa, rappresenta depositi di somme avute fiduciariamente da nominativi

diversi (oltre n. 500), con scadenze varie già in corso di maturazione, alcune addirittura scadute nel corrente mese.

Il professor Ventriglia – dopo precisazioni varie, anche da parte di altri intervenuti alla riunione – propone, ed il dottor Carli approva che, soprattutto allo scopo di sostenere la credibilità del nostro sistema all'estero, la Banca Privata Italiana faccia fronte agli impegni con la Finabank alle singole scadenze, previa verifica di regolarità. Per quanto riguarda invece l'Amincor viene osservato innanzitutto che a fronte di un credito di dollari 50.176.000 esiste nella sezione "prestiti concessi" un debito per operazione diretta di dollari 44.671.000, per cui le partite si dovrebbero compensare tra di loro. Ad ogni modo l'impegno nei confronti dell'Amincor è rappresentato da dollari 34.336.000 essendo i mancanti dollari 15.840.000 la garanzia di operazioni attive fatte a nominativi indicati dalla Amincor medesima. Inoltre viene soggiunto che concorrono a formare i suddetti dollari 34.336.000 anche posizioni di pertinenza di banche italiane (deposito fiduciario Interbanca dollari 15.000.000).

In considerazione di questa particolare situazione dell'Amincor si conviene di opporsi alla restituzione delle somme figuranti a debito e di invocare la compensazione.

A favore dell'opportunità di far fronte agli impegni in valuta della Banca Privata Italiana con la Finabank concorre anche la considerazione che tale linea di condotta varrebbe ad evitare richieste integrali di rimborsi prevedibili dal gruppo clienti (dollari 11.012.000) e dal gruppo banche (dollari 78.624.000) » (v. documenti Banco di Roma, 00167/Sind.).

Sulla base di questa riunione, in data 5 settembre veniva inviato, sempre dall'Ufficio partecipazioni del Banco di Roma, un altro *telex*, anch'esso acquisito dalla Commissione, con il quale si comunicava a Banca Privata Finanziaria che

« secondo ultime disposizioni sono escluse dal cordone sanitario Finabank, Finterbank, IOR e Privat Kredit Bank e pertanto per eventuali rimborsi potete operare » (v. documenti Banco di Roma, 00162/Sind.).

Le contraddizioni emerse a proposito di questi episodi sono state ampiamente analizzate dalla Commissione, la quale ha dedicato un approfondito esame alle modalità ed ai tempi con i quali vennero eseguite le operazioni relative ai pagamenti avvenuti dopo l'adozione del cosiddetto « cordone sanitario » ed ha ascoltato i principali protagonisti della vicenda. In ispecie è stato preso in esame il pagamento – cui si accennava in precedenza – eseguito nei confronti dell'IOR per l'importo di 5 milioni di dollari. La Commissione ha rilevato alcune contraddizioni tra il dottor Puddu – secondo il quale fin dal 23 luglio era stato autorizzato il pagamento all'IOR – ed il dottor Carli, il quale ha in un primo tempo sostenuto che non vi era stato alcun pagamento all'IOR, ma solo una disposizione di ordine generale, la quale includeva nel provve-

dimento tutti i soggetti collegati a Sindona. Spettava quindi ad altri accertare quali fossero i soggetti esclusi dal provvedimento. In un confronto disposto tra i due testimoni, diretto a stabilire quali fossero state le direttive della Banca d'Italia, il dottor Carli ha in qualche modo rettificato e chiarito la risposta data nella sua precedente deposizione, quando aveva escluso in modo più radicale il pagamento all'IOR. In particolare, il teste ha dichiarato che se si fosse accertato, districando il groviglio di rapporti IOR-Amincor, che i crediti vantati dallo IOR erano con certezza di pertinenza di questo, il cordone sanitario non doveva allora essere applicato; ed ha ammesso che una disposizione specifica in tal senso poteva essere data dalla Banca d'Italia.

2. — L'AUMENTO DI CAPITALE DELLA FINAMBRO.

L'operazione in questione assunse un ruolo di grandissima importanza nella strategia del gruppo Sindona, in quanto mirava a realizzare la liquidità necessaria per far fronte alla incalzante crisi delle due banche, Banca Unione e Banca Privata Finanziaria.

La Finambro era stata costituita a Milano il 26 ottobre 1972 con un capitale di lire 1.000.000, sottoscritto per il 50 per cento da certa Maria Sebastiani e per la restante quota da Cosimo Viscuso.

La società, a quanto è dato conoscere dagli elementi acquisiti, non gravitava all'atto della sua costituzione nell'orbita di Michele Sindona, anche se uno dei soci, il Viscuso, era persona già compresa nel circuito degli interessi collegati in varia forma al gruppo.

Solamente in un secondo tempo il Sindona, che si trovava nella necessità di disporre di uno strumento finanziario che avesse già cominciato ad operare e potesse ottenere l'autorizzazione all'aumento di capitale, prese le redini della società e la utilizzò ai propri fini.

In data 6 giugno 1973 l'assemblea straordinaria della società deliberò l'aumento del capitale da un milione a 500 milioni di lire, mediante emissione di 249.000 azioni ordinarie e 250.000 azioni privilegiate sempre da nominali mille lire, tutte con sovrapprezzo. Contestualmente si diede atto che l'intero importo in denaro, relativo a questa prima parte dell'aumento di capitale, era stato a tal fine depositato nelle casse sociali.

Nel corso della stessa riunione del 6 giugno, l'assemblea straordinaria dispose altresì un ulteriore aumento di capitale da 500 milioni a 20 miliardi di lire, sempre con sovrapprezzo, giustificando l'incremento del capitale di rischio con lo scopo di

« effettuare e completare investimenti in partecipazioni ».

Si precisò, inoltre, che l'aumento di capitale poteva essere attuato immediatamente dopo ottenute le autorizzazioni previste dalla legge 3 maggio 1955, n. 428, in quanto erano già state assicurate le condizioni per la sua sottoscrizione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 18).

In data 3 agosto 1973 l'assemblea straordinaria deliberò infine l'aumento del capitale sociale da 20 miliardi a 160 miliardi di lire; e si giustificò la richiesta di nuove sottoscrizioni che avrebbero fatto acquistare alla società una dimensione nazionale come il mezzo per consentire

> « di effettuare una importante operazione finanziaria e precisamente l'acquisto del pacchetto di maggioranza relativa e di controllo della Società Generale Immobiliare s.p.a. ».

Contestualmente si diede atto dell'opzione, con scadenza al 30 ottobre 1973, per l'acquisto del pacchetto di maggioranza relativa della Moneyrex Euro Market Money Brokers e si indicò l'opportunità di tale eventuale acquisizione, nel quadro dell'operazione volta al completamento dell'attività di intermediazione nazionale e internazionale della Società Generale Immobiliare s.p.a. (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 19).

Questa data coincide forse con il momento di maggiore credibilità esterna dell'attività del gruppo, che appariva al vertice di importanti iniziative finanziarie e capace di costituire uno dei poli di attrazione del capitale privato in Italia. Guido Carli, interrogato dalla Commissione (28 gennaio 1981, Zorzi II/3), ha disegnato un quadro dell'ascesa di Michele Sindona e soprattutto del gruppo di cui questi era a capo, attribuendo l'incisività delle iniziative finanziarie sino ad allora poste in essere da un lato ad una indubbia vivacità dei programmi e alla spregiudicatezza degli strumenti adoperati e, d'altro lato, alla fondamentale inadeguatezza del regolamento giuridico dei rapporti societari.

Questa credibilità esterna sembrò trovare conforto nell'esito della riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 3 agosto 1973, con la partecipazione del governatore Carli, di Baffi e di Sindona (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2). In tale occasione Sindona sollecitò l'autorizzazione all'aumento di capitale della Finambro, richiamando l'attenzione sul fatto che:

1) le azioni Finambro non sarebbero state ammesse alle quotazioni presso la borsa valori, non avendo la società presentato alcun bilancio (occorre ricordare che, ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, articolo 12, possono essere ammesse alle quotazioni in borsa le azioni di società che abbiano pubblicato il bilancio di almeno due esercizi);

2) le azioni sarebbero state emesse alla pari senza alcun sovrapprezzo e sarebbero state sottoscritte nella maggior parte da non residenti, poiché una società finanziaria con sede all'estero avrebbe dovuto sottoscrivere almeno il 51 per cento del capitale e si sarebbe impegnata per un periodo di 3 anni a non cedere a residenti la partecipazione così acquisita;

3) la società si sarebbe impegnata a sottoporre i propri bilanci alla revisione di una società esperta in questo campo, con un incarico conferito per un triennio.

Michele Sindona, sempre al fine di motivare la richiesta di aumento del capitale, informò inoltre che erano stati effettuati trasferimenti dall'estero verso l'Italia – attraverso il mercato finanziario – di somme in conto aumento di capitale della Finambro, dell'ordine di grandezza di circa 50 miliardi. Risulta invece dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli che non avvennero trasferimenti e rientri di capitali da finanziarie estere estranee al gruppo, mentre le sottoscrizioni Finambro vennero effettuate attraverso società del gruppo alimentate da depositi fiduciari.

Come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Banca d'Italia, il Governatore Carli, ottenuti questi chiarimenti, si indusse ad affermare che avrebbe proposto

> « al Ministero del tesoro di sottoporre l'intera questione all'esame del Comitato interministeriale per il credito alla luce delle soprariferite considerazioni ».

In realtà, nonostante l'affermazione di Sindona, l'aumento del capitale da 500 milioni e 20 miliardi doveva avvenire con un sovrapprezzo complessivo di lire 975.000.000 (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 23). A questo deve aggiungersi che la Procura generale della Repubblica di Roma, in data 21 settembre 1973, informò in via riservata il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d'Italia che era stata presentata una denuncia, dalla quale risultava che la Finambro aveva negoziato titoli in borsa prima dell'omologazione delle deliberazioni relative all'aumento del capitale sociale e prima ancora della prescritta autorizzazione del Ministero del tesoro (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 24).

Con riferimento a questi dati la Banca d'Italia, in data 28 settembre 1973, ebbe a precisare alla Procura generale che la richiesta di aumento di capitale della Finambro escludeva, anche per il futuro, le contrattazioni nel mercato ufficiale (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 25).

L'importanza che rivestiva per il gruppo l'autorizzazione all'aumento del capitale sociale della Finambro sembra trovare riscontro nelle sollecitazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dallo stesso Ministro del tesoro.

In un appunto in data 28 agosto 1973, con il quale accompagnava un promemoria trasmessogli a proposito dell'aumento del capitale Finambro, l'allora Ministro del tesoro Ugo La Malfa scriveva:

> « Mezza Italia si sta muovendo per questa operazione, il che mi rende ancora più diffidente » (v. documenti Banca d'Italia, ins. 4).

A sua volta il senatore Fanfani ha riferito alla Commissione (27 maggio 1981, Bal. IV/1) che il Ministro del tesoro, nel corso di un incontro avente peraltro oggetto diverso, gli aveva testualmente detto di non occuparsi della vicenda Finambro, che egli stava seguendo con grande attenzione ed equilibrio ed in ordine alla quale

riteneva si dovesse procedere con grande cautela. Questo incontro – ha precisato lo stesso senatore Fanfani – era avvenuto in epoca antecedente ad una sua telefonata all'onorevole La Malfa, telefonata in ordine alla quale è opportuno riferire compiutamente quanto risulta dagli atti.

Michele Sindona, nell'interrogatorio davanti ai giudici (18 dicembre 1980, pag. 9, v. 00200/Sind.), ha parlato di una telefonata fatta in sua presenza dal senatore Fanfani all'onorevole La Malfa, nel corso della quale sarebbe stato affrontato specificamente il problema dell'aumento di capitale della Finambro. In quella occasione il senatore Fanfani gli avrebbe addirittura permesso di seguire all'apparecchio lo svolgimento della conversazione.

Il senatore Fanfani, sentito in proposito dalla Commissione, ha detto di avere ricevuto nel febbraio 1974 Michele Sindona e di aver chiamato al telefono l'onorevole La Malfa con l'unico fine di chiedergli di ricevere il finanziere, che voleva perorare la causa della Finambro. Fanfani ha smentito di aver permesso a Michele Sindona di avvicinarsi all'apparecchio – « era e rimase in poltrona » – ed altresì di aver fatto qualsiasi opera di convincimento per il rilascio dell'autorizzazione. Poiché Sindona aveva detto, nel precedente primo incontro nell'autunno del 1973, che con l'operazione Finambro si riprometteva di agevolare l'arrivo in Italia di capitali esteri a beneficio del riequilibrio della bilancia dei pagamenti, il senatore Fanfani, che ha dichiarato di non aver mai incontrato prima Sindona, ritenne opportuno interpellare Andreotti e Carli, ai quali Sindona affermava di essersi rivolto in precedenza; e Carli e Andreotti confermarono buone informazioni sul personaggio. Carli gli dichiarò inoltre – ha concluso il senatore Fanfani – che la Banca d'Italia stava studiando il problema.

Per ottenere l'autorizzazione all'aumento di capitale della Finambro, Michele Sindona ed il suo gruppo devono aver utilizzato del resto tutti i canali allora praticabili, perché l'operazione era essenziale per la sopravvivenza stessa del gruppo e specificamente della Banca Privata Finanziaria e della Banca Unione, se è vero, come ha affermato il liquidatore avvocato Ambrosoli nella prima parte della sua relazione, che le due banche, alla data del 30 luglio 1973, erano in stato di insolvenza (pag. 52).

L'impero fondato sui debiti, come lo hanno chiamato alcuni partecipi della vicenda, attraversava infatti, nell'agosto 1973, un momento di particolare difficoltà.

Risulta dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli (pag. 47) che in quel periodo intervennero fatti tali da far cadere l'ipotesi che le operazioni sui cambi, sviluppate dalla Banca Unione e dalla Banca Privata Finanziaria oltre ogni limite di prudenza, sul presupposto di un rialzo del dollaro USA e quindi a sostegno indiretto di quella moneta, potessero continuare nei termini preventivati.

Il riequilibrio con la Westminster, filiale di Francoforte, realizzato accendendo contratti a termine con altre banche, imponeva uno sforzo finanziario che la Banca Unione e la Banca Privata Finanziaria non erano in condizioni di sostenere a lungo.

L'importanza che si annetteva sin dall'inizio al successo dell'operazione traspare del resto – a quanto può desumersi dagli elementi acquisiti, anche se questi non sono privi di lacune ed equivocità – dalla articolazione che avrebbe dovuto assumere, nel suo definitivo assetto, il capitale di rischio della Finambro.

Uno degli elementi portanti pare dovesse essere la partecipazione Capisec, la società estera che aveva raccolto i fondi Banca Unione e Banca Privata Finanziaria attraverso i contratti fiduciari. Alla Capisec, costituita con funzione strumentale al buon esito dell'operazione (interrogatori Magnoni del 2 luglio 1980 e Bordoni del 30 ottobre 1980), era affidato in sostanza il compito di assicurare il rientro dei capitali italiani all'estero, conservando insieme con l'anonimato la nazionalità estera.

Le dichiarazioni di Sindona dell'agosto 1973, circa la partecipazione all'operazione di aumento del capitale di fondi provenienti dall'estero sembrano saldarsi quindi con le dichiarazioni di Pier Sandro Magnoni (interrogatorio del 2 luglio 1980), con una ulteriore precisazione.

La Capisec aveva sì funzione strumentale al buon esito dell'operazione e si presentava come società estera, ma in realtà rappresentava solo ed unicamente capitale italiano proveniente dai depositi fiduciari delle banche sindoniane, come risulta dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli (parte II, pagg. 47 e segg.).

Anche altri interessi sembra dovessero essere coinvolti nell'operazione, attraverso sottoscrizioni di capitale o promesse di sottoscrizione.

L'onorevole Filippo Micheli (26 marzo 1981, Mec. IX/4) ha escluso nel modo più assoluto che la DC abbia mai sottoscritto, anche per il tramite dell'avvocato Scarpitti, azioni o impegni per azioni Finambro; egli non ha escluso, invece, che la DC abbia avuto promesse di sottoscrizioni.

L'avvocato Scarpitti (7 maggio 1981, Fradd. XI/6), dal canto suo, ha invece escluso nella maniera più categorica anche che la DC abbia ricevuto promesse di sorta, in ordine alla sottoscrizione di capitale Finambro.

In un interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano in data 30 ottobre 1980, il Bordoni ha dichiarato che non vi fu certo alcun esborso effettivo da parte della DC per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Finambro, ma che la partecipazione di tale partito alla operazione si sarebbe attuata attraverso la Rosalyn Shipping, società controllata da Finabank, la quale – con il solito meccanismo dei depositi fiduciari – avrebbe ricevuto dalla Banca Privata Finanziaria dei fondi, poi impiegati per la sottoscrizione. Il Bordoni ha precisato di aver appreso dal Sindona, nel corso di una conversazione con questi avvenuta nel maggio del 1974, che, « se le cose fossero andate bene », la Rosalyn sarebbe divenuta titolare di un terzo del capitale di controllo della Finambro. Che la Rosalyn fosse di appartenenza o comunque sotto il controllo della DC il Bordoni ha aggiunto poi di averlo sentito dire più volte dal Sindona e dal Magnoni.

Il Magnoni, sentito in proposito dalla Commissione (8 aprile 1981, Zorzi XVII/5), ha però escluso nella maniera più assoluta di aver mai detto al Bordoni che la Rosalyn Shipping appartenesse, almeno in parte, alla DC.

Quanto alla asserita partecipazione della predetta società alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, gli elementi sinora acquisiti dalla Commissione non offrono riscontri di sorta.

Si è rimasti a livello di semplici ipotesi assolutamente prive di riscontri anche per quanto concerne l'elenco di uomini politici di diversi partiti che, secondo il Bordoni (interrogatorio del 30 ottobre 1980, pagine 63 e 64), avrebbero partecipato all'operazione di aumento di capitale Finambro, alcuni attraverso la commissionaria Signorio. La genericità dei dati e la mancanza assoluta di riscontri rendono peraltro superflua una riproduzione dell'elenco, privo di concreto contenuto.

Il Magnoni, nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione (8 aprile 1981), ha altresì affermato che erano stati compiuti passi presso tutti i partiti dell'arco costituzionale per convincerli ad appoggiare l'aumento di capitale, ma ha escluso che fosse stato versato o promesso denaro o altra utilità.

Per quanto riguarda, in particolare, il PSI, il Magnoni ha affermato che erano stati compiuti dei passi per interessare il Ministro dei lavori pubblici del tempo, quale componente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, per appoggiare l'aumento di capitale; egli non ha fornito, però, alcun particolare sui risultati di tali passi.

Dal canto suo il Sindona, nel corso dell'interrogatorio reso negli USA ai giudici di Milano, ha esibito una lettera dell'ingegner Gianni Trotta – nella quale si proponeva l'associazione alla Finambro di un gruppo finanziario disposto a sottoscrivere il 20 per cento delle azioni, vale a dire 32 miliardi di lire dell'epoca (1974) – senza fornire alcun dato sulla individuazione di tale gruppo finanziario. Di recente, copia di tale lettera è stata esibita alla Commissione dal senatore Riccardelli e pubblicata poi dal settimanale *Panorama*, insieme con dichiarazioni attribuite allo stesso Sindona, nelle quali si lasciava intendere che il gruppo finanziario in questione sarebbe stato il PSI.

La Commissione ha quindi deciso la convocazione dell'ingegner Trotta, che non è stato tuttavia possibile fino ad ora ascoltare, non avendolo i carabinieri trovato nella sua residenza di Milano, dalla quale il Trotta risulta essere assente da vari mesi senza che si conosca dove si sia recato. Sono attualmente in corso ricerche di detta persona per notificargli l'invito a comparire davanti alla Commissione.

Sempre nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione (8 aprile 1981), il Magnoni ha inoltre asserito di essere stato richiesto dall'avvocato Savini Nicci di stabilire un contatto con l'avvocato Maris, quale esponente del PCI, che si interessava alla questione Finambro e che gli avrebbe a tal fine telefonato. In effetti – ha affermato il Magnoni – egli ricevette tale telefonata, ma non

ebbe alcun incontro con il Maris, perché il Sindona gli disse che i contatti con il PCI li avrebbe tenuti lui direttamente.

La Commissione ha quindi convocato l'avvocato Maris e l'avvocato Savini Nicci, i quali, nella seduta del 15 aprile 1981, hanno smentito recisamente le affermazioni del Magnoni. Il Savini Nicci ha precisato inoltre di non aver mai conosciuto l'avvocato Maris. La Commissione ha deciso pertanto di procedere ad un confronto con il Magnoni, nel corso del quale questi, facendo riferimento a sue dichiarazioni rese due giorni innanzi al giudice istruttore del Tribunale di Milano dottor Apicella, ha affermato testualmente:

> « Ho ripetuto questo al giudice istruttore Apicella: che ho indicato nel senatore Maris la persona eventualmente introdottami telefonicamente dall'avvocato Savini Nicci in maniera – direi – dubitativa... andando a memoria e ricordando un fatto telefonico che è avvenuto oltre otto anni fa » (15 aprile 1981, Zorzi XVII/2).

Modificando la versione fornita nella deposizione dell'8 aprile 1981, il Magnoni ha quindi a più riprese dichiarato di non poter nella maniera più assoluta precisare che l'autore della telefonata preannunciatagli dal Savini Nicci fosse stato il Maris e di prendere atto del reciso diniego di questi (Fradd. XIX/3). Il Magnoni ha aggiunto, altresì, che il giudice Apicella, nel corso dell'indicato colloquio, ebbe ad esprimergli un positivo apprezzamento sul Maris:

> « Lo conosceva sul piano professionale; ha parlato di una persona di primissimo piano » (Dini XX/5)... « L'argomento Maris, che – ripeto – non è stato messo a verbale, è uscito come conclusione di un commento generale di quella che era stata la reazione della stampa sulla mia audizione in Commissione » (Mec. XXI/5).

Al termine del confronto il deputato Azzaro ha richiesto la citazione del giudice istruttore Apicella, perché fosse dalla Commissione interrogato sui particolari riferiti dal Magnoni, e la trasmissione degli atti al Consiglio superiore della magistratura per gli eventuali provvedimenti. Tali richieste sono state dichiarate improponibili dal Presidente, il quale ha ravvisato in esse una interferenza nell'attività giurisdizionale e l'esercizio di un controllo e di una censura sul comportamento di un magistrato nell'adempimento delle sue funzioni, il che avrebbe costituito una violazione del principio della separazione dei poteri.

La Commissione e lo stesso proponente hanno accettato tale decisione del Presidente, ma il gruppo democratico cristiano si è riservato di assumere le iniziative opportune per sollevare il caso. Nel corso della discussione vari commissari si erano dichiarati contrari alla proposta ed avevano espresso un apprezzamento positivo nei confronti del giudice in parola.

Nella seduta del 30 giugno 1981 il deputato Azzaro ha informato la Commissione di aver presentato in data 4 giugno, insieme con altri

parlamentari del suo gruppo, un esposto nei confronti del giudice Apicella al Presidente della Repubblica quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Si è aperta quindi una discussione sull'argomento nel corso della quale commissari appartenenti a vari gruppi politici hanno criticato l'iniziativa democristiana, in quanto esterna alla Commissione e non corretta, essendosi avvalsa di elementi acquisiti nel corso dell'inchiesta parlamentare e dunque coperti dal segreto. In pari tempo essi hanno ribadito il loro positivo giudizio, riconoscendo la piena correttezza dell'operato del giudice Apicella, ed hanno rilevato che il Magnoni aveva ritrattato la deposizione resa in precedenza dopo essere stato nettamente smentito dalle persone con le quali era stato posto a confronto. Dal canto suo il Presidente ha riaffermato l'opinione espressa nella seduta del 15 aprile 1981, per cui la Commissione non è stata chiamata ad esprimersi con un voto sulla questione.

A conclusione della esposizione dei risultati delle indagini concernenti l'aumento di capitale della Finambro appare opportuno ricordare altresì che il 6 luglio 1974 il Tribunale di Milano (sez. VIII) ebbe a revocare il decreto 29 agosto 1973 di omologazione della deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 3 agosto 1973 di aumento del capitale sociale Finambro da 20 a 160 miliardi di lire, in quanto la stessa doveva considerarsi « irragionevole e contraria a norme di ordine pubblico ». Si era infatti proceduto a deliberare il nuovo aumento quando il precedente, sebbene deliberato, non era divenuto efficace perché la deliberazione relativa non era stata omologata (con ciò violandosi l'articolo 2438 del codice civile); e comunque non era stato eseguito, non potendosi ritenere esecuzione un versamento effettuato prima dell'omologazione, sia pure in conto capitale (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2).

A queste considerazioni va aggiunto che la deliberazione del 3 agosto 1973 era inefficace, perché priva della prescritta autorizzazione ministeriale di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, in difetto della quale il giudice del registro delle imprese non avrebbe potuto neppure prendere in esame la modifica dell'atto costitutivo.

3. — L'intervento del Banco di Roma per il prestito di 100 milioni di dollari.

L'operazione in questione fu prospettata, a quanto è dato sapere, il 10 giugno 1974 a New York, nel corso di un incontro richiesto da Sindona, al quale parteciparono Barone, Guidi, Ventriglia e, sembrerebbe, anche Puddu. Sindona prospettò la necessità di avere una linea di credito in valuta dal Banco di Roma, giustificando tale richiesta con le esigenze di liquidità nelle sue banche italiane (v. Barone, 8 gennaio 1981, Stiro I/5). Nella detta riunione, considerato il notevole importo del prestito richiesto e la circostanza che questo era chiesto in valuta, si decise di incontrarsi di nuovo con Sindona a Roma per parlare della cosa nella sede più competente.

Il 17 giugno 1974 alle ore 17 si ebbe l'incontro a Roma con Sindona e, poiché in quel momento esistevano in Italia restrizioni creditizie, si decise di far intervenire il Banco di Roma-Nassau. Più particolarmente il Banco di Roma-Nassau avrebbe dovuto erogare un prestito dell'importo di 100 milioni di dollari alla Generale Immobiliare Banking Corporation, prestito con garanzia reale rappresentata dalla dazione in pegno del pacchetto di maggioranza azionaria della Banca Unione da parte della FASCO, società lussemburghese del gruppo Sindona, e di azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro. Poiché ci si rese conto, nei giorni immediatamente successivi, che la regolare costituzione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro a favore di un soggetto non residente quale il Banco di Roma-Nassau avrebbe richiesto la prescritta autorizzazione valutaria, si decise, poi, di sostituire tale parte della garanzia reale con una garanzia fidejussoria prestata al Banco di Roma-Nassau dal Banco di Roma-Roma, a sua volta controgarantito dalla dazione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare, effettuata in suo favore dalla Finambro.

Anche questo *modus procedendi*, che venne concretamente adottato allorquando, il 20 giugno 1974, si perfezionò l'operazione, non era tuttavia tale da poter andare esente da censure. In un appunto per Puddu dello stesso 20 giugno (00129/Sind.), difatti, l'Ufficio legale del Banco di Roma faceva osservare che la soluzione adottata valeva solo a spostare, ma non a risolvere il problema, giacché anche per la regolarità della garanzia fidejussoria a favore di un non residente era necessario ottenere l'autorizzazione delle autorità valutarie. In particolare, l'Ufficio legale rilevava essere discusse, in dottrina e in giurisprudenza, le conseguenze del difetto d'autorizzazione, propendendosi da taluni per la radicale nullità delle obbligazioni assunte nei confronti del non residente e prospettandosi invece da altri la tesi della semplice inefficacia verso la pubblica amministrazione, ferma restando la piena validità fra le parti. Dalla eventuale invalidità della fidejussione l'Ufficio legale correttamente deduceva la conseguente eventuale invalidità della garanzia pignoratizia prestata dalla Finambro al Banco di Roma-Roma, quale obbligazione accessoria che segue, quindi, le sorti di quella principale. Né pienamente tutelato poteva ritenersi, sotto questo profilo, il Banco di Roma, in virtù dell'introduzione nel contratto di una clausola con la quale la Finambro rinunciava ad eccepire l'invalidità del pegno di azioni della Società Generale Immobiliare nel caso di invalidità della fidejussione, giacché – concludeva l'Ufficio legale – in relazione ad una clausola siffatta v'è chi ne sostiene la nullità quando, come nel caso, l'invalidità dell'obbligazione principale derivi dalla violazione di norme imperative. In un nuovo appunto del giorno dopo (21 giugno) (00128/Sind.), indirizzato questa volta a Guidi, l'Ufficio legale ripeteva le medesime considerazioni, aggiungendo, però, che,

> « tutto sommato », « non si è ritenuto che il rischio sopra accennato assumesse rilevanza tale da non poter essere serenamente affrontato ».

Un appunto manoscritto in calce a tale documento aggiungeva, inoltre, che – in ordine alla validità della clausola con la quale la Finambro rinunciava ad eccepire l'invalidità del pegno di azioni della Società Generale Immobiliare nel caso di invalidità della fidejussione per difetto della prescritta autorizzazione valutaria –

« l'autorevole giurisprudenza della Cassazione ci rende ragionevolmente tranquilli ».

Quanto alla data nella quale l'operazione venne perfezionata e cominciò a ricevere concreta attuazione, essa deve individuarsi – come detto – nel 20 giugno. Il già citato appunto dell'Ufficio legale del 21 giugno dice testualmente che l'operazione « ha avuto pratica attuazione in data 20 corrente ». Nella stessa data risulta essere stata stipulata, difatti, la convenzione di credito tra il Banco di Roma-Nassau e la Generale Immobiliare Banking Corporation (00128/Sind.), nonché prestata la garanzia fidejussoria da parte del Banco di Roma-Roma al Banco di Roma-Nassau (00128/Sind.). Benché nella convenzione di credito si subordinasse l'erogazione del finanziamento alla ricezione, da parte del Banco di Roma-Nassau, non solo delle garanzie (rappresentate – come è stato ampiamente detto – dal pegno azioni Banca Unione costituito dalla FASCO e dalla fidejussione del Banco di Roma-Roma), ma anche di « copia della documentazione comprovante l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni valutarie », una prima *tranche* del prestito per 20 milioni di dollari venne erogata lo stesso 20 giugno, seguita da una seconda di pari importo il 26 giugno ed infine da una terza di 10 milioni di dollari il 1° luglio (v. Barone, 8 gennaio 1981, Tac. II/2): rinunciando, quindi, ad avvalersi del termine di preavviso di cinque giorni lavorativi, previsto dalla convenzione, e soprattutto senza attendere l'autorizzazione valutaria, che, richiesta il 4 luglio, venne dall'Ufficio cambi concessa il giorno successivo.

Alla luce di quanto esposto, deve pertanto ritenersi inesatto ciò che parrebbe risultare da un documento datato 27 giugno ed intitolato « proposta d'affari » (00149/Sind.), nel quale, descrivendosi l'operazione come « tranquilla e fattibile », si dice di richiedere l'autorizzazione allo scopo di permettere al Banco di Roma-Nassau di firmare le convenzioni di credito e di dare corso al finanziamento: le convenzioni erano state in realtà firmate da una settimana, il finanziamento era già stato erogato per 40 milioni di dollari e l'autorizzazione all'Ufficio cambi, a sua volta, non verrà chiesta che il 4 luglio. Nel documento, firmato da Puddu e controfirmato da Barone, Guidi e Ventriglia (il quale ultimo vi appose l'indicazione manoscritta « richiedere autorizzazione a Cambital », insieme con una data, 26 giugno 1974), si indica inoltre quale soggetto proponente la Società Generale Immobiliare-Roma e si fa riferimento ad una lettera di *patronage* da questa indirizzata al Banco di Roma-Nassau, che doveva integrare le altre garanzie. Tale lettera, che porta la data 17 giugno, indicava la Generale Immobiliare Banking Corporation come una società controllata dalla Società Generale Immobiliare-Roma (00171/Sind.).

Il finanziamento venne quindi erogato nei confronti di una società la cui solidità in quel momento non era esattamente conosciuta – si tenga conto che in data 21 maggio 1974 l'amministratore delegato della Società Generale Immobiliare-Roma venne invitato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio a dare chiarimenti sulla società e su eventuali operazioni in cambi effettuate dalla stessa, in relazione all'andamento negativo del titolo ed alle notizie non favorevoli sulle aziende del gruppo Sindona, e in particolare sulla Franklin Bank, unica banca del gruppo negli USA, che già da alcuni mesi dava segni di cedimento (*24 ore* del 22 maggio 1974) – e senza preoccuparsi di conoscere la composizione del suo capitale. Infatti, l'affermazione contenuta nella già citata lettera di *patronage*, secondo cui la Generale Immobiliare Banking Corporation era una affiliata della Società Generale Immobiliare-Roma, venne vivacemente contestata nella riunione del Comitato esecutivo di quest'ultima società del 29 agosto 1974 dal vicepresidente-consigliere delegato dottor Aldo Samaritani, il quale, dando notizia del fatto che la società aveva ricevuto, in data 26 agosto, una comunicazione datata 20 agosto indirizzata dal Banco di Roma-Nassau alla Generale Immobiliare Banking Corporation presso la sede della Società Generale Immobiliare-Roma, ebbe ad affermare testualmente:

« Né la nostra Società, né S.G.I. International Co. (Monrovia - Liberia), né altra nostra Società controllata, partecipano al capitale della Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd. La S.G.I. International, in data 11 marzo 1974, deliberò, in linea di massima, per una eventuale propria partecipazione del 60 per cento al capitale di " Finabank International Ltd. Cayman " che, come si è appreso successivamente, ha assunto il nome di " Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd ".

La partecipazione non è stata assunta e noi abbiamo avuto poi notizia che Finabank International Ltd, aveva mutato la propria denominazione in quella di Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd, dalla stampa, quando è stata data informazione di prestiti contratti da quella Società per un ammontare di dollari 100 milioni, garantiti da pegno di azioni della nostra Società.

Nessuna indicazione noi abbiamo avuto in via ufficiale né dell'assunzione, evidentemente in più riprese fra fine giugno e primi luglio, del prestito di dollari 100 milioni, né della destinazione data al ricavato del prestito.

Sappiamo, per avere recentemente rinvenuta a Milano la copia di una *lettre de patronage* in data 17 giugno 1974 firmata dal dottor Carlo Bordoni, che all'epoca era consigliere delegato preposto alla nostra " Divisione finanziaria " – e ci è risultato ora che aveva assunto la carica di presidente della Generale Immobiliare Banking Corporation – che egli nella *lettre de patronage* ha dichiarato, invece, inesattamente, che " la Generale Immobiliare Banking Corporation " era una nostra Società controllata » (00034/Sind.).

Occorre poi mettere in rilievo che il Banco di Roma-Roma concedeva la sua fidejussione ottenendo in pegno 100 milioni di azioni della Società Generale Immobiliare per un valore di borsa di circa 50 miliardi di lire, azioni di proprietà della Finambro, cioè di una società di recente costituzione ed il cui capitale era di gran lunga inferiore al valore delle azioni possedute, in violazione quindi del disposto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 148, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Si ricorderà, difatti, che all'epoca il capitale della Finambro era di 500 milioni di lire, mentre un primo deliberato aumento a 20 miliardi (che in parte era stato già eseguito) ed un secondo deliberato aumento a 160 miliardi di lire non erano stati autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Invero, quando si profilarono le prime difficoltà del gruppo Sindona, il Banco di Roma fu costretto, al fine di mantenere inalterate le garanzie ricevute a fronte degli impegni assunti, ad intervenire fornendo ulteriori mezzi finanziari alle società facenti parte del gruppo. In una lettera in data 1° agosto 1974 indirizzata a Carli (00029/Sind.), Ventriglia comunicava di aver dovuto realizzare altre due operazioni, la prima per complessivi 23 miliardi in favore della Società Generale Immobiliare-Roma e la seconda per 14 miliardi in favore di un cliente del Banco di Roma (di cui non erano precisate le generalità, ma che nella deposizione resa al giudice Urbisci viene identificato nella persona del costruttore Genghini),

> « che ha acquisito dalla Finambro la Banca Generale di Credito. La Finambro con i 14 miliardi è in grado di rimborsare, come si evince da un comunicato stampa apparso questa mattina, i possessori di ricevute di depositi azionari relativi all'aumento del suo capitale da 500 milioni a 20 miliardi ».
>
> « Questa seconda operazione » – concludeva Ventriglia – « ci ha messo al sicuro da effetti non certo positivi che ci sarebbero potuti derivare da un eventuale fallimento della Finambro ».

Quanto, infine, al rispetto dei limiti delle proprie competenze da parte di coloro che ebbero a decidere l'operazione e a dare ad essa concreta attuazione, occorre ricordare che l'ordine di servizio n. 319 del Banco di Roma (00171/Sind.) stabiliva che il Comitato esecutivo potesse concedere fidi fino a 3 milioni di lire per fidi a rischio pieno e fino a 4.500.000 per fidi a rischio attenuato, limiti che si riducevano rispettivamente a 2.000.000 e a 2.500.000 per il vicepresidente amministratore delegato. A questo, però, era riconosciuta la facoltà di eccedere detti limiti, decidendo, in caso di urgenza, sia per i fidi di competenza del Comitato esecutivo, sia per quelli di competenza del Consiglio di amministrazione, nei limiti del quinto del patrimonio sociale (articolo 16 del regio decreto-legge n. 1830 del 1926) e con l'obbligo di sottoporre le decisioni rispettivamente all'uno o all'altro organo per la ratifica.

Restando impregiudicato il problema se l'operazione potesse ritenersi urgente, e sottolineato che essa eccedeva il prescritto limite

35

del quinto del patrimonio sociale, va comunque dato atto che la deroga fu ratificata dal Comitato esecutivo del Banco di Roma-Roma in data 1° luglio 1974 e dal Consiglio di amministrazione in data 19 luglio 1974.

4. — L'operazione di fusione per incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione e la nascita della Banca Privata Italiana.

Le difficoltà che nel corso del 1974 dovevano imporre al gruppo Sindona di costituire in pegno il pacchetto di maggioranza della Banca Unione, la quale aveva in corso di perfezionamento l'acquisizione della totalità della partecipazione della Banca Privata Finanziaria, si erano già manifestate attraverso altre operazioni, impostate in tempi precedenti, che denotavano l'esigenza del gruppo di assicurarsi liquidità. Una di queste operazioni è quella che si ricollega all'aumento di capitale della Finambro, mentre altra e diversa è quella relativa all'aumento di capitale sociale della Banca Unione. Benché possa a prima vista apparire che quest'ultima operazione importasse per il gruppo un esborso per la percentuale detenuta nel capitale della Banca Unione, un più approfondito esame mostra, invece, che essa costituiva uno strumento per procacciarsi liquidità senza nel contempo perdere il controllo della banca.

L'aumento del capitale sociale della Banca Unione doveva essere integralmente destinato all'acquisto del capitale sociale della Banca Privata Finanziaria, al fine di dare vita ad una fusione tra le due banche per incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione. L'operazione, mentre garantiva da un lato il mantenimento del controllo del capitale della Banca Unione (e quindi, in seguito alla fusione, anche del controllo della Banca Privata Finanziaria), dall'altro consentiva al gruppo – come detto – di procacciarsi liquidità, in un momento in cui ne aveva particolare bisogno.

È opportuno a questo punto precisare che, mentre il pacchetto azionario della Banca Privata Finanziaria era interamente detenuto dal gruppo Sindona, la partecipazione di questo nel pacchetto Banca Unione ammontava, invece, al 51 per cento (vedi documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 23). Di conseguenza, il costo dell'operazione di acquisto della Banca Privata Finanziaria veniva a gravare solo per il 51 per cento sul gruppo, mentre per il restante 49 per cento sarebbe ricaduto sugli altri azionisti; il ricavato, invece, sarebbe andato per intero a beneficio del gruppo, che sarebbe così riuscito a realizzare quasi la metà della proprietà della Banca Privata Finanziaria ottenendone il prezzo dai soci della Banca Unione, senza perdere nel contempo il controllo di questo istituto.

Se il fine dell'aumento del capitale sociale della Banca Unione era quello di ottenere liquidità per il gruppo e se questa liquidità doveva provenire, come si è visto, dagli azionisti di minoranza, era necessario far accompagnare questa operazione da una vivacizzazione del mercato dei titoli Banca Unione. È questa una caratteristica

importante dell'operazione. Infatti, la scelta della Banca Unione non era casuale, in quanto questa aveva un azionariato di minoranza che raggiungeva una percentuale significativa, senza nel contempo condizionare il controllo della società, ed inoltre il titolo era trattato in un mercato ristretto. Tale condizione era particolarmente importante, sia per l'assenza, all'epoca, di qualsiasi effettiva sorveglianza sulle contrattazioni al « ristretto », sia perché era più facile influenzare le contrattazioni stesse, facendo risultare esteriormente un interessamento sui titoli che, in pratica, poteva anche mancare.

In questa direzione si mosse appunto il gruppo, anche al fine di invogliare il disinvestimento nei titoli Banca Unione da parte dei vecchi azionisti, assicurando la circolazione degli stessi tramite i risparmiatori meno attenti alla gestione sociale.

Altra caratteristica pure importante dell'operazione era rappresentata dalla presenza nello statuto della Banca Unione della clausola di gradimento, per cui il gruppo di controllo poteva essere sicuro che la sua posizione, così come i criteri di gestione della banca, non avrebbero potuto essere soggetti a critiche, in quanto esso poteva controllare (attraverso il consiglio di amministrazione) la concessione o meno del gradimento.

L'articolo 5, secondo comma, dello statuto della Banca Unione stabiliva, infatti, che

> « l'alienazione delle azioni e la costituzione di vincoli sulle stesse sono efficaci di fronte alla Società soltanto quando siano approvate dal Consiglio ed in base a tale approvazione ne sia eseguita l'iscrizione nel libro dei soci » (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 33).

Fu proprio la presenza di questa clausola nello statuto della Banca che preoccupò i responsabili del Banco di Roma, i quali si accorsero di aver ricevuto in pegno azioni, senza ottenere contestualmente il gradimento del consiglio di amministrazione; essi si affrettarono, quindi, una volta entrati i loro dirigenti nel consiglio di amministrazione della Banca Unione, a farsi concedere da questo il gradimento necessario a perfezionare la garanzia ricevuta.

Le contrattazioni al mercato ristretto, prima dell'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1977, n. 49 con la quale si è disciplinata la negoziazione dei titoli non quotati in una borsa ufficiale, erano assoggettate soltanto ad una autoregolamentazione, posta in essere da parte degli stessi operatori, la quale tendeva a disciplinare l'ammissione dei titoli in questo mercato, nonché a sottoporne a controllo lo scambio.

La partecipazione, anche se in forma non ufficiale, degli agenti di cambio alle contrattazioni al mercato ristretto e lo sforzo dagli stessi compiuto al fine di stabilire la regolamentazione della quale si è parlato non sempre hanno dato risultati positivi, sicché molto spesso questo mercato è stato oggetto di abusi e speculazioni: è proprio per questa disfunzione che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 578 del 7 marzo 1975, aveva di fatto interrotto il suo

funzionamento, vietando agli agenti di cambio di partecipare a queste contrattazioni.

Una delle caratteristiche delle contrattazioni al mercato ristretto era che l'operazione doveva avvenire per « contanti », ma la scadenza delle 72 ore delle operazioni per « contanti » non è mai stata rispettata, per cui le operazioni venivano chiuse, nella stragrande maggioranza, dopo parecchio tempo dall'effettiva conclusione.

L'andamento del mercato ristretto e la sua particolare regolamentazione hanno avuto un ruolo significativo nella vicenda del titolo Banca Unione, del quale fu decisa la sospensione dalla quotazione solamente l'11 settembre 1974, quando ormai era imminente il provvedimento di messa in liquidazione della banca.

Il gruppo di controllo della Banca Unione cominciò ben presto a concentrare l'interesse della propria clientela su queste azioni, per cui il titolo passò da una quota di lire 6.700 (nel 1969) a lire 23.000 (nel marzo 1971), per raggiungere, nel marzo 1973, lire 25.800. Ed è proprio nel 1973 che si preparava l'operazione di acquisto della Banca Privata Finanziaria, al fine di incorporarla nella Banca Unione. Nel periodo successivo la quotazione del titolo Banca Unione migliorò ancora: essa raggiunse lire 27.200 il 28 giugno 1973 e, dopo una discesa a lire 18.500 nel settembre del 1973, riprese immediatamente a salire, attingendo, il 26 ottobre, lire 29.050. L'ascesa della quotazione continuò nel 1974 (lire 32.890 il 26 gennaio), raggiungendo (il 29 marzo) un valore di capitalizzazione in borsa di lire 120.960.000.000, rispetto ad un valore di lire 66.306.240.000 al principio del medesimo anno.

Se può ben dirsi che l'evoluzione della quotazione procedesse parallelamente alle finalità perseguite dal gruppo di controllo, viceversa il legame di tale ascesa del titolo con gli incrementi dei bilanci della banca appariva solamente un elemento formale, in quanto l'andamento positivo dei bilanci stessi non giustificava il valore di capitalizzazione raggiunto dall'istituto di credito, che, quindi, non corrispondeva alla reale situazione dello stesso.

In realtà il gruppo, così come aveva l'abitudine di fare per gli altri titoli di società rientranti nella sua sfera di controllo, operava sul titolo Banca Unione sempre al rialzo; e questo non solo perché questo titolo costituiva, come è stato osservato (v. relazione dell'avvocato Ambrosoli, p. 107), la sua « facciata », ma soprattutto in quanto la Banca Unione era lo strumento attraverso il quale il gruppo si era proposto di assicurarsi la liquidità necessaria (sia attraverso i depositi fiduciari, sia attraverso la descritta operazione di incorporazione della Banca Privata Finanziaria). A questo si aggiunga che il mantenimento di una alta capitalizzazione della società costituiva anche, qualora se ne fosse presentata la necessità (il che ebbe a verificarsi di lì a pochi mesi), una garanzia particolarmente valida in relazione ai valori raggiunti ed un elemento di riferimento per un eventuale finanziamento.

La quotazione del titolo Banca Unione quindi fu sempre seguita con particolare attenzione e cura dal gruppo, anche perché attraverso una lievitazione del titolo si veniva a creare l'interesse degli azionisti iscritti nel libro dei soci ad alienare i titoli.

Gli acquirenti di questi titoli non chiedevano il gradimento del consiglio di amministrazione, o perché non erano a conoscenza della relativa clausola, o perché attribuivano all'investimento posto in essere un carattere altamente speculativo e quindi si disinteressavano di ottenere l'iscrizione nel libro dei soci.

In tal modo il gruppo, attraverso la lievitazione del titolo Banca Unione, raggiungeva una duplice finalità: da una parte accreditava una migliore immagine di sé, dall'altra promuoveva un cambiamento della compagine azionaria, che, nella misura in cui i nuovi azionisti non chiedevano il gradimento, ovvero nella misura in cui questo non veniva concesso, lo poneva al riparo da interventi di contestazione della gestione della società da parte dei soci.

La presenza nello statuto della clausola di gradimento non suggerì all'autorità di controllo, e per essa al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nel momento in cui venne chiesta l'autorizzazione all'aumento di capitale, di raccomandare al socio di maggioranza l'eliminazione di questa clausola, per rendere maggiormente aderente la struttura della società con quella del suo azionariato che, con la quotazione ad un mercato ristretto, assumeva una rilevanza pubblica.

Sommariamente descritte, le principali tappe attraverso le quali l'operazione venne realizzata sono le seguenti.

Nel dicembre del 1972 veniva prospettato alla vigilanza un progetto di fusione per incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione, che doveva realizzarsi, come detto, attraverso un consistente aumento del capitale della Banca Unione, che questa avrebbe appunto destinato all'acquisto dell'intero pacchetto della Banca Privata Finanziaria. Sul presupposto di una stima del valore di mercato di quest'ultimo istituto pari ad oltre 24 miliardi di lire, la misura dell'aumento di capitale della Banca Unione veniva fissata, in via principale, in circa 12 miliardi (ipotizzandosi in tal caso una cessione della Banca Privata Finanziaria a circa metà del suo valore) e, in via alternativa, in 24 miliardi (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 23/1). Non risulta, al riguardo, che la disponibilità dei richiedenti a sottostimare il valore della Banca Privata Finanziaria, quale risultava dalla situazione patrimoniale dichiarata, abbia destato sospetti nella vigilanza.

Nonostante la debole situazione patrimoniale delle due banche fosse nota alla vigilanza in conseguenza delle ispezioni conclusesi nel corso del 1972 (v. quanto esposto nel primo capitolo della presente relazione, dove sono integralmente riportati significativi stralci delle relazioni degli ispettori), e nonostante che ciò potesse ragionevolmente far temere che l'aumento di capitale della Banca Unione fosse almeno in parte destinato a reintegrare perdite patrimoniali – senza che di questo fossero al corrente i potenziali sottoscrittori delle nuove azioni Banca Unione – la Banca d'Italia ebbe tuttavia ad esprimere, in data 30 maggio 1973, il suo assenso di massima all'operazione, nei termini nei quali veniva prospettata in via principale, e cioè con aumento del capitale Banca Unione per un ammontare di circa 12 miliardi di lire (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 24).

Pochi giorni dopo la Banca Unione rilanciava, però, l'ipotesi dell'aumento di capitale per circa 24 miliardi, in un primo momento avanzata in via alternativa (v. documento Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 26); ma la Banca d'Italia, in data 25 ottobre 1973, ebbe ad esplicitare che modalità siffatte non avrebbero più incontrato il suo assenso, già prestato, invece, in ordine all'altra soluzione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 31/1).

Conseguentemente, l'assemblea straordinaria dei soci della Banca Unione deliberava, in data 27 novembre 1973, di aumentare il capitale sociale di lire 12.600 milioni, portandolo da 2.520 a 15.120 milioni di lire (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 33).

Si deve osservare, in proposito, che la Banca Unione non si preoccupò minimamente di portare a conoscenza dell'autorità di controllo una elaborata operazione di intestazione fiduciaria dei titoli di nuova emissione alla Interbanca, la quale avrebbe poi provveduto a trasferirli mediante girata agli azionisti che ne avessero fatto richiesta in esecuzione del diritto di opzione ovvero, in caso di vendita del diritto di sottoscrizione, a terzi, al fine di non dovere essere obbligata a dare il gradimento.

In data 21 dicembre 1973 la Banca d'Italia rilasciava l'approvazione formale della deliberazione di aumento del capitale, ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, della legge bancaria (regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni) (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 34).

Il 29 dicembre 1973 il Ministro del tesoro autorizzava di conseguenza la Banca Unione, con la richiesta procedura d'urgenza, a dare esecuzione all'aumento di capitale dalla stessa deliberato ed approvato dalla Banca d'Italia (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 35).

Nel frattempo, le assemblee straordinarie dei soci delle due banche deliberavano – entrambe in data 21 dicembre 1973 – di procedere, « subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni di legge », alla operazione di fusione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 32).

Successivamente, la Banca Unione procedeva all'acquisto, per un investimento complessivo di 12 miliardi di lire, dell'intero pacchetto azionario della Banca Privata Finanziaria; ed infine il Governatore della Banca d'Italia concedeva, in data 29 luglio 1974, il nulla osta alla incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione ed al cambio di denominazione di questa in Banca Privata Italiana (documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 37); nulla osta previsto dall'articolo 48, secondo comma, della legge bancaria, che, ad avviso del dottor Carli (28 gennaio 1981, Mec. V/1), dovrebbe configurarsi come

> « un provvedimento avente natura meramente ricognitiva ed inteso a rendere operanti nei confronti dei terzi gli effetti della avvenuta fusione. Accertato che gli impegni assunti sono stati rispettati e che quindi l'incorporazione è avvenuta secondo il progetto approvato, l'organo di vigilanza non può esimersi dall'emanare il provvedimento formale in questione ».

Il rilascio del nulla osta rendeva possibile il perfezionamento della procedura, che aveva luogo con la stipula, in data 1° agosto, dell'atto di fusione e con il susseguente deposito di questo nella cancelleria del tribunale (documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 38).

Presidente della nuova banca divenne il dottor Pietro Macchiarella, già amministratore delegato e direttore generale della Banca Nazionale dell'Agricoltura e poi, da circa nove mesi, vicepresidente della Banca Privata Finanziaria. Nel corso della sua audizione il dottor Macchiarella ha dichiarato di aver ricevuto insistenze tendenti a fargli accettare la nuova carica presso la Banca Privata Italiana da Magnoni, nonché da Ventriglia, che spese, a tal fine, anche il nome del governatore Carli (19 marzo 1981 pom., Assenza II/3); ha aggiunto che prima di accettare la nomina a vicepresidente della Banca Privata Finanziaria si era recato dal Governatore della Banca d'Italia e che né questi, né altri funzionari della vigilanza gli avevano minimamente fatto cenno dell'ispezione effettuata nel 1971-1972 presso la Banca Privata Finanziaria stessa e degli esiti di questa (19 marzo 1981 pom., Piccioli IV/4); ha precisato, infine, che quale presidente della Banca Privata Italiana egli era praticamente senza poteri, in quanto il Banco di Roma aveva di fatto assunto la gestione della banca e dominava il consiglio di amministrazione, formato per otto decimi da suoi dirigenti (19 marzo 1981 pom., Fradd. I/1).

La situazione patrimoniale della Banca Privata Finanziaria presa in considerazione per la fusione faceva emergere un utile di 230 milioni, ma tale situazione era completamente inattendibile. Infatti erano state omesse alcune partite di rilevante importo, così come erano stati modificati i saldi di vari conti. La relazione Ambrosoli (parte prima, pag. 22) stima la differenza negativa ad oltre 29 miliardi di lire, pervenendo a tale risultato anche calcolando la plusvalenza di alcuni cespiti realizzati nel corso della liquidazione e quindi non stimabili in quell'importo all'epoca della fusione. In verità, a parte il calcolo operato dal liquidatore, vi erano già i segni evidenti della situazione in cui si trovava la banca, che avrebbero dovuto almeno suggerire un controllo maggiormente attento in relazione alle ispezioni della Banca d'Italia. Infatti avrebbe dovuto destare fondati sospetti la circostanza che la Banca Privata Finanziaria aveva effettuato depositi così ingenti all'estero su una banca di dimensioni tanto limitate come era l'Amincor Bank, anche se all'epoca poteva essere ancora sconosciuto il legame che univa questa al gruppo di Sindona. Lo stesso discorso può essere fatto per le varie società (Arana, Idera, ecc.) che risultavano debitrici della Banca Privata Finanziaria.

La situazione doveva essere, tuttavia, chiara il 5 luglio 1974, al momento dell'ingresso degli uomini del Banco di Roma ai vertici della Banca Unione.

Infatti alcuni giorni prima (2 luglio) Ventriglia aveva bloccato l'operazione di finanziamento da parte del Banco di Roma, iniziata il 20 giugno 1974, per la crisi in cui versava il gruppo in generale ed in particolare la Banca Unione; e il giorno successivo (3 luglio) Macchiarella aveva dichiarato a Carli che esisteva una grave

situazione di illiquidità in valuta, facendogli presente l'urgenza di interventi appropriati. A questo si aggiunga che in data 5 luglio 1974 Sindona comunicava a Carli l'esistenza di operazioni poste in essere a sua insaputa da Bordoni in cambi a termine per un ordine di grandezza di miliardi di dollari. Operazioni che non risultavano in contabilità.

Carli, pertanto, convocava immediatamente Ventriglia per sollecitarlo ad intervenire. Nella stessa giornata del 5 luglio, alle ore 16,30, Ventriglia, Barone e Guidi ricevevano Sindona e gli prospettavano l'operazione ideata da Carli e le sue modalità, tra cui la nomina di uomini del Banco di Roma ai vertici della Banca Unione. Sindona fu costretto ad accettare.

L'8 luglio Fignon veniva cooptato nel Consiglio di amministrazione della Banca Unione e nominato amministratore delegato, ed in data 12 luglio veniva cooptato nel Consiglio di amministrazione della Banca Privata Finanziaria. In virtù di questa carica gli venne trasmesso, nella stessa data del 12 luglio, da Biase (che era subentrato a Clerici nella direzione del « settore estero » della Banca Privata Finanziaria) un elenco delle operazioni in valuta estera con mandato fiduciario eseguite dalla Banca Unione e dalla Banca Privata Finanziaria, con la richiesta di autorizzazione a rinnovarle fino ad estinzione, in quanto « il rinnovo si impone poiché i debitori non sono al momento in grado di rimborsare ». La lettera veniva da Fignon trasmessa alla direzione centrale del Banco di Roma.

In tal modo si cominciava ad evidenziare l'effettiva esposizione del gruppo. In data 18 luglio Puddu redigeva una relazione, nella quale calcolava intorno a 30 miliardi di lire le perdite presumibili sui cambi ed in circa 161 milioni di dollari lo sbilancio passivo fra crediti e debiti delle società estere che presumibilmente facevano capo a Sindona; ma poiché molte delle esposizioni di queste società erano originate da depositi fiduciari, la perdita si rifletteva immediatamente sulle banche italiane. E pertanto non meraviglia che il 19 luglio Biase inviasse a Fignon una lettera nella quale dichiarava di aver riscontrato che

> « il 99 per cento dei nostri depositi con banche estere sono fittizi, in quanto esiste sempre un rapporto fiduciario sottostante, al fine di permettere alle anzidette società di comodo di ottenere finanziamenti che non sarebbero mai stati loro concessi e in considerazione delle norme valutarie e in considerazione del loro stato patrimoniale » (v. 00162/Sind.).

Di conseguenza, quando il 1° agosto 1974 si procedette alla fusione tra Banca Unione e Banca Privata Finanziaria, il patrimonio di entrambe le società era completamente inesistente; pertanto la comunicazione fatta dagli amministratori della Banca Unione – secondo la quale questa, grazie alla fusione con la Banca Privata Finanziaria, avrebbe avuto la possibilità di riprendere rapidamente la sua ascesa – non solo non corrispondeva alla realtà, ma nascondeva la circostanza che il patrimonio sociale era completamente assorbito dalle perdite.

42

5. — TECNICA DEI COSIDDETTI « DEPOSITI FIDUCIARI » E « TABULATO DEI 500 ».

a) *I « depositi fiduciari ».*

I documenti in possesso della Commissione e le indagini compiute hanno permesso di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che almeno dal 1971 le banche italiane di Sindona avevano adottato come sistema quello dei cosiddetti « depositi fiduciari » presso banche estere, in qualche modo collegate al gruppo finanziario che faceva capo a Sindona. Nella sua forma ordinaria, il deposito fiduciario è una pratica bancaria, certamente non sconosciuta alle banche italiane, che tende soprattutto, attraverso la predisposizione di una documentazione parallela alla contabilità ufficiale, a garantire l'anonimato di clienti preoccupati di non far conoscere la consistenza dei loro conti, e di sfuggire in particolare al pericolo di controlli fiscali.

Ben diversa era invece la natura dei « depositi fiduciari » a cui ricorrevano le banche di Sindona. Il denaro affluiva, in divise estere, verso banche straniere compiacenti, e i depositi venivano costituiti regolarmente, e nell'apparente rispetto della normativa valutaria allora vigente. Ma contemporaneamente e segretamente, con un patto in cui la banca estera assumeva il semplice ruolo di intermediaria senza proprie responsabilità, le banche straniere venivano impegnate a versare – a nome proprio ma a rischio e per conto della banca depositante – il denaro depositato, per un periodo di tempo illimitato, a destinatari determinati che erano poi società dello stesso Sindona che operavano all'estero. In sostanza, con i « depositi fiduciari » le banche di Sindona effettuavano all'estero investimenti di vario genere, con operazioni che erano perciò di vero e proprio autofinanziamento e che dunque violavano le norme della vigente legge bancaria, e in particolare l'articolo 38 della stessa. Le operazioni non venivano contabilizzate per quelle che erano, e cioè come impieghi e immobilizzo di denaro all'estero, ma come depositi pienamente disponibili e che quindi attestavano la liquidità della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria.

Come si è già accennato, la vera natura dei « depositi fiduciari » sfuggì, almeno inizialmente, ai controlli dell'autorità monetaria italiana e finì per essere una delle cause principali del *crack*. In effetti, i depositi presso banche estere, apparentemente prelevabili in ogni momento, così come avviene con i libretti di risparmio, furono impiegati, o meglio si direbbe sperperati, in imprese finanziarie rivelatesi avventate o in atti di corruzione politica. Così non senza fondamento l'avvocato Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata Italiana, nella sua relazione, attribuisce la maggior parte, se non la quasi totalità delle perdite, appunto a questo sistema di finanziamenti effettuati, attraverso i cosiddetti « depositi fiduciari », a società, enti o persone in vario modo legati alla persona di Sindona.

b) *La vicenda del « tabulato dei 500 ».*

È sotto certi aspetti strettamente connesso al problema dei « depositi fiduciari » quello della cosiddetta lista o « tabulato dei 500 », e cioè il documento che avrebbe contenuto più di 500 nomi di persone (o enti), titolari di depositi effettuati fiduciariamente, in divisa estera, presso le due banche italiane di Sindona, attraverso Finabank; una lista cioè di somme che Finabank aveva avuto in deposito fiduciario da un certo numero di persone, mai appurato nella sua esatta entità (si è infatti parlato di 543, 553 o 554 persone).

Dell'esistenza del tabulato sembra trovarsi una traccia documentale (sia pure non esplicita) in un appunto concernente una riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 28 agosto 1974 (quando già le due banche di Sindona si erano fuse nella Banca Privata Italiana), appunto che per la parte che interessa risulta essere del seguente testuale tenore:

« 28 agosto 1974. — Si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato per la Banca d'Italia Carli, Occhiuto, il direttore centrale Ignazio Pritano, l'ispettore capo Antonino Arista; per il Banco di Roma l'amministratore delegato professor Ferdinando Ventriglia, l'amministratore delegato avvocato Mario Barone, il presidente del collegio sindacale Tancredi Bianchi, il direttore centrale Pier Luciano Puddu. Scopo della riunione era quello di mettere a punto alcune informazioni intorno alla situazione della Banca Privata Italiana e a tal fine il professor Ventriglia ha esibito al signor Governatore il prospetto qui accluso, compilato a mezzo di funzionari del Banco di Roma, riflettendo le posizioni in valuta della predetta Banca Privata Italiana alla sera del 26 agosto. Dall'esame di tale prospetto emerge che lo sbilancio deriva da crediti verso società del gruppo Sindona che sono di impossibile esazione; da perdite su affari ormai conclusi; da probabili perdite su affari ancora aperti.

Il professor Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione "depositi ricevuti" figurano alla voce 3° "gruppo Sindona" crediti dell'Amincor per dollari 50.176.000 e della Finabank per dollari 43.620.000 e – ad illustrazione di dette voci – informa che il credito della Finabank, detratti dollari 7.000.000 circa e quindi per residui dollari 37.000.000, rappresenta depositi di somme avute fiduciariamente da nominativi diversi (oltre n. 500), con scadenze varie già in corso di maturazione, alcune addirittura scadute nel corrente mese.

Il professor Ventriglia – dopo precisazioni varie anche da parte di altri intervenuti alla riunione – propone e il dottor Carli approva che soprattutto allo scopo di sostenere la credibilità del nostro sistema all'estero, la Banca Privata Italiana faccia fronte agli impegni con la Finabank alle singole scadenze, previa verifica di regolarità » (v. documenti Banco di Roma, 00167/Sind.).

Sembra desumersi con sufficiente chiarezza dall'appunto suddetto, che in sostanza costituisce il verbale di una riunione ufficiale

presso la Banca d'Italia, il riferimento all'esistenza di 500 e più persone (o enti) che, attraverso il sistema dei depositi fiduciari, avevano esportato valuta all'estero e rispetto ai quali era stato ordinato il rimborso delle somme depositate, con denaro di una Banca quale la Banca Privata Italiana, che a pochissima distanza di tempo sarebbe stata posta in liquidazione coatta.

Era naturale di conseguenza (anche se a quell'epoca l'esportazione di valuta non costituiva un illecito penale) che il giudice istruttore di Milano iniziasse, nell'ambito delle più generali indagini concernenti il *crack* di Sindona, una specifica indagine diretta a stabilire se esistesse la lista dei cinquecento titolari dei depositi fiduciari, per rintracciarla o per ricostruirne il contenuto, al fine di stabilire se le vicende ad esso relative potessero integrare ipotesi di reati patrimoniali o fallimentari. Nel corso di pazienti indagini, i giudici milanesi accertarono – secondo quanto emerge, per grandi linee, dall'istruttoria compiuta – che il documento era stato ricevuto sotto forma di un tabulato elettronico (e di qui il nome che da allora la lista avrebbe preso), dal direttore centrale addetto ai servizi esteri del Banco di Roma Pier Luciano Puddu; che il Puddu a Roma ne aveva parlato a Ferdinando Ventriglia, amministratore delegato del Banco di Roma; che il documento era stato sottoposto all'attenzione del Governatore Carli, che aveva autorizzato il rimborso dei depositi fiduciari; e che infine il documento, secondo la versione data da Puddu, sarebbe stato consegnato, perché lo conservasse, all'altro amministratore del Banco di Roma, Mario Barone. Malgrado gli accertamenti compiuti, anche attraverso organi di polizia, i giudici non riuscivano a rintracciare il tabulato tra i documenti delle banche di Sindona conservati presso il Banco di Roma; mentre dal canto suo Mario Barone, interrogato sulla vicenda come testimone, veniva ritenuto reticente e mendace e veniva perciò provvisoriamente arrestato.

Durante la detenzione, Barone dichiarava quindi di non potere escludere che Puddu gli avesse consegnato una busta contenente il tabulato e dal carcere, con il consenso del giudice, si metteva telefonicamente in contatto con il terzo amministratore del Banco di Roma Giovanni Guidi, nel tentativo non riuscito di recuperare il documento. Barone veniva pertanto scarcerato, in relazione all'ipotizzata accusa di falsa testimonianza, ma veniva poi formalmente incriminato, per la sparizione dei tabulati, del delitto di cui all'articolo 490 del codice penale (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri); mentre per gli stessi fatti veniva indiziato anche Giovanni Guidi. Entrambi però, sia il Barone che il Guidi, con sentenza istruttoria del 19 febbraio 1977, venivano prosciolti dai reati loro ascritti per amnistia; ma con la stessa sentenza il giudice disponeva la continuazione delle indagini intese ad acquisire il tabulato o a ricostruirne il contenuto, anche ai fini di accertare eventuali appropriazioni o distrazioni di fondi in lire o in valuta in danno della Banca Privata Finanziaria, commesse dalle stesse persone già imputate o da altre.

In questa stessa direzione, nell'ambito del suo mandato e quindi per fini diversi da quelli del giudice penale, si è attivamente e con

rigore impegnata la Commissione, nell'intento di accertare, mediante la ricostruzione, se non il recupero, del tabulato, se personalità politiche o funzionari amministrativi avessero commesso illeciti valutari o di altro tipo, e più in generale se avessero comunque tratto dai loro rapporti con Sindona vantaggi di qualsiasi genere, come quello appunto di potere illecitamente esportare capitali all'estero e di potere ottenere anticipatamente il rimborso delle somme depositate fiduciariamente, con preferenza rispetto ad altri creditori delle banche di Sindona.

A questo fine sono stati più volte esaminati, anche in confronto tra loro, tutti i personaggi di maggiore rilievo coinvolti nella vicenda, e le indagini sono state indirizzate verso più direzioni: ad accertare, anzitutto, non solo la materiale esistenza del cosiddetto tabulato, quanto soprattutto la sua autenticità, e quindi la sua compilazione da parte della Finabank e la sua provenienza da questa; ad acquisire, poi, ogni utile elemento circa le modalità con cui il tabulato era stato portato a conoscenza del Governatore della Banca d'Italia e circa le ragioni e i modi con cui era stato disposto (ed eventualmente eseguito) il rimborso delle somme depositate fiduciariamente presso Finabank; a stabilire, quindi, che sorte avesse avuto il documento dopo la riunione presso la Banca d'Italia; a individuare, infine, induttivamente e attraverso le testimonianze, una volta esclusa la possibilità di venire in possesso materialmente del tabulato, quali fossero i nomi (o alcuni dei nomi) che esso conteneva.

In ordine al problema della materiale esistenza del tabulato, un elemento a favore della soluzione positiva è offerto dalle dichiarazioni rese da Puddu, Barone e Ventriglia che presuppongono sempre come incontestabile l'esistenza del documento. Come si avrà modo di chiarire meglio in prosieguo, Bordoni, che pure ha parlato di una lista di depositi fiduciari presso Finabank, sembra però riferirsi ad un documento diverso, che non conteneva i nomi dei depositanti, a loro volta desumibili da un altro documento. Se le dichiarazioni di Bordoni lasciano intravvedere quindi la eventualità che i tabulati fossero due, v'è peraltro anche chi, come Magnoni (8 aprile 1981, Bal. XIX/2 e 3), ha negato l'esistenza della lista, aggiungendo, però, di non poter escludere che, quando la gestione delle banche non era più sotto il controllo di Sindona (e dunque nel periodo che qui interessa), qualcuno fosse andato alla Finabank a farsi dare i nomi dei titolari dei depositi fiduciari.

Il primo a ricevere il documento in Italia sarebbe stato, in data 27 agosto 1974, Pier Luciano Puddu, direttore centrale addetto al servizio estero del Banco di Roma. Al ritorno dalle ferie, Puddu era stato inviato a Milano da Ventriglia per svolgere una ispezione sulla posizione in valuta della Banca Privata Italiana; fu in quella occasione che avrebbe avuto il documento, ma sulle modalità il teste ha dato prima ai giudici e poi alla Commissione informazioni imprecise e contraddittorie. In particolare, mentre al giudice istruttore aveva affermato di non ricordare in che modo avesse avuto il tabulato, se a Roma dai dipendenti del servizio che dirigeva, o se a Milano dai funzionari preposti alla Banca Privata Italiana, alla

Commissione ha in un primo tempo ripetuto di non essere certo se il documento gli fosse stato consegnato a Milano o se l'avesse trovato sulla sua scrivania, tra gli altri documenti, al ritorno dalla trasferta di Milano; per poi finire con l'attestarsi, nel confronto del 4 febbraio 1981, sulla versione che, secondo i suoi ricordi, al 90 per cento delle probabilità il documento l'aveva avuto a Milano durante la sua visita del 27 agosto e che poteva averlo ricevuto o da Giovambattista Fignon, che dirigeva per conto del Banco di Roma la Banca Privata Italiana, o da Ugo Grazia, della segreteria di Fignon, o da Nicola Biase, responsabile del servizio estero della Banca Privata Finanziaria. Tutti costoro hanno smentito Puddu, anche se Fignon ha ammesso di avere visto una volta il tabulato; così come Alessandro Gregori, capo servizio della Centrale cambi del Banco di Roma (e che dunque, secondo una delle prime versioni di Puddu, sarebbe stato il primo consegnatario del documento), ha negato la circostanza. Del pari non è rimasta in nessun modo provata l'ipotesi fatta da altri, che Puddu avrebbe avuto il tabulato da Nussbauer, direttore di Finabank, e che costui avrebbe inviato a Roma la lista mediante la sua segretaria Anita Gaimard.

Al di là di questa pluralità di contraddittorie versioni, sta di fatto comunque che Puddu non ha mai messo in dubbio l'autenticità del documento, e cioè la sua effettiva e volontaria provenienza dai funzionari dirigenti di Finabank; tanto che nella sua dichiarazione alla Commissione (Sant. IX/2) ha affermato, evidentemente per esplicitare ed avallare tale sua convizione, che il documento, consistente in un elenco di nomi, era intitolato a « Finabank ». Non diversa si è dimostrata l'opinione di Carlo Bordoni, assunto da Sindona nel 1971 per guidare gli affari valutari delle società del gruppo, che ha dichiarato di aver ricevuto da Hans Hoffer, funzionario di Finabank, un tabulato (materialmente diverso, evidentemente, da quello consegnato a Puddu), contenente una lista di 543 titolari di depositi fiduciari presso Finabank. Al riguardo, Bordoni ha indicato una serie di elementi (come ad esempio l'uso delle virgolette al posto degli zeri) da cui era possibile desumere con certezza la provenienza da una banca svizzera del tabulato. Bordoni ha peraltro precisato che, pur non potendo essere sicuro dell'attendibilità del contenuto (ma non della genuinità) della lista, se l'era fatta consegnare, per poterla usare eventualmente contro Sindona, in vista di asseriti pericoli che lo minacciavano; e che l'aveva quindi affidata in Venezuela al legale Oscar Rasquin, perché ne depositasse tre esemplari presso tre notai di tre paesi diversi. La lista, ha aggiunto Bordoni, avrebbe dovuto essere pubblicata qualora egli fosse morto. Ma, malgrado le informazioni ora riassunte e la convinzione più volte ribadita dal teste circa l'autenticità della lista, circa cioè la sua provenienza da Finabank, Bordoni non è stato in grado di fornire alla Commissione nessun elemento utile per il recupero del documento, affermando di non conoscere i nomi dei notai a cui il tabulato sarebbe stato consegnato, mentre Oscar Rasquin, che li conosceva, era nel frattempo deceduto.

Molto più problematico è il punto di vista espresso da altre persone che pure non negano la materiale esistenza del tabulato,

sulla legittimità della sua provenienza. Così, ad esempio, Ventriglia ha accennato alla possibilità che il documento fosse stato sottratto a Finabank (dato il rigore delle norme circa il segreto bancario vigente in Svizzera) ed ha avanzato anche altre ipotesi, variamente argomentate, circa la provenienza del documento; così ancora Carli ha messo in dubbio, più o meno apertamente, la possibilità di considerare il tabulato come un documento legittimamente formato e uscito da Finabank, sostenendo che avrebbe invece potuto trattarsi di nient'altro che di un documento anonimo; così, infine, Barone ha escluso che il tabulato, pur venendo da Finabank, potesse avere valore giuridico.

Quale che sia la verità su questo punto, è risultato comunque che la mattina del 28 agosto 1974 Puddu parlò del tabulato a Ventriglia, spiegandogli che parte dei depositi di Finabank erano costituiti, per un numero superiore a 500, da depositi fiduciari. Secondo Puddu, Ventriglia avrebbe mostrato specifico interesse al documento, sottolineando la necessità di andare a parlarne a Carli. Ventriglia ha invece sostenuto di non avere attribuito nessuna particolare importanza, ai fini delle informazioni che si dovevano dare a Carli, al tabulato dei 500; ed ha aggiunto di non avere nemmeno esaminato il documento, se non dandogli una scorsa fugace, e ciò per deontologia professionale, trattandosi di un documento che si affermava proveniente da una banca svizzera e dunque vincolata al riserbo. Lo stesso Ventriglia ha tuttavia riconosciuto di aver detto a Puddu che del tabulato avrebbero dovuto parlare a Carli, in occasione della riunione con questi già fissata per quella stessa mattina; va ribadito peraltro che oggetto specifico della riunione prestabilita erano soltanto i risultati delle rilevazioni effettuate, per suo incarico, da Puddu nella sede di Milano della Banca Privata Italiana. Pertanto, secondo Ventriglia, la riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 28 agosto era stata una sola, aveva avuto inizio poco dopo le 11, ad essa avevano partecipato le persone indicate nell'appunto prima trascritto, e vi erano stati discussi i problemi e prese le decisioni di cui all'appunto stesso. Puddu invece ha dichiarato, come del resto aveva già fatto durante l'inchiesta penale svolta dal giudice istruttore di Milano, che quella mattina le riunioni presso la Banca d'Italia furono due; la prima, cui parteciparono soltanto Carli e Ventriglia, che egli stesso aveva accompagnato in macchina, ebbe ad oggetto la questione del tabulato; la seconda, invece, fu quella plenaria di cui all'appunto più volte citato. Questa versione è stata indirettamente confermata davanti alla Commissione, così come davanti al giudice istruttore, da Mario Barone, che ha sempre dichiarato che Puddu gli aveva parlato di un primo incontro con Carli, precedente a quello a cui anch'egli aveva ufficialmente partecipato.

Ventriglia invece, come si è accennato, ha insistito sulla tesi dell'unica riunione, cercando di spiegare le diverse affermazioni di Puddu con il rilievo che questi, parlando di due riunioni presso Carli, poteva essersi confuso con i due incontri che quella stessa mattina aveva avuto con lui, a breve intervallo di tempo, prima che si recassero alla Banca d'Italia, e sempre riguardo alle questioni di

cui avrebbero dovuto parlare con Carli. Quest'ultimo dal canto suo ha anch'egli sempre affermato, nella dichiarazione resa alla Commissione ed in sede di confronto, che la mattina del 28 agosto la riunione svoltasi nel suo studio fu una sola, cominciò con breve ritardo e non fu preceduta da nessun incontro bilaterale con Ventriglia. Carli ha peraltro aggiunto che, prima della riunione, Ventriglia si era limitato a farsi vedere, affacciandosi alla porta del suo studio, ed ha reiteratamente dichiarato di non aver voluto nemmeno vedere il tabulato, anche se ha escluso, contrariamente a quanto ha affermato Ventriglia, di aver fatto un gesto di repulsione (o di orrore, come sostiene Barone di aver appreso da Ventriglia) a sentirne parlare. Ha anzi chiarito di non aver nemmeno voluto discutere di un tabulato, in quanto doveva trattarsi o di un documento anonimo, di provenienza ignota, e dunque inutilizzabile, posto che egli non poteva considerarsi investito (neppure nella sua veste di capo dell'Ufficio italiano cambi) di funzioni di polizia; oppure di un documento realmente proveniente da una banca svizzera, e quindi compilato e diffuso in violazione di rigorose norme sul segreto bancario vigente in Svizzera, del quale, quindi, sarebbe stato sbagliato parlare, nell'interesse del paese. Se poi il tabulato fosse stato sottratto a Finabank, sarebbe stato gravemente dannoso avvalersene per l'Italia.

Resta da valutare nella relazione conclusiva la consistenza in fatto e in diritto di questi assunti di Carli.

Tutti coloro che parteciparono alla riunione ufficiale verbalizzata nell'appunto di cui si è più volte parlato hanno escluso che in quella occasione il tabulato fosse stato mostrato a Carli; in particolare, Puddu, che durante l'inchiesta giudiziaria aveva detto di averlo portato alla riunione in una busta gialla e di aver messo la busta sul tavolo intorno a cui sedevano i partecipanti alla riunione, ha dichiarato alla Commissione che aveva tenuto il documento in borsa e che Carli, con un cenno, gli aveva fatto capire di non estrarlo neppure.

Quali che siano state le modalità della riunione, è comunque certo che le sue conclusioni, in merito alla lista dei 500, furono quelle documentate nell'appunto. In precedenza, com'è noto, la Banca d'Italia aveva disposto, con un provvedimento che aveva preso il nome di « cordone sanitario », che le banche italiane di Sindona non effettuassero pagamenti a società o persone in qualsiasi modo legate al gruppo Sindona. Il cordone sanitario già prima del 28 agosto aveva subìto deroghe, come si è detto in altra parte della relazione, e sarebbe stato poi completamente eliminato. Per quanto riguarda i conti fiduciari di Finabank, il pagamento fu disposto, secondo le persone esaminate, sul presupposto che i titolari dei conti dovessero essere trattati alla stessa stregua delle persone fisiche e giuridiche non collegate con il gruppo Sindona e che i rimborsi dunque dovessero essere senz'altro effettuati a favore di chi appariva – come coloro che figuravano nel tabulato – non collegato a Sindona e al suo gruppo.

Si stabilì perciò che la Banca Privata Italiana facesse onore agli impegni con la Finabank alle singole scadenze e si aggiunse

che ciò doveva avvenire « previa verifica di regolarità ». Il significato di questa clausola è stato oggetto di una specifica indagine, che non ha dato nemmeno essa risultati univoci. Per Carli, infatti, la condizione stava ad indicare l'obbligo di non effettuare pagamenti quando si fosse acquisito il convincimento che i conti fossero intestati a persone fisiche o giuridiche legate a Sindona; mentre Ventriglia ha aggiunto che la clausola comportava anche la necessità di una verifica di regolarità valutaria e, dal canto suo, Antonino Arista ha precisato che la clausola imponeva di accertare, prima di eseguire i pagamenti, che i depositi fiduciari fossero effettivamente esistenti, che fra i depositi non vi fossero partite di pertinenza del gruppo Sindona e che i depositi stessi fossero stati effettuati secondo le norme valutarie allora vigenti.

Al termine della riunione che portò alle decisioni accennate, il tabulato fu riportato da Puddu negli uffici del Banco di Roma; qui Puddu, secondo una dichiarazione più volte ribadita, avrebbe chiesto a Ventriglia che cosa doveva fare del documento e Ventriglia gli avrebbe risposto di darlo al suo superiore, e cioè a Barone (che era l'amministratore delegato preposto al servizio esteri); egli pertanto avrebbe seguito Barone nel suo ufficio e, secondo le sue indicazioni, gli avrebbe lasciato il tabulato in una busta che egli stesso aveva chiuso leccandone i lembi. Ventriglia, invece, ha sostenuto davanti alla Commissione, e anche in sede di confronto, di avere detto a Puddu di consegnare il documento al servizio esteri e non al suo diretto superiore ed ha precisato di non aver visto Puddu consegnare materialmente il documento a Barone: circostanza che, peraltro, non si è detto in condizione di escludere. Dal canto suo, Barone ha sempre negato di aver preso in consegna il tabulato, e ha affermato che quando Puddu lo aveva invitato a far ciò, gli aveva risposto di tenere per sé il documento e di metterlo in cassaforte. A sostegno della sua tesi, Barone ha chiarito in più occasioni che non vi erano ragioni perché egli personalmente conservasse il documento, tanto più che non aveva una cassaforte, che non era abituato a conservare documenti in ufficio e che, a suo parere, il tabulato, essendo privo di ogni valore giuridico, non era in alcun modo necessario o utile per la verifica di regolarità, a cui erano condizionati i rimborsi.

È risultato, peraltro, che Barone mise in atto, attraverso propri incaricati e a costo di un personale sacrificio economico, un serio tentativo per recuperare il tabulato e metterlo a disposizione della giustizia. Barone, non solo durante il tempo del suo arresto provvisorio si rivolse a Guidi, pregandolo di rintracciare il tabulato; ma successivamente incaricò uno straniero, non nominato al giudice istruttore, di contattare i funzionari di Finabank per avere, a pagamento, un esemplare del tabulato. Alla Commissione Barone ha fatto per la prima volta il nome dello straniero, indicandolo nella persona dell'avvocato statunitense Roberto Memmo; costui, seguendo le istruzioni di Barone, si era messo in contatto con il dottor Pietro Oliviero di Finabank, dandogli, per il recupero del tabulato, un assegno di centomila dollari, corrispondenti alla liquidazione di Barone; ma Oliviero, dopo aver promesso la consegna del tabulato,

aveva successivamente restituito l'assegno, dicendo di non essere più in possesso del documento. Con la conseguenza che Barone non aveva potuto portare a termine il suo tentativo, posto in atto – secondo la sua versione – non già perché egli fosse in qualche modo responsabile della sparizione del documento, ma soltanto per evitare le complicazioni giudiziarie in cui era stato coinvolto; ed anche perché Andreotti, dopo il suo primo fermo giudiziario, lo aveva pregato di fare ogni sforzo per trovare e produrre il tabulato, allo scopo di evitare che si volessero coprire gli evasori e che rimanesse il sospetto che si tentava il salvataggio di importanti personaggi della democrazia cristiana.

È inoltre certo che, insieme a questo di Barone, fu fatto anche un altro tentativo di rintracciare il tabulato. Al riguardo Ventriglia ha precisato che, il 2 o 3 settembre 1974, aveva chiesto a Guidi di sistemare tutte le carte riguardanti Sindona in un locale dell'ufficio diretto da Tommaso Rubbi, capo dell'ufficio legale del Banco di Roma. Successivamente, durante la cerimonia per il matrimonio di un figlio di Guidi, Puddu lo aveva pregato di chiedere a Guidi e a Rubbi di fare qualcosa per rintracciare il tabulato, ed egli effettivamente si era rivolto ai due, senza però ottenere nessun risultato. Anche Guidi ha dichiarato che Puddu, nella primavera del 1976, gli aveva fatto presente la difficoltà di rintracciare il tabulato ed ha aggiunto che, durante il matrimonio del figlio, Ventriglia lo aveva pregato di cercare il tabulato, chiedendolo a Rubbi; al che egli gli aveva risposto che, trovandosi Rubbi tra gli invitati, la richiesta poteva rivolgergliela direttamente. Rubbi, infine, ha ammesso di aver sentito parlare del tabulato durante il matrimonio del figlio di Guidi, ma ha negato di esserne stato mai in possesso. Anche Alessandro Gregori (capo servizio della Centrale cambi del Banco di Roma), che, secondo Ventriglia, avrebbe dovuto materialmente conservare il documento, ha negato di esserne mai venuto a conoscenza.

Il tabulato, così, non è stato più rintracciato, ma è certo che la riunione presso Carli mise in moto l'operazione dei pagamenti dei depositi, anche se al riguardo Barone ha dichiarato alla Commissione di non sapere se i rimborsi siano poi effettivamente avvenuti, precisando altresì che comunque, a questo fine, la Banca Privata Italiana non aveva utilizzato denaro datole dal Banco di Roma, bensì le proprie residue disponibilità finanziarie.

c) *Indagini sui nomi presuntivamente contenuti nel tabulato.*

Resta a questo punto la domanda circa i nomi di coloro che figuravano nel tabulato e circa l'esatta natura delle infrazioni configurabili a loro carico. In mancanza del documento, anche a questa domanda è impossibile dare una risposta più o meno precisa, data l'eterogeneità e la contraddittorietà dei dati forniti in proposito dalle persone che hanno ammesso di aver avuto tra le mani il tabulato o, per lo meno, di averne avuto conoscenza. È da mettere in particolare rilievo, a tal proposito, che tutti coloro che hanno fatto dei

nomi li hanno tratti esclusivamente dalla loro memoria, senza fornire alcun riscontro documentale od obiettivo. Bordoni, in particolare, si è addirittura messo – come si è avuto modo di vedere – nella condizione di non poter offrire la prova documentale che pure ha affermato essere stata in suo possesso.

Come si è già accennato, Carli ha detto di non avere nemmeno voluto vedere o parlare del tabulato, mentre Ventriglia ha sostenuto di non ricordare se avesse o no sfogliato il documento che gli veniva mostrato da Puddu, ma ha comunque ribadito di non averlo esaminato e di non aver letto i nomi in esso contenuti.

Bordoni, invece, per quanto riguarda la questione dei nomi, ha spiegato che il documento venuto in suo possesso era diviso in tre colonne: la prima recava dei numeri (corrispondenti ai depositi), la seconda, che avrebbe dovuto contenere i nomi dei titolari dei conti, era in bianco, la terza riportava gli importi e la valuta dei singoli depositi. Ha peraltro aggiunto che esisteva una chiave per desumere i nomi degli intestatari dei conti da un altro documento pure in suo possesso, e pure consegnato alle persone di cui si è detto. Sulla base di queste precisazioni, facendo appello alla memoria, e non escludendo la possibilità di errori o di imprecisioni, Bordoni ha fatto una serie di nomi in parti diverse della sua deposizione, spontaneamente o fornendo precisazioni alle sollecitazioni dei commissari. Da un esame globale delle dichiarazioni di Bordoni si ricava che i nomi da lui complessivamente fatti sono i seguenti: Mr. New, dal teste identificato in Shadick della Franklin; Glison, presidente della Franklin National Bank; David Kennedy, già ministro del tesoro degli USA; « Mike » (che sarebbe poi l'onorevole Micheli, segretario amministrativo della democrazia cristiana); l'onorevole Giacomo Mancini; Anna Bonomi; Jack Surley; Acheson, un avvocato di New York, presidente di società controllate da Sindona; Lolli Ghetti; Licio Gelli, capo della loggia massonica P2; Sabini; John Mac Caffery sen., capo del servizio segreto britannico in Italia, e il figlio omonimo; il generale Picchiotti; Pighini (che è anche lui un ufficiale); Cacioppo (generale o ammiraglio); Scarpitti; i fratelli Caltagirone; Nicola Biase; un certo Jack C., corrispondente forse a Jack Connally; Gianluigi Clerici; Gaetano Di Maggio; Pier Sandro Magnoni; Rosalyn Shipping (una sigla che – come s'è detto nel secondo capitolo – Bordoni ha asserito essere corrispondente alla DC, ed alla quale avrebbe fatto riscontro, sempre secondo Bordoni, il numero 58259). Bordoni ha anche precisato che a Clerici corrispondeva il numero 01476 e a Magnoni il numero 025444 o 2544. Ha infine escluso che nell'elenco figurasse il nome di Birindelli, mentre ha detto che vi figurava quello di Fanfani, aggiungendo però che poteva anche trattarsi di una sigla di fantasia.

A sua volta Puddu, che pure ha detto di aver consultato il tabulato, ha sempre asserito di avervi letto soltanto nomi di banche e di privati (tra cui quello della società Agusta); mentre ha escluso che vi fossero nomi noti. In particolare ha escluso che vi fossero i nomi di Leone, Saragat, Rumor, Andreotti, Colombo, Mancini e Nenni: circostanza che ha detto di aver riferito anche a Ventriglia, per escludere che nel tabulato vi fossero i nomi di quelli che – se-

condo lui, che per dieci anni era stato a New York – erano in quel momento gli uomini politici italiani più conosciuti. La circostanza è stata confermata negli stessi termini anche da Ventriglia; mentre Guidi, durante l'inchiesta penale, ha dichiarato che Puddu gli parlò non soltanto della società Agusta, ma anche di altri nomi, come quelli di un importante industriale, di un dipendente di banca e del segretario amministrativo di un partito. Ma davanti alla Commissione, in sede di confronto, Puddu ha negato di aver fatto nomi a Guidi; e Guidi, come già era avvenuto nel corso dell'istruttoria penale, ha detto che allora i nomi doveva averglieli fatti Barone.

Quest'ultimo, dal canto suo, pur affermando, come più volte si è detto, di non aver mai personalmente consultato o esaminato il tabulato, ebbe a dichiarare il 7 febbraio 1978 al giudice istruttore milanese di aver saputo,

> « in tempi e circostanze diverse e da persone diverse, in banca e fuori banca (e tra le persone che me ne parlarono, anche se non posso ricordare quali di esse mi fecero i singoli nominativi, certamente c'erano Ventriglia, Puddu, Fignon), che nel documento in questione erano compresi i seguenti nominativi: conte Agusta; Bonomi Anna; Micangeli Lamberto; Lolli Ghetti Glauco (armatore genovese – NAI); Lolli Ghetti di Ancona (dietro il quale potrebbero nascondersi altri nominativi di rilievo); Caltagirone (quello dell'Italcasse, amico dell'onorevole Evangelisti); Rosalyn Shipping (che mi si disse che copriva interessi di uomini della democrazia cristiana; onorevole Piccoli ?); " Mike " (che mi si disse corrispondere all'onorevole Micheli); onorevole Giacomo Mancini; onorevole Flavio Orlandi del PSDI; Carini Tom, direttore ICIPU, e una sua amica; Gelli Licio, capo della loggia massonica P2; generale Picchiotti dei carabinieri; generale del SID Miceli (sul nome ho qualche perplessità); il magistrato Spagnuolo; Peter Shadick; Nicola Biase; Scarpitti Raffaello; John Mc Caffery; Valentini Stelio; Lalatta o Laratta (bancario) ».

Anche alla Commissione Barone ha ripetuto di non aver letto personalmente i nomi e di averli appresi da altri. Egli è stato sul punto impreciso e spesso contraddittorio, dando versioni mutevoli e non sempre nette. Dalla prima deposizione di Barone alla Commissione si trae che i nomi gli sarebbero stati fatti alcuni da Ventriglia, alcuni da Puddu e un paio da Fignon; e che, peraltro, i nomi fatti nel corso del suo interrogatorio, testé citato, dinanzi al giudice istruttore del Tribunale di Milano sarebbero scaturiti, almeno per la maggior parte, da specifiche domande rivoltegli dagli inquirenti. Barone difatti, ha dichiarato testualmente:

> « non è che io abbia detto i nomi; il giudice Viola ed il giudice Urbisci mi chiedevano: le risulta questo nome ? le risulta quest'altro ? mi lessero un elenco di cinquanta o sessanta nomi e ad alcuni dissi di sì, ad altri di no, tanto che per l'onorevole Piccoli dissi che poteva essere, che non lo ricordavo. Questo l'*iter* dell'interrogatorio e il giudice Viola era soprattutto interes-

sato ai nomi dei magistrati; ricordo che insisteva molto per Spagnuolo: io dissi che mi sembrava di sì. Non tutti i nomi furono pronunciati da me; furono i magistrati ad elencarli.

I magistrati non è che avessero un elenco di cento o duecento nomi, avevano un tabulato (questo è ormai il termine invalso) sul quale c'erano dei nomi; poi altri li facevano a braccio » (Barone, 8 gennaio 1981 pom., Dini IX/2 e 4).

Barone ha altresì precisato che erano stati, in particolare, i magistrati a chiedergli di « Mike » e di Flavio Orlandi, mentre i nomi di Lolli Ghetti di Ancona e di Tom Carini gli erano stati fatti da Ventriglia; e che era stato probabilmente Puddu a dirgli che la sigla Rosalyn Shipping avrebbe coperto la DC. Egli ha poi chiarito di aver avuto delle perplessità circa il nome di Miceli, data « la differenza del nome Miceli - Micheli », di sapere che Stelio Valentini era genero di Fanfani e di avere escluso, dopo la testimonianza al giudice, che Laratta potesse essere il vice direttore della Banca Nazionale del Lavoro, trattandosi invece, come si era appurato a seguito di una smentita di quest'ultimo, di un omonimo funzionario della Banca Privata Italiana. Barone ha ricordato infine che, all'epoca della sua testimonianza al giudice istruttore, un settimanale aveva pubblicato alcuni nomi che sarebbero stati contenuti nella lista: per cui poteva essere avvenuto che vi fosse stato un accavallamento di ricordi tra ciò che altri gli avevano detto e quanto egli stesso aveva letto sulla stampa.

Dal canto loro, Ventriglia, Puddu e Fignon hanno smentito di aver fatto dei nomi a Barone, e, in sede di confronto, Barone ha notevolmente rettificato le sue precedenti dichiarazioni, rese sia alla Commissione sia al giudice istruttore dottor Urbisci. Egli ha asserito, difatti, che qualche nome glielo aveva fatto Puddu, ma di non poter affermare con nessuna certezza che altri nomi glieli avessero fatti Ventriglia e Fignon. In verità – ha dichiarato Barone – oltre ai nomi appresi da Puddu,

« altri li rilevai dalla stampa e, siccome capii che i magistrati volevano che io dicessi qualche cosa, li dissi » (Barone, 4 febbraio 1981 pom., Fradd. VII/5).

Come può vedersi, in ordine alla vicenda del tabulato, la quale presenta aspetti inquietanti, in relazione alle responsabilità, anche penali, di molte persone, la Commissione non è stata in grado di pervenire a risultati di certezza, anche per le reticenze e le contraddizioni che hanno caratterizzato le deposizioni di alcuni dei testimoni esaminati.

Proprio in vista di queste reticenze e contraddizioni, nelle date del 4 febbraio e del 12 febbraio 1981, la Commissione ha disposto, anche riguardo alla vicenda del tabulato, la trasmissione all'autorità giudiziaria delle dichiarazioni rese da Barone, Fignon, Puddu, Ventriglia e Carli, « per accertare se i fatti rilevati costituiscano o meno reati e quale sia la loro definizione giuridica ».

Occorre infine, prima di concludere sull'argomento, registrare alcune nette smentite opposte da persone chiamate in causa come

facenti parte dell'elenco; nonché dare conto dei risultati conseguiti da ulteriori indagini disposte in merito dalla Commissione.

Nella sua deposizione davanti alla Commissione il senatore Fanfani ha ribadito la smentita già fatta in precedenza, nella quale si esclude nel modo più categorico di avere avuto conti sulle banche di Sindona e tanto meno in Svizzera. Del pari l'onorevole Giacomo Mancini, che ha chiesto di essere sentito dalla Commissione dopo che il Bordoni aveva fatto il suo nome nell'interrogatorio del 1° aprile 1981, ha smentito nel modo più reciso di avere avuto conti su banche svizzere, ha lamentato la campagna scandalistica nei suoi confronti e ha chiesto che la Commissione compia tutti gli atti possibili per la ricerca della verità, dichiarandosi disposto a qualunque collaborazione anche nei confronti della Svizzera.

La Commissione ha preso in esame l'opportunità di un intervento presso il Governo svizzero per ottenere che si deroghi alle norme sul segreto bancario vigenti nella vicina Confederazione, magari anche sulla base di richieste specifiche delle persone interessate. Sono stati assunti, a tal fine, pareri di organi competenti, ed in particolare della Guardia di finanza, data la sua competenza sulle infrazioni valutarie. Secondo un appunto informativo inviato alla Commissione in data 6 maggio 1981 dal Nucleo speciale di polizia valutaria di tale corpo, esisterebbero scarse possibilità di ottenere informazioni dalla Svizzera, data la rigidità delle norme vigenti e della loro osservanza. La Commissione ha tuttavia richiesto l'intervento del Governo italiano presso quello svizzero. Si è a conoscenza che il Ministero degli esteri sta compiendo per le normali vie diplomatiche i passi necessari.

La Commissione ha infine chiesto all'Ufficio italiano cambi di far conoscere se nei rientri di capitali in Italia in seguito alla legge 30 aprile 1976, n. 159, vi siano tracce di operazioni concernenti il supposto elenco di nomi del tabulato, o se vi siano altri elementi su accertate esportazioni di valuta. Dai dati resi noti alla Commissione nulla è emerso al riguardo. La sola possibilità sembra dunque essere quella di ottenere una collaborazione da parte del Governo svizzero.

6. — Finanziamenti a partiti ed uomini politici.

I sistemi con i quali il gruppo Sindona ha attribuito vantaggi economici a partiti ed uomini politici compongono una gamma così vasta di articolazioni che fa apparire non facile, allo stato delle indagini, una compiuta descrizione del fenomeno.

Anche a causa della frammentarietà degli accertamenti e della non univocità di alcune risultanze testimoniali, sembra preferibile riservare alla relazione conclusiva la ricostruzione del significato generale dei rapporti, dei finanziamenti e delle protezioni intercorsi tra Sindona e alcuni ambienti politici. La Commissione ha quindi ritenuto di limitarsi in questa sede ad esporre partitamente le risultanze delle indagini svolte in merito alle singole operazioni di finanziamento.

a) *Indagini sul versamento di due miliardi di lire alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana.*

Nel descrivere tale operazione occorre distinguere il complesso dei dati in ordine ai quali le risultanze acquisite si presentano con caratteristiche di univocità, dagli elementi su cui permangono essenziali contraddizioni.

Dagli elementi documentali acquisiti, ed in special modo dal rapporto del Nucleo regionale di polizia tributaria di Milano del 26 gennaio 1979 (v. 00064/Sind.), risulta che i libretti a risparmio ordinario al portatore « Rumenia » n. 4484 (di lire un miliardo), « Primavera » n. 4502 (di lire 500 milioni) e « Lavaredo » n. 4514 (di lire 500 milioni), accesi presso la sede di Milano della Banca Privata Finanziaria rispettivamente in data 2, 9 e 17 aprile 1974, vennero estinti il giorno successivo alla accensione presso la filiale di Roma della stessa banca da un funzionario di questa, il dottor Silvano Pontello, che ritirò i fondi in contanti.

I tre libretti, la cui movimentazione complessiva raggiunge l'importo di due miliardi di lire, avevano quindi in comune: l'accensione, nel mese di aprile 1974, presso la Banca Privata Finanziaria sede di Milano; l'estinzione, il giorno dopo all'apertura, presso la filiale di Roma della stessa banca ad opera del Pontello; un solo accredito per l'accensione ed un solo addebito per l'estinzione.

Risulta, ancora dagli stessi atti, il seguente *iter* di formazione dei titoli:

per il libretto « Rumenia » n. 4484, l'accensione avvenuta mediante l'accredito di un miliardo di lire per contanti, con distinta di versamento siglata da persona non identificata e disponibilità della valuta tratta da altro libretto al portatore denominato Semeria n. 4165 (la cui movimentazione aveva dato vita, in altre occasioni, a cospicue emissioni di assegni con nomi di fantasia);

per il libretto « Primavera » n. 4502 di lire 500 milioni, l'accensione fu effettuata attraverso la negoziazione e il versamento di cinque gruppi di assegni circolari del 9 aprile 1974 (in tagli da cinque milioni di lire, emessi dalla Banca Unione sulla dotazione Istituto Bancario Italiano, per 120 milioni a favore di Mario Bianchi, per 80 milioni a favore di Giuseppe Negri e per 100 milioni a favore di Antonio Colombo; emessi dalla Banca Generale di Credito di Milano, sempre sulla dotazione Istituto Bancario Italiano, per 100 milioni a favore di Giandomenico Rossi e per 100 milioni a favore di Giacomo Bianchi). Sempre con riferimento a tale libretto è stato ritrovato l'ordinativo interno a firma di Silvano Pontello che permette, attraverso la richiesta degli assegni a nomi di fantasia, di risalire al libretto « Semeria 2 » n. 84123, già acceso presso la Banca Unione (300 milioni), mentre per gli altri 200 milioni è stato possibile stabilire che nella stessa giornata del 9 aprile un eguale importo venne prelevato dal libretto « Semeria 3 » n. 8094 della Banca Generale di Credito con ordinativo non sottoscritto;

per il libretto « Lavaredo » n. 4514 di lire 500 milioni, non vennero utilizzati degli assegni circolari come passaggio intermedio e la provvista fu tratta dai proventi del rapporto fiduciario fra la

Mabusi Italiana s.a.s. e la Co.fi.mi. (Compagnia Fiduciaria Milano), nel senso che quest'ultima, su disposizioni del suo amministratore, trasferì 500 milioni del ricavo dell'operazione Venchi Unica (lire 1.226.260.620) al dottor Pier Sandro Magnoni. Questi a sua volta, attraverso un giro contabile con il conto corrente Co.fi.mi. n. 69998, provvide a fornire la valuta per il documento al portatore (relazioni della polizia tributaria di Milano 13 ottobre 1976, 26 novembre 1976 e 26 gennaio 1979).

Subito dopo la estinzione dei tre libretti presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria da parte del dottor Silvano Pontello, le somme, per l'importo complessivo di due miliardi di lire, vennero dal Pontello stesso consegnate in biglietti di banca all'avvocato Raffaello Scarpitti, mandatario della segreteria amministrativa della DC. Le dichiarazioni rese alla Commissione dal Pontello e dallo Scarpitti sono concordi in merito al fatto che la consegna sia avvenuta, presentando qualche divergenza marginale sulle modalità della consegna stessa. Pontello, in particolare, ha sostenuto di avere consegnato la prima *tranche* di un miliardo all'avvocato Scarpitti nei locali della Banca Privata Finanziaria, alla presenza di un paio di dirigenti della banca, e di aver subito dopo accompagnato lo Scarpitti nella sede della DC all'Eur e quindi in ufficio sempre in Roma per la formazione di una ricevuta (Pontello, 19 marzo 1981, Mar. II/4). Scarpitti da parte sua, pur non soffermandosi sui particolari, ha affermato che la materiale consegna dei biglietti di banca avvenne nella sede della DC ed ha precisato che immediatamente dopo Pontello ebbe a richiedergli di sottoscrivere una documentazione tecnica già predisposta su iniziativa della controparte (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/2 e 3 e Zorzi XXVI/3). Con riferimento alla seconda e terza *tranche*, Pontello (19 marzo 1981, Mar. II/4) ha assunto di essersi recato direttamente alla sede della DC all'Eur, accompagnato da un autista della Banca Privata Finanziaria, procedendo anche in queste due occasioni alla consegna dell'importo (cinquecento milioni per volta) a mani dell'avvocato Scarpitti in biglietti di banca. Anche in tali occasioni la documentazione che ha accompagnato il versamento delle somme, sempre secondo Pontello, sarebbe stata formata subito dopo nel medesimo ufficio in Roma, nel quale si era recato con lo Scarpitti anche la prima volta.

Le somme ricevute dallo Scarpitti vennero infine da questi interamente versate nelle casse della democrazia cristiana.

Quanto alla documentazione contabile sottoscritta dallo Scarpitti subito dopo la consegna delle somme, essa è entrata in possesso degli organi inquirenti attraverso un invio anonimo al giudice che si occupava di una delle istruttorie penali aperte a seguito dell'insolvenza della Banca Privata Italiana. Al giudice sono state in particolare recapitate copie di lettere della Huberi Holding S. A. con sede in Lussemburgo (società controllata dal gruppo Sindona), della Polidar A. G. con sede in Mauren e della Usiris A. G. con sede in Triesen; copie di note bancarie, nonché copie delle procure per notaio Mario Pozzi di Lugano in data 14 dicembre 1972 e 21 novembre 1972, con le quali Carlo Pagnamenta, ammini-

stratore della Polidar nonché della Usiris, nominava rispettivamente l'avvocato Raffaello Scarpitti procuratore generale della Polidar fino al 31 dicembre 1974 ed il signor Filippo Micheli procuratore generale della Usiris fino al 31 dicembre 1975 (v. 00064/Sind.).

L'onorevole Micheli, sentito in proposito dalla Commissione, ha peraltro dichiarato di non aver effettuato, in tale qualità, nessuna operazione per conto della Usiris (26 marzo 1981, Testini XII/2) e di non essere al corrente che l'operazione era stata contabilizzata dal gruppo Sindona attraverso storni di versamenti a favore di tale società:

> « Io non ho firmato niente. Non so se poi il Sindona, il Pontello e altri hanno – praticamente per giustificare in qualche modo quest'operazione – fatto fare alcune firme allo Scarpitti » (Micheli, 26 marzo 1981, Assenza XI/1).

Per quanto riguarda, in particolare, il contenuto delle lettere cui si è fatto cenno, si deve rilevare innanzi tutto che a ciascuna delle tre date nelle quali si svolse l'operazione (3, 10 e 17 aprile) corrispondono tre lettere, rispettivamente della Huberi, della Usiris e della Polidar. Le lettere della Huberi Holding erano dirette alla Usiris, cui davano notizie dell'avvenuto accredito in suo favore presso la Finabank di cifre in dollari pari complessivamente a circa due miliardi di lire al cambio dell'epoca. Tali lettere risultano controfirmate per ricevuta da Scarpitti, per conto della Usiris. Le lettere della Usiris, firmate da Scarpitti, contenevano invece ordini, rivolti alla Finabank, di trasferire le somme indicate alla Amincor Bank di Zurigo. Infine, le lettere della Polidar, anch'esse a firma di Scarpitti, contenevano ordini di bonifico, rivolti alla Finabank, in favore della Usiris per il medesimo importo complessivo (v. 000224/Sind.).

Funzioni di ricevute assolvevano, evidentemente, solo le lettere della Huberi, provenienti da una società controllata da Sindona ed indirizzate ad una società di cui era procuratore generale l'onorevole Micheli. Le lettere della Polidar e della Usiris sono state giudicate da Pontello un di più, perché non utili, sotto il profilo squisitamente tecnico, alla dinamica dell'operazione.

> « La Usiris e la Polidar in questa operazione non hanno fatto niente. È la Huberi che ha la sigla delle ricevute. Il resto è un di più... ed è incomprensibile il perché sia stato fatto. Quando il Sindona ha una ricevuta Huberi, siglata da Scarpitti, questa doveva bastare. Tutto il meccanismo è un di più, fatto evidentemente... per motivi che l'avvocato Sindona avrà avuto chiari » (Pontello, 19 marzo 1981, Dini IV/4 e 5).

Scarpitti, per parte sua, si è espresso nei seguenti termini in ordine alla documentazione da lui firmata:

> « Era il mezzo – evidentemente oggi *a posteriori* possiamo dirlo – attraverso il quale il signor Sindona credette opportuno lasciare una traccia di questi finanziamenti effettuati attraverso quelle due società » (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/3).

Infine Magnoni ha sostenuto che

« si trattava semplicemente di costituire una prova dell'avvenuto movimento dei fondi in Italia... facendo, appunto, un movimento puramente contabile e non effettivo di fondi » (8 aprile 1981, Iocca XIII/1).

La consegna dei due miliardi e la predisposizione della già accennata documentazione vennero ordinate, secondo Pontello (19 marzo 1981, Tac. III/1), direttamente da Sindona. Anche l'avvocato Scarpitti e l'onorevole Micheli hanno fatto riferimenti a Michele Sindona, considerato come il vero artefice di quello che gli stessi hanno definito un semplice « ponte finanziario » o un « prestito gratuito ». Uguale versione è stata fornita da Pier Sandro Magnoni, alla cui iniziativa si deve peraltro attribuire la provvista utilizzata per la accensione del libretto « Lavaredo ».

In ordine alla origine della operazione i protagonisti della vicenda hanno ricostruito gli eventi nei termini che qui di seguito si riportano.

L'avvocato Scarpitti, nell'ultima delle dichiarazioni rese al giudice istruttore del tribunale di Milano (18 marzo 1981), ha esplicitamente attribuito all'incontro diretto fra Sindona e l'onorevole Fanfani il carattere determinante nella conclusione dell'operazione (v. 00224/Sind.).

Dinanzi alla Commissione, Scarpitti ha precisato che Sindona, dopo che l'onorevole Micheli gli aveva rappresentato le necessità di cassa del partito, si era riservato di decidere e aveva chiesto un colloquio con il senatore Fanfani; dopo tale colloquio – ha soggiunto il teste – Micheli, che non vi aveva peraltro partecipato, ebbe a comunicargli che sarebbero stati erogati alla democrazia cristiana due miliardi di lire (7 maggio 1981, Zorzi XXVI/2 e 3).

L'onorevole Micheli, a sua volta, sempre qualificando l'operazione come un « prestito a breve », ha sostenuto che, con l'avvicinarsi di alcune scadenze elettorali e soprattutto del *referendum* sul divorzio del maggio 1974, aveva manifestato al segretario politico del tempo le difficoltà finanziarie nelle quali si trovava in quel momento il partito e l'impossibilità di sostenere finanziariamente la campagna referendaria, se non ricorrendo a forme di prestiti, che però era difficile ottenere in istituti bancari, in relazione alle incertezze legate alla progettata legge sul finanziamento pubblico dei partiti, che alcune banche ritenevano coinvolgesse anche le loro possibilità di aderire alle richieste di credito.

In questo quadro era maturato l'intendimento di rivolgere un appello a Michele Sindona, che già in passato aveva sovvenuto le casse del partito con l'erogazione periodica di 15 milioni mensili.

Vi era stato, a tal fine, anche un colloquio tra Sindona e il senatore Fanfani, fissato dallo stesso Micheli, che però non vi aveva preso parte:

« Anche in quel colloquio si parlò del prestito di due miliardi. E Sindona stesso si pronunciò a favore di questa erogazione ». (Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/6).

Il senatore Fanfani ha infine affermato di avere incontrato solo tre volte Sindona: una prima sul finire del 1973, una seconda e una terza – brevissima – nel 1974, quando appunto era stato sollecitato il suo intervento dall'onorevole Micheli, per avallare la richiesta di un prestito a favore della democrazia cristiana. In tali occasioni Sindona ebbe a dire che non intendeva fare, come banca, concessioni di sorta e che poteva pensare soltanto di dare – sempre come ponte finanziario – qualche aiuto, di cui non precisò l'ammontare, alla democrazia cristiana, in attesa che questa fosse in condizioni, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, di restituire quanto ricevuto. Verso la fine di aprile Micheli gli aveva poi comunicato che l'operazione era stata realizzata, descrivendogli altresì le modalità di consegna della somma (Fanfani, 27 maggio 1981, Zorzi I/4 e Mec. II/1). Il senatore Fanfani ha smentito decisamente che vi fosse una qualsiasi relazione – asserita invece da Bordoni (1° aprile 1981, III/1) – tra l'operazione descritta e la nomina dell'avvocato Barone ad amministratore delegato del Banco di Roma, avvenuta il 29 marzo 1974. Fanfani ha esplicitato le ragioni che lo indussero ad appoggiare la candidatura di Barone, individuandole nella lunga carriera di questi all'interno della banca e nel fatto che Barone era sostenuto dal mondo dell'Azione cattolica e dall'onorevole Andreotti (27 maggio 1981, Pic. III/2).

In ordine al problema della individuazione del patrimonio di provenienza dei due miliardi versati alla democrazia cristiana, gli elementi a disposizione della Commissione non hanno consentito di accertare, allo stato, se si trattasse di fondi di pertinenza delle banche, del gruppo o del patrimonio privato di Sindona. Che si trattasse di fondi di pertinenza delle banche deve in particolare escludersi per i proventi della operazione fiduciaria affidata dalla Mabusi Italiana s.a.s. alla Co.fi.mi., che alimentarono il libretto « Lavaredo »; mentre per i libretti al portatore « Semeria n. 4165 », « Semeria 2 » e « Semeria 3 », dai quali venne tratta la provvista per i libretti « Rumenia » e « Primavera », le accurate indagini svolte dalla Guardia di finanza sono riuscite ad accertare che i relativi fondi erano movimentati direttamente dal gruppo, al di fuori del normale circuito della stessa contabilità « riservata » delle banche, ma non a stabilire la provenienza dei fondi stessi.

Quanto, infine, alla qualificazione da assegnare all'operazione, se cioè questa fosse intesa come un prestito o come una erogazione a fondo perduto, e al conseguente quesito se da parte della democrazia cristiana siano state successivamente restituite le somme erogate dal gruppo Sindona, in mancanza di prove documentali la Commissione non può che limitarsi a registrare le versioni che hanno offerto in merito alcuni protagonisti della vicenda.

L'onorevole Micheli ha sostenuto di avere restituito personalmente i due miliardi in contanti a Sindona, senza la presenza di altre persone, nella sede della democrazia cristiana in piazza del Gesù, all'incirca due o tre mesi dopo l'erogazione del prestito (26 marzo 1981, Bal. VIII/2). I fondi per la restituzione erano stati

« raccolti da amici, da estimatori e da operatori economici che in quel momento potevano finanziare la DC [...] Ho avuto praticamente degli aiuti e dei finanziamenti che ci sono venuti legittimamente da altre fonti » (Micheli, 26 marzo 1981, Assenza XI/3).

A loro volta, tanto il senatore Fanfani (27 maggio 1981, Mec. II/2) quanto l'avvocato Scarpitti (7 maggio 1981, Mec. VI/4) hanno affermato di aver saputo dall'onorevole Micheli che questi aveva restituito le somme in precedenza erogate da Sindona.

Al contrario, Pier Sandro Magnoni ha asserito di aver saputo da Sindona che i due miliardi non erano stati restituiti (8 aprile 1981, Iocca XIII/4).

Non può concludersi l'esposizione dei fatti concernenti l'operazione « due miliardi » senza registrare la proposta di risoluzione presentata da tre componenti della Commissione – i deputati Minervini ed Onorato e il senatore Riccardelli – in data 8 aprile 1981 (Mec. XI/1).

Con tale documento, sul quale la Commissione si è riservata di assumere una decisione, è stata denunciata la violazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, da parte del partito della democrazia cristiana, sotto un quadruplice profilo:

1) la mancata indicazione nel bilancio di periodo, e specificamente a proposito della voce « contribuzioni di non associati », dell'importo corrispondente ai due miliardi erogati dal gruppo Sindona o, quanto meno, agli interessi sull'asserito prestito gratuito degli stessi due miliardi;

2) omissione, fra i « proventi finanziari diversi », degli importi percepiti a titolo di utili sulle negoziazioni di merci (« alcune centinaia di milioni », secondo la dichiarazione fatta dall'onorevole Micheli);

3) omissione di qualsiasi riferimento alle « contribuzioni straordinarie » che nell'estate del 1974 avrebbero permesso la restituzione del prestito;

4) omissione della menzione, nella relazione che accompagna il bilancio, dei nomi dei soggetti (associati e non) che ebbero ad effettuare le contribuzioni di cui ai nn. 1 e 3.

La proposta di risoluzione si conclude con la richiesta di « notificare ai Presidenti della Camera e del Senato le irregolarità del bilancio della democrazia cristiana per l'anno 1974, di cui in premessa, affinché ciascuno di essi emani decreto di sospensione dell'erogazione dei contributi a detto partito, a norma dell'articolo 8, quinto comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 ».

b) *Erogazioni mensili di somme all'avvocato Raffaello Scarpitti.*

In epoca precedente alla erogazione dei due miliardi di lire, della quale si è fino ad ora trattato, ebbe luogo, per un periodo di oltre un anno, una erogazione periodica a fondo perduto di 15 milioni mensili a favore di un conto intestato all'avvocato Scarpitti presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria. I fondi

bonificati allo Scarpitti, che erano di pertinenza delle banche del gruppo, ammontano complessivamente, per il periodo ottobre 1972-dicembre 1973, a 220 milioni di lire (vedasi rapporto ispettivo della Banca d'Italia, relativo all'ispezione effettuata presso la Banca Unione dal 1° luglio all'11 ottobre 1974, pp. 62-65).

Le somme messe a disposizione dello Scarpitti venivano da questi immediatamente prelevate e quindi versate alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/3 e 4; Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/3).

Il senatore Fanfani ha dichiarato, in proposito, che il suo primo incontro con Sindona verso la fine del 1973 avvenne su sollecitazione dell'onorevole Micheli, il quale lo invitò appunto a ringraziare Sindona per il versamento mensile di 15 milioni regolarmente effettuato a favore della democrazia cristiana. Fanfani ha soggiunto che, essendo – in tal modo – venuto a conoscenza di tale erogazione periodica da parte del gruppo Sindona, ebbe da allora a rinunciare alla indennità spettantegli quale segretario politico della democrazia cristiana (27 maggio 1981, Mec. II/2, 3 e 4).

Restano incerte le ragioni per le quali vennero sospese, ad un certo punto, tali elargizioni mensili.

c) *Operazioni di borsa e negoziazioni in* commodities *poste in essere dall'avvocato Raffaello Scarpitti fra il 1972 e il 1974.*

Questo punto delle indagini sul finanziamento ad uomini politici della democrazia cristiana è quello che presenta, almeno allo stato, i maggiori margini di incertezza, nonostante l'impegno della Commissione nell'approfondirne i molteplici aspetti in tutte le possibili direzioni.

Va segnalato peraltro che il recente confronto fra Raffaello Scarpitti e Carlo Bordoni sembra aver offerto chiarimenti utili per la ricostruzione, se non degli addendi relativi agli utili tratti dai contratti a termine ed in genere dalle negoziazioni su titoli e materie prime, quanto meno degli strumenti operativi scelti per offrire agli uomini politici della democrazia cristiana una stabile fonte di finanziamento.

Come per altre operazioni già descritte, tramite operativo della segreteria amministrativa della democrazia cristiana fu l'avvocato Scarpitti, incaricato dall'onorevole Micheli della gestione delle operazioni finanziarie intese a reperire fondi per il partito (Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/3 e 4). L'avvocato Scarpitti era a tal fine intestatario di un gran numero di conti (molti dei quali specificamente destinati a tali operazioni) presso la Banca Privata Finanziaria, sedi di Roma e di Milano, la Banca Unione, la Banca Generale di Credito di Milano, la Edilcentro Sviluppo Commissionaria di borsa Spa di Milano e la commissionaria Signorio di Milano. Lo stesso Scarpitti ha inoltre parlato, nel corso del suo interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 18 marzo 1981, di conti presso una delle collegate estere della Edilcentro. L'avvocato Scarpitti ha dichiarato, in proposito, che tanto le operazioni su titoli di borsa quanto le negoziazioni in *commodities*

da lui effettuate avvenivano esclusivamente per conto della democrazia cristiana:

> « Io ho dichiarato sempre – e Bordoni lo sa, e l'avvocato Sindona lo sapeva, [...] e le stesse dichiarazioni dell'onorevole Micheli credo siano state esplicite – che questi conti sono stati fatti solo ed esclusivamente a vantaggio della democrazia cristiana » (11 giugno 1981, Bal. XXIX/5).

Ulteriori strumenti operativi sarebbero state, secondo Bordoni, le due società – Usiris e Polidar – delle quali si è avuto modo di discutere a proposito della erogazione dei due miliardi. Come s'è detto, l'onorevole Micheli ha negato recisamente d'aver posto in essere operazioni attraverso la Usiris, della quale era procuratore generale. Risulta comunque che la Usiris e la Polidar, titolari – a detta dell'avvocato Scarpitti – di conti presso la Finabank e (la sola Polidar) presso la Amincor Bank, erano state costituite da circa un anno e mezzo quando vennero erogati i due miliardi alla democrazia cristiana. Le due società erano state difatti iscritte nel registro delle imprese del Principato del Liechtenstein in data 23 ottobre 1972.

La genesi e lo sviluppo delle operazioni, sia di quelle concernenti titoli sia delle altre incentrate sulla negoziazione di materie prime, sono controverse in molti degli aspetti significativi.

Per quanto riguarda, in particolare, le operazioni su titoli poste in essere attraverso la commissionaria Signorio, il furto di documenti contabili denunciato da Armando Signorio ne ha pregiudicato non poco la ricostruzione, date le molte divergenze che caratterizzano le versioni rese sull'argomento dalle persone coinvolte nella vicenda.

Secondo Pietro Olivieri, già vicedirettore generale della Banca Unione e già direttore generale amministrativo della Gemoes (v. interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 9 marzo 1981, 00224/Sind.) l'avvocato Scarpitti beneficiava, per conto della democrazia cristiana e per sé, degli utili tratti da compravendita di titoli in uno dei seguenti modi:

a) mediante attribuzione di titoli il cui prezzo era salito con notevole rapidità, ricavando utilità immediata dalla differenza di corso e senza esborsi precedenti, con vantaggi più facilmente realizzabili quando era possibile l'attribuzione sulla base di acquisti a prezzo differenziato;

b) mediante attribuzione di titoli, di cui si prevedeva il rialzo, con un utile differenziale riversato sui conti di riferimento e sempre senza esborso iniziale di fondi;

c) infine, mediante storni di operazioni, al fine di evitare perdite per acquisti precedenti.

In tutte e tre le ipotesi vi era una contabilizzazione delle operazioni, che dovevano apparire formalmente regolari, ma non un esborso di fondi. Tutto questo sarebbe avvenuto – sempre secondo

Olivieri – sotto la guida di Carlo Bordoni, che avrebbe dato le direttive giorno per giorno al funzionario Mozzi, addetto al settore borsa della Banca Unione.

Dinanzi alla Commissione, Bordoni ha sostenuto che le operazioni poste in essere dall'avvocato Scarpitti presso la commissionaria Signorio

> « potevano e dovevano produrre soltanto degli utili e non delle perdite », in quanto « non avevano nessuna relazione in ordine ai prezzi con i valori quotati sul mercato borsistico ».
>
> Gli utili realizzati da Scarpitti « naturalmente si riflettevano ed avevano in contropartita contabile conti patrimoniali della Banca Unione » (11 giugno 1981, Pic. VII/1).

L'utile che dalle singole operazioni doveva derivare a Scarpitti era predeterminato da Sindona; sulla base di tale predeterminazione le operazioni in titoli venivano quindi programmate, « calibrate » in anticipo sulla loro esecuzione (11 giugno 1981, Sant. VIII/1 e Dini XIII/3). Se, poi, le operazioni avessero nondimeno fatto registrare una perdita, essa non doveva comunque essere sopportata – in base agli accordi – dallo Scarpitti: in questo senso tali operazioni erano « senza rischi » (11 giugno 1981, Mec. IX/4-6; Bal. X/4; Testini XI/3). Quando, in concreto, una perdita di 400 milioni di lire ebbe a verificarsi (a causa della flessione delle azioni della Società Generale Immobiliare originata dalle voci che correvano sul mercato in ordine a difficoltà insorte per la richiesta di aumento di capitale della Finambro), egli chiese a Sindona di ripianare la perdita medesima, ottenendo però un netto rifiuto, giacché in quel particolare momento, data la situazione di crisi, anche 400 milioni erano una cifra apprezzabile per la Banca Unione. Riportata tale risposta di Sindona a Signorio, questi gli aveva prospettato la soluzione di dividere la perdita a metà fra loro due: soluzione che egli aveva accettato, poiché altrimenti avrebbe potuto essere perseguito personalmente, come chi aveva dato istruzioni ufficiali alla commissionaria Signorio (11 giugno 1981, Mec. IX/5 e 6), e poiché, come amministratore delegato della Banca Unione, non poteva lasciare una pendenza che non avrebbe potuto giustificare addossandola alla contabilità riservata della banca (11 giugno 1981, Bal. X/5 e 6). Pertanto – ha concluso il teste – la perdita è stata alla fine assorbita

> « da un conto "contrattazioni in titoli" che era gestito in parti uguali, al cinquanta per cento, dal Signorio e da me; erano nostre operazioni personali che facevamo nella sua commissionaria » (11 giugno 1981, Dini XIII/5).

In sede di confronto con l'avvocato Scarpitti, Signorio ha dichiarato che le operazioni destinate a produrre effetti a favore di Scarpitti venivano da lui effettuate dietro istruzioni del Bordoni – erano cioè « radiocomandate », come lo stesso Signorio ebbe a dichiarare al giudice istruttore di Milano il 20 marzo 1981 – ed ha

altresì affermato che non gli venne rimborsata da alcuno la perdita connessa ad una operazione che aveva avuto esito sfavorevole:

> « I soldi non li ho mai presi. Li ho chiesti una prima volta all'avvocato Scarpitti che mi ha detto: "parlane con Bordoni", e Bordoni ha detto: "vedrai che ci pensa il gruppo". Il gruppo, poi, è finito come è finito e non ci ha mai pensato nessuno » (3 giugno 1981, Lux. V/2).

A sua volta Scarpitti ha sostenuto, nelle sue ultime dichiarazioni, che il buon esito delle operazioni e l'asserita sicurezza di queste dipendevano, in buona sostanza, dalla abilità di operatore del Bordoni che le poneva in essere (11 giugno 1981, Sant. XXI/2), non essendovi alcun previo accordo secondo cui egli non avrebbe dovuto sopportare le perdite (Sant. XXI/5 e 6); ha riconosciuto che su dette operazioni non veniva corrisposto il prescritto deposito di copertura, pari al 25 per cento del prezzo corrente dei titoli trattati (11 giugno 1981, Bal. XXIII/2); ed ha affermato, infine (11 giugno 1981, Testini XXIV/3) – modificando le sue precedenti versioni – che mai gli venne da Signorio contestata una perdita, richiedendogliene il saldo, cosicché della perdita stessa egli non poté avere notizia.

Sull'entità degli utili conseguiti dall'avvocato Scarpitti attraverso tali operazioni, in difetto della documentazione contabile della commissionaria Signorio, non è stato possibile pervenire a determinazioni certe. La Commissione ha anche chiesto per iscritto all'onorevole Micheli, quale segretario amministrativo della democrazia cristiana, se esistesse, presso la segreteria amministrativa, documentazione contabile relativa ad operazioni di borsa effettuate dall'avvocato Scarpitti attraverso la commissionaria Signorio (v. 00321/Sind.). L'onorevole Micheli ha però risposto negativamente (00362/Sind.). L'unico riscontro obiettivo è quindi rappresentato dalla copia di una ricevuta di un versamento di circa 487 milioni di lire, effettuato in data 6 luglio 1973 dalla commissionaria Signorio in favore dell'avvocato Scarpitti presso la sede di Milano della Banca Commerciale Italiana (v. 00384/Sind.). È da registrare, al riguardo, che Scarpitti ha parlato di utili complessivi per circa 800 milioni-un miliardo di lire, riportandosi alle sue dichiarazioni rese dinanzi al giudice istruttore (11 giugno 1981, Dini XXIV/6), nelle quali ultime peraltro si soggiungeva che una parte di tale importo era stata assorbita da perdite (v. interrogatorio del 18 marzo 1981).

Per quel che riguarda, poi, le operazioni in *commodities*, ossia le negoziazioni differenziali in materie prime, Bordoni ha dichiarato alla Commissione quanto segue:

> « Sulle operazioni in *commodities* delle due società Usiris e Polidar posso dire qualche cosa soltanto per quanto riguarda quella parte di operatività svolta da queste due società del Liechtenstein presso la consociata estera della Società Generale Immobiliare, ossia la Edil-Nassau o Edilcentro Nassau. Ricordo che globalmente, dopo storni compensativi per annullare le perdite (la

stessa tecnica dei titoli applicata anche alle *commodities*), emerse un utile oscillante intorno ai 190 mila dollari. Per quanto riguarda le attività sulla Amincor Bank, sempre in *commodities*, e presso la Finabank, non sono in grado di poter indicare alcuna cifra. Quanto e se queste due società hanno guadagnato qualche cosa di apprezzabile o meno, non sono in condizione di poterlo dire, perché mi era precluso nel modo più severo attingere informazioni dalle due banche » (11 giugno 1981, Mec. XI/8 e Bal. IX/1).

Sul punto, Scarpitti ha dichiarato di aver proceduto personalmente alla costituzione della Usiris e della Polidar, dietro suggerimento di Sindona; aggiungendo che, peraltro, esse furono utilizzate quasi unicamente per l'operazione dei due miliardi:

« Non hanno fatto praticamente niente di particolare; una sola, la Polidar, rimase in piedi per una serie di operazioni delle quali era a conoscenza l'onorevole Micheli, perché abbiamo compiuto delle operazioni in *commodities* » (7 maggio 1981, Mar. III/5).

Tali operazioni – ha continuato il teste – non avevano nulla di irregolare e

« sono state due o tre al massimo, per un beneficio dell'ordine di un centinaio di milioni » (7 maggio 1981, Fabi IV/3 e 4).

L'onorevole Micheli, infine, ha affermato che l'effettuazione di operazioni in *commodities* gli venne suggerita da Scarpitti; a tal fine – ha aggiunto –

« io firmai una procura da parte della società Usiris, la quale società avrebbe dovuto facilitare, secondo i suggerimenti che a sua volta aveva ricevuto l'avvocato Scarpitti, l'afflusso al partito di denaro frutto di operazioni in *commodities*. È certo però che nessuna operazione è stata mai effettuata a mia firma da questa società, tanto che nel tempo ne avevo dimenticato persino l'esistenza. L'avvocato Scarpitti mi aveva anche parlato in tale circostanza di un'altra società, Polidar, che doveva sempre servire come veicolo per le operazioni anzidette, sempre sotto l'aspetto della perfetta regolarità e liceità delle operazioni, alcune delle quali andate a buon fine. Naturalmente furono consigliate operazioni possibilmente sicure, che si risolvessero con utili... che poi si sono risolte con utili di qualche centinaio di milioni. Debbo smentire, comunque, quanto è stato asserito da certa stampa, che le operazioni in perdita sarebbero state addebitate alle banche di Sindona; è invece vero che per alcuni conti che furono chiusi in perdita sono state intentate azioni legali nei confronti dell'avvocato Scarpitti che era l'intestatario delle operazioni; tali azioni legali furono definite col pagamento delle relative somme » (26 marzo 1981, Bal. II/4 e 5).

Il senatore Fanfani, a sua volta, ha dichiarato che nel corso del suo primo colloquio con Sindona – del quale s'è fatto cenno a

proposito della elargizione mensile di 15 milioni di lire a favore della democrazia cristiana – il suo interlocutore ebbe a prospettargli l'opportunità che i partiti provvedessero a finanziarsi attraverso proprie società. Successivamente, l'onorevole Micheli gli disse che il partito aveva già costituito in precedenza due di queste società: della cui attività, peraltro, egli non fu mai posto al corrente, rientrando questa nella esclusiva competenza del segretario amministrativo, che porta difatti la intera responsabilità, ai sensi della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, della gestione economica (27 maggio 1981, Mec. II/4-6).

Dai documenti acquisiti dalla Commissione risulta che il conto in dollari statunitensi della Polidar presso la Banca Unione, alimentato in data 11 luglio 1973 con un versamento di 70.000 dollari effettuato tramite la Finabank, ebbe a registrare – a parte minori movimenti ed accrediti di interessi – un versamento di circa 57.000 dollari, costituenti profitti di operazioni in *commodities*, con valuta in data 7 giugno 1974. L'importo era stato rimesso dalla Edilcentro International-Nassau con riferimento al conto della Polidar presso la stessa Edil-Nassau. Successivamente, con valuta in data 26 giugno 1974, il saldo attivo del conto della Polidar presso la Banca Unione, pari a circa 132.000 dollari, veniva pressoché interamente trasferito su un conto della stessa Polidar presso la Finabank (v. 00148/Sind.).

d) *Finanziamento IRADES.*

Nell'esame del finanziamento del « gruppo Sindona » all'IRADES (Istituto ricerche applicate documentazione e studi) la Commissione ha utilizzato i dati documentali, allegati al processo penale n. 6412/74 Registro PM Milano (00064 Comm.), che possono considerarsi da tempo pacifici.

Risulta da questi documenti che l'onorevole Flaminio Piccoli, con lettera 6 agosto 1973 indirizzata alla Banca Privata Finanziaria e con riferimento « alle conversazioni intercorse », fece richiesta di una apertura di credito in conto corrente « fino alla concorrenza di 20 milioni di lire », in nome e per conto dell'IRADES, associazione costituita a Roma il 18 maggio precedente (presidente lo stesso onorevole Piccoli, vicepresidente il vescovo Ettore Cunial). Nella stessa lettera Piccoli precisava che sul conto corrente avrebbero dovuto operare, oltre a lui stesso, il dottor Vincenzo Cazzaniga ed il dottor Emanuele Levi, a firma congiunta o a firma disgiunta.

L'affidamento per scoperti di conto corrente, autorizzato per 20 milioni il 31 agosto 1973 (tasso 10 per cento, oltre 1,8 per cento), venne elevato a 30 milioni il 1° ottobre successivo su istruzioni di Pier Sandro Magnoni (nota 1° ottobre 1973 della Banca Privata Finanziaria), ed infine portato a 40 milioni di lire in quello stesso autunno.

Pier Sandro Magnoni ha reiteratamente affermato, prima davanti ai giudice (interrogatorio del 2 luglio 1980) e poi davanti alla Com-

missione (audizione dell'8 aprile 1981, Iocca XXIII/2 e 3), di aver prestato garanzia personale a favore dell'IRADES, cui era seguito il pagamento del debito con mezzi forniti dal gruppo.

In realtà risulta (rapporto della Guardia di finanza in data 15 febbraio 1981: v. 00200/Sind.) che il debito IRADES è stato estinto mediante rimessa ai commissari liquidatori della Banca Privata Italiana dell'assegno Comit n. 070010160 di lire 57.194.525, in data 11 febbraio 1976.

Nel citato rapporto della Guardia di finanza si sottolinea che Pier Sandro Magnoni, all'atto della concessione del finanziamento, costituì in pegno a favore della Banca Privata Finanziaria il libretto a risparmio al portatore n. 4080 (Tides), acceso presso la Banca Privata Finanziaria in data 3 novembre 1973 con il versamento di lire 30.000.000, poi elevato a 40.000.000 in coincidenza con l'aumento del fido. La garanzia ebbe carattere riservato ed il libretto Tides, all'atto dell'apertura della liquidazione, venne acquisito alla procedura ed infine, non essendo stato reclamato da alcuno, estinto (28 marzo 1979) mediante giro del saldo di lire 40.360.395 al conto « sopravvenienze attive ».

e) *Altre operazioni di finanziamento a favore della democrazia cristiana.*

Carlo Bordoni ha asserito che – oltre ai due miliardi di lire dei quali s'è parlato a suo tempo – in vista della campagna referendaria il gruppo Sindona erogò altresì, tra la fine di marzo ed i primi di aprile del 1974, un finanziamento di un certo numero di miliardi (undici) a favore della democrazia cristiana. Bordoni ha asserito di aver appreso tali notizie da Sindona e da Magnoni e di aver altresì tratto la constatazione della loro esattezza dal fatto che l'avvocato Scarpitti andò in un momento successivo a chiedergli per sé la cifra di un miliardo, quale commissione, pari a circa il 10 per cento, a lui spettante per detto finanziamento a favore della democrazia cristiana (1° aprile 1981, III/7-16).

Tali asserzioni di Bordoni, non confortate da riscontri obiettivi, sono state recisamente smentite dinanzi alla Commissione, tanto da Scarpitti, quanto da Magnoni (8 aprile 1981, Dini XV/4). Lo stesso Magnoni ha pure negato – al pari di quanto ha fatto Sindona dinanzi ai giudici – presunti versamenti, anche questi asseriti da Bordoni, a favore della Rosalyn Shipping e di un conto denominato « Sidc », denominazioni che avrebbero nascosto (secondo Bordoni) interessi di uomini politici della democrazia cristiana.

f) *Finanziamenti ad altri uomini e partiti politici.*

Per quanto riguarda presunti finanziamenti concessi dal gruppo Sindona ad uomini politici non democristiani ed a partiti diversi dalla democrazia cristiana, la Commissione ha finora sviluppato

indagini esclusivamente su quanto è stato asserito da Carlo Bordoni in merito ad un conto presso la Banca Unione denominato « Sico ». Bordoni, in particolare, ha sostenuto (1° aprile 1981, VIII/10 e segg.) di aver appreso da Carlo A. Marca, direttore generale della Amincor Bank, che tale conto – alimentato, al pari di altri, da fondi trasferiti dalla Banca Unione alla Amincor Bank attraverso il marchingegno dei contratti fiduciari – era il risultato di « una relazione stabilita da Sindona e De Luca con il partito comunista italiano ». Sempre a detta di Bordoni, in un momento successivo Marca ebbe a telefonargli, dicendogli che il dottor Ugo De Luca, già direttore generale della Banca Unione, intendeva prelevare da tale conto la somma di 90 milioni di lire. Bordoni, in un primo tempo, avrebbe dato a Marca istruzioni di non pagare; senonché vi sarebbe stato un deciso intervento personale di Sindona, che il teste ha definito così sproporzionato da dargli indiretta conferma della esattezza delle asserzioni di Marca circa la pertinenza del conto. Bordoni ha aggiunto, ancora, che una precedente conversazione con De Luca gli aveva già ispirato il convincimento che questi fosse in qualche modo legato al PCI e che, infine, si diceva che da tramite tra il PCI e De Luca fungesse il dottor Mario Nardone, già questore di Como, da lui conosciuto come amico di De Luca.

Tali asserzioni di Bordoni hanno trovato recisa smentita da parte di tutte le persone chiamate in causa, nonché da parte di ex funzionari delle banche sindoniane. In particolare, Nardone ha escluso nella maniera più assoluta anche di conoscere De Luca (15 aprile 1981, Mec. II/5); Silvano Pontello ha escluso di aver mai sentito che il conto « Sico » facesse capo al PCI (19 marzo 1981, Fradd. V/3); Pietro Olivieri, infine, ha negato che De Luca gli avesse mai parlato di un conto denominato « Sico » (25 marzo 1981 pom., Assenza VII/1), escludendo altresì di aver fatto da tramite in rapporti concernenti il PCI.

7. — Materie sulle quali resta da proseguire l'inchiesta.

Nel prosieguo dei suoi lavori la Commissione dovrà naturalmente completare le indagini delle quali s'è dato finora conto, nonché soprattutto procedere alla valutazione delle risultanze acquisite, al fine di fornire risposte chiare ed esaurienti ai quesiti posti dalla legge istitutiva.

La Commissione ha acquisito elementi istruttori in ordine ad un contributo oblativo, chiesto dall'onorevole Preti, all'epoca Ministro dei trasporti, e concesso da Michele Sindona tra la fine del 1973 e l'inizio del 1974, a favore del centro internazionale di ricerche « Pio Manzù », presieduto dallo stesso onorevole Preti (v. lettere dell'onorevole Preti a Sindona del 26 novembre 1973 e del 10 gennaio 1974, rispettivamente di richiesta del contributo e di ringraziamento per la sua concessione: 00200/Sind.).

Il dottor Macchiarella ha riferito alla Commissione di un presunto finanziamento ad una fondazione istituita per onorare la

memoria del cardinale Spellmann, affermando che, in ragione dei suoi rapporti di cordialità con l'onorevole Andreotti, egli venne officiato di consegnare, perché fosse devoluta alla indicata fondazione, una somma aggirantesi sui 150-200 milioni di lire, che gli fu detto provenire dal patrimonio personale di Sindona, al dottor Umberto Del Ciglio, funzionario del centro studi Lazio (19 marzo 1981 pom., Fradd. I/3-5).

In ordine a dette acquisizioni la Commissione si riserva di esperire ulteriori accertamenti.

La Commissione ha altresì acquisito, dalla Guardia di finanza e dalla magistratura, atti e documenti relativi agli interessi « extra » corrisposti a terzi dalle banche sindoniane su depositi di enti pubblici. In riferimento a tali interessi « extra » sono stati promossi procedimenti giudiziari, in particolare riguardanti la vicenda della SOCHIMISI e della GESCAL. Testimonianze rese in Commissione si sono soffermate, nel corso di indagini su altri argomenti, anche su questo aspetto dei rapporti fra gruppo sindoniano e ambienti o esponenti politici. In merito la Commissione si riserva di approfondire le indagini e di verificare le testimonianze rese con l'esame della documentazione già acquisita.

La Commissione ha dedicato una parte dei suoi lavori alle attività finanziarie facenti capo alla Gemoes (Gestione Mobiliare Edilcentro Sviluppo) ed alle sue collegate estere Edil-Nassau e Edil-Cayman, con centro operativo in Italia e tenuta dell'amministrazione contabile presso la Edilservices di Ginevra.

Dalle testimonianze e dalla documentazione in possesso della Commissione è emerso che, attraverso le consociate estere e sotto la direzione operativa di Bordoni in Milano, il gruppo Sindona pose in essere, nel periodo compreso tra gennaio e luglio del 1974, operazioni in cambi e in *commodities* dell'ordine di centinaia di milioni di dollari, lasciando operazioni aperte per una ingentissima cifra nel momento del subentro alla guida della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria degli uomini del Banco di Roma.

È altresì risultata da diverse testimonianze l'esistenza di clienti anonimi contrassegnati da numeri di codice (lista degli 88), la cui chiave di identificazione era contenuta in una rubrica circolante negli uffici milanesi, i quali agivano con operazioni sui mercati esteri in cambi e in *commodities*, in collegamento con le più ampie operazioni effettuate direttamente dalle finanziarie estere della Gemoes e da altre finanziarie del gruppo Sindona-Società Generale Immobiliare.

Su tutta la materia la Commissione si riserva ulteriori accertamenti anche sulla base dell'ampia documentazione, attualmente in suo possesso, concernente la Società Generale Immobiliare.

L'indagine dovrà invece essere avviata in ordine ad altri temi, dei quali non si è discusso nella presente relazione giacché la Commissione si è fino ad ora limitata, relativamente ad essi, a mere acquisizioni documentali e non dispone, quindi, di riscontri diretti ottenuti con lo strumento più tipico a ciò predisposto, ossia le audizioni. Si tratta, in particolare, dei quesiti posti dal numero 5 dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1980, n. 204, relativi all'estra-

dizione di Michele Sindona, nonché del presunto rapimento del Sindona medesimo e dei suoi rapporti con la mafia e la massoneria. Questi argomenti richiedono, con tutta evidenza, approfonditi accertamenti, che la Commissione conta di sviluppare compiutamente, con attenta sollecitudine, nei prossimi mesi.

Tra gli ulteriori compiti che la Commissione si riserva di svolgere nel prosieguo della sua attività va menzionato, infine, lo studio inteso ad elaborare – ove si ravviserà opportuno – indicazioni circa una revisione della legislazione esistente, al fine di migliorare la vigilanza e le possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria, giusta quanto prevede espressamente il secondo comma dell'articolo 7 della legge 22 maggio 1980, n. 204.

PROPOSTE IN ORDINE AD UNA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI.

Nel corso della sua attività la Commissione ha avuto occasione di rilevare più volte l'esistenza di notevoli incertezze interpretative intorno alla precisa estensione dei suoi poteri e ad alcune delle modalità procedurali da osservarsi nello svolgimento dell'inchiesta. In effetti, l'ampia formula dell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui le commissioni parlamentari di inchiesta sono provviste dei poteri dell'autorità giudiziaria, non sembra sufficiente a dirimere in modo definitivo alcune rilevanti questioni, di fronte alle quali anche la dottrina non è orientata in senso univoco; e, d'altra parte, la peculiarità del procedimento di inchiesta - tanto nei confronti delle procedure giudiziarie, quanto nei confronti delle ordinarie procedure parlamentari - solleva a sua volta problemi, che non è possibile, allo stato, risolvere sulla base di una apposita normativa. A tale carenza la Commissione si è sforzata di ovviare adottando, nella seduta del 1° ottobre 1980, un documento sulle procedure da osservarsi nelle audizioni e nelle testimonianze: nel quale si è cercato, per quanto possibile, di recepire le indicazioni, non sempre univoche, della prassi e gli insegnamenti contenuti nella nota sentenza della Corte costituzionale n.231 del 22 ottobre 1975. Sarebbe, però, certamente preferibile - per evidenti ragioni di certezza giuridica e di uniformità procedurale - che, per regolare rispettivamente i poteri delle commissioni parlamentari di inchiesta e le modalità del procedimento che dinanzi ad esse si svolge, intervenissero una legge ordinaria di attuazione dell'articolo 82 della Costituzione ed un apposito regolamento parlamentare per i procedimenti di inchiesta, adottato nelle forme e nei modi che si sono seguiti per la approvazione del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa. Nel formulare questo auspicio, la Commissione ritiene di dover affrontare i punti nodali delle invocate discipline, prospettando

per ciascuno di essi le possibili soluzioni ed altresì indicando quelle che appaiono più congrue e convincenti.

Una prima specificazione della quale la disciplina legislativa dovrebbe farsi carico riguarda il quesito, dibattuto in dottrina, se le commissioni di inchiesta dispongano dei poteri di tutte le autorità giudiziarie conosciute dal nostro ordinamento, ovvero soltanto di alcune tra queste, e segnatamente del giudice istruttore nel procedimento penale. Per quanto il giudice istruttore penale appaia senza dubbio il termine di raffronto più immediato e naturale, sembra, tuttavia, che una corretta lettura del testo costituzionale e l'intento di non privare le inchieste della più ampia gamma di strumenti utilizzabili inducano a non aderire a soluzioni limitative. L'unico criterio discretivo del quale ci si possa utilmente servire è, piuttosto, quello che si fonda sulla natura del potere e, più precisamente, sulla finalizzazione di esso, atteso che l'esito delle indagini poste in essere dalle commissioni parlamentari di inchiesta non è una decisione, bensì un accertamento. Ad esse debbono ritenersi attribuiti, quindi, quei poteri di tutte le autorità giudiziarie conosciute dal nostro ordinamento che abbiano attinenza con gli scopi conoscitivi propri delle inchieste parlamentari.

Altro argomento sul quale sarebbe auspicabile intervenisse la parola certa e definitiva della legge è quello relativo alla eventuale presenza alle sedute delle commissioni di avvocati difensori delle persone ascoltate, che siano imputate in procedimenti penali aventi ad oggetto i medesimi fatti o fatti connessi a quelli sui quali le commissioni stesse indagano. Dopo aver acquisito, in merito, gli autorevoli pareri del professor Giovanni Conso, del professor Fausto Cuocolo e del professor Alessandro Pace, la Commissione ha adottato - come è già stato ricordato in altra parte della presente relazione - una deliberazione con la quale non si è inteso pregiudicare in alcun modo la soluzione del problema: è stata difatti consentita la presenza del difensore quando le persone ascoltate, che rivestivano la qualità innanzi indicata, ne abbiano fatto espressa richiesta, al solo scopo di poter assumere comunque le loro dichiarazioni. In coerenza

con tale deliberazione, la Commissione non ritiene di poter esprimere, sul tema, un orientamento deciso e giudica di doversi limitare ad esporre i termini della questione, rilevando che se la natura politica, e non giudiziaria, del procedimento di inchiesta sembra non giustificare, da un lato, una richiesta di assistenza difensionale, d'altro lato, però, la pratica del frequente scambio di atti tra commissioni di inchiesta e autorità giudiziarie mette in particolare evidenza l'esigenza di tutela del diritto di difesa anche in sede parlamentare . Se, dunque, si ritenesse di non poter fare applicazione dinanzi alle commissione di inchiesta dell'articolo 348bis del codice di procedura penale, ~~[illegible]~~ contemporaneamente stabilire che gli atti contenenti le dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti penali sono intrasmissibili alle autorità giudiziarie che procedono a carico di queste ovvero che procedono separatamente per gli stessi reati o per reati cohnessi.

riguardo la possibilità di fare rinuncia del diritto, si dovrebbe

La legge di attuazione dell'articolo 82 della Costituzione dovrebbe, inoltre, riconoscere esplicitamente - secondo l'insegnamento della citata sentenza n.231 del 1975 della Corte costituzionale - che le commissioni di inchiesta dispongono di un segreto funzionale, di un segreto, cioè, del quale spetta alle commissioni medesime determinare la necessità e i limiti. La legge, conseguentemente, dovrebbe non già disporre in ordine all'ambito di operatività del segreto , ma rimetterne l'applicazione al libero apprezzamento delle commissioni. Uniche eccezioni a questo principio dovrebbero derivare dalla necessità di sancire espressamente l'obbligatorità dell'apposizione del segreto in ordine alle dichiarazioni rese da persone che potrebbero astenersi dal testimoniare a norma della legge ordinaria e - come si è già detto - da persone imputate in procedimenti penali, ove non si consenta l'assistenza del difensore. In entrambe le ipotesi, in effetti, la trasmissione all'autorità giudiziaria degli atti contenenti le indicate

dichiarazioni darebbe luogo a gravi menomazioni dei diritti delle persone ascoltate.

Il segreto funzionale - si intende - non potrebbe invece esimere giammai le commissioni dall'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria competente eventuali notizie di reato, del quale siano venute a conoscenza nel corso della loro attività.

Altro principio che occorrerebbe fissare chiaramente nella disciplina legislativa è quello della non opponibilità del segreto istruttorio alle commissioni di inchiesta. Si dovrebbe quindi sancire l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di trasmettere alle commissioni tutti gli atti, anche relativi ad istruttorie in corso, dei quali queste facciano richiesta: evitando, così, che debba ricorrersi all'articolo 165 bis del codice di procedura penale, nel quale non è configurato un obbligo di trasmissione a carico del destinatario della richiesta.

Una ulteriore tematica in ordine alla quale è particolarmente viva e pressante l'esigenza di una regolamentazione certa ed uniforme è quella della configurabilità di ipotesi criminose a carico delle persone che rendono alle commissioni di inchiesta dichiarazioni false o reticenti e della estensione dei poteri delle commissioni medesime in presenza di dichiarazioni di questo tipo e di ipotesi di renitenza delle persone chiamate a comparire.

Riguardo al primo ordine di problemi sono note le incertezze della pressi e la multiformità delle soluzioni prospettate dalla letteratura giuridica. In effetti, non sembra certo, allo stato, in primo luogo che esista una norma penale direttamente applicabile alla fattispecie considerata; e, in secondo luogo, quale sia - nel caso affermativo - l'ipotesi criminosa cui fare riferimento, se, cioè, la falsa testimonianza (articolo 372 del codice penale) oppure altre figure delittuose, come quelle previste dagli articoli 289, secondo comma (turbativa delle funzioni delle Assemblee legislative) e 328 del codice penale (rifiuto di atti d'ufficio): soluzione, quest'ultima, che presuppone l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale da parte delle persone interrogate dalle commissioni di inchiesta.

C'è da considerare, poi, che le descritte soluzioni riguardano, in ogni caso, soltanto la posizione delle persone ascoltate in sede di testimonianza formale e non anche di quelle sentite in audizione libera, a carico delle quali non sono allo stato ipotizzabili sanzioni di sorta per il caso che rendono dichiarazioni false o reticenti. Ciò costituisce, evidentemente, un limite molto serio alle possibilità di una commissione parlamentare di inchiesta di accertare la verità dei fatti e di conseguire, in ordine ad essi, una adeguata valutazione politica, atteso che - tra l'altro - ove si ritenesse l'applicabilità al procedimento di inchiesta del citato articolo 348 bis del codice di procedura penale, in audizione libera si dovrebbero ascoltare tutte le persone imputate penalmente, che sono sovente assai numerose e particolarmente utili all'inchiesta.

Tutto ciò invero consiglia che la disciplina legislativa dia soluzione al problema configurando uno specifico titolo di reato, modellato sulla falsa testimonianza, per le dichiarazioni false o reticenti rese in sede di testimonianza formale; mentre per le audizioni libere - non sembrando possibile sanzionare la falsità e la reticenza, specie se attribuibili a persone che siano imputate penalmente - si potrebbe pensare ad una norma che colpisca i comportamenti irriguardosi e sprezzanti, che offendano la dignità dell'organo procedente.

In presenza di entrambe le ipotesi prospettate (testimonianza falsa o reticente e atteggiamento irriguardoso della persona sentita in audizione libera), come pure di fronte ai casi di renitenza, la legge dovrebbe poi attribuire esplicitamente alle commissioni di inchiesta il potere di arresto - provvisorio e definitivo - previsto per il giudice istruttore penale nel corso dell'istruzione formale dal primo comma dell'articolo 359 del codice di procedura penale. Ugualmente sullo schema del rito penale andrebbe disciplinata, infine, l'ipotesi di mancata comparizione, non giustificata da un legittimo impedimento, delle persone chiamate a rendere le loro dichiarazioni, tanto in sede di testimonianza formale, quanto in audizione libera. Si dovrebbe pertanto prevedere la possibilità per le commissioni di disporre l'accompagnamento coattivo a norma dell'articolo 144 del codi-

ce di procedura penale, salva - si intende - la competenza della autorità giudiziara ad adottare il provvedimento ivi previsto di condanna al pagamento di una ammenda e delle spese cui la mancata comparizione ha dato causa.

In senso affermativo la legge dovrebbe altresì risolvere esplicitamente il quesito se spetti alle commissioni di inchiesta il potere di procedere all'arresto in flagranza di reato. Non potendo manifestamente l'operato delle commissioni ragguagliarsi a quello della polizia giudiziaria, che opera in situazione di dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria, mentre le commissioni sono a questa equiparate, l'arresto in flagranza da esse disposto dovrebbe esere configurato , a norma dell'articolo 243 del codice di procedura penale, piuttosto come cattura, ossia come un provvedimento definitivo, non bisognoso di apposita convalida da parte dell'autorità giudiziaria competente: la quale potrebbe in seguito intervenire sulla libertà personale della persona catturata ed immediatamente posta a sua disposizione attraverso i normali strumenti della scarcerazione e della libertà provvisoria.

Differente avviso la commissione ritiene invece di dover esprimere in ordine alla possibilità di procedere al ferma di indiziati di reati, provvedimento che - a differenza del precedente - non contiene profili di obbligatorietà, cui non possa sottrarsi un organo investito di una pubblica funzione, e che, peraltro, non può in alcun modo essere messo in relazione con le necessità istruttorie proprie del procedimento di inchiesta. La legge, pertanto, dovrebbe tacere sul punto ovvero - per evitare equivoci - stabilire espressamente che il potere di fermo non spetta alle commissioni di inchiesta; le quali hanno tuttavia l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria gli indizi di reità di cui vengano a conoscenza.

Come si è accennato in precedenza, accanto ai quesiti che investono l'estensione dei poteri delle commissioni d'inchiesta, esistono altresì una serie di problemi di natura più spiccatamente procedurale, che la peculiarità del procedimento d'inchiesta non consente di risolvere con il richiamo agli ordinari principi della procedura parlamentare. Allo scopo di evitare ingiustificate disparità procedurali, la Commissione ribadisce l'auspicio, già formulato, che intervenga una apposita normativa regolamentare, approvata in un unico testo dalle due Camere, analogamente a quanto è accaduto per il regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Tale regolamento parlamentare per i procedimenti d'inchiesta dovrebbe in primo luogo dare espressa sanzione al principio - affermato dalla Corte costituzionale nella più volte richiamata sentenza n.231 del 1975 ed ormai impostosi nella prassi - del cosiddetto "doppio binario", ossia della possibilità , per le commissioni, di adottare volta a volta procedure di tipo giudiziario e procedure di tipo parlamentare. Per quanto la scelta tra i due modelli appaia, in linea generale, legata al carattere dell'accertamento che si intende compiere, cosicchè gli schemi giudiziari andrebbero adottati allorquando si devono accettare circostanze e fatti specifici, optandosi per le forme parlamentari ove si vogliano, invece, raccogliere elementi che l'autorità giudiziaria non potrebbe assumere per la loro indeterminatezza, non sembra, tuttavia, opportuno che le norme regolamentari si spingano a prefissare i casi in cui deve farsi ricorso all'uno o all'altro tipo di procedura. In proposito, la Commissione ritiene piuttosto preferibile che la scelta sia rimessa alla libera determinazione delle singole commissioni, le quali debbono poter valutare se le esigenze dell'inchiesta non consiglino di derogare, in uno o più casi, al criterio generale innanzi enunciato.

Quanto, più specificamente, alle singole modalità procedurali, per gran parte di esse, l'auspicata disciplina regolamentare

potrebbe utilmente fare riferimento alla prassi, nonchè - ove soccorrano --- alle statuizioni contenute nel documento sulle procedure adottate dalla Commissione nella seduta del 1° ottobre 1980, ed in quello, di analogo contenuto, a suo tempo approvato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e sul terrorismo. Così, sembra opportuno sancire che delle sedute delle commissioni d'inchiesta sia redatto resoconto stenografico; che tale resoconto venga sottoposto per la firma alle persone ascoltate in sede di testimonianza formale; che queste ultime, prima dell'inizio della deposizione, vengano ammonite sulle responsabilità che si assumono e sulle conseguenze penali di dichiarazioni false o reticenti; che - ove si accolga, in sede legislativa, il suggerimento di sanzionare i comportamenti irriguardosi delle persone sentite in audizioni di tipo parlamentare - anche a costoro sia rivolto un corrispondente ammonimento; che, infine, a somiglianza di quanto avviene nella fase istruttoria del procedimento penale, alle persone ascoltate non venga in nessun caso imposto l'obbligo del giuramento.

Non gli orientamenti della prassi, ma i dettami ineludibili del testo costituzionale ritiene invece la Commissione che debbano essere seguiti per quanto attiene ad uno dei temi più rilevanti, la cui disciplina appare di pertinenza della fonte regolamentare. Si allude alla pubblicità dei lavori, regola generale dell'attività parlamentare a norma dell'articolo 64, secondo comma, della Costituzione, cui non sembra che le commissioni d'inchiesta possano e debbano essere sottratte. In sede di stretta attuazione del ricordato principio costituzionale, ed in coerenza con gli anunciati della Corte costituzionale in tema di segreto funzionale, le norme regolamentari dovrebbero quindi prescrivere che le sedute delle commissioni d'inchiesta sono pubbliche, a meno che - si intende - le commissioni stesse non adottino, volta per volta, apposita delibera di riunirsi in seduta segreta. Resterebb-

bero, in tal modo, tutelate anche le particolari esigenze di segretezza, che nel corso di una inchiesta parlamentare possano talora porsi, specie per salvaguardare altri segreti tutelati dall'ordinamento (quali, ad esempio, il segreto istruttorio e il segreto di Stato).

Un particolare cenno merita, infine, un problema che non è suscettibile di ricevere soluzione attraverso una disciplina legislativa o regolamentare, ma che - tuttavia - occorre trattare in questa sede, per la sua diretta attinenza con l'estensione dei poteri delle commissioni parlamentari di inchiesta. Si allude alla vicenda che si è conclusa con il rifiuto opposto dall'autorità giudiziaria della Confederazione Elvetica alla richiesta della Commissione di procedere, per rogatoria, alla acquisizione delle dichiarazioni del dottor Umberto Ortolani. Tale rifiuto è stato motivato con una pretesa natura disciplinare o amministrativa o di polizia del procedimento di inchiesta parlamentare, che non renderebbe applicabile, nella specie, la Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

Prescindendo dalla evidente inesattezza teorica delle argomentazioni dell'autorità elvetica, ad avviso della Commissione la riferita vicenda dovrebbe indurre il Governo italiano a precisare con chiarezza - nella sua dichiarazione che accede alla citata Convenzione europea - che le commissioni parlamentari di inchiesta hanno pieno titolo ad avvalersi della Convenzione medesima, quantunque le indagini da esse svolte abbiano natura politica, e non propriamente penalistica. La mancata equiparazione, anche sotto questo profilo, all'autorità giudiziaria menoma, invero, le capacità istruttorie delle commissioni parlamentari d'inchiesta e soprattutto viola il chiaro disposto dell'articolo 82 della Costituzione.

Capitolo 1°

P A R T E P R I M A : I L C R A C K

CAPITOLO PRIMO: I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE DI SINDONA

1. PREMESSA pag. 1

2. IL PRIMO SCONTRO: 1970-72 6

   a) Carli blocca la scalata 6

   b) Le ispezioni: viene alla luce la situazione di crisi delle banche... 10

   c) ...ma Carli decide di non intervenire 14

   d) Una decisione fondata su motivazioni assai fragili 17

3. LA PARTITA DECISIVA: IL 1973 29 bis

   a) La nuova strategia di Sindona 29 bis

   b) La fusione fra Società Generale ed Edilcentro-Sviluppo 33

   c) La fusione fra Banca Unione e Bnaca Privata Finanziaria (rinvio) 34

   d) Moneyrex 36

   e) Finanziamento Credi op 36 bis

   f) Depositi interbancari 37

   g) Aumento di capitale Finambro (rinvio) 38

4. L'EPILOGO : L'ESTATE DEL 1974

   a) I primi sintomi 42

   b) Le armi a disposizione di Carli 44

   c) Per la seconda volta Carli rifiuta la gestione straordinaria 47

   d) La crisi si aggrava: nuove ispezioni e "invito" al Bnaco di Roma di proseguire il finanziamento 50

   e) Perché Carli spinge il Bnaco di Roma al salvataggio 56

   f) ~~Il sillogismo Carli-Ventriglia~~ 61

   f) Il sillogismo Carli-Ventriglia 59

   g) Le prime allarmanti scoperte delle ispezioni 63

   h) Per due volte Carli rifiuta provvedimenti di rigore 65

   i) Il problema dei pagamenti da effettuare: il "cordone sanitario" 69

l) I rimborsi allo IOR: pagamenti ad esportatori clandestini di capitali 72

m) Compare (e scompare) la lista dei "500" 75

n) Seconda fase: l'acquisizione da parte del Banco di Roma. Il veto dell'IRI 81

o) Costituzione di una nuova banca 87

p) Una decisione troppo a lungo rinviata: la liquidazione coatta amministrativa 89

q) Conclusioni. 92

4. L'[illegible] 94

5. L'[illegible] 103

6. L'[illegible] 115

7. [illegible] 125

.2500

[illegible] 127

CAP. I I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE DI SINDONA

I. PREMESSA

Nella relazione parziale presentata dalla Commissione al Parlamento si è più volte indicato (v. in particolare p. I8 e p. 22) l'opportunità di analizzare in modo più approfondito le vicende delle banche sindoniane soprattutto per quanto attiene ai rapporti fra queste e la Banca d'Italia.

Le banche erano, per così dire, il centro motore della strategia di Sindona, il cui obiettivo fondamentale, soprattutto nei primi anni, era quello di ottenere cospicui guadagni dall'acquisto e dalla cessione di aziende. Sindona intendeva presentarsi come l'uomo che controllava un impero finanziario, [redacted] continuamente rinnovatesi nelle sue singole componenti aziendali. Non c'era alcuna logica di tipo industriale e commerciale, ma solo una logica di tipo finanziario che collegava fra loro le varie aziende del gruppo Sindona.

L'ansia di bruciare le tappe e di realizzare i propri ambiziosi progetti indurrà fin dall'inizio Sindona a dimostrare assai pochi scrupoli in questa attività di acquisto e di cessione di aziende. Nella maggior parte dei casi Sindona si limiterà ad acquistare aziende in condizioni poco brillanti, a sottoporle ad un processo di risanamento assai più apparente che reale e a rivenderle con cospicui guadagni, che solitamente vengono incassati all'estero (cfr. Audizione Carli 28.I.8I). Nell'azione di "risanamento" tornano assai utili i capitali freschi forniti, in occasione di aumenti di capitali da altri azionisti. Di conseguenza le manovre di Sindona a concentrarsi su aziende quotate in borsa, i cui

corsi vengono sistematicamente gonfiati per attirare il maggior numero possibile di investitori. Nella totale carenza di controlli delle Borse italiane non fu difficile per Sindona crearsi la fama di re Mida che trasformava in oro le operazioni su qualsiasi titolo del listino. Speculatori grandi e piccoli si accodarono così a Sindona e ne resero più facili le operazioni: certo non ne erano complici, ma erano un punto essenziale di un'ambiziosa strategia finanziaria che aveva il non trascurabile difetto di essere afflitta da una grave carenza di capitali; come si dimostrerà in modo esemplare nella vicenda Finambro, questi "risparmiatori", piccoli e grandi, erano per così dire la mosca cocchiera di Sindona.

Sulla scacchiera di Sindona si muovono tre categorie fondamentali di pezzi:

a) le aziende, che sono detenute come pura e semplice merce di scambio ai fini della costituzione di un impero finanziario sempre più vasto;

b) le società finanziarie, la maggior parte delle quali ubicate in paesi stranieri, soprattutto se su questi sventolano i più discreti pavillons de complaisance. Il ruolo delle società finanziarie può essere molteplice: quello di consentire il trasferimento di capitali all'estero, quello di nascondere la proprietà di aziende, quello di rendere impossibile la ricostruzione di singole operazioni, in ogni caso quello di impedire, attraverso complicati intrecci finanziari, di conoscere dimensioni reali e situazione effettiva del gruppo;

c) le banche che sono l'unico vero punto fermo della struttura operativa. Come ebbe a dichiarare una volta Sindona, "le aziende si comprano e si vendono, le banche si comprano e si tengono". Esse erano quindi il centro motore dell'attività del gruppo. Innanzitutto fornivano risorse alle imprese del gruppo sia in forma palese, mediante normali operazioni

di prestito, sia in forma occulta mediante i rapporti fiduciari descritti nel capitolo quinto di questa parte della relazione.

Le banche servivano inoltre a realizzare la strategia di Borsa del gruppo, sostenendo le quotazioni, allargando la cerchia degli investitori e fornendo a questi credito nella forma del riporto. Dal lato dell'attivo la caratteristica essenziale era quindi rappresentata dall'elevata concentrazione dei rischi. Quasi tutti i prestiti andavano a favore del gruppo e gli stessi fiduciari, pur mascherati da rapporti interbancari, erano pur sempre rapporti intragruppo. A questi vanno poi aggiunti i sostegni indiretti effettuati mediante le operazioni di Borsa.

Si è quindi detto che, per quanto riguarda le operazioni di impiego, le due banche presentavano caratteristiche particolari: si è parlato di banca d'affari, di banca mista, di società finanziaria e quant'altri. In realtà tali configurazioni appaiono

3 BIS

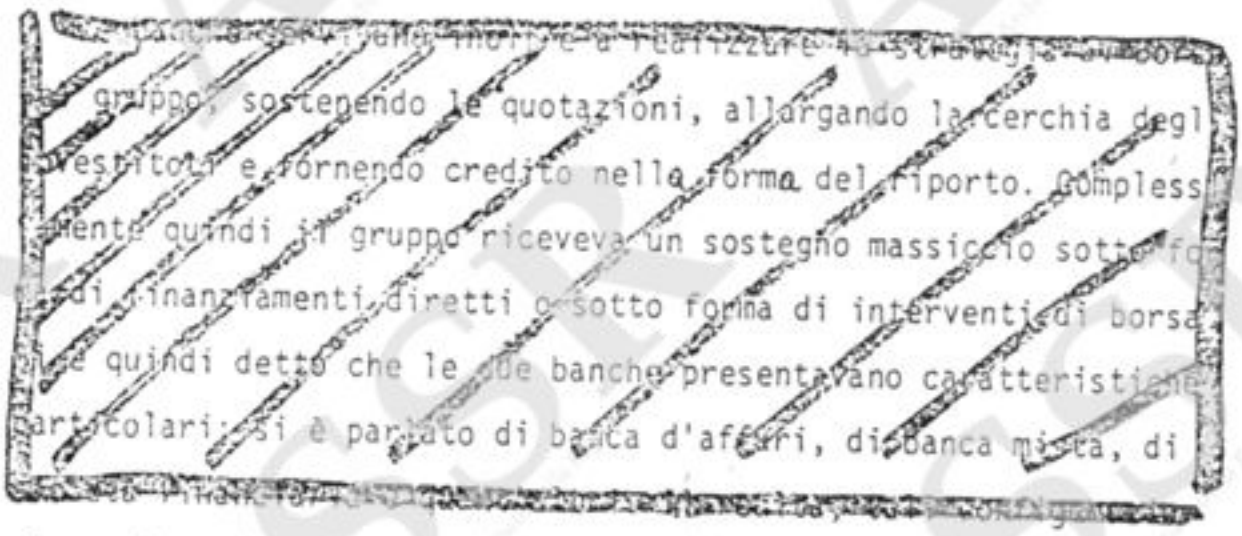

gruppo, sostenendo le quotazioni, allargando la cerchia degl
vestitori e fornendo credito nella forma del riporto. Complessi
mente quindi il gruppo riceveva un sostegno massiccio sotto fo
di finanziamenti diretti o sotto forma di interventi di borsa
Va quindi detto che le due banche presentavano caratteristiche
particolari: si è parlato di banca d'affari, di banca mista, di

~~ni appaiono~~ inadeguate perchè non necessariamente comportano l' estrema concentrazione dei rischi che era tipica delle banche in questione. Siamo piuttosto di fronte a "banche di gruppo" nel senso peggiore del termine, a quelle cioè che gli anglosassoni chiamano captive banks, banche prigioniere.

L'altra caratteristica fondamentale era la netta propensione verso le operazioni speculative in cambi (le operazioni speculative su merci del gruppo verranno fatte passare attraverso altre società): una propensione che si è accentuata nel periodo 1973-1974 in connessione con la maggiore instabilità dei cambi e con l'esigenza del gruppo di aumentare le entrate, anche a scapito del rischio. Si ricorda che una parte notevole delle operazioni in cambi non erano contabilizzate: nel 1973 il totale degli acquisti di dollari USA non registrati ammontava a 3405 milioni di dollari USA (2270 per Banca Unione e 1135 per Banca Privata; quest'ultima che peraltro aveva solo una funzione di intermediaria fra le controparti effettive).

Dal lato della raccolta, le banche seguivano l'orientamento di accrescere quanto più possibile i mezzi amministrativi. Ciò significava non solo un costo medio di raccolta elevato, ma anche la necessità di ricorrere in misura notevole a depositi in

L'obiettivo di massimizzazione della raccolta era la conseguenza necessaria di una politica di impieghi totalmente piegata alle esigenze del gruppo che assorbiva una massa crescente di mezzi finanziari.

terbancari o a depositi di imprese, enti pubblici etc. Con una rete di sportelli relativamente ridotta e concentrata in piazze importanti come Roma e Milano, l'obiettivo di massimizzazione poteva essere raggiunto solo con caratteristiche da "banca all'ingrosso" (wholesale bank): ma questo naturalmente comporta una massa amministrata costosa ed estremamente instabile. Un elemento estremamente rischioso rispetto ad un attivo così immobilizzato (soprattutto se si considera che il patrimonio delle due banche è sempre stato estremamente esiguo) e a una massa così ingente di operazioni speculative.

Ultima caratteristica da ricordare è la sistematica violazione delle regole amministrative e contabili e quindi delle disposizioni del codice civile e della legge bancaria. Oltre alle operazioni in cambi non contabilizzate di cui si è già parlato, verranno individuate contabilità "nere", eufemisticamente definite riservate, irregolarità nelle segnalazioni alla Banca d'Italia, violazioni delle norme sui fidi e sulla riserva obbligatoria, e questo solo per citare le più gravi.

Alto grado di rischio dell'attivo, alta propensione alla speculazione, raccolta crescente, ma onerosa e volatile, gravi irregolarità amministrative sono quindi, dal punto di vista strettamente tecnico, le caratteristiche fondamentali delle due banche. Occorre allora chiedersi come tale situazione abbia potuto mettere radici e prosperare all'interno di una vigilanza bancaria che per caratteristiche della legislazione, strutture istituzionali e preparazione dei quadri avrebbe dovuto consentire di fronteggiare tempestivamente questi pericoli.

violazioni delle norme civili e penali,

E' d'altra parte impossibile limitarsi all'aspetto tecnico e bancario di questi problemi: si è quindi ritenuto opportuno ripercorrere l'intera vicenda dei rapporti tra Sindona e le

autorità (segnatamente la Banca d'Italia) prendendo in esame anche fatti non strettamente bancari: una delle ipotesi fondamentali da cui si è partiti è che non è possibile giudicare il comportamento di vigilanza astraendo dagli altri importanti avvenimenti che hanno avuto per protagonisti Sindona e i vertici della banca centrale.

2. IL PRIMO SCONTRO: 1970-1972

a) Carli blocca la scalata

Il primo periodo da prendere in considerazione è quello compreso fra il 1970 e il 1972, gli anni del primo grande balzo in avanti di Sindona. Gli anni in cui il finanziere viene inesorabilmente fermato da Guido Carli nella scalata all'Italcementi, in quella alla Banca Nazionale dell'Agricoltura e in quella alla Bastogi; d'altra parte, anche gli anni in cui si decide di non dar seguito alle conclusioni dei rapporti ispettivi che chiedevano misure di intervento straordinario come l'applicazione dell'art. 57 della legge bancaria.

L'effetto netto è quindi che la Banca d'Italia, soprattutto per interventi personali del Governatore Carli, blocca Sindona nella sua scalata al potere finanziario e contemporaneamente gli permette di continuare ad esercitare l'attività bancaria, sia pure con le cautele che vedremo successivamente. Nelle pagine che seguono si cercherà appunto di spiegare le motivazioni di questa apparente contraddizione.

Non c'è dubbio che alla Banca d'Italia -e a Guido Carli personalmente- vada ascritto il merito di aver agito tempestivamente nei tre episodi ricordati e non certo cedendo alle indicazioni prevalenti. Carli può dire oggi con un certo orgoglio che

> "...mentre l'ascesa di Sindona si approssimava alla sommità, egli ebbe il sostegno di giornalisti e di personalità italiane e straniere e si giovò dell'indifferenza mostrata dai più fra i politici" e, sempre davanti alla Commissione nel corso di una lunga autocitazione, ricorderà di aver detto che "...ondate di entusiasmo si levarono in seguito all'annuncio dell'offerta pubblica di acquisto" sulla Bastogi. (aud. 28.I)

In tutti e tre i casi Carli agì in qualche modo su un terreno diverso da quello istituzionale. Nel primo caso, quello dell'Italcementi, si limitò a far sapere che gli era più gradita la continuità del gruppo di controllo: un monitoccerto non privo di significato soprattutto se si tiene conto di quanto affidamento entrambi i gruppi

pi facessero sulle rispettive banche.

Nel secondo caso, quello della Banca Nazionale dell'Agricoltura, dovette prendere posizione su una materia, l'azionariato delle banche private, che non rientra in alcun modo nelle competenze di una banca centrale. Eppure una materia che evidentemente stava a cuore a Carli se decise di intervenire, pur riconoscendo la sua estraneità formale, con una lettera che divenne ben presto di pubblico dominio. L'arma scelta da Carli (modificare le norme in modo da far rientrare la Banca Nazionale dell'Agricoltura nella categoria delle banche di interesse nazionale) era forse spregiudicata e certo solo parzialmente efficace. La legge (art. 26 l.b.com. prevede infatti limitazioni al diritto di voto per le azioni di quelle categorie di banche che siano possedute da enti e cittadini stranieri. Sarebbe bastato quindi interporre una delle tante finanziarie che Sindona era così bravo a creare per rendere vano il disegno di Carli.

Ancora una volta non fu l'intervento in sè a realizzare l'effetto desiderato, quanto l'implicita minaccia: in tutti i sistemi bancari, ma in quello italiano in particolare, non ci si può permettere di cadere in disgrazia presso la banca centrale.

Anche nel caso Bastogi si trattò di un intervento basato su strumenti in qualche modo abnormi. Non accade infatti frequentemente che una banca centrale intervenga nelle contrattazioni azionarie, anche se nella veste di responsabile del fondo pensioni.

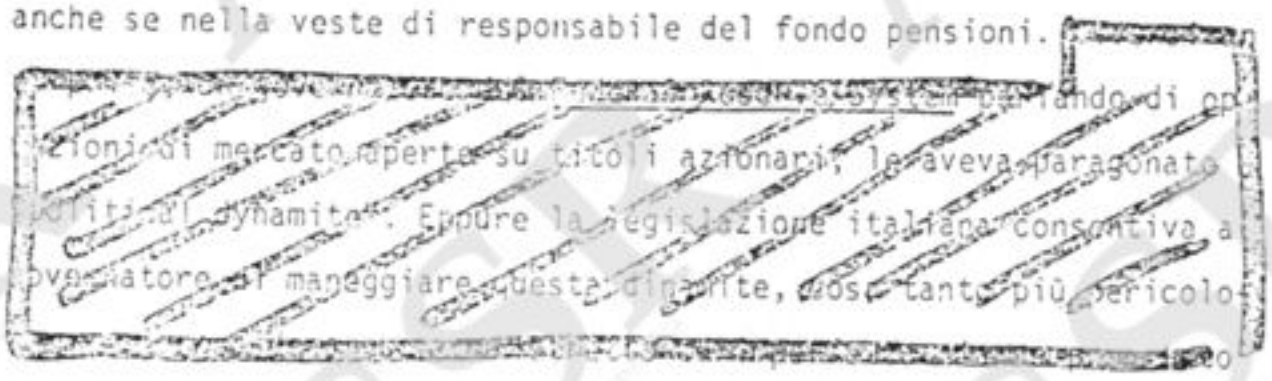

Con questo non si vuole ovviamente stigmatizzare l'operato di Carli in quella circostanza, che anzi si rivelò provvidenziale per bloccare l'ascesa finanziaria di Sindona. Si vuole solo mettere in evidenza un'anomalia istituzionale che forse non è di secondaria importanza e che può aiutare a capire perchè nell'estate del 1972 il fronte dei complici di Sindona si saldò con un vasto movimento di opinione, apparentemente disinteressato e neutrale, che criticò l'operato del Governatore.

Quali sono i motivi che indussero Carli a questi tre interventi, tutti in qualche misura alquanto eccezionali? La preoccupazione fondamentale sembra essere stata quella di garantire lo status quo tra i pricipali centri di potere finanziario: uno status quo che era evidentemente incompatibile con gli ambiziosi disegni di Sindona. Carli non ha mai fatto mistero di questo e, a proposito dell'OPA Bastogi ha testualmente dichiarato:

> Se il programma fosse stato realizzato si sarebbe costituita una delle maggiori, forse la maggiore, delle società finanziarie europee. Ne sarebbe derivata una concentrazione di potere esorbitante, situata in un sistema costituito dall'intreccio di operazioni vetuste, in larga parte ideate agli albori del capitalismo italiano.
>
> Il metodo con cui fu condotta l'operazione si imperniava su offerte di prezzi largamente eccedenti quelli di mercato e quelli basati su valutazioni ragionate dei patrimoni sociali. L'assenza di qualsiasi proporzione fra i prezzi offerti e quelli di mercato, rettificati per effetto del maggior valore attribuibile alla partecipazione di comando, indusse in me la convinzione che l'operazione si proponesse obiettivi di dominio e che, con l'impiego degli scarsi mezzi disponibili, fosse mio dovere contrastarla. Così feci." (aud. 28.1.81).

Una "concentrazione di potere esorbitante" è senza dubbio un fatto pericoloso e quindi da evitare. Ma se si vuole che ciò av-

(il possesso di
-azioni, sia pure
minoranze, da pa:
te della banca c
trale)

venga sulla base di regole del gioco democratico occorrono norme precise, che non possono che essere quelle di una disciplina antimonopolistica e, nei casi in esame, di una disciplina sul funzionamento delle borse valori. La prima è in Italia assolutamente inesistente, la seconda, ~~almeno~~ nel periodo in esame, del tutto insufficiente.

E' comunque opportuno sottolineare che in nessun caso discipline di questo genere affidano i poteri di intervento alla banca centrale salvo, ovviamente, per quanto riguarda specificamente le banche. Ciò significa che Carli ha sicuramente riempito un vuoto di potere lasciato dall'arcaica legislazione italiana ma si trattava di poteri che, in situazioni appena più degne di un capitalismo avanzato, sono esercitati da organi e istituzioni diversi dalla banca centrale.

Anche qui non si vogliono avanzare giudizi: possiamo considerare come fatto storicamente accertato che la Banca d'Italia ha surrogato, soprattutto negli anni sessanta e nei primi anni settanta, poteri che non le erano istituzionalmente propri ed è stato lo stesso Carli ad ammetterlo con franca lucidità in un brano che merita di essere riportato:

> "La Banca d'Italia si è trovata al centro di una serie infinita di tensioni e si è dovuta dare carico di una quantità enorme di problemi che sorpassavano, anche da un punto di vista strettamente statutario, le sue competenze e capacità" (G. Carli, Intervista sul capitalismo italiano, a cura di E. Scalfari, Bari, Laterza, 1977, p.42).

Quello che interessa chiedersi ai nostri fini è piuttosto se questa surroga di poteri abbia finito per inquinare in qualche modo le capacità di svolgimento dei compiti istituzionali relativi alla politica monetaria e alla vigilanza. Le connessioni fra i due piani di intervento sono evidentemente difficili da trovare. Esistono però innanzitutto delle coincidenze temporali che non si possono trascurare.

b) Le ispezioni: viene alla luce la situazione di crisi delle banche

L'ultimo atto della grande scalata inizia il IO settembre I97I quando viene lanciata l'OPA Bastogi. L'ispezione a Banca Unione è iniziata solo qualche giorno prima, il 3I di agosto, quella a Banca Privata Finanziaria inizierà di lì a qualche giorno, il 20 settembre, che è lo stesso giorno di scadenza dell'offerta. Nel momento in cui Sindona gioca la sua battaglia decisiva una delle sue banche è sotto ispezione: può essersi trattato di una coincidenza, ma è assai più probabile che durante l'estate i vertici di via Nazionale abbiano previsto che qualcosa di grosso stesse per accadere e abbiano predisposto per tempo l'ispezione. Una volta avviata la clamorosa operazione dell'OPA, devono poi aver deciso, per buona misura, di mettere sotto controllo anche l'altra banca. In realtà poi gli ispettori varcheranno i portoni di Banca Privata Finanziaria il giorno stesso in cui Sindona perde definitivamente la sua battaglia. Le ispezioni naturalmente si chiuderanno assai più tardi: il 7 febbraio per Banca Unione, il 24 marzo per BPF [redacted]. Entrambe riusciranno a mettere in evidenza l'incredibile intreccio di irregolarità amministrative e di operazioni bancarie ad altissimo rischio che già caratterizzavano gli istituti Sindona. Pur non potendo scoprire i famigerati conti fiduciari, entrambi i gruppi ispettivi segnalarono con efficacia quanto perversi fossero i rapporti bancari posti in essere e quindi quanto grave fosse il rischio complessivo.

E' questo il punto centrale ed importante delle relazioni degli ispettori. Non tanto le conclusioni operative che, implicando valutazioni di politica creditizia, dovrebbero essere prese a livelli gerarchici più elevati. Le conclusioni comunque sono gravissime: per Banca Unione si chiede esplicitamente l'applicazione dell'art.

57 lettera a) della legge bancaria (cioè scioglimento degli organi amministrativi per gravi irregolarità). Per Banca Privata Finanziaria si "esclude [che] gli organi amministrativi in carica possano imprimere alla banca un diverso indirizzo operativo e [che] si possano eliminare -sostanzialmente- per le vie ordinarie le gravi irregolarità, disfunzioni e carenze riscontrate nel corso degli accertamenti.

Queste proposte, si ripete, non hanno alcun potere vincolante e Carli, dimostrando di avere una visione ancora più restrittiva, arriverà da un lato a contestarne la legittimità e dall'altro -non senza qualche contraddizione con il giudizio precedente- a sostenere che gli ispettori tendono per loro natura a calcare la mano nelle conclusioni. Nel corso della sua audizione, ha infatti dichiarato (28.1.81 - 22/I):

> "Quanto al primo rapporto (Banca Unione) insisto nell'affermare [che] non rientra -ripeto "non"- nei poteri dell'ispettore di fare proposte". E in precedenza (XXI/5):
>
> "L'ispettore tende sempre ad esasperare la gravità delle irregolarità. Aggiungo una considerazione. Il metodo da me seguito è sempre stato quello di concepire la struttura della Banca d'Italia come quella propria dell'autorità giudiziaria, cioè come una struttura in cui vi sia una contrapposizione dialettica. Quindi ho sempre incoraggiato l'ispettore ad assumere atteggiamenti inquisitori, supponendo che fosse mio dovere non condividerne sempre le convinzioni".

Si può anche dissentire su questo tipo di impostazione del lavoro degli ispettori, ma certo entrambe le affermazioni rispecchiano fedelmente la struttura organizzativa della vigilanza nel periodo in questione. Del resto, se le richieste dei rapporti sono state riportate in precedenza e se su di essa si è insistito tanto anche in sede di commissione, è stato non per il loro valo

re giuridico, ma perchè sintetizzano con grande efficacia la situazione gravissima delle banche sindoniane. Insomma, il problema non è di accertare perchè la vigilanza non è intervenuta nonostante che gli ispettori avessero chiesto un certo tipo di sanzione, ma perchè la Banca d'Italia non è intervenuta nonostante che gli ispettori avessero descritto un quadro estremamente preoccupante sotto il profilo tecnico e bancario.

Comunque, le conclusioni degli ispettori non vengono affatto temperate salendo nella scala gerarchica. Le sintesi redatte dal capo della Vigilanza per il Governatore sono assai gravi. Vale quindi la pena di riportarle per esteso.

dagli stessi e controfirmate

BANCA PRIVATA FINANZIARIA - data 17.4.72

GIUDIZIO COMPLESSIVO - L'azienda svolgeva in prevalenza attività finanziaria e di intermediazione in cambi e titoli specialmente nell'ambito delle società appartenenti ad holdings facenti capo agli azionisti ed in particolare a quello di maggioranza.
... Nettamente sfavorevole il giudizio complessivo sulla situazione e sull'andamento della Banca, basato sui normali criteri valutativi.

GIUDIZIO SU SITUAZIONE TECNICA

patrimoniale : debole, in quanto il patrimonio ufficiale ed i fondi interni (4,1 miliardi) erano gravati per oltre il 50% non solo da perdite certe sugli impieghi per L. 1,1 miliardi, ma anche da altre perdite previste per L. 1,2 miliardi sulla composizione di 2,9 miliardi verso la SpA Rossari e Varzi e l'affiliata Immobiliare Novarese Lombarda. Inoltre il patrimonio era inadeguato rispetto ai mezzi raccolti e all'altra provvista ordinaria e straordinaria.

liquidità scarsa, dato che l'eccezionale ammontare delle riserve liquide primarie (L. 50 miliardi) serviva in gran parte per la copertura dei debiti a vista (L. 35,9 miliardi) emergenti dai rapporti interbancari. Inoltre il 72% circa degli impieghi era rappresentato da posizioni sofferenti, immobilizzate o aventi caratteristiche di breve formale; (1)

---

(1) Nella tabella a fianco del commento si mette in evidenza che al 30.9.71 il rapporto impieghi/depositi era pari al 109%.

redditività debole (I97I: 0,08%) derivante in massima parte dall'elevato costo della provvista basata su quella interbancaria.

IRREGOLARITA' ESAMINABILI AGLI EFFETTI DI EVENTUALI RESPONSABILITA'

Violazione dell'art. 38 L.B., conflitto di interessi art. 230I c.c.;...; irregolare, alterata o omessa registrazione di fatti di gestione; tenuta di una seconda contabilità economica riservata; importi esposti sul mod. 8I Vig. notevolmente diversi da quelli effettivi; riserva obbligatoria inferiore al dovuto di L. I527 milioni...; presentazione al risconto presso la Banca d'Italia di effetti non scontati e non contabilizzati; consegna di libretti al portatore per L. 2360 milioni senza ritiro di ricevuta; relazioni fuori zona o eccedenti il limite legale; altre numerose irregolarità nel settore valutario.

EVENTUALI NOTIZIE PARTICOLARI - Si ritiene che la situazione dell'azienda vada esaminata sotto il profilo dell'applicabilità o meno dell'art. 57§1 l.b. punti a) e b).

BANCA UNIONE (data illeggibile; l'ispezione è terminata il 7 Febbraio 197 la relazione dovrebbe essere del successivo mese di marzo)
GIUDIZIO COMPLESSIVO: negativo sia per taluni aspetti tecnici e sia, soprattutto, per i criticabili sistemi di comportamento che vanno dall'istituzione di inamissibili contabilità riservate e dalla mimetizzazione di fatti aziendali alla carenza di ogni forma di controllo ed alle deficienze dell'apparato contabile organizzativo.
La gestione dell'azienda è apparsa improntata a criteri di condotta che non si addicono ad un ente che esercita funzioni di interesse pubblico ai sensi dell'art. I della l.b.

GIUDIZIO SU SITUAZIONE TECNICA: patrimoniale: debole con perdite (I3II milioni) e plusvalutazioni (L. 32 milioni) che assorbono il 23% del patrimonio ufficiale. Le riserve potenziali (L. I532 milioni) sono costituite per L. I,5 miliardi dalla minisvalutazione degli immobili di proprietà, nella quasi totalità adibiti ad uso aziendale.

Liquidità apparentemente equilibrata in quanto condizionata da una larga fascia di raccolta interbancaria (L. 84 miliardi di cui L. 43 miliardi all'estero) di per sè stessa in-

stabile, nonchè da perdite in sofferenza e immobilizzate per globali lire 6,4 miliardi pari al I4% degli impieghi

redditività gravemente deficitaria quella dell'esercizio I970....

IRREGOLARITA' ESAMINABILI AGLI EFFETTI DI EVENTUALI RESPONSABILITA' DI ESPONENTI E/O DIPENDENTI

- illecita costituzione di due contabilità riservate ....
- fidi eccedenti il quinto patrimoniale per L. I6 miliardi (fido complessivo L. 64 miliardi) [totale impieghi 39 miliardi] posti in essere abusivamente alcuni dei quali malgrado l'espresso diniego dell'organo di vigilanza

ALTRE IRREGOLARITA' - Infrazioni e manchevolezze valutarie... servizi di cassa a domicilio non autorizzati; riserva d'obbligo deficitaria di L. 500 milioni (adeguata nel corso degli accertamenti); riporti passivi simulati; fidi fuori zona abusivi....

EVENTUALI NOTIZIE PARTICOLARI impieghi scadenti e molto concentrati, sia per classi di importo (n. 70 assorbono oltre il 69% dei crediti erogati) che per rami di attività economica (oltre il 3I% destinato ad attività finanziarie e non commerciali).

In definitiva, sembrerebbero ricorrere nella circostanza gli estremi previsti dal comma a) dell'art. 57 della legge bancaria per invocare provvedimenti di rigore.

C) .. ma Carli decide di non intervenire

Il 9 marzo I972 per Banca Unione e il 6 luglio I972 per Banca Privata Finanziaria si riunisce in Banca d'Italia la commissione consultiva che ha l'incarico di valutare i rapporti ispettivi e di formulare raccomandazioni al Governatore. La commissione propone sostanzialmente due tipi di intervento: denuncia di Banca Unione all'autorità giudiziaria per le irregolarità contabili, per gli emolumenti agli amministratori, per l'acquisto di proprie azioni; denuncia all'autorità giudiziaria di Banca Privata Finanziaria per le obbligazioni [illegible] verso la banca contratte da esponenti aziendali in violazione dell'articolo 38 della legge bancaria e per le varie operazioni irregolari. Per tutte le altre irregola-

rità strettamente "bancarie" (per Banca Unione: omissione del collegio sindacale, fidi irregolari etc.; per Banca Privata Finanziaria: segnalazioni di dati non veritieri, violazione del limite di fido, inadempimenti nella riserva obbligatoria, omissioni del collegio sindacale) si propone di ricorrere alla procedura sanzionatoria prevista dagli art. 87 e 88 della legge bancaria, che prevede una pena pecuniaria (5.000, I0.000 e I00.000 lire nei vari casi) per gli amministratori ed i sindaci delle aziende di credito che violino le disposizioni della legge bancaria, ovviamente salva l'applicazione delle maggiori pene previste dal codice penale e da altre leggi.

La commissione consultiva si esprime però solo sugli aspetti strettamente inerenti alle sanzioni da prendere; non già agli interventi di vigilanza veri e propri. Per quanto riguarda questi ultimi, la decisione è assai più lunga e difficile. Per Banca Unione la riunione-chiave si tiene il 5 giugno; vi partecipano il Direttorio al completo, il Direttore Centrale della Vigilanza e i capi servizio di Vigilanza. Secondo il verbale:

> "Il Governatore ha considerato che i fatti per i quali erano ravvisabili gli estremi di illecito di natura penale sono stati già portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria e che pertanto ogni responsabilità verrà accertata in quella sede. Ha quindi espresso l'avviso che nell'attuale difficile momento economico non sia opportuno inserire sulla piazza di Milano ulteriori motivi di disturbo, quali potrebbero essere rappresentati dalla sottoposizione della Banca Unione all'amministrazione straordinaria. Nessuno dei presenti ha espresso eccezioni o perplessità".

Davanti alla Commissione, Carli ha aggiunto un elemento importante.

> "Il Governatore informa che Sindona ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti in seguito all'insuccesso conseguito nel tentativo di costituire una grande finanziaria attraverso la fusione delle due più antiche finanziarie italiane

e di acquisire il controllo della maggiore delle banche di credito ordinario. Il Governatore confida che la denuncia all'autorità giudiziaria e l'eventuale iniziativa da parte di quest' ultima inducano gli amministratori ad assumere comportamenti corretti."

Per Banca Privata Finanziaria la decisione è ancora più complessa, se è vero che matura solo in agosto. Le ipotesi sul tappeto sono in questo caso particolarmente severe: in alternativa allo scioglimento degli organi amministrativi, si propone infatti la cancellazione dall'albo delle aziende di credito e la trasformazione in società finanziaria (cfr. lettera della vigilanza al capo servizio credito ordinario, datata 15.6.72).

Anche in questo caso la decisione finale lascia cadere la proposta di applicazione dell'articolo 57 e anche l'ipotesi subordinata di trasformazione in società finanziaria. Le motivazioni non sono molto diverse da quelle adottate per Banca Unione. In un documento inviato in data 3 agosto 1972 dal [illegible] servizio credito ordinario al Governatore (e vistato da Carli) si legge:

> Al riguardo, tenuto conto che -a seguito della nota sistemazione della esposizione della banca verso la Manifattura Rossari e Varzi e la affiliata immobiliare Novarese Lombarda e nonostante le perplessità suscitate da tale sistemazione- la situazione patrimoniale della [illegible] potrebbe essersi riportata su un piano accettabile (le perdite sarebbero fronteggiate dai soli fondi interni), considerato che le riscontrate irregolarità sono state sottoposte all'esame della Commissione la quale si è espressa nel senso di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti, e avuta infine presente l'opportunità di non inserire nell'attuale momento economico, ulteriori motivi di rottura sulla piazza di Milano, si sarebbe dell'avviso -salvo contrarie disposizioni della S.V. [Carli] - di soprassedere dal richiedere al competente ministero lo scioglimento degli organi amministrativi della banca, cui, invece, non si mancherebbe, come è ovvio, di rivolgere un duro e tassativo invito a riportare la propria gestione sul binario della necessaria regolarità. In caso contrario, si potrebbe anche far presente che il nostro istituto

V Banca Privata

si troverebbe nella necessità di riconsiderare l'opportunità del mantenimento dell'autorizzazione, concessale nel lontano 1939, ad effettuare su tutto il territorio nazionale operazioni di intermediazione mediante sconto di portafoglio diretto o finanziario, e ciò al fine di ricondurre il campo di operatività della banca stessa nei limiti della zona di competenza territoriale ad esse attribuibile in base alle vigenti normative.

d) Una decisione fondata su motivazioni assai fragili.

Nello stesso giorno si terrà la riunione che, accogliendo sostanzialmente queste proposte, porterà ad abbandonare l'ipotesi del ricorso all'art.57 della legge bancaria suggerita non solo nei rapporti ispettivi, ma anche nelle sintesi redatte per il Governatore.

Sulla base della documentazione redatta dalla Commissione possiamo dire che le motivazioni che hanno fatto abbandonare l'ipotesi del ricorso all'art.57 della legge bancaria sono quindi sostanzialmente seguenti. Primo: la Banca d'Italia ha trasmesso tempestivamente un esposto-denuncia alla magistratura. Secondo: le perdite patrimoniali non erano particolarmente gravi. Terzo: non era opportuno inserire elementi perturbatori sulla piazza di Milano.

A distanza di anni, davanti alla Commissione quest'ultimo motivo non verrà più preso in considerazione, nonostante che - almeno a giudicare dal verbale - abbia pesato in qualche misura per la decisione su entrambe le banche. Ma d'altra parte si tratta della giustificazione più inconsistente, basata in un certo senso su una tautologia. Lo sciogliemnto degli organi amministrativi è sempre un fatto traumatico e si tratta piuttosto di accertare se questo non sia il male minore rispetto all'ipotesi di peggioramento delle condizioni della banca in esame. E d'altra parte non è stato sufficientemente dimostrato che nel 1972 esistessero motivi particolarmente gravi che facessero ritenere la "piazza di Milano" incapace di sopportare le conseguenze di un provvedimento di rigore nei confronti di una o due aziende di credito di media dimensione.

Un'altra giustificazione si è invece aggiunta per la decisione di non applicare l'art.57 della legge bancaria. Quella che la

17.- bis

Banca d'Italia ha comunque disposto tempestivamente (addirittura a partire dall'autunno del 1972) tutta una serie di ispezioni per tenere la situazione delle banche sindoniane sotto controllo.

Eliminata la giustificazione relativa alle condizioni

particolari della piazza di Milano, vi sono quindi tre valutazioni di fondo, relative al comportamento della Banca d'Italia che devono essere analizzate per accertare se e fino a che punto costituiscono giustificazioni accettabili sul piano tecnico della decisione di non procedere allo scioglimento degli organi amministrativi.

Innanzitutto c'è la decisione di trasmettere gli atti alla magistratura: un atto clamoroso, che sembra aver incontrato qualche resistenza anche all'interno della Banca d'Italia, se è vero che per Banca Unione la comunicazione viene inviata il 24 marzo I972 e per Banca Privata Finanziaria il 26 febbraio I973, cioè a distanza di otto mesi dalla decisione della commissione consultiva.

Anche questo è un particolare significativo che tuttavia non modifica il problema fondamentale che dobbiamo qui affrontare e cioè fino a che punto la denuncia alla magistratura possa essere considerata come un'accettabile alternativa al provvedimento di rigore previsto dall'articolo 57 della legge bancaria.

Si deve subito dire che i due provvedimenti sono disomogenei fra loro per natura. In sede penale si tutelano interessi diversi da quelli che prevalgono in sede di vigilanza e si perseguono quindi anche obiettivi diversi. Là il problema è quello di tutelare i terzi per la violazione di norme comunque concernenti l'attività bancaria e rilevanti sul piano penale e amministrativo dell'attività bancaria: terzi che sono costituiti in primo luogo dai creditori (cioè dai depositanti) e in modo assai indiretto dalla comunità economica nel suo complesso.

L'azione di vigilanza deve invece eliminare - nell'interesse della stabilità del sistema finanziario prima ancora che nell'interesse dei creditori- qualsiasi elemento di rischio superiore al tollerabile possa ma-

nifestarsi nelle gestioni bancarie. Le misure strordinarie predisposte dall'articolo 57 della legge bancaria (per non parlare qui delle ipotesi più gravi) dovrebbero appunto scattare sulla base di valutazioni squisitamente tecniche e che come tali non possono essere delegate all' autorità giudiziaria.

Si potrebbe sostenere l'equivalenza tra denuncia alla magistratura e scioglimento degli organi amministrativi solo se venissero verificate simultaneamente tre condizioni. La prima è che gli "effetti di annuncio" della denuncia alla magistratura siano simili a quelli dell'applicazione dell'art. 57 della legge bancaria; la seconda è che la magistratura possa realizzare un provvedimento capace di riportare le banche nella regolarità formale in tempi estremamente rapidi, praticamente coincidenti con quelli necessari alla vigilanza per passare dalle proposte dell'Ispettorato al decreto di scioglimento. La terza condizione è che il provvedimento in questione debba essere considerato non tanto come un solenne segnale di ammonimento lanciato all'azienda di credito e all'intero sistema bancario, quanto un fatto traumatico e foriero di spinte destabilizzanti: in pratica un provvedimento da prendere come primo passo verso la liquidazione coatta amministrativa.

Per quanto riguarda gli effetti di annuncio, una denuncia alla magistratura non è certo tale da far scattare particolari segnali di allarme per la comunità bancaria e quella economica in generale, inducendola a rivedere le proprie valutazioni di rischio nei confronti della banca interessata. Nel caso in esame poi, le denunce riguardano la contabilità "nera" e i fatti previsti dall'art. 38 della legge bancaria: elementi di rilevanza per il giudice penale, ma certamente considerati un peccato veniale dalle altre banche, soprattutto se si tiene conto del fatto che in quel periodo la maggior parte delle banche disponeva di contabilità riser-

vate ("tutte le banche", dirà con spregiudicata franchezza alla Commissione Macchiarella, alto dirigente di Banca Nazionale dell'Agricoltura prima e amministratore di Banca Privata poi).

In sostanza quindi sul piano dell'efficacia sostanziale la magistratura non può competere con i provvedimenti specifici dell'organo di vigilanza. Ricorrere soltanto al giudice penale significa rinunciare a far conoscere la reale situazione alla comunità bancaria e a intervenire direttamente per risolvere le disfunzioni di carattere strettamente tecnico-bancario, come l'eccessiva concentrazione degli impieghi, il groviglio di manovre speculative sui cambi, e così via.

Quanto alla seconda ipotesi, è evidente che la magistratura non può comunque adottare provvedimenti con la tempestività richiesta da una situazione di crisi bancaria in atto. Posto che essa non può trasformarsi nel braccio secolare della Banca d'Italia, è ovvio che la denuncia deve nuovamente essere sottoposta a valutazione, il che richiede in pratica un nuovo esame dell'intera vicenda. Neanche il sistema giudiziario più efficiente può agire con la tempestività necessaria per risolvere una situazione di crisi bancaria. Nel caso in esame i tempi sono estremamente lunghi: il mandato di cattura nei confronti di Sindona verrà spiccato nell'ottobre 1974 (cioè quando tutti i giochi saranno conclusi) e la condanna di primo grado verrà pronunciata addirittura nel 1976.

Carli potrà lamentarsi non senza ragione che se l'azione penale fosse stata più rapida, forse l'intera vicenda di Sindona sarebbe stata diversa. Ma è bene rammentare che non è stata certo la Banca d'Italia a dare lezione di tempestività. La procedura sanzionatoria aperta nelle riunioni del 9 marzo 1972 per Banca Unione si chiuderà infatti il 5 settembre 1974.

Poco realistica appare anche la terza condizione, e cioè che la gestione straordinaria debba essere considerata un provvedimento assolutamente eccezionale, in pratica una pura e semplice anticamera della liquidazione coatta amministrativa. In un sistema bancario come quello italiano questo provvedimento ha effetti diversi per le varie categorie di banche: nel caso delle aziende di credito ordinario in particolare, rimangono evidentemente invariati gli assetti proprietari e c'è quindi il rischio che gli elementi di irregolarità e di rischio vengano reintrodotti non appena chiusa la procedura. Ma si tratta solo di un problema in più, non certo di un elemento che possa considerare inapplicabile l'art.57 alle banche private.

Rimane sempre il fatto che un provvedimento come l'amministrazione straordinaria costituisce un monito solenne per l'intero sistema bancario e consente al mercato di percepire correttamente i rischi collegati a quella specifica azienda di credito. Giova quindi agli operatori "in buona fede" e contribuisce alla trasparenza e alla regolarità dei meccanismi di mercato.

Per quanto riguarda l'azienda di credito e in particolare le aziende in esame i nuovi responsabili della gestione avrebbero avuto il tempo di dipanare la trama dei rapporti irregolari e altamente rischiosi e per capire a fondo la realtà della situazione che gli ispettori non possono aver avuto il tempo materiale (e soprattutto i poteri) per cogliere nella sua globalità.

In realtà la Banca d'Italia sembra aver basato le sue valutazioni proprio su questi ipotesi di cui si è dimostrata l'inconsistenza.

Ciò è dimostrato da una certa sopravvalutazione della capacità deterrente della denuncia.

[redacted] Aud. 29.7.81

Davanti alla Commissione [redacted] (Doc. XXVII/4), rispondendo alla domanda dell'on. Onorato, Carli afferma:

> "Perchè non amministrazione straordinaria nel [1972]?.. Uno dei motivi che inducevano l'ispettore a proporre l'amministrazione straordinaria ai sensi della lettera a) risiedeva nella circostanza che egli attribuiva alla presenza di Sindona la causa dell'amministrazione che egli censurava. In quel tempo Sindona fu costretto a lasciare l'Italia ed io considerai questa circostanza.
> O. Ma il sistema da lui instaurato rimaneva.
> C. Ma io credevo che amministratori denunciati dall'autorità giudiziaria essendo incombente l'evento che essa iniziasse l'azione penale si sarebbero comporatati correttamente.

La seconda motivazione adottata per giustificare il mancato ricorso alla gestione straordinaria è sicuramente più consistente sul piano tecnico: le banche non avevano perso il patrimonio e quindi non dovevano essere necessariamente assoggettate al provvedimento di rigore dell'art. 57 della legge bancaria: naturalmente questa considerazione vale soprattutto per Banca Privata Finanziaria, per cui era stata ufficialmente richiesta l'applicazione di quell'art. sulla base della lettera b). Ma anche per Banca Unione si è discusso in vigilanza sulla situazione patrimoniale se nel documento ... si legge (BDIT INS/RIF 5)

> "si [mette] in evidenza che nella motivazione della proposta di gestione straordinaria non si è fatto riferimento al comma b) dell'art. 57 giacchè la situazione patrimoniale non presentava grandi perdite. Tuttavia, perdite abbastanza rilevanti (20% del patrimonio) erano state accertate alla data d'inizio della visita ispettiva"

Dobbiamo quindi ritenere che addirittura in Banca d'Italia ci fosse chi riteneva possibile un ricorso alla gestione straordinaria per entrambe le banche sulla base dell'ipotesi delle gravi perdite patrimoniali, anche se solo per Banca Privata si giunse ad una esplicita proposta al Governatore. Nelle due riunioni di vertice di cui si è già detto, e all'unanimità, si decise invece di non ricorrere a questo provvedi

mento di rigore. E' giustificabile questo atteggiamento? La risposta ovviamente va data tenendo conto solo dei fatti accertati all'epoca ed evitando accuratamente di giudicare con il senno di poi che ci dice che già allora le operazioni fiduciarie avevano completamente annullato il patrimonio delle banche.

Non c'è dubbio che se noi consideriamo la pura somma algebrica delle minusvalenze e delle plusvalenze accertate nel corso delle ispezioni, troviamo un valore che intacca solo parzialmente il capitale netto. Il punto però è stabilire se questo criterio può essere preso come orientamento per l'azione di vigilanza. Quest'ultima deve accertare le condizioni dinamiche di liquidità e di solvibilità delle aziende di credito e deve quindi essere proiettata nel futuro. Un giudizio che ha poco da spartire con la pura analisi patrimoniale dei valori (tipica, caso mai, di un liquidatore) e che deve invece guardare alle condizioni di rischio della banca.

E' quasi superfluo ricordare che le banche hanno tipicamente una base patrimoniale relativamente ridotta rispetto al totale delle passività. Di conseguenza, bastano oscillazioni relativamente modeste nel valore delle attività per intaccare gravemente il capitale netto. La valutazione del rischio insito nel valore delle attività della banca è quindi tanto importante quanto la valutazione del patrimonio in un determinato istante. Un aspetto che sicuramente è venuto alla ribalta solo più tardi, in occasione della crisi del 1974-1975, ma che in dottrina era stato già ampiamente messo in evidenza.

V e questa caratteristica, come si è visto, era particolarmente accentuata nelle banche di Sindon

E da questo punto di vista, come si è accertato al paragrafo precedente, non c'è dubbio che i rapporti ispettivi avessero messo in evidenza con grande lucidità che le due banche avevano raggiunto una condizione di rischio estremamente elevata, tale cioè da pregiudicare in prospettiva la solvibilità. Basti pensare al grado di concentrazione degli impieghi e alla quantità di manovre speculative su ti

toli e su cambi per avere un'idea delle alee che incombevano sulla consistenza patrimoniale delle due banche.

In termini strettamente tecnici, la decisione di non applicare l'art. 57 lett. b) della legge bancaria a causa della limitatezza delle perdite patrimoniali pare poggiare su una visione eccessivamente "patrimonialistica" e statica anzichè bancaria e dinamica della vigilanza. E come tale, sempre dal punto di vista strettamente tecnico, appare difficilmente difendibile.

Se c'è stato un errore di prospettiva, è doveroso ricordare che la Banca d'Italia si trova in buona compagnia. Le autorità di vigilanza di tutto il mondo si sono lasciate cogliere impreparate dalle crisi bancarie dei primi anni settanta e hanno faticato parecchio prima di adeguare i propri metri di giudizio e i propri criteri di intervento al nuovo clima di instabilità.

La Banca d'Italia non è sfuggita a questa regola e ha preso una decisione che lascia trasparire una sottovalutazione dei rischi complessivi.

Quello che appare più sorprendente è che, almeno nel governatore del tempo, questa visione patrimonialistica e riduttiva sia stata conservata anche con il senno di poi. Non si spiega altrimenti la affermazione, fatta alla Commissione, che "il dissesto delle banche milanesi equivale a metà di quello della Banca Fabbrocini". Si tratta ovviamente di un'affermazione fatta a puro titolo esemplificativo, ma che è probabilmente indicativa di un giudizio che è radicato anche al di là dell'evidenza storica. Non solo perchè la cifra indicata da Carli è esattamente la metà delle perdite che sono state addossate alla stessa Banca d'Italia dopo la liquidazione, non solo perchè non si tiene conto del diverso potere d'acquisto della moneta, ma soprattutto perchè si misura tutto solo in termini patrimoniali, paragonando uno dei più grandi scandali bancari della nostra tormentata storia finanziaria a una vicenda, certo grave, ma che è pur sempre una piccola storia di provincia

La terza giustificazione dell'atteggiamento della vigilanza è che le banche sono state comunque tenute sotto controllo con una serie di ispezioni continue. Queste verifiche sono state effettivamente ordinate (e affidate ai funzionari fra i migliori della vigilanza): basti ricordare quelle disposte nel mese di ottobre dello stesso 1972 e quelle valutarie dell'agosto 1973. Tuttavia, troppo intrecciate fra loro erano le irregolarità collegate alla contabilità "nera", le infrazioni valutarie di varia natura, le artificiose manovre sui titoli (sempre partendo dal presupposto che i rapporti fiduciari fossero indecifrabili) perchè ispezioni limitate nel tempo e aventi per oggetto aspetti specifici della gestione potessero fornire alla Banca d'Italia elementi sufficienti per tenere la situazione sotto controllo.

Esemplare è la facilità con cui Banca Unione ha potuto dimostrare di aver chiuso la contabilità riservata che era rimasta ancora aperta al termine della precedente ispezione. In realtà, nel corso del 1972 (e precisamente il 22 settembre, cioè a tre settimane dall'inizio della nuova ispezione) venne semplicemente modificato il sistema di contabilizzazione in modo da far perdere le tracce della contabilità precedente. In pratica, i dirigenti di Banca Unione si tolsero anche la soddisfazione di farsi rilasciare dagli stessi ispettori un attestato di regolarità. Il tutto, si badi, senza che si possa imputare gli stessi ispettori di scarsa diligenza professionale. Era il tipo stesso di ispezione che, di fronte a quella situazione, non poteva che dare risultati favorevoli alle banche.

(Cfr. Relazione Commissari Liquidatori, parte IV, vol.I - Banca Unione - pag. 23)

25 bis

Come hanno infatti messo in evidenza gli ispettori davanti alla commissione, le ispezioni esperite erano assolutamente inidoneo a mettere in luce il groviglio di irregolarità e di speculazione che ormai caratterizzava le banche sindoniane.

Aud.
MASELLA (Dep. 18.12.80)

... l'ispezione precedente ... era a carattere generale. Invece, l'incarico che ricevetti io dalla Banca si riferiva soltanto ad un esame della situazione di bilancio; praticamente una concordanza fra le scritture e quello che era stato riportato sulla situazione definitiva, cioé sul bilancio dell'anno (X/5).

...Era l'accertamento della banca agli inviti, ai rilievi e alle osservazioni che erano state fatte a conclusione della precedente visita. Il mio lavoro era completamente diverso da quello del dottor Cerciello. Il dr. Cerciello ha esaminato (e il tempo da lui impiegato lo giustifica) la banca in tutti i suoi particolari. Io invece andavo soltanto per vedere se le cifre riportate sul bilancio concordassero con quelle che rilevavo dalla contabiltà (XII/3).

Aud.
MARISCALCO INTURRETTA (Dep. 18.12.80)

PRESIDENTE L'ispezione del 1973 riguardava il caso specifico del trasferimento da parte della Banque de Financement di Lugano di un numero rilevante di azioni e lei nella relazione parla di questo trasferimento per indicarne le modalità...
M.I. ... feci un accertamento e trovai che alla base di questa negoziazione c'era un parere degli agenti di cambio che davano il valore delle azioni...Il mio compito di ispettore si fermava a questo fatto. In definitiva dovevo accertare che la banca avesse avuto un documento dal quale accertare la congruità del prezzo(21/2)

Aud.
DADDI (Dep. 18.12.80)

PRESIDENTE Lei ha proceduto ad un'ispezione [16.10.72 -14.11.72] ... e ha concluso con un giudizio di questo tenore "Necessità di mantenere costantemente sotto controllo, specie per quanto concerne le operazioni a termine e di natura esclusivamente speculativa e dell'erogazione del credito alle società dello stesso gruppo"
D'ADDI Preliminarmente devo fare una precisazione. La mia era un'ispezione in senso lato e non in senso stretto, in quanto era l'esame della documentazione di bilancio. Questo spiega anche la brevità della durata dell'incarico e spiega anche perché non sono sceso nel dettaglio a richiedere misure particolari nei confronti della gestione della banca, perché chiaramente non potevo avere tutti gli elementi che aveva avuto il collega che mi aveva preceduto, il cui incarico ispettivo era durato sei-sette mesi (XXXIV/2

25 ter

Aud.

DELL'UVA (~~Cop~~. 18.12.80)

FRADD~~I~~/2

L'ispezione aveva un campo di indagine molto limitato e veniva svolto in relazione ad un provvedimento che era stato preso con la costituzione di un doppio mercato dei cambi: uno per le operazioni commerciali e l'altro per le operazioni finanziarie. Si voleva accertare se vi fossero state delle operazioni di passaggio dalle lire commerciali alle lire finanziarie. Pertanto ci recammo io presso Banca Privata e il dottor Mariscalco presso Banca Unione. Per quanto riguarda le operazioni di passaggio, non ne rilevammo; per quanto riguarda invece le vendite di dollari contro lire, trovammo in essere un'operazione di 3 milioni di dollari.. Il tutto durò quattro giorni (I/2).

Sul piano strettamente tecnico, la decisione di limitare l'oggetto delle successive ispezioni è in qualche modo una conseguenza della decisione di non ricorrere all'amministrazione straordinaria. Posto che non si è adottato quel provvedimento, rimane come unica possibilità quella di disporre ulteriori controlli: ma un'ispezione generale a distanza di otto mesi o poco più dall'altra era tecnicamente difficile da realizzare, date le risorse a disposizione della vigilanza e soprattutto politicamente difficile da imporre alle banche interessate. Non bisogna infatti dimenticare che, sempre secondo la testimonianza degli ispettori, Sindona reagì molto duramente alla prima ispezione e minacciò di fare pressioni sulla stessa Banca d'Italia.

Le nuove ispezioni potevano quindi essere solo di natura specifica, rivolte ad aspetti limitati e parziali dell'attività bancaria. Come tali più facili da eludere e meno capaci di fornire alle autorità di vigilanza notizie più ampie e dettagliate di quelle contenute nei rapporti già acquisiti. Anche se mancò il disegno esplicito di favorire Sindona, di limitando l'ambito delle ispezioni successive, è indubbio che oggettivamente le banche abbiano tratto notevole vantaggio.

E' certo che ritenendo di poter tenere sotto controllo il problema con ispezioni specifiche e limitate nel tempo, i vertici della Banca d'Italia e Guido Carli in particolare danno ancora una volta la dimostrazione di sottovalutare la gravità delle irregolarità poste in essere da Sindona. E ancora di più sottovalutano i rischi complessivi dal punto di vista strettamente bancario, posto che questo tipo di ispezioni non può fornire sufficienti elementi tecnici di conoscenza sul merito specifico delle operazioni poste in essere.

Tutte le considerazioni su cui si basa la decisione di non intervenire con provvedimenti di rigore appaiono perciò fragili e tecnicamente opinabili. L'elemento centrale che emerge, e che può aiutare a giustificare l'atteggiamento deciso, è una sottovalutazione dei rischi delle banche sindoniane, collegata ad una visione "patrimonialistica" e "statica" della fun-

In altre parole, Sindona viene giudicato un individuo pericoloso come finanziere (ma perché incide sugli equilibri consolidati del potere) ma come banchiere tutto sommato accettabile.

zione di vigilanza.

La decisione delle autorità dimostra più in generale una netta riluttanza ad adottare provvedimenti espliciti nei confronti di aziende di credito in crisi. Si tratta di una costante nella politica della Banca d'Italia in materia di vigilanza, soprattutto in quel periodo. Come avremo modo di vedere più avanti a proposito delle vicende del 1974, esistevano precise delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che dichiaravano esplicitamente la preferenza per soluzioni interne alle crisi bancarie. Nel periodo 1967-1974 per le aziende di credito ordinario si avranno 44 cancellazioni all'albo, di cui 36 per concentrazione, 4 per cessazione volontaria e solo 4 per revoca e messa in liquidazione.

La riluttanza a ricorrere all'amministrazione straordinaria fa parte di questa tendenza a non ricorrere a soluzioni palesi e quindi clamorose: sempre in quel periodo si sono verificati solo otto casi, sette procedure si sono chiuse nel periodo, di cui tre relative ad aziende estinte con la chiusura dell'amministrazione straordinaria.

Bastano questi dati per dimostrare quanto poco peso le autorità attribuissero al provvedimento previsto dall'art. 57 della legge bancaria e come, in un certo senso per conseguenza, per una gran parte dei casi (oltre un terzo, anche se di un campione ridottissimo) si trattasse di semplici viatici verso la liquidazione della banca.

Sarebbe però eccessivamente semplicistico attribuire ad un banale errore di interpretazione e a una avversione verso i provvedimenti di rigore nei confronti delle banche in crisi una decisione la cui importanza e il cui peso politico non sfuggiva certo ai vertici di via Nazionale. La documentazione acquisita dalla Commissione mette in particolare evidenza un elemento finora alquanto trascurato. Nelle valutazioni di Carli, e dell'intero vertice di via Nazionale, sembra aver

pesato non poco la decisione di Sindona di abbandonare l'Italia che costituiva se non una dichiarazione di resa, certo una richiesta di tregua (si veda la dichiarazione del governatore citata a pag. 22).

La consapevolezza di aver fermato Sindona nei tre momenti cruciali della sua ascesa sembra aver pesato non poco nella decisione complessiva. Un intervento drastico, quasi contemporaneo, sulle due banche milanesi deve essere stato giudicato eccessivo. E questo non perchè fosse necessariamente giusto concedere a Sindona la tregua, ma perchè si doveva valutare con realismo quale fronte di opinione si sarebbe mosso per difendere Sindona. Basti pensare quanto stretti fossero i rapporti di affari delle due banche con altre banche di chiara fama, straniere ed italiane; basti pensare alle critiche ricevute dalla Banca d'Italia per il suo comportamento in occasione dell'OPA Bastogi, basti pensare a quanti, di lì a qualche mese, si muoveranno per sostenere l'aumento di capitale della Finambro ("Mezza Italia" dirà La Malfa).

L'arretratezza della legislazione economica italiana, più volte richiamata da Carli, è stata dunque un elemento cruciale dell'intera vicenda. Ma è stato puramente la causa della funzione di supplenza che la Banca d'Italia ha dovuto (e voluto) esercitare, assumendosi ruoli che non le erano comunque propri ed in particolare quello di ago della bilancia nei meccanismi del potere finanziario italiano.

La decisione di non applicare provvedimenti di rigore discende soprattutto da valutazioni politiche sulla capacità della Banca d'Italia di dare il colpo di grazia a Sindona e quindi di porsi contro la vasta rete di complicità palesi e di alleanza più o meno in buona fede che si muoveva intorno allo spregiudicato finanziere.

Più in generale, rispondendo alla domanda posta in precedenza, si può dire che questa funzione di supplenza esercitata dalla Banca d'Italia ha anche indebolito l'azione di vigilanza. Sono infatti

entrate in gioco valutazioni sui rapporti di forza tra Banca d'Italia e gruppo Sindona che hanno fatto perno sulle motivazioni strettamente tecniche che militavano a favore di un provvedimento di rigore come la gestione straordinaria. Il paradosso è costituito dal fatto che in questo modo la banca centrale sconfisse Sindona su terreni di scontro che erano in diversa misura estranei ai suoi compiti istituzionali e credette di (o fu costretta a) cedere sul terreno di propria stretta competenza. Non solo. Con questa scelta si sono lasciati cadere proprio gli unici strumenti efficaci e rigorosi che "l'arcaica legislazione italiana" consentiva, cioè quelli previsti dalla legge bancaria. Non solo la Banca d'Italia ha rinunciato ad un'azione che sarebbe stata al tempo stesso palese ed incisiva, ma ha anche in qualche modo contribuito ad occultare i pericoli derivanti dall'insufficienza della legislazione economica stessa.

Ciò significa che se Carli esce vitorioso dallo scontro con Sindona, la vigilanza bancaria viene in qualche misura sconfitta perché continua a tollerare la permanenza all'interno del sistema bancario di due aziende di credito caratterizzate da squilibri pesantissimi. L'alt imposto a Sindona appare così anche all'esterno come uno scontro fra due blocchi di potere nel quale ha il sopravvento quello che si identifica con l'establishment. In quanto banchiere, non solo si continua a tollerare Sindona, ma si rinuncia a comunicare a tutti gli operatori, con un provvedimento di rigore, che le banche presentano condizioni di rischio eccessive e addirittura si conferisce a Sindona un a sorta di attestato di buona condotta per il fatto che le ispezioni, certo note alla comunità bancaria, hanno conseguenze relativamente blande.

Sindona allora era un personaggio assai discusso, ma non era da molti guardato con sospetto o, per meglio dire, lo era quanto qualsiasi persona dalla carriera molto rapida e quindi assai disinvolta. Era giudicato come uno dei tanti personaggi, anche se certamente quello di maggior spicco,

prodotti dall'Italia del boom. La Banca d'Italia era la sola a conoscere per una parte non secondaria la natura dele operazioni di Sindona e i rischi che ne derivavano: aver rinunciato ad interventire ha impedito che il mercato potesse apprezzare più correttamente le condizioni di rischio di quelle banche, ha impedito quindi uno dei risultati che dovrebbero essere tipici della funzione di vigilanza.

3. LA PARTITA DECISIVA: IL 1973

a) La nuova strategia di Sindona

L'esilio volontario di Sindona ha breve durata e certo non significa una riduzione del ritmo di attività delle due banche e tanto meno un ritorno alla regolarità. Al contrario, il 1973 è l'anno in cui le speculazioni assumono dimensioni eccezionali, i rapporti con i partiti politici diventano assai stretti e la corruzione diventa prassi costante.

Il 1973 è l'anno in cui l'apparenza di rispettabilità e di normalità bancaria di Sindona si fa estremamente fragile. Non a caso, sul piano internazionale, i suoi collegamenti diventano via via meno prestigiosi. Gli Hambros sono già usciti di scena dai tempi della Centrale, la Westminster - avvertiti i rischi delle operazioni speculative - saprà districarsi per tempo dai contratti in cambi con le

banche milanesi. Sempre nel I973, la Commissione federale delle banche svizzere durante un'ispezione scopre la situazione di fondo della Finabank e concede a Sindona 48 ore di tempo per chiudere definitivamente la Liberfinco, pena la dichiarazione di fallimento di Finabank. Dal canto suo la Franklin non gode certo di fama migliore e molte banche evitano di intrattenere rapporti di qualsiasi tipo; la Chase arriverà - ma questo solo nella primavera del I974 - a rifiutare contratti a pronti in cambi.

Sindona comincia quindi a far sorgere qualcosa più di semplici sospetti negli ambienti bancari internazionali. Ma mentre lo abbandonano i nomi dell'alta finanza mondiale si rafforzano le amicizie interne. Non ci sono elementi per affermare se c'è un nesso di causalità, ma certo c'è una coincidenza temporale fra la rottura di quelle alleanze e il disegno di cercare saldi ed organici rapporti con i partiti politici e in particolare con la Democrazia Cristiana. Al di là degli episodi che sono già contenuti nella parte di relazione dedicata a questo specifico punto (ed alla quale si rinvia) basterà ricordare a questo proposito che nel I973 aumentano con grande rapidità i depositi che le due banche milanesi ricevono da aziende del gruppo IRI e da enti pubblici in generale. E, significativamente, il fenomeno si intensificherà ulteriormente nel I974, anche se moltissimi di questi conti verranno, con ammirevole tempestività, chiusi qualche giorno prima della liquidazione coatta amministrativa, evitando così ai rispettivi titolari il piccolo disturbo di richiedere il rimborso alle banche che realizzeranno il salvataggio.

Quasi tutti questi depositi avranno tassi di remunerazione superiori a quelli previsti dal cartello bancario. Era (e in qualche misura è tuttora) una prassi largamente diffusa in tutte le aziende di credito italiane: fino al I973 per le due banche questo significherà anche una irregolarità conta-

A capo

E' quindi un'ipotesi ragionevole che Sindona, una volta persa la battaglia con la finanza privata non rinunci ai suoi ambiziosi progetti e cerchi nuovi alleati negli uomini politici -con i quali aveva avuto fino a quel momento rapporti sporadci- e con il mondo imprenditoriale a questo più vicino, cioè gli enti pubblici, le partecipazioni statali e così via.

bile poichè la differenza fra gli interessi pattuiti e quelli di cartello verrà accreditata con la generica dizione di "versamento" e comporterà l'utilizzo di fondi neri. Potrebbe sembrare un aspetto relativamente secondario se, con lo stesso cinico realismo degli operatori dell'epoca, riconosciamo quanto questa prassi fosse diffusa fra gli operatori dell'epoca. (Cfr. aud. Macchiarella:"tutte le banche a quell'epoca avevano fondi neri"). In realtà soprattutto nel caso delle due banche sindoniane, la contabilità riservata non serviva solo per pagare più facilmente alla clientela interessi superiori a quelli previsti dal cartello. Se così fosse stato, si sarebbe trattato di una manovra che, per quanto attuata con mezzi illeciti, avrebbe consentito alle banche di accentuare la loro manovra concorrenziale rompendo i vincoli di un accordo di tipo collusivo e quindi giovando alla clientela. Ma i casi in questione hanno dimostrato che le contabilità riservate erano il veicolo privilegiato di manovre ben più irregolari, illecite e pericolose. Anche per quanto riguarda la politica di raccolta, le contabilità riservate serviranno [redacted] per la realizzazione di vere e proprie manovre di corruzione.

I fondi non arriveranno alle banche solo perché attratti da interessi più alti e tangenti: verranno pagate provvigioni (cfr. aud. Ruggero 1.10 81, XVII/3 e XXII/3). In questa testimonianza si è affermato che Carlo Bordoni aveva promesso una percentuale -dal 2% fino a 500 milioni e fino a 0.25% per somme superiori al miliardo) a persone, e in particoalre allo stesso Ruggero, a sua sorella Maria Luigia, che fungevano da collegamento fra le banche di Sindona, il mondo politico e gli enti pubblici. Ma dietro a queste persone vi è da segnalare la presenza di Umberto Ortolani (P2), che appare fra i maggiori beneficiari dei pagamenti effettuati con il libretto al portatore "Orlando". La fase della strategia di Sindona che porta alla ricerca di sostegni nel mondo politico si realizza quindi sotto il segno di uno dei protagonisti fondamentali della P2.

√ Altri gravi episodi sono richiamati nella già citata parte I relazione.

In altra parte della relazione vengono ampiamente documentati tutti i casi di imprese ed enti pubblici che hanno affidato nel 1973 fondi cospicui alle banche di Sindona (anzi, per essere più precisi allo sportello romano di BPF). Questi fondi rappresentano quasi il 15% dell'incremento complessivo nel 73 dei mezzi amministrati (in lire e in valuta) di pertinenza di Banca Privata. Si ha quindi un'idea del sostegno che operazioni di questo genere, in aggiunta a quelle analoghe con operazioni creditizie di cui si dirà fra poco, hanno dato alla strategia finanziaeia di Sindona.

Per quanto riguarda poi i rapporti con il sistema bancario, nel periodo 1973-74 Sindona riesce non solo a continuare, ma anche a rafforzare i rapporti intrattenuti con banche di primaria importanza. Vi sono almeno sei episodi che la documentazione raccolta dalla Commissione consente di indicare e che gettano nuova luce sui rapporti tra Sindona e il sistema bancario italiano:

a) la fusione fra la Società Generale Immobiliare e l'Edilcentro-Sviluppo che viene sostenuta a ranghi compatti da tutti gli istituti di diritto pubbli-

co, con il giudizio favorevole della Banca d'Italia;

b) la fusione fra le due banche che verrà autorizzata dalla Banca d'Italia, sia pure per un importo dimezzato rispetto alla richiesta; unitamente all'aumento di capitale di Banca Unione.

c) l'estensione delle operazioni intrattenute da banche primarie con Moneyrex;

d) l'intervento di Franklin National Bank, su sollecitazione del Governatore Carli, nel prestito internazionale Crediop;

e) l'estensione della raccolta interbancaria;

f) l'operazione di aumento di capitale Finambro che viene sostenuto anche da banche estranee al gruppo.

a) Fusione fra Società Generale Immobiliare ed Edilcentro-Sviluppo.

Questa operazione è un passo importante perchè consente al gruppo di raccogliere mezzi freschi presso i risparmiatori privati e soprattutto perchè realizza le premesse organizzative per realizzare operazioni speculative a vasto raggio. Sindona si era infatti reso conto delle enormi possibilità offerte dalla nuova fase di instabilità dei mercati mondiali ed era pronto a trarne vantaggio.

Di qui l'operazione di fusione, con contemporaneo aumento di capitale. La situazione di liquidità del gruppo è già molto tesa: si rende allora necessario un finanziamento-ponte che sarà erogato dalle banche. E non si tratta di banche da poco: sono tutti gli istituti di diritto pubblico (con il Banco di Sardegna disposto ad intervenire in caso di necessità). Segno che nel mondo bancario italiano le protezioni a Sindona sono ancora molto forti.

Come giudica la Banca d'Italia questa operazione? Ce lo dice un docu-

mento inviato da Carli a De Martino e Ferrari (rispettivamente Presidente e [redacted] del Banco di Sicilia e Direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro) in data 13.6.73 (BDIT-INS-I-N4I)

I) La progettata concentrazione della Società Generale Immobiliare e della Società Edilcentro Sviluppo mi sembra risponda ad una concezione di ampio respiro e come tale meritevole di essere approvata.

2) Il Banco di Sicilia nella sua qualità di coordinatore deve procedere alla più ampia ripartizione possibile del rischio. Ciascun Istituto deve provvedere ad un'autonoma valutazione [gli altri due punti contengono alcuni consigli tecnici su come realizzare l'operazione in modo da contenere il rischio].

Il documento ci dice dunque che lo stesso Governatore vede con grande favore la fusione: il fatto che nutra preoccupazioni per le banche sembra essere un segno che qualche sospetto comincia a sorgere; si deve trattare comunque di sospetti molto blandi se l'operazione nel suo complesso è giudicata "di ampio respiro". Sospetti che ancora una volta, appaiono troppo blanci rispetto a quanto la Banca d'Italia conosceva della capacità di Sindona di creare meccanismi speculativi estremamente instabili e pericolosi e rispetto a quanto era universalmente noto della propensione alla speculazione dell'Edilcentro Sviluppo.

6) Fusione fra Banca Unione e Banca Privata Finanziaria. Questo tema è stato trattato am-

nel capitolo quarto di questa si può dire fin d'ora piamente in altra parte della relazione; è tuttavia evidente che l'autorizzazione concessa dalla Banca d'Italia dimostra come questa continuasse a sottovalutare la gravità della situazione economica e patrimoniale delle due banche.

La riduzione della metà della richiesta originaria sembrò probabilmente un atto di coraggio ma, come si è detto, si tradusse pur sempre nell'autorizzazione ad espropriare sei miliardi ai privati azionisti. Neppure la facilità con cui il gruppo di controllo ~~accettò~~ si dichiarò disponibile ad una decurtazione così vistosa sembra aver generato sospetti.

Dal punto di vista tecnico va notato, riprendendo un'importante conclusione del Commissario Ambrosoli, che la fusione non solo rendeva più difficili eventuali scalate, ma rendeva anche impossibile realizzare il salvataggio di almeno una banca se l'altra era in condizioni patrimoniali precarie.

Di conseguenza, Sindona non solo gonfiando il valore di Banca Privata Finanziaria incassa personalmente ai danni degli altri azionisti sei miliardi di lire (di cui cinque regolarmente portati all'estero) ma prepara anche un terreno più difficile per futuri interventi di vigilanza. Come infatti si verificherà puntualmente, la Banca d'Italia si troverà costretta ad intervenire globalmente per evitare il dissesto della nuova entità nata dalla fusione.

La relativa facilità con cui è stata concessa l'autorizzazione dimostra quanto fosse ancora radicata in Banca d'Italia la convinzione che le banche sindoniane fossero tutto sommato normali. Dal punto di vista tecnico una simile convinzione non sembra avvalorata da alcun elemento. Quindi delle due l'una: o si tratta di un clamoroso errore di valutazione, la cui gravità emergerà chiaramente nell'estate del 1974; oppure è ancora una conseguenza della decisione dell'anno precedente di non aver

disposto la gestione straordinaria e di aver puntato su ispezioni parziali e quindi scarsamente efficaci. Di fronte a segnali apparentemente tranquilizzanti provenienti da queste ispezioni, ha ritenuto di poter concedere l'autorizzazione ed in un certo senso ha subito anch'essa i danni provocati da quella decisione originaria.

c) Moneyrex. I rapporti con questo che Bordoni chiama il suo "gioiello" sono estremamente indicativi. Questa società di brokerage che in realtà esportava capitali a tutto spiano fattura nel 1973 135 milioni di servizi vari. Fra i suoi clienti abbiamo molti nomi illustri: per 419 milioni il Banco di Roma, per 329 le altre due banche di interesse nazionale.

Poichè si può legittimamente presumere che queste banche potessero o "produrre" in proprio quei servizi o ricorrere ad altri intermediari, dobbiamo ritenere che il vertice del sistema bancario avesse la massima fiducia nel gruppo di Sindona. Quanto poi alla massiccia concentrazione del lavoro nei confronti del Banco di Roma, si tratta di un aspetto estremamente interessante e dimostra come i rapporti con questa banca non siano affatto iniziati con il finanziamento di 100 milioni di dollari del giugno 1974. Vale poi la pena di ricordare che secondo la dichiarazione di Bordoni, i servizi della Moneyrex davano luogo a cospicue tangenti a favore di molti funzionari del Banco.

d) Finanziamento Crediop. Sono riportati in altra parte della relazione i fatti conosciuti in ordine ai rapporti fra Crediop e Icipu e le banche sindoniane per quanto riguarda depositi ed altre operazioni. In particolare, sia il Crediop sia l'Icipu hanno contratto finanziamenti sul mercato internazionale nella forma di prestiti in pool di banche estere a cui ha partecipato in più occasioni la Franklin National Bank, cioé la banca americana di Sindona. Come si afferma nella parte di relazione citata, manca la prova dela connessione fra il deposito che i due istituti di credito speciale facevano presso la banca italiana di Sindona e l'operazione di prestito che la banca (americana) di Sindona faceva sull'euromercato agli stessi istituti. Complessivamente, dal punto di vista tecnico, il giro appare quanto meno singolare e comunque ancora una volta dimostra la continuità e la regolarità dei rapporti fra le banche sindoniane ed istituti di credito italiani di primaria importanza.

c) Depositi interbancari. In parallelo ai depositi da enti pubblici di cui si è parlato in precedenza, nel 1973 aumentano anche i depositi provenienti da altre istituzioni creditizie: ben due istituti centrali di categoria: l'ICCREA ha un saldo al '73 di 42 miliardi e l'ICCRI di 11 miliardi

[redacted]

il Mediocredito (il deposito di 100 milioni verrà aumentato di 805 milioni nel luglio '74), l'IMI peraltro con importi modesti rispetto ai precedenti date le dimensioni dell'istituto (un miliardo circa).

A questi vanno aggiunti fo provenienti da istituti di credito speciale: oltre al Credito e all'Icipu di cui si è già parlato.

Sindona quindi anche da questo punto di vista dimostra di aver stretti rapporti di affari con gran parte del sistema bancario italiano. E per quanto si debbano prendere con grande prudenza simili connessioni, non si può fare a meno di notare che molti dei dirigenti degli istituti di credito che abbiamo appena ricordato figurano nelle liste della Loggia P2. Anche i rapporti bancari "normali" possono quindi essere in qualche modo l'espressione di una rete assai più ampia di complicità.

In ogni caso, i rapporti assolutamente normali e corretti sono assai pochi. Quasi tutti prevedevano degli interessi superiori a quelli pattuiti, quindi delle irregolarità contabili (per la banca debitrice, ma anche per quella titolare del deposito) quindi, almeno per la banca, il ricorso a fondi di contabilità occulte. Per due casi, ICCRI e Crediop, il rapporto già citato indica che interessi (o tangenti) furono probabilmente pagati in modo illecito. Per i due istituti l'anello di congiunzione è costituito dal libretto "Orlando", Somme a valere sui depositi Crediop (oltre gli interessi extra) fu-

dietro cui appare ancora l'inquietante presenza dell'avv. Ortolani.

rono infatti accreditati su questo libretto, che per i depositi ICCRI aveva lo scopo di parcheggiare somme riconosciute a titolo di tangenti all'avv. Ortolani per depositi da questi procurati.

Sulla questione del conto "Orlando" e sul ruolo svolto da Ortolani si rinvia, ancora una volta, alla parte di relazione dedicata agli interessi "extra".

E così, fra i sei istituti di diritto pubblico che sostengono la fusione SGI-Edilcentro, le tre banche di interesse nazionale che operano con la Moneyrex, gli istituti centrali di categoria e gli istituti speciali che depositano somme cospicue, Sindona dà l'impressione di essersi assicurato protezioni validissime, del tutto all'altezza di quelle internazionali che aveva appena perso. Tutto questo dà una chiara dimostrazione del fatto che le banche di Sindona non sono due cellule impazzite di un sistema bancario assolutamente sano e tetragono ad ogni operazione meno che lecita. Sono in realtà due banche che ricevono ampi sostegni da parte di moltissime aziende di credito: è vero che è del mondo finanziario non andar troppo per il sottile nei propri affari e di contare molto sul principio che pecunia non olet. Ma è altrettanto vero che pochissime di tutte le operazioni che abbiamo ricordato superavano la soglia minima di legalità e di ortodossia tecnica. Molte altre erano assolutamente irregolari; altre ancora presentavano pesanti elementi di distrazione di fondi e di corruzione. √(rinvio)

g) Aumento di capitale Finambro. E' ormai noto a tutti che questa operazione fu una delle vicende meno limpide della storia della nostra Borsa Valori, che pure ne ha viste di tutti i colori. e verrà esaminata in dettaglio nel secondo capitolo di questa parte della relazione. Qui vale la pena di riportare gli aspetti principali relativi al rapporto con la Banca d'Italia.

Fin dal mese di maggio (come vedremo fra poco la prima notizia ufficiale di Sindona a Carli è del 3 di agosto) alcune banche avevano cominciato a raccogliere le relative sottoscrizioni che venivano negoziate al mercato ristretto a prezzi notevolmente superiori rispetto a quello dell'emissione.

Secondo una prassi da South Sea Bubble (che peraltro risale a due secoli prima) si trattavano titoli del tutto inesistenti, anche da

parte di banche che -ovviamente- non avevano ricevuto alcuna autorizzazione.-

E fra queste banche non c'era solo la scuderia Sindona al gran completo (compresa la Banca Generale di Credito da poco acquistata) ma anche il Credito Italiano, una delle più prestigiose banche italiane.

La vicenda dell'aumento di capitale Finambro è l'atto conclusivo della vicenda. Il 3I agosto viene deliberato l'aumento da 20 a I60 miliardi. Sindona ne parla addirittura lo stesso giorno con il Governatore Carli e con il Direttore Generale Baffi. Carli (MEC III/3), Aud. 28.1.81 con un pò di sarcasmo, nota che non aveva preso visione della domanda, nè poteva averlo fatto, posto che gli organi della società deliberavano in quello stesso giorno. Ma questo non significa che non capisca quale sia la posta in gioco, tanto che fa redigere un verbale di questo incontro, dal quale risulta (BDIT INS 3)

> ...il Ministro del Tesoro ha deciso di sospendere temporaneamente tutte le autorizzazioni concernenti aumenti di capitale di società finanziarie... Il Dr. Carli ricorda che proprio in dipendenza dell'accentuazione dell'aspetto pubblicistico insito nell'attività delle società finanziarie, sarebbe d'uopo che l'attività delle medesime fosse assoggettata a controlli adeguati; a questo principio si ispira l'originario progetto di disciplina delle società per azioni".

E vale la pena di ricordare che Sindona riuscirà ad ottenere dal tribunale l'omologazione dell'aumento di capitale, senza aver mai ottenuto l'autorizzazione del Comitato Interministeriale. Anche questo punto viene analizzato più ampiamente in un altro capitolo della relazione.

Da quel momento la caccia all'autorizzazione è ufficialmente aperta e Sindona cerca di giocare tutte le carte in suo possesso. Naturalmente le manovre di corruzione di vario livello che ha posto in essere soprattutto negli ultimi due anni, gli offrono ampie possibilità di esercitare ogni sorta di pressioni.

C'è un'annotazione di La Malfa che, proprio per il suo tono di ordinaria amministrazione, rende bene il clima di quei giorni. Si tratta di un appunto manoscritto inviato al Governatore il 28 agosto e dice:

"Caro Carli, ancora una pressione per la Finambro con la consegna

del promemoria che ti allego in copia. Mezza Italia si sta muovendo per questa operazione, il che mi rende ancora più diffidente".

Se il sistema bancario aveva un'opinione così elevata di Sindona, non sembra irragionevole ritenere che sia stato merito precipuo di La Malfa di aver impedito definitivamente l'aumento di capitale Finambro. V— Forse non per valutazione di ordine tecnico, per le quali ~~forse~~ non possedeva gli elementi conoscitivi necessari, ma certo per una grande sensibilità politica sui rischi che un'attività come quella di Sindona comportava in un paese sprovvisto di una struttura legislativa adeguata. In una lettera al Corriere della Sera del 25 ottobre I974; La Malfa scriveva:

"Non vi è stata mai, in effetti, una mia presa di posizione rispetto al "caso Sindona" in sè considerato..., ma ci è stata una mia presa di posizione verso situazioni generali nelle quali le imprese Sindona si collocavano. Nel luglio dell'anno scorso, costituitosi appena il governo Rumor con un impegno prioritario di lotta all'inflazione, la prima decisione che presi fu quella di non consentire, avvalendomi della facoltà di procedura d'urgenza il cui esempio è previsto dalla legge, aumenti di capitale alle società finanziarie e alle società anche non finanziarie i cui titoli fossero quotate in borsa. ... I riflessi di questa decisione non riguardano soltanto la richiesta di aumento di capitale della Finambro, ... ma quella di altre società..."

come altre citazioni rientrato e con interlinea ridotta

E' tuttavia possibile che nelle valutazioni di La Malfa - così come in quelle di Carli di due anni prima - abbia influito in qualche modo il desiderio di mantenere lo status quo nel sistema finanziario italiano. Sindona, nel memoriale inviato alla Commissione [redacted], afferma di aver fatto pressioni su Fanfani perché intervenisse a favore dell'operazione Finambro. L'allora segretario della Democrazia avrebbe telefonato immediatamente a La Malfa il quale avrebbe assicurato l'autorizzazione immediata non appena avesse ricevuto il parere favorevole della Banca d'Italia. Secondo le parole di Sindona (p. 28):

> "Mi sono subito recato da Carli, ho siglato l'accordo (è agli atti) e la pratica col parere favorevole della Banca d'Italia è stata subito recapitata al Ministero del Tesoro".

L'autorizzazione tanto attesa dal gruppo tarda però ad arrivare: Sindona interviene subito e, significativamente, non và nè al Ministero del Tesoro nè alla Banca d'Italia, ma da Fanfani. Secondo la sua dichiarazione (ibidem):

> "Fanfani ha telefonato in mia presenza a La Malfa per chiedere spiegazioni. La risposta di La Malfa è stata da me ascoltata ed è stata pressapoco del seguente tenore: 'sono venuti a trovarmi Cuccia e Tino e mi hanno detto di non concedere l'autorizzazione perché si tratta di operazioni speculative. Tu sai che io seguo i consigli di Cuccia in questo settore e quindi, almeno per il momento, non posso accontentarti'".

In definitiva, anche nel 1973 il Sindona finanziere viene inesorabilmente fermato dalla Banca d'Italia, mentre il Sindona banchiere continua ad essere quanto meno tollerato. Secondo l'interpretazione di Fanfani, Carli si esprimerà più volte in termini lusinghieri nei confronti di Sindona. Il che lascia anche presumere che nella decisione finale sulla Finambro il Ministro del Tesoro abbia avuto un peso superiore a quello del Governatore.

L'EPILOGO: L'ESTATE DEL 1974

a) I primi sintomi

Una volta bloccata l'operazione Finambro le sorti del gruppo Sindona sono segnate. Ma questa connessione, che a giochi fatti, appare assolutamente lampante, non viene percepita subito da tutti i protagonisti di questa vicenda sempre più intricata. Molti credono ancora che Sindona possa riprendersi e che possa essere tenuto sotto controllo. Fra questi vi è sicuramente Carli, se dobbiamo ritenere sincera [redacted] la seguente dichiarazione rilasciata alla massima autorità di vigilanza statunitense (J.A. SPERO, the failure of Franklin National Bank, New York, Columbia University Press pag.63):

> When asked on February 4, 1974 by the Office of the Comptroller of the Currency ...Carli said that Sindona was intelligent and endowed with initiative and imagination, that the world needed such people but the job of central bankers was to build controls on and to build boundaries around such ambitious and explosive persons.

Ancora una volta trova conferma che, persino agli inizi del 1974, Carli continua a sottovalutare il problema Sindona e a considerarlo come un banchiere non particolarmente pericoloso.

Solo Sindona sembra aver percepito se non l'ineluttabilità, certo la gravità della situazione, come è provato dal fatto che tutti i rapporti fiduciari vengono modificati interponendo nella catena altri anelli (l' Arana) per rendere ancora più difficile la ricostruzione dei rapporti finanziari e quindi l'escussione del patrimonio. Da questo punto di vista, egli segna quindi un altro punto a suo favore nella battaglia contro le autorità di controllo.

Nei primi mesi del 1974 la gravità della crisi del gruppo Sindona emerge con tutta chiarezza. Il segnale più clamoroso si ha nel maggio, quando la SEC sospende la Franklin dalla quotazione di borsa, ma a quel punto in tutti gli ambienti economici risulta chiaro che ci si trova di fronte ad una grande manifestazione di instabilità dei sistemi finanziari, certamente la più grave del dopoguerra.

Le banche centrali si rendono conto assai rapidamente che il periodo di eccezionale stabilità che era praticamente durato per tutto il dopoguerra è finito e che occorre approntare nuovi strumenti di intervento e soprattutto, dati i legami internazionali dell'attività bancaria, occorre anche trovare criteri e soluzioni comuni. Le riunioni

dei governatori si fanno quindi più frequenti e in quella sede si mettono a punto, mentre gli avvenimenti incalzano, i criteri cui attenersi di fronte a questo problema relativamente nuovo nella sua estensione, almeno per questa generazione di autorità monetarie.

Non è dato sapere se nel corso delle riunioni i governatori abbiano parlato delle singole banche in difficoltà; ma è difficile credere che si siano limitati ad enunciare principi teorici e astratte linee-guida. E' quindi anche probabile che informazioni siano state scambiate su Sindona e forse che sia maturata di comune accordo la decisione di bloccare definitivamente lo sperpero finanziere.

Sul piano generale, il criterio formulato dai governatori nelle riunioni di Basilea, ~~presumibilmente intorno a giugno~~ (1), giugno a è sostanzialmente il seguente. Le banche centrali interverranno a sostegno delle banche, ma unicamente per quelle che rischiano il dissesto in seguito ad obiettive difficoltà di mercato, mentre dovrebbe essere negato tale sostegno nei casi in cui le banche vengano a trovarsi in difficoltà in seguito ad operazioni azzardate e, più in generale, a causa di una cattiva gestione degli affari.

Le riunioni internazionali hanno quindi contribuito ad illuminare la Banca d'Italia sulla gravità della crisi generale e di Sindona in particolare, forse a decretare definitivamente pollice verso per il banchiere italiano e infine a mettere a punto questo criterio-guida.

---

(1) Nel documento 10.7.74 della Banca d'Italia (BDIT IN 5/2) si parla di "accordi recentemente conclusi".

b) Le armi a disposizione di Carli

Naturalmente il criterio viene applicato in ciascun paese in base alle valutazioni discrezionali delle autorità e in base alla tastiera di strumenti che queste hanno a disposizione. Qual è la tastiera di cui dispone Carli nel momento in cui deve affrontare la crisi del I974?

Trascurando gli strumenti relativi alle situazioni di crisi meno grave, sono sostanzialmente la gestione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa previste dalla legge bancaria. I criteri da seguire sono fissati da due direttive del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (8 giugno 1965 e 5 settembre I969), il cui contenuto è sostanzialmente il seguente:

1°) gli interventi di aziende di credito nei confronti di altre banche in crisi sono da preferirsi a qualsiasi forma palese di dissesto;

2°) tali interventi possono concretarsi in modi diversi quali la sostituzione di un gruppo ad un altro nel possesso ~~originario~~ azionario; incorporazioni; rilievo di attività e passività; rilievo di depositi con relativa surrogazione del debito e interventi a fondo perduto;

3°) per evitare che si attui un puro e semplice trasferimento di perdite da aziende più piccole e dissestate ad aziende più grandi e sane, la banca centrale fornirà adeguate compensazioni sotto forma di anticipazioni a tasso di interesse inferiore a quello di mercato o eventualmente di nuovi sportelli bancari.

I motivi per cui questa soluzione di salvataggio è da preferire a quella della liquidazione saranno così spiegati da Carli:

> La liquidazione danneggia il sistema economico dal lato dei debitori della banca, cioè dal lato delle imprese; essa costringe le imprese sovvenute alla restituzione delle somme ricevute in prestito. Ciò è più grave quando accade in un periodo nel

quale la politica di restrizione del credito limita la possibilità per le imprese di ottenere finanziamenti sostitutivi. La liquidazione inoltre distrugge l'avviamento e nuoce a tutti gli azionisti, anche a quelli che non sono responsabili della gestione della banca dissestata.

In tutti i paesi ad economia di mercato le autorità seguono la politica di ricorrere ai provvedimenti di liquidazione come soluzione estrema e soltanto dopo aver accertato l'impossibilità del ricorso a soluzioni alternative.

La preferenza della Banca d'Italia per soluzioni interne al sistema bancario che non sollevassero "rumori" è quindi dichiarata per tabulas, nel momento in cui le autorità si accingono ad affrontare la più grave crisi bancaria del dopoguerra.

D'altra parte va subito chiarito che non necessariamente il problema di tutela dei depositanti e la necessità di evitare crisi di sfiducia nel pubblico portano come conseguenza a preferire le soluzioni interne al sistema bancario a quelle più rigorose della liquidazione. Si tratta infatti di vincoli per la banca centrale che si pongono su piani che non sono necessariamente coincidenti.

Il primo è un vincolo assoluto, codificato almeno dai tempi di Walter Bagehot (governatore della Banca d'Inghilterra della seconda metà dell'ottocento). In base ad esso, la banca centrale deve fornire al sistema tutta la liquidità necessaria per evitare che si inneschino crolli a catena nel sistema finanziario e nel sistema economico. Come questa liquidità debba essere fornita, rientra ovviamente nei poteri discrezionali delle autorità.

Il secondo aspetto riguarda l'opportunità di non disperdere il valore che un'azienda di credito può avere anche in situazione di crisi. E questo non solo per garantire il rimborso dei depositanti (che rientra nel vincolo assoluto di cui si è già detto e che comunque può essere realizzato con altri mezzi), ma anche per non determinare richieste di rimborso ai creditori e più in generale per mantenere nella sua interezza la trama di rapporti creditizi che costituisce uno degli e-

lemnti essenziali dell'attività bancaria.

In questo senso, si tratta di un vincolo relativo che agisce fin tanto che sia conveniente dal punto di vista aziendale e da quello generale mantenere in vita la banca. In termini aziendali, questo limite può essere espresso dal valore del patrimonio: un insieme di attività che non raggiunga quello delle passività non sembra essere degno di essere particolarmente tutelato e consegnato unitariamente ad una banca subentrante. In termini generali, si dovrà poi stabilire fino a che punto è opportuno non ricorrere alla sanzione dell'espulsione palese dal mercato che, tutto sommato, è una delle regole che assicurano il funzionamento dei meccanismi concorrenziali. Tale opportunità dovrebbe quindi essere valutata in relazione soprattutto alle cause che hanno condotto al dissesto e si presume dovrebbe portare ad evitare soluzioni "interne" per i casi di dissesto in cui vi siano gravi elementi di dolo.

Sulla base delle linee strategiche decise in sede internazionale e con questa strumentazione di interventi, la Banca d'Italia affronta dunque la fase finale della crisi Sindona. E' un periodo particolarmente difficile per l'economia italiana; d'altra parte i dissesti bancari devono, quasi per definizione, coincidere con le fasi di forti tensioni dei prezzi e dei cambi e di accentuati squilibri nei mercati.

In base alle considerazioni svolte in precedenza, si deve presumere che al massimo verso la tarda primavera, le nostre autorità fossero perfettamente consapevoli della gravità della crisi e del fatto che entro breve avrebbero dovuto intervenire nei confronti delle due banche milanesi che, fra l'altro, erano in procinto di fondersi con un' operazione di aumento di capitale che, comportava la raccolta presso privati risparmiatori di circa sei miliardi

come si è già accennato e come si vedrà meglio in seguito,

c) Per la seconda volta Carli rifiuta la gestione straordinaria

Fra le alternative possibili c'è quindi anche quella di giocare in anticipo predisponendo una nuova ispezione generale e/o rispolverando quel decreto di amministrazione straordinaria che era rimasto nei cassetti del governatore. Ancora una volta però il provvedimento di rigore viene scartato. Rispondendo ad una domanda dell'on. Onorato, Carli affermerà infatti (~~SEC XXVII/4~~ Aud. 28.1.81):

> "Perchè non amministrazione straordinaria nel periodo 1974? La mia risposta è la seguente: solitamente l'insediamento del commissario straordinario produce ritiri di depositi. La legge stabilisce che possono essere sospesi i pagamenti. Ciò non desiderato accadesse".

Il periodo a cui queste valutazioni si riferiscono non è precisato, ma non dovrebbe essere precedente al maggio (quando la SEC prende il provvedimento clamoroso) nè successivo ai primi di luglio, quando il Governatore punta per la soluzione "interna" cioè per l'intervento diretto del Banco di Roma. La fase in cui tutti i sintomi della crisi sono palesi e in cui è in un certo senso ancora aperta l'intera gamma delle ~~opinioni~~. opzioni.

E' abbastanza sintomatico che una scelta che, almeno a chi deve giudicare a posteriori, appare tanto delicata, venga sbrigativamente spiegata con argomentazioni che appaiono quanto meno apodittiche. Davanti a una crisi grave, che ha grande eco nella stampa italiana e internazionale, si deve dare per scontato che avvengano ritiri di depositi; il problema è proprio quello di valutare come la banca centrale deve intervenire per assicurare la liquidità della banca e del sistema.

La motivazione che l'amministrazione straordinaria non è stata disposta immediatamente per evitare ritiri di depositi è da un lato irrilevante e dall'altro smentita dalla stessa evoluzione dei fatti: nel giro di poche settimane il ritiro dei depositi si porrà in tut-

ta la sua drammatica evidenza e la Banca d'Italia dovrà nuovamente affrontare il problema dell'atteggiamento da prendere di fronte alla crisi delle due banche milanesi.

Ancora una volta c'è un'ipotesi che si può avanzare- ragionando in un certo senso a contrariis, per giustificare la decisione della Banca d'Italia. Se la gravità del dissesto era palese, se l'intervento delle autorità era ormai inevitabile, se l'unico strumento di rigore tecnicamente possibile è stato scartato, si deve ritenere che la banca centrale avesse di fronte almeno un'alternativa concreta che le assicurasse il controllo della situazione. E questa alternativa non può che essere rappresentata dall'intervento del Banco di Roma.

Non si vuole certo affermare che il Banco di Roma abbia concordato con il governatore il famoso credito di 100 milioni di dollari (anche perchè se l'avesse fatto avrebbe probabilmente scelto una soluzione tecnicamente meno sciagurata), ma che il governatore, avuta notizia dell'operazione, abbia ritenuto possibile ed opportuno soprassedere alla richiesta di gestione straordinaria. Peraltro tale ipotesi contrasta con l'affermazione di Carli di aver avuto notizia dell'operazione dalla stampa.

Sembra però difficile credere che una pratica così delicata sul piano tecnico e politico sia appresa dal governatore dai giornali come i comuni mortali, soprattutto se si tiene conto della delicatezza dell'operazione. E' quindi probabile che Carli sia stato tradito dalla memoria su questo particolare. Ma se invece fosse corretto il ricordo del governatore, si dovrebbe ritene-

re che la Banca d'Italia ha scartato la soluzione della gestione straordinaria nel momento in cui si profilava la crisi, senza avere una valida alternativa tecnica di intervento.

Ancora una volta ci si potrebbe chiedere, analogamente a quanto fatto per le vicende del 1972, se l'ipotesi dell'intervento drastico è stata scartata per l'incapacità politica della Banca d'Italia di infliggere un colpo così duro ad un avversario che godeva ancora di altissime protezioni e che almeno in Italia, aveva ancora in essere una serie di rapporti con banche di primaria importanza. Per la verità, alla Commissione non è stata fornita alcuna indicazione per avvalorare decisamente questa ipotesi, ma se è lecito continuare a mantenersi nel campo del possibile, si deve ritenere che questo elemento abbia avuto un peso non irrilevante nella decisione in esame.

L'analisi tecnica ha mostrato che le banche sindoniane, non sono una cellula impazzita all'interno del sistema bancario italiano; le vicende del 1973-1974 dimostrano quanto organiche quelle banche fossero diventate ad un mondo di protezioni clientelari e di corruzioni politiche. Un intervento drastico nei confronti di quelle banche significava tagliare gordianamente quell'intreccio. Ciò però richiedeva non solo la valutazione tecnica dell'opportunità dell'intervento, ma anche la capacità politica di realizzarlo. Che quella capacità politica sia mancata nella tarda primavera del 1974 è del tutto plausibile, dato tutto quello che conosciamo sulle convulse iniziative di Sindona in quel periodo. Ma se ciò è vero, [redacted] denunciato più difficile spiegare perchè le autorità, almeno a posteriori, non hanno determinato i motivi per cui quella capacità politica è mancata.

Ve sugli appoggi che ha convulsamente cercato di ottenere in tutte le sedi.

d) La crisi si aggrava: nuove ispezioni e "invito" al Banco di Roma di proseguire il finanziamento

Alla fine di giugno (il 28) in via Nazionale giunge un grave segnale di allarme. Il direttore della sede di Milano (il dr. Quattrone) segnala che si sono diffuse voci di difficoltà delle due banche di Sindona. E aggiunge:

> "Chiedo immediati accertamenti ispettivi presso Banca Unione. Ho considerato eventuali effetti opinione pubblica nostro intervento. A mio avviso dovrebbero essere tranquillizzanti, tuttavia ritengo che eventuale nostra inerzia potrebbe domani costituire elemento di accusa nei confronti Banca d'Italia per carente azione di vigilanza".

Qualche giorno prima aveva preso definitivamente l'avvio l'operazione del Banco di Roma, di cui si parla ampiamente nel capitolo terzo di questa parte. Se se Carli ha sperato che questo intervento avesse almeno per qualche tempo risultati positivi per le due banche, le sue illusioni svaniscono rapidamente. Il 2 luglio Macchiarella gli fornisce un quadro estremamente preoccupante della situazione di liquidità delle due banche alle quali, come si è visto in altra parte della relazione, il Banco di Roma ha sospesa l'erogazione della seconda tranche del finanziamento. Secondo quanto Sindona ha dichiarato ai giudici, sarebbe stato Sindona stesso a fornire queste notizie. Ecco il suo racconto dell'episodio (dep.19.12.80, p. 33 del dossier a disposizione della Commissione):

> "...mentre portavo a termine l'operazione col Banco di Roma, il Bordoni mi comunicò le ingenti perdite che stavano maturando sulla Edilcentro e sulle banche milanesi per operazioni in cambi e in commodities... Mi precipitai immediatamente da Carli al quale comunicai la situazione dopo aver chiesto a Macchiarella un prospetto più specifico di quello confusamente riferitomi dal Bordoni.
> Carli si mostrò preoccupato, mi rimproverò aspramente per la fiducia che aveva continuato ad avere in Bordoni e mi disse che era comunque sua intenzione salvare le banche. In mia presenza chiamò il Banco di Roma dandomi appuntamento per il pomeriggio per riferirmi sull'evoluzione della situazione. Mi chiese altresì se io ero disposto a cedere le banche. Gli risposi affermativamente in quanto ero sicuro che avrei trovato un punto di accordo con il Banco di Roma.
> Mi misi autonomamente in contatto con Barone al quale comunicai il colloquio con Carli. Successivamente ci vedemmo al Banco di Roma e in tale occasione era altresì presente Ventriglia, Barone e mi pare Guidi. Si convenne in linea di massima che io avrei ceduto le aziende di credito".

E a questo punto, in una situazione che si fa sempre più difficile per l'economia italiana, matura la decisione di chiedere al Banco di Roma di proseguire l'operazione: il 3 luglio egli

> "manifesta al Banco di Roma l'opportunità di completare i versamenti sopra la convenzione di credito.
>
> Il 4 luglio il Governatore conferma quell'avviso. Esso non ha natura di ordine, di direttiva, di istruzione; ma domanda di collaborazione nell'interesse generale. Nell'ipotesi che il Banco di Roma decida affermativamente, la situazione impone di non frapporre indugi".

Nel linguaggio ovattato delle banche, è quella che viene definita persuasione morale o moral suasion: il banchiere centrale "consiglia vivamente".

Come fosse percepito questo consiglio lo mette bene in evidenza Guidi (Interr. Trib. MI 18.2.76):

> "Ci invitò pertanto in modo risoluto e deciso a concludere l'operazione. A tale punto per comprendere meglio la misura e la profondità delle affermazioni di cui sopra giova tener presente qual è la figura del Governatore per tutti i responsabili e i capi di istituto bancari in Italia. Gli indirizzi e gli avvisi del Governatore sono, per chi è cresciuto in questa tradizione, degli ordini da eseguire. Nel caso di specie per me, per il prof. Ventriglia, per il Banco di Roma si trattò di seguire l'ordine del Governatore. Giova qui considerare che oltre alla figura preminente ed esaltante del Governatore Dott. Carli c'è la realtà della Banca d'Italia intesa nella sua accorta specifica e continua vigilanza sulle aziende di credito che costituisce per tutte le aziende l'organo di controllo onnipotente."

L'interpretazione di Guidi esprime assai bene la strategia che il Banco di Roma tenderà ad adottare a partire da questo momento. da un lato prendere gradatamente possesso delle banche agendo da protagonista assoluto rispetto ai terzi -uti dominus secondo l'opinione del Tribunale di Milano - ma dall'altro trincerarsi costantemente dietro ai meriti acquisiti per aver aderito all'invito del governatore Ventriglia arriverà a scrivere a Carli di "essere stato il braccio operativo della Banca d'Italia" (lettera del 12 settembre). Non è forse una grande ammissione di autonomia professionale, ma certo è un'argomentazione che verrà ampiamente utilizzata, come vedremo più avanti, sia per scaricare tutta la responsabilità dell'operazione sulla Banca d'Italia, sia per chiedere il compenso per il ruolo svolto.

E' certo che fra il 3 e il 10 luglio viene rapidamente abbandonata la prima soluzione, quella dell'intervento spontaneo del Banco di Roma e si inizia un secondo tentativo: quello dell'intervento pilotato dalla Banca d'Italia. L'obiettivo di questa seconda fase è quello di estromettere Sindona/[redacted]. Secondo il memoriale datato 20.5.79 consegnato dal finanziere ai giudici di Milano nel corso dell'interrogatorio a New York,

> "Dal 10 luglio 1974 (in base alle considerazioni svolte questa data può forse essere anticipata di qualche giorno) aveva inizio la seconda fase dei rapporti tra Michele Sindona e Banco di Roma, tesi al raggiungimento di un accordo avente per oggetto la cessione del pacchetto di maggioranza delle due banche, del pacchetto di controllo della Società Generale Immobiliare e del pacchetto di maggioranza assoluta di Finabank".

Nella deposizione del 19.12.80 resa ai giudici del Tribunale di Milano ha dichiarato che il prezzo concordato era stato il patrimonio delle due banche (capitale + riserve - eventuali (sic!) perdite) più l'avviamento pari al 18% dei depositi delle due banche.

Le decisioni operative necessarie per questa seconda fase vengono prese con straordinaria rapidità: nel giro di pochi giorni si procede alla consegna in pegno delle azioni, al completamento del finanziamento, si decide di

Ve per il Banco di Roma quello di rilevare le due banche, realizzando un disegno che forse era già stato formulato quando fra il 10 e il 20 di giugno era stata decisa l'operazione di finanziamento.

inserire uomini del Banco di Roma nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale della banca, si decide di distaccare alcuni funzionari del Banco per seguire direttamente l'evoluzione della situazione.

Vedremo fra poco quali saranno gli sviluppi di questa seconda fase: è opportuno porsi subito due domande. Primo: l'intervento di Carli rientra in qualche modo nella prassi delle banche centrali, sia pure di fronte a situazioni di emergenza? Secondo: quali sono i motivi che inducono Carli ad intervenire con tanta rapidità?

Per quanto riguarda il primo punto, è fuori di dubbio che Carli consideri l'intervento di una banca presso un'altra banca in crisi come un'alternativa all'applicazione dell'art. 57 della legge bancaria. Nel verbale di una riunione tenuta presso la Banca d'Italia il 24 settembre si legge:

> "il Governatore considera il lavoro svolto dal Banco di Roma come una fase, sia pure informale, di gestione straordinaria dell'azienda in dissesto".

E' già questa un'interpretazione assai singolare del concetto di gestione straordinaria. Inoltre va notato che la moral suasion fa sicuramente parte degli strumenti di intervento a disposizione delle banche centrali. Ma altro è utilizzarla nell'esercizio della politica monetaria in senso stretto, altro è esercitarla nell'azione di vigilanza. In quest'ultimo caso infatti si corre il rischio che la banca centrale si trovi coinvolta in situazioni di crisi aziendali o bancarie, venga a conoscenza di irregolarità più o meno gravi e sia costretta a coprirle per il buon fine dell'operazione. Molti banchieri centrali hanno quindi rifiutato sistematicamente questo tipo di interventi. E' rimasta famosa l'orgogliosa frase di Emile Moreau (a Poincaré che lo sollecitava ad intervenire per la sistemazione della Citröen): "Je lui réponds que la Banque de France en intervenant pour le sauver ne peut que violer ses statuts",

(E.Moreau, Souvenirs d'un Gouverneur de la Banque de France, Paris, M. Génin, 1954, p.187).

Un atteggiamento così distaccato non rientra più nella prassi delle banche centrali e sicuramente non poteva essere adottata davanti ad una crisi così grave come quella che si profilava nel luglio del 1974. Ma,

ammesso e non concesso che interventi più palesi come la gestione straordinaria o la liquidazione coatta amministrativa (ovviamente con sostegno della liquidità e della stabilità del sistema) fossero meno efficaci, va posto in evidenza che un intervento di moral suasion nei confronti di un solo istituto, nella fattispecie il Banco di Roma, è per la banca centrale estremamente grave e pericoloso. E' infatti evidente che l'istituto che interviene, nel migliore dei casi, è spinto dal desiderio di acquisire il controllo della banca in difficoltà: gli interessi in gioco sono quindi in contrasto con quelli degli altri creditori e della collettività. La banca centrale corre quindi il rischio di trovarsi coinvolta in un conflitto fra interessi particolari e interessi generali e, per proseguire nella strada intrapresa, dovrà anteporre questi a quelli.

Le altre banche centrali che pure hanno adottato soluzioni anomale hanno scelto strade diverse. La Bank of England ad esempio, costituendo la cosiddetta lifeboat operation ha puntato sull'intervento congiunto delle principali clearing banks. La Federal Reserve ha agito direttamente in prima persona, anche se per farlo ha dovuto modificare in misura non piccola

[redacted] i propri criteri di condotta in quanto mutuante di ultima istanza. Non è forse privo di significato ricordare che la Federal Reserve sceglie una soluzione inconsueta, ma interviene in prima persona ~~truendo~~ fornendo direttamente allá Franklin i mezzi finanziari necessari per fronteggiare la crisi di liquidità. Come infatti è ricordato nel già citato libro della Spero (p. I26):

> The loan was unprecedent in size, in its use to cover outflows from Franklin's foreign branches, and in duration. Borrowings from the Federal Reserve discount window covered 3/5 of Franklin's outflows from May 8 to Uctober 7. Included in that coverage were outflows from London and Nassau. This was the first time that the disount window had been used to cover outflows at foreign branches.

Questa soluzione, cosi diversa da quella scelta dalla banca centrale italiana non è stata esente da critiche. Ma probabilmente ha consentito una soluzione bancariamente più corretta, senza le incomprensioni collegate all'inserimento di un "braccio operativo" fra banca centrale e banca in crisi. Sicuramente ha consentito alla Federal Reserve maggiori opzioni nel trovare un acquirente una volta superata la fase più grave della crisi, che va appunto da maggio all'8 ottobre I974, quando venne dichiarato lo stato di insolvenza.

[redacted]

Con tutte le polemiche che erano già sorte in Italia, le autorità non potevano certo fornire direttamente liquidità a Sindona: l'operazione avrebbe assunto quasi l'apparenza di una scelta di campo o comunque di appoggio incondizionato. Questo però non vuole dire che non vi fossero alternative: in particolare, la Banca d'Italia avrebbe potuto sottoporre la banca ad un provvedimento di gestione straordinaria e, all'interno di questo provvedimento, avrebbe potuto fornire tutta la liquidità necessaria per fronteggiare le esigenze più urgenti. Ciò avrebbe consentito da un lato di accertare in modo più completo e sistematico la reale situazione delle due banche, per di più usando funzionari istituzionalmente preposti a questa funzione e non dipendenti di un altro istituto di credito; d'altro lato, avrebbe consentito un intervento della banca centrale in quanto "mutuante di ultima istanza" di tipo più diretto e simile a quello adottato da altre banche centrali in circostanze analoghe.

In altre parole, soprattutto in un caso come quello in esame, un intervento diretto della banca centrale per addurre liquidità alla banca in crisi poteva essere attuato solo all'interno di un provvedimento di gestione straordinaria. Ancora una volta, quindi la riluttanza della Banca d'Italia nei confronti di questa procedura, porta ad una soluzione che presenta numerosi pericoli che emergeranno rapidamente nei giorni successivi e sui quali torneremo in seguito.

e) Perchè Carli spinge il Banco di Roma al salvataggio

Possiamo ora passare al secondo interrogativo: quali sono i vantaggi che i protagonisti della vicenda attribuiscono a questa scelta? La risposta ci è data in una lettera di Ventriglia a Carli del 29 agosto 1974, sostanzialmente confermata (con solo qualche opportuno miglioramento alla sintassi) in una lettera di Carli al Ministro del Tesoro in data 5 settembre. I vantaggi individuati da Ventriglia sono:

a) mantenimento all'Italia di una società di rilevante importanza che il Gruppo Sindona poteva trasferire sotto bandiera straniera, collocando all'estero il pacchetto di controllo della S.G.I.;

b) la mancanza di una crisi di inusitate proporzioni del mercato del risparmio italiano nell'ipotesi in cui il pacchetto di azioni della S.G.I., non trovando collocamento, fosse stato offerto a dosi successive a mezzo della borsa; ne sarebbe anche conseguita la dispersione del "Comando" della S.G.I;

c) la continuità operativa della Banca Privata Italiana: continuità che se fosse stata interrotta avrebbe avuto ripercussioni interne ma ancor più ripercussioni internazionali dato l'abnorme volume di attività sull'estero di predetta banca;

d) la continuità operativa di Finabank di Ginevra. E' vero che se questa banca fosse saltata si trattava di una banca svizzera; ma è altrettanto vero che tutto il carico di risentimento si sarebbe avuto sull'Italia, essendo italiani gli azionisti di maggioranza ed essendo italiana la banca che, non onorando la restituzione dei depositi fiduciari presso di essa costituiti (la Banca Privata Italiana) avrebbe determinato l'interruzione di attività di Finabank.

Si tratta di argomentazioni sicuramente importanti che è opportuno valutare singolarmente. Le preoccupazioni intorno ai destini della Società Generale Immobiliare sono nobili, ma forse eccessive. Era noto che da qualche tempo Sindona stava cercando un compratore per la so-

Capitolo 1°

PARTE PRIMA : IL CRACK

CAPITOLO PRIMO: I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE DI SINDONA

1. PREMESSA pag. 1

2. IL PRIMO SCONTRO: 1970-72 6

   a) Carli blocca la scalata 6

   b) Le ispezioni: viene alla luce la situazione di crisi delle banche... 10

   c) ...ma Carli decide di non intervenire 14

   d) Una decisione fondata su motivazioni assai fragili 17

3. LA PARTITA DECISIVA: IL 1973 29 bis

   a) La nuova strategia di Sindona 29 bis

   b) La fusione fra Società Generale ed Edilcentro-Sviluppo 33

   c) La fusione fra Banca Unione e Bnaca Privata Finanziaria (rinvio) 34

   d) Moneyrex 36

   e) Finanziamento Credi op 36 bis

   f) Depositi interbancari 37

   g) Aumento di capitale Finambro (rinvio) 38

4. L'EPILOGO : L'ESTATE DEL 1974

   a) I primi sintomi 42

   b) Le armi a disposizione di Carli 44

   c) Per la seconda volta Carli rifiuta la gestione straordinaria 47

   d) La crisi si aggrava: nuove ispezioni e "invito" al Bnaco di Roma di proseguire il finanziamento 50

   e) Perché Carli spinge il Bnaco di Roma al salvataggio 56

   f) [illegible] 61

   f) Il sillogismo Carli-Ventriglia 59

   g) Le prime allarmanti scoperte delle ispezioni 63

   h) Per due volte Carli rifiuta provvedimenti di rigore 65

   i) Il problema dei pagamenti da effettuare: il "cordone sanitario" 69

l) I rimborsi allo IOR: pagamenti ad esportatori clandestini di capitali 72

m) Compare (e scompare) la lista dei "500" 75

n) Seconda fase: l'acquisizione da parte del Banco di Roma. Il veto dell'IRI 81

o) Costituzione di una nuova banca 87

p) Una decisione troppo a lungo rinviata: la liquidazione coatta amministrativa 89

q) Conclusioni. 92

4. L'immagine e il potere della Finanza 94

5. L'intervento del Banco di Roma 103

6. L'ispettorato di fronte [illegible] 115

[illegible] BPF [illegible] BU

[illegible] BPI

7. [illegible] 125

2500

[illegible] 177

CAP. I I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA SULLE BANCHE DI SINDONA

1. PREMESSA

Nella relazione parziale presentata dalla Commissione al Parlamento si è più volte indicato (v. in particolare p. I8 e p. 22) l'opportunità di analizzare in modo più approfondito le vicende delle banche sindoniane soprattutto per quanto attiene ai rapporti fra queste e la Banca d'Italia.

Le banche erano, per così dire, il centro motore della strategia di Sindona, il cui obiettivo fondamentale, soprattutto nei primi anni, era quello di ottenere cospicui guadagni dall'acquisto e dalla cessione di aziende. Sindona intendeva presentarsi come l'uomo che controllava un impero finanziario, [redacted] continuamente rinnovatesi nelle sue singole componenti aziendali. Non c'era alcuna logica di tipo industriale e commerciale, ma solo una logica di tipo finanziario che collegava fra loro le varie aziende del gruppo Sindona.

L'ansia di bruciare le tappe e di realizzare i propri ambiziosi progetti indurrà fin dall'inizio Sindona a dimostrare assai pochi scrupoli in questa attività di acquisto e di cessione di aziende. Nella maggior parte dei casi Sindona si limiterà ad acquistare aziende in condizioni poco brillanti, a sottoporle ad un processo di risanamento assai più apparente che reale e a rivenderle con cospicui guadagni, che solitamente vengono incassati all'estero (cfr. Audizione Carli 28.I.8I). Nell'azione di "risanamento" tornano assai utili i capitali freschi forniti, in occasione di aumenti di capitali da altri azionisti. Di conseguenza le manovre di Sindona a concentrarsi su aziende quotate in borsa, i cui

cietà ed era quasi giunto a concludere con Anna Bonomi Bolchini; l'affare era poi sfumato principalmente perchè Sindona pretendeva, date le pressanti condizioni, un pagamento in contanti che l'altra parte non ritenne di offrire. E' possibile che altri contatti siano stati realizzati successivamente: non va dimenticato che una delle cause del dissesto è stato proprio l'immobilizzo di capitali collegato a questa partecipazione. E' quindi ragionevole ritenere che, nonostante la crisi ormai incombente, una vendita della SGI avrebbe dato a Sindona una spinta forse decisiva. Quanto poi alla possibilità che l'acquirente fosse straniero, si poteva per quel momento far finta di ignorare i principi di apertura internazionale, ma non che la SGI costruiva case e non missili strategici. Sembra difficile quindi vedere nella vendita a soggetti esteri una sciagura nazionale. Quanto poi al temuto crollo di borsa, si tratta evidentemente di un'ipotesi di scuola su cui non vale la pena di insistere in un'analisi basata sui fatti. E' del tutto improbabile che in una borsa come quella italiana e in una situazione come quella del 1974, si potesse vendere oltre due milioni di azioni. La vendita sarebbe comunque stata trattata fuori borsa, come è sempre successo in Italia per i pacchetti di dimensioni rilevanti.

C'è un'unica ipotesi che rende plausibili le preoccupazioni di Ventriglia e di Carli sulle azioni SGI ed è, in un certo senso, opposta a quella dichiarata. E cioè che con l'intervento del Banco di Roma e la presa in pegno delle azioni, si escludeva proprio la possibilità che Sindona trovasse un acquirente e potesse trovare un rilancio. Consegnando le azioni, Sindona perdeva l'ultimo gioiello del suo impero in decadenza. Per il Banco di Roma concedere il prestito su pegno di quelle azioni e per la Banca d'Italia fare in modo che quel pegno venisse mantenuto erano quindi in condizioni

dispensabile per tenere Sindona sotto controllo e per gestire la fase discendente della sua parabola.

L'altra motivazione e cioè quella relativa alla necessità di garantire i pagamenti delle banche in crisi in modo da tutelare la credibilità internazionale è sicuramente quella più importante, soprattutto in considerazione del momento particolarmente delicato che l'economia italiana sta attraversando. E' in atto un deflusso di fondi particolarmente intenso, la bilancia dei pagamenti è in crisi e il governatore sta trattando con la Bundesbank un prestito assai importante. In quali termini si ponesse il problema è ben sintetizzato dalle seguenti parole di Carli (Aud.28.1.81, 22/3):

> ":..abbiamo operato in un periodo nel quale le banche italiane hanno subito prelievi per IO miliardi di dollari.(1) Hanno potuto farvi fronte solo perchè hanno potuto smobilitare le contropartite all'estero. In quel momento si poneva una sola esigenza preminente su tutte negli interessi generali di questo paese, quella di garantire la liquidità di queste banche le quali amministravano un'ingente posizione sull'estero perchè il primo sintomo di incapacità del sistema di assolvere le proprie obbligazioni avrebbe potuto determinare -lo ripeto senza timore di esagerare- una catastrofe."

Il problema della solvibilità nei confronti dell'estero è certamente gravissimo. Ma d'altra parte è anche una formula rituale, da sempre invocata dalle autorità per giustificare i salvataggi bancari. Con motivazioni sorprendentemente analoghe, Giolitti nell'estate del I894 alla Camera aveva giustificato il ritardo nell'intervento nei confronti della Banca Romana (cit. in Quilici, Banca Romana, p. 565):

> Ripeto: noi siamo di fronte alla questione del credito del Paese. Io ho la convinzione profonda e sincera per notizie esatte che ho, che, se noi non risolviamo questa questione, vedremo il nostro credito ridotto al livello di quelli degli ultimi paesi d'Europa.

Si è visto in precedenza che negli interventi delle banche centrali occorre distinguere fra l'esigenza assoluta di evitare situazioni di panico finanziario dall'esigenza di far tutto il possibile per

---

(1) In realtà, una cifra inferiore: nella Relazione della Banca d'Italia del 1974 (p.440) si parla di 5.000 miliardi di lire equivalenti ai cambi dell'epoca a 7,5 miliardi di dollari USA.

f) Il sillogismo CArli-VEntriglia

mantenere in vita un'azienda di credito./E' proprio sulla base di questa distinzione che occorre sottoporre a verifica le motivazioni precedentemente riportate, che potremmo definire il "sillogismo Carli-Ventriglia". Questo sillogismo parte dalla premessa generale che occorre assicurare la credibiltà internazionale del paese; afferma che la crisi delle banche milanesi può mettere in pericolo questa credibilità e conclude che occorre mantenere in vita le due banche.

Poichè non sembra che fra premessa maggiore e premessa minore corrano le relazioni volute dalle regole della logica, è lecito entrare nel merito di questo ragionamento.

Innanzitutto, va dato atto che la situazione complessiva è sicuramente di emergenza. Sempre nella relazione 1974, Carli affermava (p. 424):

> "Nel maggio scorso il disavanzo della bilancia dei pagamenti, escluso cioè il flusso dei prestiti compensativi, aveva superato, dall'inizio dell'anno, i 6 miliardi di dollari. L'aumento dei prezzi ingrosso e di quelli al consumo nei tre mesi precedenti era avvenuto a tassi annui del 58 e del 24 per cento. Non esistevano possibilità di accesso al mercato finanziario internazionale, poiché il nostro indebitamento si aggirava sui 10 miliardi di dollari; avevamo tratto integralmente sulla linea di credito concessaci dalla Comunità economica europea a titolo di sostegno a breve termine; residuavano le possibilità di trarre sulla linea di credito aperta dal Fondo monetario internazionale, ed eventualmente sulla oil facility.
>
> In questa condizione di solitudine appariva confermata l'esigenza di condurre con determinazione una politica autonoma che evitasse la bancarotta della nostra economia; la stampa internazionale e quella interna non ponevano in dubbio se essa sarebbe avvenuta, ma soltanto speculavano intorno al momento nel quale ciò sarebbe accaduto."

Per quanto riguarda invece le dimensioni dei pagamenti effettuati, soprattutto da parte delle due banche sindoniane, occorrerebbero

Innanzitutto, occorrerebbero delle valutazioni di ordine quantitativo che, allo stato, sono assai parziali. Sappiamo però che dal 26 agosto i debiti totali sono 284 milioni di dollari ma, detratti quelli infra-inter-gruppo, i debiti con terzi (cioè quelli veramente influenti sulla credibilità internazionale dell'Italia) sono una settantina di milioni di dollari, meno di 50 miliardi ai cambi dell'epoca. Dunque si tratta di una cifra rispettabile ma non iperbolica e siamo comunque ben lontani dai 10 miliardi di dollari di rimborsi che hanno colpito l'intero sistema bancario.

10 miliardi di dollari di indebitamento [illegible] e dei 7,8 miliardi di dollari

L'altro aspetto su cui soffermarsi riguarda l'intensità del vincolo dell'intervento da parte della Banca d'Italia. Il sillogismo Carli-Ventriglia pare ammettere che l'obbligo non solo sia assoluto ma sia anche per così dire esportabile, tanto da costringere ad assicurare anche la solvibilità della Finabank. Ed è infatti sulla base di valutazioni di questo tipo che, nella riunione del 28 agosto di cui parleremo fra poco, si prenderà l'importante e grave decisione di autorizzare i pagamenti da BPI a Finabank.

Se confrontiamo questo giudizio con la direttiva elaborata dai banchieri centrali emerge però qualche contrasto. Là infatti si esclu

deva proprio la necessità di intervento per quei casi in cui il dissesto fosse imputabile a cattiva gestione. A chi conosce le effettive condizioni delle banche di Sindona può sorgere quindi il sospetto che ci sia stato quanto meno un eccesso di zelo da parte delle nostre autorità.

Ormai Sindona era ovunque additato come truffatore internazionale e la crisi delle sue banche era pubblicamente conosciuta. Non era quindi necessario intervenire per assicurare comunque i pagamenti dovuti dalle banche: e questo principio verrà infatti sancito subito dalle autorità con le direttive che istituiscono quello che verrà chiamato il "cordone sanitario". Ma allora ciò significa che generalmente il sostegno da parte della banca centrale all'esecuzione dei pagamenti non doveva essere dato sempre e comunque in condizioni di emergenza; di conseguenza non pare neppure plausibile che fosse indispensabile mantenere in vita le due banche: altre soluzioni tecniche avrebbero potuto essere realizzate per raggiungere lo stesso obiettivo.

Non si è trattato quindi di una scelta obbligata, ma di una valutazione discrezionale delle autorità, realizzata con la collaborazione del Banco di Roma. Rientrava evidentemente nei poteri discrezionali della Banca d'Italia quello di puntare su questo tipo di soluzione: ma se è corretto il giudizio cui siamo arrivati possiamo anche mettere in evidenza che la strada scelta ha comportato costi pesanti per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei rapporti all'interno del sistema bancario e addirittura per quanto riguarda la regolarità dei pagamenti effettuati prima della liquidazione. Come vedremo fra poco, da un lato la Banca d'Italia sarà costretta a cercare adeguate compensazioni per il Banco di Roma e dall'altro sarà suo malgrado trascinata nelle convulse vicende dei mesi di luglio, agosto e settembre.

La soluzione adottata da Carli, per essere efficace, poggia su due condizioni. La prima è che il Banco di Roma prenda direttamente in pugno la situazione e, forte anche della sua condizione di creditore pignoratizio di Banca Unione, inserisca i suoi uomini nella direzione e nella gestione delle banche. Solo in questo modo infatti si può realizzare l'obiettivo di Carli di utilizzare questo intervento per tenere costantemente sotto controllo l'evoluzione delle ban-

che di Sindona. Il corollario è che questo passaggio di poteri avvenga con la tempestività richiesta dall'incalzare degli eventi. La seconda condizione è che vengano individuati i criteri da seguire per gestire la crisi e soprattutto per evitare che Sindona tragga un indebito vantaggio dall'intervento della banca centrale.

Per quanto riguarda il primo punto, il Banco di Roma distacca uno stuolo di funzionari. L'8 luglio vengono inviati Fignon e Grazia e dal I7 altri funzionari cominceranno la loro attività presso le banche milanesi. Complessivamente verranno impiegate 40 persone, sia pure non contemporaneamente. I risultati non saranno però particolarmente tempestivi e completi. Basti pensare che al IO luglio elementi fondamentali della situazione sfuggono ancora al Banco di Roma. In una riunione tenuta quel giorno presso la Banca d'Italia (BDIT INS 2) si danno infatti al Governatore notizie rassicuranti tutt'altro che fondate sull'utilizzo dei I00 milioni di dollari. Si dice infatti che il ricavo del finanziamento è servito a riequilibrare la tesoreria in valuta di Banca Unione mentre -come verrà messo ampiamente in luce dagli ispettori della Banca d'Italia prima e dal commissario liquidatore poi- l'utilizzo è avvenuto nell'esclusivo interesse del gruppo.

E d'altra parte l'inserimento dei funzionari del Banco di Roma sembra lasciare scoperte vaste zone dell'attività delle banche di Sindona. Per tutto il mese di luglio infatti Banca Privata Finanziaria viene lasciata sostanzialmente libera dal Banco di Roma [redacted], Come si rileva nella relazione Ambrosoli (I, I03):

> E' spiegabile che il Banco di Roma che da fine giugno '74 aveva in pegno il pacchetto di maggioranza della Banca Unione, solo il IO luglio abbia potuto inserire propri uomini nell'organico di Banca Unione, ma è inspiegabile come la maggiore partecipazione di quest'ultima, la Banca Privata Finanziaria, sia stata lasciata nelle mani del gruppo Sindona per tutto il mese di luglio, pur sapendo perfettamente il Banco di Roma che la Privata Finanziaria era il braccio più importante dello stesso gruppo.

g) Le prime allarmanti scoperte delle ispezioni

L'intervento degli uomini del Banco di Roma non consente quindi di accertare la situazione effettiva con la rapidità che sarebbe necessaria. Ed è estremamente significativo che le prime notizie allarmanti vengano proprio dagli ispettori della Banca d'Italia che hanno appena iniziato il loro lavoro (Vincenzo Desario a Banca Unione e Calogero Taverna a Banca Privata).

I primi fatti che vengono alla luce sono agghiaccianti. Presso Banca Privara il 5 luglio, (pag.1 Rapporto provvisorio):

> "...il Direttore Generale Gian Luigi Clerici - preposto al settore estero - domandava di poter soprassedere alla rituale richiesta delle conferme a tutti i corrispondenti e a tutti i depositanti e depositari bancari, dell'interno e dell'estero, facendo presente che già a chiusura della precedente giornata erano emersi sintomi di dubbio negli ambienti finanziari internazionali circa la solvibilità delle BPF. A comprova di ciò esibiva un telex con il quale la Banca Barclays di Londra aveva inusitatamente chiesto la costituzione a garanzia presso di essa di depositi per complessivi dollari USA 2.250.000 pari ad eguale ammontare di disponibilità detenute dalla Barclays medesima presso BPF".

Presso la Banca Unione la situazione è altrettanto grave. Anche lì l'ispettore si astiene dal chiedere le conferme, mentre si susseguono telex che dimostrano che l'intero sistema bancario internazionale sta tagliando i ponti con Sindona. Basti ricordare questi tre episodi (Relazione interlocutoria Banca Unione p. 32):

- telex del 3.7.74 con il quale la "Irving Trust di New York" dichiara di non poter eseguire alcun ordine di pagamento della B.U.;
- telex dell'8.7.74 con il quale la "Chase Manhattan Bank di N.Y." informa di non poter dar corso ad una operazione di dollari USA 190.000, in precedenza confermata;
- lettera del 19.7.74 con la quale la "First National City Bank di Milano" - dopo aver verbalmente chiesto la chiusura dei rapporti in essere - ha provveduto a ritirare tutti i fogli in bianco di propri travellers' cheques (n. 1.246 per un massimo avvalorabile di dollari USA 96.300).

Intorno al 10 luglio si pone quindi con forza il problema se la strada scelta sia la migliore e se, di fronte ad una situazione di tale gravità non sia più opportuno pensare a provvedimenti più drastici. Bloccare

la richiesta di conferma dei crediti significa riconoscere l'inesigibilità di quelle voci dell'attivo, che per di più costituivano una parte cospicua dei bilanci delle due banche. Significa quindi riconoscere che il problema non è una crisi di liquidità, per quanto grave, ma una vera e propria situazione di insolvenza.

Carli segue passo passo queste notizie. Alla richiesta se vi sia stata o no una riunione con gli ispettori fin dal 9 di luglio, risponde (28.1.81, Aud. MCC XVI/1):

"Non confermo nè smentisco perchè mantenevo un costante contatto con il personale della Banca d'Italia. Quindi non sono in grado di sapere se vi sia stato o no questo incontro".

h) per due volte Carli rifiuta provvedimenti di rigore

Il mese di luglio passa in un susseguirsi di notizie disastrose sulle reali condizioni delle due banche. Già in una riunione del 10 luglio (ore 15) si era ancora una volta parlato dell'opportunità di applicare l'art. 57 (questa volta lettera c) della legge bancaria. La proposta parte da Ventriglia (!) ma non verrà accolta; comunque un autorevole membro del Direttorio, Occhiuto, solleva l'ipotesi della costituzione di un consorzio di banche, dimostrando così che la soluzione dell'intervento del Banco di Roma non era l'unica ad essere presa in considerazione dai vertici della Banca d'Italia.

A questa riunione non partecipa Carli, che invece interverrà alla riunione che si terrà nello stesso giorno alle ore 18.30 e in cui si discuterà anche della destinazione del finanziamento di 100 milioni di dollari. Nel verbale di questa seconda riunione si legge che"non si hanno ancora elementi di giudizio sulla gravità della situazione". Il che, date le proposte fatte appena tre ore prima e date le prime risultanze delle ispezioni, appare quanto meno sorprendente.

Ancora una volta comunque la Banca d'Italia decide di non richiedere la gestione straordinaria e di continuare nella strada dell'intervento del Banco di Roma, confermando l'atteggiamento preso solo sette giorni prima.

Le notizie continuano nel frattempo ad accavallarsi sempre più catastrofiche. Innanzitutto, prosegue l'emorragia di fondi. Solo Banca Unione perde dal 1 al 15 luglio 27,3 miliardi di depositi e 13,3 miliardi di raccolta interbancaria. Emerge poi in tutta la sua gravità il problema dell'inesigibilità di tutta quella parte dell'attivo costituita dai depositi fiduciari. Emergono tutte le gravissime irregolarità che caratterizzavano da sempre le due banche. Gli ispettori, nonostante siano in contatto continuo con Carli, sentono il dovere di mandare un rapporto provvisorio e di preannunciarlo per iscrittto con un appunto al Direttorio

L'appunto, datato 22 luglio 1974 e firmato da entrambi gli ispettori, afferma:

> I sottoscritti informano di essere in grado di rassegnare entro la fine della settimana una relazione dalla quale emergeranno fatti gravi, sicuramente rilevanti sotto il profilo dela vigente legislazione ordinaria e speciale, idonei per l'adozione di adeguati provvedimenti di rigore (disposizione della liquidazione coatta amministrativa delle due aziende di credito e inoltro delle relazioni stesse all'autorità giudiziaria.

I rapporti provvisori vengono in effetti consegnati nel giro di pochi giorni e contengono notizie gravissime. Basterà citare le conclusioni del rapporto relativo a Banca Privata Finanziaria:

> Da quanto fin qui precisato , emergono irregolarità amministrative e valutarie comportanti anche gravissime incidenze patrimoniali, di evidente pregiudizio per i depositanti, per i terzi creditori e la gestione valutaria...Ad ogni modo, i documenti diponibili dimostrano perdite di gran lunga assorbenti il capitale sociale dell'azienda...

Ancora più esplicito è il rapporto per Banca Unione che afferma:

"Dal mosaico, pazientemente ricostruito in maniera necessariamente incompleta, emerge che le tecniche e i metodi operativi sûguiti dalla B.U. travalicano ogni limite consentito da una sana e corretta gestione aziendale...L'attività [della banca] si appalesa censurabile sotto ogni aspetto in quanto realizzata in costante violazione di ogni norma di legge.

Il discutibilissimo indirizzo operativo da tempo seguito -incentrato principalmente sull'utilizzo consistente dei canali interbancari italiani ed esteri, sul massiccio intervento nella trattazione dei valori mobiliari e nelle sproporzionate transazioni in cambi 'a pronti' e 'a termine' - hanno portato l'azienda nell'attuale stato di crisi, certamente resa ancora più grave dalle tensioni esistenti sul mercato interno ed estero, che hanno generato il deflusso di notevoli mezzi raccolti, aventi la caratteristica della 'hot money'."

Questo rapporto in particolare indica, concludendo la necessità di procedere a un

"...asseveramento delle effettive posizioni debitorie e creditorie di tutte le contropartite estere ed italiane, asseveramento che, naturalmente, esula dai compiti connessi ad un'indagine ispettiva, anche se di natura straordinaria".

Quest'ultima indicazione è di grande rilievo perchè dimostra come negli ispettori fosse radicato il convincimento che, allo stato dei fatti, la situazione delle due banche era ormai evidente in tutta la sua gravità e, nello stesso tempo, che se si voleva dipanare con calma il groviglio di operazioni per sapere quali fossero i crediti e quali i debiti ("asseveramento delle effettive posizioni debitorie o creditorie di tutte le contropartite") occorrevano poteri diversi da quelli degli ispettori. L'una e l'altra delle due valutazioni portava come conseguenza ad un provvedimento di gestione straordinaria (art. 57 legge bancaria) o di liquidazione coatta amministrativa (art. 67).

Per valutare i rapporti interlocutori forniti dagli ispettori il 29 luglio si tiene in Banca d'Italia una riunione cui partecipano Carli,

66 bis

[redacted], gli ispettori ed altri dirigenti della Banca d'Italia. Anche in questo caso vale la pena di riportare per esteso le conclusioni operative che risultano dal verbale:

> Si decide di attenersi al seguente indirizzo:
> a) avviare il normale iter amministrativo per l'esame dei rapporti ispettivi da parte della Commissione consultiva per l'applicazione delle sanzioni...
> b) inoltrare copia dei rapporti suddetti all'autorità giudiziaria;
> c) prosecuzione delle indagini per conseguire una visione globale delle due aziende ispezionate sulla base della documentazione idonea a definire più concretamente la loro attuale situazione patrimoniale.
> Nel corso della riunione si è presa anche in esame la proposta avanzata da Banco di Roma che si è ritenuto di accettare, secondo una prassi in precedenza seguita, ferma restando per la Banca d'Italia ogni facoltà di verifica in ordine ai risultati conseguenti all'intervento del Banco di Roma.

La decisione finale si presta a molteplici considerazioni. Innanzitutto la strada seguita, e le giustificazioni di fondo, richiamano molto da vicino quelle dell'analoga decisione del 1972. Questa volta però la decisione appare non solo più fragile, ma anche tecnicamente non coerente con i principi generali. I rapporti infatti dicono che le banche hanno perduto irreparabilmente il patrimonio; per Banca Unione si mette infatti in evidenza che il patrimonio (22028 milioni) è totalmente assorbito dalle perdite (28455 milioni) e che per buona misura ci sono 14089 milioi di partite di dubbio realizzo. In Banca Privata Finanziaria ci sono perdite per 19 miliardi a fronte di un capitale di 3,75.

Sono proprio queste cifre che fanno sorgere la seconda questione. E' lecito infatti chiedersi quale utilità avesse proseguire le indagini per "definire più concretamente ..l'attuale situazione patrimoniale". E' vero che certe operazioni in cambi potevano rivelarsi meno gravose rispetto ai primi accertamenti (e così fu infatti), ma è altrettanto evidente che, di fronte

a perdite complessive di quelle dimensioni, è assurdo sperare che lo spettro dell'insolvenza possa essere allontanato.

Ma vi è di più: il problema non va esaminato sotto il profilo puramente patrimoniale, ma occorre anche ricostruire exhovo il bilancio delle banche per dipanare tutta la trama delle operazioni illecite e irregolari poste in essere da Sindona e dai suoi complici.

La decisione che scaturisce privilegia ancora l'intervento del Banco di Roma, esplicitamente richiamato nel erbale. Questa decisione però appare, come si è già detto, ancora più fragile da vari punti di vista. In primo luogo perchè, come si è detto, si ostina a prendere atto di una situazione ormai gravissima. In secondo luogo, fatto ancora più grave sul piano della funzione di vigilanza, perchè si impedisce quell' "asseveramento delle delle posizioni debitorie o creditorie" che era stato indicato come necessario si affida quel compito ad un'azienda di credito che ha un preciso interesse in gioco e che non offre le garanzie di neutralità e imparzialità che astrattamente sono tipici dei commissari nominati in una procedura di gestione straordinaria o dei commissari liquidatori. In terzo luogo, perchè fare ritenere utile la prosecuzione delle ispezioni delle quali gli stessi funzionari incaricati avevano indicato i limiti. Su questo punto terneremo fra poco.

La decisione sembra dipendere soprattutto da Carli. Tra i partecipanti alla riunione, Occhiuto aveva caldeggiato nella riunione del 10 luglio la soluzione del consorzio; gli ispettori dal canto loro avevano svolto un' analisi sullo stato delle banche che non ~~sembra debba~~ portare come logica conseguenza ad una decisione che tutto sommato è ~~quanto meno~~ dilatoria. Per la verità, Carli sosterrà che gli ispettori erano consenzienti. Nella audizione del 28/1 afferma :

La decisione di non prendere questo provvedimento è stata presa con il consenso di Desario e di Taverna... entrambi consenzienti che sulla base delle informazioni allora raccolte non potevano essere presi provvedimenti.

D'ALEMA Intanto le osservo la irritualità del fatto che il Governatore prenda una decisione sentendo gli ispettori, tanto più -dice Lei- che questi non hanno il potere di proposta (24/3)

TATARELLA Taverna non ha mai preso parte alla decisione ... Cito una sola frase che è emblematica "Io non ho deciso un bel nulla". Si riferisce alla riunione del 29.7
CARLI Credo che occorra verificare il verbale di quella riunione per sapere se egli fosse o no presente
T. Era presente
C. Conseguentemente insieme con il collega ha concorso nelle decisioni (xxxiv/3)

Ancora una volta, come si vede, si pone il problema del potere di proposta degli ispettori. Sicuramente nel rapporto interlocutorio era stato rispettato il principio voluto da Carli di evitare raccomandazioni esplicite. Se poi sono stati avanzati suggerimenti durante la riunione, questi non risultano dal verbale. Né potevano risultare perché altrimenti si sarebbe contraddetto il principio tanto caro a Carli: che senso avrebbe avuto omettere le raccomandazioni in un atto ufficiale della Banca (il rapporto) ed includere invece in un altro atto ufficiale (il verbale della riunione)? (cfr. a pag.11 della presente relazione).

E' quindi da respingere l'impostazione del Governatore secondo cui gli ispettori erano "consenzienti" o hanno "concorso nelle decisioni". Gli ispettori danno notizie gravissime e il Governatore nella sua discrezionalità decide.

E ancora una volta ritiene di poter continuare a tenere sotto controllo la situazione attraverso il Banco di Roma.

D'altra parte, se gli ispettori avessero concorso a questa decisione sarebbero caduti in grave contraddizione con quanto indicato nei loro rapporti. Essi infatti avevano esplicitamente detto che una pura e semplice prosecuzione delle analisi ispettive avrebbe ~~semplicemente~~ consentito di definire meglio i contorni di una realtà che ormai nella sua sostanza era sufficientemente chiara per valutare l'opportunità di provvedimenti di emergenza.

Le parole di Carli fanno poi ritenere che gli ispettori partecipassero alla riunione con poteri decisionali; il che non solo non appare nel verbale, ma sarebbe una grave violazione della norma che assegna al solo Governatore la responsabilità delle funzioni di vigilanza. La partecipazione degli ispettori non può quindi che aver avuto lo scopo di illustrare i rapporti e di fornire eventuali notizie ulteriori, non certo quella di decidere.

i) Il problema dei pagamenti da effettuare: il cordone sanitario

Per quanto riguarda l'atteggiamento da assumere nei confronti dei pagamenti richiesti alle due banche, il Governatore aveva fissato la direttiva secondo la quale nessun rimborso avrebbe dovuto essere eseguito su conti in essere presso Banca Unione e Banca Privata Finanziaria di pertinenza di soggetti direttamente o indirettamente legati al gruppo Sindona. Si tratta di quello che sarà definito, con ironia involontaria, il cordone sanitario. La direttiva è estremamente lineare nella sua razionalità, ma risulta assai difficile da applicare in una situazione così complessa: nel labirinto di rapporti finanziari di Sindona risulta problematico porre dei confini precisi fra gli interessi del gruppo e quelli dei terzi. D'altra parte è ovvio che questo è l'aspetto cruciale, se si vuole evitare di rimborsare a piè di lista tutti gli errori, le speculazioni e le truffe di Sindona e cioè sul piano generale, se si vuole che la vicenda si chiuda rispettando le direttive che il Comitato Interministeriale aveva fissato fin dal 1965.

La direttiva è inizialmente comunicata ai funzionari che operano presso le due banche in modo estremamente rigoroso, come dimostra il seguente telex inviato dal Banco di Roma alle due banche milanesi in data 19 luglio (e comunque già a due settimane di distanza dalla decisione di intervento del Banco di Roma):

> "Preghiamo provvedere affinché Banca Unione e Banca Privata Finanziaria si astengano fino a nuovo avviso dal rimborsare sulcun deposito anche se in scadenza effettuato da Finabank; Finterbank; IOR; Amincor; Franklin; Privat Kredit Bank; Bankhaus Wolff; New Bank; Capisec; Edilcentro. Qualsiasi liquidità disponibile deve essere utilizzata esclusivamente per rimborsi a corrispondenti per i quali non esistono collegamenti con il gruppo."

Come si nota, il telex comprende nel cordone sanitario anche alcune banche (Privat Kredit Bank e Finterbank) che non risultano appartenere a Sindona. E' compreso anche l'Istituto Opere di Religione che non fa parte del gruppo nel senso che non è controllato da aziende appartenenti a Sindona, ma che ha notoriamente intrattenuto con Sindona rapporti strettissimi. Carli non farà mistero di considerare come suo merito quello di aver contribui-

to all'inclusione della banca vaticana fra i soggetti esclusi dai pagamenti e si vanterà di aver sfidato l'impopolarità di quella scelta.

Il telex dovrà costituire la linea guida per gli interventi del Banco di Roma, ma naturalmente non comporta necessariamente che tutte quelle banche non debbano essere mai rimborsate. Perché se così fosse, il problema dei rimborsi all'estero sarebbe già risolto. Il punto fondamentale è evidentemente quello di accertare a quale titolo le banche milanesi risultino debitrici delle banche straniere e cioè se per un rapporto bancario "ordinario" o per uno dei tanti rapporti perversi ideati da Sindona.

Passano solo quattro giorni e si pone il primo grave problema [illegible]. Secondo il racconto di Puddu (memoriale consegnato alla Commissione il 30 gennaio 1981):

> Il 23 luglio l'amministratore delegato dello IOR, Dott. Mennini, aveva perentoriamente reclamato il rimborso di un deposito di 5 milioni di dollari che scadeva il giorno dopo e preannunciato analoghe intimazioni per i depositi scadenti nei mesi successivi (41 milioni di dollari). Le richieste del dott. Mennini erano apparse ineccepibili: non si vedeva infatti in base a quale principio potesse negarsi il rimborso dei depositi ad una banca straniera per il solo fatto che essa aveva una modesta partecipazione azionaria nella banca debitrice.

Lo stesso giorno, Puddu e Ventriglia si recano da Carli per avere lumi sul da farsi. Secondo il memoriale dello stesso Puddu (integralmente confermato nel corso dell'audizione del 12 febbraio 1981):

> Il prof. Ventriglia fa partecipe il Signor Governatore dell'urgenza di mettere a deisposizione delle due banche milanesi della liquidità in divisa, anche perché oltre ai citati 5 milioni di dollari, un'ulteriore scadenza a nome Tradinvest-ENI deve essere rimborsata oggi stesso. [illegible](X/3)
>
> Il Governatore Carli preferisce che questa divisa venga acquistata dalle due banche regolarmente attraverso la gestione valutaria ed istruisce il dr. Occhiuto di prendere in anticipazione i titoli di proprietà delle due banche, bloccati per il 9%. Si tratta di circa 20 miliardi di lire che rappresentano circa 25 milioni di dollari. Con questo si può far fronte alle più urgenti necessità in divisa dei due istituti. [illegible](X/1)
>
> Il Governatore ci invita infine a controllare attentamente che lo IOR

per un pagame
di 5 milioni
dollari che s
decise di eff
tuare (e che
poi effettuat
a favore ell
stituto per l
Opere di Reli

abbia tutte le conferme dei suoi depositi dalla Banca Unione e che non vi siano dubbi circa la funzione del tramite Amincor.... Rientrato in banca ho telefonato al dr. Fignon e a Grazia, i quali mi hanno confermato che esistono le conferme della Banca Unione allo IOR per i depositi ricevuti. (12.2.1981, [illegible] VII/I)

Carli negherà inizialmente questa riunione, di cui non c'è traccia negli archivi della Banca d'Italia, e finirà per ammetterla nel corso del confronto davanti alla Commissione. Ecco la sua dichiarazione finale in proposito (12.2.1981, [illegible] 14/2):

CARLI. Si afferma che il giorno 23 luglio ha avuto luogo una riunione; di questa riunione io non ho traccia; nel corso di questa riunione il dott. Puddu afferma è stata definita una direttiva; lamento che mi sarebbe stato gradito che il testo mi fosse stato sottoposto al fine di essere certo di essere stato correttamente interpretato. Dichiaro però che la direttiva, così come emerge dal documento che mi è stato sottoposto, coincide con il mio pensiero, ossia nel caso di un ente non appartenente al gruppo, le esclusioni sono subordinate all'accertamento di collegamenti con il gruppo; quando questi accertamenti siano stati eseguiti ed i collegamenti non siano emersi, i pagamenti possono essere effettuati. In quella circostanza, è stato affermato che sarebbe stato effettuato un pagamento di 5 milioni di dollari; sempre dal documento consegnatomi oggi, apprendo che è stato effettuato; dico che non mi fu comunicato; non lamento ciò, perché una volta fissata una direttiva l'esecuzione di questa direttiva è rimessa alla lealtà dell'istituto al quale viene comunicata, quindi il fatto che il Banco di Roma non abbia comunicata l'esecuzione non è da me considerato come un fatto riprovevole. Insisto invece nell'affermazione che il telegramma del 5 settembre mi sembra un telegramma che nella sua concisione, non rappresenta interamente le direttive emerse nel corso degli incontri, perché Finabank non può essere citata in quanto tale, ma deve essere citata limitatamente ai conti fiduciari ed ai criteri che avrebbero dovuto essere applicati per pagare i conti fiduciari. IOR avrebbe dovuto essere indicato, ma avrebbe dovuto essere comunicato che avrebbe potuto essere escluso dal cordone sanitario limitatamente alle partite in ordine alle quali fosse stata accertata l'esistenza di conferma.

Sul problema delle conferme PUDDU (Aud. 12.2.1981, [illegible] 13/1):

Nel telex era succintamente detto quello che doveva essere, poi le comunicazioni telefoniche con i vari funzionari a Milano le avevamo, avevamo tutto.

E' il primo segnale della estrema difficoltà di applicare la direttiva della Banca d'Italia e, non a caso, già su questo le versioni divergeranno

almeno fino al sostanziale riavvicinamento avvenuto nel corso del confron to già ricordato.

Rimane comunque il problema di stabilire caso per caso la linea di demar cazione fra rapporti bancari normali (da rimborsare) e rapporti di esclusivo interesse del gruppo. Ammesso che sia possibile fare una simile distinzione nelle vicende finanziarie di Sindona, occorre poi superare il muro del segreto bancario svizzero, che come è noto è una delle più incrollabili certezze di quel mondo finanziario. Per risolvere questi due problemi il Banco di Roma ritiene sufficiente distaccare un funzionario del Banco di Roma per la Svizzera presso Finabank. Il Banco di Roma per la Svizzera è posseduto per il 49% dal Banco di Roma e per il 51% dallo IOR, vale a dire che si sceglie quasi l'emblema dei tradizionali rapporti fra Banco di Roma e il Vaticano. E forse non è casuale che sia stato scelto questo simbolo per chiudere la vicenda Sindona, così intessuta di rapporti con la finanza d'oltre Tevere.

1) I rimborsi allo IOR: pagamenti ad esportatori clandestini di capitali

Sul piano strettamente giuridico, si pongono naturalmente gravissimi conflitti di interesse, posto che lo IOR è, come si è visto, fra gli esclusi dai pagamenti. Un aspetto questo che è stato messo in particolare evidenza dalla Commissione soprattutto nel corso della audizione di Carli.

Vale la pena di riportare l'intero passo (FRADD X/3):

> Onorevole Minervini: Ma questa era una pura dichiarazione di Finabank. E voi non avete effettuato alcun controllo?
>
> C.: Né avremmo avuto lo strumento per farlo
>
> M.: E' vero, ma dato che la deroga è stata motivata unicamente da questa circostanza è stato sulla parola della Finabank che è stata fatta la deroga.
>
> C.: Sulla dichiarazione della Finabank, presso la quale stazionava un funzionario del Banco di Roma Lugano il quale, almeno in alcuni casi, risulta che fece una dichiarazione negativa.
>
> Riconosco il fondamento dell'obiezione che ella ha mosso. Egli doveva lealtà nei confronti dell'istituzione dalla quale dipendeva. In quella istituzione il Banco di Roma aveva una partecipazione non maggioritaria bensì minoritaria ma certamente che gli consentiva presenza attiva nella conduzione della banca. Ne deduco che esso aveva fiducia in questa persona.
>
> M.: E' vero che il 49% è un pacchetto molto grande; però, quando l'altro socio ha il 51% in realtà il padrone della società è l'al

tro, non chi ha il 49%.

C.: Rispondere su questo.....

M.: Aggiungo una seconda cosa. Quando poi, colui che è il padrone, avendo il 51% è a sua volta controinteressato perchè è in realtà -come lei ha ricordato- uno dei soci della BP, veramente questo gioco della fedeltà di colui che dipende dal Banco di Roma di Lugano è un gioco molto difficile. Fedeltà a chi? Fedeltà a chi ha il 49% o fedeltà a chi ha il 51%?

...

M.: [concludendo] Vorrei aggiungere però che se i principi che Lei ha enunciato sono stati osservati fino in fondo, nessuna verifica è stata fatta, perchè se non era corretto nè leale non osservare il principio del segreto bancario nella legge svizzera e se [a] questo, secondo lealtà, il signor Boillat si è attenuto, nessuna verifica è stata possibile realizzare.

Il cordone sanitario subirà un'altra eccezione; questa volta - secondo la testimonianza di Barone - il 12 agosto. Nel corso della deposizione, l'ex amministratore delegato del Banco di Roma dichiarerà:

per un ri
so a Fina
per 3 mil
di dollar

BARONE [L'operazione di allargamento del cordone sanitario avvenne] il 12 agosto.

RASTRELLI. In un periodo in cui sia Ventriglia sia Puddu erano in licenza e quindi lontani dal Banco, e l'unico amministratore funzionante era lei. Le risulta ... che in data 14 agosto nonostante fosse in licenza, Ventriglia dal suo luogo di villeggiatura diede un contrordine rispetto alle sue disposizioni?

BARONE Sì.

RASTRELLI E come giustifica questo fatto?

BARONE Non lo giustifico perché Ventriglia non solo diede il contrordine ma non ebbe neppure la buona educazione, non essendo in servizio, di informarmi di averlo dato.

Quest'ultimo episodio può essere relativamente secondario. In quei giorni funzionari e dirigenti del Banco di Roma (almeno quelli che non sono in ferie) stanno affrontando problemi ben più gravi. Arriva innanzitutto un rapporto riservatissimo su Ficabank che fa luce sulla reale natura dei depositi fiduciari e soprattutto sul ruolo avuto da questa banca e dalle due banche milanesi nell'organizzare la fuga dei capitali. Vale la pena di riportare per esteso il brano cruciale di questo documento:

a) Trasferimento fondi all'estero

La nota propensione dell'italiano a trasferire capitali rendeva facile

acquisire somme in Italia che però non venivano materialmente trasferite.
A mezzo telefono veniva ordinato alla fine di aprile un "c/fiduciario" al nome del depositante italiano nel controvalore in dollari ed il cliente riceveva la conferma di accredito; lo stesso importo veniva addebitato in un conto MO.FI pure in dollari che veniva successivamente pareggiato probabilmente con fondi presi a prestito sull'euromercato, sfruttando il buon nome della Fina che evidentemente godeva di discreto credito all'estero.

b) Investimento all'estero dei "c/fiduciari"

Detti fondi venivano poi trasferiti, sottoforma di depositi cumulativi, presso Banca Unione e B.P.F. a completo rischio, secondo le clausole contrattuali, dell'intestatario del conto fiduciario.

c) Utilizzo dei fondi in lire ed in divisa

Le due banche milanesi potevano così disporre di una liquidità aggiuntiva (che probabilmente veniva trasferita all'Edilcentro Sviluppo per sostenere altre operazioni di borsa) così costituita:

1) sonme in lire depositate per trasferire all'estero e non trasferite;

2°) depositi in valuta in contropartita dei "conti fiduciari" e quindi liberi, in linea di diritto, dall'obbligo di restituirli al depositante.

Rimaneva soltanto l'impegno di rimborsare quegli organismi bancari che avevano depositato alla Fina eurodollari.
Il circolo così ipotizzato sembra chiuso.

Si tratta evidentemente di rapporti interbancari realizzati per agevolare la fuga di capitali, cioè di una delle cause principali della debolezza della bilancia dei pagamenti italiana, particolarmente nel periodo a cavallo fra gli anni sessanta e gli anni settanta. Rapporti analoghi - è bene ricordarlo - erano stati realizzati anche fra BPF, IOR e Finabank. Nella deposizione ai giudici milanesi il 25 giugno 1980, Clerici affermerà infatti (c.f.r. Interrogatorio Tribunale Milano):

I rapporti [di IOR] con la BPF riguardavano i c.d. "trasferimenti di valuta all'estero" che avvenivano nei seguenti modi:

I) il cliente che intendeva effettuare il trasferimento portava al al nostro ufficio di direzione le somme in contanti e in assegni circolari e ce le consegnava (qualche volta tali somme venivano da noi depositate su libretti di rispamio "in parcheggio" in attesa del trasferimento;

2) il Bissoni ed io telefonammio a Roma al dr. Mennini per chiedergli il bonifico sul conto MOFI presso Finabank di una somma in divisa estera equivalente all'ammontare in lire che sarebbe stato contestualmente versato sul conto IOR presso BPF

3) definite con il dr. Mennini le condizioni (cambio e valuta di accredito) l'operazione avveniva e pertanto MOFI, a valere sui conti ricevuti da IOR presso Finabank, disponeva il giro della o delle somme in conto o sui conti dei clienti che l'avevano disposto;

4) il compito di BPF si esauriva nel ricevere le lire e nel depositarle sul conto IOR. Era poi in effetti quest'ultimo - tramite il Mennini - ad effettuare tutte le successive ulteriori operazioni; tra l'altro si preoccupava di far affluire liquidità sul proprio conto presso Finabank qualora ne fosse stato carente rispetto alle somme di cui all'operazione.

.....

ADR Finabank una volta accreditate le somme sul conto del cliente, provvedeva all'investimento nella maniera concordata con il cliente medesimo, e cioè all'acquisto di titoli o obbligazioni, alla sottoscrizione di c.d. accettazioni Liberfinco, ad effettivi depositi presso terze banche non svizzere (molti dei quali presso BPF)

m) Compare (e scompare) la "lista dei 500"

Nel frattempo, Boillat sta cercando di dipanare la trama dei rapporti con la Finabank e le banche milanesi. Il 23 agosto egli trasmette un rapporto in cui si chiede con forza il rimborso di depositi per 37,5 milioni di dollari che Finabank ha presso BPI. Il funzionario svizzero esclude che questo credito, derivante da un rapporto fiduciario con clientela privata, possa essere compensato con i crediti che la stessa BPI vanta nei confronti di Finabank.

e questo perchè questi ultimi crediti sono stati "girati" sempre con rapporti fiduciari, ad altre aziende, appartenenti al gruppo Sindona, che naturalmente si guardano bene dal restituirli.

Insomma, la truffa finanziaria di Sindona è giunta ad un tale livello di perversa raffinatezza per cui BPI deve rimborsare i suoi debiti perchè sono fiduciari, ma non può recuperare i suoi crediti perchè sono fiduciari.

Dice il rapporto Boillaet a proposito del credito di 37.523.000 dollari:

> "... va notato che praticamente tutti i depositanti sono terzi e non società o persone del gruppo. Viene comunque effettuata una verifica di queste ultime ma non dovrebbero logicamente emergere somme ingenti di appartenenza delle stesse... E' quindi di vitale importanza che gli impegni della BPI vengano fronteggiati puntualmente... Una compensazione [con i crediti BPI verso F.] porterebbe alle stesse conseguenze di un mancato rimborso dei depositi"

E' sulla base di questo rapporto che il giorno 28 agosto si tiene presso la Banca d'Italia la riunione decisiva per decidere il da farsi. A tingere ancora più di giallo la vicenda si aggiunge la questione del tabulato che come accade in tutti i misteri che si rispettano appare e scompare, e sempre con singolare tempestività. E' comunque un capitolo che poco ha da spartire con gli aspetti tecnici che qui stiamo cercando di esaminare e che viene esaminata in altra parte della relazione.

C'è incertezza persino su quante riunioni si sono tenute. Solo dopo un confronto davanti alla Commissione si potrà arrivare ad accertare che prima della riunione decisiva, Ventriglia incontrerà da solo Carli; un particolare forse non decisivo, ma che lascia ancora una volta intravedere che, al di là di quanto risulta dai documenti ufficiali, ci sono stati incontri estremamente riservati di cui Ventriglia metteva a parte Carli dei problemi più scottanti e decideva, o si faceva co-

municare, la linea di condotta.

Questo specifico aspetto è ben sintetizzato dal Presidente De Martino (Confronti Carli-Puddu TAC/CL)

> Viceversa sul secondo punto...la divergenza permane perchè mentre Puddu continua ad asserire quello che ha detto ai giudici e che è avvalorato dalla deposizione di Barone resa sia al giudice istruttore, nel corso del confronto -e che cioè vi era stato un primo incontro di Ventriglia con Carli al quale non aveva partecipato perchè era rimasto fuori dalla porta (ma dove era andato) viceversa Carli e Ventriglia hanno continuato ad affermare che la riunione fu una sola, cioè quella delle 11 e che non vi era stata quella del mattino.

La riunione "ufficiale" è quella in cui vengono prese le decisioni ed è evidentemente di importanza cruciale. Vale quindi la pena di riportare integralmente il verbale (del Banco di Roma - post. 00167)

> Il Prof. Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione "depositi ricevuti" figurano alla voce 3° "Gruppo Sindona" crediti della Amincor per $ 50.176.000 e della Finabank per $ 43.620 e - ad illustrazione di dette voci - informa che il credito della Finabank, detratti $ 7.000.000 circa e quindi per residui $ 37.000.000 circa, rappresenta depositi di somme avute fiduciariamente da nominativi diversi (oltre n. 500), con scadenze varie già in corso di maturazione alcune addirittura scadute nel corrente mese.
>
> Il Prof. Ventriglia - dopo precisazioni varie, anche da parte di altri intervenuti alla riunione - propone, ed il Dr. Carli approva che, soprattutto allo scopo di sostenere la credibilità del nostro sistema all'estero, la Banca Italiana faccia fronte agli impegni con la Finabank alle singole scadenze, previa verifica di regolarità. Per quanto riguarda invece l'Amincor viene osservato innanzitutto che a fronte di un credito di $ 50.176.000 esiste nella sezione "prestiti concessi" un debito per operazione diretta di $ 44.671.000, per cui le partite si dovrebbero compensare tra di loro. Ad ogni modo l'impegno nei confronti dell'Amincor è rappresentato da $ 34.336.000 essendo i mancanti $ 15.840.000 la garanzia di operazioni attive fatte a nominativi indicati dalla Amincor medesima. Inoltre viene soggiunto che concorrono a formare i suddetti $ 34.336.000 anche posizioni di pertinenza di Banche italiane (deposito fiduciario Interbanca $ 15.000.000).

In considerazione di questa particolare situazione dell'Amincor si conviene di opporsi alla restituzione delle somme figuranti a debito e di invocare la compensazione.

A favore dell'opportunità di far fronte agli impegni in valuta della Banca Privata Italiana con la Finabank concorre anche la considerazione che tale linea di condotta varrebbe ad evitare richieste integrali di rimborsi prevedibili dal gruppo clienti ($ 11.012.000) e dal gruppo banche ($ 78.624.000).

In definitiva, la decisione che scaturisce dalla riunione accoglie la tesi di Boillat (e di Carli-Ventriglia) secondo cui la credibilità internazionale dell'Italia dipende da quei 37 milioni di dollari dovuti a Finabank, dietro cui ci sono i 500 privati esportatori clandestini di valuta. Questo aspetto, secondo Puddu è messo bene in evidenza poco prima della riunione. Secondo l'interrogatorio reso al Tribunale di Milano il 2 dicembre 1977, egli nel corso della riunione presenta il documento "riservatissimo" sulle operazioni Finabank. Secondo le sue parole

"Ripeto che non ricordo se nel momento dell'esibizione a Carli del tabulato io fossi presente o no, ma certamente entrai nello studio di Carli quando illustrai il meccanismo specificato nel documento ora mostratomi. Ricordo anche che su tale documento io apportai delle annotazioni che si riferivano al colloquio avuto con il dr. Carli il quale mi aveva detto che era possibile che i capitali all'estero venissero portati dal Sindona col meccanismo specificato sul documento di cui sto parlando. Nel corso della riunione allargata ad altre persone, presso la Banca d'Italia, non si parlò di questo meccanismo".

La decisione di rimborsare Finabank è la decisione cosciente di rimborsare esportatori in valuta. Una questione che con la conclamata necessità di assicurare la credibilità internazionale dell'Italia sembra avere poco da spartire.

Non sorprende allora che la clausola "salvo verifica di regolarità" contenuta nel verbale - di per sè già anodina - sia stata interpretata in modo tanto difforme dagli stessi partecipanti alla famosa riunione. Secondo Arista (Tribunale Milano 13.12.77):

ARISTA (interr. MI 13.12.77)
"La condizione imposta dal Governatore in ordine al rimborso dei depositi con la locuzione "previa verifica di regolarità" comportava: 1° l'accertamento da parte del Banco di Roma dell'effettiva esistenza dei depositi fiduciari; 2° che fra i detti depositi non vi fossero partite di pertinenza del gruppo Sindona; 3° che i depositi in questione fossero stati effettuati in conformità alle norme valutarie allora vigenti".

183

Secondo Carli invece (tribunale Milano I6.I2.77)

CARLI (interv. MI I6.I2.77)

Nella mia considerazione doveva essere attribuito il seguente significato: sulla base di tutti gli elementi disponibili o sulla base di quelli che avrebbero potuto essere acquisiti nell'esercizio della normale attività della banca, non effettuare pagamenti quando si fosse acquisito il convincimento che i conti fossero intestati a persone fisiche o giuridiche legate al gruppo di Sindona.

Sulla base di questa riunione, il Banco di Roma invierà il 5 settembre un telex (BdR 00I62) a BPI precisando che "secondo ultime disposizioni sono escluse dal cordone sanitario Finabank, Finterbank, IOR e Privat Kredit Bank e pertanto per eventuali rimborsi potete operare".

Questo comunque è la lettera dei principi ufficialmente stabiliti per poter dare un giudizio definitivo, occorrerebbe avere un quadro completo dei rimborsi effettuati da BPI. Per quanto è dato finora di sapere, risultano con certezza:

a) i pagamenti IOR e Finabank di cui si è già parlato;

b) Secondo Carli (dep. ZORZI, 6.3) il Commissario liquidatore informerà che fra il 28 agosto e il 27 settembre, giorno della liquidazione, alle scadenze dei conti sono stati eseguiti rimborsi per circa I3 milioni di dollari, equivalenti, al cambio del tempo, a [illegible]

La Commissione ha gettato luce sull'episodio e ha messo bene in evidenza che molte falle sono state aperte nel cordone sanitario. Soprattutto ha messo in evidenza che - contrariamente a quanto ha sempre sostenuto Carli - lo IOR non era stato tassativamente incluso nei soggetti che non dovevano essere rimborsati.

Ancora una volta il Presidente De Martino sintetizza con efficacia [illegible] la situazione (confronto Carli-Puddu [illegible]/el):

PRESIDENTE: Personalmente il giudizio che posso dare del confronto è questo: mi pare che sulla prima questione, cioè inclusione o meno dello IOR o di altre banche nel cordone sanitario e tempo della loro esclusione, mi pare che su questo punto le posizioni che erano prima molto discordanti di Carli e Puddu, si siano avvicinate. Mentre nel confronto precedente e nelle deposizioni precedenti Carli aveva asserito in modo rigoroso che IOR era da escludere, viceversa nella deposizione di oggi - sebbene non con molta chiarezza - nella sostanza ha detto che non era escluso, semmai si trattava di stabilire il collegamento con il gruppo Sindona, ma ha ammesso che anche l'IOR rientrava nel numero degli enti che potevano essere considerati come estranei al gruppo Sindona e quindi non sottoposto al cordone.

E ancora (Confronto, [redacted] 6/I):

PRESIDENTE: La variante è questa: che mentre nelle deposizioni rese precedentemente aveva detto che lo IOR era escluso in modo rigido, a tre domande dello stesso tipo, la mia, quella di Minervini e quella di Onorato, adesso invece dice che non risultano elementi della Banca d'Italia da cui si possa trarre che vi fu una riunione, che però la direttiva era quella di pagare quei gruppi non collegati con la banca Sindona tra cui rientrava lo IOR.

[redacted]

La vicenda del cordone sanitario che ha il suo culmine il 28 di agosto segna in un certo senso la conclusione di tutta questa fase di intervento della Banca d'Italia, per il tramite del Banco di Roma, orientato a pilotare il dissesto. Da questo momento in poi infatti comincia ad essere chiaro a tutti che il dissesto di Sindona è non solo imminente, ma addirittura superiore a quanto il Banco di Roma possa ragionevolmente sopportare.

n) Seconda fase: l'acquisizione da parte del Banco di Roma. Il veto dell'I

Mentre si accavallavano questi episodi, il Banco di Roma non perde occasione di presentare a Carli il conto degli oneri presunti che devono essere coperti dalla Banca d'Italia. In una lettera di Ventriglia si stima l'onere (dato dalla differenza tra perdite complessive e valore delle garanzie) in 35-40 miliardi. Senza molto ritegno si afferma subito che " [a] tanto dovrebbe poi ammontare la compensazione che il Banco di Roma dovrebbe ottenere per il servizio reso alla stabilità del sistema". Dopo le ferie, il conto sale vertiginosamente. Nella lettera del 29 agosto la stima delle perdite è di 69 oppure di I25 miliardi (a seconda di tre possibili prezzi di vendita delle azioni SGI).
Ventriglia chiede che " [a] uno dei tre livelli dovrebbe poi aumentare la compensazione che il Banco di Roma dovrebbe ottenere per il contributo che va assicurando alla stabilità interna e alla credibilità internazionale del sistema bancario italiano". Il 3 settembre le tre cifre sono ancora più alte: 73,96 e I68 miliardi.

La soluzione a cui Ventriglia sta puntando è l'acquisizione del controllo sulle banche di Sindona, che sono ancora una preda ambita, per gli sportelli di Roma e di Milano e per la massa fiduciaria che è ancora notevole (secondo la lettera del 3 settembre, 26I miliardi di depositi e 85 miliardi di conti interbancari). Ma quanto vale tra la fine di agosto e i primi di settembre Banca Privata Italiana? Secondo molteplici dichiarazioni si sarebbe inizialmente trattato sulla base di un prezzo di 35 miliardi.

Questo prezzo naturalmente scende via via che la dimensione delle perdite risulta sempre maggiore fino a che si chiede a Sindona di cedere il pacchetto di comando per il valore simbolico di una lira. Peraltro Sindona scriverà nel suo memoriale (20.5.79) che il Banco di Roma si era impegnato a pagare una lira in Italia e 80 miliardi all'estero.

Per la Banca d'Italia si pone il problema di trovare una formula per

Come si vedrà con maggior dettaglio nel capitolo terzo, questo era con tutta probabilità l'obiettivo del Banco di Roma almeno dal momento in cui cominciò l'operazione di finanziamento di 100 milioni di dollari.

offrire al Banco di Roma quei compensi per i servizi resi che Ventriglia, come si è visto, ha chiesto con toni tanto queruli quanto insistenti. La soluzione è contenuta nella seguente lettera inviata da Carli a Ventriglia il 5 settembre:

> Al quesito concernente la opportunità di consentire continuità di funzionamento della Banca Privata Italiana e il ripianamento delle perdite propongo la seguente soluzione:
>
> a) il Banco di Roma deposita la somma di 100 miliardi di lire senza interesse o con un interesse del 2 o 3 per cento presso la Banca Privata Italiana; il Banco mantiene il deposito per un periodo di 7-8 anni;
>
> b) la Banca Privata Italiana impiega in tutto o in parte la somma depositata presso di essa nell'acquisto di obbligazioni ad alto rendimento; le obbligazioni sono cedute dalla Banca d'Italia. Le obbligazioni possono essere costituite in tutto o in parte in garanzia del deposito effettuato dal Banco di Roma;
>
> c) la Banca d'Italia in conformità alla deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito del 16 settembre 1970 consente al Banco di Roma di investire una quota da convenire della riserva obbligatoria in obbligazioni ad alto rendimento che essa stessa cede;
>
> d) la Banca d'Italia risconta in quanto occorra per garantire la liquidità della Banca Privata Italiana, effetti cambiari di imprese primarie;
>
> e) la Banca d'Italia prende in considerazione un progetto di riassetto delle aziende di credito nelle quali il Banco di Roma detiene partecipazioni eventualmente mediante concentrazione di tutte o di alcune nella Banca Privata Italiana.

Il progetto di acquisto del Banco di Roma sfuma però rapidamente. Innanzitutto le notizie sempre più tragiche sulle dimensioni delle perdite dimostrano ormai che quel pacchetto di controllo non ha alcun valore: questo significa che non si può neppure contrattare con Sindona la sua estromissione dal sistema bancario italiano. L'unica possibilità è che egli ceda, almeno ufficialmente, quelle azioni al prezzo di una lira.

L'11 settembre, nel corso di una drammatica riunione, presenti Guidi, Barone ed altri dirigenti del Banco diRoma, Sindona assistito da Magnoni e dall'avv.Schlesinger, che à rifiuta quella soluzione. Il verbale acquisito dalla Commissione (documenti Banco di Roma prot. 00150) dice:

> L'avv.Barone espone lo scopo dell'incontro: ottenere dall'avv.Sindona nella sua qualità di amministratore delegato della Fasco la sottoscrizione di un atto con il quale offre in vendita al Banco di Roma il 51% della Banca Privata al simbolico prezzo di L. 1. Con riserva, ovviamente da parte del Banco di Roma di sottoporre l'acquisto all'approvazione dell'IRI, della Banca d'Italia e del Consiglio di Amministrazione.
> Decisamente negativa la posizione dell'avv. Sindona che -dopo aver affermato che le perdite della banca (evidentemente si riferisce a quelle in cambi) non sono ad essa imputabili in quanto dovute ad operazioni arbitrariamente effettuate da un suo esponente (Bordoni)senza alcuna corresponsabilità perchè lui era un semplice consigliere di amministrazione e, tra l'altro, era all'estero, precisa il suo punto di vista:
> 1° lui si pone anzitutto il problema della responsabilità degli amministratori perché deve tutelare quelli che hanno avuto fiducia in lui ed hanno accettato cariche nelle banche;
> 2° a tal fine devono essere coperte, con opportuni accorgimenti, alcune perdite di natura particolare che, per il modo in cui sono state contabilizzate, implicherebbero fra l'altro il reato di falso in bilancio;
> 3° dette perdite (una delle quali a sua conoscenza solo da qualche ora!) ammonterebbero a dollari 87,5 milioni circa;
> 4° non avendo lui alcun interesse a vendere la banca se non vengono evitati i risvolti penali propone:
> - la cessione delle azioni deve avvenire quanto meno per il valore al lordo delle perdite su cambi neri e per depositi (in realtà inesistenti) presso banche estere (dollari 87,5 milioni);
> - lui provvederebbe con dette disponibilità alla copertura dei cennati importi; in pratica cioé le banche estere che figurano fittiziamente debitrici non contesterebbero il credito e verserebbero il relativo importo;
> - la trasformazione delle lire in valuta straniera avverrrebbe a cura

sua che ha legalmente la possibilità di trasferire l'importo all' estero;
- contemporaneamente si procederebbe alla valutazione del pacchetto di maggioranza tenendo presente che si calcola in 200 miliardi il valore della banca e che non ha contestato i nostri conteggi perché non aveva motivo per farlo.
Dalla discussione che successivamente si è svolta è emerso che l'avv. Sindona non intende recedere dalle sue posizioni quanto alla procedura; non insisterebbe sulla parte valutativa. In altri termini, il Banco di Roma dovrebbe acquistare -evidentemente in via ufficiale- il pacchetto azionario quanto meno per 87,5 milioni (circa 58 miliardi) che affluirebbero nelle casse della Privata riducendo di altrettanto la sua perdita.
Per quanto concerne invece le perdite della Banca Privata per insolvibilità dei debitori stranieri (Capisec, Arana etc.) l'avv. Sindona non ritiene di poter concordare già da ora sull'esigenza di esporle come perdite e pertanto le stesse verrebbero gradualmente coperte attraverso l'aiuto che la Banca d'Italia indubbiamente darà.
....
Il vivace dibattito che su questa posizione è intervenuto non è valso a modificare l'atteggiamento dell'avv.Sindona.
La riunione si è quindi conclusa con un invito all'avv.Sindona a meditare sulle possibili conseguenze che possono derivare da questo atteggiamento, essendo chiaro che il Banco di Roma gli ha proposta la cessione... come una soluzione per affrontare in maniera più decisa i problemi che si pongono per Bnaca Privata.

Probabilmente a quel punto qualcuno pensava di poter far recedere Sindona dalla sua posizione. La frase finale del verbale, alquanto minacciosa, lascia ancora aperta la possibilità di una trattativa. E infatti Guidi dirà (Aud.9/1/81, VI/1/[illegible]) che il no di Sindona non sembrava insuperabile. L'avv. Barone affermerà (Aud. 8/1/81, VII/3/[illegible]):

Io rimasi [nella] mia sala riunioni con Sindona e Schlesinger cercando di convincere l'avv. Sindona ad aderire all'accordo; pur non potendo dare alcuna garanzia per quanto riguardava i fatti penali sui quali non avevamo competenza a dire quello che fu rilevato dal magistrato. Però ritenevamo che se la banca fosse rimasta affidata alla nostra gestione, con quel piano famoso di rientro concordato con la Bnaca d'Italia, piano piano avremmo svelenito e risolto parte della situazione.

Le residue speranze del Banco di Roma e di Carli vengono però bruscamente cancellate il giorno dopo. L'IRI fa infatti conoscere il suo parere nettamente negativo sulla legittimità giuridica dell'operazione. E' il documento che blocca definitivamente la strada fino a quel punto percorsa ed è stato fra i punti principali emersi dalle indagini della Commissione (Banca d'Italia - Fasc. II doc. 2). Vale quindi la pena di riportare per esteso le considerazioni che vengono svolte:

Tale acquisizione non è, allo stato, giuridicamente realizzabile:

- perché,non essendo ancora intervenuta la scadenza (all'incirca alla fine del corrente anno) di sei mesi previsti per la durata del contratto di finanziamento (il contratto peraltro è rinnovabile fino a due anni, se lo consente la situazione del mercato internazionale) non vi sarebbe titolo da parte del creditore per l'attribuzione di parte dei beni conferiti in pegno;

- perché, anche con il consenso del debitore, si integrerebbe l'ipotesi di patto commissorio (nullo ai sensi dell'art. 2744 c.c.) accentuata dalla non ancora avvenuta scadenza del termine ad adempiere, con la conseguente nullità dell'atto di acquisizione del bene conferito in pegno;

- perché l'atto di trasferimento del pacchetto azionario in questione sarebbe oggetto di azione revocatoria qualora intervenisse entro l'anno il fallimento del creditore;

- per l'eventualità che il debitore, anche avendo prestato il suo consenso all'acquisizione, chieda successivamente la rescissione dell'atto invocando lo stato di necessità in cui si sarebbe trovato al momento della sua conclusione;

- perché la notizia del trasferimento del pacchetto determinerebbe, presumibilmente, la reazione di altri creditori inducendoli a dare immediato avvia ad una procedura fallimentare nei confronti del debitore;

- perché la garanzia dell'operazione di finanziamento è stata data con il conferimento di un pegno congiunto di azioni della BPI e della Generale Immobiliare;

- perché, a prescindere dalle considerazioni già svolte, l'assegnazione in pagamento del bene conferito in pegno deve essere domandata dal creditore al giudice in base a stima risultatnte da perizia.

Sembra pertanto necessario approfondire rapidamente la possibilità di operazioni di carattere tecnico atte a rendere solvibile la BPI per gli impegni maturandi fino alla prima scadenza della complessiva operazione di finanziamento a cui si è fatto riferimento, senza modificare la "proprie-

tà" della BPI; ciò al fine di raggiungere le finalità dovute senza incorrere nei rischi indicati.

Concludendo, è opinione dell'IRI che l'acquisizione del pacchetto azionario BPI possa essere presa in considerazione solo dopo la scadenza dei sei mesi di durata del contratto di finanziamento, e una volta accertata la dislocazione del residuo 49% del capitale sociale, non potendosi esporre gli amministratori del Banco di Roma e il Comitato di Presidenza dell'IRI, che dovrebbe autorizzare l'acquisizione, alle possibili conseguenze derivanti dai motivi esposti in precedenza.

Ciascuna delle considerazioni giuridiche del documento è un fiero colpo al progetto fino a qual momento perseguito dalla Banca d'Italia e dal Banco di Roma. L'episodio è anche importante per l'eccezionalità dell'intervento dell'IRI: è vero che questo è azionista di maggioranza, ma è anche vero che per diritto e per tradizione esso aveva (e per quanto risulta ha) rifiutato di entrare preventivamente nel merito dei singoli atti di gestione delle aziende di credito controllate ed ha limitato i suoi interventi a quelli dei suoi rappresentanti negli organi aziendali (Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo) e alla discussione ed approvazione dei bilanci di esercizio.

Anche in questo caso siamo quindi di fronte ad un atto che esce dalla prassi e dalle convenzioni fino ad allora invalse. D'altra parte il parere dell'IRI non offre neppure soluzioni alternative: pur ineccepibile dal punto di vista giuridico, non può che bloccare la soluzione scelta da Carli e dal Banco di Roma. Carli davanti alla Commissione dichiarerà polemicamente (Aud. 28.1.1981, Readd. XXV/I):

> CARLI ... Non mi sembra che il Petrilli abbia tratto la conclusione ["che le banche devono sparire"] . Mi pare che egli abbia tratto una conclusione diversa, ossia la conclusione di soprassedere, applicando in questo caso un metodo che è assai diffuso nel nostro paese...
> D'ALEMA Nel documento giudiziario c'è la frase di Petrilli, tra virgolette - che è stata confermata qui da un testimone - che queste banche devono sparire .
> CARLI Ignoro se questa frase sia stata profferita o no.
> D'ALEMA E' nel processo Urbisci.
> CARLI Certamente non a me. Il documento che egli ha esibito è il solo documento che è in atti. Non proponeva questo. Evidentemente ancora una volta siamo in presenza di ripensamenti nel corso del tempo.

L'intervento dell'IRI è certo anomalo e anche "strano", data l'evoluzione dei fatti. Come ha osservato Guidi (And. 9.1.1981, VI/I/):

> E' anche, come si vedrà anche nel cap.terzo, un intervento tardivo, posto che la questione era ormai di pubblico dominio da tempo.

PRESIDENTE Ma l'IRI perché si opponeva a questo progetto?
GUIDI Non ho partecipato a questa riunione, ma il prof. Ventriglia ... disse che c'era il parere di un giurista, se non vado errato del prof. Ferri... La prima considerazione che feci io "oh, perbacco! ma se la Banca d'Italia, e per la Banca d'Italia intendo l'ufficio legale di questo istituto poiché in tutte queste riunioni c'erano sempre questi signori bravissimi avvocati della Banca d'Italia che vivono di fusioni, di indagini sulle banche ed hanno molto bene la materia in mano hanno detto sì, ma non ho capito come mai è possibile che la Banca d'Italia proponga qualcosa che non è giuridicamente attuabile. ...
PRESIDENTE Cioé i motivi giuridici, in parole povere, erano la mascheratura di un'opposizione di merito?
GUIDI Ma io penso di sì.

Nel terzo capitolo riprenderemo il discorso sul ruolo dell'IRI nellavicenda. Dopo questo intervento di veto che, bloccando tutta la strategia fino ad allora perseguita, mette improvvisamente la Banca d'Italia (e quindi il Banco di Roma) allo scoperto, si apre infatti all'interno dell'IRI una complessa vicenda che porterà dopo molti ritardi (una commissione d'inchiesta verrà praticamente bloccata) a dare giudizi pesantissimi sull'operazione effettuata dal Banco di Roma nell'estate del 1974 e a definirla "irresponsabile ed avventuristica".

o)La terza fase: costituzione di una nuova banca.

La riunione in cui si prende atto della nuova situazione avviene il 12 settembre nell'ufficio del Ministro del Tesoro, alla presenza di Carli, Ventriglia e del presidente dell'IRI. Carli propone immediatamente un'altra strada: la costituzione di una nuova banca alla quale partecipino non solo il Banco di Roma, ma anche le altre due banche di interesse nazionale e l'IMI. Una riunione fra gli interessati viene addirittura convocata per il giorno dopo. La soluzione può risultare ovviamente penalizzante per il Banco di Roma che rischia di dover dividere con altri le spoglie delle banche milanesi cui ha mirato con tanta insistenza. E' appena finita la riunione e già Ventriglia invia al Governatore le nuove richieste di compenso in una lettera controfirmata dagli altri amministratori delegati e da altri dirigenti.

La lettera afferma:

Il sottoscritto, con i colleghi Barone e Guidi e quattro dei membri della direzione centrale interessati alla nota operazione ringrazia vivamente la

S.V. per il riconoscimento ulteriore che ha voluto dare al nostro Istituto nella riunione che testé si è conclusa...
Consapevoli di essere stati in pratica il braccio operativo della Banca d'Italia ci dichiariamo disposti a continuare, in qualsiasi forma Ella vorrà stabilire, l'opera assai ardua intrapresa. Con i colleghi abbiamo valutato positivamente la Sua proposta di costituzione di una nuova banca ... e che in riconoscimento del lavoro fin qui da noi svolto, la nuova banca abbia unità di comando e che tale comando si concentri nel Banco di Roma.
La preghiera che insieme Le rivolgiamo è che la predetta unità di comando venga chiaramente da Lei proposta nella riunione di domani alle ore 18 ... L'unità di comando si esprime con chiarezza soltanto attribuendo al Banco la maggioranza assoluta del pacchetto azionario (51%); una diversa distribuzione azionaria, pur potendosi assicurare a termine di patti parasociali l'unità di comando al Banco di Roma, scalfirebbe l'immagine interna ed internazionale che il Banco ha assunto.

La riunione del 13 settembre è particolarmente affollata. Nonostante la fretta con cui è stata convocata, risultano infatti presenti Carli, Baffi e Occhiuto, e altri dirigenti, per la Banca d'Italia; Ventriglia, Barone, Guidi e Bianchi per il Banco di Roma e inoltre i vertici dell'IRI (Petrilli e Medugno), dell'IMI, della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano.

Carli commenta rapidamente la situazione monetaria internazionale ed espone poi i problemi sul tappeto. Secondo il verbale, il Governatore

puntualizza gli obiettivi che è necessario ora raggiungere:
1) impedire l'insolvenza interna ed esterna agli istituti bancari in crisi;
2) non concedere alcun'attenuante agli esponenti aziendali responsabili sia sul piano civile che su quello penale;
3) non trasferire ad altre banche le perdite delle aziende in dissesto;
4) impedire l'arricchimento dei responsabili.

Ottenuto il consenso dei presenti sulla premessa, il dr. Carli propone di creare una nuova azienda di credito (sotto forma di S.p.A.) con la partecipazione dell'IMI e delle tre BIN alla quale dovrebbero essere trasferite, attraverso efficienti procedure sperimentate in passato, tutte le attività e passività della BPI. Il dr. Carli inoltre prospetta quale potrebbe essere l'assistenza della Banca d'Italia alla nuova banca, accennando alle facilitazioni che si potrebbero concedere per dare modo di assorbire le perdite rivenienti dalla vecchia azienda. Quest'ultima poi dopo la creazione del nuovo organismo, verrebbe liquidata segnando le forme consentite dalla legge bancaria.

Viene infine soggiunto dal dr. Carli che il capitale della nuova banca dovrebbe essere assai consistente ed indica, a titolo orientativo, la cifra di 40 miliardi da sottoscrivere per 2/5 dal Banco di Roma - in considerazione

dell'impegno e del lavoro finora svolto che dovrà proseguire fino al nuovo assetto - e per 1/5 ciascuna da parte rispettivamente dell'IMI, della Comit e del Credit.

Le proposte vengono però accolte con grande perplessità. Prendono tempo Credit e Comit che prospettano la necessità di sottoporre ogni decisione ai rispettivi Consigli di Amministrazione. Protestano Ventriglia e Guidi che "... non nasconde il disappunto in ordine alla contropartita riservata al Banco di Roma dopo gli sforzi finora fatti".

I risultati concreti sono piuttosto magri: un'adesione di massima al progetto, la costituzione di un gruppo di studio, l'accordo su un comunicato stampa in cui si annuncia appunto l'ipotesi del consorzio e la "disponibilità degli istituti".

L'ipotesi della nuova banca dura poco. Come dichiara Carli alla Commissione (28.1.1981 XXV/37):

> Il consorzio non si è concluso per due ordini di motivi. In primo luogo perché non esisteva grande entusiasmo fra i consorziati; in secondo luogo perché secondo il verbale del Consiglio di Amministrazione di BPI, negli ultimi giorni di settembre, cioè il 17, 18 e 19 si verificano ingenti prelievi e, conseguentemente, si considerò che la consistenza della Banca non meritasse la soluzione proposta.

p) Una decisione troppo a lungo rinviata: la liquidazione coatta amministrativa

La soluzione che fino a quel momento la Banca d'Italia aveva ostinatamente rifiutato, giungendo fino a negare l'evidenza dello stato di insolvenza di Banca Privata Italiana diventava in quel momento l'unica possibile. Naturalmente questo apriva nel comportamento delle autorità una contraddizione che Guidi, davanti alla Commissione non ha mancato di rilevare (Aud 9.1.1981, ~~FRAUD~~ VII/I):

> PRESIDENTE Se capisco bene, la sua posizione è che fu un errore l'avere messo in liquidazione le banche di Sindona e che meglio sarebbe stato procedere alla trasformazione...
> GUIDI Bisogna saper assumere nei tempi giusti le decisioni giuste. O la Banca d'Italia, sapendo tutto quello che sapeva, dal principio nemmeno avrebbe dovuto iniziare il discorso e avrebbe dovuto dire: "basta, alt, liquidiamo"... oppure si inizia e se si inizia si deve portare fino in fondo una tesi del salvataggio delle banche.

89 bis

La liquidazione allo stato appare come l'unica soluzione possibile. E dopo le considerazioni svolte in precedenza appare quasi superfluo ricordare come la gravità della situazione patrimoniale e i rischi incombenti giustificassero ampiamente un provvedimento così drastico. Non ha cioè alcun fondamento la tesi cara a Sindona secondo cui la liquidazione della banca è stata decisa per estrometterlo definitivamente dalla scena italiana senza che ne esistessero i presupposti tecnici o senza la valutazione delle alternative possibili.

Di questa tesi si è fatto interprete davanti alla Commissione l'on. De Carolis che ha dichiarato (all. IO.I2.8I/VIII/I):

"Io faccio notare questi due episodi; primo, è l'unico caso di banca che si sia deciso a freddo di far saltare ...

[e prima, "in questo paese non è mai stata fatta fallire una banca"]

Secondo, come risulta dall'esito della liquidazione, in questo caso esistevano i margini economico-finanziari che avrebbero giustificato il salvataggio molto più che negli altri casi di salvataggio recenti.

Secondo la mia opinione, pur ricorrendo i presupposti del salvataggio ci fu ad un certo punto una volontà politica: qualcuno disse in qualche stanza dei bottoni, di quelli che contano: "questa entità scomoda è meglio farla saltare".

L'analisi condotta dovrebbe aver sufficientemente dimostrato che i presupposti tecnici erano largamente presenti e, quanto alle alternative è vero che esistevano, come si è cercato di dimostrare, ma prima della fine di settembre e comunque comportavano sempre l'estromissione del responsabile di quella situazione.

Il 24 settembre, si tengono così altre due riunioni presso la Banca d'Italia. Nella prima, delle ore 10, si mette a punto la nuova ipotesi di intervento, che vie

ne così descritta (BDIT, I, doc. 6):

1) Messa in liquidazione coatta dalla BPI.

2) Acquisto, dopo la messa in liquidazione, da parte delle tre banche intervenienti, con atti particolari e fuori dalla procedura concursuale, di alcuni depositi e altri crediti verso la BPI derivanti da operazioni bancarie direttamente dai titolari, con surroga nella posizione creditoria nei confronti della BPI.
I titolari dei depositi e dei crediti in parola verrebbero così interamente soddisfatti.

3) Ammissione delle banche intervenienti al passivo della liquidazione
a) per i crediti derivanti dalla liquidità finora costituita, attraverso il consorzio, alla BPI (*)
b) per i crediti derivanti dalle operazioni sub 2).

4) Prosecuzione della liquidazione secondo l'iter normale.
I crediti delle banche intervenienti verranno soddisfatti pro quota nei limiti consentiti dal recupero dell'attivo, secondo i criteri propri delle procedure concursuali.

5) La perdita residua per le banche intervenienti sarà ripianata con idonee misure restaurative della Banca d'Italia. Nulla vieta che tali misure possano trovare attuazione con avvio immediato sulla base di una stima preventiva delle perdite che potranno emergere.

6) Settimanalmente ciascuna delle banche intervenienti informerà il Direttore della sede di Milano Banca d'Italia dei depositi e crediti verso la BPI nei quali essa è subentrata.

(*) Avendo cura di operare in modo che alla fine risulti sostanzialmente rispettato il rapporto 50%, 25%, 25% (in nota nell'originale).

La seconda riunione, a cui partecipa anche Carli, si tiene nel pomeriggio ed è caratterizzata da polemiche che il linguaggio burocratico del verbale non riesce a nascondere. Ventriglia, e gli altri dirigenti del Banco di Roma, insistono a lungo sul problema del personale (587 persone), affermando che un organico simile, adeguato se si fosse costituita una nuova banca, è eccessivo rispetto alla nuova ipotesi che prevede solo il subentro nella gestione degli sportelli. A un certo punto, dice testualmente il verbale, Ventriglia "afferma con calore di non poter più credere agli accordi bonari, dopo l'esperienza della prima parte delle trattative. Cita come esempio la nuova banca, a proposito della quale è ormai chiaramente emerso un orientamento negativo".

Appaiono severe anche le considerazioni di Baffi, il quale

propone di considerare il problema nelle sue componenti essenziali, facendo astrazione da ogni considerazione che può riguardare le varie forme di pressione agevolmente ipotizzabili. Da questo punto di vista, ritiene si possa affer

> mare che le sorti di un'azienda dipendono essenzialmente dalla situazione di mercato, dall'efficienza e dalla capacità del personale, dalle capacità di direzione di cui dispone e dall'efficienza dei controlli interni ed esterni cui è assoggettata.
> La situazione in cui versa la Banca Privata Italiana dipende in piccola parte da varie situazioni di mercato, del resto esse stesse riconducibili al difettoso funzionamento di alcuni istituti (borsa) piuttosto che a variazioni nella domanda di servizi bancari; molto da gravi carenze e disfunzioni nelle scelte di amministrazione e direzione; per un'altra parte da alcune insufficienze ed errori in sede di controllo e quasi per niente da colpe del personale dipendente.

La critica a certe soluzioni fino a quel momento praticate non è neppure troppo velata; ma Carli ribatte subito che "gli organi di controllo hanno la responsabilità di non essere stati controllori onniscienti".

Il nuovo piano di intervento viene comunque approvato, così come viene concordato il comunicato stampa che annuncia che:

> Nel corso della liquidazione le tre banche di interesse nazionale rileveranno direttamente dai titolari e con subentro nella posizione creditoria nei confronti della Banca Privata Italiana i depositi e gli altri crediti in lire e in valuta verso la banca medesima, previo loro esame. Resteranno esclusi dal rilievo depositi e crediti direttamente o indirettamente di pertinenza di soggetti collegati al vecchio gruppo di controllo.

Il Banco di Roma non limiterà le sue rimostranze a quelle fatte nel corso della riunione. Ancora una volta Ventriglia scriverà a Carli il 25 settembre per far presente l'ubbidienza dimostrata dal Banco nel corso della vicenda e richiede, con riferimento alle ipotesi fatte da Carli nella lettera del 5 settembre, di potersi avvalere della possibilità offerta dal punto 5). A stretto giro di posta, il 27 settembre, Carli risponde affermativamente, pur ricordando che gli eventi accaduti nel periodo successivo all'invio della lettera hanno condotto a soluzioni diverse da quelle alla quale essa si riferiva.

E sarà questo il compenso che il Banco di Roma ricaverà dall'operazione (oltre a quelli derivanti dal subentro negli sportelli per effetto della costituzione del consorzio).

Una volta raggiunto questo accordo, si può procedere alla liquidazione. Il 27 settembre il Ministro del Tesoro emette il decreto relativo e l'altro decreto che, con-

cedendo anticipazioni straordinarie al tasso dell'1% alle banche partecipanti al consorzio consente di addossare alla Banca d'Italia le perdite delle banche di Sindona.

Con questo provvedimento si pongono tutte le premesse perché, sia pure con ritardi e lentezze fra ricatti, colpi di scena e assassinii, si venga lentamente a scoprire la realtà delle banche di Sindona. Se fosse stata realizzata la soluzione originaria di cessione del pacchetto di maggioranza, tutta la vicenda sarebbe stata sepolta negli archivi del Banco di Roma e della Banca d'Italia e non ci sarebbero state certo né le analisi acute dell'avv. Ambrosoli, né le indagini della magistratura. Come ebbe a dire Pertini, allora Presidente della Camera, veniva finalmente squarciato il "velo pietoso" che fino ad allora era stato steso sulla vicenda.

Il risultato centrale che le autorità, o almeno Guido Carli, si prefiggevano, cioé quello di estromettere definitivamente Sindona dalla scena finanziaria italiana è stato effettivamente raggiunto (e comunque dai primi di luglio in poi non è mai stato in forse): i prezzi pagati per puntare su una soluzione "interna", basata sull'intervento di una sola banca sono però risultati assai pesanti. Si è dovuto autorizzare pagamenti a notori esportatori di capitali adducendo come pretesto la credibilità internazionale dell'Italia; si sono dovuti introdurre elementi preferenziali nei rimborsi effettuati da una banca di cui si conosceva lo stato di inconsistenza patrimoniale; si è dovuto operare per il tramite di una banca che era mossa prevalentemente dai propri interessi e che era particolarmente interessata, per effetto dei suoi rapporti con lo IOR e con altri organismi, ad effettuare quei pagamenti privilegiati; si è dovuto continuamente contrattare con la banca il prezzo da pagare per la sua docilità. I pagamenti da effettuare in nome della stabilità del sistema finivano così per sovrapporsi e per coincidere con i pagamenti che interessavano al Banco di Roma.

Tutto questo ha comportato irregolarità e ritardi e quindi una sostanziale autorizzazione ad attuare operazioni o a realizzare comportamenti poco ortodossi e limpidi, quando addirittura non irregolari. Ha cioé introdotto elementi di opacità in un sistema bancario già di per sé portato a coprire interessi particolari.

Se confrontato con la gravità della situazione economica complessiva, con le dimensioni del dissesto, potremmo - facendo prevalere la realpolitik sull'osservanza formale delle leggi - affermare che si tratta di prezzi modesti. Potremmo ricordare che le dimensioni complessive dei pagamenti illegittimi, disposti a favore di speculatori edi esportatori di valuta, possono essere considerati poca cosa rispetto al risultato di estromettere definitivamente Sindona.

La protezione accordata agli esportatori di valuta non era, in base alla legislazione dell'epoca, un fatto di rilievo penale; certo era ed è moralmente censurabile, proprio in considerazione di quegli interessi di bilancia dei pagamenti cui Carli era tanto sensibile. I pagamenti effettuati a terzi creditori possono però integrare la fattispecie della bancarotta preferenziale. E' forse assurdo giudicare i protagonisti di importanti episodi storici come questo con il metro della legge fallimentare. Forse non è la legge penale che deve essere invocata, piuttosto deve essere sottolineata l'inconsistenza della scelta tecnica operata dalla Banca d'Italia per il salvataggio delle banche di Sindona e l'ostinazione con cui quella scelta è stata portata avanti al di là della stessa evidenza dei fatti. Per questa vicenda può valere il detto di Talleyrand "E' più di un delitto. E' un errore".

g. - L'AUMENTO DI CAPITALE DELLA FINAMBRO.

L'operazione in questione assunse un ruolo di gravissima importanza nella strategia del gruppo Sindona, in quanto mirava a realizzare la liquidità necessaria per far fronte alla incalzante crisi delle due banche, Banca Unione e Banca Privata Finanziaria.

La Finambro era stata costituita a Milano il 26 ottobre 1972 con un capitale di lire 1.000.000, sottoscritto per il 50 per cento da certa Maria Sebastiani e per la restante quota da Cosimo Viscuso.

La società, a quanto è dato conoscere dagli elementi acquisiti, non gravitava all'atto della sua costituzione nell'orbita di Michele Sindona, anche se uno dei soci, il Viscuso, era persona già compresa nel circuito degli interessi collegati in varia forma al gruppo.

Solamente in un secondo tempo il Sindona, che si trovava nella necessità di disporre di uno strumento finanziario che avesse già cominciato ad operare e potesse ottenere l'autorizzazione all'aumento di capitale, prese le redini della società e la utilizzò ai propri fini.

In data 6 giugno 1973 l'assemblea straordinaria della società deliberò l'aumento del capitale da un milione a 500 milioni di lire, mediante emissione di 249.000 azioni ordinarie e 250.000 azioni privilegiate sempre da nominali mille lire, tutte con sovrapprezzo. Contestualmente si diede atto che l'intero importo in denaro relativo a questa prima parte dell'aumento di capitale, era stato a tal fine depositato nelle casse sociali.

Nel corso della stessa riunione del 6 giugno, l'assemblea straordinaria dispose altresì un ulteriore aumento di capitale da 500 milioni a 20 miliardi di lire, sempre con sovrapprezzo, giustificando l'incremento del capitale di rischio con lo scopo di

"effettuare e completare investimenti in partecipazioni".

Si precisò inoltre, che l'aumento di capitale poteva essere attuato immediatamente dopo ottenute le autorizzazioni previste dalla legge 3 maggio 1955, n. 428, in quanto erano già state assicurate le condizioni per la sua sottoscrizione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 18).

In data 3 agosto 1973 l'assemblea straordinaria deliberò infine l'aumento del capitale sociale da 20 miliardi a 160 miliardi di lire; e si giustificò la richiesta di nuove sottoscrizioni che avrebbero fatto acquistare alla società una dimensione nazionale come il mezzo per consentire

"di effettuare una importante operazione finanziaria e precisamente l'acquisto del pacchetto di maggioranza relativa e di controllo della Società Generale Immobiliare S.p.A.".

Contestualmente si diede atto dell'opzione, con scadenza al 30 ottobre 1973, per l'acquisto del pacchetto di maggioranza relativa

della Moneyrex Euro Market Brokers e si indicò l'opportunità di tale eventuale acquisizione, nel quadro dell'operazione volta al completamento dell'attività di intermediazione nazionale e internazionale della Società Generale Immobiliare S.p.A. (v. Documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 19).

Questa data coincide forse con il momento di maggiore credibilità esterna dell'attività del gruppo, che appariva al vertice di importanti iniziative finanziarie e capace di costituire uno dei poli di attrazione del capitale privato in Italia. Guido Carli, interrogato dalla Commissione (28 gennaio 1981, Zorzi II/3), ha disegnato un quadro dell'ascesa di Michele Sindona e soprattutto del gruppo di cui questi era a capo, attribuendo l'incisività delle iniziative finanziarie sino ad allora poste in essere da un lato ad una indubbia vivacità di programmi e alla spregiudicatezza degli strmenti adoperati e, d'altro lato, alla fondamentale inadeguatezza del regolamento giuridico dei rapporti societari.

Questa credibilità esterna sembrò trovare conforto nell'esito della riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 3 agosto 1973, con la partecipazione del governatore Carli, di Baffi e di Sindona (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2). In tale occasione Sindona sollecitò l'autorizzazione all'aumento di capitale delle Finambro, richiamando l'attenzione sul fatto che:

1) le azioni Finambro non sarebbero state ammesse alle quotazioni presso la borsa valori, non avendo la società presentato alcun bilancio (occorre ricordare che, ai sensi della legge 20 marzo 1913,n. 272, articolo 12, possono essere ammesse alle quotazioni in borsa le azioni di società che abbiano pubblicato il bilancio di almeno due esercizi);

2) le azioni sarebbero state emesse alla pari senza alcun sovrapprezzo e sarebbero state sottoscritte nella maggior parte da non residenti, poiché una società finanziaria con sede all'estero avrebbe dovuto sottoscrivere almeno il 51 per cento del capitale e si sarebbe impegnata per un periodo di 3 anni a non cedere a residenti la partecipazione così acquisita;

3) la società si sarebbe impegnata a sottoporre i propri bilanci alla revisione di una società esperta in questo campo, con un incarico conferito per un triennio.

Michele Sindona, sempre al fine di motivare la richiesta di aumento del capitale, informò inoltre che erano stati effettuati trasferimenti dall'estero verso l'Italia - attraverso il mercato finanziario - di somme in conto aumento di capitale della Finambro, dell'ordine di grandezza di circa 50 miliardi. Risulta invece dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli che non avvennero trasferimenti e rientri di capitali da finanziarie estere estranee al gruppo, mentre le sottoscrizioni Finambro vennero effettuate attraverso società del gruppo alimentate da depositi fiduciari.

Come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Banca d'Ita-

lia, il Governatore Carli, ottenuti questi chiarimenti, si indusse ad affermare che avrebbe proposto

> "al Ministero del tesoro di sottoporre l'intera questione all'esame del Comitato interministeriale per il credito alla luce delle soprariferite considerazioni".

In realtà, nonostante l'affermazione di Sindona, l'aumento del capitale da 500 milioni e 20 miliardi doveva avvenire con un sovrapprezzo complessivo di lire 975.000.000 (v. documenti Banca d'Italia ins. 2, n. 23). A questo deve aggiungersi che la Procura generale della Repubblica di Roma, in data 21 settembre 1973, informò in via riservata il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca di Italia che era stata presentata una denuncia, dalla quale risultava che la Finambro aveva negoziato titoli in borsa prima dell'omologazione delle deliberazioni relative all'aumento del capitale sociale e prima ancora della prescritta autorizzazione del Ministero del tesoro (v. documenti Banca d'Italia, ins. 2, n. 24).

Con riferimento a questi dati la Banca d'Italia, in data 28 settembre 1973, ebbe a precisare alla Procura generale che la richiesta di aumento di capitale della Finambro escludeva, anche per il futuro, le contrattazioni nel mercato ufficiale (v. documenti Banca d'Italia ins. 2, n. 25).

L'importanza che rivestiva per il gruppo l'autorizzazione all'aumento del capitale sociale della Finambro sembra trovare riscontro nelle sollecitazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dallo stesso Ministro del tesoro.

In un appunto in data 28 agosto 1973, con il quale accompagnava un promemoria trasmessogli a proposito dell'aumento del capitale Finambro, l'allora Ministro del tesoro Ugo La Malfa scriveva:

> "Mezza Italia si sta muovendo per questa operazione, il che mi rende ancora più diffidente" (v. documenti Banca d'Italia, ins. 4).

A sua volta il senatore Fanfani ha riferito alla Commissione (27 maggio 1981, Bal. IV/1) che il Ministro del tesoro, nel corso di un incontro avente peraltro oggetto diverso, gli aveva testualmente detto di non occuparsi della vicenda Finambro, che egli stava seguendo con grande attenzione ed equilibrio ed in ordine alla quale riteneva si dovesse procedere con grande cautela. Questo incontro - ha precisato lo stesso senatore Fanfani - era avvenuto in epoca antecedente ad una sua telefonata all'onorevole La Malfa, telefonata in ordine alla quale è opportuno riferire compiutamente quanto risulta dagli atti.

Michele Sindona, nell'interrogatorio davanti ai giudici (18 dicembre 1980, pag. 9, v. CO200/Sind.), ha parlato di una telefonata fatta in sua presenza dal senatore Fanfani all'onorevole La Malfa, nel corso della quale sarebbe stato affrontato specialmente il problema dell'aumento di capitale della Finambro. In quella occasione

il senatore Fanfani gli avrebbe addirittura permesso di seguire all'apparecchio lo svolgimento della conversazione.

Il senatore Fanfani, sentito in proposito dalla Commissione, ha detto di avere ricevuto nel febbraio 1974 Michele Sindona e di aver chiamato al telefono l'onorevole La Malfa con l'unico fine di chiedergli di ricevere il finanziere, che voleva perorare la causa della Finambro. Fanfani ha smentito di aver permesso a Michele Sindona di avvicinarsi all'apparecchio - "era e rimase in poltrona" - ed altresì di aver fatto qualsiasi opera di convincimento per il rilascio dell'autorizzazione. Poiché Sindona aveva detto, nel precedente primo incontro nell'autunno del 1973, che con l'operaziione Finambro si riprometteva di agevolare l'arrivo in Italia di capitali esteri a beneficio del riequilibrio della bilancia dei pagamenti, il senatore Fanfani, che ha dichiarato di non aver mai incontrato prima Sindona, ritenne opportuno interpellare Andreotti e Carli, ai quali Sindona affermava di essersi rivolto in precedenza; e Carli e Andreotti confermarono buone informazioni sul personaggio. Carli gli dichiarò inoltre - ha concluso il senatore Fanfani - che la Banca d'Italia stava studiando il problema.

Per ottenere l'autorizzazione all'aumento di capitale della Finambro, Michele Sindona ed il suo gruppo devono aver utilizzato del resto tutti i canali allora praticabili, perché l'operazione era essenziale per la sopravvivenza stessa del gruppo e specificamente della Banca Privata Finanziaria e della Banca Unione, se è vero, come ha affermato il liquidatore avvocato Ambrosoli nella prima parte della sua relazione, che le due banche, alla data del 30 luglio 1973 erano in stato di insolvenza (pag. 52).

L'impero formato sui debiti, come lo hanno chiamato alcuni partecipi della vicenda, attraversava infatti, nell'agosto 1973, un momento di particolare difficoltà.

Risulta dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli (pag. 47) che in quel periodo intervennero fatti tali da far cadere l'ipotesi che le operazioni sui cambi, sviluppate dalla Banca Unione e dalla Banca Privata Finanziaria oltre ogni limite di prudenza, sul presupposto di un rialzo del dollaro USA e quindi a sostegno indiretto di quella moneta, potessero continuare nei termini preventivati.

Il riequilibrio con la Westminster, filiale di Francoforte, realizzato accendendo contratti a termine con altre banche, imponeva uno sforzo finanziario che la Banca Unione e la Banca Privata Finanziaria non erano in condizioni di sostenere a lungo.

L'importanza che si annetteva sin dall'inizio al successo dell'operazione traspare del resto - a quanto può desumersi dagli elementi acquisiti, anche se questi non sono privi di lacune ed equivocità - dalla articolazione che avrebbe dovuto assumere, nel suo definitivo aspetto, il capitale di rischio della Finambro.

Uno degli elementi portanti pare dovesse essere la partecipazione Capisec, la società estera che aveva raccolto i fondi Banca Unione e la Banca [illegible]

ri. Alla Capisec, costituita con funzione strumentale al buon esito dell'operazione (interrogatori Magnoni del 2 luglio 1980 e Bordoni del 30 ottobre 1980), era affidato in sostanza il compito di assicurare il rientro dei capitali italiani all'estero, conservando insieme con l'anonimato la nazionalità estera.

Le dichiarazioni di Sindona dell'agosto 1973, circa la partecipazione all'operazione di aumento del capitale di fondi provenienti dall'estero sembrano saldarsi quindi con le dichiarazioni di Pier Sandro Magnoni (interrogatorio del 2 luglio 1980), con una ulteriore precisazione.

La Capisec aveva sì funzione strumentale al buon esito dell'operazione e si presentava come società estera, ma in realtà rappresentava solo ed unicamente capitale italiano proveniente dai depositi fiduciari delle banche sindoniane, come risulta dalla relazione dell'avvocato Ambrosoli (parte II, pagg.47 e segg.).

Anche altri interessi sembra dovessero essere coinvolti nell'operazione, attraverso sottoscrizioni di capitale o promesse di sottoscrizione.

L'onorevole Filippo Micheli (26 marzo 1981, Mec. IX/4) ha escluso nel modo più assoluto che la DC abbia mai sottoscritto, anche per il tramite dell'avvocato Scarpitti, azioni o impegni per azioni Finambro; egli non ha escluso, invece, che la DC abbia avuto promesse ~~di sottoscrizioni~~ al riguardo ("non escludo che la D.C. abbia avuto promesse di sottoscrizioni...

L'avvocato Scarpitti (7maggio 1981, Fradd. XI/6) ~~dal canto suo~~ ha invece escluso nella maniera più categorica anche che la DC abbia ricevuto promesse di sorta, in ordine alla sottoscrizione di capitale Finambro.

In un interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano in data 30 ottobre 1980, il Bordoni ha dichiarato che non vi fu certo alcun esborso effettivo da parte della DC per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Finambro, ma che la partecipazione di tale partito alla operazione si sarebbe attuata attraverso la Rosalyn Shipping, società controllata da Finabank, la quale - con il solito meccanismo dei depositi fiduciari - avrebbe ricevuto dalla Banca Privata Finanziaria dei fondi, poi impiegati per la sottoscrizione. Il Bordoni ha precisato di aver appreso dal Sindona, nel corso di una conversazione con questi avvenuta nel maggio del 1974, che, "se le cose fossero andate bene", la Rosalyn sarebbe divenuta titolare di un terzo del capitale di controllo della Finambro. Che la Rosalyn fosse di appartenenza o comunque sotto il controllo della DC il Bordoni ha aggiunto poi di averlo sentito dire più volte dal Sindona e dal Magnoni.

Il Magnoni, sentito in proposito dalla Commissione (8 aprile 1981, Zorzi XVII/5), ha però escluso nella maniera più assoluta di aver mai detto al Bordoni che la Rosalyn Shipping appartenesse, almeno in parte, alla DC.

Quanto alla asserita partecipazione della predetta società alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, gli elementi ~~finora~~ ac-

quisiti dalla Commissione non offrono riscontri di sorta.

Si è rimasti a livello di semplici ipotesi assolutamente prive di riscontri anche per quanto concerne l'elenco di uomini politici di diversi partiti che, secondo il Bordoni (interrogatorio del 30 ottobre 1980, pagine 63 e 64), avrebbero partecipato all'operazione di aumento di capitale Finambro , alcuni attraverso la commissionaria Signorio. La genericità dei dati e la mancanza assoluta di riscontri rendono peraltro superflua una riproduzione dell'elenco, privo di concreto contenuto.

Il Magnoni, nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione (8 aprile 1981), ha altresì affermato che erano stati compiuti passi presso tutti i partiti dell'arco costituzionale per convincerli ad appoggiare l'aumento di capitale, ma ha escluso che fosse stato versato o promesso denaro o altra utilità.

Per quanto riguarda, in particolare, il PSI, il Magnoni ha affermato che erano stati compiuti dei passi per interessare il Ministro dei lavori pubblici del tempo, quale componente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, per appoggiare l' aumento di capitale; egli non ha fornito, però alcun particolare sui risultati di tali passi. Agli atti della Commissione (n.00017 Sind.) risulta solo che, nella seduta 17 settembre 1974 del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - e cioè quando la crisi del gruppo Sindona era scoppiata in pieno - il Ministro Mancini ebbe a criticare il passato comportamento del Ministro La Malfa: meglio sarebbe stato - a suo dire - opporre un rifiuto esplicito alla richiesta di autorizzazione dell'aumento di capitale Finambro, anzicchè tergiversare non convocando il Comitato medesimo. Gli replicò il Governatore Carli (all'epoca Ministro del Tesoro non era più l'on. La Malfa, bensì l'on.Colombo).

E' noto che il 15 luglio 1973 apparve sui giornali un comunicato del Ministro del Tesoro, che escludeva il rilascio di autorizzazioni in relazione ad aumenti di capitale di "società finanziarie di qualunque genere". Successivamente il Ministro del Tesoro ha soprasseduto dal convocare il C.I.C.R., non essendo sicuro - a quanto pare - che tale sua linea risultasse vincente proprio in relazione all'operazione Finambro, per la quale egli aveva (e i fatti hanno dimostrato quanto avesse ragione) una diffidenza invincibile.

Dal canto suo il Sindona, nel corso dell'interrogatorio reso negli USA ai giudici di Milano, ha esibito una lettera dell'ing. Gianni Trotta - nella quale si proponeva l'associazione alla Finambro di un gruppo finanziario disposto a sottoscrivere il 20 per cen-

to delle azioni, vale a dire 32 miliardi di lire dell'epoca (1974) - senza fornire alcun dato sulla individuazione di talegruppo finanziario. Copia di tale lettera è stata esibita alla Commissione dal Senatore Riccardelli e pubblicata poi dal settimanale Panorama, insieme con dichiarazioni attribuite allo stesso Sindona, nelle quali si lasciava intendere che il gruppo finanziario in questione sarebbe stato il PSI.

La Commissione ha proceduto successivamente all'audizione dell'ing. Trotta, il quale ha respinto tale assunto.

Sempre nel corso della sua deposizione dinanzi alla Commissione (8 aprile 1981), il Magnoni ha inoltre asserito di essere stato richiesto dall'avv. Savini Nicci di stabilire un contatto con l'avv. Maris, quale esponente del PCI, che si interessava alla questione Finambro e che gli avrebbe a tal fine telefonato. In effetti - ha affermato il Magnoni - egli ricevette tale talefonata, ma non ebbe alcun incontro con il Maris, perchè il Sindona gli disse che i contatti con il PCI li avrebbe tenuti lui direttamente.

La Commissione ha quindi convocato l'avv. Maris e l'avv. Savini Nicci, i quali, nella seduta del 15 aprile 1981, hanno smentito recisamente le affermazioni del Magnoni. Il Savini Nicci ha precisato inoltre di non aver mai conosciuto l'avv. Maris. La Commissione ha deciso pertanto di procedere ad un confronto con il Magnoni, nel corso del quale questi, facendo riferimento a sue dichiarazioni rese due giorni innanzi al giudice istruttore del Tribunale di Milano dott. Apicella, ha affermato testualmente:

> "Ho ripetuto questo al giudice istruttore Apicella: che ho indicato nel senatore Maris la persona eventualmente introdottami telefonicamente dall'avv. Savini Nicci in maniera - direi - dubitativa....andando a memoria e ricordando un fatto telefonico che è avvenuto oltre otto anni fa" (15 aprile 1981, Zorzi XVII/2).

Modificando la versione fornita nella deposizione dell'8 aprile 1981, il Magnoni ha quindi a più riprese dichiarato di non poter nella maniera più assoluta precisare che l'autore della telefonata preannunciatagli dal Savini Nicci fosse stato il Maris e di prendere atto del reciso diniego di questi (Fradd.XIX/3). Il Magnoni ha aggiunto, altresì, che il giudice Apicella, nel corso dell'indicato colloquio ebbe ad esprimergli un positivo apprezzamento sul Maris:

> "Lo conosceva sul piano professionale; ha parlato di una persona di primissimo piano" (Dini XX/5)... "L'argomento Maris, che - ripeto - non è stato messo a verbale, è uscito come conclus o-

ne di un commento generale di quella che era stata la reazione della stampa sulla mia audizione in Commissione" (Mec.XXI/ 5).

Al termine del confronto il deputato Azzaro ha richiesto la citazione del giudice istruttore Apicella, perchè fosse dalla Commissione interrogato sui particolari riferiti dal Magnoni, e la trasmissione degli atti al Consiglio superiore della Magistratura per gli eventuali provvedimenti. Tali richieste sono state dichiarate improponibili dal Presidente, il quale ha ravvisato in esse una interferenza nell'attività giurisdizionale e l'esercizio di un controllo e di una censura sul comportamento di un magistrato nell'adempimento delle sue funzioni, il che avrebbe costituito una violazione del principio della separazione dei poteri.

La Commissione e lo stesso proponente hanno accettato tale decisione del Presidente, ma il gruppo democratico cristiano si è riservato di assumere le iniziative opportune per sollevare il caso. Nel corso della discussione vari commissari delle altre parti politiche si erano dichiarati contrari alla proposta ed avevano espresso un apprezzamento positivo nei confronti del giudice in parola.

Nella seduta del 30 giugno 1981 il deputato Azzaro ha informato la Commissione di aver presentato in data 4 giugno, insieme con altri parlamentari del suo gruppo, un esposto nei confronti del giudice Apicella al Presidente della Repubblica quale Presidente del Consiglio superiore della Magistratura. Si è aperta quindi una discussione sull'argomento nel corso della quale commissari appartenenti a vari gruppi politici hanno criticato l'iniziativa democristiana, in quanto esterna alla Commissione e non corretta, essendosi avvalsa di elementi acquisiti nel corso dell'inchiesta parlamentare e dunque coperti dal segreto. In pari tempo essi hanno ribadito il loro positivo giudizio, riconoscendo la piena correttezza dell'operato del giudice Apicella, ed hanno rilevato che il Magnoni aveva ritrattato la deposizione resa in precedenza dopo essere stato nettamente smentito dalle persone con le quali era stato posto a confronto. Dal canto suo il Presidente ha riaffermato l'opinione espressa nella seduta del 15 aprile 1981, per cui la Commissione non è stata chiamata ad esprimersi con voto sulla questione.

Non consta che il Presidente della Repubblica abbia dato seguito all'esposto presentato dall'on. Azzaro e da altri deputati.

A conclusione della esposizione dei risultati delle indagini concernenti l'aumento di capitale della Finambro appare opportuno ricordare altresì che il 6 luglio 1974 il Tribunale di Milano (sez. VIII) ebbe a revocare il decreto 29 agosto 1973 di omologazione del-

la deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 3 agosto 1973 di aumento del capitale sociale Finambro da 20 a 160 miliardi di lire, in quanto la stessa doveva considerarsi "irragionevole e contraria a norme di ordine pubblico". Si era infatti proceduto a deliberare il nuovo aumento quando il precedente, sebbene deliberato, non era divenuto efficace perchè la deliberazione relativa non era stata omologata (con ciò violandosi l'articolo 2438 del codice civile); e comunque non era stato eseguito, non potendosi ritenere esecuzione un versamento effettuato prima dell'omologazione, sia pure in conto capitale (v.documenti Banca d'Italia, ins.2).

A queste considerazioni va aggiunta quella decisiva, che la deliberazione del 3 agosto 1973 era inefficace, perchè priva della prescritta autorizzazione ministeriale di cui alla legge 3 maggio 1955, n.428, in difetto della quale il Tribunale non avrebbe potuto in nessun caso concedere l'omologazione.

Deve quindi rilevarsi con disappunto che, mentre il Ministro del Tesoro resisteva a ogni pressione in merito al rilascio dell'autorizzazione, la Sezione Feriale del Tribunale di Milano il 29 agosto 1973 e cioè soli 26 giorni dopo la deliberazione di aumento di capitale, concedeva l'omologazione, trascurando la necessità della previa autorizzazione governativa (art.2329 comma 1° n.3 cod.civ.). E, a rigore, l'omologazione così concessa era inoppugnabile (arg.art.2332 co. 1° cod.civ., per analogia), e l'aumento di capitale avrebbe potuto trovare esecuzione. Evidentemente, Sindona non percepì questa possibilità, o non ebbe il coraggio di affrontare l'opinione pubblica, [illegible]

[illegible] è sopraggiunta puntuale, il 6 luglio 1974, vale a dire alle prime avvisaglie pubbliche del crack.

3. - L'INTERVENTO DEL BANCO DI ROMA PER IL PRESTITO DI 100 MILIONI DI DOLLARI. GLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FINAMBRO. I RAPPORTI FRA LA FASE DEI "FINANZIAMENTI" E LA FASE DEL TENTATIVO DI "SALVATAGGIO". LA POSIZIONE DELL'IRI.

...- L'operazione in questione fu prospettata, a quanto é dato sapere, il 10 giugno 1974 a New York, nel corso di un incontro richiesto da Sindona, al quale parteciparono Barone, Guidi, Ventriglia e, sembrerebbe, anche Puddu. Sindona prospettò la necessità di avere una linea di credito in valuta dal Banco di Roma, giustificando tale richiesta con le esigenze di liquidità delle sue banche italiane (v. Barone, 8 gennaio 1981, Stiro I/5). Nella detta riunione, considerato il notevole importo del prestito richiesto e la circostanza che questo era chiesto in valuta, si decise di incontrarsi di nuovo con Sindona a Roma per parlare della cosa nella sede più competente.

Il 17 giugno 1974 alle ore 17 si ebbe l'incontro a Roma con Sindona e, poichè in quel momento esistevano in Italia restrizioni creditizie, si decise di far intervenire il Banco di Roma-Nassau. Più particolarmente il Banco di Roma-Nassau avrebbe dovuto erogare un prestito dell'importo di 100 milioni di dollari alla Generale Immobiliare Banking Corporation, prestito con garanzia reale rappresentata dalla dazione in pegno del pacchetto di maggioranza azionaria della Banca Unione da parte della FASCO, società lussemburghese del gruppo Sindona, e di azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro. Poichè ci si rese conto, nei giorni immediatamente successivi, che la regolare costituzione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare da parte della Finambro a favore di un soggetto non residente quale il Banco di Roma-Nassau avrebbe richiesto la prescritta autorizzazione valutaria, si decise, poi, di sostituire tale parte della garanzia reale con una garanzia fidejussoria prestata al Banco di Roma-Nassau dal Banco di Roma-Roma, a sua volta controgarantito dalla dazione in pegno delle azioni della Società Generale Immobiliare, effettuata in suo favore dalla Finambro.

Anche questo modus procedendi, che venne concretamente adottato allorquando, il 20 giugno 1974, si perfezionò l'operazione, non era tuttavia tale da poter andare esente da censure. In un appunto per Puddu dello stesso 20 giugno (00129/Sind.), difatti, l'Ufficio legale del Banco di Roma faceva osservare che la soluzione adottata valeva solo a spostare, ma non a risolvere il problema, giacchè anche per la regolarità della garanzia fidejussoria a favore di un non residente era necessario ottenere l'autorizzazione delle autorità valutarie. In particolare, l'Ufficio legale rilevava essere discusse, in dottrina e in giurisprudenza, le conseguenze del difetto d'autorizzazione, propendendosi da taluni per la radicale nullità delle obbligazioni assunte nei confronti del non residente e prospettandosi invece da altri la tesi della semplice inefficacia verso la pubblica amministrazione, ferma restando la piena validità fra le parti.

Dalla eventuale invalidità della fidejussione l'Ufficio legale correttamente deduceva la conseguente eventuale invalidità della garanzia pignoratizia prestata dalla Finambro al Banco di Roma - Roma, quale obbligazione accessoria che segue, quindi, le sorti di quella principale. Né pienamente tutelato poteva ritenersi, sotto questo profilo, il Banco di Roma, in virtù dell'introduzione nel contratto di clausola con la quale la Finambro rinunciava ad eccepire l'invalidità del pegno di azioni della Società Generale Immobiliare nel caso di invalidità della fidejussione, giacchè - concludeva l'Ufficio legale - in relazione ad una clausola siffatta v'è chi ne sostiene la nullità quando, come nel caso, l'invalidità dell'obbligazione principale derivi dalla violazione di norme imperative. In un nuovo appunto del giorno dopo (21 giugno) (00128/Sind.), indirizzato questa volta a Guidi, l'Ufficio legale ripeteva le medesime considerazioni, aggiungendo, però che,

> "tutto sommato", "non si è ritenuto che il rischio sopra accennato assumesse rilevanza tale da non poter essere serenamente affrontato".

Un appunto manoscritto in calce a tale documento aggiungeva, inoltre, che - in ordine alla validità della clausola con la quale la Finambro rinunciava ad eccepire l'invalidità del pegno di azioni della Società Generale Immobiliare nel caso di invalidità della fidejussione per difetto della prescritta autorizzazione valutaria -

> "l'autorevole giurisprudenza della Cassazione ci rende ragionevolmente tranquilli".

Quanto alla data nella quale l'operazione venne perfezionata e cominciò a ricevere concreta attuazione, essa deve individuarsi - come detto - nel 20 giugno. Il già citato appunto dell'Ufficio legale del 21 giugno dice testualmente che l'operazione "ha avuto pratica attuazione in data 20 corrente". Nella stessa data risulta essere stata stipulata, difatti, la convenzione di credito tra il Banco di Roma-Nassau e le Generale Immobiliare Banking Corporation (00128/Sind.), nonchè prestata la garanzia fidejussoria da parte del Banco di Roma-Roma al Banco di Roma-Nassau (00128/Sind.). Benchè nella convenzione di credito si subordinasse l'erogazione del finanziamento alla ricezione, da parte del Banco di Roma-Nassau, non solo delle garanzie (rappresentate - come è stato ampiamento detto - dal pegno azioni Banca Unione costituito dalla FASCO e dalla fidejussione del Banco di Roma-Roma), ma anche di "copia della documentazione comprovante l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni valutarie" una prima tranche del prestito per 20 milioni di dollari venne erogata lo stesso 20 giugno, seguita da una seconda di pari importo il 26 giugno ed in fine da una terza di 10 milioni di dollari il 1° luglio (v. Barone, 8 gennaio 1981, Tac. II/2): rinunciando, quindi, ad avvalersi del termine di preavviso di cinque giorni lavorativi

115

previsto dalla convenzione, e soprattutto senza attendere l'autorizzazione valutaria, che, richiesta il 4 luglio, venne dall'Ufficio cambi concessa il giorno successivo.

Alla luce di quanto esposto, deve pertanto ritenersi falso

quant.
~~bid che pannobio~~ risultano da un documento datato 27 giugno ed intitolato "proposta d'affari" (00149/Sind.), nel quale, descrivendosi l'operazione come "tranquilla e fattibile", si dice di richiedere l'autorizzazione allo scopo di permettere al Banco di Roma-Nassau di firmare le convenzioni di credito e di dare corso al finanziamento: le convenzioni erano state in realtà firmate da una settimana, il finanziamento era già stato erogato per 40 milioni di dollari e l'autorizzazione all'Ufficio cambi, a sua volta, non verrà chiesta che il 4 luglio. Nel documento, firmato da Puddu e controfirmato da Barone, Guidi e Ventriglia (il quale ultimo vi appose l'indicazione manoscritta " richiedere autorizzazione a Cambital", insieme con una data, 26 giugno 1974), si indica inoltre quale soggetto proponente la Società Generale Immobiliare-Roma e si fa riferimento ad una lettera di patronage da questa indirizzata al Banco di Roma-Nassau, che doveva integrare le altre garanzie. Tale lettera, che porta la data 17 giugno, indicava la Generale Immobiliare Banking Corporation come una società controllata dalla Società Generale Immobiliare-Roma (00171/Sind.).

Il finanziamento venne quindi erogato nei confronti di una società la cui solidità in quel momento non era esattamente conosciuta - si tenga conto che in data 21 maggio 1974 l'amministratore delegato della Società Generale Immobiliare-Roma venne invitato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio a dare chiarimenti sulla società e su eventuali operazioni in cambi effettuate dalla stessa, in relazione all'andamento negativo del titolo ed alle notizie non favorevoli sulle aziende del gruppo Sindona, e in particolare sulla Franklin Bank, unica banca del gruppo negli USA, che già da alcuni mesi dava segni di cedimento (24 ore del 22 Maggio 1974) - e senza preoccuparsi di conoscere la composizione del suo capitale. Infatti l'affermazione contenuta nella già citata lettera di patronage, secondo cui la Generale Immobiliare Banking Corporation era una affiliata della Società Generale Immobiliare-Roma, venne vivacemente contestata nella riunione del Comitato esecutivo di quest'ultima società del 29 agosto 1974 dal vicepresidente-consigliere delegato dottor Aldo Samaritani, il quale, dando notizia del fatto che la società aveva ricevuto, in data 26 agosto, una comunicazione datata 20 agosto indirizzata dal Banco di Roma-Nassau alla Generale Immobiliare Banking Corporation presso la sede della Società Generale Immobiliare-Roma, ebbe ad affermare testualmente:

> " Né la nostra Società, né G.G.I. International Co. (Monrovia-Liberia), né alcuna nostra Società controllata, partecipano al capitale della Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd. LA G.G.I. International, in data 11 marzo 1974, deliberò, in linea di massima, per una eventuale propria partecipazione del 60 per cento al capitale di "Finabank International Ltd. Cayman" che, come si è appreso successivamente, ha assunto il nome di "Generale Immobilia

re Banking Corporation (Cayman) Ltd.".

La partecipazione non é stata assunta e noi abbiamo avuto poi notizia che Finabank International Ltd. aveva mutato la propria denominazione in quella di Generale Immobiliare Banking Corporation (Cayman) Ltd., dalla stampa, quando è stata data informazione dei prestiti contratti da quelle Società per un ammontare di dollari 100 milioni, garantiti da pegno di azioni della nostra Società.

Nessuna indicazione noi abbiamo avuto in via ufficiale né della assunzione, evidentemente in più riprese fra fine giugno e primi luglio, del prestito di dollari 100 milioni, né della destinazione data al ricavato del prestito.

Sappiamo, per avere recentemente rinvenuta a Milano la copia di una ~~lettera~~ lettre de patronage in data 17 giugno 1974 firmata dal dottor Carlo Bordoni, che all'epoca era consigliere delegato preposto alla nostra "Divisione finanziaria" - e ci è risultato ora che aveva assunto la carica di presidente della Generale Immobiliare Banking Corporation, - che egli nella lettre de patronage ha dichiarato, invece, inesattamente, che "la Generale Immobilare Banking Corporation" era una nostra Società controllata" (C0034/Sind.).

Occorre poi mettere in rilievo che il Banco di Roma-Roma concedeva la sua fidejussione ottenendo in pegno 100 milioni di azioni della Società Generale Immobiliare per un valore di borsa di circa 50 miliardi di lire, azioni di proprietà della Finambro, cioé di una società di recente costituzione ed il cui capitale era di gran lunga inferiore al valore delle azioni possedute, in violazione quindi del disposto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 148, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Si ricorderà, difatti, che all'epoca il capitale della Finambro era di 500 milioni di lire, mentre un primo deliberato aumento a 20 miliardi (che in parte era stato già eseguito) ed un secondo deliberato aumento a 160 miliardi di lire non erano stati autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Invero, quando si profilarono le prime difficoltà del gruppo Sindona, il Banco di Roma fu costretto, al fine di mantenere inalterate le garanzie ricevute a fronte degli impegni assunti, ad intervenire fornendo ulteriori mezzi finanziari alle società facenti parte del gruppo. In una lettera in data 1° agosto 1974 indirizzata a Carli (C0040/Sind.), Ventriglia comunicava di aver dovuto realizzare altre due operazioni, la prima per complessivi 28 miliardi in favore della Società Generale Immobiliare-Roma e la seconda per 14 miliardi in favore di un cliente del Banco di Roma (di cui non erano precisate le generalità, ma che nella deposizione resa al giudice Ambrosoli viene identificato nella persona del costruttore Genghini), "che ha acquisito dalla Finambro la Banca Generale di Credito. La Finambro con i 14 miliardi è in grado di rimborsare, come si evince da un comunicato stampa apparso questa

mattina, i possessori di ricevute di depositi azionari relativi all'aumento del suo capitale da 500 milioni a 20 miliardi".

"Questa seconda operazione" - concludeva Ventriglia - "ci ha messo al sicuro da effetti non certo positivi che ci sarebbero potuti derivare da un eventuale fallimento della Finambro".

Quanto, infine, al rispetto dei limiti delle proprie competenze da parte di coloro che ebbero a decidere l'operazione e a dare ad essa concreta attuazione, occorre ricordare che l'ordine di servizio n. 319 del Banco di Roma (CO171/Sind.) stabiliva che il comitato esecutivo potesse concedere fidi fino a 3 milioni di lire per fidi a rischio pieno e fino a 4.500.000 per fidi a rischio attenuato, limiti che si riducevano rispettivamente a 2.000.000 e a 2.500.000 per il vicepresidente amministratore delegato. A questo, però, era riconosciuta la facoltà di eccedere detti limiti, decidendo, in caso di urgenza, sia per i fidi di competenza del comitato esecutivo, sia per quelli di competenza del Consiglio di amministrazione, nei limiti del quinto del patrimonio sociale (articolo 16 del regio decreto-legge n. 1830 del 1926) e con l'obbligo di sottoporre le decisioni rispettivamente all'uno o all'altro organo per la ratifica.

Restando impregiudicato il problema se l'operazione potesse ritenersi urgente, e sottolineato che essa eccedeva il prescritto limite del quinto del patrimonio sociale, va comunque dato atto che la deroga fu ratificata dal Comitato esecutivo del Banco di Roma-Roma il 1° luglio 1974 e dal Consiglio di amministrazione in data 19 luglio 1974.

Altri finanziamenti ancora sono stati erogati dal Banco di Roma alla Finambro e quindi al gruppo Sindona.

Oltre a quanto si é detto circa il pegno a favore del Banco di Roma di 100 milioni di azioni della Società Generale Immobiliare a garanzia del primo finanziamento di 100 milioni di dollari erogato al gruppo di Sindona, la FINAMBRO costituiva ancora in pegno a favore del Banco di Roma n. 129.026.759 azioni della società Generale Immobiliare a garanzia della restituzione di ulteriori finanziamenti per complessive Lit. 63.570.963.000 concessi alla FINAMBRO del Banco di Roma.

Tale pegno, effettuato (a differenza di quanto accaduto per il primo pegno) per un ulteriore finanziamento concesso dal Banco di Roma alla FINAMBRO direttamente alcuni giorni dopol'erogazione della seconda tranche del prestito concesso il 20 giugno 1974, si ricollega al secondo periodo di intervento del Banco di Roma e precisamente quando il Banco di Roma cominciò ad agire quale strumento della Banca di Italia. Infatti l'esigenza di addurre liquidità alla Banca Unione e alla Banca Privata Finanziaria venne soddisfatta da una parte at-

traverso lo spostamento al Banco di Roma - Roma del riporto in essere presso la Banca Unione dei titoli S. G.I. di proprietà della FINAMBRO, dall'altro attraverso lo impegno della Banca d'Italia di fornire la necessaria liquidità, consentendo al Banco di Roma - Roma, fin quando necessario, di attingere alla Banca d'Italia con anticipazioni su titoli a 22 giorni rinnovabili (lettera di Ventriglia a CARLI in data 30 settembre 1974 in documenti Banca di Italia fasc. 2, inserti, fascicolo n. 2 inviato dalla Banca di Italia, pag. 23).

Questa operazione, dal punto di vista rischio, venne giustificata in base alla considerazione che in tal modo il Banco di Roma avrebbe finito con il disporre del pacchetto di controllo della S.G.I. (100 milioni di azioni erano state date in pegno del finanziamento alla Generale Banking) e 129.026.759 di azioni costituivano il pegno per questo secondo intervento) e del pacchetto di maggioranza della FINABANK di Ginevra (il 37% di tale pacchetto era di proprietà della Banca Unione ed il 14% fu offerto in aggiunta ai 129.026.759 azioni S.G.I. dal Sindona) (idem come sopra).

Al finanziamento diretto di cui sopra bisogna aggiungere una ulteriore operazione posta in essere dal Banco di Roma a favore della FINAMBRO di cui si rinviene traccia nella convenzione intervenuta l'8 novembre 1974 tra il Banco di Roma e la FINAMBRO (doc. 00602/C46). In tale convenzione si fa riferimento alla liberazione della FINAMBRO da ogni obbligazione assunta con riferimento ad un finanziamento di 16 milioni di dollari concesso dal Banco di Roma - FINANCE alla EDILCENTRO INTERNATIONAL/NASSAU ed alla estensione del pegno anche a tale finanziamento. Si noti che nei documenti scambiati dal Banco di Roma con la Banca d'Italia, e relativi alla cronistoria delle operazioni di finanziamento cosi come alla validità dei pegni ottenuti, non vi é alcun riferimento all'estensione del pegno anche a tale ulteriore finanziamento concesso dal Banco di Roma alla EDILCENTRO.

Sempre in questa convenzione si fa riferimento ancora ad un ulteriore finanziamento di Lit. 50.000.000.000 a fronte del quale la FINAMBRO con atto in data 8 agosto 1974 avrebbe prestato ulteriori garanzie, finanziamento non eseguito.

Interessa spendere qualche altra parola a proposito della convenzione 8 novembre 1974. In questa convenzione, la FINAMBRO, previa deliberazione dell'assemblea, dava al Banco di Roma il mandato a vendere n. 229.026.759 azioni della Società Generale Immobiliare ad un gruppo di costruttori al prezzo di Lire 600 ad azione, e pertanto trasferiva tale quantitativo di azioni al Banco di Roma mediante girata affinché questi potesse trasferirle a sua volta mediante girata al gruppo di costruttori.

Per tale vendita il Banco di Roma si impegnava a versare la differenza tra quanto dovuto dalla FINAMBRO e il ricavato della vendita (tenuto presente anche il calcolo degli interessi), e pari a Lit. 1.300.000.000 alla stessa FINAMBRO.

Il Banco di Roma, inoltre,con la stessa convenzione dichiarava di assumere a proprio carico la posizione debitoria nei confronti della Banca Privata Italiana cui le seguenti società in accomandite semplici erano tenute per le cifre a fianco di ciascuna di esse segnate:

MABUSI ITALIANA	s.a.s.	1.213.378.299
GADENA	s.a.s.	1.165.502.036
KILDA	s.a.s.	1.157.542.498
MENNA	s.a.s.	1.167.357.904
SAPITAL	s.a.s.	1.243.342.746;

mentre, come si è detto, liberava la FINAMBRO da ogni obbligazione assunta con riferimento al finanziamento di 16 milioni di dollari concesso dal Banco di Roma-Finance alla EDILCENTRO INTERNATIONAL/NASSAU.

Il Banco di Roma dichiarava inoltre la sua intenzione di collaborare alla sistemazione fiscale e contabile della liquidazione della FINAMBRO (sic!), ed affermava esplicitamente che la convenzione non avrebbe pregiudicato i diritti del Banco di Roma con riferimento al pegno costituito dalla FASCO A.G. sul 14% delle azioni FINABANK.

Nell'ambito di tale sistemazione la CAPISEC avrebbe rinunciato ai crediti che essa vantava nei confronti della FINAMBRO per un ammontare di Lit. 77.982.175.941 a fronte delle prenotazioni che aveva effettuate per l'acquisto delle nuove azioni della FINAMBRO: azioni che, com'è noto, dovevano essere emesse una volta che fosse intervenuta l'autorizzazione governativa all'aumento del capitale sociale. A fronte di questa rinunzia vi sarebbe stata da parte del Banco di Roma la liberazione della CAPISEC stessa del debito di pari ammontare direttamente e indirettamente acceso dalla CAPISEC nei confronti della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria. (00602, Atti relativi alla causa civile tra CAPISEC c/ FINAMBRO e altri innanzi al Tribunale di Roma, sezione II; G.I. dott. Milani: atto di citazione Capisec).

L'affermazione trova riscontro nell'atto di costituzione del Banco di Roma nella stessa causa, nel quale si afferma che il Banco aveva proceduto ad effettuare i finanziamenti in quanto "venne a conoscenza della circostanza che la FINAMBRO non aveva creditori tra i quali la CAPISEC, perchè questa aveva rinunziato validamente al pegno..." La diversità consiste nel fatto che si assume che "... se la rinunzia al pegno fu fatta in cambio di una contropartita (...) codesta contropartita fu trovata ed accettata prima ed altrove, non certo al momento dell'operazione e nel Banco di Roma (...)"(00602, Atti citati).

... - Al termine del capitolo dedicato ai finanziamenti concessi dal Banco di Roma al Gruppo Sindona è legittima la domanda se codesti finanziamenti - e in particolare il primo, quello del 20 giugno 1974 -

rientrino nel generale disegno dell'acquisizione, da parte del Banco di Roma, delle banche di Sindona.

Ad avviso della Commissione, la risposta deve essere affermativa. Per quanto grande potesse essere la spregiudicatezza del gruppo dirigente del Banco di Roma, e del suo leader, il prof. Ventriglia, non è pensabile che esso abbia consentito - fuori di tale generale disegno - il 20 giugno 1974 un finanziamento di 100 milioni di dollari, quando le vicende sfavorevoli sulle aziende del gruppo Sindona già da un mese suscitano l'attenzione del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio di Milano (vedi audizione 21 maggio 1974 dell'Amministratore Delegato della S.G.I) e le relative notizie erano apparse sui giornali (Il Sole-24 Ore del 22 maggio 1974). D'altronde, come già riferito, solo otto giorni dopo, il 28 giugno, la sede di Milano della Banca d'Italia dava l'allarme ufficiale, chiedendo all'Amministrazione centrale accertamenti ispettivi.

La verità è che il gruppo dirigente del Banco di Roma fin dall'inizio ha operato in vista del "salvataggio" - mediante acquisizione - delle banche sindoniane. Anche la sospensione della erogazione, dopo i primi 50 miliardi, il 2 luglio, in relazione all'allarme ufficiale dato il 28 giugno, ha avuto mero valore tattico: esso era volto a sospingere la Banca d'Italia sulla strada del "salvataggio" delle banche sindoniane, e della loro acquisizione da parte del Banco di Roma. La Banca d'Italia abboccava all'amo, e così Ventriglia potrà andare ripetendo, e a giusto titolo, di essere stato - ma in verità solo da questo momento - il "braccio operativo" della Banca d'Italia.

L'appoggio della Banca Centrale era necessario al Banco di Roma, perchè la sua audace iniziativa avesse successo, non solo per ovvi motivi giuridico-formali, ma anche perchè era la Banca d'Italia a dovere compiere le erogazioni compensative - in termini di concessioni di credito a tasso agevolato (all'1%! vedi D.M. 27 settembre 1974), e di assegnazioni "discrezionali" di sportelli bancari - delle minusvalenze conseguenti al salvataggio; e ancora perchè era la Banca d'Italia a dovere fornire al Banco di Roma l'ingente liquidità necessaria per sorreggere le fatiscenti banche sindoniane.

Resta poi aperta la questione se lo spericolato disegno di salvataggio sia stata intrapreso dal Banco di Roma per puri (si fa per dire!) motivi di imperialismo aziendale, o per la pressione di personaggi "infiltrati" (Barone, uno dei tre amministratori delegati del Banco di Roma, persona legata a Sindona, era stato immesso nella compagine aziendale il 29 marzo 1974, su "segnalazione" di eminenti dirigenti democristiani), o per dirette pressioni politiche, o per il prevalere degli interessi dello IOR (l'Istituto per le Opere di Religione, l'istituto di credito vaticano), che si trovava coinvolto come socio nel Banco di Roma, e come socio e come depositante nella banche

sindonie. E' opinione della Commissione che tutte queste circostanze abbiano giocato nella decisione del gruppo dirigente del Banco di Roma; e che al peso delle ultime due non si sia potuto sottrarre interamente neppure il Governatore Carli.

... - In una lettera del 5 settembre 1974 diretta a Ventriglia (sopra riprodotta), il Governatore Carli dà il via alla fasi finale del "salvataggio", elencando le partite compensative delle minusvalenze (che si rivelano sempre più urgenti), che la Banca d'Italia offre al Banco di Roma. Queste debbono essere soddisfacenti - o, piuttosto, debbono essere state previamente concordate - se subito dopo Ventriglia formula all'IRI, e per esso al Presidente prof. Petrilli, la richiesta formale di autorizzazione all'acquisto della (ormai unificata) Banca Privata Italiana.

Ma il giorno 10 Petrilli, insieme al Direttore Generale dell'IRI dott. Medugno, riceve Ventriglia, e gli comunica il rifiuto dell'autorizzazione. La decisione viene presa - si noti - senza investire dell'argomento il Comitato di presidenza, organo competente. Errato al riguardo è il divergente ricordo del Direttore Centrale Calabria (11.3.1981 MEC III/4); la Commissione ha esaminato i verbali del Comitato di Presidenza del tempo, e non vi è cenno della vicenda Sindona - e, ancor qui, genericissimo - prima del 20 novembre 1974.

Il successivo giorno 11 settembre 1974 si incontrano Guidi, Barone e altri dirigenti del Banco di Roma, e Sindona assistito dal genero Magnoni e dall'avv. Schlesinger. I rappresentanti del Banco di Roma non avvertono Sindona dell'avvenuta decisione dell'IRI, e anzi formulano espressa riserva della sua approvazione; ma intimano al Sindona la cessione del pacchetto azionario al prezzo simbolico di una lira (fino allora si era parlato di un prezzo di 40 miliardi: vedi il teste Gambino). Sindona rifiuta, e l'incontro non ha esito, senza che si arrivi peraltro a una formale rottura.

La formalizzazione della rottura avviene in altra sede.

Il giorno ancora successivo, il 12, si riuniscono, nell'Ufficio del Ministro del Tesoro, Carli, Petrilli e Ventriglia, e si prende atto della nuova situazione.

Seguono ulteriori tentativi di "salvataggio" in pool, dei quali già si è dato conto nel primo capitolo della presente Relazione. Qui si vuole rilevare che porta la data del 12 l'"appunto" redatto dall'IRI (e per esso dai Direttori Centrali Tabanelli e Di Giacomo) a giustificazione del rifiuto di Petrilli: del quale è ampia trascrizione nel primo Capitolo.

Il "parere Ferri", di cui molti testi hanno parlato, e dichiarato di averlo visto, fu in realtà una consultazione orale, raccolta da Tabellini e da Di Giacomo: agli atti è solo una lettera del prof. Ferri di molto successiva, dell'11 novembre 1975, diretta all'avv. Di Giacomo, che conferma un incontro avvenuto "nel settembre 1974", nel quale furono elaborate alcune delle tesi poi trasfuse nell'"ap-

punto" dell'IRI.

Resta da comprendere perchè il Presidente dell'IRI abbia tardato tanto a interporre il suo "veto". Non solo l'intervento del Banco di Roma era da mesi su tutti i giornali; ma anche il ricordato dott. Tabanelli, Direttore centrale dell'IRI addetto alla direzione finanziaria, e componente del Consiglio di Amministrazione del Banco di Roma, aveva partecipato il 19 luglio 1974 all'adunanza di detto Consiglio di Amministrazione: e questo ebbe a ratificare la deliberazione di Comitato del 9 luglio antecedente, che dava conto dell'intera operazione in corso. Dal verbale dello stesso Consiglio anzi risulta che

"(..) a migliore tutela degli interessi del Banco e dei possibili loro sviluppi il dottor G.B. Fignon, direttore centrale del Banco, si è portato a Milano, dove, in data 8 luglio 1974, il consiglio di amministrazione della Banca Unione ne ha deliberato la nomina ad amministratore delegato. Il dott. Fignon ha preso immediatamente possesso del suo ufficio, coadiuvato da una segreteria tecnica composta dal dott. Sarica, dal dott. Chiesa e dal dott. Grazia: i primi due ex dirigenti addetti alla direzione centrale del Banco ed il terzo ex direttore della filiale di Padova.

Il dott. Fignon è stato altresì chiamato, sempre in data 8.7.74, a far parte del consiglio di amministrazione della Società Generale Immobiliare s.p.a. Roma.

Gli accordi intercorsi prevedono l'inserimento di nostri collaboratori nella gestione della Banca Privata Italiana; mezzi e modalità saranno definiti entro la corrente settimana". (Doc. Banco di Roma, cl. 5, CO156, 36).

Petrilli lascia passare due mesi; e poi, quando gli viene richiesta espressamente l'autorizzazione, risponde negativamente. Perchè? La risposta di Petrilli, specificamente interrogato sul punto, è formalistica: diede il responso, quando gli venne formalmente richiesto. Stupisce tanto formalismo in chi poi ha deciso senza nemmeno interpellare l'organo formalmente competente.

Sindona ha sempre sostenuto che la inopinata decisione fu presa sotto la pressione delle banche che egli chiama "laiche": Banca Commerciale Italiana e Credito Italiano, entrambe aziende di credito dell'IRI, nonchè di Mediobanca e del suo Amministratore Delegato dott. Cuccia. Naturalmente non sarebbe stata una "guerra di religione", bensì un episodio di lotta fra concorrenti e di gelosia professionale. Ma di questa tesi la Commissione non ha rinvenuto prova alcuna.

In seno al Comitato di Presidenza dell'IRI, tardivamente investito, i giudizi sull'iniziativa del Banco di Roma sono stati poi durissimi, dapprima nell'adunanza del 18 marzo 1975, e poi in quella dell'11 marzo 1976. Armani, con l'adesione di Storoni e di Costa, così si espresse a proposito degli amministratori delegati:

"ben scarse capacità professionali (...), condotta irresponsabile

ed avventuristica (...), gestione condotta negli ultimi anni con estrema leggerezza e spirito di avventura per responsabilità dei passati e degli attuali amministratori delegati". L'ideologia dell'estraneità venne invece professata dal rappresentante della Corte dei Conti prof. De Stefano, e dal Direttore Generale dell'IRI dott. Medugno.

(Si noti che nella fase cruciale dell'operazione Sindona operarono essenzialmente gli amministratori delegati, e dalle saltuarie adunanze del comitato esecutivo vennero esclusi persino i sindaci, fuorchè il Presidente del Collegio prof. Tancredi Bianchi. Nell'adunanza del 26 novembre 1974 i quattro sindaci esclusi misero a verbale la loro protesta contro la mancata convocazione: doc. B. Roma, c.5, prot. CO138 Sind. E' un sintomo anche questo di funzionamento personalistico, e di malessere amministrativo).

115

6. - L'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA BANCA PRIVATA FINANZIARIA NELLA BANCA UNIONE E LA NASCITA DELLA BANCA PRIVATA ITALIANA.

Le difficoltà che nel corso del 1974 dovevano imporre al gruppo Sindona di costituire in pegno il pacchetto di maggioranza della Banca Unione, la quale aveva in corso di perfezionamento l'acquisizione della totalità della partecipazione della Banca Privata Finanziaria, si erano già manifestate attraverso altre operazioni, imposte in tempi precedenti, che denotavano l'esigenza del gruppo di assicurarsi liquidità. Una di queste operazioni è quella che si ricollega all'aumento di capitale della Finambro, mentre altra e di - verso è quella relativa all'aumento di capitale sociale della Banca Unione. Benché possa a prima vista apparire che quest'ultima operazione importasse per il gruppo un esborso per la percentuale detenuta nel capitale della Banca Unione, un più approfondito esame mostra, invece, che essa costituiva uno strumento per procacciarsi liquidità senza nel contempo perdere il controllo della banca.

L'aumento del capitale sociale della Banca Unione doveva essere integralmente destinato all'acquisto del capitale sociale della Banca Privata Finanziaria, al fine di dare vita ad una fusione tra le due banche per incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione. L'operazione, mentre garantiva da un lato il mantenimento del controllo del capitale della Banca Unione (e quindi, in seguito alla fusione, anche del controllo della Banca Privata Finanziaria), dall'altro consentiva al gruppo - come detto - di procac - ciarsi liquidità, in un momento in cui ne aveva particolarmente bisogno.

E' opportuno a questo punto precisare che, mentre il pacchetto azionario della Banca Privata Finanziaria era interamente detenuto dal gruppo Sindona, la partecipazione di questo nel pacchetto Banca Unione ammontava, invece, al 51 per cento (vedi documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 23). Di conseguenza, il costo dell'operazione di acquisto della Banca Privata Finanziaria veniva a gravare solo per il 51 per cento sul gruppo, mentre per il restante 49 per cento sarebbe ricaduto sugli altri azionisti; il ricavato, invece, sarebbe andato per intero a beneficio del gruppo, che sarebbe così riuscito a realizzare quasi la metà della proprietà della Banca Privata Finanziaria ottenendone il prezzo dai soci della Banca Unione, senza perdere nel contempo il controllo di questo istituto.

Se il fine dell'aumento del capitale sociale della Banca Unione era quello di ottenere liquidità per il gruppo e se questa liquidità doveva provenire, come si è visto, dagli azionisti di minoranza, era necessario far accompagnare questa operazione da una "vivacizzazione" del mercato dei titoli Banca Unione. E' questa una caratteristica importante dell'operazione. Infatti, la scelta della Banca Unione non era casuale, in quanto questa aveva un azionariato di minoranza che raggiungeva una percentuale significativa, senza nel contempo condizionare il controllo della società, ed inoltre la di...

tolo era trattato in un mercato ristretto. Tale condizione era particolarmente importante, sia per l'assenza, all'epoca, di qualsiasi effettiva vigilanza sulle contrattazioni al "ristretto", sia perchè era più facile influenzare le contrattazioni stesse, facendo risultare esteriormente un interessamento sui titoli che, in pratica, poteva anche mancare.

In questa direzione si mosse appunto il gruppo, anche al fine di invogliare il disinvestimento nei titoli Banca Unione da parte dei vecchi azionisti, assicurando la circolazione degli stessi tramite i risparmiatori meno attenti alla gestione sociale.

Altra caratteristica pure importante dell'operazione era rappresentata dalla presenza nello statuto della Banca Unione della clausola di gradimento, per cui il gruppo di controllo poteva essere sicuro che la sua posizione, così come i criteri di gestione della banca, non avrebbero potuto essere soggetti a critiche, in quanto esso poteva controllare /attraverso il consiglio di amministrazione/ la concessione o meno del gradimento.

L'articolo 5, secondo comma, dello statuto della Banca Unione stabiliva, infatti, che

> " l'alienazione delle azioni e la costituzione di vincoli sulle stesse sono efficaci di fronte alla Società soltanto quando siano approvate dal Consiglio ed in base a tale approvazione ne sia eseguita l'iscrizione nel libro dei soci" (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 33).

Fu proprio la presenza di questa clausola nello statuto della Banca che preoccupò i responsabili del Banco di Roma, i quali si accorsero di aver ricevuto in pegno azioni, senza ottenere contestualmente il gradimento del consiglio di amministrazione; essi si affrettarono, quindi, una volta entrati i loro dirigenti nel consiglio di amministrazione della Banca Unione, a farsi concedere da questo il gradimento necessario a perfezionare la garanzia ricevuta.

Le contrattazioni al mercato ristretto, prima dell'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1977, n. 49 con la quale si è disciplinata la negoziazione dei titoli non quotati in una borsa ufficiale, erano assoggettate soltanto ad una autoregolamentazione, posta in essere da parte degli stessi operatori, la quale tendeva a disciplinare l'ammissione dei titoli in questo mercato, nonché a sotto - [illegible].

La partecipazione, anche se in forma non ufficiale, degli agenti di cambio alle contrattazioni al mercato ristretto e lo sforzo degli stessi compiuto al fine di stabilire la regolamentazione della quale si è parlato non sempre hanno dato risultati positivi, sicché molto spesso questo mercato è stato oggetto di abusi e speculazioni: è proprio per questa disfunzione che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 578 del 7 marzo 1975, aveva di fatto interrotto il suo funzionamento, vietando agli agenti di cambio di partecipare a

queste contrattazioni.

Una delle caratteristiche delle contrattazioni al mercato ristretto era che l'operazione doveva avvenire per "contanti", ma la scadenza delle 72 ore delle operazioni per "contanti" non è mai stata rispettata, per cui le operazioni venivano chiuse, nella stragrande maggioranza, dopo parecchio tempo dall'effettiva conclusione.

L'andamento del mercato ristretto e la sua particolare regolamentazione hanno avuto un ruolo significativo nella vicenda del titolo Banca Unione, del quale fu decisa la sospensione dalla quotazione solamente l'11 settembre 1974, quando ormai era imminente il provvedimento di massa in liquidazione della banca.

Il gruppo di controllo della Banca Unione cominciò ben presto a concentrare l'interesse della propria clientela su queste azioni, per cui il titolo passò da una quota di lire 6.700 (nel 1969) a lire 23.000 (nel marzo 1971), per raggiungere, nel marzo 1973, lire 25.800. Ed è proprio nel 1973 che si preparava l'operazione di acquisto della Banca Privata Finanziaria, al fine di incorporarla nella Banca Unione. Nel periodo successivo la quotazione del titolo Banca Unione migliorò ancora: essa raggiunse lire 27.200 il 28 giugno 1973 e, dopo una discesa a lire 18.500 nel settembre del 1973, riprese immediatamente a salire, attingendo, il 26 ottobre, lire 29.050. L'ascesa della quotazione continuò nel 1974 (lire 32.890 il 26 gennaio), raggiungendo (il 29 marzo) un valore di capitalizzazione in borsa di lire 120.960.000.000, rispetto ad un valore di lire 66.304.270.000 al principio del medesimo anno.

Se può ben dirsi che l'evoluzione della quotazione procedesse parallelamente alle finalità perseguite dal gruppo di controllo, viceversa il legame di tale ascesa del titolo con gli incrementi dei bilanci della banca appariva solamente un elemento formale, in quanto l'andamento positivo dei bilanci stessi non giustificava il valore di capitalizzazione raggiunto dall'~~istituto~~ istituto di credito, che, quindi, non corrispondeva alla reale situazione dello stesso.

In realtà il gruppo, così come aveva l'abitudine di fare per gli altri titoli di società rientrati nella sua sfera di controllo, operava sul titolo Banca Unione sempre al rialzo; e questo non solo perchè questo titolo costituiva, come è stato osservato (v. relazione dell'avvocato Ambrosoli, p. 107), la sua "facciata", ma soprattutto in quanto la Banca Unione era lo strumento attraverso il quale il gruppo si era proposto di assicurarsi la liquidità necessaria (sia attraverso i depositi fiduciari, sia attraverso la descritta operazione di incorporazione della Banca Privata Finanziaria). A questo si aggiunga poi il mantenimento di una alta capitalizzazione della società costituiva anche, qualora se ne fosse presentata la necessità (il che ebbe a verificarsi di lì a pochi mesi), una garanzia particolarmente valida in relazione ai valori raggiunti ed un elemento di riferimento per un eventuale finanziamento.

La quotazione del titolo Banca Unione quindi fu sempre seguita con particolare attenzione dal gruppo, anche perchè attraver

so una lievitazione del titolo si veniva a creare l'interesse degli azionisti iscritti nel libro dei soci ad alienare i titoli.

Gli acquirenti di questi titoli non chiedevano il gradimento del consiglio di amministrazione, o perché non erano a conoscenza della relativa clausola, o perché attribuivano all'investimento posto in essere un carattere altamente speculativo e quindi si disinteressavano di ottenere l'iscrizione nel libro dei soci.

In tale modo il gruppo, attraverso la lievitazione del titolo Banca Unione, raggiungeva una duplice finalità: da una parte accreditava una migliore immagine di sé, dall'altra promuoveva un cambiamento della compagine azionaria, che, nella misura in cui i nuovi azionisti non chiedevano il gradimento, ovvero nella misura in cui questo non veniva concesso, lo poneva al riparo da interventi di contestazione della gestione ~~della società~~ da parte dei soci.

La presenza nello statuto della clausola di gradimento non suggerì all'autorità di controllo, e per essa al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nel momento in cui venne chiesta l'autorizzazione all'aumento di capitale, di raccomandare al socio di maggioranza l'eliminazione di questa clausola, per rendere maggiormente aderente la struttura della società a quella del suo azionariato che, con la quotazione ad un mercato ristretto, assumeva una rilevanza pubblica.

Sommariamente descritte, le principali tappe attraverso le quali l'operazione venne realizzata sono le seguenti.

Nel dicembre del 1972 veniva prospettato alla Vigilanza un progetto di fusione per l'incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione, che doveva realizzarsi, come detto, attraverso un consistente aumento del capitale della Banca Unione, che questa avrebbe appunto destinato all'acquisto dell'intero pacchetto della Banca Privata Finanziaria. Sul presupposto di una stima del valore di mercato di quest'ultima ~~azienda~~ pari ad oltre 24 miliardi di lire, la misura dell'aumento di capitale della Banca Unione veniva fissata, in via principale, in circa 12 miliardi (ipotizzandosi in tal caso una cessione della Banca Privata Finanziaria a circa metà del suo valore) e, in via alternativa, in 24 miliardi (v. documenti Banca d'Italia, ins.1, II, n.23/1). Non risulta, al riguardo, che la disponibilità dei richiedenti a sottostimare il valore della Banca Privata Finanziaria, quale risulta dalla situazione patrimoniale dichiarata, abbia destato sospetti nella Vigilanza.

Nonostante la debole situazione patrimoniale delle due banche fosse nota alla Vigilanza in conseguenza delle ispezioni conclusesi nel corso del 1972 (v. quanto esposto nel primo capitolo della presente Relazione, dove sono integralmente riportati significativi stralci delle relazioni degli ispettori), e nonostante che ciò potesse ragionevolmente far temere che l'aumento di capitale della Banca Unione fosse almeno in parte destinato a reintegrare perdite patrimoniali - senza che di questo fossero al corrente i potenziali sottoscrittori delle nuove azioni Banca Unione - la Banca D'Italia ebbe tuttavia ad esprimere, in data 30 maggio 1973, il suo assenso - pueth

massima all'operazione, nei termini nei quali veniva prospettata in via principale, e cioé con aumento del capitale Banca Unione per un ammontare di circa 12 miliardi di lire (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 24).

Pochi giorni dopo la Banca Unione rilasciava, però l'ipotesi dell'aumento di capitale per circa 24 miliardi, in un primo momento avanzata in via alternativa (v. documento Banca d'Italia, ins, 1. , VI, n. 26); ma la Banca d'Italia, in data 25 ottobre 1973, ebbe ad esplicitare che modalità siffatte non avrebbero più incontrato il suo assenso, già prestato, invece, in ordine all'altra soluzione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 31/1).

Conseguentemente, l'assemblea straordinaria dei soci della Banca Unione deliberava, in data 27 novembre 1973, di aumentare il capitale sociale di lire 12.600 milioni, portandolo da 2.520 a 15.120 milioni di lire (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 33).

Si deve osservare, in proposito, che la Banca Unione non si preoccupò minimamente di portare a conoscenza dell'autorità di controllo una elaborata operazione di intestazione fiduciaria dei titoli di nuova emissione alla Interbanca, la quale avrebbe poi provveduto a trasferirli mediante girata agli azionisti che ne avessero fatto richiesta in esecuzione del diritto di opzione ovvero, in caso di vendita del diritto di sottoscrizione, a terzi, al fine di non dovere essere obbligata a dare il gradimento.

In data 21 dicembre 1973 la Banca d'Italia rilasciava l'approvazione formale della deliberazione di aumento del capitale, ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, della legge bancaria ~~(regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni)~~ (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 34).

Il 29 dicembre 1973 il Ministro del tesoro autorizzava di conseguenza la Banca Unione, con la richiesta procedura d'urgenza, a dare esecuzione all'aumento di capitale dalla stessa deliberato ed approvato dalla Banca d'Italia (v. Documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 35).

Nel frattempo, le assemblee straordinarie dei soci delle due banche deliberavano - entrambe in data 21 dicembre 1973 - di procedere, "subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni di legge", alla operazione di fusione (v. documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 32).

Successivamente, la Banca Unione procedeva all'acquisto, per un investimento complessivo di 12 miliardi di lire, dell'intero pacchetto azionario della Banca Privata Finanziaria; ed infine il Governatore della Banca d'Italia concedeva, in data 29 luglio 1974, il nulla osta alla incorporazione della Banca Privata Finanziaria nella Banca Unione ed al cambio di denominazione di questa in Banca Privata Italiana (documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 37): nulla osta previsto dall'articolo 48, secondo comma, della legge bancaria, ~~che~~, ad avviso del dottor Carli (28 gennaio 1981, Mec. V/1), dovrebbe configurarsi come

"un provvedimento avente natura meramente ricognitiva ed in teso a rendere operanti nei confronti dei terzi gli effetti della avvenuta fusione. Accertato che gli impegni assunti sono stati rispettati e che quindi l'incorporazione è avvenuta secondo il progetto approvato, l'organo di vigilanza non può esimersi dall'emanare il provvedimento formale in questione".

Il rilascio del nulla osta rendeva possibile il perfezionamento della procedura, che aveva luogo con la stipula, in data 1° agosto, dell'atto di fusione e con il susseguente deposito di questo nella cancelleria del tribunale (documenti Banca d'Italia, ins. 1, II, n. 38).

Presidente della nuova banca divenne il dottor Pietro Macchiarella, già amministratore delegato e direttore generale della Banca Nazionale dell'agricoltura e poi, da circa nove mesi, vicepresidente della Banca Privata Finanziaria. Nel corso della sua audizione il dottor Macchiarella ha dichiarato di aver ricevuto insistenze tendenti a fargli accettare la nuova carica presso la Banca Privata Italiana da Magnoni, nonché da Ventriglia, che spese, a tal fine, anche il nome del governatore Carli (19 marzo 1981 pom. Assenza II/3); ha aggiunto che prima di accettare la nomina a vicepresidente della Banca Privata Finanziaria si era recato dal Governatore della Banca d'Italia e che né questi, né altri funzionari della Vigilanza gli avevano minimamente fatto cenno dell'ispezione effettuata nel 1971-1972 presso la Banca Privata Finanziaria stessa e degli esiti di questa (19 marzo 1981 pom., Piccioli I/4); ha precisato infine, che quale presidente della Banca Privata Italiana egli era praticamente senza poteri, in quanto il Banco di Roma aveva di fatto assunto la gestione della banca e dominava il consiglio di amministrazione, formato per otto decimi da suoi dirigenti (19 marzo 1981 pom., Fradd. I/1).

La situazione patrimoniale della Banca Privata Finanziaria presa in considerazione per la fusione faceva emergere un utile di 230 milioni, ma tale situazione era completamente inattendibile. Infatti erano state omesse alcune partite di rilevante importo, così come erano stati modificati i saldi di vari conti. La relazione Ambrosoli (quarta prima, pag. 20) indica la differenza negativa ad oltre 29 miliardi di lire, pervenendo a tale risultato anche calcolando la plusvalenza di alcuni cespiti realizzati nel corso della liquidazione e valutati forfettariamente in quell'importo all'epoca della fusione. In verità, a parte il calcolo operato dal liquidatore, vi erano già i segni evidenti della situazione in cui si trovava la Banca che avrebbero dovuto almeno suggerire un controllo maggiormente attento in relazione alle ispezioni della Banca d'Italia. Infatti avrebbe dovuto destare fondati sospetti la circostanza che la Banca Privata Finanziaria aveva effettuato depositi così ingenti all'estero su una banca di dimensioni così tanto limitate come era l'Amincor Bank,

anche se all'epoca poteva essere ancora sconosciuto il legame che univa questa al gruppo di Sindona. Lo stesso discorso può essere fatto per le varie società (Arana, Idera, ecc.) che risultavano debitrici della Banca Privata Finanziaria.

La situazione doveva essere, tuttavia, chiara il 5 luglio 1974, al momento dell'ingresso degli uomini del Banco di Roma ai vertici della Banca Unione.

Infatti alcuni giorni prima (2 luglio) Ventriglia aveva bloccato l'operazione di finanziamento da parte del Banco di Roma, iniziata il 20 giugno 1974, per la crisi in cui versava il gruppo in generale ed in particolare la Banca Unione; e il giorno successivo (3 luglio) Macchiarella aveva dichiarato a Carli che esisteva una grave situazione di illiquidità in valuta, facendogli presente l'urgenza di interventi appropriati. A questo si aggiunga che in data 5 luglio 1974 Sindona comunicava a Carli l'esistenza di operazioni poste in essere a una sua insaputa da Bordoni in cambi a termine per un ordine di grandezza di miliardi di dollari. Operazioni che non risultano in contabilità.

Carli, pertanto, convocava immediatamente Ventriglia per sollecitarlo ad intervenire. Nella stessa giornata del 5 luglio, alle ore 16,30, Ventriglia, Barone e Guidi ricevevano Sindona e gli prospettavano l'operazione ideata da Carli e le sue modalità, tra cui la nomina di uomini del Banco di Roma ai vertici della Banca Unione. Sindona fu costretto ad accettare.

L'8 luglio Fignon veniva cooptato nel Consiglio di amministrazione della Banca Unione e nominato amministratore delegato, ed in data 12 luglio veniva cooptato nel Consiglio di amministrazione della Banca Privata Finanziaria. In virtù di questa carica gli veniva trasmesso, nella stessa data del 12 luglio, da Biase (che era subentrato a Clerici nella direzione del "settore estero" della Banca Privata Finanziaria) un elenco delle operazioni in valuta estera con mandato fiduciario eseguite dalla banca Unione e dalla Banca Privata Finanziaria, con la richiesta di autorizzazione a rinnovarle fino ad estinzione, in quanto " il rinnovo si impone poiché i debitori non sono al momento in grado di rimborsare". La lettera veniva da Fignon trasmessa alla direzione centrale del Banco di Roma.

In tal modo si comincia ad evidenziare l'effettiva esposizione del gruppo. In data 19 luglio Puddu redigeva una relazione, nella quale calcolava intorno a 80 miliardi di lire le perdite presumibili sui cambi ed in circa 161 milioni di dollari lo sbilancio passivo fra crediti e debiti delle società estere che presumibilmente facevano capo a Sindona; ma poiché molte delle esposizioni di queste società erano originate da depositi fiduciari, la perdita si rifletteva immediatamente sulle banche italiane. È pertanto non meraviglia che il 19 luglio Biase inviasse a Fignon una lettera nella quale dichiarava di aver riscontrato che

" il 99 per cento dei nostri depositi con banche estere so-

no fittizi, in quanto esiste sempre un rapporto fiduciario, sottostante, al fine di permettere alle anzidette società di comodo di ottenere finanziamenti che non sarebbero mai stati loro concessi e in considerazione delle norme valutarie e in considerazione del loro stato patrimoniale" (v. CO162/Sind.).

Di conseguenza, quando il 1° agosto 1974 si procedette alla fusione tra Banca Unione e Banca Privata Finanziaria, il patrimonio di entrambe le società era completamente inesistente; pertanto la comunicazione fatta dagli amministratori della Banca Unione - secondo la quale questa, grazie alla fusione con la Banca Privata Finanziaria, avrebbe avuto la possibilità di riprendere rapidamente la sua ascesa - non solo non corrispondeva alla realtà, ma nascondeva la circostanza che il patrimonio sociale era completamente assorbito dalle perdite.

Si noti che il Governatore Carli rilascia il nulla-osta alla fusione il 29 luglio 1974. Come ampiamente illustrato nel Cap. I, anteriormente a questa data gli ispettori della Banca d'Italia, che operavano presso la Banca Unione e presso la Banca Privata Finanziaria, avevano inviato alla Vigilanza in Roma i "rapporti provvisori" che già avevano preannunciato con Nota 22 luglio 1974, gravida di preoccupazioni e di moniti. Lo stesso giorno 29 luglio, nel quale viene rilasciato il nulla-osta alla fusione, ha luogo in Banca d'Italia una riunione, alla quale partecipano Carli, alcuni alti dirigenti della Banca, e gli ispettori, e nella quale vengono esaminati i "rapporti provvisori". Orbene, da questi emerge la totale perdita del capitale delle due banche, e molto peggio. Ma ciò non distoglie Carli dal rilasciare il nulla osta alla fusione.

L'assunto del Governatore, secondo il quale il nulla osta avrebbe avuto natura di provvedimento necessitato, accertata che fosse stata la congruenza della procedura al "progetto", il "rispetto degli impegni assunti" (analogamente, ma con qualche maggiore cautela il Ministro del Tesoro Colombo alle Commissioni unite Bilancio e Finanze e Tesoro della Camera, il 7 novembre 1974: Bollettino Giunte e Commissioni, p.5), non ha pregio. E' chiaro che il Governatore, accertato il dissesto conclamato delle due banche, avrebbe dovuto impedirne la fusione: anche al fine di evitare la frode dei terzi, per la cui tutela - secondo il Ministro del Tesoro - il nulla osta è essenzialmente previsto.

Vi è una sola spiegazione possibile - spiegazione, non giustificazione - del rilascio del nulla osta: che il Governatore abbia visto anche la fusione nell'ottica del "salvataggio"; l'esistenza di un'unica banca era una circostanza semplificante ai fini della acquisizione

da parte del Banco di Roma. Non è un caso che il verbale della riunione sopra ricordata del vertice della Banca d'Italia con gli ispettori si concluda con la seguente decisione operativa:

> "nel corso della riunione si è presa anche [!] in esame la proposta avanzata dal Banco di Roma: che si è ritenuto di accettare, secondo una prassi in precedenza seguita".

Nel caso del nulla osta, l'anima manageriale della Banca d'Italia ha avuto il sopravvento su quella giuridico-amministrativa. A dir poco!

In effetti è venuta meno alla accertata [illegible]
[illegible] amministrativo [illegible] fumus [illegible] e [illegible]

7. - TECNICA DEI COSIDETTI "DEPOSITI FIDUCIARI" E "TABULATO DEI 500".

a) I " depositi fiduciari ".

I documenti in possesso della Commissione e le indagini compiute hanno permesso di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che almeno dal 1971 le banche italiane di Sindona avevano adottato come sistema quello dei cosidetti "depositi fiduciari" presso banche estere, in qualche modo collegate al gruppo finanziario che faceva capo a Sindona. Nella sua forma ordinaria, il deposito fiduciario è una pratica bancaria, certamente non sconosciuta alle banche italiane, che tende soprattutto, attraverso la predisposizione di una documentazione parallela alla contabilità ufficiale, a garantire l'anonimato di clienti preoccupati di non far conoscere la consistenza dei loro conti, e di sfuggire in particolare al pericolo di controlli fiscali .

Ben diversa era invece la natura dei "depositi fiduciari" a cui ricorrevano le banche di Sindona. Il denaro affluiva, in divisea estere, verso banche straniere compiacenti, e i depositi venivano costituiti regolarmente, e nell'apparente rispetto della normativa valutaria allora vigente. Ma contemporaneamente e segretamente, con un patto in cui la banca estera assumeva il semplice ruolo di intermediaria senza propria responsabilità, le banche straniere venivano impegnate a versare - a nome proprio ma a rischio e per conto della banca depositante - il denaro depositato, per un periodo di tempo illimitato, a destinatari che erano poi società dello stesso Sindona che operavano all'estero. In sostanza, con i "depositi fiduciari" le banche di Sindona effettuavano all'estero investimenti di vario genere, con operazioni che erano perciò di vero e proprio auto-finanziamento e che dunque violavano le norme della vigente legge bancaria, e in particolare l'articolo 38 della stessa. Le operazioni non venivano contabilizzate per quello che erano, e cioé come impieghi e immobilizzo di denaro all'estero, ma come depositi pienamente disponibili e che quindi attestavano la liquidità della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria.

Come si è accennato, la vera natura dei "depositi fiduciari" sfuggì, almeno inizialmente, ai controlli dell'autorità monetaria italiana e finì per essere una delle cause principali del crack. In effetti, i depositi presso banche estere, apparentemente prelevabili in ogni momento, così come avviene con i libretti di risparmio, furono impiegati, o meglio si dovette sperperati, in imprese finanziarie rivelatesi avventate o in atti di corruzione politica. Così non a caso l'avvocato Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata Italiana, nella sua relazione, attribuisce la maggior parte, se non la quasi totalità delle perdite, appunto a questo sistema di finanziamenti effettuati, attraverso i cosiddetti "depositi fiduciari", a società, enti o persone in vario modo legati alla persona di Sindona.

Le ingenti fughe di capitali all'estero, che alimentarono i "depositi fiduciari" in seno al gruppo di Sindona, hanno in epoca successiva al crack - e anche come effetto indiretto di questo - trovato un limite nella più rigorosa Legge 30 aprile 1976 n.159.

All'epoca, tuttavia, un'efficace azione di vigilanza avrebbe potuto essere esercitata dal Servizio Ispettorato dell'Ufficio Italiano Cambi servizio istituito fin dal 1938. Prevalse tuttavia una interpretazione restrittiva dei poteri di controllo e verifica dell'UIC: il settore valutario delle aziende di credito venne sottratto alla competenza del Servizio Ispettorato dell'UIC, e restò riservato alla competenza della Vigilanza della Banca d'Italia. E quest'ultimo Servizio, come l'esperienza che si esamina dimostra, fu impari alle esigenze: di certo per ragioni obiettive. Resta da vedere se furono limpidi i motivi, per i quali fu effettuata questa scelta di competenze: gravando di nuovi fardelli un organo già carico di tante incombenze, e responsabilità. In questo esame la Commissione non ha ritenuto di potersi inoltrare.

CONCLUSIONI

120

Chi esamina la vicenda Sindona fin all'epoca del crack, prova un' impressione di profondo sconforto circa il funzionamento delle istituzioni.

L'efficienza della Banca d'Italia appare inferiore alla sua fama. Dopo i primi disastrosi rapporti degli ispettori essa non trae la naturale - e doverosa - conseguenza dell'imposizione dell'amministrazione straordinaria; sporge denuncia - non senza ritardo - all'Autorità Giudiziaria, e ne attende i risultati, quansi non conoscesse le lentezze di questa; dispone nuove ispezioni, di tipo inadeguato, e quindi predestinate a non accertare nulla; solo tardivamente accerta il crack, quando esso è ormai alla luce del sole; si adopera per una sistemazione discreta, fra le pieghe del sistema bancario; concede il nulla osta alla fusione di due banche decotte; non valuta adeguatamente la gravità della cirsi, e quindi predispone misure di "salvataggio" che si riveleranno ben presto inadeguate, e non conducenti. Si arriva cosi alla liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione dello stato d'insolvenza; e la tutela dei depositanti grava ancora una volta sulle spalle del contribuente italiano non senza - insinua Sindona - qualche vantaggio delle tre banche d'interesse nazionale incaricate dell'operazione (in conseguenza della "compensazione" offerta dal D.M. 27 settembre 1974: che è la data stessa della liquidazione coatta della Banca Privata Italiana).

Chi ordisce l'audace disegno del "salvataggio" è il Banco di Roma. I sanguinosi giudizi espressi sul gruppo dirigente del Banco di Roma dagli uomini di vertice dell'IRI ("ben scarse capacità professionali", "condotta irresponsabile ed avventuristica", "gestione condotta con estrema leggerezza e spirito di avventura") sono calzanti, e la Commissione può limitarsi ad associarsi ad essi.

Chi blocca il disegno del "salvataggio" è l'IRI, e per esso il Presidente prof. Petrilli. Ma dopo avere dormito, come il pastore Aligi, trecento anni; dopo che il Banco di Roma, e la Banca d'Italia, sono andati assai avanti sulla strada del "salvataggio". Non è un caso che ancor oggi Sindona sostenga, pur non avendone le prove, che il "salvataggio" era stato "pattuito", e tenti di far valere questo asserito accordo dinanzi il Magistrato. In ogni caso il costo della liquidazione è cresciuto cosl a dismisura, e chi lo paga è sempre il contribuente italiano. Se la Banca d'Italia avesse realizzato per tempo che il "salvataggio" tramite il Banco di Roma non era possibile, avrebbe potuto anticipare i tempi della liquidazione coatta, ed evitare cosl l'intermedia dissipazione di mezzi finanziari(ma è da temere che essa avrebbe imboccato altre vie di "salvataggio", avendone la vocazione....)

Vocazione della Banca d'Italia, o indirizzo dei supremi organi della politica creditizia del Paese? Effettivamente, direttive del C.I.C.R. dei lontani anni 1965 e 1969 imponevano di "sopire", anzicchè di energicamente tagliare.

Le imponenti fughe di capitali la dicono lunga circa l'inadeguatezza degli organi di polizia valutaria, e circa l'insufficienza delle normative. A questo è stato posto qualche riparo con la (tardiva) legge 159 del 1976.

Purtroppo non sono mancate le dèfaillances dell'Autorità Giudiziaria: dai ritardi nel dar corso alle denunce della Banca d'Italia, alla madornale gaffe dell'omologazione dell'aumento di capitale Finambro, prima del rilascio di quell'autorizzazione che il Ministro del Tesoro La Malfa - solitario Don Chisciotte - si ostinava a negare. E se non sono mancati Giudici risoluti, solerti e preparati - a Milano come a Palermo -, certo è da lamentare che il processo per bancarotta a carico di Sindona, dopo otto anni, non abbia ancora superato la soglia dell'istruttoria. Sindona, negli Stati Uniti, per le malefatte perpetrate alla Franklin, è stato condannato a venticinque anni di reclusione, e la sentenza è divenuta definitiva.

Restano di conforto le figure di uomini incorruttibili e coraggiosi come La Malfa e come Ambrosoli, i quali hanno resistito - e quest'ultimo fino al sacrificio della vita - all'urto degli interessi e alle pressioni soffocanti di un malcostume politico elevato a sistema. Ma la vita ordinata di un Paese non può restare affidata alla temperie spirituale di pochi chevaliers seuls: accanto alla riforma (e talora al semplice ristabilimento) delle istituzioni, è indilazionabile una radicale opera di pulizia. I batteri vigoreggiano, là dove trovano adatto il brodo di coltura. E' vano combattere gli effetti, se non si eliminano le cause.

CAMERA DEI DEPUTATI

CAPITOLO QUINTO: FINANZIAMENTI A PARTITI E UOMINI POLITICI.

1. Versamento di due miliardi di lire alla segreteria della Democrazia Cristiana.
2. Erogazioni mensili di somme all'avvocato Raffaello Scarpitti per conto della DC
3. Operazioni di borsa e negoziazioni in commodities poste in essere dall'avvocato Raffaello Scarpitti per conto della DC
4. Finanziamento dell'IRADES.
5. Altre operazioni di finanziamento a favore della Democrazia Cristiana.
6. Alcune conclusioni.
7. Finanziamenti ad altri uomini e partiti politici.

Cap. V

FINANZIAMENTI A PARTITI ED UOMINI POLITICI

~~I sistemi con i quali il gruppo Sindona ha attribuito vantaggi economici a partiti ed uomini politici compongono una gamma così vasta di articolazioni che fa apparire non facile una compiuta descrizione del fenomeno.~~

1.) ~~Indicazioni~~ Versamento di due miliardi di lire alla segreteria ~~politica~~ della Democrazia Cristiana.

Nel descrivere tale operazione occorre distinguere il complesso dei dati in ordine ai quali le risultanze acquisite si presentano con con caratteristiche di univocità, dagli elementi su cui permangono essenziali contraddizioni.

Dagli elementi documentali acquisiti ed in special modo dal rapporto del Nucleo regionale di polizia tributaria di Milano del 26 gennaio 1979 (v.00064/Sind.), risulta che i libretti da risparmio ordinario al portatore "Rumenia" n.4484 (di lire un miliardo), "Primavera" n.4502 (di lire 500 milioni) e "Lavaredo" n.4514 (di lire 500 milioni), accesi presso la sede di Milano della Banca Privata Finanziaria rispettivamente in data 2,9 e 17 aprile 1974, vennero estinti il giorno successivo alla accensione presso la filiale di Roma della stessa banca da un funzionario di questa, dottor Silvano Pontello, che ritirò i fondi in contanti.

I tre libretti, la cui movimentazione complessiva raggiunge l'importo di due miliardi di lire, avevano quindi in comune: l'accensione, nel mese di aprile 1974, presso la Banca Privata Finanziaria sede di Milano; l'estinzione, il giorno dopo all'apertura, presso la filiale di Roma della stessa banca ad opera del Pontello; un solo accredito per l'accensione ed un solo addebito per l'estinzione.

Risulta, ancora dagli stessi atti, il seguente iter di formazione dei titoli:

per il libretto "Rumenia" n.4484, l'accensione avvenuta mediante l'accredito di un miliardo di lire per contanti, con distinta di versamento siglata da persona non identificata e disponibilità della valuta tratta da altro libretto al portatore denominato Semeria n.4165 (la cui movimentazione aveva dato vita in altre occasioni, a cospicue emissioni di assegni con nomi di fantasia);

per il libretto "Primavera" n.4502 di lire 500 milioni l'accensione fu effettuata attraverso la negoziazione e il versamento di cinque gruppi di assegni circolari del 9 aprile 1974 (in tagli da cin-

que milioni di lire, emessi dalla Banca Unione sulla dotazione Istituto Bancario Italiano, per 120 milioni a favore di Mario Bianchi, per 80 milioni a favore di Giuseppe Negri e per 100 milioni a favore di Antonio Colombo; emessi dalla Banca Generale di Credito di Milano, sempre sulla dotazione Istituto Bancario Italiano, per 100 milioni a favore di Giandomenico Rossi e per 100 milioni a favore di Giacomo Bianchi). Sempre con riferimento a tale libretto è stato ritrovato l'ordinativo interno a firma di Silvano Pontello che permette, attraverso la richiesta degli assegno a nomi di fantasia, di risalire al libretto "Semeria 2" n. 84123, già acceso presso la Banca Unione (300 milioni), mentre per gli altri 200 milioni è stato possibile stabilire che nella stessa giornata del 9 aprile un eguale importo venne prelevato dal libretto "Semeria 3" n. 8094 della Banca Generale di Credito con ordinativo non sottoscritto;

per il libretto "Lavaredo" n. 4514 di lire 500 milioni, non vennero utilizzati degli assegni circolari come passaggio intermedio e la provvista fu tratta dai proventi del rapporto fiduciario fra la Mabusi Italiana s.a.s. e la Co.fi.mi. (Compagnia Fiduciaria Milano), nel senso che quest'ultima, su disposizioni del suo amministratore, trasferì 500 milioni del ricavo dell'operazione Venchi Unica (lire 1.22.260.620) al dr. Pier Sandro Magnoni. Questi a sua volta, attraverso un giro contabile con il conto corrente Co.fi.mi. n. 69998, provvide a fornire la valuta per il documento al portatore (relazioni della polizia tributaria di Milano 13 ottobre 1976, 26 novembre 1976 e 26 gennaio 1979).

Subito dopo l'estinzione dei tre libretti presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria da parte del dottor Silvano Pontello, le somme, per l'importo complessivo di due miliardi di lire, vennero dal Pontello stesso consegnate in biglietti di banca all'avvocato Raffaello Scarpitti, mandatario della segreteria amministrativa della DC. Le dichiarazioni rese alla Commissione dal Pontello e dallo Scarpitti sono concordi in merito al fatto che la consegna sia avvenuta, presentando qualche divergenza marginale sulle modalità della consegna stessa. Pontello, in particolare, ha sostenuto di avere consegnato la prima tranche di un miliardo all'avvocato Scarpitti nei locali della Banca Privata Finanziaria, alla presenza di un paio di dirigenti della banca, e di aver subito dopo accompagnato lo Scarpitti nella sede della DC all'Eur e quindi in ufficio sempre in Roma per la formazione

zione di una ricevuta (Pontello, 19 marzo 1981, Mar. II/4). Scarpitti da parte sua, pur non soffermandosi sui particolari, ha affermato che la materiale consegna dei biglietti di banca avvenne nella sede della DC ed ha precisato che immediatamente dopo Pontello ebbe a richiedergli di sottoscrivere una documentazione tecnica già predisposta su uniziativa della controparte (Scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/2 e 3 e Zorzi XXVI/3). Con riferimento alla seconda e terza tranche, Pontello (19 marzo 1981, Mar. II/4) ha assunto di essersi recato direttamente alla sede della DC all'Eur, accompagnato da un autista della Banca Privata Finanziaria, procedendo anche in queste due occasioni alla consegna dell'importo (cinquecento milioni per volta) a mani dell'avvocato Scarpitti in biglietti di banca. Anche in tali occasioni la documentazione che ha accompagnato il versamento delle somme, sempre secondo Pontello, sarebbe stata formata subito dopo nel medesimo ufficio in Roma, nel quale si era recato con lo Scarpitti anche la prima volta.

Le somme ricevute dallo Scarpitti vennero infine da questi interamente versate nelle casse della democrazia cristiana.

Quanto alla documentazione contabile sottoscritta dallo Scarpitti subito dopo la consegna delle somme essa è entrata in possesso degli organi inquirenti attraverso un invio anonimo al giudice che si occupava di una delle istruttorie penali aperte a seguito dell'insolvenza della Banca Privata Italiana. Al giudice sono state in particolare recapitate copie di lettere della Huberi Holding S.A. con sede in Lussemburgo (società controllata dal gruppo Sindona), della Polidar A.G. con sede di Mauren e della Usiris A.G. con sede in Triesen; copie di note bancarie, nonché copie delle procure per notaio Mario Pozzi di Lugano in data 14 dicembre 1972 e 21 novembre 1972, con le quali Carlo Pagnamenta, amministratore della Polidar nonché della Usiris, nominava rispettivamente l'avvocato Raffaello Scarpitti procuratore generale della Polidar fino al 31 dicembre 1974 ed il signor Filippo Micheli procuratore generale della Usiris fino al 31 dicembre 1975 (v.00064/Sind.

L'on. Micheli, sentito in proposito dalla Commissione, ha peraltro dichiarato di non aver effettuato, in tale qualità, nessuna operazione per conto della Usiris (26 marzo 1981, Testini XII/2) e di non essere al corrente che l'operazione era stata contabilizzata dal gruppo Sindona attraverso storni di versamenti a favore di tale società:

"Io non ho firmato niente. Non so se poi il Sindona, il Pon-

tello e altri hanno - praticamente per giustificare in qualche modo quest'operazione - fatto fare alcune firme allo Scarpitti" (Micheli 26 marzo 1981, Assenza XI/1).

Per quanto riguarda, in particolare, il contenuto delle lettere cui si è fatto cenno, si deve rilevare innanzi tutto che a ciascuna delle tre date nelle quali si svolse l'operazione (3, 10 e 17 aprile) corrispondono tre lettere, rispettivamente della Huberi, della Usiris e della Polidar. Le lettere della Huberi Holding erano dirette alla Usiris, cui davano notizie dell'avvenuto accredito in suo favore presso la Finabank di cifre di dollari pari complessivamente a circa due miliardi di lire al cambio dell'epoca. Tali lettere risultano controfirmate per ricevuta da Scarpitti, per conto della Usiris. Le lettere della Usiris, firmate da Scarpitti, contenevano invece ordini, rivolti alla Finabank, di trasferire le somme indicate alla AmincorsBank di Zurigo. Infine, le lettere della Polidar, anch'esse a firma di Scarpitti, contenevano ordini di bonifico, rivolti alla Finabank, in favore della Usiris per il medesimo importo complessivo (v. 000224/Sind.).

Funzioni di ricevute assolvevano, evidentemente, solo le lettere della Huberi, provenienti da una società controllata da Sindona ed indirizzate ad una società di cui era procuratore generale l'on. Micheli. Le lettere della Polidar e della Usiris sono state giudicate da Pontello un di più, perché non utili, sotto il profilo squisitamente tecnico, alla dinamica dell'operazione.

"La Usiris e la Polidar in questa operazione non hanno fatto niente. E' la Huberi che ha la sigla delle ricevute. Il resto è un di più...ed è incomprensibile il perché sia stato fatto. Quando il Sindona ha una ricevuta Huberi, siglata da Scarpitti, questa doveva bastare. Tutto il meccanismo è un di più, fatto evidentemente...per motivi che l'avvocato Sindona avrà avuto chiari" (Pontello, 19 marzo 1981, Dini IV/4 e 5).

Scarpitti, per parte sua, si è espresso nei seguenti termini in ordine alla documentazione da lui firmata:

"Era il mezzo - evidentemente oggi a posteriori possiamo dirlo - attraverso il quale il signor Sindona credette opportuno lasciare una traccia di questi finanziamenti effettuati attraverso quelle due società" (Scarpitti 7 maggio 1981, Mar. III/3).

Infine Magnoni ha sostenuto che:

"Si trattava semplicemente di costituire una prova dell'avvenuto movimento dei fondi in Italia....facendo, appunto, un movimen-

to puramente contabile e non effettivo di fondi" (8 aprile 1981, Iocca XIII/1).

La consegna dei due miliardi e la predisposizione della già accennata documentazione vennero ordinate, secondo Pontello (19 marzo 1981, Tac. III/1), direttamente da Sindona. Anche l'avvocato Scarpitti e l'on. Micheli hanno fatto riferimenti a Michele Sindona, considerato come il vero artefice di quello che gli stessi hanno definito un semplice "ponte finanziario" o un "prestito gratuito". Uguale versione è stata fornita da Pier Sandro Magnoni, alla cui iniziativa si deve peraltro attribuire la provvista utilizzata per la accensione del libretto "Lavaredo".

In ordine alla origine della operazione i protagonisti della vicenda hanno ricostruito gli eventi nei termini che qui di seguito si riportano.

L'avvocato Scarpitti, nell'ultima delle dichiarazioni rese al giudice istruttore del tribunale di Milano (18 marzo 1981), ha esplicitamente attribuito all'incontro diretto fra Sindona e l'on. Fanfani il carattere determinante nella conclusione dell'operazione (v. 00224/Sind.).

Dinanzi alla Commissione Scarpitti ha precisato che Sindona, dopo che l'on. Micheli gli aveva rappresentato le necessità di cassa del partito, si era riservato di decidere e aveva chiesto un colloquio con il sen. Fanfani; dopo tale colloquio - ha soggiunto il teste - Micheli, che non vi aveva peraltro partecipato, ebbe a comunicargli che sarebbero stati erogati alla democrazia cristiana due miliardi di lire (7 maggio 1981, Zorzi XXVI/2 e 3).

L'on. Micheli, a sua volta, sempre qualificando l'operazione come un "prestito a breve", ha sostenuto che, con l'avvicinarsi di alcune scadenze elettorali e soprattutto del referendum sul divorzio del maggio 1974, aveva manifestato al segretario politico del tempo le difficoltà finanziarie nelle quali si trovava in quel momento il partito e l'impossibilità di sostenere finanziariamente la campagna referendaria, se non ricorrendo a forme di prestiti, che però era difficile ottenere in istituti bancari, in relazione alle incertezze legate alla progettata legge sul finanziamento pubblico dei partiti, che alcune banche ritenevano coinvolgesse anche le loro possibilità di aderire alle richieste di credito.

In questo quadro era maturato l'intendimento di rivolgere

un appello a Michele Sindona, che già in passato aveva sovvenuto le casse del partito con l'erogazione periodica di 15 milioni mensili.

Vi era stato, a tal fine, anche un colloquio tra Sindona e il sen. Fanfani, fissato dallo stesso Micheli, che però non vi aveva preso parte:

"Anche in quel colloquio si parlò del prestito di due miliardi. E Sindona stesso si pronunciò a favore di questa erogazione" (Micheli, 26 marzo 1981, Bal. II/6).

Il sen. Fanfani ha infine affermato di avere incontrato solo tre volte Sindona: una prima sul finire del 1973, una seconda e una terza - brevissima - nel 1974, quando appunto era stato sollecitato il suo intervento dall'on. Micheli, per avallare la richiesta di un prestito a favore della democrazia cristiana. In tali occasioni Sindona ebbe a dire che non intendeva fare, come banca, concessioni di sorta e che poteva pensare soltanto di dare - sempre come ponte finanziario - qualche aiuto, di cui non precisò l'ammontare, alla democrazia cristiana, in attesa che questa fosse in condizioni, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, di restituire quanto ricevuto. Verso la fine di aprile Micheli gli aveva poi comunicato che l'operazione era stata realizzata, descrivendogli altresì le modalità di consegna della somma (Fanfani, 27 maggio 1981, Zorzi I/4 e Mec. II/1). Il sen. Fanfani ha smentito decisamente che vi fosse una qualsiasi relazione - asserita invece da Bordoni (1° aprile 1981, III/1) - tra l'operazione descritta e la nomina dell'avvocato Barone ad amministratore delegato del Banco di Roma, avvenuta il 29 marzo 1974. Fanfani ha esplicitato le ragioni che lo indussero ad appoggiare la candidatura di Barone, individuandole nella lunga carriera di questi all'interno della banca e nel fatto che Barone era sostenuto dal mondo dell'Azione cattolica e dall'on. Andreotti (27 maggio 1981, Pic. III/2).

Peraltro Bordoni ha spiegato più volte che il versamento di due miliardi era la contropartita che il gruppo sindoniano dava alla DC per l'impegno di questa ad assicurare un apporto di liquidità all'ormai traballante impero bancario di Michele Sindona. Il mezzo per assicurare questo apporto di liquidità era proprio la nomina di Barone ad amministratore delegato del Banco di Roma. E infatti, assunta la carica, Barone annunciò per telefono a Bordoni un primo deposito di 10 miliardi a favore della Banca Unione e un altro di 15 miliardi a favore di Edilcentro Sviluppo di Nassau. Il flusso complessivo di

liquidità dal Banco di Roma arriverà a 50 milioni di dollari (Bordoni, 1 aprile 1981, 8/V).

In ordine al problema della individuazione del patrimonio di provenienza dei due miliardi versati alla democrazia cristiana, gli elementi a disposizione della Commissione non hanno consentito di accertare se si trattasse di fondi di pertinenza delle banche, del gruppo o del patrimonio privato di Sindona. Che si trattasse di fondi di pertinenza delle banche deve in particolare escludersi per i proventi della operazione fiduciaria affidata dalla Fabusi Italiana s.a.s. alla Co.fi.mi., che alimentarono il libretto "Lavaredo"; mentre per i libretti al portatore "Semeria n.4165", "Semeria 2" e "Semeria 3", dai quali venne tratta la provvista per i libretti "Rumenia" e "Primavera" le accurate indagini svolte dalla Guardia di finanza sono riuscite ad accertare che i relativi fondi erano movimentati direttamente dal gruppo, al di fuori del normale circuito della stessa contabilità "riservata" delle banche, ma non a stabilire la provenienza dei fondi stessi.

Quanto, infine, alla qualificazione da assegnare all'operazione, se cioè questa fosse intesa come un prestito o come una erogazione a fondo perduto, e al conseguente quesito se da parte della democrazia cristiana siano state successivamente restituite le somme erogate dal gruppo Sindona, sono state acquisite solo prove testimoniali e non prove documentali. Peraltro le deposizioni testimoniali sono contrastanti.

L'on. Micheli ha sostenuto di avere restituito personalmente i due miliardi in contanti a Sindona, senza la presenza di altre persone, nella sede della democrazia cristiana in piazza del Gesù, all'incirca due o tre mesi dopo l'erogazione del prestito (26 marzo 1981, Bal. VIII/2). I fondi per la restituzione erano stati

"raccolti da amici, da estimatori e da operatori economici che in quel momento potevano finanziare la DC (...) Ho avuto praticamente degli aiuti e dei finanziamenti che ci sono venuti legittimamente da altre fonti" (Micheli, 26 marzo 1981, Assenza XI/3).

A loro volta, tanto il sen. Fanfani (27 maggio 1981, Mec. II/2) quanto l'avvocato Scarpitti (7 maggio 1981, Mec. VI/4) hanno affermato di aver saputo dall'on. Micheli che questi aveva restituito le somme in precedenza erogate da Sindona.

Al contrario, Pier Sandro Magnoni ha asserito di aver saputo da Sindona che i due miliardi non erano stati restituiti (8 aprile

1981, Iocca XIII/4).

Peraltro si deve osservare che, se da una parte M. Sindona si preoccupa di lasciare una traccia documentale del versamento attraverso la lettera della Huberi alla Usiris, dall'altra Micheli non si preoccupa di farsi rilasciare una ricevuta dell'asserita restituzione. La circostanza insospettisce e non può essere giustificata con l'opportunità che un partito politico non lasci tracce documentali delle sue operazioni finanziarie. Questa è la giustificazione che Micheli adduce all'avv. Bucciante:

"Io ho tutto a memoria, perché un segretario amministrativo non deve avere né carte né niente" (Bucciante, 9 dicembre 1981, Mec. XIV/V).

Al contrario, proprio questa "filosofia prudenziale" della amministrazione contabile di un partito cui si ispira Micheli avrebbe dovuto indurlo a munirsi della ricevuta o quanto meno di solide prove testimoniali sull'operazione de quo dal momento che questa operazione era stata documentata in entrata con la lettera all'Usiris firmata da Scarpitti per ricevuta, c'era una ragione specifica per documentarla in uscita, appunto per evitare che sulla base del documento di entrata si potessero imbastire manovre di ricatti o di speculazioni politiche.

Tanto è vero che, dopo il crak, Sindona approfitta della circostanza sia per chiedere la restituzione sia per indurre Fanfani ad interessarsi attivamente per l'anticipata chiusura della liquidazione. E lo stesso Fanfani, infastidito da queste pressioni e timoroso di essere trascinato in uno scandalo giornalistico, non è certo che la restituzione sia avvenuta e manda l'avvocato Bucciante a New York perché se ne accerti presso Sindona (cfr. Bucciante, udienza 9.12.1981, Testini IX/2 e XII/5). Sindona in un "amabile" colloquio con Bucciante sollecita Fanfani a "muoversi" e chiede la restituzione dei due miliardi, che in quel momento non poteva permettersi il lusso di "abbonare" alla DC. Anche gli avvocati di Sindona, Strina e Guzzi, continuano le pressioni su Fanfani tramite Bucciante, facendogli presente che anche dopo il crak un personaggio come Giulio Andreotti non aveva esitato a incontrare Sindona a New York, a tranquillizzarlo e a sostenere la sua reputazione presso gli ambienti americani (Bucciante, 9;12.1981, Bal. VIII/4 Sin.).

Una lettura critica del materiale probatorio porta quindi a ritenere che in realtà la restituzione dei due miliardi non sia avve-

nuta. A sostenere la versione contraria in definitiva è il solo Micheli, il quale però molto sintomaticamente non può portare a sostegno nessuna prova secondo l'onere che spetta a ogni debitore.

Tanto che il suo segretario politico, che ora sembra credergli, in epoca e in circostanze non sospette mise in dubbio la sua versione e non riuscì ad acquisire elementi per sciogliere questo dubbio.

Del resto, la mancata restituzione dei due miliardi si spiega ancor meglio se si deve dar credito alla versione di Bordoni, secondo cui il versamento di due miliardi alla DC era un versamento a fondo perduto effettuato come contropartita per la nomina di Barone al Banco di Roma e il conseguente apporto di liquidità pervenuto alle banche sindoniane. Il finanziamento della campagna elettorale per il referendum sul divorzio, invece, - sempre secondo Bordoni - era preventivato in undici miliardi, non tutti però sicuramente versati, ed era stato pattuito in contropartita all'interessamento democristiano per l'aumento del capitale Finambro (v.sotto).

2) Erogazioni mensili di somme all'avvocato Raffaello Scarpitti per conto della DC.

In epoca precedente alla erogazione dei due miliardi di lire, della quale si è fino ad ora trattato, ebbe luogo, per un periodo di oltre un anno, una erogazione periodica a fondo perduto di 15 milioni mensili a favore di un conto intestato all'avvocato Scarpitti presso la filiale di Roma della Banca Privata Finanziaria. I fondi bonificati allo Scarpitti, che erano di pertinenza delle banche del gruppo, ammontano complessivamente, per il periodo ottobre 1972-dicembre 1973 a 220 milioni di lire (vedasi rapporto ispettivo della Banca d'Italia relativo all'ispezione effettuata presso la Banca Unione, dal 1 luglio all'11 ottobre 1974, pp. 62-65).

Le somme messe a disposizione dello Scarpitti venivano da questi immediatamente prelevate e quindi versate alla segreteria amministrativa della democrazia cristiana (scarpitti, 7 maggio 1981, Mar. III/3 e 4; Micheli 26 marzo 1981, Bal. II/3).

Il sen. Fanfani ha dichiarato, in proposito, che il suo primo incontro con Sindona verso la fine del 1973 avvenne su sollecitazione dell'on. Micheli, il quale lo invitò appunto a ringraziare Sindona per il versamento mensile di 15 milioni regolarmente effettuato a favore della democrazia cristiana. Fanfani ha soggiunto che, essendo - in tal modo - venuto a conoscenza di tale erogazione periodica

da parte del gruppo Sindona, ebbe da allora a rinunciare alla indennità spettantegli quale segretario politico della democrazia cristiana (27 maggio 1981, Rec. II/2, 3 e 4).

Restano incerte le ragioni per le quali vennero sospese, ad un certo punto, tali elargizioni mensili.

3) Operazioni di borsa e negoziazioni in commodities poste in essere dall'avvocato Raffaello Scarpitti, fra il 1972 e il 1974, per conto della DC.

Questo punto delle indagini sul finanziamento ad uomini politici della democrazia cristiana presenta ancora alcuni margini di incertezza.

Peraltro il confronto fra Raffaello Scarpitti e Carlo Bordoni sembra aver offerto chiarimenti utili per la ricostruzione, se non degli addendi relativi agli utili tratti dai contratti a termine ed in genere dalle negoziazioni su titoli e materie prime, quanto meno degli strumenti operativi scelti per offrire agli uomini politici della democrazia cristiana una stabile fonte di finanziamento.

Come per altre operazioni già descritte, tramite operativo della segreteria amministrativa della democrazia cristiana fu l'avvocato Scarpitti, incaricato dall'on. Micheli della gestione delle operazioni finanziarie intese a reperire fondi per il partito (Micheli, 26 marzo 1981; Bal. II/3 e 4). L'avvocato Scarpitti era a tal fine intestatario di un gran numero di conti (molti dei quali specificamente destinati a tali operazioni) presso la Banca Privata Finanziaria, sedi di Roma e di Milano, la Banca Unione, la Banca Generale di Credito di Milano, la Edilcentro Sviluppo Commissionaria di borsa Spa di Milano e la commissionaria Signorio di Milano. Lo stesso Scarpitti ha inoltre parlato nel corso del suo interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 18 marzo 1981, di conti presso una delle collegate estere della Edilcentro. L'avvocato Scarpitti ha dichiarato, in proposito, che tanto le operazioni su titoli di borsa quanto le negoziazioni in commodities da lui effettuate avvenivano esclusivamente per conto della democrazia cristiana:

"Io ho dichiarato sempre - e Bordoni lo sa, e l'avvocato Sindona lo sapeva (...) e le stesse dichiarazioni dell'on. Micheli credo siano state esplicite - che questi conti sono stati fatti solo ed esclusivamente a vantaggio della democrazia cristiana" (11 giugno 1981, Bal. XXIX/5).

Ulteriori strumenti operativi sarebbero state, secondo Bordoni, le due società - Usiris e Polidar - delle quali si è avuto modo di discutere a proposito della erogazione dei due miliardi. Come s'è detto, l'on. Micheli ha negato recisamente d'aver posto in essere operazioni attraverso la Usiris, della quale era procuratore generale. Risulta comunque che la Usiris e la Polidar, titolari - a detta dell'avvocato Scarpitti - di conti presso la Finabank e (la sola Polidar) presso la Amincor Bank, erano state costituite da circa un anno e mezzo quando vennero erogati i due miliardi alla democrazia cristiana. Le due società erano state difatti iscritte nel registro delle imprese del Principato del Liechtenstein in data 23 ottobre 1972. Questo significa che non furono costituite solo in vista del versamento dei due miliardi di cui al paragrafo a).-

La genesi e lo sviluppo delle operazioni, sia di quelle concernenti titoli sia delle altre incentrate sulla negoziazione di materie prime, sono controverse in molti degli aspetti significativi.

Per quanto riguarda in particolare le operazioni su titoli poste in essere attraverso la commissionaria Signorio, il furto di documenti contabili denunciato da Armando Signorio ne ha pregiudicato non poco la ricostruzione, date le molte divergenze che caratterizzano le versioni rese sull'argomento dalle persone coinvolte nella vicenda. Resta il sospetto che lo stesso furto sia stato preordinato proprio al fine di far sparire queste tracce documentali.-

Secondo Pietro Olivieri, già vicedirettore generale della Banca Unione e già direttore generale amministrativo della Gemoes (v. interrogatorio reso al giudice istruttore del Tribunale di Milano il 19 marzo 1981, 00224/Sind.) l'avvocato Scarpitti beneficiava, per conto della democrazia cristiana e per sé, degli utili tratti da compravendita di titoli in uno dei seguenti modi:

a) mediante attribuzione di titoli il cui prezzo era salito con notevole rapidità, ricavando utilità immediata dalla differenza di corso e senza esborsi precedenti, con vantaggi più facilmente realizzabili quando era possibile l'attribuzione sulla base di acquisti a prezzo differenziato;

b) mediante attribuzione di titoli, di cui si prevedeva il rialzo, con un utile differenziale riversato sui conti di riferimento e sempre senza esborso iniziale di fondi;

c) infine, mediante storni di operazioni, al fine di evitare perdite per acquisti precedenti.

In tutte e tre le ipotesi vi era una contabilizzazione delle operazioni, che dovevano apparire formalmente regolari, ma non un esborso di fondi. Tutto questo sarebbe avvenuto - sempre secondo Oli-

vieri - sotto la guida di Carlo Bordoni, che avrebbe dato le direttive giorno per giorno al funzionario Mozzi, addetto al settore borsa della Banca Unione.

Dinanzi alla Commissione, Bordoni ha sostenuto che le operazioni pooste in essere dall'avvocato Scarpitti presso la Commissionaria Signorio

"potevano e dovevano produrre soltanto degli utili e non delle perdite", in quanto "non avevano nessuna relazione in ordine ai prezzi con i valori quotati sul mercato borsistico".

Gli utili realizzati da Scarpitti "naturalmente si riflettevano ed avevano in contropartita contabile conti patrimoniali della Banca Unione" (11 giugno 1981, Pic. VII/1).

L'utile che dalle singole operazioni doveva derivare a Scarpitti era predeterminato da Sindona: sulla base di tale predeterminazione le operazioni in titoli venivano quindi programmate, "calibrate" in anticipo sulla loro esecuzione (11 giugno 1981, Sant. VIII/1 e Dini XIII/3). Se poi, le operazioni avessero nondimeno ~~portato~~ fatto registrare una perdita, ~~in base agli accordi~~ essa non doveva comunque essere sopportata dallo Scarpitti, secondo gli accordi intercorsi: in questo senso tali operazioni erano "senza rischi" (11 giugno 1981, Mec. IX/4-6; Bal. X/4; Testini XI/3). Quando, in concreto, una perdita di 400 milioni di lire ebbe a verificarsi (a causa della flessione delle azioni della Società Generale Immobiliare originata dalle voci che correvano sul mercato in ordine a difficoltà insorte per la richiesta di aumento di capitale della Finambro), Bordoni chiese a Sindona di ripianare la perdita medesima, ottenendo però un netto rifiuto, giacché in quel particolare momento, data la situazione di crisi, anche 400 milioni erano una cifra apprezzabile per la Banca Unione. Riportata tale risposta di Sindona a Signorio, questi gli aveva prospettato la soluzione di dividere la perdità a metà fra loro due: soluzione che egli aveva accettato, poiché altrimenti avrebbe potuto essere perseguito personalmente, come chi aveva dato istruzioni ufficiali alla commissionaria Signorio (11 giugno 1981, Mec. IX/5 e 6) e poiché, come amministratore delegato della Banca Unione, non poteva lasciare una pendenza che non avrebbe potuto giustificare addossandola alla contabilità riservata della banca (11 giugno 1981, Bal. X/5 e 6). Pertanto - ha concluso il teste - la perdita è stata alla fine assorbita

"da un conto "contrattazioni in titoli" che era gestito in parti uguali, al cinquanta per cento, dal Signorio e da me; erano nostre operazioni personali che facevamo nella sua commissionaria" (11

giugno 1981, Dini XIII/5).

In sede di confronto con l'avvocato Scarpitti, Signorio ha dichiarato che le operazioni destinate a produrre effetti a favore di Scarpitti venivano da lui effettuate dietro istruzioni del Bordoni - erano cioè "radiocomandate" come lo stesso Signorio ebbe a dichiarare al giudice istruttore di Milano il 20 marzo 1981 - ed ha altresì affermato che non gli venne rimborsata da alcuno la perdita connessa ad una operazione che aveva avuto esito sfavorevole:

"I soldi non li ho mai presi. Li ho chiesti una prima volta all'avvocato Scarpitti che mi ha detto: "parlane con Bordoni", e Bordoni ha detto "vedrai che ci pensa il gruppo". Il gruppo poi, è finito come è finito e non ci ha mai pensato nessuno" (3 giugno 1981, Lux. V/2).

A sua volta Scarpitti ha sostenuto nelle sue ultime dichiarazioni, che il buon esito delle operazioni e l'asserita sicurezza di queste dipendevano in buona sostanza dalla abilità di operatore del Bordoni che le poneva in essere (11 giugno 1981, Sant. XXI/2), non essendovi alcun previo accordo secondo cui egli non avrebbe dovuto sopportare le perdite (Sant. XXI/5 e 6); ha riconosciuto che su dette operazioni non veniva corrisposto il prescritto deposito di copertura pari al 25% del prezzo corrente dei titoli trattati (11 giugno 1981, Bal. XXIII/2); ed ha affermato, infine (11 giugno 1981, Testini XXIV/3) - modificando le sue precedenti versioni - che mai gli venne da Signorio contestata una perdita, richiedendogliene il saldo, cosicché della perdita stessa egli non potè avere notizia.

Sull'entità degli utili conseguiti dall'avvocato Scarpitti attraverso tali operazioni, in difetto della documentazione contabile della commissionaria Signorio, non è stato possibile pervenire a determinazioni certe. La Commissione ha anche chiesto per iscritto all'on. Micheli, quale segretario amministrativo della democrazia cristiana, se esistesse, presso la segreteria amministrativa, documentazione contabile relativa ad operazioni di borsa effettuate dall'avvocato Scarpitti attraverso la commissionaria Signorio (v.00321/Sind.). L'on. Micheli ha però risposto negativamente (00362/Sind.). (45)

(45) Si può notare che ora, molto opportunamente, la legge 18.11.1981 n.659 ha prescritto anche per i partiti la tenuta e la conservazione delle scritture contabili per almeno cinque anni dalla data di presentazione del bilancio.

237

L'unico riscontro obiettivo è quindi rappresentato dalla copia di una ricevuta di un versamento di circa 487 milioni di lire, effettuato in data 6 luglio 1973 dalla commissionaria Signorio in favore dell'avvocato Scarpitti presso la sede di Milano della Banca Commerciale Italiana (v. 00384/Stud.). E' da registrare al riguardo che Scarpitti ha parlato di utili complessivi per circa 800 milioni-un miliardo di lire, riportandosi alle sue dichiarazioni rese dinanzi al giudice istruttore (11 giugno 1981, Dini XXIV/6), nelle quali ultime peraltro si soggiungeva che una parte di tale importo era stata assorbita da perdite (v. interrogatorio del 16 marzo 1981).

Per quel che riguarda poi le operazioni in commodities, ossia le negoziazioni differenziali in materie prime, Bordoni ha dichiarato alla Commissione quanto segue:

"Sulle operazioni in commodieties delle due società Usiris e Polidar posso dire qualche cosa soltanto per quanto riguarda quella parte di operatività svolta da queste due società del Liechtenstein presso la consociata estera della Società Generale Immobiliare, ossia la Edil-Nassau o Edilcentro Nassau. Ricordo che globalmente, dopo storni compensativi per annullare le perdite (la stessa tecnica dei titoli applicata anche alla commodities) emerse un utile oscillante intorno ai 190 mila dollari. Per quanto riguarda le attività sulla Amincor Bank, sempre in commodities e presso la Finabank non sono in grado di poter indicare alcuna cifra. Quanto e se queste due società hanno guadagnato qualche cosa di apprezzabile o meno, non sono in condizione di poterlo dire, perché mi era precluso nel modo più severo attingere informazioni dalle due banche" (11 giugno 1981, Mec. XI/8 e Bal. IX/1).

Sul punto Scarpitti ha dichiarato di aver proceduto personalmente alla costituzione della Usiris e della Polidar, dietro suggerimento di Sindona; aggiungendo che, peraltro, esse furono utilizzate quasi unicamente per l'operazione dei due miliardi:

"Non hanno fatto praticamente niente di particolare, una sola la Polidar rimasta in piedi per una serie di operazioni delle quali era a conoscenza l'on. Micheli, perché abbiamo compiuto delle operazioni in commodities" (7 maggio 1981, Mar. III/5).

Tali operazioni - ha continuato il teste non avevano nulla di irregolare e

"sono state due o tre al massimo, per un beneficio dell'ordine di un centinaio di milioni" (7 maggio 1981, Fabi IV/3 e 4).

L'on. Micheli infine ha affermato che l'effettuazione di operazioni in commodities gli venne suggerita da Scarpitti, a tal fine - ha aggiunto -

"io firmai una procura da parte della società Usiris, la quale società avrebbe dovuto facilitare, secondo i suggerimenti che a sua volta aveva ricevuto l'avvocato Scarpitti, l'afflusso al partito di denaro frutto di operazioni in commodities. E' certo però che nessuna operazione è stata mai effettuata a mia firma da questa società, tanto che nel tempo ne avevo dimenticato persino l'esistenza. L'avvocato Scarpitti mi aveva anche parlato in tale circostanza di un'altra società, Polidar, che doveva sempre servire come veicolo per le operazioni anzidette, sempre sotto l'aspetto della perfetta regolarità e liceità delle operazioni, alcune delle quali andate a buon fine. Naturalmente furono consigliate operazioni possibilmente sicure, che si risolvessero con utili...che poi si sono risolte con utili di qualche centinaio di milioni. Debbo smentire, comunque, quanto è stato asserito da certa stampa, che le operazioni in perdita sarebbero state addebitate alle banche di Sindona; è invece vero che per alcuni conti che furono chiusi in perdita sono state intentate azioni legali nei confronti dell'avvocato Scarpitti che era l'intestatario delle operazioni; tali azioni legali furono definite col pagamento delle relative somme" (26 marzo 1981, Pal. II/4 e 5).

Il sen. Fanfani a sua volta ha dichiarato che nel corso del suo primo colloquio con Sindona - del quale s'è fatto cenno a proposito della elargizione mensile di 15 milioni di lire a favore della democrazia cristiana - il suo interlocutore ebbe a prospettargli l'opportunità che i partiti provvedessero a finanziarsi attraverso proprie società. Successivamente, l'on. Micheli gli disse che il partito aveva già costituito in precedenza due di queste società: della cui attività, peraltro, egli non fu mai posto al corrente, rientrando questa nella esclusiva competenza del segretario amministrativo, che secondo Fanfani porta difatti, la intera responsabilità ai sensi della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, della gestione economica (27 maggio 1981, Mec. II/4-6).

Dai documenti acquisiti dalla Commissione risulta che il conto in dollari statunitensti della Polidar presso la Banca Unione, alimentato in data 11 luglio 1973 con un versamento di 70.000 dollari effettuato tramite la Finabank, ebbe a registrare - a parte mino-

./.

ri movimenti ed accrediti di interessi - un versamento di circa 57 mila dollari, costituenti profitti di operazioni in commodities, con valuta in data 7 giugno 1974. L'importo era stato rimesso dalla Edil-centro International-Nassau con riferimento al conto della Polidar presso la stessa Edil-Nassau. Successivamente, con valuta in data 26 giugno 1974, il saldo attivo del conto della Polidar presso la Banca Unione, pari a circa 132.000 dollari, veniva pressoché interamente trasferito su un conto della stessa Polidar presso la Finabank (v. 00148/Sind.).

4) Finanziamento all'IRADES

Nell'esame del finanziamento del "gruppo Sindona" all'IRADES (Istituto ricerche applicate documentazione e studi) la Commissione ha utilizzato i dati documentali, allegati al processo penale n. 6412/74 Registro PM Milano 00064 Comm.), che possono considerarsi da tempo pacifici.

Risulta da questi documenti che l'onorevole Flaminio Piccoli, con lettera 6 agosto 1973 indirizzata alla Banca Privata Finanziaria e con riferimento "alle conversazioni intercorse", fece richiesta di una apertura di credito in conto corrente "fino alla concorrenza di 20 milioni di lire", in nome e per conto dell'IRADES, associazione costituita a Roma il 18 maggio precedente (presidente lo stesso onorevole Piccoli, vicepresidente il vescovo Ettore Cunial). Nella stessa lettera Piccoli precisava che sul conto corrente avrebbero dovuto operare, oltre a lui stesso, il dottor Vincenzo Cazzaniga ed il dottor Emanuele Levi, a firma congiunta o a firma disgiunta.

L'affidamento per scoperti di conto corrente, autorizzato per 20 milioni il 31 agosto 1973 (tasso 10 per cento, oltre 1,8 per cento), venne elevato a 30 milioni il 1° ottobre successivo su istruzioni di Pier Sandro Magnoni (nota 1° ottobre 1973 della Banca Privata Finanziaria), ed infine portato a 40 milioni di lire in quello stesso autunno.

Pier Sandro magnoni ha reiteratamente affermato, prima davanti ai giudici (interrogatorio del 2 luglio 1980) e poi davanti alla Commissione (audizione dell'8 aprile 1981, Iocca XXIII/2 e 3), di aver prestato garanzia personale a favore dell'IRADES, cui era seguito il pagamento del debito con mezzi forniti dal gruppo.

In realtà risulta (rapporto della Guardia di finanza in data 15 febbraio 1981: v.00200/Sind.) che il debito IRADES è stato estinto mediante rimessa ai commissari liquidatori della Banca Privata italiana dell'assegno Comit n. 070010160 di lire 57.194.525, in data 11 febbraio 1976.

241

Nel citato rapporto della Guardia di finanza si sottolinea che Pier Sandro Magnoni, all'atto della concessione del finanziamento, costituì in pegno a favore della Banca Privata Finanziaria il libretto a risparmio al portatore n. 4080 (Tides), acceso presso la Banca Privata Finanziaria in data 3 novembre 1973 con il versamento di lire 30.000.000, poi elevato a 40.000.000 in coincidenza con l'aumento del fido. La garanzia ebbe carattere riservato ed il libretto Tides, all'atto dell'apertura della liquidazione, venne acquisito alla procedura ed infine, non essendo stato reclamato da alcuno, estinto (28 marzo 1979) mediante giro del saldo di lire 40.360.395 al conto "sopravvivenze attive".

5) Altre operazioni di finanziamento a favore della democrazia cristiana.

Carlo Bordoni ha asserito che - oltre ai due miliardi di lire dei quali s'è parlato a suo tempo - in vista della campagna referendaria il gruppo Sindona erogò altresì, tra la fine di marzo ed i primi di aprile del 1974, un finanziamento di un certo numero di miliardi (undici) a favore della democrazia cristiana. Bordoni ha asserito di aver appreso tali notizie da Sindona e da Magnoni e di aver altresì tratto la constatazione della loro esattezza dal fatto che l'avvocato Scarpitti andò in un momento successivo a chiedergli per sè la cifra di un miliardo, quale commissione, pari a circa il 10 per cento, a lui spettante per detto finanziamento a favore della democrazia cristiana (1 aprile 1981, III/7-16).

(senza spazio)

Più esattamente Bordoni ha precisato che dalla B.P.F. furono prelevati 6 miliardi di lire a favore del gruppo sindoniano, 2 dei quali consegnati a Giorgio Scianca e 4 a Pontello. Questi 6 miliardi dovevano servire al gruppo per versare alla DC la somma di 2 miliardi pattuita per la nomina di Barone al Banco di Roma, e per finanziare

la campagna elettorale per il referendum sul divorzio (in corrispettivo all'impegno di appoggiare l'aumento di capitale per la Finambro). La somma per il finanziamento della campagna elettorale doveva ammontare a 11 miliardi di lire, ma Bordoni non sa se alla fine fu interamente versata (Bordoni, 1° aprile 1981, 8/8/ e 8/9).

Tali asserzioni di Bordoni, non confortate da riscontri obiettivi, sono state recisamente smentite dinanzi alla Commissione, tanto da Scarpitti, quanto da Magnoni (8 aprile, Dini XV/4). Lo stesso Magnoni ha pure negato - al pari di quanto ha fatto Sindona dinanzi ai giudici - presunti versamenti, anche questi asseriti da Bordoni, a favore della Rosalyn Shipping e di un conto denominato "Sidc", denominazioni per avrebbero nascosto (secondo Bordoni) interessi di uomini politici della democrazia cristiana.

6. Alcune conclusioni

A questo punto alcune conclusioni si impongono.

Al di là di alcune incertezze istruttorie, è risultato incontestabilmente che esistev un sistema di finanziamenti ripetuti, erogati a vario titolo, dal gruppo sindoniano a favore della Democrazia Cristiana. Il problema della quantificazione di questi finanziamenti, affrontato nei paragrafi precedenti, ha un'importanza relativa. Quel che più conta è la qualità, cioè i motivi per cui e gli strumenti con cui i versamenti furono erogati.

Quanto ai motivi, s'è già visto che per determinati finanziamenti si parla da alcuni di controprestazioni politiche (impegno per l'aumento di capitale della Finambro e per l'apporto di liquidità da parte del Banco di Roma). Ma in ogni caso, ogni finanziamento, anche se originariamente non erogato in vista di una precisa e contrattata controprestazione politica, fu in seguito sicuramente utilizzato da Sindona in senso politico per ottenere l'appoggio ai suoi scriteriati e interessati progetti di distemazione per la B.P.I. in liquidazione. Il rapporto finanziario tra partito di governo

e operatori del mondo bancario e finanziario non può che essere un rapporto perverso.

Quanto ai mezzi del finanziamento, alcuni di essi sono per se stessi preoccupanti. Ci si riferisce in particolare alle operazioni in borsa e alle negoziazioni in commodities, nonchè alla costituzione di finanziarie estere (Usiris e Polidar) esplicitamente suggerita da Sindona. Si potrebbe pensare che questi sono strumenti normali a disposizione degli operatori economici, cui anche un partito politico poteva ricorrere per finanziare la sua attività costituzionalmente rilevante. Ma quando si consideri che un partito di governo come la DC, che direttamente o indirettamente opera in borsa o specula con negoziazioni differenziali in materie prime, può utilizzare per le sue speculazioni informazioni riservate e conoscenze di prima mano che solo il governo può possedere e che sono precluse agli altri operatori economici, il dubbio sulla liceità politica dello strumento diventa, può che legittimo, obbligatorio.

Ma anche a prescindere dalla quantità e dalla qualità dei finanziamenti erogati, anche a voler accreditare la versione minimale sostenuta dal segretario amministrativo Micheli, la Democrazia Cristiana non può sfuggire a una censura di scorrettezza amministrativa, di grave occultamento contabile degli stessi finanziamenti che ammette di aver ricevuto. A questo proposito alcuni commissari (i deputati Minervini e Onorato e il senatore Riccardelli) nella seduta dell'8 aprile 1981 (Mec. XI/1) hanno proposto una risoluzione, su cui la Commissione non ha deciso nella considerazione che i temi ivi accennati sono riservati alla relazione finale, e che proprio perciò vale la pena di riportare per esteso.

"La Commissione - recita la proposta -

Premesso che

- è ormai pacifico che il Partito della Democrazia Cristiana ha percepito nell'aprile 1974 la somma di lire due miliardi, e nello stesso anno "alcune centinaia di milioni" quale provento di operazioni

./.

su "commodities", eseguite allo scoperto, cioè senza anticipazione dei fondi necessari;

- l'on. Micheli, Segretario Amministrativo della Democrazia Cristiana, ha asserito che la sopraindicata somma di lire due miliardi venne corrisposta alla DC a titolo di mutuo, e ne venne per giunta pattuita la gratuità; che la stessa somma venne rimborsata dopo circa due mesi, con il ricavo di contribuzioni straordinarie di associati;

- della corresponsione a titolo di mutuo e del rimborso non sussiste prova alcuna, ed anzi il Sindona nega recisamente l'avvenuto rimborso;

- è controverso chi - se il Sindona o le banche del Sindona - abbia corrisposto i due miliardi, ed abbia anticipato i fondi per le operazioni su "commodities";

- la disponibilità personale da parte del Sindona di somme così elevate appare peraltro del tutto inverosimile;

- gli atti a titolo gratuito compiuti da soggetti, posti in liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione dello stato d'insolvenza, nei due anni anteriori al provvedimento, sono privi di effetto rispetto ai creditori, a norma degli artt.64 e 203 L. fallim., e i commissari liquidatori hanno il potere-dovere di recuperare le somme erogate;

- nel bilancio della Democrazia Cristiana dell'anno 1974, pubblicato sul Popolo del 29 gennaio 1975, in violazione dell'art.8 (e allegato modello) della legge 2 maggio 1974, n.195 non compaiono nelle entrate:

1) alla voce n.3 "Proventi finanziari diversi", sotto-voce lett. c) "Altri proventi finanziari", le varie centinaia di milioni percepite a titolo di provento di operazioni su "commodities";

2) alla voce n.5 "Atti di liberalità", sotto-voce lett. a) "Contribuzioni straordinarie degli associati", le lire due miliardi asserite versate da associati, e destinate al rimborso dell'asserito mutuo, bensì la minor somma di £ 1.541.598.140.-;

./.

3) alla stessa voce n.5, sotto-voce lett. b) "Contribuzioni di non-associati", nè la somma di lire 16.600.000.= circa, corrispondenti all'interesse su lire due miliardi al tasso legale per due mesi, nè altra somma corrispondente all'interesse su quanto occorso alla Democrazia Cristiana per operare sul mercato delle "commodities", somme che costituiscono l'una o l'altra "atti di liberalità" in favore della Democrazia Cristiana (la sotto-voce in discorso del bilancio porta - si noti - la cifra "zero"); meno che mai compare la somma di lire due miliardi, erogata dalle banche del Sindona;

- nella relazione allegata al bilancio della Democrazia Cristiana del 1974, pubblicata parimenti sul Popolo del 29 gennaio 1975, in violazione dell'art.8 comma 2° della citata legge non compare alcuna indicazione nominativa di persone fisiche o giuridiche che abbiano erogato libere contribuzioni di ammontare superiore a lire un milione;

- in caso di irregolare redazione del bilancio dei partiti, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni tipo di contributo previsto dalla ripetuta legge, a norma dell'art.8 comma 5° della stessa, e la rettifica del bilancio irregolare è soggetta alle stesse forme di pubblicità del bilancio originario, a norma del comma 6° del ripetuto art.8;

tutto ciò previsto

DELIBERA

A) di notificare ai Commissari liquidatori della Banca Privata Italiana gli atti a titolo gratuito - di cui in premessa -, compiuti dalle banche danti causa della medesima B.P.I. in favore del partito della Democrazia Cristiana, affinchè - ove lo credano - provvedano al recupero delle somme erogate;

B) di notificare ai Presidenti della Camera e del Senato le irregolarità del bilancio della Democrazia Cristiana per l'anno 1974 - di cui in premessa -, affinchè ciascuno di essi emani decreto di sospensione dell'erogazione dei contributi a detto partito, a

./.

norma dell'art.8 comma 5° della L. 2 maggio 1974 n. 195."

Sin qui la proposta di risoluzione. In sostanza, a norma dell'art.8 della legge 2 maggio 1974, n.195 (ora sostituito dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659), il segretario politico della Democrazia Cristiana del 1974

1) era tenuto a pubblicare nel bilancio consuntivo del 1974, sotto la voce "altri proventi finanziari", quel "qualche centinaio di milioni" di utili che Micheli ammette di aver percepito per le operazioni in commodities;
2) era tenuto a pubblicare nello stesso bilancio consuntivo sotto la voce "atti di liberalità - contribuzioni di non associati" la somma corrispondente all'interesse sulla anticipazione dei fondi che la Banca Unione metteva a disposizione di Scarpitti per le operazioni in commodities, nonchè la somma di due miliardi di lire che fu incassata nell'aprile 1974, sempre tramite Scarpitti;
3) era tenuto ad indicare nominativamente, nella relazione allegata al bilancio, le persone fisiche o giuridiche che avevano compiuto gli atti di liberalità di cui al punto 2) nella misura in cui queste superavano il milione di lire.

Nel caso (s'è visto sopra quanto poco credibile) in cui Micheli con il ricavato di una sottoscrizione straordinaria di alcuni amici facoltosi, avesse effettivamente restituito a Sindona, dopo due o tre mesi, i due miliardi ricevuti, il segretario politico

1) era tenuto a pubblicare nel bilancio consuntivo sotto la voce "altri proventi finanziari" quel "qualche centinaio di milioni" di utili delle operazioni in commodities, già menzionato;
2) era tenuto a pubblicare nello stesso bilancio sotto la voce "atti di liberalità - contribuzioni di non associati" la somma corrispondente all'interesse sulle antici-

./.

pazioni dei fondi - già menzionati - che la B.U. mise a disposizione di Scarpitti per le operazioni in commodities; nonchè la somma di £ 16.600.000 circa, corrispondente all'interesse di ~~lire~~ 2 miliardi di lire al tasso legale per due mesi, che il mutuante Sindona aveva "abbonato"al mutuatario Micheli;

3) era tenuto a pubblicare in bilancio sotto la voce "atti di liberalità-contributi straordinari di associati" la somma di £ 2 miliardi che si asserisce percepita dai facoltosi democristiani per il rimborso del mutuo;

4) era tenuto a indicare nominativamente, nella relazione allegata al bilancio, le persone fisiche o giuridiche che avevano compiuto gli atti di liberalità di cui ai precedenti punti 2) e 3).

Sia nel primo come nel secondo caso, invece, il segretario politico della DC non ha ottemperato agli obblighi contabili che gli incombevano. Nè può sostenersi che tali obblighi non sussistevano perchè le operazioni finanziarie erano anteriori all'entrata in vigore della legge n.195 (che decorre dal 9 giugno 1974). Infatti a) anzitutto, alcune operazioni appaiono posteriori all'entrata in vigore della legge: così le contribuzioni straordinarie degli associati versate evidentemente nell'arco di tempo che va dall'aprile al giugno-luglio '74; e così soprattutto la liberalità consistente nella mancata percezione dell'interesse sul mutuo, che non si perfeziona a giugno o luglio '74; b) in secondo luogo, la disciplina della legge 195 riguarda non solo la liceità di alcune operazioni di finanziamento ma anche la loro rappresentazione contabile, ed è evidente che dopo la entrata in vigore della legge (9 giugno 1974) l'applicabilità della disciplina sulle operazioni scatta solo per le operazioni successive, mentre l'applicabilità della normativa sulla rappresentazione contabile scatta per la contabilizzazione successiva anche se relativa ad operazioni precedenti (cioè scatta per il bilancio consuntivo del

./.

1974 che è da pubblicare entro il 31 gennaio 1975): ciò secondo il principio generale "tempus regit actus".

Per questa ragione, a norma dell'ultimo comma dell'art.7 della legge 195, la Banca Unione che anticipò i fondi per le operazioni in commodities, nonchè la banca o altra società sindoniana che rinunziò all'interesse sul mutuo di due miliardi (nella misura in cui questa operazione non sia imputabile alla persona fisica di Michele Sindona) avrebbero dovuto regolarmente iscrivere l'operazione nel proprio bilancio ~~della società interessata~~ sociale.

Resta ora da esaminare se e quali sanzioni siano applicabili alle violazioni amministrativo-contabili imputabili al segretario politico della Democrazia Cristiana. Secondo il 5° comma dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n.195, in caso di inottemperanza agli obblighi di rappresentazione contabile o in caso di irregolare redazione del bilancio, il versamento del contributo statale è sospeso fino all'avvenuta regolarizzazione, con un decreto emanato dal Presidente della Camera o del Senato, secondo la rispettiva competenza.

Vero è che l'Ufficio di Presidenza della Camera ha sempre ritenuto che la sanzione fosse applicabile solo nei casi di omessa redazione del bilancio o di redazione formalmente irregolare (cioè non corrispondente al modello di bilancio allegato alla legge) (cfr.). Ma è anche vero che, secondo questa interpretazione, sarebbe vanificata la possibilità di ogni reale controllo sulla correttezza gestionale dei partiti e i divieti e gli obblighi prescritti dalla legge come contropartita al finanziamento pubblico resterebbero privi di sanzione, nonostante che il legislatore del 1974 esprimesse chiaramente una volontà in senso inverso.

Del resto, questa esigenza di un controllo sostanziale e non puramente formale è chiaramente accolta nella recente legge 18 novembre 1981, n.659, che ha modificato e integrato la legge n.195 del

./.

1974. Essa risulta laddove è prescritto che il bilancio deve essere certificato da un collegio di tre revisori dei conti nominati dai Presidenti delle Camere e deve essere controllato dai Presidenti delle Camere avvalendosi di un comitato tecnico di revisori ufficiali dei conti, e che sia i membri del collegio sia i membri del comitato, per lo svolgimento dei loro compiti, possono accedere alla contabilità dei partiti.

Essa risulta altresì dalla norma del 2° comma dell'art.4, la quale stabilisce che in caso di contributi erogati in violazione dei divieti di cui all'art.7 della legge 195/74 (nel nostro caso, contributi erogati senza che fossero iscritti nel bilancio della società erogante), l'importo del contributo statale è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Risulta, infine, l'esigenza del controllo sostanziale, della norma del 9° comma dell'art.8, la quale stabilisce che in caso di mancata indicazione specifica delle libere contribuzioni superiori a 5 milioni annui il contributo statale è decurtato in misura pari al doppio delle contribuzioni libere non dichiarate.

7) Finanziamenti ad altri uomini e partiti politici

Per quanto riguarda presunti finanziamenti concessi dal gruppo Sindona ad uomini politici non democristiani ed a partiti diversi dalla democrazia cristiana, la Commissione ha sviluppato indagini esclusivamente su quanto è stato asserito da Carlo Bordoni in merito ad un conto presso la Banca Unione denominato "Sico". Bordoni, in particolare, ha sostenuto (1° aprile 1981, VIII/10 e segg.) di aver appreso da Carlo A. Marca, direttore generale della Amincor Bank, che tale conto - alimentato, al pari di altri, da fondi trasferiti alla Banca Unione alla Amincor Bank attraverso il marchingegno dei contratti fiduciari - era il risultato di "una relazione stabilita da Sindona e De Luca con il partito comunista italiano". Sempre a detta di Bordoni, in un momento successivo Marca ebbe a telefonargli, dicendogli che il dottor Ugo De Luca, già direttore genera-

./.

le della Banca Unione, intendeva prelevare da tale conto la somma di 90 milioni di lire. Bordoni, in un primo tempo, avrebbe dato a Marca istruzioni di non pagare; senonchè vi sarebbe stato un deciso intervento personale di Sindona, che il teste ha definito così sproporzionato da dargli indiretta conferma della esattezza delle asserzioni di Marca circa la pertinenza del conto. Bordoni ha aggiunto, ancora, che una precedente conversazione con De Luca gli aveva già ispirato il convincimento che questi fosse in qualche modo legato al PCI e che, infine, si diceva che da tramite tra il partito comunista e De Luca fungesse il dottor Mario Nardone, già questore di Como, da lui conosciuto come amico di De Luca.

Tali asserzioni di Bordoni hanno trovato recisa smentita da parte di tutte le persone chiamate in causa, nonchè da parte di ex funzionari delle banche sindoniane. In particolare, Nardone ha escluso nella maniera più assoluta anche di conoscere De Luca (15 aprile 1981, Mec.II/5); Silvano Pontello ha escluso di aver mai sentito che il conto "Sico" facesse capo al PCI (19 marzo 1981, Fradd.V/3); Pietro Olivieri, infine, ha negato che De Luca gli avesse mai parlato di un conto denominato "Sico" (25 marzo 1981 pom., Assenza VII/1), escludendo altresì di aver fatto da tramite in rapporti concernenti il PCI. Deve concludersi che manca assolutamente qualsiasi prova che il gruppo di Sindona abbia mai finanziato in qualche modo il partito comunista.

A pag.24,(punto 6),terzo paragrafo.

Sostituire le prime 7 righe con le seguenti:

"Nessuno dei problemi dell'organizzazione e della piena espansione della democrazia è risolto dalla sola prospettiva della trasformazione dei processi di produzione e di scambio.Il superamento del capitalismo è e non può che essere anche superamento dello stato capitalistico.Si pone intanto la questione di come trasformare questa forma di stato,di quali siano i meccanismi di sviluppo della democrazia che possono estinguere il potere che, nella sua attuale configurazione rappresentativa-democratica,lo stato esercita per conservare e riprodurre l'organizzazione economico-sociale del capitalismo, estraendo dalla forme rappresentative parlamentari della sovranità popolare il pluspotere che consente ed assicura la riproduzione delle gerarchie e dell'ineguaglianza.

La costruzione della società socialista importa la soluzione dei problemi che attengono al modo come connettere democrazia diretta e democrazia rappresentativa,alla responsabilità,al controllo reale,alla revoca dei governanti,alla partecipazione consapevole e generale ai processi di progettazione e di decisione politica,ai rapporti tra autogestione e pianificazione."

a pag. 25, tredicesima riga, Sostituire i due periodi: "Lo stato..."; "Esso è ..." con i seguenti:

" Lo stato democratico è pervaso integralmente dalla dialettica sovranità popolare-potere degli apparati, autonomia popolare-autorità. Il rapporto struttura-sovrastruttura è un rapporto dialettico che si rovescia per il ruolo decisivo ~~xkw~~ assunto dallo stato nel processo economico del capitalismo maturo, per poi ripristinarsi, nella sua essenza, per la funzione servente che lo stato svolge, in ultima istanza, per perpetuare in nuove forme il modo di produzione capitalistico."

I

I DOCUMENTI

Le pagine che seguono contengono, per linee sintetiche, la cronistoria del procedimento per l'estradizione dagli Stati Uniti d'America in Italia di Michele Sindona, quale si desume dalla documentazione trasmessa alla Commissione dal Ministero degli Esteri e della giustizia.

1. Attività preparatoria della richiesta di estradizione svolta in Italia.

E' noto che, con sentenza del 14 ottobre 1974, il tribunale civile di Milano dichiarò lo stato di insolvenza della Banca Privata Italiana di Michele Sindona. In precedenza, il giudice istruttore del tribunale di Milano, in data 24 ottobre 1974, aveva emesso mandato di cattura nei confronti di Sindona, per due reati di cui all'art.2621 del codice civile (False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili). Successivamente, in data 24 ottobre 1974, a seguito della citata sentenza, fu emesso contro Sindona ordine di cattura per il delitto bancarotta fraudolenta.

Gli atti citati costituiscono i presupposti del procedimento di estradizione. In effetti, il 30 dicembre 1974, il Ministero dell'Interno comunica l'esito negativo delle ricerche del catturando effettuate in Italia e chiede se si vuole che le ricerche vengano estese anche agli stati aderenti all'organizzazione dell'Interpol. Con telegramma dell'8 gennaio 1975, il procuratore generale di Milano chiede che siano disposte ricerche in campo internazionale a scopo di estradizione. Il 22 gennaio, quindi, il sostituto procuratore Viola comunica di avere appreso dalla stampa e di averne avuto conferma dalla Guardia di Finanza che Sindona si troverebbe negli Stati Uniti d'America e ne sollecita pertanto l'arresto provvisorio. L'Interpol dal canto suo, a seguito di contatti ufficiosi, si dichiara in attesa di un telex (nel senso suddetto) della procura generale. Con telegramma del 22 gennaio 1975, diretto ai Ministeri dell'Interno, della Giustizia e degli Esteri, il procuratore generale chiede formalmente l'arresto provvisorio di Sindona a scopo di estradizione, facendo riferimento all'art.2 della Convenzione fra Italia e Stati Uniti del 25 marzo 1968, allora in vigore. In seguito, lo stesso procuratore generale , con una nota del 24 gen-

gannio , invita il Ministero della giustizia a chiedere l'estradizione di Sindona. Pochi giorni dopo, il Ministero dell'Interno conferma che, secondo le informazioni fornite dalla polizia statunitense, Sindona é reperibile all'Hotel Pierre di New York. Può pertanto darsi inizio alla proecdura di estradizione. A sostegno della richiesta, la procura milanese ha messo a disposizione, in questa prima fase, una serie di documenti e precisamente: i due provvedimenti di coercizione, l'elenco delle disposizioni di legge violate, lo statuto della Banca Unione, documenti relativi alla Banca Privata Finanziaria e in particolare le norme concernenti la firma sociale , la deposizione di Ambrosoli del 22 ottobre 1974, il contratto di mandato (con allegati) tra la Banca Privata Finanziaria e Finabank, la richiesta di pronuncia dello stato di insolvenza in data 30 settembre 1974, infine due note del 21 e 23 gennaio 1975 riguardanti i reati ascritti a Sindona e i fatti che ne sono alla base, con specifico riferimento a ai fatti di distorsione contabile, di occulatmento di costi e ricavi e di operazioni speculative sui calbi, posti a fondamento dei due reati di cui all'art.2621 del codice civile. A seguito di una richiesta del Ministero dell'Interno, la procura generale, con telegramma del 3 febbraio 1975, provvede a trascrivere le norme di legge, a cui si riferiscono le imputazioni, e le pene previste.

Sulla base degli accennati elementi, con nota del 24 febbraio 1975, il Ministero della giustizia comunica a quello dell'Interno di aver chiesto in pari data al Ministero degli Esteri di presentare al Governo degli Stati Uniti domanda di estradizione. Nella nota, si precisa che la domanda dovrà essere presentata sulla base della Convenzione del 23 marzo 1968, ma si aggiunge che essa conserverà valore anche dopo che sia entrato in vigore il nuovo Trattato di estradizione tra Italia e USA sottoscritto a Roma il 18 gennaio 1973. Tale trattato, in effetti, entrerà in vigore l'11 marzo 1975 (Gazzetta ufficiale dell'11 aprile 1975, n.97), e sarà ad esso soltanto che si farà perciò riferimento nel corso della procedura di estradizione.

2. Principali norme del trattato su cui risulta fondata la procedura di estradizione. Norme federali di maggior rilievo vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione.

Ai fini di una migliore comprensione della vicenda concernente l'estradizione, conviene tener presenti quelle norme del Trattato prima citato, che risultano richiamate nella documentazione acquisita o che comunque siano state rilevanti per le decisioni adottate. Secondo l'art.II del Trattato, l'estradizione é consentita per le persone imputate del delitto di bancarotta fraudolenta (n.25 art.II). In ogni caso, a norma dell'art.V, l'estradizione sarà concessa "solo se le prove sono ritenute sufficienti, secondo le leggi della Parte richiesta, a giustificare il suo rinvio a giudizio se il reato del quale é accusato fosse stato commesso nel territorio di detta Parte." L'estradizione invece, a norma dell'art. VI, non sarà mai concessa: 1) se la persona di cui si chiede l'estradizione é oggetto di procedimento penale in corso, ovvero in seguito a giudizio é stata prosciolta o condannata, nel territorio della Parte richiesta, per il reato per il quale viene richiesta l'estradizione; 3) se l'azione penale o l'esecuzione della pena per il reato sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente o sarebbero prescritte per decorso del tempo secondo le legge della Parte richiesta; 5) se il reato per il quale l'estradizione viene chiesta é di natura politica o se la persona di cui si chiede l'estradizione dimostra che la richiesta, di fatto, é stata avanzata allo scopo di sottoporla a giudizio o di punirla per un reato di natura politica.

Dal punto di vista procedurale, secondo l'art.XI, la domanda di estradzione deve essere inoltrata per via diplomatica, e deve essere accompagnata da una descrizione della persona richiesta, dall'esposizione dei fatti relativi al procedimento, dal testo delle leggi applicabili dalla Parte richiedente comprese quelle che configurano il reato, quelle che stabiliscono la relativa pena e quelle che regolano la prescrizione dell'azione penale. La domanda inoltre, se riguarda un imputato, deve essere accompagnato da un provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso da un giudice e da documenti dai quali risultino indizi tali

one secondo le leggi della Parte richiesta, giustificherebbero l'arresto ed il rinvio a giudizio se il reato fosse stato commesso nel suo territorio, non-ché dalla prova che la persona richiesta é quella alla quale il provvedimento restrittivo della libertà personale si riferisce. Si aggiunge infine sempre dalla stessa norma che la provvedimento restrittivo della libertà personale, le deposizioni e le altre prove asseverate con giuramento saranno ammessi comxe prove, in sede di esame della domanda di estradizione se, nel caso di domanda formulata dall'Italia, essi portanxo la firma o sono accompagnati dall'attestazione di un giudice o altro pubblico ufficiale oppure sono autenticati con il sigillo ufficiale del Ministero della giustiziax e, in ogni caso, sono autenticati dak principale funzionario diplomatico o consolare degli Stati Uniti in Italia. D'altra parte ogni deposizione o altro mezzo di prova che non sia stato reso sotto giuramento, ma che sia conforme agli altri requisiti, sarà ammesso come prova nel caso in cui risulti che la persona, prima di deporre avanti l'autorità giudiziaria della Parte richiedente, sia stata informata da detta autorità delle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe nel caso di dichiarazione falsa o reticente. A sua volta, l'art.XIV dispone che se la Parte richiesta esige prove o informazioni aggiuntive per poter essere in grado di decidere, tali informazioni e prove devono essere sottoposte nel termine che la Parte richiesta fisserà. Se la persona richiesta si trova in stato di arresto e ~~xxxxxxxxx~~ le informazioni e le prove aggiuntive di cui sopra non sono sufficienti o non sono ricevute nel termine indicato, detta persona sarà posta in libertà. Tale rilascio tuttavia non impedirà alla Parte richiedente di proporre un'altra domanda per lo stesso reato. L'art.IX infine stabilisce che se la persona della quale si chiede l'estradizione é sottoposta a procedimento penale o sta espiando una pena nel territorio della Parte richiesta, per un reato diverso da quello per il quale é stata chiesta l'estradizione, la consegna può essere rinviata sino alla conclusione del peocedimento e al termine dell'espiazione della pena eventualmente inflitta.

Per quanto poi riguarda le norme federali vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione, basta dire, ai fini che qui interessano, che nel caso di esistenza di un Trattato o di una convenzione di estra-

d

dizione con un paese straniero, ~~ixxginditexxxxginditex(chexxbbixx~~ ~~xxixexxinxtixxginditi~~ un giudice, competente secondo la legge, può ~~xxxx~~ emettere, su denuncia giurata, mandato di cattura contro l'estradando in modo che lo stesso possa essere condotto davanti a lui e possano essere valutate le prove offerte nei suoi confronti. Tutti i documenti, le deposizioni e ogni altro provvedimento possono essere ammessi come prova ai fini dell'estradizione se sono debitamente e legalmente autenticati, in modo da potere essere ricevuti per scopi simili dall'autorità giudiziaria dello Stato estero da cui l'imputato é fuggito. A questo fine, l'autenticazione deve provenire dal principale funzionario diplomatico o consolare degli Stati Unitinel paese estero, a cui proviene la domanda di estradzione. Se il giudice ritiene sufficienti le prove, così autenticate, dovrà darne atto al Segretario di Stato affinché possa essere emesso un provvedimento di consegna dell'estradando allo Stato richiedente. Il magistrato peraltro ~~xxxxxxx~~ deve emmettere un provvedimento con il quale ~~xixpx~~ l'imputato sia posto in stato di detenzione per rimanervi fino al momento della consegna. Ma quando la detenzione duri oltre un certo periodo di tempo, l'estradando deve essere rilasciato. E' anche ammessa la sua liberazione, a seguito di cauzione.

La decisione del giudice investito del procedimento di estradizione é impugnabile dall'interessato davanti a un giudice dello stesso grado. La decisione emessa da questo secondo giudice può essere a sua volta impugnata davanti a un giudice di appello, e la pronuncia di quest'ultimo davanti alla Corte federale. Risulta peraltro che l'opposxizione a una pronuncia positiva di estradizione, anche se una prima volta respinta, può essere nuovamente proposta, sempre davanti a un giudice dello stesso grado di quello che l'ha emessa, per motivi diversi da quelli inizialmente addotti.

3. La domanda di estradizione alle autorità americane e attività connesse.

~~XXXXXXXXXX~~ A seguito dei documenti e delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria, con nota del 1 marzo 1978, il Ministero degli Esteri trasmette all'Ambasciata italiana degli Stati Uniti la domanda di estradizione per i delitti di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio, chiedendo nel contempo di accelerare al massimo le

procedure relative al deposito degli strumenti di ratifica del nuovo Trattato. Il 2 marzo successivo, l'Ambasciata informa che la nota verbale, con la richiesta di estradizione, é stata consegnata alle 16.45 del giorno precedente, subito dopo lo scambio degli strumenti di ratifica del Trattato, precisando che si é fatto notare al funzionario Knute Malmborg che la richiesta di estradizione deve intendersi basata sull'art.II del Trattato (prima riportato).

Successivamente, non nota del 26 aprile 1975, il Ministero degli Esteri comunica a quello della Giustizia che il Dipartimento di Stato ha sollevato obiezioni circa l'inadeguatezza della documentazione inviata a sostegno della richiesta, dal punto di vista sia sostanziale che formale. Il Ministero della giustizia risponde alle obiezioni in data 2 maggio 1975 e contemporaneamente sollecita l'Ambasciata italiana a seguire con particolare attenzione il caso Sindona, trattandosi della prima estradizione richiesta sulla base del nuovo Trattato.

Ma in data 5 maggio 1975, il Ministero degli Esteri comunica la nota verbale del Dipartimento di Stato, con la quale si rileva la mancanza di alcuni dei requisiti prescritti dal Trattato di estradizione e dalla legislazione americana. Più specificamente, secondo il Dipartimento di Stato, difetterebbero le prove sufficienti, di cui fa cenno l'art.V del Trattato, e inoltre, a differenza di quanto stabilisce l'art.XI dello stesso Trattato (prima trascritto), le autorità italiane avrebbero omesso l'indicazione delle norme in materia di prescrizione dei reati ascritti a Sindona e i documenti necessari per la sua identificazione. Con la stessa nota verbale, si fa anche presente che negli Stati Uniti sono in corso indagini a carico di Sindona per il dissesto della Franklin Bank.

Con successiva nota del 15 maggio 1975, il Ministero degli esteri chiede a quello della giustizia che la documentazione venga integrata con i seguenti elementi: una più precisa indicazione dei reati commessi, i necessari chiarimenti circa la natura penale della fattispecie di cui all'art.2621 c.c., una migliore esposizione delle prove concernenti i reati che hanno dato luogo ai due provvedimenti di coercizione, le possibili previsione in ordine al corso futuro del procedimento, l'indicazione delle norme vigenti in Italia sulla prescrizic

8

ne dei reati, i documenti occorrenti per l'identificazione di Sindona come della persona ricercata. Il 26 giugno 1975, il Ministero della giustizia invita la Procura generale di Milano a integrare la documentazione nei sensi richiesti, e l'8 luglio successivo la Procura generale provvede a trasmettere la documentazione e i chiarimenti sollecitati.

- Dal canto suo, in un memorandum del 5 agosto 1975, il Console italiano di New York, fornisce informazioni circa l'attività svolta da Sindona in senso alla comunità italo-americana della città e segnala l'opportunità di perseguire l'estradizione con energia, sollecitando l'invio dei documenti ancora attesi dall'Italia. Già in precedenza, era stata sottolineata dalle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari in America l'interesse che la vicenda rivestiva; mentre in seguito il Ministero degli esteri rileva che allo stato la procedura é ferma, in attesa dell'invio da parte italiana delle necessarie integrazioni alla documentazione inviata a suo tempo e che sarebbe estremamente opportuno che i nostri rappresentanti fossero messi in grado di affrontare la situazione con la necessaria fermezza, dato che Sindona stava svolgendo un'intensa attività diretta a procurarsi l'appoggio di alcuni gruppi italo-americani. Con nota del 9 dicembre 1975, quindi, l'Ambasciata assicura il Ministero degli esteri di aver trasmesso agli organi competenti la documentazione integrativa, tra cui un rapporto ispettivo della Banca d'Italia. Con successiva nota, in data 17 dicembre 1975, l'Ambasciata accenna a una visita negli Stati Uniti dei magistrati Urbisci e Viola e ai loro incontri con funzionari dei Dipartimenti degli Esteri e della Giustizia, per valutare la ammissibilità della nostra richiesta di estradizione.

4. La ~~xxxxxxx~~ traduzione in inglese della documentazione da presentare a sostegno della richiesta di estradizione.

La competente direzione generale del Ministero della giustizia (Affari penali), in data 18 luglio 1975, chiede la traduzione in inglese della documentazione ricevuta all'apposito Ufficio traduzioni dello stesso Ministero; ma l'Ufficio traduzioni risponde che, per carenza di organico e per difficoltà organizzative~~x~~, non é in grado di provvedere. Il Ministero pertanto, in data 1 agosto 1975, chiede alla Procura generale di Milano di provvedere alla traduzione; servendosi di comuni interpreti e ricorrendo quindi alla procedura dell'interpretazione prevista dal codice. ~~XXX~~ Di eseguire l'incombente viene incaricato il consigliere istruttore del tribunale di Milano e all'esito delle operazioni, in data 13 novembre 1975, il procuratore generale trasmette al Ministero della giustizia i documenti in originale e nella traduzione inglese. Il 15 novembre la documentazione viene trasmessa al Ministero degli esteri, che provvede a inoltrarla alla nostra Ambasciata negli Stati Uniti in data 19 novembre.

5. Inizio, negli Stati Uniti, della procedura di estradizione. L'attività del procuratore distrettuale.

~~X~~A seguito di una richiesta telegrafica, in data 26 marzo 1976, del Ministro della giustizia (Bonifacio) alla nostra Ambasciata negli Stati uniti, in ordine allo stato della procedura di estradizione, si apprende, per una comunicazione del Ministero degli esteri, che sin dal gennaio 1976, il Dipartimento di Stato e quello della giustizia hanno provveduto a trasmettere, con parere favorevole, la richiesta di estradizione e la relativa documentazione al procuratore distrettuale ~~xxxx~~ competente, Kenney. Il 2 aprile 1976, peraltro, il ~~xxxxx~~ Ministero degli esteri informa che il procuratore si é dichiarato disposto a chiedere l'arresto di Sindona in vista dell'apertura del procedimento dibattimentale di estradizione; ma successivamente, con note del 23 e

24 giugno 1976, lo stesso Ministero precisa che il procuratore aveva soprasseduto sulla decisione di richiedere l'arresto, per la necessi- avere chiarimenti su alcuni dettagli formali dei documenti; il procu- aveva aggiunto
ratore di aver chiesto direttamente ai magistrati milanesi che si occupavano dell'inchiesta i suddetti chiarimenti e che, appena ricevuti alcuni documenti esplicativi, di cui era in attesa, avrebbe richiesto l'arresto di Sindona (l'incontro di cui parla Kenney dovrebbe essere lo stesso di cui a una nota del giudice istruttore Urbisci in data 8 luglio 1976, secondo la quale Kenney si era recato a Milano nella seconda decade di maggio per assistere all'espletamento di una rogatoria e in quell'occasione lo stesso giudice istruttore, il pubblico ministero e Kenney avevano avuto dei colloqui informali circa l'inchiesta relativa a Sindona e la sua eventuale estradizione.)

Successivamente, in data 30 giugno 1976, l'Ambasciata comunica che il procuratore é sin d'ora in grado di chiedere l'arresto, ma poiché si appresta ad andare in vacanza, viene sollecitato il consenso (del Ministero degli esteri) a che la richiesta di arresto venga inoltrata al rientro in sede di Kenney.

Intanto Sindona viene condannato dal Pretore di Milano, con sentenza del 25 giugno 1976, quale responsabile del delitto di cui all'art.38 della legge bancaria, e il Dipartimento della giustizia chiede una copia della sentenza. Il 13 luglio il procuratore generale trasmette al Ministero della giustizia per l'inoltro in America una serie di atti, a integrazione della documentazione già presentata per l'estradizione. Della traduzione dei documenti viene incaricata la Procura generale di Roma, che vi provvede dal 28 luglio al 18 agosto; e la stessa procedura viene seguita anche per la traduzione della sentenza. Il 24 luglio 1976, l'Ambasciata comunica che il procuratore ha preparato ogni cosa per l'avvio della procedura e che il mandato di arresto dovrebbe essere emesso entro i primi di agosto. Il procuratore peraltro ritiene necessaria la copia della sentenza di condanna, richiesta dal Dipartimento della giustizia, per opporsi all'eventuale liberazione condizionale di Sindona. Il 21 agosto, viene ribadita dall'Ambasciata la disponibilità del procuratore a chiedere l'arresto di Sindona, qualora arrivi tempestiva-

mente la documentazione aggiuntiva. Nella stessa nota si mette in evidenza ~~xxxxxxxxx~~ il timore che spirino i termini fissati dall'art.XIV del Trattato, per la trasmissione di prove aggiuntive (v.par.sul Trattato) e si segnala nuovamente l'utilità della trasmissione di copia della sentenza di condanna. Il Ministero della giustizia, in quegli stessi giorni, aveva provveduto a e trasmettere agli Esteri la nuova documentazione, facendo inoltre presente che era in corso la traduzione della sentenza, ma che era inutile ~~xxxxx~~ attenderne l'arrivo, in considerazione del suo contenuto, mentre era opportuno continuare a insistere sulla richiesta di arresto. Nel frattempo, il Ministero degli esteri ha anche comunicato che Sindona aveva chiesto la restituzione del passaporto ritiratogli fin dal 1975 e che il Dipartimento della giustizia si era dichiarato disposto ad esaminare con favore la nostra richiesta che il passaporto fosse consegnato alle autorità italiane. In questo stesso senso, si esprimeva il Ministro della giustizia, mentre in data 26 agosto 1976 il Ministero degli Esteri assicura di aver trasmesso in America la nuova documentazione.

Per quanto riguarda il passaporto, l'Amabsciata informa che la richiesta di consegna alle autorità italiane deve essere sottoposta al giudizio di una Corte e che a tanto provvederà Kenney, chiedendo alla Corte la concessione di un termine di trenta giorni, per il caso che il passaport venga riconsegnato a Sindona; ciò per avere il tempo di inoltrare una nuova domanda di estradizione.

In seguito, però, con nota del 31 agosto, l'Ambasciata comunica che le dichiarazioni di Ambrosoli circa la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx veridicità delle informazioni xxxxxxxxxx contenute nel rapporto xxxxxxxxxxxxxx redatto per conto della Banca d'Italia non risultano asseverate con giuramento e che nemmeno risulta che Ambrosoli sia stato ammonito circa le conseguenze penali della sua possibilità dichiarazione (così come prescrive il ricordato art.XI del Trattato). Si chiede pertanto xxx che il rapporto di Ambrosoli venga integrato con l'accennata ammonizione, anche in italiano. A tanto si provvede con la trasmissione di quanto richiesta in data 9 settembre 1976.

6. La presentazione della domanda di estradizione da parte del procuratore .La fase iniziale del procedimento davanti al giudice.

Il 9 settembre l'Ambasciata comunica che il giudice ha ordinato l'arresto di Sindona, fissando una cauzione di tre milioni di dollari, che é stata adempiuta, parte con un versamento di denaro, parte con l'assunzione di un impegno a versare la somma residua dello stesso Sindona, della moglie e della figlia (successivamente, nel luglio 1977, il sostituto Viola darà parere negativo all'esclusione dell'impegno assunto dalla moglie e dalla figlia di Sindona).
A seguito della prestazione della cauzione, Sindona è liberato e gli viene imposto l'obbligo di risiedere nei quartieri orientali della città. L'arresto di Sindona, comunque, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

secondo quanto rileva l'Ambasciata, non esclude la necessità di integrare utilmente la documentazione. Il giudice ad ogni modo ha fissato il termine del 14 settembre per la presentazione dei documenti ed ha concesso un mese di tempo per la presentazione delle controdeduzioni da parte di Sindona, sì che é prevedibile che l'udienza si terrà dopo il 15 ottobre.

Il 15 settembre viene trasmessa al Ministero degli esteri la copia tradotta della sentenza di condanna, che il 17 successivo é inviata in America.

Con altra nota del 27 settembre, l'Ambasciata riferisce che il procuratore, per controbattere le deduzioni dei difensori di Sindona, chiede: a) una dichiarazione di ammonizione, ai sensi dell'art.357 c.p.p. (relativo all'esame dei testimoni), dell'estensore del rapporto della Banca d'Italia; b) una dichiarazione di autenticità della fotografia di Sindona, trasmessa con la documentazione aggiuntiva; c) - un'attestazione del sostituto circa le norme sulla prescrizione specificamente applicabili al caso di specie. Il Procuratore generale adempie la richiesta in data 2 ottobre, mentre l'Amabasciata comunica che per quanto riguarda il rapporto ispettivo della Banca d'Italia una nuova traduzione ai fini di completarla con l'ammonizione di cui sopra ed anche perchè quella esistente non risulta al giudice sufficientemente chiara può essere fatta a cura della stessa Ambasciata, che dovrebbe essere autorizzata dal Ministero della giustizia a servirsi a questo scopo dello studio legale Pavia e Harcourt.

Con successiva nota del 2 ottobre 1976, l'Ambasciata informa che le obiezioni dei legali di Sindona sono centrate su due punti: a) - l'asserito carattere politico dell'accusa; b) - il tentativo di contestazione della regolarità formale dei documenti presentati a sostegno della richiesta di estradizione. Con la stessa nota, si comunica che i nostri documenti saranno presentati il 25 ottobre, e le controdeduzioni dei difensori di Sindona entro il 25 novembre. La decisione é prevedibile che venga emanata nel febbraio 1977, mentre la procedura potrà con ogni verosimiglianza concludersi alla fine adel 1977. Viene anche segnalato il pericolo che Sindona nel frattempo venga formalmente incriminato in America, perché ciò potrebbe compromettere

il corso ulteriore del procedimento, data la poca chiarezza dul punto del Trattato.

Il 4 ottobre il Ministero della giustizia trasmette agli Esteri le dichiarazioni richieste all'autorità giudiziaria milanese e il Direttore generale degli Affari penali autorizza la nuova traduzione a cura dell'Ambasciata del rapporto ispettivo della Banca d'Italia . I documenti quindi sono trasmessi in America dal Ministero degli Esteri con nota dell'8 ottobre. Nello stesso giorno, l'Ambasciata informa che le integrazioni richieste dal procuratore non intaccano la validità della nostra documentazione e che la necessità dell'ammonimento deriva dal contenuto di una pronuncia giudiziaria emanata dopo la presentazione dei documenti. Il 22 ottobre, la Ambasciata comunica che il testo della traduzione e della nuova documentazione consegnata a Kenney é stato ritenuto soddisfacente, salvo per quanto riguarda alcuni chiarimenti che saranno chiesti dal procuratore direttamente ai magistrati milanesi. L'Ambasciata quindi informa che il giudice ha concesso ai legali di Sindona una dilazione fino al 10 dicembre per presentare eventuali obiezioni, e con nota del 15 dicembre 1976 informa che la difesa dell'estradando ha presentato al giudice una propria documentazione(già in precedenza - consegnata a Kenney) ed ha svolto le sue controdeduzioni. La documentazione risulta costituita da una serie di dichiarazioni (affidavit), in cui di fa cenno a una pretesa persecuzione politica contro Sindona e al pericolo di vita che egli correrebbe se tornasse in Italia. Le dichiarazioni figurano rilasciate da: Licio Gelli, Francesco Bellantonio, John Mac Caffery, Stefano Gullo, Philipp A.Guarino, Anna Bonomi, Flavio Orlandi, Edgardo Sogno, Carmelo Spagnuolo e dell'avvocato Strina. Secondo l'Ambasciata, le dichiarazioni suddette non risultano asseverate da giuramento né sono accompagnate da un avvertimento circa le conseguenze a cui si va incontro qualora si renda una falsa testimonianza. Il procuratore Kenney pertanto ha espresso il parere che a prima vista la documentazione non esclude la fondatezza dell'accusa, e vorrebbe d'altra parte avere chiarimenti in ordine alle disposizioni della legge italiana in materia di deposizioni di persone ascoltate in qualità di indiziati o di imputati.

Con altra nota del 16 dicembre 1977, l'Ambasciata comunica che la linea di Kenney é quella di sostenere l'inammissibilità delle testimonianze a sostegno di una pretesa persecuzione politica di Sindona, di non presentare altra documentazione, di rinunciare ad utilizzare le dichiarazioni di persone incriminate, dato che non essendo corredate da giuramento o dall'ammonizione equivalenti, potrebbero essere giudicate irricevibili. Con successiva nota, l'Ambasciata conferma che la tesi di Sindona wsecondo cui la sua incriminazione sarebbe dovuta a ragioni politiche e non giuridiche appare priva di efficacia e che al massimo potrebbe indurre il giudice a chiedere informazioni al Dipartimento di Stato circa i rischi a cuinpotrebbe andare incontro Sindona se tornasse in Italia. Le controdeduzioni della difesa tendono d'altra parte a far giudicare inammissibili le testimonianze rese da ex collaboratori di Sindona, a loro volta incriminati e si é visto come Kenney sul punto fosse del parere di rinunciare xxxxxxxxxxxxxx all'utilizzazione di queste dichiarazioni. La chiave di volta del procedimento rimane il rapporto Ambrosoli, che é pienamente valido, in quanto l'ammonizione circa le conseguenze connesse alla sua falsità non era richiesta al momento della presentazione del documento e in seguito xxxxxxxxx é stata presentata altra copia del rapporto con la prescirtta ammonizione. Per Kenney, sarebbe peraltro necessario conoscere i limiti della carcerazione preventiva vigenti in Italia.

Il sostituto Viola provvede pertanto a trasmettere una relazione sull'istituto della carcerazione preventiva e sulle norme vigenti in materia, anche con riferimento al caso concreto. Lo stesso Viola, con altra relazione, precisa, con l'indicazione dei relativi articoli di legge, quale siano secondo l'ordinamento xxxxxxx italiano, i diritti e in genere la posizione degli imputati.

Successivamente, il Ministro della giustizia, che ha avuto notizia dall'Ambasciata dell'opportunità di disporre di adeguati profili dei firmatari degli affidavit, rispondendo a una richiesta di quello dell'Interno, precisa che non è in grado di dare informazioni per quanto riguarda le persone che hanno rilasciato gli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx affidavit, se non su Sogno (in relazione a un procedimento penale a suo carico) e al magistrato Spagnuolo. Per quest'ultimo si precisa che é stato disposto il suo trasferimento di ufficio dall'incarico di

procuratore generale di Roma e quindi l'inizio a suo carico di un procedimento disciplinare, con richiesta di sospensione dalle funzioni.

ciò che, secondo una nota successiva dell'Ambasciata in data 15 aprile 1977, avrebbe offerto uno spunto ai legali di Sindona per avallare la tesi della persecuzione politica

Queste iniziative risultano tra l'altro sollecitate anche dall'avvocato Giuseppe Melzi con un esposto, nel quale si fa anche cenno a un'indagine di sei settimane che avrebbero condotto Sapgnuolo ed altri sulle accuse rivolte a Sindona.

7. L'ordinanza della corte di appello di Milano nella causa di appello contro la decisione di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza della BPI.

Si inserisce a questo punto una vicenda, che viene sfruttata dalla difesa di Sindona per tentare di opporsi all'estradizione. Dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana, Sindona aveva proposto opposizione, ma l'opposizione era stata respinta dal tribunale. Avverso tale pronuncia viene presentato appello e il procedimento é assegnato alla IV sezione civile della corte di appello di Milano. Con ordinanza del 10 gennaio 1977, la corte di appello, composta per l'occasione dai magistrati LLlli Di Primo, presidente, Giovanni Cacopardo, Ferdinando Rea, relatore ed estensore del provvedimento, Ettore Napoli ed Elio Longato, dispone l'acquisizione di determinati documenti.

A seguito dell'ordinanza, viene chiesta la sospensione del procedimento per bancarotta fraudolenta pendente a carico di Sindona. Nello stesso tempo, come risulta da una nota del Ministero degli esteri a quello della Giustizia in data 1 aprile 1977, negli Stati Uniti i legali di Sindona chiedono la sospensione del procedimento di estradizione, facendo riferimento all'ordinanza, col dire che in Italia si sarebbero verificati "drammatici sviluppi" nel procedimento civile concernente le banche di Sindona.

Intanto, il giudice istruttore penale (dott.Urbisci) con ordinanza del 14 febbraio 1977, aveva respinto l'istanza di sospensione del processo per bancarotta fraudolenta.L'ordinanza di Urbisci viene quindi trasmessa all'Ambasciata italiana, che a sua volta la invia a Kenney, che pertanto si oppone all'esibizione dell'ordinanza della corte di appello civile, sul rilievo che il provvedimento di Urbisci aveva escluso che la pronuncia suddetta potesse avere effetto sul pro-

cedimento in corso. Lo stesso Kmney peraltro (come si ricava sempre dalla citata nota del Ministero degli esteri) ha rilevato che sarebbe utile acquisire informazioni circa le valutazioni della corte di appello ~~xxxxxxxxxxxxxxx~~ o quanto meno un'assicurazione formale in ordine alla reciproca indipendenza dei procedimenti penale e civile.

In risposta a queste richieste, la Direzione ~~xxxxx~~ competente del Ministero della giustizia fa rilevare che non é possibile che il giudice esprima apprezzamenti o pareri su materie oggetto del suo giudizio; ~~xxxxx~~ nello stesso tempo però, un magistrato della suddetta Direzione generale provvede a rilasciare un affidavit circa i rapporti, così come sono disciplinati in Italia, tra processo penale e civile, con particolare riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta.

Con nota del 1 giugno 1977, quindi, il Ministero della giustizia comunica a quello degli esteri che il 7 giugno passerà in decisione la causa civile di appello e con nota successiva del 7 ~~xxx~~ giugno informa che la causa é effettivamente passata in decisione e che é stato sollecitato, attraverso il pubblico ministero, il deposito della motivazione. ~~xxxxxxx~~Il Ministero della giustizia, inoltre, comunica, con altra nota, che la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa contro il provvedimento del giudice istruttore penale, mentre, in data 12 luglio 1977, la Procura generale informa che la IV sezione della corte di appello ha depositato la sentenza, rigettando l'appello di Sindona e impedendo così definitivamente ai suoi difensori di servirsi della sua precedente ordinanza.

8. La prima decisione sulla domanda di estradizione e lo svolgimento della relativa fase processuale.

Nel gennaio del 1977, l'Ambasciata comunica che il giudice incaricato della procedura (Griesa) dovrebbe far conoscere la sua decisione entro giugno e che la pronuncia potrebbe essere anche interlocutoria.

Successivamente , dopo che era stato superato il problema conseguente alla decisione della IV sezione civile della corte di appello di Milano, il Ministero degli esteri, con nota del 12 novembre 1977, informa quello della giustizia che, secondo ~~xxxxxxxx~~ la prassi americana, il giudice Griesa, anticipando ~~xxxxx~~ oralmente la propria decisione, aveva riconosciuto la fondatezza della richiesta e si apprestava

a firmare nelle settimanze seguenti l'ordine di estradizione. ~~Nella stessa~~ Con una nota dello stesso giorno, però, il Ministero della giustizia ~~xxxxxxxx~~ amnifesta le sue preoccupazioni a quello degli Esteri, in relazione a una notizia diffusa dalla RAI-TV, secondo cui il giudice statunitense, in contrasto con le informazioni ufficiali, avrebbe decisio di ascoltare ~~xxxxx~~ dei testimoni sulle asserite conseguenze politiche dell'estradizione. L'Ambasciata conferma la notizia riferendo che il giudice, attenendosi a un precedente giurisprudenziale relativo ad alcuni profughi haitiani, aveva deciso di soprassedere alla sua decisione, per dare la possibilità ai difensori di suffragare le loro tesi con nuove argomentazioni.

~~XX~~ L'Ambasciata e il Ministero degli Esteri riferiscono quindi, con una serie di note, che le nuove argomentazioni dei legali di Sindona hanno formato oggetto di comparse scritte e che il giudice, dopo averle esaminate, deciderà se il loro contenuto sia tale da rendere necessaria l'esibizione di altro materiale probatorio e ~~xxx~~ se sia o no opportuno dar luogo a un contraddittorio orale. A ~~xxxxxxxxxxxxxxx~~ quest'ultima ipotesi si é opposto il procuratore Kenney, ~~xxxxxxxxxx~~ il quale peraltro ha anche fatto ~~xxxxxxxxxx~~ sapere di non essere al corrente dell'asserita presentazione di un ~~xxxxxxx~~ parere da parte di un certo prof. Lilli. Dal canto suo, il Dipartimento della giustizia (sempre secondo le informazioni dell'Ambasciata) aveva confermato che la difesa di Sindona ~~xxxxxxxx~~ avrebbe potuto chiedere, a scopo dilatorio, un'udienza conoscitiva (hearing) al Dipartimento di Stato. A seguito di una richiesta del Ministero della giustizia, con cui si sollecitano altre notizie circa le determinazioni del giudice, l'Ambasciata comunica che, dopo un'udienza tenutasi il 14 dicembre, il giudice aveva deciso per un contraddittorio orale, da tenersi in un' udienza fissata per il 6 gennaio 1978 e che il procuratore Kenney consiglia va le autorità italiane di avvalersi, ~~xxxxxxxxxx~~ per l'udienza suddetta, ~~xxxxxxxxxxxx~~ dell'assistenza dell'avvocato Pavia, posto che lo stesso giudice aveva messo in evidenza l'opportunità della presenza di un esperto bilingue. Il Ministro della giustizia quindi, in data 22 dicembre 1977, su richiesta della competente Direzione generale, autorizza l'intervento dell'avvocato Pavia.

Con altra nota dell'11 gennaio 1978, il Ministero degli esteri informa che durante l'udienza, tenutasi il 10 e non il 6 gennaio, il giudice ha chiesto spiegazioni circa gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta, secondo la legge italiana, tendendo così ad accertare la sufficienza dela materiale acquisito per dedurne la configurabilità del reato. Ma poiché gli elementi raccolti non erano apparsi sufficienti, l'udienza era stata aggiornata. Con una sua nota dell'11 gennaio, quindi, l'Ambasciata precisa che fino a quel momento Sindona non era stato interrogato, ma ammette la possibilità dell'interrogatorio. Sempre secondo la nota dell'Ambasciata, inoltre, le osservazioni dei legali di Sindona, per cui lo stesso non avrebbe avuto dirette responsabilità nella gestione della BPI non erano tali, a parere di Kenney, da trovare ascolto da parte del giudice. Dal canto suo, il Ministero della giustizia informa che, pur pensando che la documentazione fino allora fornita, era tuttavia disponibile ad inviarne altra; mentre doveva essere ritenuta sufficiente l'Ambasciata comunica che, secondo l'avvocato Pavia, vi era stato un recente, inatteso cambiamento di opinione del giudice e che non era certo che all'esito della nuova udienza, il giudice avrebbe considerato definitivamente acquisiti tutti i necessari elementi di giudizio.

Infatti, all'udienza del 12 gennaio, il giudice chiede a Kenney un nuovo affidavit dell'autorità giudiziaria italiana in cui sia chiarito tra l'altro se secondo la legge fallimentare la procedura di liquidazione coatta possa dar luogo al delitto di bancarotta fraudolenta. Viene quindi fissata una nuova udienza per il 18 gennaio, mentre dall'Italia sono spediti gli altri documenti richiesti, e cioé un affidavit circa gli estremi dei reati contestati e gli articoli di legge violati. In data 16 gennaio, l'Ambasciata sottolinea le perplessità suscitate dal comportamento del giudice, comunicando che é stato anche eeffettuato un passo presso il Dipartimento di Stato per segnalare la questione. La successiva udienza del 18 gennaio non dà luogo a risultati concreti , in quanto il giudice, ritenuto necessario un ulteriore approfondimento del problema, si limita a concedere alle parti un termine di quindici giorni per presentare documenti ed eventuali comparse. Tale decisione viene spiegata dall'Ambasciata, in una nota

del 28 gennaio 1978, come un'espressione del desiderio del giudice Griesa di comprendere l'esatto significato e l'ambito di applicazione delle norme italiane, che trovano applicazione nel caso in esame. Successivamente, dopo uno scambio di note tra il Ministero della giustizia e l'Ambasciata (tramite il Ministero degli esteri), in ordine al termine concesso per la presentazione dei nuovi documenti e la loro efettiva presentazione, il Dipartimento di Stato americano (come informa l'Ambasciata) chiede precisazioni scritte in merito alle garanzie e ai diritti di cui godono in Italia gli imputati; mentre il procuratore Kenney segnala la necessità dell'invio di un'altra copia della sentenza del 14 ottobre 1974 dichiarativa dello stato di insolvenza della BPI, posto che quella trasmessa in precedenza non risultava legalizzata, o come in seguito meglio si precisa risultava legeliazzata in basa alla Convenzione del 1968, e in quindi irregolarmente. Dopo alcune note dell'autorità italiana, che tendono a precisare come la sentenza sia stata a suo tempo trasmessa e come non sia possibile conteatarne la regolarità, il Ministero della giustiaia, data l'insistenza di parte americana, con nota del 18 febbraio 1978, provvede a trasmettere una nuova copia, regolarmente legalizzata, della sentenza dichiarativa di insolvenza2. Il Ministero della giustizia provvede anche a informare le autorità americare sulle gananzie della difesa vigenti in Italia e il 5 aprile 1978, dopo aver ricevuto notizia dell'avvenuto scambio delle comparse, comunica all'Ambasciata che le autorità italiane si atterranno al principio si specialità e che non saranno sollevate obiezioni se l'estradizione verrà concessa con esclusione dei casi che già formano oggetto del provedimento pendente negli Stati Uniti (per i fatti della banca Franklin). Sempre il Ministero della giustizia, con altra nota del 24 aprile, diretta al Ministero degli esteri, trasmette un affidavit del sostituto procuratore e i testi di leggi circa le garanzie di difesa e i diritti spettanti agli imputati in Italia.

Quindi, con nota del 18 maggio 1978, l'Ambasciata comunica che il giudice Griesa in pari data ha pronunciato per l'estradabilità di Sindona, con una sentenza di 78 pagine .Il giudice invece non ha acolto l'istanza di arresto di Sindona, il quale dal canto suo ha presentayo ricorso sul quale si pronuncierà un giudice dello stesso grado di Griesa. ~~Contro~~ la

9. L'opposizione di Sindona e la seconda decisione che conferma la sua estradabilità.

Dopo la decisione del giudice Griesa, risultano inviati al presidente del Consiglio italiano, on.le Giulio Andreotti, numerosi telegrammi, provenienti dalla comnità italo-americana di New York, che sollecitano interventi a favore di Sindona. Intanto, con nota del 5 luglio 1978, il procuratore generale di Milano trasmette al Ministero della giustizia, tramite corriere, un affidavit di Viola del 30 giugno 1978. L'affidavit, che secondo la ntessa nota figura richiesto verbalmente a Viola dal procuratore Kenney, contiene le seguenti attestazioni: a) che Sindona, come si rileva dal mandato di cattura del giudice istruttore in data 2 luglio 1975, non é stato mai incriminato in Italia per le operazioni illecite commesse negli Stati Uniti, Banca Franklin e Talcott; b) - che non é stato incriminato per i suddetti reati proprio in previsione di una sua eventuale incriminazione per gli stessi fatti negli Stati Uniti, e quindi per evitare qualsiasi controversia in ordine all'applicazione del Trattato di estradizione, conseguente alla disposizione di cui all'art.VI n.1; c) - che quindi l'eventuale incriminazione di Sindzona negli Stati Uniti necessariamente riguarderebbe fatti che, per il tempo e il luogo in cui si sono verificati, sono diversi da quelli per i quali si procede in Italia; d) - che ad od ogni modo l'autorità giudiziaria italiana é a conoscenza, in base ai documenti acquisiti, di come si svolsero le operazioni Kenney e Talcott, che infatti vengono sommariamente esposte.

In data 8 luglio 1978, il Ministero della giustizia, ricevuta la nota, chiede la versione in inglese l'affidavit e l'Ufficio traduzioni del Ministero lo restituisce tradotto in data 28 luglio 1978. Il 4 agosto successivo, il Ministero della giustizia trasmette l'affidavit a quello degli Esteri, per l'ulteriore inoltro alla competente autorità statunitense, previa la consueta legalizzazione della documentazione da parte dell'Ambasciata USA. Una terza copia dell'affidavit viene allegata per l'inoltro al Dipartimento della giustizia, che ha richiesto di avere a disposizione un esemplare di tutti i documenti concernenti l'estradizione. I documente pertanto vengono trasmessi dal Ministero degli esteri alla nostra Ambasciata di Washington, che con nota del

11 agosto assicura di aver provveduto a trasmettere l'affidavit di Viola al Dipartimento di Stato e xxx a quello dello Giustizia.

Con altra nota, l'Ambasciata comunica altresì che i difensori di Sindona hanno illustrato con xxxxxxxxx memorie i motivi di opposizione al provvedimento di Griesa e che Kenney non intende replicare. Quindi, xxxx con decisione del 15 novembre 1978 (di cui l'Ambasciata dà notizia il giorno dopo, il giudice Werker (dello stesso grado del giudice Griesa)ritiene emessa correttamente la dichiarazione di estradabilità e respinge l'apposizione al decreto di habeas corpus. Il giudice invece non decide sulla richiesta di arresto e, sempre secondo quanto riferisce l'Ambasciata, il procuratore Kenney esprime l'opinione che Sindona ricorrerà contro la nuova pronuncia. Con successiva nota del 23 novembre, diretta al Ministero degli Esteri (e da questo trasmessa all'Ambasciata in data 1 dicembre 1978), il Ministero della giustizia sollecita l'interessamento delle autorità statunitensi per l'emissione dell'ordine di arresto, ma con nota del 7 dicembre 1978, l'Ambasciata risponde che l'arresto non é possibile se non quando sia stato definito il giudizio di appello, nel frattempo già iniziato dalla difesa di Sindona.

Intanto, con nota del 23 dicembre 1978, il Ministero della giustizia chiede all'Ambasciata notizie sulla procedura di estradizione e sulla decisione di Werker. A sua volta, il 23 gennaio 1979, il procuratore generale di Milano trasmette al Ministero della giustizia copia della sentenz xxxxxxx istruttoria, con cui Sindona é stato assolto dal reato di cui all'art.2628 c.c. Nuove notizie sullo stato della procedura di estradizione vengono chieste dal Ministero della giustizia all'Ambasciata con nota del 1 marzo 1979; mentre il 5 marzo 1979, il Ministero degli esteri comunica a quello della giustizia che il giudizio di appello si svolgerà tra il 12 e il 16 dello stesso mese, per poi precisare, con altra nota dell'11 marzo 1979, che l'udienza é fissata per il 21 marzo.

10. L'inizio del procedimento per i fatti della Banca Franklin e la nuova opposizione di Sindona all'estradizione.

Con nota del 19 marzo 1979, l'Ambasciata comunica che Sindona é stato rinviato a giudizio per i fatti della Banca Franklin, ma che a parere di Kenney il fatto non dovrebbe avere influenza sul procedimento di

estradizione in corso. Con altra nota del 9 aprile (trasmessa dal Ministero degli Esteri a quello della giustizia l'11 seguente), l'Ambasciata informa che l'udienza di appello (nel procedimento di estradizione) fissata per il 21 marzo era stata rinviata sine die per dar luogo alla svolgimento del processo per i reati connessi al fallimento della Banca Fralnklin. Si precisa inoltre che, secondo informazioni date da Kenney, la settimana precedente la difesa di Sindona ha presentato un nuovo ricorso per "habeas corpus" contro i verdetti di Griesa e di Werker, sostenendo la sussistenza di un vincolo di connessione tra i reati per cui é stata chiesta l'estradizione e quelli concernenti la Banca Franklin e deducendone di conseguenza l'illegittimità dell'estradizione. A richiesta dell'Ambasciata, peraltro, Kenney, confermando quanto già in precedenza aveva affermato, ha asserito che a suo parere il nuovo ricorso dovrebbe rappresentare una semplcie battuta di arresto del procedimento di estradizione, ma non dovrebbe ritardarne la definizione. Il procuratore ha anche aggiunto, sempre secondo le informazioni dell'Ambasciata, di essersi intrattenuto sull'argomento col sostituto Viola, col quale conterebbe di incontrarsi in occasione di un suo viaggio in Italia, che effettuerebbe di lì a qualche settimana.

Con successiva nota del 10 maggio 1979, l'Amabasciata comunica di avere appreso da Kenney che il ricorso presentato da Sindona e fondata sulla coincidenza tra i reati commessi in America con quelli avvenuti in Talia sarà esaminato dal giudice Werker e cioé dallo stesso giudice che già si era espresso a favore dell'estradizione. Secondo le previsioni di Kenney, inoltre, la decisione di Werker dovrebbe essere pronunciata prima dell'inizio del processo concernente la Franklin.

11. La decisione di sospendere l'estradizione e i fatti che la precedettero.

Con una nota del 15 giugno 1979, trasmessa a mano mediante corriere speciale della Polfer, il procuratore generale di Milano invia al Ministero della giustizia (Direzione generale Affari penali) nuovi affidavit del locale procuratore della Repubblica, con preghiera di volerli inoltrare pre via diplomatica al procuratore Kenney. Secondo

quanto si desume da successive notizie di stampa a seguito di dichiarazioni rese dal sostituto Viola, nel plico erano contenuti tra l'altro dichiarazioni dei magistrati inquirenti sulla vicenda Sindona, nelle quali si metteva in evidenza che il finanziere siciliano era stato incriminato in Italia soltanto per i fatti conessi al fallimento della Banca Privata Italiana e non anche per quelli che formavano oggetto dei processi in corso in America. Alle dichiarazioni erano allegate copie dei capi di imputazione contestati a Michele Sindona. Sempre dalla stessa fonte si desume che i documenti erano stati fatti tradurre in inglese a cura del Consolato degli Stati Uniti per accelerarne al massimo la trasmissione alla competente magistratura statunitense.

Il Ministero della giustizia (Direzione generale AA.PP.), ricevuti i documenti, li trasmette al Ministero degli Affari Esteri (e più precisamente all'ufficio IX della Direzione Generale Emigrazione e Affari Sociali -D.G.E.A.S., che é l'ufficio a cui in genere figura intestata la stragrande maggioranza se non tutta la documentazione del Ministero degli Esteri, relativa all'estradizione), con nota del 21 luglio 1979, al fine di curare la prescritta legalizzazione (dei documenti) presso l'Ambasciata statunitense di Roma a sostegno dell'estradizione, così come richiesto dalle autorità americane, e di inviarli all'ambasciata italiana in America. La nota testualmente conclude: "Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, significando che la documentazione stessa è stata richiesta, direttamente e con estrama urgenza, dal Procuratore distrettuale dello Stato di New York John Kenny al dottor Guido Viola".

Alla suddetta nota, il Ministero degli Esteri risponde con un telescritto firmato dal Direttore generale dell'Emigrazione, del 7 luglio 1979, del seguente testuale tenore: "Riferimento nota del 21 giugno 1980 n.167/120/180/74 assicurata per lit. 100 pervenuta at competente ufficio di questa Direzione generale generale in data odierna, osservasi che attestazione di legale autenticità a nome Ministro giustizia dei documenti da far legalizzare ptesso questa Ambasciata USA est priva della firma. Pregasi provvedere, prendendo contatto con capo Ufficio IX questa Direzione Generale".

Con successiva nota del 9 luglio 1979, la Direzione Generale

Emigrazione e Affari Sociali del Ministero degli Esteri ~~xxxxxxxxxx~~ ~~Ministxxxxxxxxxxgiustizixxxxxxx~~ trasmette i documenti, spediti dal Ministero della giustizia in data 21 giugno, all'Ambasciata di Italia negli Stati Uniti, con preghiera di inoltrarli al procuratore distrettuale. Nella nota si ripete che la documentazione spedita dal Ministero della giustizia a quello degli Esteri era ~~xxxxx~~ pervenuta in data 7 luglio e la stessa annotazione figura apposta all'originale della nota del Ministero della giustizia allegata agli atti trasmessi alla Commissione dal Ministero degli esteri (f.398/c.31).

Quindi, con telex del 13 luglio 1979, il Ministero della giustizia, sulla base di informazioni ~~xxxxxxx~~ del Ministero degli esteri, in data 12 luglio, informa la procura generale di Milano che l'Ambasciata ha provveduto a consegnare in data 11 luglio al Dipartimento di Stato negli USA la documentazione ~~xxx~~ pervenuta nella serata del 10 luglio e che un altro esemplare degli stessi documenti é stato consegnato al procuratore Kenney.

Intanto, secondo ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ informazioni inviate dall'Ambasciata, il giudice Werker, con una ~~xxxxxxx~~ pronuncia del 6 luglio 1979, aveva già deciso di porre termine entro dieci giorni al procedimento di estradizione, ~~xxxxx~~ a causa dell'asserita coincidenza dei reati su cui éra basata la domanda di estradizione con quelli che formano oggetto del procedimento penale pendente per i fatti della Banca Franklin. Secondo ~~Werkerxxxxxxxxxxxxxxx~~ la decisione di Werker, e diversamente dalla contraria opinione sostenuta nel procedimento dal procuratore, i fatti avevano un'origine comune costituita da una serie di ~~xxxxx~~ vaste e frammiste operazioni frausolente che non sarebbe stato possibile assoggettare a giudizi separati.

Il contenuto della decisione di Werker e il ritardo (rispetto alla pronuncia) con cui i documenti spediti da Milano risultano pervenuti negli Stati Uniti sono alla base di una dichiarazione resa alla stampa dal sostituto Viola. In essa il magistrato manifesta anzitutto la sua ~~xxxxx~~ sopresa che i fatti per cui si procede in Italia siano stati ritenuti identici a quelli per cui Sindona é processato in America, quando invece si tratta di fatti diversi; ~~xxxxx~~ rileva ~~xxxxxxxxxx~~ poi che "desta amarezza che documenti di estrema importanza, che avrebbero

permesso al giudice Werker di meglio valutare la questione, siano ancora fermi se non addirittura smarriti presso il Ministero degli Esteri, che avrebbe dovuto apporra solo un timbro e inviarli poi all'Ambasciata americana di Roma; conclude col sottolineare che da troppi anni si sarebbero registrate interferenze e omissioni a favore di Sindona e che da tempo é aperta"un'inchiesta sui vari intralci, che la massoneria, ben individuate forze politiche e la mafia hanno frapposto al corso della giustizia". Nella stessa occasione, in cui registra le suddette dichiarazioni e le altre notizie prima accennate, la stampa informa altresì che i magistrati hanno inviato a Roma un'altra copia della documentazione spedita il 15 giugno e si augurano che i documenti giungano in America entro i dieci giorni previsti per proporre appello contro il verdetto che si é pronunciato contro l'estradizione di Sindona.

Dal canto suo, l'Ambasciata, con le note, a cui si é fatto riferimento, informa che secondo il procuratore Kenney il ritardo di ricezione dei documenti spediti dall'iTalia non aveva influito sul contenuto della decisione di Werker, ciò in quanto in precedenza lo stesso Kenney aveva in precedenza presentato elementi di contestazione della difesa di Sindona.

D'altra parte, sulle cause del ritardo, esiste una nota del Ministero degli esteri (agli atti che lo stesso ha spedito alla Commissione) in cui si mette in rilievo che la nota del 21 giugno 1979 del Ministero della giustizia reca l'annotazione "Assicurata lit.100", ciò che lascierebbe presumere l'suo della posta ordinaria (la circostanza è confermata esplicitamente in una nota riassuntiva della procedura di estradizione, in data 16 luglio 1979, redatta e firmata dal Capo dell'ufficio II della Direzione generale degli Affari Penali del Ministero della giustizia). Nella nota del Ministero degli esteri si sottolinea inoltre l'assenza di ogni indicazione di urgenza nella lettera del Ministero della giustizia (ciò che é invece contraddetto dalla conclusione della stessa lettera) e si precisa che la nota del 21 giugno figura protocollata in arrivo al Ministero in data 4 luglio e pervenuta all'Ufficio IX della D.G.E.A.S il 7 successivo. Dopo

aver contestato le dichiarazioni del sostituto Viola, circa la procedura che in casi del genere é tenuto a seguire il Ministero degli esteri, la nota più volte citata mette in evidenza che il foglio del Ministero della giustizia, sul quale l'Ambasciata avrebbe dovuto effettuare la prescritta legalizzazione mancava della firma del rappresentante del Ministero e che nella stessa mattina, in cui la nota del Ministero della giustizia era pervenuta alla competente direzione del Ministero degli esteri, un funzionario di era personalmente recato ad acquisire la firma del Capo dell'ufficio II della Direzione generale degli Affari Penali.

Nel frattempo, secondo quanto si apprende dalla nostra rappresentanza in America, il procuratore Kenney presenta un'istanza diretta ad ottenere che il giudice Werker revochi l'ordine di cessazione del procedimento di estradizione di Sindona e conceda una temporanea sospensione del provvedimento. Ma il provvedimento di Werker, emanato, come si é detto, il 6 luglio viene confermato il 26 luglio; con la conseguenza che questa seconda ordinanza, con cui é stata respinta l'istanza di Kenney, rende il ricorso in appello l'unico mezzo ancora disponibile per mantenere in vita il procedimento di estradizione.

12. Le vicende successive. L'impugnazione del procuratore e la nuova pronuncia di estradabilità.

Mentre sono in corso le vicende ora narrate, Sindona scompare, fingendo, come ormai é noto, di essere stato rapito. Secondo Kenney, pertanto, l'irreperibilità di Sindona potrebbe indurre il giuduce americano a sospendere anche il procedimento nei confronti di Bordoni, nel qual caso Kenney agirebbe in giudizio per far dar corso all'estradizione di Bordoni. Ad ogni modo, come informa l'Ambasciata, Kenney propone appello contro la seconda decisione di Werker. Il 14 gennaio 1980 é celebrata l'udienza di appello, e il 25 marzo 1980 l'appello é accolto ed é quindi ribadita l'estradabilità di Sindona. La decisione può essere impugnata davanti alla Corte suprema. Con una successiva nota del 13 giugno 1980, l'Ambasciata comunica che dopo la condanna di Sindona per i reati commessi in America (nel frattempo intervenuta) gli organi federali e in particolare il Dipartimento della giustizia potrebbero esaminare la possibilità

di un'interruzione anticipata dell'espiazione della pena e della concessione dell'estradizione affinché Sindona possa essere processato anche in Italia. Gli stessi concetti risultano ribaditi in una nota del Ministero della giustizia del 23 giugno 1980; mentre, con una nota del 26 agosto 1980, l'Ambasciata ribadisce la possibilità di una petizione dei difensori alla Corte Suprema per la revisione del caso di estradizione, sottolineando peraltro l'estrema difficoltà che un ricorso del genere possa venire accolto.

Da un appunto esistente tra i documenti inviati dal Ministero degli Esteri si desume anche che il Direttore generale degli Affari penali del Ministero della giustizia ha telefonato per esplorare la possibilità di fare intervebire un avvocato americano di fiducia del Governo italiano nella procedura in corso, e che sono stati presi gli opportuni contatti per accelerare l'estradizione (f.433/c.31). Per altro verso, nella nota citata dell'Ambasciata del 26 agosto 1980, si prospetta anche l'ipotesi di una revisione del Trattato nelle disposizione la cui applicazione sia risultatat controversa o insoddisfacente.

II

LE AUDIZIONI

1) Le audizioni di Rodolfo Guzzi.

Rodolfo Guzzi è stato difensore di Sindona. Nelle dichiarazioni rese prima al giudice istruttore e poi alla Commissione, e di cui si è tenuto insieme conto nel riassumerne le affermazioni, il teste ha precisato che dal 1974 al 1978 si interessò soltanto della difesa civile di Sindona ma che nel 1978 era stato incaricato anche della vicenda penale, dovendo trattare con il giudice istruttore Urbisci della questione concernente i contratti fiduciari. La sua attività, per altro, secondo quanto egli afferma, non si limitò ad una mera assistenza tecnica, perchè al contrario egli avrebbe svolto, in un primo momento, specie attraverso altre persone e poi direttamente, un'intensa attività, di carattere non propriamente legale, intesa ad influenzare personalità ed ambienti politici, per raggiungere due risultati, da una parte quello del cosiddetto salvataggio delle banche sindoniane, dall'altro quello di evitare l'estradizione di Sindona che, allora, com'è noto, si trovava negli Stati Uniti d'America.

A proposito di questo secondo aspetto, che è quello che più interessa, Guzzi sottolinea nelle sue dichiarazioni che, negli ambienti a lui vicini, Sindona veniva considerato vittima di gruppi politici, che facevano capo a La Malfa e a Cuccia; mentre anche i comunisti erano ritenuti avversari di Sindona, che era stato sempre un tenace anticomunista. Più specificamente, con riguardo alla procedura di estradizione che veniva seguita negli Stati Uniti, da avvocati americani, ci si muoveva tra due fronti, uno puramente tecnico, l'altro invece di carattere politico, sul rilievo che il processo intentato in Italia contro Sindona sarebbe stato ingiusto, sostanzialmente caratterizzato da intenti persecutori. Ed è proprio

muovendo da questo convincimento, che Guzzi ed altri personaggi avrebbero sollecitato(in particolare e soprattutto F. Federici e Della Gratton) l'intervento di uomini politici e in particolare dell'onorevole Giulio Andreotti per ottenere che i processi penali intentati contro Sindona non portassero alla sua estradizione.

Per comprendere meglio, su questi punti, le dichiarazioni di Guzzi, bisogna ricordare che testimone, nel rifare la storia dei suoi movimenti concernenti la vicenda Sindona (anche per ciò che riguarda l'estradizione), si è servito delle annotazioni contenute sulle agenzie sequestrategli dai giudici penali ed ha inoltre tenuto conto di una serie di documenti (allegati al processo trasmesso dall'autorità giudiziaria milanese), tutti genericamente denominati negli atti "memorandum", e spesso anonimi. Conviene pertanto fare una rapida ricognizione di quelli, tra essi, che hanno riferimento all'estradizione e comunque ai processi penali pendenti a carico di Sindona.

2) <u>I memorandum e gli altri documenti esibiti da Guzzi</u>.

Il materiale documentale, di cui si è fatto cenno, può essere diviso, ai fini di una più facile lettura, e più propriamente rispetto al loro contenuto in appunti (di solito non firmati), in minute di lettere e, in veri e propri memorandum (costituiti dalle minute di quelli che sarebbero stati inviati all'onorevole Andreotti), e infine in documenti di altro genere.

Così raggruppati e disposti, per quanto è possibile, in ordine di data, suddetti documenti hanno il seguente contenuto (sommariamente riassunto).

A. Gli appunti. - 1. Il primo in ordine di tempo é un appunto in cui si mettexx in evidenza che il giudice americano sta esaminando gli atti e che nei giorni seguenti imporrà a Sindona una pesante cauzione ; xixxhé sichhé "é necessario un intervento inteso a rallentare la pressione". Seguono tre appunti, il primo relativo all'ordinanza della corte di appello civile, con cui si ordinò un supplemento istruttorio e nel quale si xxixxixxxxxxxxx sottolinea come "se vi fosse stato qualche concreto interessamento, la corte di appello avrebbe potuto fare molto di più con prevedibili effetti positivi nel xxxx processo penale a carico di Michele Sindona". Si accenna xxxxxx quindi che invece il giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di sospensione del processo penale, su parere favorevole del sostituto Viola, sollecitato dal ministro Bonifacio e dal capo, gabinetto Brancaccio; nel secondo dei tre appunti, si fa riferimento xix a una relazione dell'ambasciatore Gaja con la quale si sollecita un concreto interessamento contro Sindona; mentre nel terzo appunto, datato 2 luglio 1977), si accenna alle pressioni esercitate dalle autorità italiane xx e dall'ambasciatore Gaja a favore dell'estradizione e si aggiunge che appare quindi urgente "un intervento indoneo a bloccare tali pressioni e conseguentemente a lasciare al giudice americano libertà e serenità di giudizio".

3. In un appunto anonimo datato 22 maggio 1978 si parla della vicenda dell'estradizione dopo la decisione favorevole del giudice Griesa; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxdi 4. Vi é infine un altro più anonimo, in cui si rileva che Sindona si sarebbe comportato da gentiluomo xxxxxxxxxx e che non ha denunciato fino ad oggi per reati gravi nessuna personalità, né ha rivelato importanti segreti di Stato "che potrebbero danneggiare i rapporti tra Italia e USA e la stessa sicurezza dei due paesi."

E. Le lettere. - 1. Esiste anzitutto una lettera di Sindona diretta all'on.le Andreotti, nella quale si afferma che "il procedimento di estradizione, dietro evidenti pressioni di giudici italiani che continuano le indagini istituite sulla base di una preconcetta e preordinata mia colpevolezza, ha ormai preso l'avvio. La pesante cauzione imposta a me a ai miei familiari ha esaurito le fonti di finanziamento che avrebbero dovuto consentire la continuità della mixa difesa." "Si accenna quindi alle pressioni di gruppi politici che lo avrebbero messo nella situazione in cui attualmente si trova.

Ci sono quindi otto lettere (di Guzzi) evidentemente dirette ad Andreotti, anche se solo due recano l'intestazione "Ill.mo Presidente". Nella prima, datata 19 gennaio 1979 (f.202) si riferisce che la signorina Della (Gratton) avuta conoscenza di un suo memorandum, gli aveva fatto presente la delusione conseguente all'esito negativo della pratica di estradizione e il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx disagio in cui era venuta a trovarsi; e si aggiunge: "ho ricevuto dall'interlocutrice l'invito a sollecitarle un immediato intervento, affinché l'operazione venga indirizzata nel senso desiderato. Scusi la mia insistenza, a questa volta sono altri che mi spingono a comportarmi così." Nella seonda lettera, datata 1 marzo 1979, si dice testualmente che "riferimento ostro colloquio, é urgentissimo intervento su Warren Cristopher, al fine di appresentargli la situazione reale e le conseguenze negative per i due Pasi, nel caso che ilnostro fosse richiesto di chiarimenti" e si aggiunge he occorre anche conoscere l'esito dell'intervento per consentire ai legali di prendere contatto con la persona suddetta. La lettera conclude;"si imane in attesa, onnfermando la gravità della situazione". Nella terza lettera del 9 marzo 1979 (204), si accenna xxxx alle rivelazioni che Sindona avrebbe promesso di fare al magistrato e si ripete che nelle more si arebbe dovuto fare l'intervento richiesto. "Nulla xxxxxxxx - continua la letta - si é saputo, di guisa che i legali, incaricati di prendere contatto l Dipartimento (di Stato americano) sono samrriti e preoccupati.....Posso ssere messo in condizione di dire qualcosa? Oppure può far sapere qualcosa?" quarta lettera comincia con le parole: "Ill.mo Presidente, ho ricevuto il o messaggio e la rngrazio," e continua:"la signorina Della mi comunica di

aver fissato un incontro per martedì 13 ore con Lee Marks, [illegible] Deputy Legal Advisor del Dipartimento. La prega di chiamarla domani a casa, non essendo riuscita a contattarla. La ringrazio ancora. Con la lettera successiva del 13 marzo 1979 si [illegible] riferisce che l'indomani il giudice americano dovrebbe procedere all'incriminazione di Sindona (per i fatti della Franklin - n.d.r.) e si sottolinea come l'ultima carta da giorcare sia un contatto diretto con la persona fisica alla quale ella avrà parlato o fatto parlare". Seguono quindi due lettere l'una del 14 e l'altra del 20 marzo 1979. Con la prima, il destinatario viene informato che la signorina Della aveva comunicato al mittente che nessun intervento era stato fatto presso il Dipartimento da parte sua e che il cliente (Sindona) temeva che [illegible] la persona prescelta non avesse espletato il mandato ricevuto; Della (Gratton) inoltre aveva riferito di aver parlato con Lee Marks e con Crook. Con la seconda delle due lettere ora indicate, che è del 4 aprile 1979 si riferisce che v'era stata la formale incriminazione (per i fatti della Franklin) e che entro 29 marzo si doveva decidere la delicata questione della libertà provvisoria. Si accenna alla necessità di estendere alla nuova procedura la cauzione già prestata per l'estrazione. "Ma chi ci aiuterà?- si continua - Avrei bisogno di parlarle di persona."L'ultima lettera infine insiste sulla gravità della situazione, in quanto si sta perdendo di credibilità all'interno e all'esterno. Essa conclude testualmente:"La prego, quindi, di dare le opportune istruzioni e, occorrendo, di convocarmi per riferire."

D - Gli altri documenti.

1. Esiste un bigliettino di Guzzi del 9 settembre 1976, intestato "Illustre Presidente" e col quale si chiede un appuntamento.

2. Esiste una lettera di Sindona del 27 novembre 1978 diretta agli avvocati e in cui viene illustrata la situazione.

3. Esiste un c.d. "passi" intestato all'avv.BUZZI con richiesta di udienza all'on.le Andreotti. V'soltanto l'indicazione dell'anno "1976".

15) Memorandum - Un primo memorandum (in senso proprio, in quanto non ha la forma di una lettera) é successivo all'incontro che vi fu ~~xxx~~ ~~xxxxxxxxxx~~a New York tra ~~Sindona~~ e legali italiani e americani tra il 3 e 9 luglio 1977. In esso é detto testualmente (con evidente riferimento alla questione dei processi e della stessa estradizione): " Considerato che sul piano tecnico-giuridico non si é in grado di ottenere giustizia, la difesa di Sindona deve impegnarsi col cliente in una stretegia che non deve essere esclusivamente tecnica. E' necessario attacco di tutti i tipi. In Italia, si devono impegnare i politici e intervebire sul potere esecutivo e giudiziarion allo scopo di non svolgere pressioni per una sollecita definizione, facendo chiaramente intendere che non sussistono più ragioni di particolare urgenza. In america, si deve ulteriormente sviluppare il profilo della presenza politica e giudiziaria con la produzione di altre memorie illustrative e di documenti e si deve far intendere da parte di politici italiani e e gruppi politici americani che Michele Sindona ~~xé~~ ancora stimato e protetto da loro."

Segue un memorandume, specificamente relativo all'estradzione, nel quale si mette in rilievo che solo un intervento positivo delle aurotità italiane potrebbe evitare o ritardare l'estradizione. Si aggiunge, inoltre, ~~xxxx~~ con chiaro r ferimento al destinatario che nell'occasione di lo stesso incontrare nella terza decade doi luglio persoanlità americane e l'ambasciatore Gaja sarebbe opportuno che ~~xxxixxxxxxxxx~~ spendesse qualche parola a sostegno di Sindona, cáme del resto ha sempre fatto , al fine almeno di non nuocere in un ambiente che stima e sostiene Sindona. A margine di questo memorandum, é scritto in altro che il documento venne consegnato il 12 luglio ~~1978~~ a G.A., F.F. e A.G.

Esiste infine un ultimo memorandum pure relativo all'estradizione e con la sigla G.A. In calce, figra l'annotazione; documento che non riesco a collocare e che non risulta essere stato consegnato.

Invece in calce ai documenti, definiti lettere, con le date 1 marzo 1979, 9 marzo 1979, 9 marzo 1979 (queste due lettere, infatti, hanno la stessa data - v. f.204 e 205) ~~figurax~~ e 13 marzo 1979 figura l'annotazione "recapitato nella stessa data". Beraltro sotto la prima lettera del 9 marzo 1979 figura l'annotazione ulteriore:"risposta telefonica:ore 16. Le istruzioni sono state date da giorni. Torno a sollecitare immediatamente con la dovuta riservatezza."

3) Le dichiarazioni di Guzzi, relative anche ai documenti prima elencati.

Secondo Guzzi, in un primo tempo egli ebbe contatti con l'onorevole Andreotti a mezzo di Fortunato Federici, un dirigente del Banco di Roma che in seguito morì.

I memorandum e i documenti in genere venivano dati a Federici, perchè fossero consegnati ad Andreotti, ma egli non sapeva quale fosse il contenuto delle conversazioni tra Federici e Andreotti. Una sola volta, e precisamente dopo un incontro avvenuto il 12 luglio 1977 (vedi memorandum della stessa data) tra Andreotti , Federici ed il professor Agostino Gambino (anche lui difensore di Sindona) era venuto a sapere che si era parlato di un intervento su Rodino e Murphy (parlamentare italo-americano) sollecitato da un altro congressman italo americano, tale Biaggi.

Guzzi ha per altro confermato e spiegato il contenuto dei documenti prima riassunti, affermando che (come risulta annotato in calce ad uno di essi) di aver ricevuto una telefonata personale di Andreotti e chiarendo altresì che la signorina Delia Gratton era amica e si interessava delle pubbliche relazioni dell'onorevole Andreotti in America ed era lei, come risulta dai documenti, che lo informava della situazione e delle richieste degli avvocati; ed erano costoro che chiedevano di essere messi in condizione di parlare con un esponente del dipartimento di Stato, da loro individuato in Warren Christopher. Egli per* altro non sapeva altro e nelle lettere manoscritte non faceva che prendere in considerazione le notizie ricevute dalla Gratton e dagli avvocati americani. * Ha anche spiegato che l'interessamento dei politici sul potere giudiziario di cui si parla in uno dei documenti , gli risultava da quanto gli diceva Federici con i suoi colloqui con Andreotti. Con più specifico riferimento agli incontri con Andreotti, Guzzi ha anche precisato che nel 1976 erano venuti a Roma Philip Guarino, un avvocato di Sindona, e Paul Rao junior, figlio di un magistrato di una corte doganale di New York, esponente della locale comunità italo-americana, che si era interessato insieme a Magnoni e allo stesso Sindona delle associazioni "per l'Italia democratica". Egli l'aveva accompagnato nello studio di Andreotti, in quanto i due desideravano parlare

con lui di Sindona, ma era rimasto fuori ed Andreotti si è limitato a salutarlo, in quanto aveva conosciuto suo padre. Successivamente, per altro, Guarino e Rao dopo l'incontro, gli avevano detto di essere rimasti soddisfatti perchè avevano avuto assicurazione di un interessamento da parte di Andreotti. A suo giudizio (vedi deposizione al giudice istruttore del 30-9-81, f.44) Guarino e Rao erano stati in condizione di avanzare richieste del genere in vista di rapporti che esistevano tra l'onorevole Andreotti e la comunità italo-americana ed in particolare, oltre che con Guarino anche con i congressmen Biaggi, Rodino, Dominici. Andreotti aveva interesse a mantenere presso costoro quel credito, che gli aveva permesso di essere considerato negli Stati Uniti una personalità di primo piano. D'altra parte, Licio Gelli, che a dire di Guzzi aveva la possibilità di incontrare Andreotti, senza nemmeno farsi preannunziare, aveva preso contatto con Rao e Guarino e aveva loro manifestato la sua piena disponibilità a proseguire, in vece loro, i discorsi che gli stessi avevano cominciato a proposito dell'estradizione di Sindona. Gelli gli aveva anche detto che, secondo quanto aveva appreso da Andreotti, la sistemazione della vicenda sembrava dovesse concludersi positivamente.

Sempre con riguardo al contenuto di documenti, Guzzi ha riferito che dal 3 al 9 luglio 1977 vi fu un incontro a New York tra lui, Sindona e i suoi legali. All'esito vennero redatti due memorandum , uno relativo all'estradizione, che è quello con la data del 12 luglio 1977. Ne furono redatte tre copie, consegnate (come risulta dall'annotazione a margine) a Federici e a Gambino e la terza sempre loro perchè la dessero ad Andreotti.

Il teste ha anche aggiunto di non sapere chi fosse la persona prescelta per tentare di evitare l'incriminazione, di cui si accenna nella lettera del 14 marzo 1979; mentre ha sostenuto che il memorandum (appunto anonimo) del 22 maggio1978 era stato stilato a New York e come il solito era stato consegnato a Federici, perchè lo desse ad Andreotti; ma non sapeva se Federici lo avesse effettivamente consegnato ad Andreotti o glie ne avesse esposto il contenuto. Si voleva soprattutto che l'onorevole Andreotti prendesse in considerazione la situazione concernente la sistemazione della banca privata, in quanto

all'epoca questa appraiva l'unica strada per attenuare la spinta sia sull'attività dei magistrati penali italiani sia nel processo di estradizione, e ciò visto l'andamento che avevano le relative procedure.

Sempre secondo Guzzi, una volta Federici gli aveva detto che l'onorevole Andreotti "aveva avuto buone notizie dal dipartimento. Ha quindi aggiunto che dopo la morte di Federici, aveva stabilito contatti personale con l'onorevole Andreotti e che più precisamente si era incontrato con lui complessivamente dodici volte, un paio di volte a Palazzo Chigi (e a uno di questi incontri si riferisce "il passi" in atti) e le altre al centro studi del Presidente in Piazza Montecitorio, ciò nelle seguenti date, come risulterebbe dalle annotazioni riportate sulle agende sequestrate al teste: 15 luglio, 25 luglio, 1° settembre, 5 ottobre e 15 dicembre 1978, 8 gennaio, 23 febbraio, 22 marzo, 26 giugno, 5 settembre 1979 e infine 21 maggio 1980 (ma le date indicate sono 11 e non 12 (n.d.r.).

Con riguardo a questi incontri, il teste ha in particolare riferito che in quello del 22 marzo 1979, sollecitato col biglietto del 20 marzo agli atti, aveva detto ad Andreotti che era in arrivo da New York un memorandum riassuntivo della situazione che si era venuta a creare e che l'onorevole Andreotti non sembrava aver dato soverchia importanza all'incriminazione di Sindona in America, mentre non si era parlato delle dichiarazioni che Sindona aveva minacciato di fare. Il 5 settembra 1979 era stato un incontro seguito alle minacce che Guzzi avrebbe subito per telefono da una donna appartenente al cosiddetto proletario eversivo (il gruppo a cui veniva attribuito il falso rapimento di Sindona); mentre il 21 maggio si era recato dall'onorevole Andreotti per comunicargli che, a seguito di noti epidodi,

aveva rinunciato al mandato conferitogli da Sindona.

Nelle sue dichiarazioni, Guzzi ha anche affermato che c'era stato, per conto del senatore Fanfani, l'avvocato Bucciante si era recato a New York incontrandosi con Sindona e con l'avvocato Martino Giuffrida, e che egli stesso aveva visto, senza esserne visto, l'avvocato Bucciante all'hotel Pierre. Successivamente l'avvocato Giuffrida si era presentato al console italiano di New York per chiedere protezione per Sindona, ma il teste ha precisato di non essere in grado di dire se Giuffrida agisse legittimamente per conto di Fanfani.

D'altra parte, sempre a proposito di interventi di personalità politiche e no a favore di Sindona, Guzzi ha anche dichiarato che Pier Sandro Magnoni, che era amico dell'onorevole Massimo De Carolis, aveva pregato quest'ultimo di verificare, attraverso suoi contatti diretti, la veridicità di quanto riferiva Federici circa i suoi rapporti con l'onorevole Andreotti. L'onorevole De Carolis perciò non agva come portavoce di Andreotti, ma verificava il comportamento di Federici.

Ancora a dire di Guzzi, l'onorevole Andreotti si sarebbe incontrato a New York con Sindona come egli avrebbe appreso da Magnoni e dallo stesso Sindona tra il 1976 e il 1977 e che anche l'onorevole Evangelisti si era recato in America e si era incontrato con Sindona ma che egli non sapeva se il viaggio avesse avuto questo scopo; il teste per altro ha affermato che Evangelisti aveva avuto da Andreotti una "preghiera di intervento"; così come risultava da un biglietto che gli era stato mostrato.

Con riferimento di ruolo svolto da Della Gratton, il teste ha peraltro chiarito che costei era comparsa nella vicenda, nella seconda metà del 1978, dopo la morte di Federici, che nel dicembre 1978 era stata a Roma e gli aveva detto che aveva parlato con Andreotti ma che lo stesso non ce la faceva in quel momento e bisognava aspettare tempi migliori, che l'8 febbraio 1979 (v. dichiarazione al giudice istruttore del 10 ottobre 1981, ore 15), il teste aveva ricevuto una telefonata da Sindona, in cui costui le comunicava che la Gratton aveva parlato con un certo John Crook del Dipartimento di Stato (ve ne è cenno nei documenti) e gli diceva (senza indicargli la fonte) che la Farnesina, e cioè il Ministro degli esteri italiano, non avrebbe avuto nulla in contrario, una volta esaurito il giudizio, al diniego in sede politica dell'estradizione; che infine, per incarico di Della Gratton, aveva accennato con Andreotti alla gravità sempre maggiore della situazione. A suo giudizio, gli avvocati americani, che si erano esposti in prima persona per poter parlare con esponenti del Dipartimento di Stato e la stessa Della Gratton, che aveva parlato con Lee Marks e con Crook avevano perso credibilità, in quanto pur avendo la Della Gratton certamente inteso il nome di Andreotti, erano rimasti privi di reali supporti. Ma, malgrado il pessimismo manifestato da Della Gratton, una volta Andreotti avrebbe personalmente detto al teste che la donna "aveva male interpretato".

In conclusione, a giudizio di Guzzi, da parte dei legali americani si chiedeva un intervento di Andreotti perchè esponenti governativi statunitensi avessero contatti con Sindona. Egli però, al di fuori di una assicurazione che gli aveva fatto una volta Andreotti di essere intervenuto, non sapeva di altri interventi e anzi, stando a quanto diceva Della Gratton, avrebbe dovuto ritenere che non c'era stato nessun intervento. Più precisamento, sempre a parere del teste, Andreotti si "sarebbe interessato, ma non sarebbe intervenuto" o meglio avrebbe promesso un interessamento che stando ai risultati non ci sarebbe stato.

Ha anche aggiunto di aver saputo che il ministro Bonifacio e il capogabinetto Brancaccio avevano dato il massimo impulso alla procedura di estradizione; e che se ci furono ritardi essi erano stati causati dal fatto che gli avvocati americani erano riusciti a convincere il giudice che le traduzioni non erano perfette e che quindi si dovevano rifare.

2. Le audizioni dell'avvocato Michele Strina e Agostino Gambino.

Oltre a Guzzi, hanno deposto davanti alla Commissione, anche a proposito delle procedure di estradizione, altri due legali, che si interessarono della difesa di Michele Sindona, l'avvocato Michele Strina e il professor Agostino Gambino.

L'avvocato Strina ha parlato, tra l'altro, dell'opera svolta per ottenere dalla corte d'appello civile di Milano l'annullamento della decisione con cui era stata rigettata l'opposizione alla liquidazione coatta ed ha precisato (come già s'è detto) che la corte emise una decisione interlocutoria, con la quale fu disposta l'acquisizione di nuove prove e cioè degli interrogatori di Ventriglia, Barone, Guidi e Carli; ha peraltro confermato che nel luglio del 1971, vi era stata una riunione a New York con Sindona e i suoi legali americani, alla quale aveva partecipato anche lui, ma soltanto per i giorni dal 3 al 6 luglio, insieme con Guzzi e con Gambino.

In quell'occasione, Sindona avrebbe manifestato il desiderio di contattare l'onorevole Andreotti, per chiedere il suo intervento in ordine ai problemi attinenti sia alla procedura di estradizione, sia al processo in corso a Milano.

All'esito di questi incontri, erano stati preparati due memorandum relativi uno al cosiddetto salvataggio, l'altro all'estradizione. Dal memorandum risultava che si intendevano intraprendere azioni politiche, campagne di stampa, ricorsi contro i magistrati. A quanto aveva saputo da Guzzi, il memorandum (concernente il salvataggio) era stato conseganto ad Andreotti dal professor Gambino; mentre non era al corrente se Andreotti fosse stato messo a conoscenza delle iniziative di cui si è accennato. Sempre secondo l'avvocato Strina, Sindona riteneva di essere un perseguitato politico e aveva predisposto a New York il promemoria sulla situazione che lo riguardava appunto perchè fosse portato a conoscenza di Andreotti. L'intervento dell'onorevole Andreotti era stato sollecitato proprio nel 1977, all'inizio del 1977. Guzzi era stato incaricato di

mantenere i rapporti con Federici, il quale a sua volta aveva costanti rapporti con Adreotti.

A giudizio di Strina, doveva ritenersi pienamente provato che Andreotti avesse conosciuto e stimato Sindona e che nel corso degli anni avesse avuto un interessamento per lui. Sindona da parte sua aveva sempre dichiarato che l'onorevole Andreotti aveva manifestato stima nei suoi confronti. L'avvocato Guzzi peraltro gli aveva detto di essere stato avvicinato più volte dall'avvocato Bucciante, qualificato come una persona di fiducia del senatore Fanfani. Ha anche riferito di essersi interessato della compilazione di uno solo degli affidavit a favore di Sindona, quello di Anna Bonomi.

Anche il professor Gambino ha riferito di essere stato presente alla prima parte (da 3 al 6 luglio 1977) dell'incontro svoltosi a New York, senza però vedere il verbale che ne aveva ratificato la chiusura. A New York aveva avuto l'incarico di contattare l'onorevole Andreotti, nel senso che si disse che nei giorni immediatamente successivi al suo ritorno in Italia si sarebbe incontrato con lui insieme con Federici. Da certi discorsi svoltisi a New York, gli era sembrato di capire, per quanto riguarda l'estradizione, che c'erano state pressioni politico-finanziarie negli Stati Uniti nei confronti di varie personalità e in particolare dell'ambasciatore Gaja. Lo scopo di Sindona sarebbe stato quello di convincere anche Gaja a non infierire contro di lui, di non accreditare la sua immagine di bancarottiere. Secondo Sindona un'immagine del genere gli era dannosa ed era anche ingiusta, in quanto in Italia non era stata ancora emessa una sentenza di condanna nei suoi confronti. Con Andreotti, inoltre, il teste avrebbe dovuto parlare anche della persecuzione politico-finanziaria a cui Sindona riteneva di essere esposto. Durante i giorni della permanenza del teste a New York si era parlato dell'estradizione in senso ampio e il giorno della sua partenza vi era stata una riunione degli avvocati americani relativa al corso dell'estradizione, e forse era stato lo stesso Sindona a dettare un memorandum sulla estradizione. Tornato in Italia, si era incontrato con l'onorevole

Adreotti la mattina del 12, verso le 9,30 circa. Il giorno prima gli erano stati consegnati due memorandum, uno relativo alla situazione tecnico-finanziaria, l'altro concernente l'estradizione e Guzzi gli aveva detto di rappresentare all'onorevole Andreotti lo stato delle cose quale risultava dal resoconto di New York. Recatosi da Andreotti la mattina del 12 luglio, vi aveva già trovato Federici che parlava con il leader politico. Il teste quindi aveva pensato, anche se non lo aveva visto personalmente, che i due memoriali erano stati consegnati all'onorevole Andreotti (v. audizione da parte della Commissione, LUX XIX/3), così come si desumeva dal contesto. Lo stesso teste ha ammesso peraltro di aver avuto le copie dei memorandum ed ha anche riferito d'aver consegnato un memoriale sull'estradizione e precisamente quello (citato a proposito della dichiarazione Guzzi) in cui si afferma che solo un intervento positivo delle autorità italiane poteva evitare o ritardare l'estradizione.

Gambino ha inoltre aggiunto che Federici era un amico di Sindona e aveva una visione d'insieme dei suoi problemi; ed ha anche precisato che si era meravigliato di quanto affermava Guzzi e che cioè da Andreotti si era altresì parlato di una campagna di stampa a favore di Sindona, anche a mezzo del periodico "Il Borghese"; ciò in quanto si sarebbe trattato di avversari politici dell'onorevole Andreotti. Egli comunque non sapeva nulla della cosa, nè sapeva di prestarsi ad interventi del senatore Fanfani. Era invece a conoscenza, per averlo appreso da Guzzi, che c'era stato un interessamento prolungato di Andreotti a favore di Sindona e che altri promemoria preparati erano stati consegnati ad Andreotti attraverso Federici.

3. Le audizioni Levato ed Enea.

Sempre a proposito della consegna di documenti a Giulio Andreotti (che potevano riguardare sia i progetti di sistemazione sia la questione dell'estradizione), assumono rilevanza anche le deposizioni dell'avvocato Biagio Francesco Levato, collaboratore di Guzzi, sia quelle della signora Vincenza Gambogi vedova Enea, della segreteria dell'onorevole Andreotti. Il primo ha affermato che cinque o sei volte, per incarico di Guzzi, aveva portato nello studio di Andreotti a piazza Montecitorio alcuni plichi, consistenti in buste che potevano contenere al massimo due o tre fogli. Ciò era avvenuto tra il gennaio e il marzo 1979 e le consegne erano state più frequenti (almeno tre o quattro) nel marzo del 1979. Non si era mai recato a casa dell'onorevole Andreotti, nè è stato in grado di ricordare se nella stessa giornata (e cioè il 9 marzo 1979 , la data in cui risultano redatte due delle lettere prima menzionate) si sia recato due volte nello studio dell'onorevole Andreotti, ha anzi chiarito di essere più portato ad escludere tale circostanza, mentre ha ricordato che in caso si era recato per le consegne dei plichi due giorni di seguito. In tutti i casi, secondo Levato, i plichi venivano consegnati alla signora Enea e l'avvocato Guzzi si serviva di lui che pure era un avvocato per questa incombenza di corriere, evidentemente per la delicatezza dei messaggi.

La signora Enea, dal canto suo, ha detto che essa e un maresciallo prestavano servizio al quarto piano del palazzo in cui si trovava lo studio dell'onorevole Andreotti e che era lì che si recava personalmente l'onorevole Andreotti. Al quarto piano veniva recapitata la corrispondenza riservata, che veniva lasciata a disposizione dell'onorevole Andreotti, che talora l'apriva egli stesso di persona. La teste d'altra parte ha ammesso, in via ipotetica, di aver potuto telefonare a Guzzi per conto dell'onorevole Andreotti, ha chiarito che ciò poteva essere avvenuto un paio di volte, per fissare a Guzzi gli appuntamenti con l'onorevole Andreotti, ma non è stata in grado di ricordare il contenuto delle telefonate.

Non ha ricordato (nemmeno in confronto con lui) se fosse stato l'avvocato Levato a consegnarle della corrispondenza per Andreotti, mentre ha precisato che una volta almeno aveva visto venire nello studio Rao e Philip Guarino.

4. Le audizioni dell'avv. Roberto Memmo e dell'onorevole Massimo De Carolis.

Delle altre persone sentite dalla Commissione, l'avvocato Roberto Memmo, indicato da Guzzi come amico di Sindona e di Fortunato Federici, ha dichiarato (soprattutto con riferimento a circostanze estranee alla procedura di estradizione e dunque all'argomento che ci interessa) di non aver avuto contatti con Sindona se non per averlo incontrato all'Hotel Pierre quando lo stesso Sindona era libero, mentre ha ammesso di essere stato in contatto tra il 1975 e il 1977 con Federici, ed anzi di essere stato un tramite tra lui e Guzzi. Ha invece escluso che ci fossero state iniziative, a sua conoscenza, dirette ad ottenere un intervento di uomini politici e in particolare dell'onorevole Andreotti presso la Cassazione a proposito dell'impugnazione dei provvedimenti giudiziari emessi contro Sindona. Ha anche escluso di aver avuto contatti con l'onorevole Fanfani o con Andreotti a proposito di tale questione, affermando di non conoscere nemmeno Fanfani.

A sua volta, l'onorevole Massimo De Carolis, anche lui chiamato in causa da Guzzi, ha affermato di aver incontrato Sindona a New York una dozzina di volte e che aveva parlato tre volte anche con Gelli ma mai all'uno dell'altro. Non era mai stato a pranzo con Sindona, aveva invece incontrato il congressman Biaggi ma non aveva parlato con lui di Sindona, così come aveva avuto dei contatti con la comunità italo-americana di New York. Non aveva mai avuto una relazione della massoneria su Sindona. Bellantonio doveva convincerlo dell'innocenza di Sindona, ma non ebbe da lui documenti. Nei colloqui avuti con lui, Sindona gli aveva parlato dell'estradizione più volte, precisandogli di difendersi dal ten

tativo delle autorità italiane di farlo estradare, ritenendosi vittima di un complotto. Ha ammesso di aver parlato più volte con Adreotti (anche approfittando che alla Camera sedeva vicino a lui) della questione Sindona, dicendogli che Sindona puntava su un aiuto di tipo politico. L'onorevole Andreotti si era dimostrato poco interessato sul problema del salvataggio, mentre sulla estradizione aveva detto che si trattava di una pratica che andava avanti e che il governo seguiva. Ha chiarito di non ricordare di aver telefonato a Guzzi, dicendogli che Andreotti era freddo al riguardo del salvataggio, mentre sarebbe intervenuto sull'estradizione, ma non ha escluso la possibilità della telefonata e il suo contenuto, posto che era più o meno quello l'atteggiamento di Andreotti. Più precisamente, egli aveva parlato più volte della questione all'onorevole Andreotti e lo stesso aveva mostrato che era a conoscenza che erano stati fatti dei passi anche a mezzo dell'ambasciata. Gli aveva detto cioè (Lux X/4) che c'era una pratica affidata alla nostra ambasciata e che si sarebbe visto quello che succedeva. Più chiaramente ancora gli aveva precisato che per l'estradizione (chiesta dal governo) la delega a seguire le pratiche burocratiche presso il governo americano era stata affidata all'ambasciata italiana e che comunque in nessun caso Andreotti gli aveva detto che voleva impedire l'estradizione. Del resto, proprio l'accenno di Andreotti alla delega data in proposito all'ambasciata italiana, lo aveva confermato nella sua idea che non ci sarebbe stato nessun passo a favore di Sindona, perchè sapeva molto bene quanto fosse deciso l'atteggiamento dell'ambasciatore Gaja contro Sindona.

L'onorevole De Carolis inoltre ha smentito le affermazioni di Guzzi secondo cui egli avrebbe dovuto controllare le informazioni che Federici dava allo stesso Guzzi e al gruppo Sindona circa i suoi contatti con l'onorevole Andreotti.

Ha aggiunto di avere parlato con Guzzi della sparizione di Sindona, di aver pensato ad un rapimento falso, di essere andato

a Barcellona su invito di Pier Sandro Magnoni, per incontrarlo e per smentire una intervista a Panorama.

Si è riportato ad una intervista fatta a Panorama, in cui aveva affermato tra l'altro che,dal momento in cui si decise di distruggere Sindona, era diventato "estremamente importante impedire la divulgazione dei retroscena dell'affare; per quasto si aprì la lotta tra chi voleva l'estradizione e chi non la voleva." Ha escluso di essersi impegnato a far fare una campagna di stampa a favore di Sindona a mezzo del "Settimanale".

Oltre ai testimoni sin qui indicati, la Commissione ha anche sentito Vieri Traxler, console generale a New York dall'ottobre 1967 al luglio 1976 e l'ambasciatore italiano Roberto Gaja.

5. Le audizioni dei diplomatici Vieri Traxler e Roberto Gaja.

Il console Traxler ha riferito a proposito di Sindona di un episodio, risultante da una deposizione resa alla magistratura da un funzionario bancario, tale De Biase, passato nelle banche di Sindona. Al riguardo, il teste Traxler ha dichiarato che nel febbraio 1976, dopo essersi fatto preannunciare, era andato a fargli visita l'avvocato Martino Giuffrida. Egli aveva telefonato a Roma ad un amico del Ministero degli Esteri, il consigliere Salleo, per avere referenze su Giuffrida, e Salleo che aveva detto che si trattava di una persona che non dava affidamento. Giuffrida, una volta recatosi al consolato, gli aveva anzitutto chiesto se avesse avuto una telefonata da Bernabei. Avutane risposta negativa, aveva aggiunto che era venuto a New York per sistemare le faccende Sindona secondo un tentativo sponsorizzato da altissime personalità italiane e da ambienti della massoneria. Egli chiedeva in sostanza un atteggiamento neutrale, precisando che Sindona aveva credito negli ambienti finanziari americani. Il teste sapeva che questo non era vero e comunque aveva risposto a Giuffrida che Sindona era un ricercato e che egli, essendo un funzionario italiano, doveva comportarsi di conseguenza. Dopo la visita di Giuffrida, aveva telefonato a Bernabei il quale gli aveva risposto che non aveva

inviato Giuffrida a New York e che lo stesso non aveva nessun mandato da parte sua. Non era vero perciò quanto aveva affermato De Biase e cioè che Bernabei,nella conversazione telefonica durante la quale Traxler gli aveva chiesta se Giuffrida era un inviato suo e di Fanfani, aveva confermato di essere stato lui a mandare Giuffrida a New York e aveva ripetuto al teste di non infierire contro Sindona.
Il teste ha peraltro ammesso di aver potuto riferire a De Biase della telefonata a Bernabei, ma ha escluso di avergli potuto dire ciò che Bernabei assolutamente non gli aveva detto. Ha aggiunto di non sapere nemmeno se Bernabei avesse parlato con Giuffrida.

Ha precisato più in generale di aver mantenuto rapporti sempre distanti con Sindona, di non essere mai andato alle manifestazioni della comunità italo-americana, quando Sindona le aveva strumentalizzate, di non essersi mai occupato dell'estradizione, di aver offerto la propria collaborazione ai magistrati Viola e Urbisci, quando i due si erano recati a New York. Ha ancora aggiunto che il giudice Rao, padre di Rao jr., era stato nominato da Johnson presidente del tribunale delle dogane e che Guarino era un funzionario del Partito Repubblicano a New York. Nessuno di loro, nè Rao jr. era in odore di mafia, anzi il fratello del giudice Rao era presidente del circolo del tiro a segno, un circolo molto dignitoso. Non si era meravigliato che Guarino e Paul Rao si incontrassero con autorità dello Stato italiano.

Per quanto riguarda Biaggi, il teste ha precisato che egli era molto autorevole nell'ambito della comunità italo-americana, ma che come deputato non era particolarmente autorevole; mentre molto più autorevoli erano due senatori di origine italiana: Pastore e Dominici.

L'onorevole Andreotti era stato più volte a New York come Presidente del Consiglio nel 1972, come membro di una commissione interparlamentare, come presidente del gruppo parlamentare della DC. Nel 1975, prima del crack, Sindona aveva offerto un pranzo ad Andreotti, non gli risultava invece che Andreotti si fosse recato a

New York con l'aereo dei Caltaginrone. Della Gratton, secondo il teste, era titolare di un'avviata agenzia di pubbliche relazioni che aveva clienti italiani e giapponesi ed aveva un rapporto di particolare e vecchia amicizia con Andreotti. Era Della Gratton che lo informava dell'arrivo di Andreotti, ma il teste ha escluso di essere stato informato di un colloquio Andreotti Sindona.

L'ambasciatore Gaja, che rappresentò l'Italia negli Stati Uniti dal luglio 1975 al marzo 1978, ha riferito che in un primo tempo Sindona si sentiva sicuro, per gli appoggi che riteneva di avere e che in una seconda fase, sentendo indebolita la sua posizione aveva cercato di prendere contatto con le autorità italiane in America. Tra l'altro partecipò a New York ad un pranzo a cui era presente anche il console italiano di quella città, sì che egli dette disposizioni perchè cose del genere non si ripetes sero. Anche lui una volta era stato invitato ad una cerimonia, ma saputo che c'era Sindona, non ci andò. La comunità italo-americana d'altra parte aveva rapporti con un gruppo di persone tra cui i Rao, che servivano a metterla in contatto con il mondo americano. In un certo giorno, in occasione delle elezioni italiane del 1976, era stato organizzato dall'associazione Americans for democratic Italy una cerimonia alla quale anche il teste era stato invitato; ma appena aveva visto che c'era Sindona se ne era andato ed aveva troncato ogni rapporto con le suddette persone e con quelle che avevano firmato gli affidavit a favore di Sindona.

Rao senior era un giudice elettivo, xxxxxxxxxxxx competente in meteria finaziaria e quindi anche doganale. L'impressione del teste é che tutti gli esponenti della comunità italo-americana fossero in qualche modo collegati ad organizzazioni di altro genere "anche mafiose"; ma si tratta di "un'impressione generale", priva di riscontri probatori. Così ad esempio, é molto difficile dire se Rao figlio avesse rapporti con la mafia; mentre xxxxx Guarino, che pure apparteneva allo stesso ambiente di Rao, si presentava come rappresentante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx del partito repubblicano a Washington ed era molto difficile rifiutarne un un invito. Così come un ambasciatore era tenuto, per il suo ufficio, ad avere rapporti con gli italo'americani e deve di solito almenp andare alle manifestazioni da loro organizzate, anche se abbia sospetti sulla loro natura. xxxxxxx Erano stati una piccola serie di fatti quelli che gli avevano dato un'impressione negativa di Rao e Guarino e d'altro canto questa impressione circa la scorrettezza dei due era stata comunicata al Ministero degli Esteri e al Quirinale. Ciò soprattutto perché il teste riteneva inammissibile di poter essere messo in condizione di trovarsi a contatto con Sindona e di doversene andare, come pure la volta accennata era stato costretto a fare, suscitando delle difficoltà.

Biaggi era un poliziotto divenuto parlamentare.

Della Gratton era una lobbista (che é, a quanto si capisce, una vera e propria professione), e come tale era autorizzata ad agire per conto di un cliente che deve indicare alle autorità e può altresì prendere contatti con le autorità americane. Durante il suo mandato, Andreotti si era recato negli Stati Uniti xxx tre volte, una volta come presidente del Consiglio e due volte come presidente della Commissione Esteri della Camera. In ocassione di questi viaggi, una volta, forse nel 1976, piuttosto che nel 1977 xxxxxxxxx l'on.le Andreotti aveva visto la Gratton all'aeroporto, ma le altre volte no. xx A proposito dei viaggi di Andreotti, il teste ha precisato di essersene interessato e di avere, xxx in una delle tre occasioni, organizzato una colazione di lavoro, alla qualle Della Gratto, su sua richiesta, aveva invitato dei senatori americani? I viaggi fatti da Andreotti come presidente della Commissione Esteri erano stati organizzatixxxxx non dall'ambasciata, ma dal grup-

ASSR

po parlamentare amerxivano. Sempre sul punto, il teste ha dichiarato di essere portato ad escludere che in ocassione degli indicati viaggi l'on.le Andreotti abbia avuto contatti con Sindona; ciò perché si tratta di solito di viaggi aryicolati in tutti movimenti che l'ospite che deve compiere, ed é praticammante impossibile che egli abbia potuto utilizzare a quello scopo i brevi intervalli destinati al riposo.

L'onorevole De Carolis, ha ricordat il teste, andava spesso a N.York come avvocato e aveva appreso con stupore che in una di queste circostanze tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977 De Carolis avesse incontrato Sindona all'Hotel Pierre, tanto che glielo fxx aveva fatto anche sapere.

Il teste ha anche xxxxxxxxxxxxxx chiarito che se qualcuno glielo aveva cheisto, aveva espresso i suoi giudizi negativi su Guarino e Rao e aveva anche dato il suo parere sull'azione del gruppo che costoro manovravano?

Fin dall'inizio della sua permanenza in America, la posizione di Sindona era considerata inesistente nel mondo bancario. Il

Il console di New York non ricordava che gli avesse parlato di pressioni o di interventi a favore di Sindona. Egli del resto non aveva nulla a che fare con l'estradizione, al più poteva essere delegato per il compimento di qualche atto. Circa il comportamento di Traxler, non sapeva che della sua partecipazione a unx banchetto a cui era etsto presente anche Sindona? Non sape a se Traxler fosse andato a ricevere l'on.le Andreotti all'aeroporto di New York e se vi fosse anche Sindona che vi era andato conCaltagirone.

Per quanto più specificamente riguarda la procedura di es radizione xxx il teste ha dichiarato di averne affidato la trattazione al capo del settore dellèemigrazione, consigliere Cappetta, e quando questi xxxxx se ne era andato, al collega Lopez Celli. Tutti si rendevano conto dell'importanza della procedura. Le autorità americane richiesero nuovi documenti rispetto a quelli inviati in un primo tempo e di tutti i documenti fu chiesta una nuova traduzione, in quanto quella fatta inizialmente non fu ritenuta sufficiente; ciò xxxxxperaltro non era una cosa anormale, in quanto era normale rivedere tutte le traduzioni provenienti dall'Italia, tanto é vero che egli no n ne aveva mai visto una che avesse un minimo di senso.

Si deve escludere perciò che ci siano stati ritardi patologici. Essi stessi chiesero ed ottennero da Roma l'autorizzazione ad avvalersi dell'avvocato Pavia, che quindi aveva curato tutti i dati formali della procedura, che erano abbastanza importanti.

Secondo il teste, le richieste americane erano tutte formalmente giustificate, ma sostanzialmente si tendeva ad assicurare Sindona alla giustizia americana; così quando Kenney gli aveva comunicaro che Bordoni aveva accusato Sindona, il teste aveva capito che le nostre possibilità di avere l'estradizione erano diventate nulle, perché la giustizia americana avrebbe cominci ato col processare Sindona e si sarebbe interessata della pratica di estradizione, al termine, una volta che Sindona avesse scontato la pena.

In conclusione, secondo l'ambasciatore, l'estradizione di Sindona non si è avuta:1) perché non tutti avevano i suoi difensori; 2) perché il caso non era facile, ma complicatissimo, tanto che gli stessi giudici si erano dovuti recare di persona in America per spiegare perché operazioni contabili costituivano reato secondo la nostra legge; 3) c'era stato infine l'interesse americano aservirsi della procedura di estradzione, non per consegnarcelo ,ma per mettere in essere gli atti sufficienti a farlo condannare in America. Non Volevano cioé prima consegnare Sindona e poi scoprire che egli si era respo responsabile di gravi reati in America. Il loro scopo era dunque quello prima di condannarlo e poi di consegnarlo all'Italia.

Sulla base di queste premesse, l'ambasciatore ha escluso fermamemente fix avere avuto pressioni, ma anche affermato che non avrebbe potuto averne, in quanto non avrebbe avuto modo a sua volta di influenzare i propri dipendenti.

E' possibile che i difensori ed anche amici di Sindona abbiano avuto rapporti con funzionari del Dipartimento Giustizia, come ad esempio con Croock e poi con Civiletti, Attorney general. Un intervento su Warren Cristopher non sarebbe servito a nulla. Tutti ne sarebbero stati comunque a conoscenza, mentre ma nessuno gli aveva parlato di una cosa del genere. L'intervento presso Christopher sarebbe stato inutile, perché sarebbe stato l'intervento presso persona senza compe-

tenza in materia, posto che egli era un avvocato e non un amministratore, ed era un avvocato ~~xxxxxx~~ che aveva una mentalità legale notevole: così che un intervento presso di lui sembrava al teste una delle cose più inutili che si potessero immaginare. Non aveva nemmeno influenza presso il Segretario di Stato. Ma lo stesso segretario di Stato poco avrebbe potuto fare. Può essere tuttavia che Sindona non si rendesse conto dell'~~xxxxxx~~ impossibilità di interventi del genere.

6. Altre deposizioni e le agende di Guzzi.

Non si può fare a meno a questo punto di dare conto anche di ciò che risulta, sempre per la parte che qui interessa, di alcune dichiarazioni raccolte dai giudici milanesi e non dalla Commissione; così come si deve fare un breve cenno delle risultanze, sempre per quanto riguarda l'estradizione, delle agende sequestrate a Guzzi.

In particolare l'onorevole Delfino ha confermato di aver conosciuto Guzzi nell'éstate 1977 e che Andreotti gli aveva detto che se esistevano dei piani glieli dessero. Guzzi gli aveva in effetti dato un promemoria, ma egli lo aveva conservato. Ha anche affermato di aver incontrato Sindona a Napoli nell'agosto del 1977, su presentazione di Philip Guarino.

A sua volta Sindona ha dichiarato di aver incontrato Andreotti all'Hotel Essex di New York gli sempba nel 1976, mentre Magnoni ha precisato che Sindona si era incontrato con Andreotti assime a Federici al Waldorf Towers nel 1977 con Evangelisti e con Bucciante al Pierre nel 1978. A sua volta Barone ha riferito che nel settembre 1977 Federici ha parlato con Andreotti del contenuto di un memoriale in precedenza consegnato a lui, ed ha confermato che i rapporti con Andreotti erano tenuti da Federici.

Per quanto poi riguarda le agende di Guzzi, si deve premettere che, secondo il teste, esse andrebbero lette nel senso che le indicazioni di nomi nel calendario riguarderebbero il programma degli incontri preventivati, che le sottolineature o le indicazioni trasversali avrebbe avuto il significato che l'incombente era stato assolto il giorno stesso della annotazione e alle mancate sottolineature dovrebbe corrispondere una previsione sul calendario della settimana successiva.

Ciò posto, basta qui ricordare che sulle agende figurano i nomi di tutti i personaggi con cui Guzzi afferma di aver avuto contatti telefonici o personali nel periodo considerato e in particolare che alla data 19.11.76 figura l'annotazione De Carolis G.A.

freddo e distaccato si interesserebbe all'estradizione; che alla data 1° aprile 77 si fa cenno della Corte di Cassazione; che sul giorno 10.6.77 si annota trasversalmente che Roberto Memmo aveva riferito che G.A. si era impegnato senza risultato; che alla data del 12 luglio 77 sono scritte le sigle G.A., F.F., A.F. seguite dall'annotazione: "intervento su Rodino e Murphis, richiesto da Biaggi azione "Borghese", riunione con Barone; che di seguito è annotato il nome del senatore Tedeschi; che alle date 7.12. e 15. 12.777 si fa cenno di una riunione con Bucciante, dell'esasperazione del cliente (o si fa qualcosa o vuoto il sacco), della disponibilità di Bucciante per un'azione comune G.A. e A.F. (Fanfani?); che più volte è registrata, anche con linee trasversali, la sigla G.A., per indicare incontri e telefonate; che sotto la data del 9 febbraio 79 figura scritto: "John Krook interpellata Farnesina: non abbiamo niente in contrario"; che figurano annotate telefonate alla signora Eneà e a Della Gratton; che infine sotto la data del 6 luglio 79 risulta riportata la notizia che M.S. alle 24 aveva comunicato che l'estradizione era stata respinta.

7. <u>L'audizione dell'onorevole Giulio Andreotti e il suo confronto con Guzzi</u>.

Sentito dalla Commissione in data 11 novembre 1981 su tutte le circostanze concernenti le dichiarazioni dei testi che lo hanno chiamato in causa, l'onorevole Giulio Andreotti ha reso un'ampia deposizione, di cui qui vengono riportati soltanto i punti che possono essere significativi, messi in relazione con quanto hanno detto le persone di cui si sono in precedenza riassunte le testimonianze con la questione dell'estradizione.

Dopo aver chiarito di aver conosciuto Sindona nel 1960, Andreotti ha riferito che del dicembre 73, a New York, dove si era recato per una tavola rotonda, Sindona gli aveva offerto un pranzo pubblico all'Hotel Saint Regis e che questa era stata l'unica volta che aveva visto Sindona a New York. Ha aggiunto che nel 1973, nonostan

te l'invito dell'ambasciatore americano, non si era recato alla cerimonia dell'American Club, per il conferimento di un premio a Sindona; che la procedura di estradizione era stata seguita con estremo rigore e che non vi era stata nessuna spinta in senso contrario. Ha ammesso di essersi incontrato a Roma due volte con Guarino, una volta insieme a Rao, di cui conosceva il padre; che essi avevano ribadito le loro opinioni, ma che egli aveva escluso che ci fosse un linciaggio contro Sindona. Anche Mario Biaggi, deputato al congresso americano, gli aveva parlato del possibile pericolo per Sindona di essere estradato. Dopo la morte di Federici, Guzzi, che egli conosceva come un professionista romano, gli aveva chiesto di incontrarlo ed egli lo aveva incontrato, non sa quante volte, alla luce del sole, anche perch è voleva sfatare la tesi della persecuzione. Guzzi gli aveva consegnato uno schema e poi una bozza di soluzione che egli aveva inviato a Stammati, pregandolo di esaminarla, come persona competente. Effettivamente il 12 luglio 77 aveva visto Federici, ma non ricordava se ci fosse anche Gambino. Federici gli aveva parlato della questione dell'Immobiliare. Ha dichiarato di aver conosciuto Della Gratton fin dal 1950, essa però non era sua rappresentante, nè era stata autorizzata a fare il suo nome. Ha escluso di aver incontrato Sindona a New York nel 76 o nel 77. Non gli fu fatta nessuna comunicazione circa i piani di Sindona a proposito di attacchi contro i magistrati e di mobilitazione di politici. Non ha mai avuto la conversazione di cui parla Guzzi circa Della Gratton. Il colloquio con Guarino e Rao aveva riguardato Sindona solo per cinque minuti, nè sapeva che Sindona avesse dato cinque milioni a Rao per il viaggio e che successivamente Rao e Guarino si fossero incontrati con Gelli all'Hotel Principe.

Ha ammesso di aver parlato con Guzzi alcune volte ma ha escluso di avere avuto consocenza dei memorandum. Ha sostenuto di aver conosciuto solo due memoriali, uno datagli da Federici, uno da Guzzi. Ha letto il documento datato 12 luglio 1978 ma non la lettera 9 marzo 79 e perciò non sa chi sia stato a dare la risposta

che si trova annotata. Il 9 marzo era impegnato a Montecitorio. Ha affermato di non aver saputo nulla della parte avuta da Della Gratton sulla vicenda Sindona. Non ha avuto notizia del memoriale che comincia con le parole "Negli Stati Uniti è mancato il sostegno...". Ha ammesso di aver avuto la lettera di Sindona del 28.9.76, ma di non aver risposto. Ha negato colloqui telefonici con Guzzi. Evangelisti gli aveva riferito di aver incontrato Sindona occasionalmente. Il 13 marzo 1979, data di uno degli ultimi memoriali sull'estradizione, era stato impegnato prima alle Fosse Ardeatine e poi al Consiglio nazionale della DC. Guzzi gli aveva detto che non c'era automatismo tra revoca dell'insolvenza e assoluzione delle imputazioni penali.

Nel confronto tra l'onorevole Andreotti e l'avvocato Guzzi, le posizioni dei due testimoni sono rimaste sostanzialmente immutate. L'onorevole Andreotti ha comunque precisato di essersi incontrato con Guzzi dal 1978 al 1980 tutte le volte che ne era stato richiesto, compatibilmente con i suoi impegni, anche se non ha memoria di tutti i colloqui. Ha ripetuto peraltro di aver ricevuto solo pochissimi dei memoriali di cui parla Guzzi. In particolare dei memoriali che sarebbero pervenuti alla sua segretaria tra il gennaio e il marzo 1979, l'onorevole Andreotti non ha escluso che ciò possa essersi verificato, ma ha sostenuto di non averli mai visti e che di uno solo di essi, quello in cui si afferma che Sindona avrebbe potuto fare dichiarazioni capaci di incrinare seriamente i rapporti tra Italia e Stati Uniti era stato messo al corrente dal suo addetto stampa Giorgio Ceccherini. Ha di nuovo ribadito di non aver telefonato a Guzzi e di non aver mai incontrato Guzzi per la questione Sindona.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

RASSEGNA STAMPA DEL 6 MAGGIO 1981

On. Francesco De Martino casella

---==ooOoo==---

pg.

CORRIERE DELLA SERA DEL 6/5/1981

310

Libertà provvisoria per Spatola «postino» del caso Sindona

PALERMO — L'imprenditore edile Vincenzo Spatola, di 31 anni, ritenuto il «postino» del caso Sindona (fu arrestato mentre consegnava a Roma una lettera autografa del banchiere siciliano all'avvocato Rodolfo Guzzi), ha ottenuto la libertà provvisoria, per insufficienza di indizi, dietro pagamento di una cauzione di 25 milioni.

IL GIORNALE DEL 6/5/1981

311

Libertà provvisoria per il «postino» del caso Sindona

Palermo, 5 maggio

L'imprenditore edile Vincenzo Spatola, di 31 anni, ritenuto il «postino» del caso Sindona (fu arrestato mentre consegnava a Roma una lettera autografa del banchiere siciliano all'avvocato Rodolfo Guzzi), ha ottenuto la libertà provvisoria per insufficienza di indizi.

Il provvedimento è del giudice istruttore del tribunale di Palermo, Giovanni Falcone, che ha accolto le istanze dei difensori di Spatola.

LA REPUBBLICA DEL 6/5/1981

312

Coinvolto nel caso Sindona e nel traffico di droga

Scarcerato Vincenzo Spatola

PALERMO, 5 — Vincenzo Spatola, il «postino» del caso Sindona, arrestato a Roma la sera del 9 ottobre del 1979 mentre infilava una busta nella casella dello studio dell'avvocato Rodolfo Guzzi, tra qualche ora tornerà libero. Così ha deciso il giudice istruttore Giovanni Falcone, il magistrato palermitano che conduce la maxi-inchiesta su «mafia e droga», fissando a 25 milioni la cauzione per la libertà dell'imputato.

Vincenzo Spatola era stato incriminato dai magistrati con due differenti accuse: traffico internazionale di stupefacenti e favoreggiamento e concorso nel sequestro di Michele Sindona. Per quest'ultima accusa, però, qualche mese fa, era stato notificato all'Ucciardone un provvedimento di scarcerazione per «decorrenza dei termini». Torna così in libertà uno dei personaggi più enigmatici di tutta la vicenda Sindona. Quando, nell'ottobre del 1979, fu arrestato, Vincenzo Spatola era uno sconosciuto imprenditore edile. Un vero insospettabile. Dopo qualche giorno di indagini, si scoprì invece che era collegato con il clan dei Gambino. Gli investigatori cercarono a Palermo e nelle campagne di Torretta anche Michele Sindona. Non trovarono il bancarottiere, ma una montagna di documenti e assegni sospetti.

L'UNITA' DEL 6/5/1981

313

Libero Spatola (il «postino» di Sindona) con 25 milioni di cauzione

PALERMO — Venticinque milioni di cauzione (il prezzo di 25 grammi di eroina). E torna in libertà Vincenzo Spatola, il costruttore palermitano, «postino» di Michele Sindona. La scarcerazione, decisa per «insufficienza di indizi», riguarda l'imputazione di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti, che aveva colpito l'anno scorso il costruttore, uno dei primi tra gli oltre 200 imputati a venir coinvolto nella grande inchiesta palermitana sui clan multinazionali dell'eroina.

Nella sua ordinanza il giudice istruttore Giovanni Falcone ricorda, però, come «permangono motivi di sospetto», nei confronti di Spatola. Per l'altra imputazione «associazione di tipo mafioso», la scarcerazione è stata invece concessa essendo giunti, dopo otto mesi, alla «decorrenza dei termini». Assieme a due fratelli, Rosario, che rimane all'Ucciardone, capofila dell'inchiesta, e Antonino, già liberato, Vincenzo Spatola rimane, dunque, al centro delle indagini.

Il 9 ottobre 1979 era stato arrestato a Roma sulla soglia dello studio dell'avvocato Rodolfo Guzzi, uno dei legali italiani del bancarottiere di Patti. Nella giacca Spatola aveva una lettera di Sindona, con la quale si intimava all'avvocato di tirar fuori la documentazione, in suo possesso, sugli esportatori di valuta, protetti e protettori di Sindona, ed un messaggio del fantomatico «Comitato proletario di eversione per una giustizia migliore», dietro la cui insegna la mafia e lo stesso Sindona avevano inscenato il falso sequestro

312

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

RASSEGNA STAMPA DEL 5 MAGGIO 1981

---==ooOoo==---

On. Francesco De Martino casella

pg.

PERSONAGGI La carriera, l'identikit, il «privato», i segreti del successo de

A QUALCUNO PIACE CALVI

Entrò come impiegato prima alla Comit, poi all'Ambrosiano. Adesso è presidente di un vastissimo impero bancario e di recente è diventato socio al 40 per cento del gruppo Rizzoli. Perché l'amico Sindona diventa nemico e lo accusa di aver esportato illegalmente 50 miliardi. Dicono di lui: «Ha una testa che non conosce emozioni e un cuore che non gli consente amici». «È un uomo solo: diffida di tutti e ha paura di tutti».

di Giuseppe Turani

Il giudizio più impietoso su di lui risale a qualche anno fa ed è questo: «Ha una testa che non conosce emozioni e un cuore che non gli consente amici». Uno di quelli che lo conoscono bene taglia più corto: «È un isolato, forse l'uomo più solo (dopo Pesenti) dell'intera finanza italiana. E quindi diffida di tutti e ha paura di tutti».

Roberto Calvi, 60 anni, presidente del Banco Ambrosiano e capo di uno dei più potenti gruppi finanziari privati del nostro paese, è un personaggio misterioso che non ha mai fatto niente per essere qualcosa di diverso. In un'epoca nella quale non c'è più nessuno che non dia interviste o che non scriva per qualche giornale, Calvi si è mantenuto ostinatamente defilato. Gli esperti sostengono che ha dato una sola intervista, al mensile *Successo* nel 1972. Io ricordo che ne diede un'altra all' *Espresso* qualche anno più tardi, ma fu un'intervista rubata: secondo i patti doveva essere soltanto una conversazione informale.

Le conversazioni informali sono infatti una delle poche passioni di quest'uomo. L'ospite, che a volte può essere appunto anche un giornalista, viene invitato nella sede delle banca in via Clerici a Milano. Sale fino all'ultimo piano, dove c'è un piccolo labirinto di stanze tutte riservate al boss e lì viene intrattenuto per qualche ora. In genere l'unico che parla è Calvi. Il presidente del Banco Ambrosiano dà per scontato che gli altri siano lì per ascoltare lui. In ogni caso, è evidente che non ha alcun bisogno di sentire fatti o opinioni altrui. Conosco almeno una decina di persone che hanno fatto questa esperienza (anche persone importanti) e tutte, alla fine, erano piuttosto sconcertate.

Adesso il finanziere è nell'occhio del ciclone. La Banca d'Italia lo ha indicato da tempo come possibile autore di uno dei più grossi reati valutari mai registrati nel nostro paese: esportazione illegale in Svizzera di circa 50 miliardi di lire (datati 1975-1976, quindi pari ad almeno 100 miliardi di lire di oggi). Per questa vicenda gli era anche stato ritirato il passaporto, che poi però gli è stato restituito. Ma proprio per via di questa restituzione, secondo alcuni un po' troppo rapida, sono finiti sotto inchiesta Ugo Zilletti, vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, che ha deciso di dimettersi dal suo incarico, e il procuratore capo del Tribunale di Milano, Mauro Gresti, che invece è rimasto dietro la propria scrivania.

Ma cerchiamo di ricostruire la carriera e le avventure di quest' uomo. La sua è una delle storie più singolari della finanza italiana, quasi una storia d'altri tempi.

Calvi fa il suo dovere con onore nell'ultima guerra. È ufficiale nel corpo dei Lanceri di Novara e attraversa tutta quanta la campagna di Russia. Alla fine del conflitto rientra in Italia e si scopre la passione per le banche. Entra nella Comit, impara il mestiere e poi viene assunto al Banco Ambrosiano. A quel tempo l'istituto è noto come «la banca dei preti». Ha una clientela molto pia e molto tradizionale, che porta regolarmente tutti i suoi soldi in banca e che in cambio si accontenta di magri interessi. Nello statuto ci sono parecchie clausole per evitare che qualcuno assuma il controllo della banca: nessuno può disporre di grossi pacchi azionari dell'istituto e tutti i nuovi soci devono ricevere il gradimento del consiglio di amministrazione per essere ammessi nelle assemblee dove si vota.

Per Calvi tutte queste sono solo sciocchezze sin dall'inizio. Lui vuole fare dell'Ambrosiano una grandissima banca e, soprattutto, vuole che sia al tempo stesso una banca ordinaria (che raccoglie cioè i depositi e poi li presta a clienti sicuri per brevi periodi di tempo) e una banca d'affari, cioè una banca che compra e vende società, che compra e vende azioni in borsa, che fa, in una parola, affari. Ma una banca ordinaria, in Italia, non può fare anche la banca d'affari. Lo vieta la legge.

Verso la metà degli anni Sessanta Calvi incontra un uomo che è un outsider come lui e che come lui ha il chiodo fisso della banca d'affari, considerata il modo più

TAGLIALEGNA IN ABITO SCURO

■ *È timido, riservato, silenzioso, veste sempre di scuro. Di Roberto Calvi «privato» si sa poco perché non ama parlare di sé e vive protetto da alcuni «gorilla» fra il suo appartamento nel quartiere Frua, a Milano, e la sua tenuta a Drezzo, nel comasco, dove - si dice - si trasforma in contadino, in taglialegna, in agricoltore. Ha una bella moglie bionda, Clara, laureata in biologia, e due figli. Nel giugno del 1974 è stato nominato cavaliere del lavoro, un traguardo di prestigio per un uomo che, dopo le medie, non aveva terminato nemmeno l'università per andare in guerra come ufficiale di cavalleria. Trascorre le sue giornate all'ultimo piano della sede milanese del Banco Ambrosiano, lavora tanto e si nutre di carne ai ferri. Qualche anno fa, inopinatamente, comparve in smoking al premio Campiello. Un attimo solo per poi sparire di nuovo. Quando gli chiedono interviste risponde: «Che volete da me? Io amministro i soldi degli altri e debbo essere riservato». Così, con la scelta del silenzio, è diventato una leggenda.* ■

nanziere più misterioso, più potente e più chiacchierato del momento.

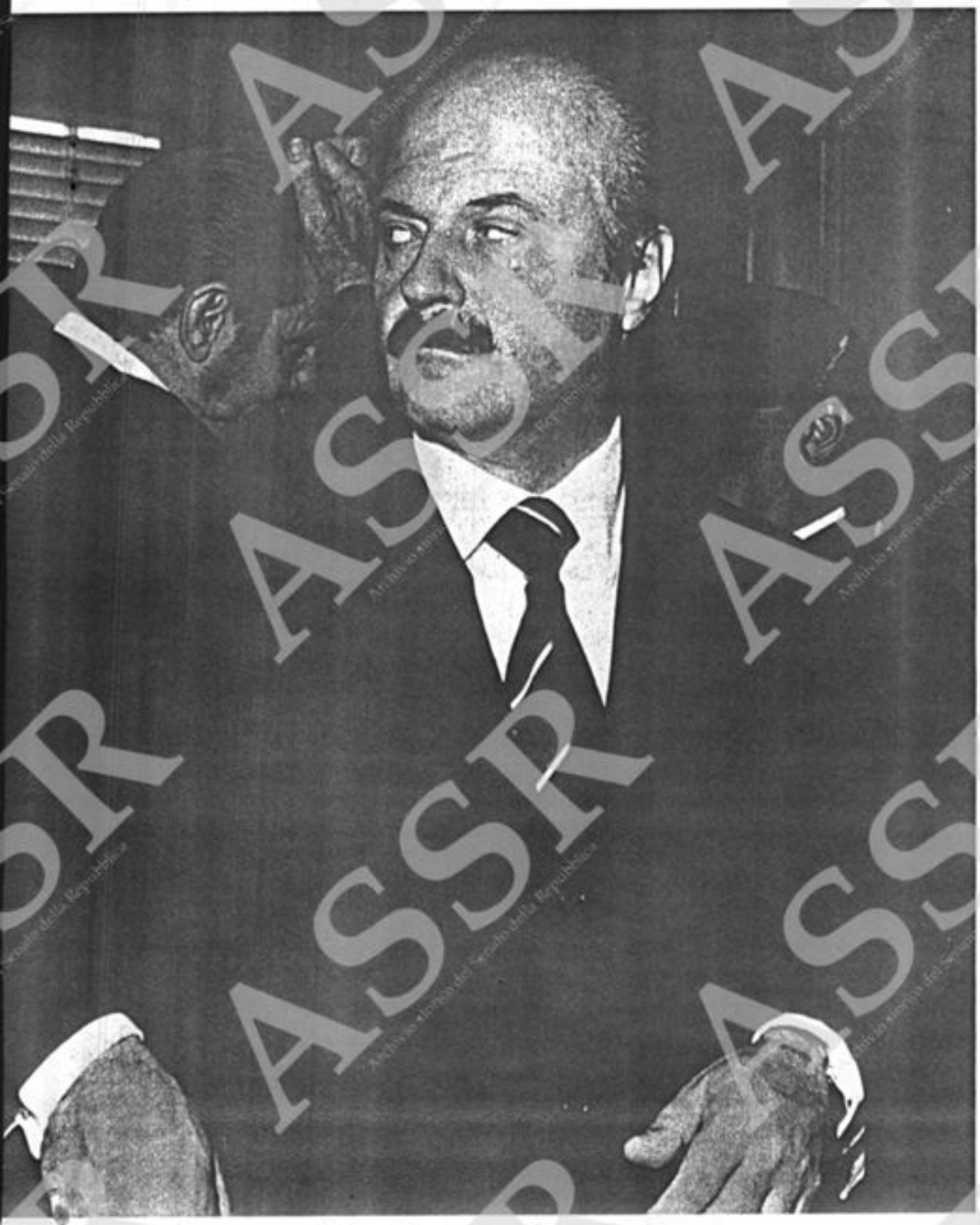

Non è un mondano

Una delle rare immagini di Roberto Calvi, presidente e amministratore delegato del Banco Ambrosiano. Uomo schivo e introverso, è difficile incontrarlo in occasioni mondane. Anche per motivi di sicurezza preferisce la quiete del suo ufficio milanese.

veloce per fare fortuna e diventare molto potenti: Michele Sindona. I due, raccontano gli esperti, anche se prove non ce ne sono, studiano insieme la mappa della finanza italiana e trovano l'anello debole: Carlo Pesenti. È un solitario, è mal visto, è quasi un prete tanto è credente e devoto alla curia e al Vaticano, gli altri grandi non lo considerano nemmeno uno dei loro. Soprattutto, si crede che Pesenti abbia il pieno controllo dell'Italcementi, ma loro due sanno che non è vero. L'Italcementi e tutto il grosso impero di banche e di assicurazioni che a essa fa capo sono caposaldi aggredibili, forse anche con facilità.

Sindona e Calvi partono allora in guerra. Segretamente comprano azioni dell'Italcementi e, quando credono di averne in mano un pacco tale da poter mettere alle corde Pesenti, Sindona va da lui e gli detta le condizioni della resa. Pesenti vola a Roma, traffica in Vaticano e alla fine il governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, e il ministro del Tesoro, Emilio Colombo, impongono al finanziere siciliano di farsi da parte e di lasciare Pesenti al suo posto. In tutta la storia Calvi rimane nell'ombra e non si espone.

Qualche anno dopo i due ripartono alla carica con un nuovo progetto: Sindona, con i soldi di Calvi (o meglio dell'Ambrosiano), compra la finanziaria La Centrale. Attraverso i soldi di questa tentano di dare l'assalto alla Bastogi, la più grande finanziaria italiana. I due vogliono fonderle e poi servirsi della nuova mega-finanziaria per dare il colpo di grazia al solito Pesenti. Fra l'altro nella Bastogi c'è un pacco di azioni Italcementi che è anche la chiave di tutto l'impero del finanziere di Bergamo. L'idea sembra perfetta.

In realtà viene trascurato solo un particolare: la Bastogi è ancora, sia pure un po' in rovina, il «salotto buono» della finanza italiana e i boss dell'epoca non vogliono che se ne impadroniscano Sindona e Calvi. Ancora una volta Guido Carli li blocca e li costringe alla ritirata.

A questo punto le storie di Cal-

(segue)

CALVI

EPOCA DEL 9-5-1981

(segue da pag. 47)

vi e quella di Sindona si dividono. Il primo rileva dal secondo La Centrale, ormai inservibile per l'antico progetto, e si mette in proprio. Il secondo tenta l'avventura americana, comperando una grossa banca negli Stati Uniti, ma finirà presto nei guai e in carcere. Dopo il distacco da Calvi, Sindona impiegherà meno di tre anni a finire in galera e a chiudere la propria carriera di finanziere d'assalto.

Il presidente del Banco Ambrosiano, invece, va avanti, sempre con in testa il progetto di mettere le mani sull'impero di Pesenti, un impero che è un po' la preda fissa di molte operazioni della finanza italiana (negli anni Cinquanta e Sessanta furono gli industriali biellesi a cercare di fargli il saltafosso). Attraverso La Centrale, che il Banco Ambrosiano possiede in virtù di una speciale autorizzazione della Banca d'Italia, Calvi dà il via alle sue scalate, la più importante delle quali riguarda la compagnia di assicurazioni Toro. E per fare questo non bada a spese.

Poi rileva da Sindona una società disgraziatissima, la Pacchetti, nella quale c'è però la chiave per almeno altre due ghiotte banche: la Cattolica del Veneto e il Varesino. Calvi, insomma, punta a ingrandirsi, in modo da poter essere un giorno così potente da dare il colpo di grazia a Carlo Pesenti, che intanto ha già superato la settantina. È a questo punto, però, che nella carriera di Calvi si insinua l'ombra di quella cinquantina di miliardi che sarebbero stati fatti «scivolare» in Svizzera. L'accusa proviene dallo stesso Sindona, il quale sostiene di avere organizzato egli stesso l'operazione e di avervi partecipato come socio. Poi però Calvi si mise in proprio ed è per questo che il finanziere siciliano, ormai rovinato, finì per trasformarsi nel grande accusatore del presidente dell'Ambrosiano. Anni fa Sindona fece persino tappezzare le strade di Milano con manifesti contenenti gravissime accuse contro Roberto Calvi. Finì che sulla storia piombò la Banca d'Italia: alcune decine di ispettori lavorarono sei mesi sui libri contabili dell'istituto, poi inviarono un rapporto alla magistratura. L'inchiesta giudiziaria si mise in moto e prosegue tuttora, dopo essere passata nelle mani di diversi giudici. Nel frattempo c'è stato l'episodio del passaporto del quale si è già parlato.

Ma intanto Calvi ha raggiunto la potenza alla quale mirava. È presidente di un grandissimo gruppo bancario, accanto al quale ha sviluppato un'attività di banca d'affari che, anche se autorizzata dalla Banca d'Italia, non è conforme alla legge e alla tradizione. Inoltre è entrato nel gruppo Rizzoli (che possiede il *Corriere della Sera*) come socio al 40 per cento. Forse è diventato troppo potente e forse è per questo che molti amici del passato si sono trasformati in nemici giurati. Come quell'anziano avvocato che si chiama Michele Sindona e che giace in fondo a un carcere americano, pieno di rabbia e di dossier riservati.

Giuseppe Turani

SEI CALVO?

NON CREDI AL PARRUCCHINO.. FAI COME ME!

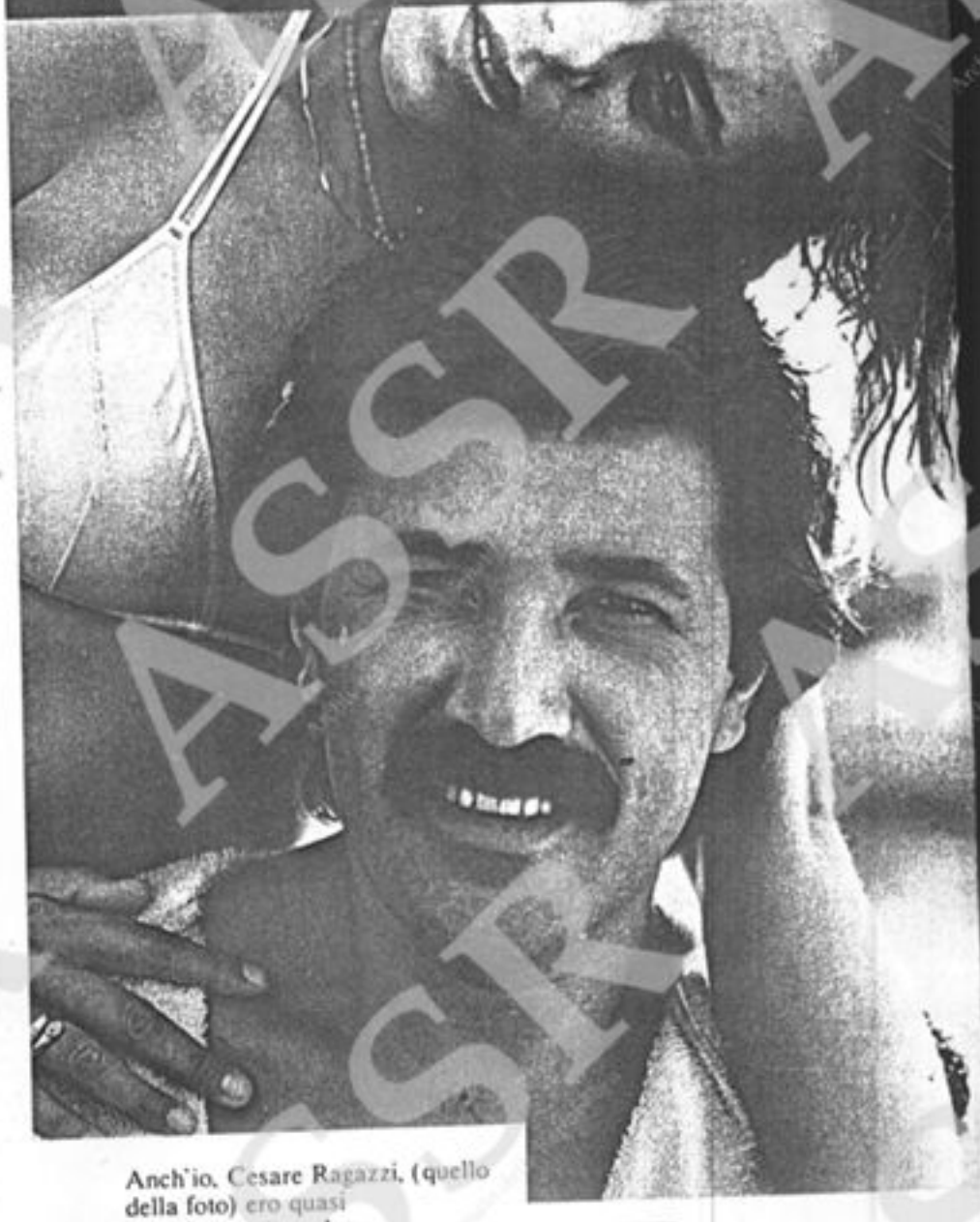

Anch'io, Cesare Ragazzi, (quello della foto) ero quasi completamente calvo.
Per questo ho ideato il sistema "TF" (brevettato da anni con successo) che mi ha permesso di rimettere in testa i capelli: capelli veri, forti e naturali come quelli che avevo da ragazzo, con le placche cheratiniche orientate secondo il verso naturale.
Così ho riprovato il piacere di passarmi le mani tra i capelli, di lavarmeli con lo shampoo e pettinarli come voglio; posso giocare a tennis, tuffarmi, nuotare, correre, e andare in moto, pieno di fiducia in me stesso e senza alcun imbarazzo.
Per chi, uomo o donna, ha problemi di capelli come li avevo io, i Centri "TF" sono a Vostra disposizione con serietà e riservatezza.

tf arte e tecnica dei capelli veri

BOLOGNA - Zola Predosa. - Laboratori TF - Via Risorgimento 138, Tel. (051) 753.487-752.284
ANCONA, Via Leopardi 2, Tel. (071) 52.369
BARLETTA, C. Garibaldi 73, Tel. (0883) 31.011
BOLOGNA, Via Amendola 13, Tel. (051) 558.651
BOLZANO, Gall. Vittorio 1, Tel. (0471) 21.034
BRESCIA, C.so Magenta 53 b, Tel. (030) 280.067
CATANIA, Via Pola 19, Tel. (095) 375.750
FIRENZE (Prato), Via Monegrappa 220/g, Tel. (0574) 592.155
GENOVA, Corso Sardegna 58, Tel. (010) 509.944
LA SPEZIA (Rumo Magra), Via Provinciale 244, Tel. (0187) 988.104
LIVORNO (Coteto), C.so Mazzoni 317/d/1, Tel. (0586) 620.997
MILANO, Via A. Costa 7 (P.le Loreto), Tel. (02) 2.896.587
MODENA, C.so Canal Chiaro 92, Tel. (059) 223.757
PARMA, Via Repubblica 75, Tel. (0521) 207.406
PERUGIA, Via Armando Diaz 7, Tel. (075) 73.847
PIACENZA, Via V. Emanuele 93, Tel. (0523) 25.248
RAVENNA (Faenza), Via Mazzoni 38, Tel. (0546) 28.254
ROMA, Via Gianbullan 8, Tel. (06) 752.429
TORINO, Piazza Crimea 2, Tel. (011) 657.153
TREVISO, Via Tomitolo, 46 - Tel. (0422) 262.256
VERONA, Via Prato Santo, 3 Tel. (045) 91.30.82

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

RASSEGNA STAMPA DEL 24/3/81

1) Licio Gelli :rapporto con la Loggia P2.

2) Filippo Micheli:caso Sindona e scandalo petroli.

==========

IL MESSAGGERO DEL 24-3-1981

Il gen. Giudice

Petroli. L'ex Ministro Tanassi, Emilio Colombo e il tesoriere della Dc sono stati sentiti come testi sugli oltre 400 milioni versati dai petrolieri ai partiti. Il magistrato ha un nome nuovo su cui indagare.

Micheli sa chi ha incassato?

Dall'inchiesta sui petroli e da quella sul crack Sindona ora spuntano sempre stessi personaggi. Un esempio: l'ex capo della Finanza Giudice conosceva Licio Gelli, il capo della loggia P2

Filippo Micheli

Mario Tanassi

TORINO. L'istruttoria sul contrabbando dei petroli avvenuto in Italia dal 1972 al '78 si arricchisce quotidianamente di nuovi e sempre più sconcertanti elementi. Dopo i magistrati milanesi, Silocchi e Cofano, che, in seguito alla lettura delle trascrizioni delle intercettazioni predisposte dal giudice Emilio Alessandrini per il telefono di Bruno Musselli, hanno interrogato alcuni uomini politici risultati essere in collegamento col petroliere latitante, anche il giudice istruttore di Torino, Mario Vaudano, si è recato a Roma per ascoltare in qualità di testimoni un ministro, un ex ministro e un segretario amministrativo di partito.

Il giudice Vaudano infatti ha interrogato Emilio Colombo, Mario Tanassi e Filippo Micheli, in relazione, alla scoperta di un giro di assegni per un valore di 400 milioni che Vincenzo Gissi, petroliere latitante, avrebbe fatto pervnire a vari partiti politici nel 1973.

Come si ricorderà, poco più di due settimane fa, il giudice istruttore torinese era riuscito a mettere le mani su alcuni documenti che provavano la riscossione di circa 400 milioni in assegni da parte di emissari democristiani, socialisti e socialdemocratici. Gli assegni erano stati emessi nel 1973 da Vincenzo Gissi, ex-colonnello della Guardia di Finanza passato a più lucrosi «affari» nel campo del commercio di prodotti petroliferi in società con Salvatore Galassi, Bruno Musselli e Marietto Milani.

Il giudice Vaudano ha voluto evidentemente veder chiaro in questa vicenda che, come altre dello stesso genere, implica alcuni uomini politici nel contrabbando di petrolio. L'onorevole Colombo e Mario Tanassi sono stati sentiti in qualità di testimoni perché negli anni 1973-1974 avevano ricoperto la carica di ministri delle Finanze. E' stato loro domandato se in quella veste non avessero avuto almeno sentore del grande «traffico» che si svolgeva in Italia e che già era a conoscenza di parecchie persone. Sulle risposte fornite da Emilio Colombo e Mario Tanassi il giudice non ha voluto dire nulla, ma, a quanto è sembrato di capire, i due exministri hanno negato di essere stati a conoscenza del contrabbando e di eventuali coperture politiche ai petrolieri incriminati.

Più proficuo — a quanto pare — è invece risultato l'interrogatorio di Filippo Micheli, segretario amministrativo della Democrazia cristiana, già al centro di un'indagine sui finanziamenti di Michele Sindona al suo partito. Il dottor Vaudano ha lasciato capire che da quell'interrogatorio è venuto fuori il nome del funzionario democristiano che riscosse una parte dei 400 milioni versati da Vincenzo Gissi. Il nome del funzionario ovviamente non è stati rivelato, così come non è stata rivelata la risposta che Micheli ha fornito alla domanda: «A quale titolo Gissi aveva destinato quelle somme alla Dc?».

Il giudice mantiene il più assoluto riserbo su tutta questa vicenda, ma non nega che sono in corso accertamenti per stabilire se quelle somme riscosse dalla Dc, dal Psi e dal Psdi, non sono altro che un ennesimo esempio del malcostume dei partiti politici italiani o non rappresentano invece una parte delle «tangenti» che i petrolieri dovevano pagare per continuare indisturbati il contrabbando. Il giudice Vaudano ha comunque annunciato che, proprio nel quadro di questi accertamenti, si recherà nei prossimi giorni a Milano per incontrare i due magistrati che in quella sede stanno completando l'istruttoria a carico di Bruno Musselli, Vincenzo Gissi, Salvatore Galassi ed altri. Dal confronto delle risultanze delle due inchieste non si escludono ulteriori sviluppi.

E' possibile, per esempio, che venga confermata l'identità del funzionario della Dc, che riscosse gli assegni di Gissi, così è come posibile che vengano stabiliti e accertati alcuni nuovi legami tra vicende diverse. E' infatti stato sottolineato come alcuni personaggi, leggi l'avvocato Raffaello Scarpitti e lo stesso Filippo Micheli, figurino sia nella vicenda del contrabbando di petrolio che in quella non meno clamorosa di Michele Sindona.

Un altro legame è stato stabilito nei giorni scorsi e anch'esso può forse risultare tutt'altro che marginale nelle stesse vicende. Seconda una voce che circola a palazzo di giustizia il gran maestro della loggia «Propaganda massonica» P2, Licio Gelli e l'ex-generale della Guardia di finanza, Raffaele Giudice, ora in carcere accusato di favoreggiamento e collusione con i petrolieri-contrabbandieri, si conoscevano, Non è dato però sapere se i due si conoscessero perché ambedue appartenenti alla massoneria o per altri motivi, ovviamente da accertare.

P.C.

320

E' successo anche questo

Il finto sequestro di Sindona: processo

A New York, ieri, con la selezione della giuria ha avuto formalmente inizio il processo contro l'ex finanziere Michele Sindona, accusato di violazione della libertà cauzionale, falsa testimonianza ed associazione a delinquere per la sua scomparsa da New York.
Con lui sarà giudicato per reati minori anche Antonio Caruso, accusato di complicità.

Nonostante il caso Sindona. Conclusa l'assemblea nazionale di Roma

La loggia P2 non è stata demolita Licio Gelli è ancora un "fratello"

È stato però votato un documento in cui si specifica che "certi metodi di comportamento" non fanno parte del codice massonico. L'allusione è ai legami tra il "gran maestro" e il finanziere di Patti, confermati da una recente perquisizione della Guardia di Finanza nella sua villa di Arezzo, nel corso della quale sono stati rinvenuti importanti documenti a proposito della lista dei 500 esportatori di valuta

di GIORGIO BATTISTINI

ROMA — Il «gran maestro» l'ha spuntata. Licio Gelli, 63 anni, industriale di Arezzo (sua è, fra le altre, la Gio-Lebole) potentissimo capo della loggia massonica P 2, è riuscito in extremis a evitare la defenestrazione. Con un verdetto sconcertante e inatteso, la grande maggioranza dei delegati riuniti per due giorni a Roma nei grandi saloni di un albergo di Monte Mario, ha escogitato una formula ambigua che per il momento ha congelato eventuali spaccature all'interno della più chiacchierata delle società segrete massoniche. Gelli non è stato dimissionato, però «i fratelli massoni» affermano che certi metodi di comportamento (quelli appunto di cui la P 2 è accusata) non fanno parte del codice massonico, e dunque massonici non sono. Chi deve sapere, sembra essere la formula di sapore pilatesco (dopo piazza Fontana, un genere di moda), sappia e si regoli di conseguenza.

Il «burattinaio» (una vocazione infantile, per sua stessa ammissione), gran maestro d'intrighi oltreché di massoni, esce dunque da queste assise romane più potente di prima, nonostante le inchieste giudiziarie sul suo conto, nonostante la recente perquisizione nella stupenda villa di Arezzo, affidata a un reparto supersegreto di finanzieri, forse per scongiurare il pericolo di complicità (occulte) in extremis. Lontano mille miglia dall'Italia (pare si trovi in Argentina, a Buenos Aires, dove può contare su amici fidati, dalle parti della Casa Rosada) e dalle allarmanti indiscrezioni sugli sviluppi dell'indagine sui cinquecento esportatori di valuta, sul conto dei quali sono stati trovati nella sua dimora aretina importanti documenti, Gelli esce indenne anche da questa bufera all'interno della «famiglia» di cui controlla il nucleo più potente e clandestino. Una sorta di superclan di cinquecento «intoccabili», che occupano ruoli di gran peso nella vita pubblica. Ci sono generali, industriali, ammiragli, banchieri, grandi burocrati di Stato, uomini politici di molti partiti. In Parlamento, secondo quanto ha ammesso Lino Salvini, protettore di Gelli e suo pari grado nella loggia Grande oriente (oltre ventimila adepti in Italia) si sono almeno cento massoni fra deputati, senatori e magari anche ministri. Un vero interpartito occulto, che si sottrae a verifiche elettorali e frequanta «vertici» separati. Due giorni di febbre dialettica, di consultazioni segrete fra i partecipanti di questa sessione romana dedicata anche all'esame della posizione di Gelli, dopo gli ultimi sviluppi giudiziari (che rischiano di affibbiare alla massoneria un'etichetta complottarda ingiusta e dannosa) hanno prodotto un compromesso finale che ha deluso più d'uno. L'unità è salva, l'immagine un po' meno. A stragrande maggioranza è stato deciso che Gelli e la sua P 2 dei misteri resteranno a pieno titolo dentro l'organizzazione. Bocciata la mozione che chiedeva la sua cancellazione. Solo un richiamo (indiretto) alle forme: la P 2 dovrà scrupolosamente rispettare le regole tradizionali che prevedono votazioni regolari e sedute settimanali. Una regola fissata già nello statuto di fondazione, e dunque, più che altro, un atto di buona volontà per venire incontro al gruppo che s'era battuto per l'espulsione di Gelli. Dalla conclusione anticipata dei lavori romani (rigidamente protetti da carabinieri all'esterno dell'albergo, e da un'attenta polizia privata, strategicamente sistemata all'interno del grande hotel in cima alla collina di Monte Mario) esce dunque una chiara parola d'ordine all'interno della frangia più inquietante della massoneria italiana: «serrate le fila». E questo avviene proprio nel momento in cui più chiare si vanno delineando le passate (e anche presenti?) suggestioni golpiste o le complicità con Sindona. Secondo un rapporto di cinque anni fa del ministero dell'Interno la P 2 è «particolarmente importante soprattutto per la qualità dei suoi membri», un organo che «può esser definito il più potente centro di potere massonico italiano». Secondo il giudice Vella, che si occupò di questa loggia con l'inchiesta sulla strage dell'Italicus ('74-'75), essa «è il più dotato arsenale di pericolosi e validi strumenti di eversione politica e morale; e ciò è in incontestabile contrasto con le sue finalità statutarie». Che sarebbero poi «il perfezionamento dell'uomo», attraverso il quale «contribuire al miglioramento dell'umanità».

Licio Gelli, Gran Maestro della loggia massonica P2

La conclusione della riunione romana (convocata nel gennaio scorso), alla quale hanno partecipato oltre mille maestri venerabili con le loro insegne caratteristiche, insieme con una nutrita rappresentanza straniera, sembra ad alcuni, una ulteriore conferma di quella ch'è stata definita la «mutazione genetica» della massoneria italiana. Di una sua rilevante componente, quantomeno. Una solida tradizione laica, antifascista, di sicura fede democratica sembra ora in discussione. Scarse le critiche perfino alla recente «riscomunica» vaticana, incassata con «tolleranza» e senza particolari reazioni. Prevale nelle maggioranze e nelle scelte d'una parte della massoneria italiana, uno spirito di «congrega di potere», delegittimata, cui non dispiace progettare (o preparare) un'Italia «a modo loro».

LA STAMPA DEL 24-3-1981

322

In casa di Licio Gelli dai magistrati che indagano su Sindona

Trovato l'elenco supersegreto dei 1720 massoni della «P2»?

ROMA — A «Villa Wanda», la residenza aretina di Licio Gelli, è stato trovato un elenco in codice di 1720 nomi: sono i nomi di coloro che l'ex capo della segretissima loggia «arruolò» per le fila della «P2». Fra i massoni convenuti all'Hilton per la Gran Loggia finita nel pomeriggio di domenica c'è chi giura che questo è l'elenco sequestrato dai magistrati di Milano e non il «tabulato» dei cinquecento super clienti di Michele Sindona. Le notizie sulla perquisizione in casa di Gelli hanno fatto il giro del Grande Oriente e questo particolare viene dato per certo.

Il caso della «P2» e di quel Maestro tanto discusso è stato il cuore della grande assemblea massonica. La mozione approvata dopo ore di polemiche parla chiaro: nelle liste del Grande Oriente risulta una sola «P2» con 48 persone «a piè di lista»; persone cioè che pagano le quote e sono regolarmente iscritte all'«anagrafe» massonica. Ma tale loggia è stata formalmente «sospesa» con due delibere (giugno del '76 e novembre dello stesso anno) firmate dall'allora Gran Maestro Salvini. Tutti gli altri che Gelli si è più volte vantato di avere iscritto nella «P2» non sono riconosciuti dal Gran Oriente, «non risultano», non esistono. Sono «*traffici di Gelli e basta*», hanno detto alla Gran Loggia.

Con questa premessa è stata alla fine votata una mozione che prevede la revoca della sospensione per la «P2» di questi 48 iscritti e basta, un invito affinchè la «P2» dei 48 riprenda i «*lavori*», si dia nuove cariche e soprattutto operi «*alla luce del sole*». La proposta di questa mozione è arrivata dal Grande Oratore Aggiunto ed è stata votata anche da chi, in precedenza, si era detto disposto a sostenere la mozione più dura, presentata dal professor Accornero, che chiedeva la «*demolizione*» della loggia.

In sostanza la Gran Loggia ha approvato il principio che non è processabile «*chi non è iscritto all'anagrafe del Grande Oriente*»: non sono quindi processabili i 1720 iscritti segreti. Contemporaneamente, come diceva un Venerabile «*abbiamo costretto la "P2" a uscire allo scoperto e questo nelle nostre intenzioni è per Licio Gelli una clamorosa sconfitta, lo abbiamo messo alle corte riconoscendo che la "P2" è fatta soltanto di quei 48 di cui abbiamo nomi e cognomi*». Nella delibera votata alla fine dei lavori è stato scritto anche che la «P2» dovrà lavorare «*nel rispetto delle leggi dello Stato*» e questo è apertamente in polemica con gli scopi oscuri del gran capo della vecchia «P2».

Il Gran Maestro Battelli ha spiegato che i Maestri erano chiamati a votare in base alle «*prove e ai documenti*» finora esistenti sulla «P2» e su Licio Gelli. Contro la mozione del Grande Oratore Aggiunto si sono dichiarati una quarantina di Maestri venerabili, per i quali la formula proposta lasciava un margine di ambiguità a chi avesse voluto sostenere che il Grande Oriente non prendeva le distanze da Gelli e dai suoi traffici. «*E' troppo semplice affermare che passiamo un colpo di spugna su tutto quello che è stato e perciò non esiste. Avevamo bisogno di un "no" secco e definitivo, che allontanasse per sempre dalla massoneria italiana le ombre che ci ha regalato Gelli*» dice un Venerabile. «*La vera sconfitta della "P2" arriverà, presto, sul piano giudiziario*», vaticinava un altro, venuto dalla Toscana.

Sandra Bonsanti

PROMEMORIA

sul finanziamento di 100.000.000 dollari alla Generale Immobiliare Banking Corporation.

1. L'operazione in questione ebbe inizio, a quanto è dato sapere (a parte qualche imprecisione di data che vedrebbe l'incontro anticipato di un giorno - vedi Barone), il 10 giugno 1974 a N.Y.

In questo incontro, al quale parteciparono Barone, Guidi, Ventriglia e, sembrerebbe, anche Puddu, Sindona prospettò la necessità di avere una linea di credito in valuta dal Banco di Roma, giustificando tale richiesta con le esigenze di liquidità delle sue banche italiane. Nonostante il considerevole importo del prestito e la circostanza che questo era chiesto in valuta, cosa che avrebbe dovuto far riflettere gli interlocutori quantomeno in considerazione del fatto che proprio in quel periodo cominciavano ad esser note le operazioni in cambi effettuate dalle aziende di Sindona, nella detta riunione si decise di rinviare Sindona a Roma per parlare della cosa nella sede più competente.

E' questa la prima circostanza importante. Infatti da questa frase di Ventriglia (riconfermata da tutti i presenti alla riunione) è possibile dedurre che l'operazione era stata prospettata da Sindona al Banco di Roma - Roma e come tale era stata recepita dai responsabili di questa azienda, per cui si consigliava di riparlarne nella sede più competente e cioè a Roma. E' solamente in questa angolazione che si giustifica la frase di Ventriglia, altrimenti incomprensibile. Se pervero dall'inizio l'operazione fosse stata prospettata da Sindona

al Banco di Roma-Nassau evidentemente la sede americana sarebbe stata la più idonea.

Del resto questo troverebbe una conferma nella circostanza che Sindona aveva chiesto un incontro con Ventriglia e questi a sua volta aveva sentito l'esigenza di far partecipare allo stesso anche gli altri due amministratori (cioè tutta l'organizzazione del Banco di Roma), circostanza che non si sarebbe resa necessaria se all'inizio Sindona avesse effettivamente inteso prospettare l'operazione al Banco di Roma-Nassau (e cioè considerare l'operazione "estero contro estero") in quanto in questo caso avrebbe dovuto avere contatti (come di fatto è avvenuto successivamente) con Barone (con il quale, come viene affermato da più parti, aveva cordiali rapporti) e Puddu, entrambi responsabili unici del Banco di Roma-Nassau.

Il 17 giugno alle ore 17 si ebbe l'incontro a Roma con Sindona e da quel momento l'ente finanziatore diventa il Banco di Roma Nassau. La circostanza potrebbe essere messa in relazione alle restrizioni del credito decise nel nostro paese, su cui lo stesso Ventriglia aveva avuto occasione di soffermarsi durante il discorso alla cerimonia di premiazione degli aziani del Banco di Roma il 13 giugno 1974, nel quale affermò, tra l'altro, che inevitabilmente le restrizioni creditizie sono "... destinate a diventare più dure..." (v. 24ore del 4 giugno 1974).

E' evidente che l'iporto richiesto contrastava con le limitazioni esistenti nel mercato, limitazioni che dovevano successivamente (23 ottobre 1974) indurre i responsabili di que-

sta Banca a chiedere alla Banca d'Italia l'autorizzazione alla concessione di alcune linee di credito al gruppo di costruttori che si erano impegnati all'acquisto dell'80% delle azioni della Società Generale Immobiliare "... in deroga alle disposizioni che riguardano i limiti di fido, la durata degli stessi, nonchè alle vigenti norme restrittive sull'erogazione del credito...", raccomandando, contemporaneamente che ..." i problemi di liquidità che si pongono in relazione alle erogazioni dei necessari fidi siano valutati da codesto Istituto ai fini della concessione di adeguate anticipazioni che consentano di superarli.." (doc. Banco di Roma 0023/SIND 17).

In tal modo in un momento successivo si chiede (per una operazione di natura diversa ed avente lo scopo di procedere allo smobilizzo di una partita) quell'autorizzazione che non si era reputata necessaria per l'operazione di finanziamento, che impegnava sempre il Banco di Roma - Roma.

L'operazione, come si diceva, viene ad essere sponsorizzata dal Banco di Roma-Nassau con la fidejussione del Banco di Roma- Roma per superare le difficoltà di un pegno di azioni circolabili in Italia.

2. Il 19 giugno l'ufficio legale del Banco di Roma in relazione al finaziamento precisava che:

1. "... le lettere di garanzia dovranno essere di data certa ed i titoli azionari dovranno essere girati in garanzia ed il pegno annotato nei libri della società emittenti..." per la validità della prelazione del pegno nei confronti dei terzi;

2. era necessaria per le lettere di impegno una specifica delibera del Consiglio della FINAMBRO che desse mandato al Presidente di rilasciare il pegno, in quanto nè dalla delibera consiliare dell'11 luglio 1973, nè dallo statuto di questa società poteva ricavarsi che il Presidente avesse la facoltà di rilasciare di sua iniziativa valide garanzie nell'interesse dei terzi;
3. era necessaria per quanto riguardava la FASCO (nella quale Sindona aveva i soli poteri per la gestione ordinaria) una apposita delibera per la costituzione in pegno delle azioni della Banca Privata Finanziaria;
4. si riteneva necessario per la validità del pegno il perfezionamento dell'atto di fusione.

Il giorno successivo (20 giugno 1974) l'Ufficio legale del Banco di Roma in un appunto per Puddu solleva delle perplessità sulle modalità di rilascio della fidejussione da parte del Banco di Roma-Roma al Banco di Roma-Nassau.

In particolare detto ufficio legale con riferimento all'introduzione della clausola con la quale il garante (nella specie Banco di Roma-Roma) rinuncia ad eccepire la invalidità della garanzia prestata nel caso in cui fosse invalida l'obbligazione principale, osserva che la soluzione adottata "... non vale a dare una completa tranquillità, perchè anche in relazione a questa clausola i pareri non sono concordi, perchè c'è chi afferma che essa può valere solo nei casi di nullità dell'obbligazione principale dipendente da errore, dolo o violenza, ma non nel caso di invalidità derivante da norme imperative, come avviene nella fattispecie..."

In verità a parte le perplessità manifestate dall'Uffi - cio legale del Banco di Roma, non si riesce a comprendere le preoccupazioni sulla validità o meno della fidejussione dal momento che fidejussore era il Banco di Roma-Roma, che presta- va tale garanzia per una sua affiliata, il Banco di Roma Nas - sau, salvo che non vi fosse già il timore che successivamente per motivi oscuri, ma ben presenti ai dirigenti del Banco, la fidejussione prestata potesse essere dichiarata inefficace.

In tutti i casi, nonostante le perplessità manifestate dall'Ufficio legale, veniva prestata la fidejussione da par - te del Banco di Roma-Roma e si dava seguito all'erogazione della prima tranche del prestito per un importo di 20 milioni di dollari.

La circostanza era nota a tutti.Infatti, nonostante affer- mazioni contrastanti [(v.la posizione di Puddu, secondo cui l'erogazione sarebbe avvenuta il 24 giugno, e quella di Guidi; il quale, pur non precisando la data, riconosce genericamente di essere stato a conoscenza dell'operazione che di conseguen- za andrebbe situata, secondo Guidi, al 27 giugno, data in cui lo stesso controfirma il documento che prospetta l'operazione da effettuare (doc.Banco Roma0023/SIND nella cartella "propo - sta di affari")] in un promemoria sull'operazione dell'Ufficio legale del Banoo di Roma in data 21 giugno 1974 (di cui si igno- rano i destinatari) si fa riferimento esplicito alla circostan- za che il finanziamento era già stato concesso.

Circostanza curiosa è che in calce a questo documento si trova un appunto nel quale si afferma che un recente orienta- mento della giurisprudenza della Cassazione (?!) "... rende

ragionevolmente tranquilli..." "... confermo, quindi, la validità dell'impostazione seguita ...". Non si riesce a comprendere la "tranquillità" sulla validità della fidejussione del Banco di Roma-Roma, nè la capacità tecnica di colui che appone l'annotazione, sopprafacendo la competenza funzionale dell'ufficio legale!..

Nella convenzione di credito (datata, appunto 20 giugno 1974) all'art.1, lettera "c" si prevedeva che il finanziamento sarebbe stato erogato dal Banco di Roma Nassau "... solo quando questo avrà ricevuto le garanzie più sotto elencate [a) costituzione del pegno azioni Banca Unione da parte della FASCO e b) fidejussione da parte del Banco di Roma-Roma] e copia della documentazione comprovante l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni valutarie o di qualsiasi altra natura per la regolare costituzione delle garanzie stesse..."

A questo si aggiunga che la convenzione di credito prevedeva che il debitore (previa adempimento delle condizioni di cui sopra) poteva utilizzare il finanziamento "... entro sessanta giorni dalla sottoscrizione con un preavviso di cinque giorni lavorativi dato alla Banca per telex o telegramma e con l'indicazione del tramite attraverso il quale i fondi dovevano essere resi disponibili...".

In tal modo l'erogazione del finanziamento era subordinata alla presentazione della documentazione comprovante tra lo altro l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni valutarie e, in tutti i casi, non prima del 27 giugno (considerato che l'atto era stato sottoscritto giovedì 20 giugno e quindi in ottemperanza del preavviso di 5 giorni lavorativi, escludendo sabato 22 e domenica 23 giugno). Diversamente il 20 giugno, al

momento del rilascio della fidejussione da parte del Banco di Roma-Roma, si procedeva all'erogazione, senza le neces - sarie autorizzazioni valutarie.

Il 27 giugno 1974 troviamo una "proposta di affari" (di cui non si conosce la provenienza) firmata da PUDDU e contro-firmata da VENTRIGLIA, BARONE e GUIDI. In questa proposta viene indicato quale soggetto proponente la Società Generale Immobiliare - Roma.

In questo documento viene descritta l'operazione, modi - ficata per ovviare all'inconveniente del CAMBITAL, nonchè le modalità di rilascio della difejussione. Per quanto riguarda questa il servizio legale osserva che anche per il rilascio di una garanzia fidejussoria a favore dell'estero è necessa - ria l'autorizzazione del CAMBITAL che in mancanza di questa il pegno può essere ritenuto invalido per le ragioni espres - se nel pro-memoria del 20 giugno (diversamente da quanto af - ferma PUDDU).

La proposta si conclude con un giudizio di fattibilità dell'operazione (!...) e pertanto si andava a richiedere la autorizzazione relativa allo scopo di permettere al Banco di Roma - Finance di firmare i contratti e convenzioni di credi- to con la Società Generale Immobiliare e dar corso al finan - ziamento (ma a quella data erano stati erogati già 40 milio- ni di dollari!!...).

In tal modo (anche se la proposta in data 27 giugno 1974 farebbe pensare che a quella data l'operazione ancora non era stata perfezionata ed alcune affermazioni tenderebbero a con- validare questa tesi) già in data 20 giugno si era proceduto

ad erogare il finanziamento contro il parere dell'Ufficio legale ed in violazione delle condizioni del prestito, indicate nella convenzione di credito ed accettate dal debitore.

Il finanziamento veniva erogato nei confronti di una società la cui solidità in quel momento non era esattamente conosciuta (si tenga conto che in data 21 maggio 1974 l'amministratore delegato della Società Generale Immobiliare Roma venne invitato dal Comitato Direttivo degli agenti di cambio a dare chiarimenti sulla società e su eventuali operazioni in cambio effettuate dalla stessa in relazione all'andamento negativo del titolo ed alle notizie sulla Franklin Bank e più in generale sulle aqiende del gruppo Sindona (24/ ore del 22 maggio 1974) senza preoccuparsi di conoscere la composizione del suo capitale. Infatti l'affermazione contenuta in alcuni documenti ( ) secondo cui la società che richiedeva il prestito (Generale Immobiliare Banking Corp)era una affiliata della Società Generale Immobiliare - Roma (tale collegamento diretto si ritrova anche nella c.d. "proposta di affari" del 27 giugno, nella quale la Società Generale Immobiliare - Roma è esplicitamente indicata come la proponente della operaione) viene smentita dalle risultanze della composizione del capitale azionario di questa società estera, tanto che nella riunione del Comitato esecutivo della società Generale Immobiliare - Roma del 29 agosto 1974 l'amministratore delegato di questa (Samaritani) riferisce che la società ha ricevuto in data 26 agosto una comunicazione da

parte del Banco di Roma - Finance indirizzata alla Generale Immobiliare Banking Corp (CAYMANS ISLAND) presso la sede legale della società con la richiesta di confermare gli importi dovuti alla suddetta. In relazione a tale richiesta "... si precisa che nè la Società Generale Immobiliare Roma nè la S.G.I. International co., nè altra società controllata, partecipano al capitale della Generale Immobiliare Banking Corp (CAYMANS ISLAND). E' esatto invece, che la S.G.I. International in data 11 marzo 1974 deliberò, in linea di massima, per una eventuale propria partecipazione nella misura del 60% al capitale della FINABANK INTERNATIONAL LTD, che (come la Società G.I. Roma, aveva appreso successivamente) ha assunto la denominazione di GENERALE IMMOBILIARE BANKING CORP "... La partecipazione (si continuava) non è stata assunta e noi abbiamo avuto poi notizia che la FINABANK INTERNATIONAL LTD, aveva mutato la propria denominazione in quella di GENERALE IMMOBILIARE BANKING CORP. (CAYMAN)LTD", della stampa, quando è stata data informazione di prestiti contratti da quella società per un ammontare di 100 milioni di dollari, garantiti dal pegno di azioni della nostra società...".

Ancora "...nessuna indicazione noi abbiamo avuto in via ufficiale nè dell'assunzione....nè della destinazione data al ricavato del prestito..." così come avevano appreso solamente in un secondo momento del rilascio della lettera di " patronage" (doc. Generale Immobiliare, 00043, verbali comitato esecutivo del 29 agosto 1974 pag.51,52).

Appare, quindi, evidente la superficialità con cui il Banco

di Roma aveva erogato il finanziamento richiesto non solo rinunziando alla condizione, che pure erano state richieste ed accettate dal debitore (necessarie autorizzazioni valutarie e preavviso) ma anche non svolgendo alcuna indagine sulla identificazione del debitore, (pratica abituale per qualsiasi finanziamento da parte di istituti di credito) e sulla destinazione che doveva esser dato al finanziamento richiesto (conoscenza che importa per l'istituto finanziatore una migliore valutazione del rischio e della possibilità di un aumento delle garanzie).

Orbene nel caso in esame debitore è la Società Immobiliare Banking Corp, mentre le azioni richieste e date in pegno a Banco di Roma erano quelle della Società Generale Immobiliare-Roma (di proprietà della Finambro il cui capitale, all'epoca, era di L.500.000.000, mentre un primo deliberato aumento a L. 20.000.000.000 ed un secondo deliberato aumento a L.160.000.000.000 non erano stati autorizzati dal Comitato per il credito ed il risparmio. In conseguenza il Banco di Roma-Roma riceveva in pegno 100.000.000 di azioni della Società Generale Immobiliare per un valore di borsa di circa 63 miliardi di proprietà di una società recente - mente costituita ed il cui capitale era di gran lungo inferiore al valore delle azioni possedute; il che doveva far pensare alla esistenza di una esposizione debitoria con istituti di credito e quindi al pericolo di una procedura concorsuale.

Invero, quando si profilarono le prime difficoltà del gruppo Sindona, il Banco di Roma fu costretto, al fine di mantenere inalterate le garanzie ricevute a fronte degli impegni assunti, ad intervenire fornendo ulteriori mezzi finanziari alle socie - tà facenti parti del gruppo. Precisamente in una lettera in da - ta 1 agosto 1974 indirizzata da Ventriglia a Carli, l'amministra-

tore delegato del Banco di Roma comunica, tra l'altro, di aver dovuto realizzare altre due operazioni, la prima per complessivi 23 miliardi in favore della Società Generale Immobiliare - Roma e la seconda per complessivi 14 miliardi ad un cliente della stessa Banca(di cui non vengono precisate le generalità, ma che nella deposizione resa al giudice URBISCI viene identificato nella persona del costruttore GENGHINI, con il quale, secondo la deposizione di questi, il Banco di Roma si sarebbe impegnato ad un riacquisto della partecipazione nella Banca Generale di Credito per una cifra di 22 miliardi) che avrebbe acquistato dalla FINAMBRO la Banca Generale di Credito "...in tal modo la FINAMBRO con i 14 miliardi è in condizione di rimborsare, come si evince da un comunicato stampa apparso questa mattina, i possessori di ricevute di depositi azionari relativi allo aumento del suo capitale da Lit.500 milioni e 20 miliardi..." al fine (come viene riconosciuto esplicitamente da VENTRIGLIA) di mettere al sicuro da effetti che sarebbero potuti derivare da un' eventuale fallimento della FINAMBRO, la quale aveva costituito in pegno al Banco di Roma-Roma 120 milioni di azioni della società Generale Immobiliare - Roma.

In tal modo, Ventriglia avverte i pericoli che possono derivare da un fallimento della FINAMBRO e pertanto dimostra una sensibilità che non può essergli mancata al momento del perfezionamento del finanziamento al gruppo Sindona.

3. L'ordine di servizio n.319 del Banco di Roma (doc.Banco di Roma 0023/SIND fascicolo "ordini di servizio"), modificato

in seguito ad una delibera del consiglio di amministrazione del 29 marzo 1974, stabilisce i poteri per la concessione dei fidi, stabilendo la competenza del comitato esecutivo per la concessione fino a Lit.3.000.000.000 per fidi a rischio pieno e fino a Lit.4.500.000.000 per i fidi a rischio attenuato, mentre tali limiti si riducono per il vice-presidente/amministratore delegato (così come per gli altri amministratori delegati) rispettivamente a Lit. 2.000.000.000 e a Lit. 2.500.000.000.Tuttavia in questo ordine di servizio si prevede la possibilità, limitatamente al vice-presidente/amministratore delegato (all'epoca Ventriglia) di decidere, solamente in caso di urgenza, anche per i fidi di competenza del comitato esecutivo e/o del Consiglio di amministrazione, nei limiti del quinto del patrimonio sociale (legge bancaria,art.16 RDL 6 novembre 1926 n.1830) e con l'obbligo di sottoporre le decisioni rispettivamente all'uno o all'altro organo per la ratifica.

In tal modo solamente il vice-presidente / amministratore delegato poteva derogare dai limiti per la concessione dei fidi e solamente alle seguenti condizioni:

1) l'importo del fido non poteva essere in nessun caso superiore al quinto del patrimonio sociale;
2) doveva trattarsi di una operazione da eseguirsi con procedura di urgenza;
3) l'operazione doveva essere ratificata dell'organo competente oer la decisione.

La stessa procedura si sarebbe dovuta eseguire verosimilmente anche nel caso di rilascio di fidejussione da parte del Banco

di Roma-Roma in conformità del particolare impegno che veniva ad essere assunto.

C o n c l u s i o n i

Alla luce degli elementi che precedono risulta evidente che i responsabili del Banco di Roma sono venuti a porre in essere una operazione di finanziamento utilizzando la procedura di urgenza (anche se non risulta che il debitore abbia posto quale condizione per la richiesta di finanziamento questa caratteristica, ma di questa fanno riferimento, e anche in maniera indiretta, i soli responsabili della Banca), senza preoccuparsi di verificare la solidità del soggetto che richiedeva il finanziamento, così come dei soggetti che davano in pegno (e per giunta nell'interesse di un terzo) le azioni di loro proprietà ed eludendo le indicazioni dello ufficio legale, le quali venivano ad essere formulate sulla base di esigenze (v. la inopponibilità da parte del fidejussore di eventuali eccezioni) che non sembrerebbero valide in relazione al legame che intercorreva tra il soggetto garante (Banco di Roma-Roma) ed il soggetto garantito (Banco di Roma-Nassau), salvo che questa operazione non venisse a realizzarsi forzando la volontà dei responsabili del Banco di Roma - Nassau per cui questi sentivano l'esigenza di cautelarsi da ogni evenienza nei confronti della società madre. E questo potrebbe trovare una sua logica nell'ipotesi in cui si sia inteso sponsorizzare l'operazione da parte del Banco di Roma - Nassau al fine di eludere le restrizioni al credito esistenti in quel momento in Italia e potere eseguire un'operazione senza

essere vincolati all'autorizzazione dei propri organi de - liberati e superando il limite imposto dalla legge banca - ria e non (come si è cercato di sostenere) per la circostanza che le azioni che si offrivano in pegno potevano circolare solo in Italia.

Roma, 18 febbraio 1981

Domenico Buonomo

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

L'ESTRADIZIONE DI MICHELE SINDONA

La Commissione è chiamata tra l'altro a rispondere al quesito se da parte di pubblici dipendenti siano stati tenuti comportamenti tali da impedire o ritardare o comunque ostacolare l'estradizione dell'avvocato Sindona o tali da intralciare lo svolgimento delle indagini della magistrature sulle sue attività; se esponenti politici o membri del governo siano direttamente o indirettamente intervenuti per sollecitare o favorire i comportamenti indicati.

Per rispondere al quesito, la Commissione ha svolto precise e articolate indagini, lungo due direttrici. Ha provveduto anzitutto ad acquisire dai Ministeri della Giustizia e degli Esteri tutta la documentazione, concernente la procedura di estradizione dagli USA iniziata nel 1974 contro Michele Sindona e proseguita fino all'incriminazione di Sindona in America e al suo successivo falso rapimento. Si tratta di una serie di documenti (spesso coincidenti),provenienti o dalle autorità giudiziarie o amministrative italiane, o dalle stesse autorità statunitensi. Tutto il complesso di questi documenti, disposti secondo la loro cronologia, hanno permesso alla Commissione di prendere in esame quali cadenze abbia avuto la procedura di estradizione, quale ne sia stato globalmente lo svolgimento, quali gli interventi e le iniziative prese dagli organi competenti dei due paesi interessati e quali infine i rapporti che si sono stabiliti, nel tempo, tra gli organi suddetti allo scopo di condurre a termine la procedura di estradizione. D'altra parte, la Commissione, oltre a procurarsi le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria milanese da persone che si erano occupate, a titoli diversi, della vicenda dell'estradizione, ha anche proceduto alla

audizione di queste e di altre persone, per ricavarne dati utili circa le possibili, indebite interferenze sull'iter della procedura in corso in Italia. I due tipi di elementi probatori, integrati tra loro, consentono una migliore valutazione dell'oggetto del giudizio che compete alla Commissione; ciò perchè mentre l'esame di documenti serve di per sè a stabilire il grado della regolarità del procedimento e vale già da solo a mettere in evidenza illeciti comportamenti (come quelli degli affidavit rilasciati da taluni pubblici dipendenti) le audizioni testimoniali consentono di comprendere se una regolarità formale sia stata tale anche sul piano sostanziale e insieme a far venire alla luce eventuali comportamenti, che pur senza avere conseguito risultati effettivi nell'ostacolare l'estradizione, si siano tuttavia mossi in questa direzione, così da doversi considerare parimenti indebiti.

In questa prospettiva è pertanto utile esporre prima i dati documentali e poi il contenuto delle varie audizioni, per valutarne quindi separatamente il significato ai fini che interessano e potere poi (attraverso una globale comparazione di due tipi di prova) giungere alla formulazione di un giudizio quanto più preciso possibile sul quesito indicato all'inizio o comunque all'indicazione delle cause che hanno in concreto impedito, sia pure al di fuori di responsabilità individuali, che Michele Sindona, perseguito dalla giustizia italiana, per gravissimi reati, non sia stato estradato dagli Stati Uniti d'America dove si era rifugiato.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

GLI INTERESSI "EXTRA" E LE ELARGIZIONI A PERSONE DIVERSE DAI DEPOSITANTI COLLEGATE AI DEPOSITI PUBBLICI PRESSO LE BANCHE SINDONIANE.

La Commissione, sin dalle prime acquisizioni documentali concernenti le ispezioni della Banca d'Italia, ha avuto modo di verificare che dagli anni 1970 - 1971 le banche sindoniane avevano introdotto in larga misura la pratica degli interessi "extra", corrisposti con fondi della contabilità riservata.

Le ispezioni conclusesi in data 7.2.72 per la Banca Unione e 17.4.72 per la Banca Privata Finanziaria segnalano la politica di alti tassi come strumento per accrescere la liquidità delle due banche, affette, da tempo, da una eccessiva immobilizzazione, con riflessi sulle stesse possibilità operative nel normale mercato del credito.

Si può anzi affermare che la pratica degli interessi "extra" preesiste all'ingresso di Sindona nel gruppo di comando della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria.

E' certo però che dopo il 1971, come evidenziano le ispezioni disposte a norma dell'art. 31 della legge bancaria, ha avuto nuovo impulso la politica degli alti tassi passivi perseguita dalla direzione delle due banche per riequilibrare, attraverso l'incremento dei depositi, una situazione definita globalmente insoddisfacente.

Lo sottolinea la relazione che, a proposito della Banca Unione, menziona la politica degli alti tassi passivi come mezzo adottato, insieme a soluzioni esterne all'azienda di credito, per mi-

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

gliorare l'eccessivo rapporto fra impieghi e depositi (corrispondente al 94,04% per la Banca Unione nel 1970) e per modificare l'incidenza negativa dipendente dall'esistenza di partite così dette "incagliate" (3.700 milioni per la Banca Unione nell'esercizio 1970). Circostanza che aveva in parte trasformato la Banca Unione, da cui dipendevano con legami giuridici di vario genere, circa 130 società immobiliari, in una finanziaria immobiliare.

Per evidenti ragioni, non esclusa l'esistenza di un cartello bancario relativo ai tassi passivi di interesse, che le banche sindoniane non potevano ignorare, così come non volevano privarsi di operare sul mercato a tassi notevolmente differenziati, questa scelta operativa ha provocato il frazionamento dell'interesse: che veniva così in parte ufficializzato ad ogni effetto compreso quello legato alla regolare contabilizzazione, ed in parte mantenuto invece al livello di "extra", con separata contabilizzazione.

Tale scelta si è rivelata fruttuosa per un certo tempo, almeno sul piano dell'accrescimento della liquidità, se non su quello del rispetto delle regole giuridiche relative ai documenti contabili di periodo. Essa, però, non poteva non determinare un incremento di quella che è stata definita da più parti, compresi gli ispettori della Banca d'Italia ed i funzionari delle due banche, come contabilità grigia.

Allorchè nel 1971 ed all'inizio del 1972 questa scelta dell'aumento dei tassi, nonostante gli sforzi fatti per una migliore introduzione nel mercato del risparmio, ha mostrato i propri limiti e si è rivelata impraticabile per lunghi periodi; ed allorchè l'andamento asfittico della raccolta del denaro ha coinciso con le accresciute

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

necessità del gruppo, in relazione al cedimento di soluzioni esterne alle due aziende di credito ed all'andamento delle operazioni speculative in borsa e delle manovre sui cambi, si è imposta all'attenzione una diversa possibilità.

Sia stata o no una diretta iniziativa di Carlo Bordoni, al quale per altro hanno certamente fatto capo il gruppo degli intermediari (Angelo Jannuzzi ed i fratelli Ruggiero), sembra acquisito che le due banche abbiano divisato di attirare depositi pubblici non con il riconoscimento di interessi eccedenti il cartello bancario o non solo con questo incentivo, ma mediante l'attribuzione di vantaggi economici a persone, che, per collocazione politica o per altra ragione, fossero in condizione di influire sulle determinazioni degli organi statutari preposti alla scelta degli istituti di credito destinati a raccogliere le disponibilità liquide di enti o società della nostra area dell'economia pubblica.

Tale scelta operativa era tutt'altro che nuova per il mercato italiano. ~~Essa~~ fu più perseguita dalle banche vindicianee con spregiudicata determinazione e traendo profitto da quello che rappresentava un elemento di "disordine" sul piano della conformità alle disposizioni di legge ed a quelle della corretta amministrazione dell'azienda bancaria: la coesistenza di più contabilità. Si trattava, in particolare, della tenuta di dati a diversi livelli, con la funzione di modificare gli utili di gestione attraverso l'annullamento dei conti dei documenti relativi all'esercizio (così detta contabilità grigia), ovvero addirittura della manovra dei fondi provenienti da conti-libretto intestati a nomi di fantasia, utilizzati in modo autonomo rispetto alle due altre contabilità (così detta contabilità nera).

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Emerge da ciò in tutta la sua gravità la sistematica violazione delle disposizioni di legge che impongono la veridicità delle scritture contabili, obbligatorie e no (artt. 2423, 2424 e 2425 C.C.), e correlativamente l'oggettiva efficienza causale esercitata dalla protratta inerzia degli organi preposti al controllo delle due aziende di credito.

Sembra infatti difficile negare che la condotta di questi ultimi, di fronte all'emergere di più contabilità delle aziende di credito e della utilizzazione a fini modificativi dei risultati di periodo dei fondi di libretti al portatore, abbia notevolmente agevolato la consumazione e la diffusione sistematica dell'illecito ed abbia reso successivamente più ardua la ricostruzione delle singole operazioni.

Non si intende, in particolare, come e perchè sia stata sottovalutata per diversi anni l'importanza e l'idoneità inquinante della contabilità riservate ed in special modo della così detta contabilità nera, realizzata utilizzando il pericoloso strumento di conti-libretto, intestati a nomi di fantasia e manovrati dai funzionari talvolta al di fuori della stessa conoscenza diretta del consiglio di amministrazione. Conti-libretto manovrati al di fuori dei normali canali bancari, privi di riscontri, non potendosi ritenere tali i fogli di memoria pure ricordati in sede ispettiva, e destinati ad essere estinti nell'arco di uno o due anni con contestuale distruzione degli scritti afferenti le operazioni.

Questa notazione permette di mettere in luce un ulteriore aspetto del problema, e cioè l'utilizzazione dei "fondi neri", incrementati da mezzi finanziari in parte estranei alla gestione delle due aziende di credito, che hanno rappresentato l'elemento di raccordo fra le

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

scelte del gruppo di comando e la gestione della attività bancaria.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Su questo punto non pare possano sussistere seri dubbi; stante l'univocità delle risultanze documentali provenienti dalle relazioni dei Commissari e dalle inchieste penali.
Meno facile, all'attuale livello delle acquisizioni documentali, appare l'indagine circa la provenienza e -quel che più conta ai fini della legge istitutiva della Commissione- circa l'accertamento dei vantaggi attribuiti a persone diverse dai depositanti con lo scopo specifico di accrescere l'entità dei depositi pubblici.
Alcune acquisizioni offrono peraltro un quadro sufficientemente attendibile di alcune importanti operazioni che, pur non coprendo l'intera area di indagine, permettono di trarre valutazioni di carattere generale sul comportamento di uomini e gruppi politici in varia forma coinvolti nella vicenda Sindona.
Può essere utile prendere le mosse, per avere un riferimento sia pure generico ai dati quantitativi globali, alle indagini che il Nucleo Regionale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha svolto su richiesta del magistrato penale (proc.n.2957/74A), che sono contenuti nel rapporto 5 febbraio 1981 (prot.00200 della Commissione).
In tale rapporto, che si collega alla precedente relazione dell'8 gennaio 1980 della stessa Guardia di Finanza, viene precisato che l'esame documentale delle posizioni concernenti pagamenti di interessi "extra", aveva fatto emergere un certo numero di situazioni nelle quali i depositi di enti e società, comprese nell'area pubblica non solo avevano generato interessi "extra" accreditati ai depositanti -situazioni evidentemente prive di connotazioni negative, ma

erano collegati alla attribuzione di vantaggi economici a persone diverse dai depositanti.

1) Appare opportuno, seguondo l'ordine del rapporto citato, esaminata per prima la posizione dell'I.N.P.D.A.I. (Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), che merita attenzione anche sotto un profilo generale. Fa emergere in modo emblematico non solo il "modus precedendi" seguito nelle attribuzioni dei vantaggi economici, ma mette in luce la presenza di alcune persone che si ritroveranno in molte vicende simili.

L'I.N.P.D.A.I., nel periodo considerato (1972-1974), aveva aperto due conti presso le banche Sindoniane.

Uno contrassegnato con il n.31829.49 presso la B.U. di Milano ed un secondo con il n.31675 presso la B.P.F. di Roma.

a) nel primo conto, che sarà estinto il 26 aprile 1974, viene effettuato il versamento di lire 500.000.000, con valuta 20 marzo 1973 al quale, non seguirà alcun movimento.

Gli interessi relativi all'anno 1973 di lire 10.129.931, comprese la posizione di L.2.445.000 di interessi "extra" rapportati all'entità del deposito, sono regolarmente portati ad incremento del capitale.

Così accade anche per gli interessi accreditati al 30 settembre 1974 e relativi all'anno successivo (lire 26.753.956), che sono regolarmente portati ad incremento del capitale.

Per gli interessi di entrambi i conti l'anomalia consiste nelle registrazioni, avendo la banca fatto apparire l'accretito come versamento per contant del cliente, pur trattandosi di fondi che provenivano dalla stessa

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

azienda di credito, talvolta prelevati dalla contabilità riservata.. Lo si può desumere dalla utilizzazione del libretto n.29920/52 (della contabilità riservata dalla B.U.) da cui è stato prelevato l'importo destinato a persone diverse dall'ente depositante, mediante l'emissione dell'assegno n.2438047 a firma Fira, probabilmente apposta da Macchi Francesco dirigente della B.U..
Traspare d'altra parte, attraverso la destinazione di tale assegno e lo si è sottolineato nel citato rapporto, il collegamento fra tale conto e quello recante il n.30476/61, intestato a Edoardo Ruggero ed alla sorella Maria Luisa Grassi Orsini, cioè al gruppo indicato da diverse parti, e prima di tutte da Orlo Bordoni, come normale tramite per l'acquisizione dei depositi da parte di enti pubblici.
Attraverso la scheda di detto conto emerge infatti che oltre la posizione di interessi ufficiali ed extra attribuiti al depositante e da questi portati ad incremento del capitale, la B.U. ha specificato sotto la voce "avv.Ruggero 003476/61 retrocessioni per competenze", anche l'accredito di (lire 2.445.205 con riferimento al conto n.31829.49 (I.N.P.D.A.I.) e n.32186.87 (I.N.A.), che sembra appunto rappresentare la quota di interessi extra (attribuiti a persone diverse dal depositante) commisurati all'entità ed alla durata del deposito (1,75% di lire 500.milioni per 102 giorni; da valuta 20 settembre a valuta 31 dicembre 1973).
La circostanza è del resto ampiamente ammessa dall'avv.Ruggero nella audizione del 1.10.1981 (XVII/3Toc;Sunt XXXI/8).
b) Gli interessi riconosciuti sul deposito presso la B.P.F. ed accreditati sul conto n.31675 dello stesso I.M.P.D.A.I. sono stati:

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

valuta al 31.12.1973 lire 8.751.739 per interessi ufficiali
valuta al 31.12.1973 lire 5.350.120 di interessi "extra"
e quindi in totale lire14.101.859
valuta al 20.9.1979 lire119.540.531, per interessi che possono essere considerati tutti ormai "ufficia

Il conto, che a differenza di quello aperto presso la B.U. presenta numerosi addebiti ed accrediti, è stato estinto il 26 settembre 1974 ~~in~~ poco prima della apertura della liquidazione.
Oltre alla quota di interessi "extra" accreditati all'istituto depositante (lire 5.350.120), sotto l'indicazione nei tabulati della banca di "scarto avere", figurano attribuiti vantaggi economici a terzi.
Sempre con riferimento al deposito n.31675 risultano liquidate altre somme in contanti non confluite sul conto del depositante. E precisamente lire 3.750.000 per cassa B.P.F. di Roma l'11 ottobre 1973 con prelevamento, da parte di Taffoni Franco, vice direttore della stessa filiale, di fondi provenienti dal libretto "Zeus" (uno dei libretti della contabilità riservata dalla B.P.F.).
Concludendo dall'esame delle risultanze dei depositi I.N.P.D.A.I., una delle posizioni più semplici, emergono in modo elementare quelle che possono considerarsi caratteristiche comuni a gran parte delle acquisizioni documentali relative ad enti e società pubbliche che hanno effettuato dei depositi presso le banche sindoniane.

- La singolarità di enti e società, gestori di "pecunia publica", che depositano in conto somme rilevanti senza operare talvolta movimenti per lunghi periodi.
- La diffusa pratica degli interessi "extra" in una duplice forma: Corrisposti per una frazione allo stesso ente attraverso artifici contabili; pagati per altra frazione a terzi.
-Il coinvolgimento personale dei funzionari della banche sindoniane nella anomalia.
E' ad esempio Francesco Isacchi, dirigente della B.U., che preleva l'assegno degli interessi extra ed è Tacconi Franco, vice direttore della B.P.F. di Roma che attinge ai fondi della contabilità riservata.
Pratica, che coinvolgendo più soggetti a vari livelli, ha determinato evidenti conseguenze sulla diffusione della illegalità all'interno della organizzazione delle aziende di credito.
-Utilizzazione del conto Zeus e di altri conti della contabilità riservata, con funzione strumentale per l'attribuire vantaggi economici a soggetti diversi dai depositanti.
- Emergere dei nomi dell'avv. Ruggero Edoardo, intestatari assieme alla sorella Grassi Orsini Maria Luisa (scheda 0030476/61 "retrocessioni per competenze") del conto corrente 0030476/61 e dell'avv. Umberto Ortolani; persona legata, per quanto si preciserà a proposito del libretto Orlando, al gruppo di intermediari incaricati di incrementare i depositi pubblici.

-L'incidenza causale, per il perdurare sistematico di comportamenti anomali da parte delle banche sindoniane, che ha avuto la insufficiente presenza degli organi ispettivi della Banca d'Italia e tolleranza che, è difficile non definire eccessiva, manifestata dagli organi, ai quali erano demandati dalla legge bancaria interventi sanzionatori, di fronte all'emergere di una pluralità di contabilità riservate, con le connotazioni sopra indicate.

2) l'I.N.A. (Istituto Nazionale delle Assicurazioni) ha aperto due conti presso le banche di Michele Sindona.

Il conto n.32186/87 presso la B.U. con valuta 25 ottobre 1972 di due miliardi di lire ed il conto 30540/43 presso la B.P.F. filiale di Roma con valuta 11 ottobre 1973 di quattro miliardi di lire.

Per entrambi i conti le firme autorizzate erano quelle dell'on. Mario Dosi, del direttore generale Carlo Tomazzoli e dei vice direttori dott. Pietro Campana, avv. Goffredo d'Antona e prof. Antonio Longo.

a) Gli interessi sul conto n.32186/87 presso la B.U. raggiungevano la somma di lire 30.745.780 nel 1973, di cui lire 10.554.000 per interessi extra con valuta 2.1.1974, con la causale sul conto di "VC.versamento contanti" e nelle registrazioni della banca quella di "lista extra da accreditare al 31.12.1973".

La valuta per interessi relativamente al periodo 2 gennaio-24 aprile 1974 figura registrata con l'importo di lire 2.378.477..

Il conto non risulta mai movimentato per l'intero periodo e figura estinto il 24 aprile quando, su ordine del cliente del 19 aprile,

la B.U. ne trasferì il saldo sul c/c 30540/43 acceso presso la filiale romana della B.P.F.

b) Gli interessi riconosciuti dalla B.P.F. di Roma, regolarmente accreditati sul conto 30540/43, sviluppatosi nel tempo con diversi accreditamenti ed addebitamenti, raggiungono con valuta 31/12/1973 l'importo di lire 92.007.273.

Di cui lire 42.571.917 accreditati in conto con la causale 78, corrispondente alla voce "versamento", usata per coprire gli interessi "extra". A tale causale fa riscontro, nel tabulato della contabilità riservata della B.P.F. l'importo incluso nella "lista competenze clienti liberi al 31.12.1973".

Per il 1974 non figurano interessi extra, preferendo la B.P.F., al pari della B.U. Per il periodo al quale si è fatto sopra cenno, ufficializzare l'intero tasso accordato alla clientela.

Giova ricordare a tal proposito che Edoardo Ruggero, interrogato dalla Commissione (1.10.81 XVII/3 Tac;Zorzi 22/3) ha confermato la versione offerta agli inquirenti circa la sua partecipazione all'opera di "promozione" svolta per acquisire il deposito e circa l'entità delle somme attribuite.

In particolare ha ricordato che Carlo Bordoni aveva promesso una percentuale del 2% per i depositi fino ai 500.milioni, dello 0,25 o 0,30 per quelli superiori al miliardo di lire ed infine dell'1% per quelli intermedi.

In realtà, quella che Edoardo Ruggero ha definito come "provvigione", ha finito per essere corrisposta in modo forfettario, nell'ambito di un resa di conti che ha compreso molteplici operazioni (Zorzi 22/3; Jona 23/4 Rom).

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

3) La Mec-Fin (Meccanica Finanziaria), società controllata completamente dalla Finmeccanica del gruppo I.R.I., ha acceso il conto 0.030712.22 presso la B.U. in data 2 maggio 1973, con l'addebito di lire 2 miliardi, a seguito della concessione di una linea di credito rimborsabile a vista.

a) Il conto 0.030712.22 ha presentato pochi mà consistenti movimenti ed ha raggiunto il tetto massimo di saldo creditore di oltre 15 miliardi in data 5 febbraio 1978.

Su questo conto sono stati pagati i seguenti interessi:

interessi ufficiali per il 1973	lire 176.137.828
interessi ufficiali per il 1974	lire 311.412.509 (al netto della ritenuta erariale di lire 54.955.149).

Sembra siano stati pagati interessi "extra" per lire 56.043.919, con la forma messa in evidenza dalla relazione dell'ispettore Desario della Banca d'Italia, redatta a conclusione della ispezione 1 luglio-11 ottobre 1974 e successivamente descritta nel rapporto della Guardia di Finanza n.3641 Sez.Spec.1/12613 del 5 febbraio 1981.

L'operazione può essere così sinteticamente ricostruita.

In concomitanza con l'esborso delle somme attribuite a titolo di interessi "extra" vennero richiesti assegni circolari non trasferibili per complessive lire 56.040.000 ed emessi 12 titoli tratti sull'Istituto Bancario italiano, all'ordine dello stesso richiedente "Franco Levi".

Tutti gli assegni furono poi incassati presso la Banca Commerciale Italiana, con la girata "per conoscenza e garanzia" di persona non identificata.

L'importo relativo all'erogazione da parte della banca non risulta suffragato da quietanze di persone abilitate a spendere il nome della Mec-Fin e non sono stati acquisiti elementi per affermare che l'importo sia stato riservato ad incremento del capitale del conto dell'ente depositante.

Con riferimento al contesto di fatti relativi al pagamento di questi interessi "extra", si è sviluppata una inchiesta penale ed è stata successivamente promossa azione penale nei confronti di Maiolini Vito Bordoni Carlo ed altri, per il delitto di falsità materiale di assegni circolari ed altri reati (n.11226/75A R.G. P.M.Roma e 1257/75 A G.I. di Roma).

A conclusione dell'istruzione formale solo Maiolino Vito e Bordoni Carlo sono stati rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Roma per rispondere del reato di falso, consistente nell'avere fatto formare "materialmente da altri", numerosi assegni circolari sui quali apponevano la firma di girata di "Franco Levi", persona inesistente, facendone poi uso in Roma (ordinanza di rinvio a giudizio del G.I. in data 20 luglio 1976).

Per gli altri coimputati di reati connessi è stato dichiarato non doversi procedere con la formula "per non avere commesso il fatto" o "perchè il fatto non costituisce reato" (sent.20 luglio 1976).

Nel provvedimento che ha concluso l'istruttoria si afferma che sono stati acquisiti sufficienti elementi di colpevolezza, in ordine al fatto che Maiolino Vito, all'epoca direttore amministrativo della Fin-Mec, ebbe a negoziare con un funzionario della B.U. la maggiorazione del tasso di interesse sul conto intestato a quest'ultima.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Lo stesso Maiolino ebbe poi a ricevere in via riservata, come da sua ammissione, assegni circolari intestati al nome fittizio di "Franco Levi", per l'importo corrispondente agli assegni extra concordati.

Gli assegni vennero poi "versati" nel conto corrente acceso presso la agenzia n.10 della Comit di Roma, conto intestato allo stesso Maiolino, a Pappalardo Vito ed a Antonio Franco, rispettivamente addetto al personale e direttore amministrativo della Fin-Mec.

Presenta qualche interesse, ai fini della ricostruzione dell'operazione specifica ed insieme del sistema adottato in generale per il pagamento degli "interessi extra", ricordare quanto ha riferito dl magistrato penale (verbale 10.2.1976) Isacchi Francesco, a proposito dei mezzi economici da cui vennero tratti gli interessi "extra" da attribuire a persone diverse dai depositanti ed a proposito della "prassi" seguita in tali casi.

L'Isacchi, che all'epoca era il responsabile amministrativo della contabilità nella B.U., ha sostenuto che i mezzi per corrispondere gli interessi extra vennero attinti da un libretto di risparmio al portatore che figurava nella contabilità ufficiale come denaro depositato.

In occasione dei pagamenti degli interessi "extra" figurava nella contabilità riservata uno scarico su detto libretto, senza indicazione del beneficiazio.

Ha precisato che, per disposizioni interne, l'utilizzazione del libretto era subordinato alla presentazione di documenti a firma congiunta di almeno due dirigenti dell'azienda, ai quali era stata attribuita il mandato gestorio (Isacchi, Bordoni, Martinez, Olivieri).

Era per altro Carlo Bordoni che, sempre a detta dell'Isacchi, dava disposizioni per l'emissione degli assegni circolari per il pagamento degli interessi "extra".

Il processo penale, da cui sono stati tratti i dato sopra riferiti, figura trasmesso alla Cancelleria del Tribunale di Roma il 26 luglio 1976 e successivamente assegnato alla V sezione penale del tribunale.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, con lettera del 2 dicembre 1981, ha comunicato che il processo trovasi ancora giacente presso la V sezione del Tribunale, in attesa di fissazione del dibattimento di primo grado.

Sembra lecito supporre che a seguito dei provvedimenti di clemenza intervenuti medio tempore, tutta la vicenda finisca per concludersi con una pronuncia di proscioglimento che travolga anche le imputazioni residue.

b) Dalla documentazione acquisita dalla Commissione non risulta che attraverso la B.P.F. siano stati pagati interessi extra sui depositi Mec-Fin.

4) Crediop (Consorzio di credito per le opere pubbliche)ente di diritto pubblico.

L'ente ha aperto presso la B.P.F. filiale di Roma due conti: n.83.0 conto B e 82.0.

a) Il primo (83.0 c.to B) evidenzia pochissimi movimenti e figura estinto il 3 agosto 1972, quando il saldo di lire 47.335.620 venne trasferito al conto 82.0.

Gli interessi liquidati ed accreditati in conto ammontano a lire 20.250.426 "ufficiali" e lire 27.085.194 "extra".
Nel rapporto n.3641 del 5 febbraio 1981, più volte citato si assume, facendo riferimento alla documentazione bancaria direttamente consultata che, a valere sui depositi del conto 83.0 c.to B, furono liquidati ulteriori interessi "extra" che confluirono nel libretto al portatore "Orlando" (n.7080447 presso la B.P.F. di Roma), aperto il 5 agosto 1966 ed estinto il 31 gennaio 1973, la cui appartenenza all'avv. Umberto Ortolani sembra accertata con sufficiente grado di attendibilità.
Le schede relative a quest'ultimo conto, presentano d'altra parte, come si è sopra ricordato a proposito delle risultanze relative alla posizione dell'avv. Ruggero, un interesse che travalica il caso specifico. Al pari della posizione Ruggero le risultanze del conto "Orlando" appaiono estremamente utili ai fini di far emergere le connessioni fra depositi pubblici ed attribuzioni economiche a persone considerate dalla banche sindoniane tramite necessario per l'introduzione in un determinato mercato.
b) L'altro conto, contrassegnato con il n.82.0 figura aperto l'11 novembre 1968, mediante l'accredito di un miliardo con la causale "ordine conto". Anche questo presenta pochi movimenti ed all'atto della messa in liquidazione della B.P.I. (27 settembre 1974) aveva il saldo creditore di lire 8.531.879.126 che, per effetto degli interessi relativi al 1974 di lire 629.798.520, al netto della ritenuta erariale, raggiungeva l'importo complessivo di lire 9.011.621.327, con valuta 30.9.1974.

Il 31.1.1975 detto importo risulta infine messo a disposizione dell'ente depositante presso una delle tre B.I.N. consorziate.
Gli interessi riconosciuti ed affluiti sul conto a banca funzionante, figurano essere i seguenti:

anno 1968, interessi ufficiali ed extra lire 6.830.000
" 1969 " " " " " 50.341.528
" 1970 " " " " " 70.192.202
" 1971 " " " " " 74.532.420
" 1972 " " " " " 90.034.901
" 1973 " " " " "150.056.300

Per altro dalle schede del conto Orlando risulta riportato, l'accredito di lire 2.500.000 all'avv. Umberto Ortolani, a titolo ulteriore "extra" sui depositi Crediop.
Ritiene doveroso la Commissione segnalare che il 16 aprile 1981 (prot.00272) gli organi amministrativi del Crediop hanno trasmesso un memoriale con il quale l'ente ha voluto portare a conoscenza alcuni dati relativi alla gestione dei depositi negli anni 1968 e 197
Con riferimento al conto n.82.0 aperto l'11 novembre 1968, presso la B.P.F. sono stati comunicati i seguenti dati:

saldi al 31.12.1968 lire 1.006.830.600 di cui per interessi lire 6.830.600
" " 31.12.1969 " 1.057.172.128 " " " " 50.341.528
" " 31.12.1970 " 1.845.600.630 " " " " 87.788.876
" " 31.12.1971 " 1.949.232.370 " " " " 103.631.740
" " 31.12.1972 " 1.539.267.271 " " " " 90.034.909
" " 31.12.1973 " 8.566.879.126 " " " " 150.056.300
" " 30.9.1974 " 9.011.621.327 " " " " 479.742.201

L'I.C.P.U., al quale si riferisce lo stesso memoriale avrebbe aperto il 29.12.1973 un conto presso la B.P.F. con i seguenti dati riassuntivi:
saldi al 31.12.1973 lire 2.880.013.428 ,di cui interessi lire 5.846.763
" " 30.6.1974 " 3.880.013.428)
" " 30.9.1974 " 2.535.651.740) interessi lire 155.038.312
Per entrambi gli enti si sostiene che i depositi presso la B.P.F. ebbero a coinvolgere percentuali estremamente ridotte dell'ammontare complessivo dei depositi.
In nessun caso superarono la percentuale del 2,50 per cento ed in molti anni neppure la percentuale dell'1%.
Si sostiene infine che gli interessi furono sempre accreditati con valuta fine anno e registrati nella contabilità Crediop e ICPU, mentre la banca, sino al 1972, avrebbe seguito una diversa procedura.
Avrebbe proceduto alla liquidazione con due distinte operazioni; una prima liquidazione conteggiata al 2,50% ed indicata in estratto conto come competenze di chiusura, a questa sarebbe seguito il completamento dell'accredito a titolo di interessi, liquidato sulla base dei tassi in vigore, accredito ~~che~~ comunicato con nota contabile, recante la motivazione del bonifico.
Tale procedura non sarebbe stata più seguita per gli anni 1973/1974, quando la banca dispose che gli interessi maturati fossero accreditati in unica soluzione.
~~Ai fini~~ di una compiuta ricostruzione dei rapporti fra banche sindoniane ed enti depositanti ed ai fini di far emergere possibili connessioni influenti ~~ai fini~~ sugli ~~degli~~ scopi della legge istitutiva, può essere ricordato che sia il Crediop che l'I.C.P.U., nel contrarre prestiti in valuta sui mercati

segue il foglio I8

internazionali nella forma di finanziamenti in pool di banche estere, hanno avuto continuità di rapporti con la Franklin National Bank, il cui inserimento nel circuito sindoniano non ha bisogno di specifica dimostrazione.

In particolare risulta dai contratti compresi nel protocollo 00179 e 00180 della Commissione la Franklin National Bank ha partecipato al "pool" di banche che hanno concesso prestiti al Crediop ed all'I.C.P.U. negli anni compresi fra il 1970 ed il 1973 ed in due occasioni, sempre relative al 1973, ha partecipato alla organizzazione.

Questo è l'unico dato accertato in proposito, essendo mancato qualsiasi riscontro circa l'esistenza di possibili connessioni fra l'acquisizione dei depositi di fondi dei due enti nelle banche sindoniane in Italia e le iniziative assunte dalla Franklin National Bank.

5) I.C.C.R.I. (Istituto di credito delle Casse di Risparmio).

L'ente morale ebbe rapporti sia con la B.U. che con la B.P.F. filiale di Roma.

a) l'I.C.C.R.I. ~~ha aperto~~ aprì un conto corrente presso la filiale romana della B.P.F. nel 1966, con un versamento di 500 milioni effettuato in cinque "tranches" da cento milioni ciascuna, a partire dal 2 febbraio di quell'anno.

Questo conto ebbe moltissimi movimenti e nel 1971 raggiunse punte massime di depositi di lire 8,5 miliardi circa (nei mesi di luglio-agosto), nel 1973 di circa 11 miliardi di lire (mese di giugno) e nel 1974 di circa 4,5 miliardi (mesi di giugno-luglio).

Gli interessi liquidati ed accreditati in conto, a partire dal 1969, con la causale n.18, che per la banca corrispondeva alla voce specifica di interessi sui depositi, sono i seguenti:

anno	1969	lire 89.615.365
"	1970	" 137.076.199
"	1971	" 418.266.450
"	1972	" 132.032.247
"	1973	" 90.742.367
"	1974	" 69.907.470

All'ente, secondo la documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di Finanza, non risultano versati in conto interessi "extra" secondo lo schema descritto per altre ipotesi di depositi pubblici, anche se, in realtà interessi "extra" commisurati ai depositi, furono elargiti a persone non coincidenti con il depositante.

In particolare all'avv. Umberto Ortolani, con accredito sul libretto Orlando n.7080447, legato come si è sopra detto anche ad altre vicende, e sul conto corrente personale n.40900, accesi tutti e due presso la filiale romana della B.P.F.

Data l'importanza del libretto Orlando è opportuno qualche cenno più specifico. Dalle schede contabili relative al conto libretto n.7080447 risulta che questo fu aperto il 5 agosto 1966, con un versamento di lire 1.008.750 e poi estinto il 31 gennaio 1973.

In relazione alla successione dei depositi e dei prelevamenti e dai tempi medi di giacenza dei fondi, sembra convalidata l'interpretazione della Guardia di Finanza, secondo cui la funzione primaria del conto fosse quella di offrire un "parcheggio", ovvero una collocazione provvisoria alle somme di volta in volta accreditate all'avv. Umberto Ortolani a titolo di "tangenti" o " provvigioni" per i depositi procurati alle banche sindoniane. La continuità di rapporti fra detto conto ed il conto personale intestato all'Ortolani (n.40900),e la corrispondenza fra gli addebiti del primo conto e gli accrediti del secondo, dove è confluita una parte notevole delle disponibilità liquide, sembra confermare altresì ~~convalidare~~ la tesi che attribuisce ad Umberto Ortolani l'esclusiva disponibilità del rapporto di conto corrente ed in definitiva i benefici delle varie operazioni.

Nel libretto Orlando emergono in particolare interessi "extra" sui depositi pubblici CREDIOP e Italcasse.Precisamente lire2.500.000 sui depositi Crediop, calcolati forse nella percentuale dello 0,25 dei depositi dell'ente e lire 13.472.400 su quelli effettuati dall'Italcasse, calcolati probabilmente nella percentuale dello 0,50.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Le variazioni delle percentuali fra diverse posizioni sembrano legate a dati che non sono emersi in sede di indagini. Probabilmente dipendono dalla specificità dell'interesse riconosciuto ai depositati e dalla presenza di altri interventi, ai quali la banca ha attribuito una efficienza causale nella acquisizione dei depositi.

Con riferimento al libretto Orlando ed al conto personale n.40900, che presentano interesse anche ai fini di cogliere il rapporto fra pagamento di tangenti e contabilità riservata e conseguentemente fra tolleranza dell'ente di controllo di fronte alla presenza di più contabilità riservate e diffusione della politica degli interessi "extra" pagati a terzi, perseguita con sistematicità dalle banche sindoniane, è utile sottolineare quanto risulta a proposito della provenienza dei fondi.

La B.P.F. ha sempre pagato gli interessi extra e le tangenti, accreditati sul libretto Orlando, attingendo da libretti a risparmio su cui affluiva propri fondi riservati. Libretti aperti ed estinti a soddisfacimento delle esigenze di un solo esercizio.

Questi libretti, assieme alla documentazione complementare, ridotta per altro a fogli di memoria estremamente sintetici, veniva di norma distrutta nell'arco di due anni.

Si spiega così la povertà della documentazione acquisita all'atto della messa in liquidazione della B.P.I. e l'importanza, ai fini della ricostruzione del "modus procedendi", che deve essere attribuita ai due conti appena menzionati, che si collegano direttamente al conto Zeus anno 1973 ed ai documenti L.R.- R.A. anno 1972, svolgenti funzione di contabilità riservata in quegli esercizi.

b) l'Italcasse ha aperto nel febbraio 1972 presso la B.U. di Milano, il conto n.15750.88, che ha utilizzato solo per movimenti di scarsa consistenza sino alla chiusura del 31 dicembre 1973.
Nell'esercizio successivo il saldo creditore, che era di lire249.852.794 alla data del 31 dicembre 1973, aumentò sino a raggiungere quasi mezzo miliardo nell'agosto ed i due miliardi alla fine di settembre.
Gli interessi ufficiali, perchè anche per questi depositi non sono stati registrate nella contabilità bancaria interessi "extra", sono risultati i seguenti:

interessi dal 1972 lire 2.368.996
" " 1973 " 8.829.680
" " 1974 " 59.285.913

Traspare però dai movimenti del conto n.40900 il pagamento di "tangenti" o "provvigioni" su tali depositi.
Ricavando i dati dal citato rapporto della Guardia di Finanza può essere ricordato che diversi importi, sempre con riferimento ai depositi Italcasse sono affluiti direttamente sul conto personale di Umberto Ortolani, presso la B.P.F. di Roma, con provenienza dal libretto "Zeus" della sede di Milano e con la specifica causale "interessi al 30.6.1973 su c/c Italcasse".

6) F.A.S.D.A.I (Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Industriali)

L'ente aveva aperto presso la B.P.F. di Roma il conto corrente n.22690, con il versamento di 200 milioni di lire il 24 ottobre 1969.
Il conto non ha sviluppato molti movimenti ed ha raggiunto il tetto massimo di lire 3,3 miliardi circa nel 1973 e i 4,6 miliardi circa nel 1974.
All'atto della messa in liquidazione il saldo creditore ammontava a complessive lire 1.888.838.806, girato nel febbraio 1975 a favore dell'ente,

presso una delle tre B.I.N. consorziate per i pagamenti.
Con riferimento a detto conto sono stati accertati pagamenti di interessi "extra" a favore dell'ente depositante e-d a favore di terzi.
E precisamente figurano pagati all'ente depositante:

	interessi ufficiali	interessi extra
anno 1969	L. 744.205	L. 1.415.890
" 1970	" 15.427.075	" 36.522.220
" 1971	" 45.454.846	" 52.596.008
" 1972	" 85.757.860	" 21.861.010
" 1973	"116.492.788	" 48.205.138
" 1974	"171.371.800	/ /

A valere sui depositi F.A.S.D.A.I. risultano pagati, oltre a quelli ora ricordati, interessi "extra" al tesoriere dell'ente rag. Mario Ricromanni, titolare del conto di corrispondenza n.46450 e del conto garantito n.6/3/3050 per gli importi che seguono:

sul conto 46450

accrediti	valuta	30.6.1970	lire 1.052.700
"	"	31.12.1970	" 2.211.623
"	"	31.12.1971	" 4.152.300
"	"	31.12.1972	" 5.183.054
"	"	30. 6.1973	" 5.577.500

sul conto garantito 6/3/3050

accrediti	valuta al	30.6.1971	lire 3.204.830
"	"	30.6.1972	" 4.376.470.

Con riferimento ad entrambi i conti sembra che gli accrediti siano stati calcolati nella percentuale dello 0,50 dei depositi.

Questo ~~sembra~~ trasparire dai prospetti di liquidazione delle competenze posti in essere dalla filiale romana della B.P.F./

Tre prospetti di liquidazione rinvenuti dalla Guardia di Finanza in sede di indagine penale considerano anche i depositi F.A.S.D.A.I. e permettono di verificare le seguenti operazioni:

a) prospetto di liquidazione al 30 giugno 1970.
Interessi "extra" al 15 dicembre prædente regolarmente accreditat sul conto n.22690 dell'ente, mentre l'importo di L.1.052.700 viene fatto affluire sul conto n.46450 di Riccomanni, valuta 30.6.1970 c la causale n.78 ("versamenti").

b) liquidazione interessi trimestrali e semestrali al 30 giugno 1972.
Interessi extra:
lire 11.552.130 accreditato sul conto n.22690 dell'ente
lire 4.374.470 affluiti sul conto garantino n.3050 di Riccomanni, causale n.78 ("versamenti") valuta 30.6.1972.

c) liquidazione competenze al 30 giugno 1973, nel conto corrente creditore (conteggio trimestrale).
Interessi: lire 16.732.500 accreditati sul conto 22690 dell'ente;
lire 5.577.500 affluiti sul conto di Mario Riccomanno, causale 78 ("versamenti")

A quanto si può ricavare dalla contabilità bancaria, anche questi "extra" appaiono provenire dai fondi riservati. In particolare attrave la utilizzazione dei ben noti libretti al portatore L.R. e R.A. e Zeus Nessuna risultanza è emersa invece a proposito della destinazione fina le dei fondi affluiti nei conti Riccomanno ed in special modo sulla uti lizzazione degli stessi all'interno del circuito amministrativo-finanz rio del F.A.S.D.A.I.

DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

SSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
O SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
ICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

7) Le vicende legate al deposito G.E.S.C.A.L. sulla B.P.I. hanno sollecitato particolare attenzione da parte della Commissione che, oltre alle acquisizioni documentali, ha ritenuto di disporre accertamenti diretti mediante l'audizione di persone a vario titolo coinvolte.

Le acquisizioni documentali percorrono in definitiva due tracciati.

- gli sviluppi del processo penale contro Maria Luisa Ruggero ed altri (n.560 R.G. 1975 del G.I. di Milano);
- gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere per peculato per i 175 milioni di lire che si assumevano lucrati da persone estranee alla Gescal e le determinazioni della Giunta del Senato (relazione De Carolis 11 giugno 1980);

Gli accertamenti diretti gravitano su numerose persone apparentemente implicate nella vicenda ed, in particolare, su Onorio Cengarle, senatore della Repubblica, sul dott. Raffaello Tannuzzi, sull'avv. Edoardo Ruggero su Maria Luisa Ruggero Orsini, su Carlo Bordoni, di cui è stata disposta l'audizione in diverse sedute fra l'aprile e l'ottobre 1981.

Il primo processo al quale si è fatto riferimento (n.560/1975) trae la sua origine dai rapporti ispettivi della Banca d'Italia che avevano messo in evidenza, fra l'altro, l'entità degli interessi extra maturati sul conto corrente n.0.028049/73 in essere presso la B.U. al nome dell'Ente Minerario Siciliano (E.M.S.) sul conto 0.030118/33 al nome della Gescal (Gestione Case Lavoratori) e sul conto 0.30712/22 intestato alla Meccanica Finanziaria (Mec-Fin).

Secondo le relazioni ispettive, che mettendo l'accento sulle tre posizioni sopra ricordate, hanno puntualizzato elementi sufficienti al radicarsi di tre distinti processi penali, la fonte dalla quale la B.U. ha tratto

i mezzi per la elargizione degli interessi extra è stata sempre la disponibilità offerta dalla contabilità riservata (prot.00158 C.19).
Di quella contabilità a diversi livelli che Carlo Bordoni ha indicato con i termini di "contabilità grigia" e "nera" specificandone gli importi approssimativi nella audizione del 1 aprile 1981 (III/9 10,11 e 12).
Sempre secondo le relazioni ispettive l'importo complessivo degli interessi "extra" sul conto Gescal al quale si riferisce il presente paragrafo, avrebbe raggiunto l'importo di lire 175 milioni, corrispondente approssimativamente alla parcentuale dell'1,25 dei depositi.
Questa percentuale si sarebbe aggiunta a quella del 5,75 degli interessi ufficiali accreditati dalla B.U. all'ente depositante.
I dati del processo penale, che non risulta ancora concluso, possono offrir ampia materia di discussione su una realtà che presenta ampie sfaccettature Gli elementi sui quali sono confluite gran parte delle risultanze inducono a stabilire alcuni punti fermi.
In primo luogo risulta che l'acquisizione del deposito ~~nè~~ seguì ad un contatto fra il dott. Briatico ed il dott. Bordoni, sviluppatosi attraverso il canale Iannuzzi-Ruggero, contatto in vario modo descritto dai testi che ebbe uno dei punti determinanti nell'incontro a Roma presso gli uffici direttivi della Gescal fra il vice direttore della B.U. Pietro Olivieri, alcuni membri del consiglio di amministrazione dell'ente e Maria Luisa Ruggero. La circostanza è affermata in sede penale da Pietro Olivieri (int.14.5.1975 e 19.1.1981) da Maria Luisa Ruggero (int.13.11.1975) e ulteriormente sviluppata da quest'ultima nella audizione del 1.10.81.
Come secondo punto può ritenersi acquisita sufficiente dimostrazione della coincidenza temporale, in termini di giorni, fra la determinazione della Gescal di effettuare dei consistenti depositi presso la B.U. ed alcuni pagamenti a favore di persone che in vario modo erano intervenuti per

favorire un incontro fra i delegati della Banca ed il dott. Briatico. Circostanza che, ~~si~~ è conclamata per quanto si riferisce Raffaello Iannuzzi ed i fratelli Ruggero, che hanno sostenuto trattarsi di una sorta di provvigione, sembra coinvolgere anche il senatore Onorio Cengarle.

Infine risulta che successivamente al deposito e sempre ~~con~~ in oggettiva coincidenza con la abituale liquidazione degli interessi da parte della B.U. vennero ottenuti versamenti di somme da parte diversi soggetti compreso il senatore Cengarle. ~~Gli~~ Le stesse persone ~~soggetti~~ che li avevano ricevuti all'aatto della ~~c~~apertura del conto.

Gli elementi ricavati dall'istruttoria penale, con riferimento ai quali può considerarsi acquisito un sufficiente grado di sicurezza, terminano a questo punto.

Per il resto si contrappongono versioni contrastanti.

Da un lato la versione che sin dall'inizio è stata prospettata dalle persone che hanno operato all'interno della B.U. o parallelamente a questa.

In particolare da Carlo Bordoni , che istituisce una relazione necessaria fra elargizioni commisurate all'entità dei depositi ed apertura del conto a condizioni determinate e che attribuisce un ruolo specifico al gruppo degli intermediari.

Iannuzzi, Maria Luisa Ruggero e Edoardo Ruggero (aud.1.4.81 XVII/2 e 5; IV 6.9.11;XII 4-6-7);

Non diversamente da Pietro Olivieri (int.19.1.1981) da Francesco Isacchi (int.19.1.1980) e da Alfonso Gelardo (int.22.1.1975), che

prospettano, sia pure da diverse angolazioni e con qualche discrasia, la presenza di "tangenti" collegate ai depositi Gescal, i cui importi commisurati all'entità dei depositi (si è parlato dell'1,75 per cento) erano prelevati dai fondi tratti dalla contabilità riservata. Emergono, dal complesso di tali dichiarazioni, due gruppi di percettori delle "elargizioni"; il senatore Onorio Cengarle; il gruppo Raffaello Iannuzzi, Edoardo e Maria Luisa Ruggero.

Si contrappone frontalmente a tale ricostruzione della vicenda le dichiarazioni rese, in diverse sedi, dal sen. Onorio Cengarle, che sono riassunte nei memoriali presentati alla Giunta del Senato in relazione alle due domande di autorizzazione a procedere per peculato (prot.00078 e 12) della Commissione).

I risultati di tale indagine, che costituiscono il secondo gruppo di acquisizioni documentali al quale si è sopra fatto cenno, offrono una precisa puntualizzazione della tesi del parlamentare, che a tali documenti si è riferito anche nella audizione davanti alla Commissione.

La contestazione del senatore Cengarle, che ha sempre negato ogni rapporto fra le elargizione passate per le sue mani e la determinazione degli organi direttivi della Gescal di depositare dei fondi nella B.U., muove dalla premessa che negli anni 1972/1973 il tasso ufficiale attribuito ai depositi Gescal 5,75 per cento non era inferiore a quello di mercato in quanto, secondo la relazione della Banca d'Italia, gli interessi passivi sui depositi erano nei 4 trimestri del 1972 rispettivamente del 4,83-4,31-4,28-4,16 per cento e nei quattro trimestri dell'anno successivo rispettivamente del

4,45-4,49-4,73-4,68-per cento.
L'interesse del 5,75 per cento era quindi di per sè idoneo a stimolare la scelta della banca sindoniana, indipendentemente da qualunque vantaggio accessorio da negoziare sulla "pecunia publica".
Sempre secondo Cengarle i due versamenti di 50 milioni di lire ciascuno passati per le sue mani, ma destinati ad una "corrente" del partito democristiano, avrebbero avuto un'origine del tutto diversa.
Nei suoi contratti con Carlo Bordoni, per vicende legate al mandato parlamentare (Fradal V 7; VI/1 Tac), il dirigente della banca aveva espresso l'intendimento della B.U. di dare un contributo a determinate forze politiche, in vista di un generale indirizzo volto ad appoggiare finanziamenti alcuni partiti "per accattivarsi simpatie attraverso forme di sostegno alla stampa".(prot.00078 C.12:memoriali aud.Lux IV/5).
Non aveva prospettato contropartite di sorta (aud.30.9.81 Zorzi III/1 Roma) e non aveva fatto riferimento dei depositi Gescal (Bal.II/4; Lux IV/1).
Il senatore Cengarle, che ha sempre sottolineato la mancanza di un suo potere decisionale interno od esterno all'ente,(Bal II/5-Fradd.V/2), ha per altro ammesso di avere, su sollecitazione di Carlo Bordoni, telefonato una o due volte (memoriali del prot.00078)al dott.Briatico che conosceva da 30 anni (Lux IV/5); al fine di prospettare la disponibilità della banca a pagare interessi superiori a quelli di mercato per i depositi della Gescal.
Si era peraltro limitato a questo, senza stabilire collegamenti fra depositi e l'elargizione spontanea di cento milioni (Bal.II/5).
Anche per quel che concerne le modalità del pagamento di cento milioni;

in due "tranches" di cinquanta milioni l'una, la versione di Onorio Cengarle si contrappone in punti essenziali a quella prospettata dai funzionati della B.U.

Ha sostenuto che i primi cinquanta milioni pagati dalla banca nel febbraio 1973, non solo erano stati spontaneamente elargiti (Bordoni ha in più occasioni parlato di pressanti ed arroganti richieste accompagnate da non velate minaccie di ritiro dei fondi XIII/14/15/16/17; XVII/9/10/12/13/14; XVIII 9/10;) ma erano stati destinato specificamente alla "corrente" ed alla pubblicazione "settegiorni"(Zorzi III/2/Rom).

Ha precisato di avere ritenuto legittimi i dieci assegni da 5 milioni ciascuno intestati ai nomi di fantasia Rossi Paolo e Mario Bianchi ritenendo tali modalità del tutto normali. Ha addirittura aggiunto:"i nomi che erano in calce non li ho neanche guardati;per me poteva benissimo essere il nome del funzionario" (Zorzi III/2 Rom); con ciò spiegando la mancata attenzione alla differenza di grafia delle sottoscrizioni dei diversi titoli (Iocca VII/4-5).

In definitiva ha fatto prevalere il suo ruolo di semplice mezzo di trasmissione delle somme destinate ad altri (Iocca VII/4/5),per spiegare la propria indifferenza ai particolari, pur riconoscendo di non essere stato a conoscenza che amministratore unico della editrice "sette" destinataria delle elargizioni fosse all'epoca l'on.Marzotto Caotorta (Iocca VII/2) e pur ammettendo che almeno un assegno gli era stato ritrasferito, dopo la consegna ai corrieri della pubblicazione "settegiorni" (Zorzi III/4e5).

Questa circostanza, sulla quale la Commissione ha richiesto maggiore chiarezza, innesta il discorso su una particolare modalità del pagamento che ha lasciato non poche zone d'ombra.

Si fa riferimento al fatto, del tutto pacifico, che uno degli assegni usciti dalla B.U. come contributo od elargizione a determinati gruppi politici (quello contrassegnato con il n.28946135 di cinque milioni), in realtà risulta finito nelle mani del venditore di un appartamento acquistato in Roma da Paola Seccaspina moglie del senatore Cengarle (verbale sommarie informazioni di Alberto Palombini in data 19.11.1976; atto di compravendita per notaio Attaguile in data 29 gennaio 1974).

Il senatore Cengarle, facendo luce sul contenuto della lettera in data 5 marzo 1973 a firma dell'on.VIttorino Carrà, ma esibita solo nel luglio 1980 a seguito della seconda richiesta di autorizzazione a procedere (Zorzi III/2 e 3 Rom), ha offerto la spiegazione che segue: "Poichè incassarono gli assegni i cassieri di "sette giorni", che non gestivano solo il problema della pubblicazione ma anche tutta l'attività del gruppo, dovendomi restituire una determinata cifra (cioè l'anticipazione a titolo personale menzionata nella lettera a firma Carra) hanno utilizzato questo assegno che io neanchè sapevo fosse di quelli che avevo ritirato e consegnato".

Anche con riferimento a questa circostanza ha ribadito di non avere tenuto una contabilità dell'operazione (Zorzi III/4/5 Rom).

Si inserisce in modo anche più pregnante nel problema degli "interessi extra" corrisposti in occasione dell'acquisizione del deposito Gescal

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

il ruolo di Raffaello Iannuzzi, Edoardo Ruggero e Maria Luisa Ruggero Orsini, che Carlo Bordoni ha indicato come il gruppo destinatario delle iniziative volte ad incrementare la raccolta dei fondi pubblici ed in genere all'aumento dei depositi.

Anche se la circostanza della coesistenza di due separate iniziative in parte concorrenti è tutt'altro che chiara, nè potrebbe essere diversamente in relazione alla contestazione del presupposto costituito dalla relazione causale fra acquisizione dei fondi Gescal ed attribuzione dei cento milioni di lire a favore del gruppo politico ed editoriale indicato dal senatore Cengarle, sembra nel complesso verosimile che l'opera promozionale dei fratelli Ruggero preceda in ordine di tempo le telefonate fra Cengarle e Briatico e gli stessi incontri ai quali ha fatto riferimento Carlo Bordoni (XVII/9,10,12,13,14; XVIII/9,10; XIII/14,15,16 e 17).

Lo si desume non solo dal generale incarico promozionale da tempo conferito, ma dagli specifici riferimenti temporali ai quali si riportano entrambi i fratelli Ruggero (1-10-1981 XVII/3 Tac;Zorzi 6/5;Iocca VII/3).

Lo affermano esplicitamente i due fratelli Ruggero, ricordando che Bordoni- a trattative già avviate, telefonò "dicendosi furibondo " con Cengarle a proposito delle iniziative assunte da quest'ultimo.

In questo modo gli intermediari ebbero notizia di una circostanza che sembrava incidere negativamente sull'entità del compenso per l'opera prestata (Guer IX/3 e 4 Bal XX/1).

Non può non essere peraltro registrato che in realtà questa preoccupazione iniziale sembra essersi ben presto dissolta perchè, da quanto emerge dalle

risultanze, sia Iannuzzi che i fratelli Ruggero non mossero specifici rilievi circa l'entità del compenso liquidato dalla B.U.
Circostanza che non trova una chiara spiegazione se la si collega con quanto affermato i funzionari della B.U. a proposito dell'interesse "extra" commisurato all'entità del deposito e fissato in una specifica percentuale (1,50- 1,75).

Da questo punto aveva però dovuto detrarre 15 milioni per il debito non dilazionabile di Angelo Jannuzzi (1.10.81 Lux XVIII/2;Lux XVIII/4) di cui ha diffusamente parlato.

Lo stesso Ruggero ha per altro aggiunto che la percentuale era "piuttosto forfettaria" (Sant.XXI/8) e che ancora nel giugno 1974, quando Bordoni si accingeva a partire per l'America, vi erano dei conti in sospeso (Lux XVIII/1).

Le incertezze non si fermano qui.

Edoardo Ruggero, di fronte alla contestazione di avere ricevuto tre volte circa quella percentuale concordata a proposito della Gescal, ha finito per riconoscere che "evidentemente ci furono degli avvenimenti che indussero Bordoni a darmi più di quello che avevano concordato "(Zorzi 22/3). Con ciò riferendosi alle iniziative del 1972 della società Hyde Park (dominata dallo stesso Ruggero) per incrementare la clientela della Edilcentro.

L'attenzione che la Commissione ha ritenuto di prestare alle questioni relative alle percentuali, in generale estranee agli scopi della legge istitutiva, si spiega non solo con l'esigenza di verificare i dati economici relativi al denunciato intervento di uomini politici e per questa via giudicare delle attendibilità delle diverse versioni offerte, ma con il bisogno di cogliere il contesto economico che ha permesso lo sviluppo e la ramificazione di iniziative eterogenee ed in parte concorrenti.

Per concludere la registrazione dei dati raccolti a proposito dell'operazione Gescal appare opportuno soffermarsi su due episodi, legato l'uno al ruolo di Angelo Jannuzzi , l'altro alla fase di perfezionamento dell'intesa.

Quest'ultima circostanza, allo stato delle risultanze, non trova una chiara spiegazione.

Se si ritiene attendibile, quanto affermato i funzionari della B.U. (Olivieri, Gelardi e Bordoni) circa la determinazione, sulla base di una percentuale fissa commisurata all'entità dei depositi, dell'interesse extra da attribuire a soggetti diversi dal depositante, riesce difficile interpretare la condotta del gruppo Jannuzzi.- Ruggero di fronte all'iniziativa successiva, incidente sui vantaggi dell'opera di "intermediazione". A meno di non supporre che in realtà il maggior onere legato alla presenza di altri, sia stato in parte assorbito dalla stessa B.U., ovvero che fosse già previsto un coacervo di percentuali da distribuire secondo lo sviluppo dell'operazione.

Le considerazioni concernenti le percentuali ed in genere l'entità delle elargizioni non possono essere concluse senza registrare la incertezza di molti dati relativi alle elargizioni legate all'operazione Gescal.

Edoardo Ruggero, confermando quanto in precedenza dichiarato ai giudici in sede di indagine penale, ha affermato davanti alla Commissione che per la sua azione di "promozione" per i depositi I.N.A., Enasarco e E.N.P.D.A.I. gli era stato promesso dal Bordoni una"provvigione" del 2% per i depositi fino ai 500 milioni, dello 0,25 e dello 0,30 per cento p per quelli superiori al miliardo e dell'1% per i depositi intermedi ~~e che~~ Su questa base aveva sviluppato l'intervento presso la Gescal (1.10.81 XVII/3 Tas.Zorzi 22/3) a proposito del quale affare Bordoni gli aveva versato 60 milioni come prima "tranche" della "commissione" (XVII 5 Tac).

Non è molto chiaro perchè Raffaello Jannuzzi, che pure aveva avviato delle polemiche giornalistiche con il dott. Briatico dal quale dipendeva almeno in parte la scelta delle aziende di credito da utilizzare per i depositi Gescal, sia stato scelto dai fratelli Ruggero quale tramite per l'acquisizione del cliente della B.U.

Le spiegazioni di Maria Luiga Ruggero, rimasta sempre nel vago (Jona VII/3; Sant.VIII/5,6 e 7), e di Edoardo Ruggero (Bal XX/7) sono certamente inappaganti.

Il fatto che Jannuzzi avesse dei rapporti con la B.U. e la circostanza che conoscesse il dott. .Briatico non sono certo ragioni sufficienti per spiegare una scelta rilevante sotto molteplici profili, non esclusi quelli economici.

Divengono ragioni attendibili se le si collega con quanto Carlo Bordoni ha sostenuto sin dai primi interrogatori (int.5.11.80,23.2.81), circa la costituzione di un "gruppo operativo" con caratteristiche di continuità, predisposto allo specifico fine di agevolare i rapporti con i "politici", considerate le persone più idonee a contribuire all'acquisizione di fondi pubblici.

In questa logica non è senza rilievo che l'acquisizione dei depositi fosse per lo Jannuzzi strumentale per alleggerire una posizione debitoria nei confronti delle banche sindoniane di diverse decine di milioni (30.9.81 Mec IX/3 e 4), posizione che è stata faticosamente affrontata proprio attraverso le utilità tratte dall'operazione Gescal (1.10.81 Jovca VII/4 e 6; Sant.VIII/3).

Siamo pertanto perplessi di fronte alle dichiarazioni di Raffaele Jannuzzi, che da un lato sostiene di essere intervenuto nell'operazione Gescal "ma di non avere ricevuto alcuna mediazione" (Bal X/6) e dall'altro

riconosce, sia lo scoperto presso la B.P.F. e l'opera svolta al riguardo da Edoardo Ruggero (Mec IX/3), sia l'intervento economico di quest'ultimo per estinguere un debito scaduto (Mec IX/4).
Rilievo tanto più pregnante se si tiene conto dei reali termini economici di questo intervento, così come risultano dalla audizione di Maria Luisa Ruggero, la quale ha diffusamente descritto l'operazione che ha permesso, grazie anche alle disposizioni impartire da Bordoni ad Olivieri, di saldare fortunosamente e non senza qualche contrattempo il debito Jannuzzi ormai in scadenza (Jona VII 4 e 5; Sant. VIII/3 e 4).*
Sostanzialmente omogenee appaiono le versioni relative all'incontro nella sede Gescal, con gli organi direttivi dell'istituto di cui si è già fatta menzione nella prima parte del paragrafo, anche se tutte le persone sentite hanno offerto versioni anodine e sfumate del contenuto del colloquio.
Jannuzzi ha ammezzo di avere fissato l'appuntamento con Briatico su richiesta del suo amico d'infanzia Edoardo Ruggero e di avere partecipato all'incontro, pur escludendo di avere sentito promesse di elargizioni o di interessi (Mec.IX/3).
Maria Luisa Ruggero ha descritto il clima di cortesia di questo primo incontro tra Briatico e Jannuzzi (Guer IX/2) e non ha fatto menzioni di interessi.
Ha riferito che Briatico disse che la richiesta della banca di ottenere dei depositi era una proposta praticabile, ma che doveva essere sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione. Era seguito, sette od otto giorni dopo, un incontro fra Bordoni e Briatico (Guer IX/2) ed ancora altro incontro, al quale intervenne l'Olivieri ed alcuni membri del consiglio di amministrazione (Jocca VII/3).

Non ha fatto riferimento alla previsione di percentuali nel corso di tali incontri, ma dell'interesse economico legato alla acquisizione del deposito non ha mostrato mai di dubitare, pur non conoscendone l'esatto contenuto (Sont.VIII/3), così come non ha attribuito i benefici economici tratti da Jannuzzi ed accordi diretti di quest'ultimo con Bordoni (Sant.VIII/3).

8) Anche il procedimento penale contro Graziano Verzotto, Antonino Renna e Pietro Giordano (651 R.G. 1975 P.M. Milano prot.00203/III e 00063 della Commissione) trae la sua origine dall'inchiesta svolta dalla Banca d'Italia, oltre che, come è avvenuto in alcune vicende legate al caso Sindona (provvedimento del P.M. di Milano in data 22 settembre 1975), da interviste giornalistiche ed esposti fatti pervenire alla Autorità giudiziaria.

L'inchiesta svolta dalla Banca d'Italia aveva permesso di appurare che l'Ente Minerario Siciliano aveva aperto presso la B.U. di Milano il conto n.1/28049, versando la somma di 7 miliardi e mezzo, prelevati sulla maggiore somma di 20 miliardi, stanziata con legge 24.5.1971 n.16 a favore dell'ente.

A distanza di cinque giorni l'E.M.I. aveva trasferito due miliardi e mezzo dalla B.U. alla Banca Loria, divenuta successivamente Banco di Milano, di cui era componente del consiglio di amministrazione il sen.Graziano Verzotto, presidente del depositante E.M.S.

In relazione a tali fondi i dirigenti dell'E.M.S. avevano percepito dalla B.U., sino al luglio 1973, "interessi extra" nella misura del 2%, interessi che non erano mai pervenuti nelle casse dell'ente depositante.

Sulla base di tali dati si è sviluppata l'indagine penale e sono stati rinviati a giudizio il sen.Graziano Verzotto, per interesse privato in atti di ufficio e lo stesso Verzotto, il Giordano (direttore generale

dell'EMS) ed il Renna (direttore amministrativo), per peculato.
Con sentenza del 3 maggio 1976 il Tribunale di Milano ha ritenuto Graziano Verzotto, Pietro Giordano e Antonio Renna colpevoli del reato di peculato, nonchè il Verzotto colpevole anche del reato di interesse privato in atti di ufficio, limitatamente all'episodio di deposito bancario presso la Banca Loria, condannandoli a pena detentiva, alla restituzione degli interessi percepiti di lire 70.749.711 ed al risarcimento del danno.

La pena è stata ridotta in sede di gravame ed il giudizio si concludeva, quanto a Graziano Verzotto, con la sentenza della COrte di Cassazione in data 8 febbraio 1980.

In particolare la pronunzia giudiziale definitiva, per quel che si riferisce almeno alla posizione che interessa specificamente la Commissione, ha stabilito che le somme versate costituivano veri e propri interessi bancari.

E' stato ritenuto significativo, ai fini della prova di una univoca imputazione da parte dell'azienda di credito (anche in questo caso il normale canale di illiceità) che le somme risultassero sempre contabilizzate come "interessi extra sul conto EMS", oppure come "interessi sul conto corrente EMS", oppure ancora come "versamento" a favore EMS, con ricevuta a firma Spinelli a Bordoni. ~~come interessi extra".~~

Si è ritenuto egualmente significativo che nel promemoria a firma del vice direttore della B.U. si leggesse che il tasso ufficiale da corrispondere per il deposito fosse del 5% con l'annotazione "a parte dovremo retrocedere un ulteriore 2% suddiviso come segue: 1%-0,50%-0,25-0,25%".

Sotto diverso profilo è stato attribuito significato probatorio alle dichiarazioni degli stessi imputati Renna e Giordano e di altre persone a vario titolo coinvolte nella vicenda.

Il Renna aveva infatti dichiarato che il Giordano ed il Verzotto avevano sostenuto che il motivo del deposito di 7,5 miliardi di lire era rappresentato dalla presenza di un interesse extra nella misura dell'1,25%, che le due banche avrebbero dovuto corrispondere "sotto banco" e che da tali interessi avrebbe prelevato qualcosa per lui.

Natale De Cesaris aveva riferito che il Bordoni gli aveva detto di dover corrispondere qualcosa ad alcune persone, dividendo l'importo globale in quattro "tranches", da pagare attraverso assegni circolari intestati a nomi fittizi.

Il coimputato Negri ed il teste Perelli avevano ancora specificato l'iter procedimentale seguito, assumendo che più volte erano stati fatti degli accrediti su un conto cifrato del sen.Verzotto presso la Amincor Bank di Zurigo.

Elementi che, per le loro peculiari caratteristiche e la loro convergenza, sono stari ritenuti idonei a fornire quella certezza giudiziale, presupposto logico della affermazione di responsabilità in ordine alla utilizzazione per fini privati della "pecunia pubblica", costituita dal corrispettivo del godimento dei fondi dell'ente pubblico.

In tale contesto la Commissione ha ritenuto di limitare l'indagine alle acquisizioni documentali, senza procedere ad un accertamento di fatti già coperti, nel loro nucleo centrale, dal giudicato.

9) Per completare il quadro che si è giudicato utile al fine di cogliere la generale dimensione del fenomeno degli interessi "extra", sembra opportuno elencare anche i casi nei quali mancano del tutto elementi per stabilire l'attribuzione di somme a soggetti diversi dall'ente depositante.

Alle ipotesi cioè in cui l'anomalia è limitata alla banca erogante, che ha attribuito gli interessi in violazione al cartello bancario ed, il più

delle volte, attingendo ai fondi registrati sulla contabilità riservata.

a) Federazione Italiana Consorzi Agrari società cooperativa a responsabilità limitata.

La Federazione ha aperto diversi conti presso la filiale della B.P.F. e precisamente:

- il n.23007 il 15.10.73 con il versamento di lire un miliardo-
  Non vi sono stati movimenti nel periodo, sino alla chiusura del 22.3.74 ed il trasferimento del saldo sul conto 23006 dello stesso Istituto.
  Interesse ufficiale lire 9.490.150;
  Interesse "extra" lire 7.385.562, fatto figurare come normale versamento;
- n.23008 aperto il 3.1.74 con il versamento di lire 800 milioni e chiuso con il saldo attivo di un miliardo il 22.3.74 girato, come il precedente, sul conto 23006;
- n.23009 aperto l'8.2.74 con il versamento di un miliardo di lire;
  Nessun movimento ed estinzione il 22.4.74 con girata del saldo sul conto n.23006.
- n.23012 intestato alla Federazione per una operazione specifica (importazione granoturco francese n.123);
  Aperto il 15.3.74, con uno scoperto di lire 727.113.370, evidenzia molte operazioni senza conseguire un saldo attivo.
- n.23006 aperto il 3.12.73 che è da considerare il conto base.
  Presenta moltissimi movimenti ed alla data 24.12.74, dopo avere assorbito le passività del conto n.23012, presenta il saldo attivo di lire 328.898.220.
  Gli interessi attivi accreditati sul conto sono stati, per il 1973,

lire 928.176 "extra".

Quelli ufficiali per il 1974 lire 156.591.728.

Per entrambi gli anni non figurano elargiti "extra" fuori conto.

b) Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani.

Ha aperto i seguenti conti presso la B.P.F.

-- n.31677 il 15.10.73, con il versamento di 450 milioni. Tetto massimo al disotto del miliardo.

Chiusura il 27.9.74.

Interessi, tutti riconosciuti ed accreditati in conto:

ufficiali 1973 lire 2.697.000, "extra" lire 1.650.000.

Nel 1974 gli interessi furono conteggiati dalla liquidazione coatta della B.P.I. in lire 29.088.062, al netto della ritenuta erariale.

- n. 31678 il 21.11.1973, con il versamento di lire un miliardo.

Nessun movimento ed azzeramento il 27.9.74.

Interessi del 1973 ufficiali lire 4.805.219 ed "extra" lire 3.205.479, con versamenti nel conto.

Interessi del 1974, tutti ufficiali, con valuta 30.9.74 lire 57.552.907, al netto della ritenuta erariale.

- n.31676 aperto l'8.4.74, con il versamento di lire 415.milioni.Tetto massimo di un miliardo il 24.5.74.

Interessi conteggiati dalla liquidazione coatta in L.23.672.260, al netto della ritenuta.

- n.6-2-00100- vincolato- aperto il 13.3.74 con il versamento di un miliardo.

Il 27.9.74 , il conto risulta azzerato e gli interessi liquidati/ in lire 46.093.610, secondo il calcolo della liquidazione coatta.

b) La S.E.A.F. (Società per l'Esercizio di Attività Finanziarie) s.p.a. partecipata al 99% della Fincantieri, ha aperto presso la filiale romana della B.P.F. i conti nn.00357,49927 e 49928 -conto B.

- 00357 vincolato acceso il 17.1.73 mediante l'accredito di lire 10 miliardi.
  Tetto massimo 25 miliardi il 12.2.73, Estinto il 28.5.73, con giroconto degli accrediti sul conto n.49927.
- n.49927 conto "affidato", fino allo scoperto di 500milioni.
  Aperto il 28.5.73 ed estinto il 4.2.75.
  Alla data del 24 ottobre 1973 quando presentò un saldo debitore nell'ambito del fido concesso, le somme conteggiate a titolo di interessi erano le seguenti:
  lire 882.191.780 per interessi ufficiali,
  lire 418.630.140 per interessi "extra".
  Infine furono liquidati i seguenti ulteriori importi per interessi maturati al 24.10.73:
  sul conto 49927 lire 20.958.204
  " " 49928 lire 12.328.766.

Per la somma totale (lire 33.287.670) venne richiesto dalla Seaf l'emissione di assegni circolari, all'ordine della società (nn.9221290/91/92/93/94/95/96 della dotazione B.N.L.) la cui destinazione finale non è stata accertata.

- n.49928 - conto B acceso il 4.7.1973, con l'accredito di 15 miliardi ed estinto il 24.10.1973.
  Risultano in conto lire 164.383.560 di interessi ufficiali, ai quali devono essere aggiunti gli interessi "extra", di cui si è fatto cenno a proposito del conto n.49927.

Per tutti gli interessi "extra" si è accertato il prelevamento dal libretto di risparmio al portatore contraddistinto con la denominazione "Zeus" di partinenza della B.P.F. sede di Milano, il cui addebito per la rimessa dei fondi alla filiale porta la causale "Compl.int.c/c/ S.E.A.F.". lire 78.082.191 e lire 373.835.619.

c) Sofid (Società finanziaria Idrocarburi) s.p.a. partecipata al 46,25% dalla Agip s.p.a. al 33,75% dalla Snam sP.a. al 20% dall'Anic.

- La società ha aperto, presso la B.P.F., il conto n.51900 il 22.11. 1965 con il versamento di cento milioni di lire che ha poi estinto il 27.9.74.

  Interessi dell'anno 1973:
  ufficiali lire 48.263.082
  extra lire 238.761.185.
  Interessi ufficiali dell'anno 1974 lire
  78.886.565 e lire 242.033.000.
  Gli interessi extra del 1973, prelevati come sempre dal libretto Zeus, risultano accreditati in conto con la causale d'uso "versamento".

- Ha altresì acceso il 29.12.72 un secondo conto presso la stessa B.P.F. con il 51901 - C speciale. con il versamento di un miliardo di lire, conto che ha poi estinto il 30.1.1973.
  L'importo proveniva dal libretto di risparmio al portatore n.3648, contraddistinto con la denominazione "Ode" e che risultana di pertinenza della stessa Sofid.
  Gli interessi accreditati sono stati complessivamente L.327.317.

- Presso la B.U. di Milano la Sofid era infine inestataria dei conti nn.13212 e 30829.

Il primo aperto il 22.2.71 evidenzia uno scoperto di tre miliardi, che vengono ripianati il 7.10.71, all'atto della estinzione.
Il secondo, aperto il 14.5.73, con il versamento di dieci miliardi, può considerarsi estinto alla data del 3.7.74.
Interessi 1973: ufficiali lire 190.813.605
"extra" " 89.337.000
liquidati con il noto sistema del versamento in conto.
Interessi 1974 ufficiali lire 216.255.235.
Non risulta siano stati pagati interessi "extra", al di fuori di quelli accreditati in conto.

d) I.M.I. (Istituto Mobiliare Italiano)ente di diritto pubblico.
I rapporti fra l'istituto e la B.P.F. filiale di Roma risalgono al novembre 1966:

- per il conto 0089 aperto il 9.11.66 risultano accreditati i seguenti interessi "extra" prelevati dai libretti R.A. o Zeus.
lire 5.639.875 nel 1970
lire 14.487.952 nel 1972
lire 18.914.857 nel 1973.
Tutti accreditati in conto con la causale "versamento".
- Per il conto n.900 vincolato - aperto il 9.11.66, risultano accreditati i seguenti interessi "extra", poi girati in giornata sul n.0089
lire 343.750 per il 1966
lire 2.906.250 per il 1967
lire 2.250.000 per il 1968
lire 2.556.250 per il 1969
lire 2.187.500 per il 1970
- - Per il conto n.910 - vincolato- , aperto il 24.1.1967, mediante il versamento di 150 milioni ed estinto il 18.10.70, sono stati accreditati

i seguenti interessi extra:

lire 2.375.000 per il 1967

lire 2.250.000 per il 1968

lire 1.250.000 per il 1969

lire 2.375.000 per il 1970.

- Per il conto 920-vincolato- aperto il 10.5.1967, mediante l'accredito di IOO milioni di lire, destinato ad accogliere gli interessi ufficiali ed extra, sono stati accreditati i seguenti interessi extra:

lire 1.041.660 per il 1967

lire 1.041.660 per il 1968

lire 1.125.000 per il 1969

- Per il conto 930 - vincolato- aperto il 6.10.67 con l'accredito di 50 milioni ed estinto il 18.4.1970, sono stati pagati i seguenti interessi extra:

lire 125.000 per il 1967

lire 62.500 per il 1968

lire 1.041.660 per il 1969

lire 1.999.995 per il 1970;

- Per il conto 940 - vincolato- aperto l'8.11.1968 con l'accredito di IOO milioni di lire, sono stati liquidati ed accreditati i seguenti interessi "extra":

lire 125.000 per il 1968

lire 1.583.340 per il 1969

lire 1.541.665 per il 1970:

- Per il 0095 vincolato, aperto il 2.2.70 mediante accredito di 600 milioni, sono stati accreditati nel 1970 lire 6.250.000,

- per il conto 00097 vincolato, aperto il 29.1.71, mediante accredito di 500 milioni, sono stati accreditati nel 1971 interessi extra per lire 8.190.990;
- infine per il conto 00096 vincolato, aperto il 4.12.70 mediante accredito di 500 milioni, risultano accreditati per interessi "extra":

lire 16.298.650 nel 1971
" 13.281.255 " 1972
" 15.118.050 " 1973.

Anche per questo, come per tutti i precedenti conti dell'I.M.I., non risultano elargite somme a titolo di interessi extra od altro al di fuori di quelle regolarmente affluite nei libretti deposito della società.

e) F.A.T.A. (Fondo Assicurativo tra agricoltori) s.p.a.
Sul conto n.22697, aperto il 22.10.1973 presso la B.P.F. di Roma con l'accredito di 540.milioni, risultano corrisposti lire 11.410.959 per interessi extra del 1973.
Oltre questi importi, regolarmente affluiti in conto, non risultano altre elargizioni.

f) Le Assicurazioni d'Italia s.p.a.(società collegata all'I.N.A.)
Sul conto n.33090, aperto presso la B.P.F. di Roma il 22.5.73, con il versamento di 800 milioni risultano accreditati in conto per interessi lire 16.677.381 per il 1973.

g) Previdenza del Lavoro spa. (società privata)
Ha ricevuto interessi extra per il conto n.158041 poi cambiato in 45100.

h) STET (Società finanziaria Telefonica), partecipata nel 1974 al 57/68% dell'I.R.I.
Sul conto n.52700, aperto nel gennaio 1967, che evidenzia movimenti modesti, risultano accreditati in conto i seguenti interessi "extra":

lire 1.775.537 per il 1969
" 3.485.095 " " 1970 compresi quelli ufficiali
" 3.650.165 " " 1971
" 3.541.810 " " 1972
" 3.168.066 " " 1973.

10) Infine, sempre per consentire una migliore interpretarione del generale contesto sembra utile elencare gli enti pubblici o le società a partecipazione pubblica che hanno effettuato depositi presso la B.P.F. e la B.U. senza che però risultino concordati o conteggiati interessi extra a favore di terzi, ovvero dello stesso ente o società depositante.

a) I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

L'ente ha aperto il 17.5.1974 il conto n.31671 presso la B.P.F. con il versamento di lire 540.000.000, incrementato sino a raggiungere il 6.9.74 il tetto massimo di 13 miliardi e 212 milioni.

Risultano liquidati solo interessi ufficiali con valuta 30.9.1974 (lire 279.815.573), coerentemente con la politica della banca, che, con il primo gennaio 1974, ha preferito "ufficializzare"l'intero tasso accordato alla clientela.

b) I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

Anche questo ente ha aperto il 29.3.1974 un conto presso la B.P.F., filiale di Roma, con il versamento di un miliardo di lire.

Sul conto n.31679 risultano effettuate ulteriori versamenti sino a raggiungere il tetto massimo di 6 miliardi e 800 milioni, alla data del 26 aprile dello stesso anno.

Non risultano siano stati concordati interessi extra, nè la Guardia di Finanza in occasione degli accertamenti compiuti a tale fine, ha rinvenuto documenti tali da far presupporre elargizioni o tangenti.

c) OTO Melara s.p.a.

Ha aperto il conto n.41015 presso la B.P.F. in data 31.12.73, mediante il versamento di 300 milioni. Il 24.7.74 ha raggiunto il tetto massimo di lire 2.300.697.686.

Non risulta che alla società od altri soggetti siano stati erogati somme a titolo di interessi "extra" od a altro titolo, oltre gli interessi ufficiali di lire 177.821 per il 1973 e di lire 136.144.689 per il 1974.

d) Insud (Unione Iniziative per il Sud). sP.a., partecipata al 40,40 del Gruppo Efim.

Ha aperto due conti presso la B.P.F. filiale di Roma:

- n.31045 in data 27.2.75, mediante accredito di un miliardo di lire;

Interessi ufficiali lire 47.335.680, oltre a lire 7.232.735 conteggiati dal la liquidazione coatta;

- n.6-2-00120, il 25.3.74 e vincolato a sei mesi mediante il versamento di lire 807.351.000;

Interessi ufficiali lire 20.843.000.

e) Finmeccanica s.p.a., controllante al I00% della Mec-Fin.

Ha aperto presso la B.P.F. il conto n.23830 in data 6.11.73, utilizzato per la concessione da parte della banca di un fido di lire 500 milioni.

f) I.C.I.P.U. (Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità) ente di diritto pubblico.

Sul conto n.100, aperto presso la B.P.F. filiale di Roma, il 20.12.73, con il versamento di lire 2.874.166.665, non risultano riconosciuti "extra" a favore dell'ente depositante, oltre gli interessi di lire 5.846.763 per il dicembre 1973 e lire 155.638.312 per il 1974.

g)

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

g) Istituto Italiano di Credito fondiario s.p.a.
Ha aperto il 7.12.73 presso la B.P.F. filiale di Roma il conto 00088/56, con l'accredito di lire 850 milioni.
Sono stati accreditati per il 1973 gli interessi ufficiali di lire 3.912.328 e per il 1974 di lire 41.881.155.
h) Assonave (Associazione fra costruttori di Navi di alto mare).
Sul conto n.03388, acceso il 28.6.1974 presso la B.P.F. filiale di Roma, con il versamento di lire 9.883.000, non risultano corrisposti interessi extra. Quelli Ufficiali accreditati ammontano a complessive lire 233.000.
i) Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia.
Anche per questo conto n.16625, acceso presso la B.P.F. il 18.3.1974, con il versamento di 550 milioni di lire, non risultano riconosciuti interessi extra.
l)-Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di miglioramento.
Sul conto n.15290, acceso presso la B.P.F., con il versamento di lire 100 milioni, non risultano riconosciuti interessi extra.
m) Efim (Ente Partecipazione e Finanziamento industria manufatturiera)
Anche sul conto n.21495, acceso presso la B.P.F. il 14.2.1974 con il versamento di 500 milioni, non figurano corrisposti interessi "extra".
n) Enasarco (Ente Nazionale Assistenza Agenti e rappresentanti di commercio)
Nessun interesse extra sul conto n.21750, acceso presso la B.P.F. di Roma il 13.12.1973, con l'accredito di un miliardo di lire.
o) Finam (Finanziaria Agricola del mezzogiorno)
Sui due conti nn.23710 e 32711, aperti presso la B.P.F. rispettivamente il 13.3.74 ed il 5.3.74, non risultano corrisposti interessi extra, alla società od a terzi.
Nel corso delle indagini la Guardia di Finanza ha esaminato, anche altre posizioni che si trovano elencate alle pagine 214, 215 e 216 del Prot.

00200 della Commissione, che non sono state prese in ulteriore considerazione, in quanto le relative schede, concernenti le singole posizioni, hanno evidenziato solo interessi debitori per scoperti in conto corrente e linee di credito varie, ovvero si riferivano a società private estranee all'inchiesta.

segue foglio n.50

11) La ricostruzione dei momenti essenziali concernenti l'attribuzione di "interessi extra", sui fondi pubblici, suggerisce alcune considerazioni che prefigurano possibili proposte, volte a migliorare il quadro normativo.

Pur se la specificazione e articolazione deve essere riservata alla parte finale della presente relazione (cap.VII), che abbraccia l'intero ventaglio delle possibili proposte di riforma legislativa, appare coerente con l'impostazione data all'argomento, fare alcune riflessioni, che conseguono direttamente dalla analisi dei dati appena riferiti, dati, che, mettendo allo scoperto la sistematicità di alcuni comportamenti illeciti ed il "modus procedendi" abitualmente seguito, sottolineano le specifiche normative che hanno reso agevole la svilupparsi ed il diffondersi - talvolta in modo imponente- di comportamenti gravemente giudizievoli per la comunità civile.

Nessuno può illudersi che il quadro normativo possa eliminare di per sè, al di fuori di profonde modifiche del costume sociale e di una ritrovata tensione morale, fenomeni di inquinamento politico del tipo sopra descritto o più specificamente possa precludere il finanziamento occulto di uomini e gruppi politici da parte di enti e società comprese nell'area pubblica.

Sarà sempre ipotizzabile una spazio di illecità per iniziative e scelte aziendali a favore di gruppi politici e per il trasferimento di utilità, pecuniarie e no, in contrasto con i fini istituzionali dei singoli enti o società pubbliche.

Il problema è solo quello di restringere il più possibile quest'area, sia in termini genericamente quantitativi, sia ad ancor più, precludendo

l'utilizzazione di alcuni percorsi agevoli che, come nella ipotesi considerate, hanno facilitato,in modo intollerabile, il ramificarsi e l'estendersi dell'illecito.

In quest'ottica e salvaguardando la autonomia che pure va riconosciuta agli enti compresi a vario titolo nella mano pubblica, sembra che l'azione di riforma possa essere indirizzata in tre direzioni.

Operando sulle norme che disciplinano l'organizzazione giuridica degli enti ed i vincoli che afferiscono alla formazione delle scritture contabili e dei documenti di periodo.

Rendendo non praticabili, senza involgere specifiche violazioni di legge, tolleranze e ritardi da parte degli organi di contratto delle aziende di credito.

Infine integrando, nelle parti che hanno rivelato limiti ed insufficienze, la legge 2 maggio 1974 n.195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

a) Per quanto concerne il primo punto, pur riconoscendo che qualche passo avanti è stato fatto negli anni successivi al periodo considerato, con la novella del 1974 (D.L. 8.4.1974 n.95 convertito nella legge 7.6.1974 n. 216) e con la normativa successiva, comprese quella legata al nuovo sistema fiscale, per adeguare le specifiche disposizioni legislative al fine della "chiarezza e precisione" dei documenti di periodo, fissato come obbligatorio dall'art.2423 C.C., non può essere sottaciuto che molto resta ancora da fare.

Permane il divario fra le norme sulla formazione delle scritture e quelle sul controllo e correlativamente l'insufficienza degli interventi normativi volti a rendere non remunerativo - sotto il profilo del rischio di sanzioni anche personali - il sistema della doppia contabilità o della contabilità aggiuntiva, volte alla modifica dei risultati di periodo.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Di quegli artifici contabili usati dalle banche sindoniane come canale privilegiato, in tutte le ipotesi appena considerate, di attribuzione di "interessi extra" a persone diverse dai depositanti.

Per colmare il divario esistente e raggiungere quello che è già un obbiettivo codificato, sembrano possibili due strade, solo apparentemente antitetiche.

Avvicinare ancora di più la normativa fiscale a quella dettata dal codice civile in tema di scrittura contabile, scoraggiando l'inserimento di voci correttive dettate da esigenze puramente fiscali (basti pensare il problema degli ammortamenti ed a quello delle così dette "riprese fiscali") che già prefigurano il sistema della doppia contabilità.

Attribuendo maggior frequenza ed incisività ai controlli interni - con correlative responsabilità personali dei titolari del potere - ed al sistema dei bilanci verificati, strumenti indispensabili per avvicinarsi al fine, evitando di aumentare, al di sopra di un certo livello, il sistema sanzionatorio, con effetti paralizzanti per l'indispensabile duttilità dell'operare delle imprese.

Sotto questo profilo può attendersi qualche risultato dai progetti relativi alla nuova disciplina delle società di revisione ed al sistema di certificazione annuale dei bilanci di esercizio, che sono da tempo allo studio.

Queste definizioni sintetiche, circa i possibili tracciati di riforma della normativa contabile di periodo, non devono far sottacere che in casi di macroscopiche irregolarità occorre intervenire preventivamente,

prima che l'illeicità abbia determinato gli effetti pregiudizievoli e si sia convertita in un danno molto spesso irreversibile.
In altri termini, nei casi di gravi irregolarità - nel senso prefigurato ad altri fini dell'art.2409 C.C. per la società per azioni - non dovrebbe attendersi la conclusione dell'esercizio e la predisposizione del bilancio di periodo, ma dovrebbero poter funzionare strumenti "anticipatori" idonei a prevenire il danno.
Si potrebbe ipotizzare da un lato, una norma che definisca grave irregolarità sottoponendola ad autonoma sanzione, la formazione di una contabilità correttiva od aggiuntiva (nera" o "grigia" secondo la terminologia che ricorre tante volte nelle dichiarazioni alle quali si è fatto cenno nella relazione), oggettivamente idonea ad alterare i risultati del bilancio, ed a offrire una visione non veridica della contabilità obbligatoria.
D'altro lato,una o più norme che responsabilizzino, non solo gli organi di amministrazione, risultato che potrebbe già ritenersi acquisito alla stregua della legislazione vigente, ma anche i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato.
Questo non per ampliare la sfera di legittimati/ alla denuncia di gravi irregolarità ~~denunci~~ alla autorità giudiziaria, ma al più limitato-ma sufficiente fine-di investire formalmente il collegio sindacale e così rendere più significativo il controllo interno.
Rilievo che, prospettando una maggiore incisività di quest'organo tipico della società di capitali, società assunta anche a questo proposito come struttura giuridica tipica delle imprese-pubbliche e no - di medie e grandi dimensioni che interessa l'indagine, sollecita specifica attenzione al modo di formazione e funzionamento dei sindaci ed alla loro estrazione professionale.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

b) Le risultanze relative alle attribuzioni degli interessi extra, appaiono altrettanto significative per quel che si riferisce alle insufficienze normative legate al sistema di controllo delle aziende di credito da parte della Banca d'Italia.

Traspare l'esigenza di una normativa che limiti l'ambito della discrezionalità amministrativa, in presenza di ipotesi predeterminate di gravi irregolarità.

In particolare non deve essere più consentito agli organi preposti istituzionalmente al controllo che, in vista di fini legati alla politica del credito, si obliterino accertamenti relativi alla inattendibilità della contabilità "ufficiale", la sola che la legge ammetta e si omettano tempestive iniziative di tipo correttivo e sanzionatorio.

La presenza di poste correttive od aggiuntive, con funzione di modifica dei risultati di periodo, deve essere cioè definita -per legge- come grave irregolarità, che impone interventi sostitutivi e correttivi anche di carattere straordinario.

c) Le risultanze acquisite a proposito delle attribuzioni degli interessi extra offrono qualche motivo di riflessione anche sulle carenze della legge n.195 del 1974.

Una considerazione è di evidenza assiomatica.

Non è certamente sufficiente integrare la normativa destinata ad incidere sui potenziali erogatori di valori ed in genere di utilità economiche, per ottenere dei risultati di livello accettabile.-

Occorre procedere anche sull'opposto versante dei possibili destinatari delle attribuzioni e rendere meno aleatoria la garanzia rappresentata dalla pubblicità dei bilanci di periodo, prevista dalla legge istitutiva del finanziamento dei partiti politici.

Solo dal miglioramento dei dati normativi che concernono la formazione delle scritture obbligatorie e dell'apprestamento di qualche controllo interno, può infatti attendersi un minimo di efficienza dalla garanzia offerta dalla legge n.195, specificamente destinata ad evitare che, attraverso lo strumento del contributo finanziario, si alteri il ruolo che l'ordinamento costituzionale attribuisce al partito politico.
Sempre procedendo per definizioni sistematiche e riservando alla sede opportuna la specificazione della proposta, sembra utile prospettare due interventi correntivi e modificativi della disciplina.
Uno concernente la articolazione del bilancio di periodo che, recependo le esperienze di questi anni, consen-ta di vedere in trasparenza la provenienza dei finanziamenti ed il tipo di spesa.
In particolare non ci si può accontentare, a proposito della voce 3,4 e 5 dell'allegato alla legge, delle voci riassuntive accolte, ma occorrerà un miglior dettaglio degli addendi.
Considerazioni egualmente riferibili alle cinque voci del conto delle spese, la cui inadeguatezza appare evidente sopratutto per le spese inerenti "attività" (editoriale, informazione e simili), che riassumono risultati "aziendali", trascurando la formazione dei saldi-.
Sotto questo profilo appare del tutto inadeguato il generale rifiuto di scomporre il bilancio fra conto economico e conto patrimoniale.
Un secondo intervento legislativo, volto a realizzare un sistema controllo.
Se deve essere evitato qualsiasi controllo esterno allo stesso organismo politico, per evidenti ragioni di opportunità e per salvaguardare l'indipendenza anche sotto il profilo puramente contabile, questo non deve escludere l'importanza di una verifica interna di natura non esclusivamente politica.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Agli organismi statutari del partito, ai quali la legge citata attribuisce diverse scelte, potrebbe infatti essere affidata anche quella di designare un collegio di revisori ~~che, pur evitando una contaminazione fra rendiconto e giudizio sul conto reso~~ con, la specifica funzione di attestare la veridicità delle poste ed in una relazione allegata illustrarne il significato.

Al segretario amministrativo si affiancherebbe quindi un organo di controllo interno, con compiti analoghi a quelli del collegio dei sindaci nelle strutture societarie.

Con la conseguenza che l'approvazione del conto e la attestazione di veridicità dei dati, implicando responsabilità personale dei revisori - eventualmente sanzionata da specifica norma penale- finirebbero per offrire una garanzia ulteriore di genuinità del documento contabile.

Michele Sindona e la mafia

1. Premessa.

La relazione non può concludersi senza un resoconto, sia pure sommario, delle indagini che la Commissione ha ritenuto di dover compiere circa i rapporti intercorsi tra Sindona, la mafia e la massoneria, con particolare riferimento, per quanto attiene a quest'ultima, alla loggia segreta P2.

Si tratta, per la verità, di argomenti che, come tali, non formano oggetto di quesiti specificamente sottoposti alla Commissione, ma è sembrato alla Commissione che gli accertamenti compiuti su questi versanti potessero essere utili non solo per completare l'intricato panorama di rapporti, più o meno leciti, di insidiose convivenze, o di vere e proprie attività delittuose, in cui si è collocata la complessa attività del bancarottiere siciliano, ma anche, per trarne direttamente spunti utili per una risposta più approfondita e insieme più incisiva agli specifici quesiti della legge istitutiva. Ciò in quanto la loggia P2 (nell'ambito della massoneria) e quell'associazione a delinquere che è la mafia sono state e continuano ad essere (come ormai nessuno può disconoscere) un tramite di collegamenti, non certo leciti, col mondo politico, finanziario e burocratico. In questo senso, non è priva di significato la circostanza che i torbidi scopi e gli inconfessabili legami che hanno caratterizzato la loggia P2 siano venute alla luce proprio in occasione delle indagini sul caso Sindona ed è stato certo un merito non trascurabile della Commissione quello di aver contribuito, acquisendo la documentazione raccolta al riguardo dall'autorità giudiziaria e rendendola pubblica, a porre le premesse per fare chiarezza sull'argomento: sicchè non è ovviamente possibile che la Commissione non riferisca succintamente almeno sui fatti materiali emersi circa i rapporti tra Sindona e il suo entourage da una parte e Licio Gelli dall'altra, anche se ovviamente l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 ha indotto la Commissione a non proseguire le indagini in questa direzione e le impone ora, in questa sede finale, di non spingere il proprio intervento oltre

i limiti accennati, per non invadere le altrui competenze istituzionali e per mantenersi entro i limiti del mandato ricevuto, con la certezza che i dati di fatto accertati a proposito del caso Sindona possano essere utilizzati, nel quadro più ampio della sua indagine, dalla Commissione parlamentare sulla loggia P2.

Per quanto invece riguarda la mafia, la Commissione, che si è potuta muovere sul punto senza altri limiti che non fossero quelli oggettivi deriganti dal carattere sfuggente che ha il fenomeno, ha trovato il tema di estremo interesse, malgrado che essa non rientrasse tra gli specifici quesiti della legge istitutiva, in quanto le vicende in cui è stato coinvolto nei tempi più recenti Michele Sindona e soprattutto il suo falso sequestro sono parse indicative, anche per l'attenzione che in questo stesso senso vi ha dedicato l'autorità giudiziaria, di una possibile funzione di intermediazione svolta anche in questa occasione dalla mafia, per procurare a Sindona (con determinati tipi di intervento in Italia e negli Stati Uniti) i mezzi necessari per mettere in atto un estremo tentativo di salvataggio.

In proposito, la Commissione ha trovato il punto di partenza per gli accertamenti di sua competenza nelle istruttorie penali svolte a Milano e a Palermo sul falso sequestro di Sindona e in particolare nei risultati delle indagini condotte con eccezionale impegno su questo argomento e sulla parallela attività delittuosa di una organizzazione di stampo mafioso sicula-americana dal giudice istruttore di Palermo, recentemente conclusa con un provvedimento di rinvio a giudizio di molti imputati.

In questo provvedimento, si sottolinea esattamente, a parere della Commissione, come la nuova mafia non si identifichi più con le vecchie e conosciute forme di parassitismo mafioso, ma si caratterizzi soprattutto, anche se l'attività parassitaria non possa dirsi del tutto scomparsa, con "la diretta immissione dei mafiosi nell'ambito delle attività produttive". Ne deriva, accanto all'apparente recupero di valori tradionali, il superamento degli ambiti territoriali d'influenza proprie delle vecchie organizzazioni mafiose. Inoltre, mentre la vecchia mafia tende ad essere

spazzata via definitivamente dall'affermazione delle nuove leve, i mafiosi più giovani operano, spesso alla luce del sole ed avvalendosi delle risorse economiche che ad essi derivano dalla natura illecita della loro attività e dagli stretti legami stabiliti col mondo delle banche, come veri e propri imprenditori del crimine, organizzandosi, su scala nazionale e internazionale, in associazioni delittuose, che hanno ad oggetto esclusivo la preparazione e l'attuazione di illeciti penali, quali il traffico di stupefacenti e di valuta, il contrabbando di tabacchi, i sequestri di persona, le estorsioni e infine gli omicidi, estremo mezzo di affermazione della supremazia di singole bande e di singoli personaggi del mondo mafioso.

Se tutte queste considerazioni, contenute nella sentenza del giudice di Parlermo, indubbiamente disegnano con sufficiente precisione e nettezza di contorni, l'attualità del fenomeno; e se anche ~~xxxx~~ è vero - coem pure si mette in evidenza nel provvedimento più volte richiamato - che maggiore e più incisiva sta divenendo, da qualche tempo a questa parte, la reazione di pubblici poteri alle ingerenze mafiose, non può tuttavia mettersi in dubbio (e basta per confermarlo l'accenno fatto dal giudice di Palermo ai rapporti di connivenza esistenti tra la mafia e il mondo delle banche) che è tuttora pesante l'influenza, quando non si traduca in una vera e propria identificazione, che le organizzazioni mafiose riescono ad esercitare, per i loro fini illeciti, su esponenti del mondo politico, finanziario e burocratico. Così che è stato proprio per accertare se qualcosa del genere non si sia verificato in qualcuno dei momenti che hanno caratterizzato una vicenda così complessa, e che ha interessato tanti settori della vita pubblica nazionale e degli stessi rapporti del nostro con paesi stranieri, come è stata quella Sindona, che ha indotto la Commissione ad indagare anche in questa direzione.

2. <u>I rapporti tra Sindona e il suo gruppo, la mafia e la massoneria</u>.

Se la mafia è quella descritta nel provvedimento, di cui si è detto, del giudice di Palermo, e se essa intesse trame delittuose e la sua attività criminosa si concreta in particolare nel traffico degli stupefacenti e nel contrabbando di tabacchi, non c'è dubbio che il primo

agli atti della Commissione
documento di cui bisogna tener conto, ai fini che ora interessano, é la lettera del 1 novembre 1967 scritta dal Fred J.Douglas, capo dell'International Criminal Police Orzganisation di Washington alla XXXX Criminalpol di Roma. In quella lettera si diceva xxxxx esplicitamente: " I seguenti individui sono implicati nell'illecito traffico di sedativi, stimolanti e allucinogeni tra l'Italia e gli Stati Uniti e fra altre regioni di Europa: Daniel Antony Porco, nato a Pittsburg (USA) il 7 novembre 1922, professione contabile. Pare abbia grosse somme in Italia, presumibilmente ricavate da attività illecite negli Stati Uniti; Michele Sindona, nato a Patti (Messina) l'8 maggio 1920, professione procuratore, residente a Milano in via Turati; Ernest Gengarella, che pare abbia interesse nrlmotel Sands di Las Vegas; Vio Rolf, nato a Milano, su cui per il momento non abbiamo altri dati. A questa lettera, trasmessa alla polizia di Milano, il questore di Milano rispose con una lettera, di stile burocratico, in cui di faceva cenno ai rapporti di affari esistenti tra Porco e Sindona, ma nella qualte si concludeva perentoriamente xxx che "allo stato degli accertamenti da noi svolti, non sono emersi elementi per potere affermare che le persone di cui innanzi, e sopratt tto il Porco e il Sindona, siano implicati nel traffico degli stupefacenti tra l'Italia e gli Usa." La lettera purtroppo non fu seguita (e certamente nemmeno preceduta) da nessuna seria indagine circa gli illeciti traffici attribuiti a Sindona e Porcok; xxxxxxx ma é certo tuttavia che neppure successivamente siano emersi dati probanti, che abbiano visto implicitato Michele Sindona nel traffico di stupefacenti, sia pure nella forma del riciclaggio, attraverso le sue banche, del denaro da esso ricavato. E' un dato di fatto però che i rapporti tra Sindona e Porco (noto alla polizia federale americana nei termini accennati) se già molto stretti al tempo della lettera del 1967, divennero in seguito sempre più intensi e vorticosi. Si può dire anzi che Sindona sia entrato nel mondo xxxxxxxx attraverso le mille occasioni di investimento e di carèazione di società commerciali fornitegli da Porco e che costui d'altra parte, dopo xxxxxxxxxxx avere anche lui creata una propria società quotatata in borsa (l'Amdapco)

si trasformò, negli ultimi anni per rifarsi a una espressione usata dal teste Pentello, ascoltato dalla Commissione, il punto di forza dell'impero finanziario che negli anni Sindona era riuscito a costituirsi negli Stati Uniti d'America. Né é senza significato che a tanta distanza del 1967 il giudice di Palermo abbia incriminato Sindona, di essersi associato con molte altre persone, molte sicuramente appartenenti alla mafia, in Palermo e altrove fino al maggio del 1980 "al fine di commettere più delitti di indole mafiosa tra cui traffico e contrabbando di valuta proveniente da attività illecita." Contemporaneamente all'istruttoria concernente questo delitto, il giudice di Palermo ha anche proceduto a carico di alcune persone, ma non di Michele Sindona, per il delitto di associazione in traffico di sostanze stupefacenti ed é anche da rilevare che l'istruttoria, riguardante l'imputazione elevata nei confronti di Sindona, non é stata definita, ma é tuttora in corso, dopo essere stata separata dagli altri procedimenti (tra cui appunto quello riguardante la droga) a cui era inizialmente unita. Resta tuttavia il fatto che negli anni coevi o immediatamente successivi al suo crack finanziario Sindona si é trovato implicato in vicende, anche giudiziarie, che hanno per protagonisti personaggi di spicco del mondo mafioso.

Ma, anche al di là di questi dati, che potrebbero apparire (e non sono) di tenue significato probatorio, sta il fatto, accertato dalla Commissione ma emerso con chiarezza soprattutto dall'istruttoria del giudice di Palermo, che Sindona durante la sua permanenza strinse intimi collegamenti con la mafia siculo-americana.

Si deve al riguardo in primo luogo ricordare, come già si é accennato nella parte della relazione concernente l'estradizione, che Sindona negli Stati Uniti cercò e riuscì a stabilire stretti rapporti con la cpmunità italo-americana, formata - come ha detto alla Commissione un teste insospettabile quale l'ambasciatore Gaja - di elementi che, sia pure in base a "un'impressione" prova di riscontri probatori, apparivano collegati ad organizzazioni di altro genere anche mafioso". Gli esponenti di questa comunità e in particolare taluni tra essi, come Guarino e Rao figlio, sul quale pure l'ambasciatore Gaja ha espresso sospetti di appartenenza alla mafia, furno

più volte e con ogni genere di mezzi strumentalizzati da Sindona, per riuscire a entrare in contatto con autorità americane. Con i funzionari della rappresentanza diplomatica italiana in America o con uomini politici italiani in visita negli Stati Uniti; e furono sicuramente a seguito delle sue pressioni che, dopo la prima pronuncia di estradizione del giudice Grissa, i membri di questa comunità, come già si é ricordato, si affrettarono ad esprimere al presidente del Consiglio italiano le loro rimostranze, e la loro solidarietà con Sindona, facendo propria la tesi che la procedura messa in atto nei suoi confronti non fosse altro che l'espressione di una persecuzione politica.

E' certo inoltre (e si tratta qui di elementi benpiù corposi di quelli finora messi in evidenza) che Sindona — come risulta dalla sentenza del giudice di Palermo — conosceva ed era in rapporti di una certa intimità con John Gambino, nipote del famoso boss di Cosa Nostra, Charles), tanto da essere il consulente finanziario della società costituita da lui e da Genovese. E' fuori discussione inoltre che Sindona conobbe in America Rosario Spatola, che attraverso una serrata indagine, di cui sarebbe inutile ripetere qui i passaggi, il giudice di Palermo ha individuato come uno degli esponenti di spicco della nuova mafia e che difficilmente del resto sarebbe possibile considerare diversamente, anche ad aver presente il solo interrogatorio da lui reso alla Commissione, tante sono le reticenze, le menzogne, e in una parola l'omertà che caratterizzano quell'atto. A proposito di Spatola, anzi, é anche risultato che Sindona manifestò per lui un preciso interesse, raccomandandolo a Ruggero Gervasoni, per fargli ottenere, senza peraltro successo, l'iscrizione nell'Albo nazionale degli appaltatori, in una categoria superiore a quella alla quale fino allora figurava iscritto. Se a questo si aggiunge che Spatola e Gambino erano legati tra loro da vincoli di parentela e che, per loro tramite, Sindona entrò in contatto anche con altri personaggi della mafia siculo-americana, (quali Joseph Macaluso, Giacomo Vitale, Antonio Caruso, come poi apparirà palese al momento del suo finto rapimento), vi é già quanto basta, per avere un quadro illuminante dei legami tra Sindona e la mafia e quindi delle reciproche indebite interferenze, che presumi-

bilmente dovettero fare da cemento a tali legami.

Ma il quadro non sarebbe completo (sia pure da un'angolatura con ogni verosimiglianza almeno parzialmente diversa), se non si accennasse ai rapporti stretti in America (e che ebbero poi una specifica esternazione al momento del falso rapimento) tra Sindona e Giuseppe Miceli Crimi, un personaggio che, per taluni degli episodi della sua vita e per le contraddizioni, le palesi reticenze e le furbesche allusioni, che hanno caratterizzato la sua dichiarazione davanti alla Commissione, è apparso a dir poco sconcertante e certamente enigmatico, circa la sua vera attività e gli effettivi propositi da lui perseguiti in questi ultimi anni.

Miceli Crimi, medico-chirurgo, specializzato in chirurgia estetico, genero di un questore, è stato per molti anni, dal 1947 al 1966, medico della polizia presso la questura di Palermo, avendo modo così e già per la sua estrazione familiare di farsi molte conoscenze e amicizie negli ambienti della polizia siciliana. Egli peraltro ha esplicitamente dichiarato di aver sempre coltivato ideali massonici, definendosi in un primo momento come un "ammsone sentimentale e internazionale"; ma poi specificando, alle pressanti domande dei Commissari, di essere stato iniziato alla massoneria fin da quando aveva 18 anni dal prof.Giovanni Baviera, di avere quindi appartenuto a varie logge, anche nel periodo di clandestinità dell'associazione, di essere stato da ultimo membro della loggia "La Fiaccola" e di avere qui raggiunto, nel 1972, il grado di 33, conferitogli da Tito Ceccherini, ed ha anche riconosciuto come probabile di essere stato nel 1976 gran maestro della massoneria di piazza del Gesù. Successivamente, dal 1977 in poi almeno, era stato "in sonno", non aveva più fatto parte attiva di logge massoniche, ma si considerava "Sovrano" dell'ideale massonico, e spinto da questo ideale aveva cominciato a coltivare l'idea di unificare di fatto un unico segno e in una sola organizzazione di tutte le associazioni massoniche, tra cui anche la CAMEA, filiazione siciliana della massoneria di piazza del Gesù.

Ha sostenuto peraltro, continuando nel suo racconto, che, mentre era medico della polizia, esercitava anche la professio-

4

ne privata, eseguendo una serie di operazioni in Italia e in particolare in Sicilia, e dedicandosi anche all'attività scientifica, con pubblicazioni, di cui però ha stentato quando addirittura non é stato in grado di indicare gli argomenti e le case editrici. Nel 1964, quindi, aveva chiuso una clinica privata che aveva a Palermo, la clinica "Miceli", che - secondo la deposizione resa alla Commissione da Francesca Paola Longo (un'amica del Crimi) - era in pratica fallita, e si era recato negli Stati Uniti di America, con nessun altro avallo, per poter continuare il suo lavoro oltre Oceano, che la raccomandazione di un maresciallo di pubblica sicurezza, e avvalendosi di una legge che favoriva l'emigrazione dei medici. Aveva tuttavia cominciato subito a lavorare al Metropolitan Hospital di New York e poi nel New Jersey ed aveva eseguito una serie di interventi chirurgici ed aveva insegnato in una università (ma in tutto ciò la Longo lo aveva smentito. Nel 1971, peraltro, era diventato cittadino americano, tanto che il console statunitense lo aveva più volte visitato in carcere, quando l'autorità giudiziaria italiana lo aveva arrestato in relazione alla fuga di Sindona. Ha altresì aggiunto che nel 1966-67 aveva fondato in America una lega calcio della communità italo-americana.

Ha quindi sostenuto, a proposito di Sindona, di averlo conosciuto personalmente nel 1977, e di aver lui preso l'iniziativa per avvicinarlo di persona, quando i giornali avevano parlato dell'esistenza di un collegamento tra di loro. Ha chiarito che nel 1979 i rapporti con Sindona erano diventati ancora più stretti, per l'interessamento che la malattia di un suo nipotino aveva suscitato in Sindona, e che si erano trasformati in un legame di amicizia, quando aveva saputo, per averglielo detto lo stesso Sindona, che anche egli era massone e condivideva il progetto di riunificazione della massoneria. Ha anzi chiarito di sapere, nonostante i dinieghi di Sindona, che lo stesso apparteneva alla loggia P2. Certo era che era stato Sindona nel 1977 che gli aveva presentato Gelli e che in seguito aveva visto Gelli due o tre volte a Roma e due volte ad Arezzo (ma anche qui la Longo lo ha smentito, sostenendo che gli incontri di Miceli Crimi con Gelli a Roma erano stati ben più frequenti). Il teste peraltro ha affermato che si recava ad Arezzo non solo per incontrare Gelli, ma anche perchè aveva in quella città il proprio

dentista, Beppe Benvenuti e che anche dopo il finto sequestro di Sindona, era tornato ad Arezzo, senza però incontrare Gelli.

Inoltre, con riferimento alle persone, che come poi si vedrà avranno una parte preponderante nel finto sequestro di Sindona, Micali-Crimi ha dichiarato di aver conosciuto Giacomo Vitale, in quanto presentatogli da un ginecologo siciliano, Michele Barresi, presidente della Camea, aggiungendo che il Barresi gli aveva dato in quell'occasione le più ampie garanzie sulla riservatezza del Vitale; ha escluso però di sapere che Vitale (che faceva parte pure lui della Camea) fosse un mafioso, mentre era a conoscenza che egli eta cognato di Bontade, stimato un boss della mafia.

Ha invece ammesso di aver conosciuto Joseph Macaluso e il fuglio ed anche John Gambino e il padre, ed ha precisato che aveva paura di Gambino, perché appartenente a un clan potente, che gli avrebbe potuto fare del male, un clan che in Italia - sono le sue parole - si potrebbe definire clan mafioso. Ha anche dichiarato di aver conosciuto, a quanto sembra già prima del sequestro di Sindona, Antonio Caruso, di consocere solo di nome Martino Giuffrida e non di avere invece mai conosciuto Rao. Anche con Gelli aveva parlato del progetto di riunificazione della massoneria e a questo scopo aveva preparato un documento che presentò non solo a Gelli ma a tutti coloro che erano disposti a sottoscriverlo per partecipare all'impresa che aveva ideato.

Ha inoltre parlato, ma con estrema reticenza, di un incontro tra massoni avvenuto al largo di Ustica a bordo di un motoscafo nel 1978, senza perrò voler o potere indicare il nome delle persone che avevano partecipato all'incontro, mentre la Longo ha esplicitamente dichiarato di essere stata a conoscenza del viaggio dell'amico Micali per partecipare alla riunione di massoni, ed ha anche aggiunto che tra gli altri era presente Connolly, ministro del Tesoro dell'amministrazione Carter.

A proposito di Carter, la teste ha peraltro sostenuto di avergli portato una fiaccola etrusca datagli a questo scopo da un polacco, di cui non ricordava il nome, esponente di un'associazione afro-italiana; ma ha negato di avere avuto contatti con membri o esponenti del Governo americano; quando al contrario la Longo, confermando l'incontro con Carter, ha chiarito di averne dedotto che Micali era stato in contatto anche con altri esponenti governativi statunitensi ed ha poi meglio precisato pure alla Commissione (pur tornando

10

sul fatto che si era trattato di una sua deduzione) quanto più chiaramente aveva detto ai giudici e che cioé che Miceli-Crimi gli le aveva confidato di avere avuto diretti contatti con membri del governo americano, che gli avevano estemato le loro preoccupazioni circa la situazione politca italiana. Ai giudici, anzi, la Longo aveva sostenuto che questi contatti con i governanti americani Miceli Crimi li aveva presi insieme e per il tramite di Klausen, sovrano massonico dell Gran Loggia Madre del Mondo, aggiungendo che in quei colloqui si era convenuta un'azione per arginare il fenomeno comunista in Italia.

Miceli Crimi ha ancora riferito di aver avuto contatti con Battelli soltanto per telefono, di essersi incontrato in Sicilia con un funzionario della Regione, Bellassai, massone, probabilmente iscritto alla P2, ma di non averlo più visto dal 1978; ed ha poi detto che il commissario Boris Giuliano, prima della sua morte, si era recato a New York, per incontrarlo, e si era fatto accompagnare alla sua abitazione da un appuntato di pubblica sicurezza, di cui non ricordava il nome, senza però riuscire ad avere l'incontro desiderato, perché in quel momento egli era assente da New York.

Ma tra tutti gli episodi narrati da Miceli-Crimi alla Commissione, il più enigmatico resta certamente quello che si riferisce a un colloquio che il teste avrebbe avuto con Giacomo Vitale dopo più di un anno che si conoscevano, e durante il quale il Vitale gli avrebbe domandato se egli era un agente della CIA. Il Miceli Crimi avrebbe risposto di no ma che anche se lo fosse stato gli avrebbe detto la stessa cosa. E negli stessi termini, il teste ha risposto alla Commissione, quando gli é stata fatta la stessa domanda, per poi finire col rispondere in termini decisamente negativi, quando gli era stata fatto notare che la sua risposta prima era evidentemente equivoca. Ma ciò che rende l'episodio ancora più sconcertante e più inquietante il personaggio di Miceli Crimi é che la Longo ha dichiarato di avergli fatto la stessa domanda durante la comune permanenza in Sicilia, al tempo del finto sequestro di Sindona, e di avergliela fatta per caso spinta dal solo fatto che stava vedendo alla televisione un film poliziesco; al che il Miceli gli le aveva risposto negativamente, dicendole però che altre persone, ma la Longo ricordava tra queste persone solo il nome del Vitale, gli avevano fatto lastessa domanda. Mentre, per quanto riguarda l'incontro di Usti-

3. Il falso rapimento di Michele Sindona.

All'interno di questi rapporti e delle vicende prima descritte, matura quell'episodio che è rappresentato dal falso rapimento di Michele Sindona e che è ormai troppo noto in tutti i suoi aspetti esteriori, perchè sia qui necessario rifarne la storia particolareggiata.

Basta ricordare che Sindona scomparve da New York il 2 agosto 1979, quando era passato meno di un mese da che il giudice Werker aveva revocato il provvedimento di estradizione e quando il bancarottiere, che intanto aveva ottenuto la liberazione dalla cauzione (in precedenza prestata) di beni della moglie e della figlia, avrebbe dovuto comparire, il 10 settembre successivo, davanti all'autorità giudiziaria, in relazione al fallimento della Franklyn. Per lasciare New York, Sindona si servì di un falso passaporto intestato a Joseph Bonanico, e partì dall'aeroporto Kennedy con un volo diretto a Vienna, accompagnato da Antonio Caruso, che aveva acquistato i biglietti con denaro procuratogli da Giuseppe Macaluso. Giunto a Vienna, Sindona, invece di proseguire in macchina per Catania come era nei programmi, si era invece recato a Salisburgo, dove aveva preteso, telefonandogli, che lo raggiungesse anche Macaluso. Costui, Caruso e Sindona quindi avevano fatto ritorno a Vienna, dove avevano alloggiato all'Hotel Intercontinental dal 4 al 5 agosto 1979. In questa data, quindi, Antonio Caruso era tornato a New York, mentre Macaluso si sarebbe recato a Catania.

A sua volta, Sindona era partito per Atene, tanto che il 6 agosto era alloggiato all'Hotel Hilton di quella città. Successivamente, Sindona era stato raggiunto ad Atene in tempi diversi, da Miceli Crimi, Giacomo Vitale, Francesco Foderà, Ignazio Puccio e Giuseppe Sano, amico di Macaluso. Dopo alcuni giorni quindi, Sindona e i suoi amici abbandonarono l'idea avanzata in un primo tempo, di raggiungere l'Italia con un'imbarcazione privata, guidata dal Puccio e si imbarcarono invece per Brindisi su una comune nave di linea. Secondo il programma originario, essi avrebbero dovuto recarsi a Catania, dove Sindona avrebbe dovuto prendere alloggio in una villa, che gli avrebbe dovuto procurare Macaluso. Il rifugio però era diventato indisponibile per motivi rimasti ignoti e

pertanto, una volta sbarcati a Brindisi, Miceli Crimi e Puccio proseguivano in taxi per Taranto e quindi in treno per Palermo, mentre Sindona, insieme a Vitale e Foderà, si recava a Caltanissetta, dove giungeva nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

A Caltanissetta, Sindona era atteso da Gaetano Piazza, un professionista avvertito da Miceli Crimi, e da Francesca Paola Longo, amica intima di Miceli.

Dopo aver cenato ~~xxxxxx~~ tutti insieme, Vitale e Foderà andarono via, mentre Sindona e la Longo rimasero ospiti del Piazza.

Il giorno seguente, quindi, Miceli Crimi (che intanto aveva raggiunto Palermo), si recò a Caltanissetta e di qui il Piazza accompagnò in macchina lui, Sindona e la Longo nel capoluogo siciliano, dove pertanto Sindona giunse il 17 agosto fruendo alloggio in casa della Longo.

In seguito, dopo l'arrivo in Sicilia di John Gambino, e precisamente il 6 settembre 1979, Sindona si trasferì in un villino di proprietà dei suoceri di Rosario Spatola, sito in contrada Piano dell'Occhio di Torretta ed di cui lo stesso Spatola aveva consegnato le chiavi al Gambino, sia pure (secondo la sua versione) per una ragione del tutto diversa da quella reale.

Intanto, fin dai primi giorni della sua fuga, Sindona, evidentemente aiutato dai suoi amici, aveva cercato di accreditare la tesi del rapimento, inviando una serie di messaggi ai suoi familiari, al genero Piersanto Magnoni e al difensore, avvocato Guzzi. In questi messaggi, sosteneva di essere stato rapito da un "gruppo proletario eversivo per una giustizia migliore" e in particolare nelle lettere inviate all'avvocato Guzzi precisava che i suoi rapitori avevano bisogno di numerosi documenti, concernenti i suoi rapporti con il mondo politico e finanziario italiano e tra l'altro della "lista dei 500". In genere le lettere (ad una delle quali era allegata una fotografia di Sindona, con un cartello con la scritta: "Il giusto processo lo faremo noi") erano scritte

a macchina dallo stesso Sindona, ma ce n'è anche una , caratterizzata da toni minacciosi, scritta a mano sempre da Sindona personalmente. Tutte le missive, contenute in buste con i nomi di destinatari, venivano quindi consegnate a Macaluso, Caruso o altri, che provvedevano a impostarle in America, ovviamente allo scopo di dare ad intendere che Sindona si trovava negli Stati Uniti e non in Sicilia. Sempre nello stesso periodo del falso rapimento e con scopi ricattatori o di richiesta di danaro o di documenti vennero fatte da persone, che si facevano passare per i rapitori di Sindona, numerose telefonate agli avvocati Guzzi e Agostino Gambino. Tra le altre, si possono ricordare le telefonate estorsive o di sollecitazione dell'invio di documenti, ricevute il 3 e 18 settembre 1979 dall'avvocato Guzzi, quella del 26 settembre 1979 all'avvocato Gambino, con la quale si chiedeva un incontro che sarebbe dovuto avvenire di là a qualche giorno e quelle ancora del 1°, 5 e 8 ottobre, sempre dirette ai due avvocati. Inoltre, il 18 settembre 1979 fu inviata da Roma una lettera minatoria a Enrico Cuccia, che Sindona - com'è noto - riteneva uno dei suoi più accaniti nemici, mentre il 5 ottobre la porta d'ingresso della abitazione milanese di Cuccia veniva data alle fiamme e successivamente la figlia di Cuccia riceveva una telefonata minatoria, con un esplicito riferimento all'incendio della porta. Alcune lettere risultano per altro inviate anche alla figlia di Sindona e al genero Pier Sandro Magnoni, che deve fondatamente ritenersi, come risulta dalle indagini compiute dai giudici milanesi e siciliani e come mette in evidenza il giudice istruttore di Palermo nel provvedimento conclusivo dell'istruzione (p.831), fossero a conoscenza di quanto era in effetti avvenuto, per esserne stati informati dallo stesso Miceli Crimi, in un viaggio compiuto a New York durante la scomparsa di Sindona. Nell'ultima lettera al genero, che è tutta una serie di allusioni e di avvertimenti e in cui vengono fornite notizie e impartite istruzioni, spesso scritte come in un linguaggio cifrato, si fa tra l'altro riferimento alla circostanza che l'avvocato di Roma sarebbe stato contattato martedì o mercoledì 26 (settembre) con notizia drammatica certamente documentabile.

Si tratta, come è chiaro, di una allusione che non può essere interpretata se non come il preannuncio del ferimento di Sindona, da lui stesso fermamente voluto, da parte di Miceli Crimi. Al riguardo, le istruttorio giudiziarie in corso hanno accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il 25 settembre 1979, nel villino della Torretta, alla presenza della Longo e di John Gambino, Miceli Crimi ferì Sindona, su sua pressante richiesta, sparandogli un colpo di pistola alla gamba, dopo aver preso le opportune precauzioni per evitare che si potesse accertare che il colpo era stato sparato a bruciapelo.

Il ferimento, voluto da Sindona evidentemente al fine di rendere più attendibile il sequestro, costituì d'altro canto, per così dire, il primo passo della decisione da lui presa di tornare negli Stati Uniti. Infatti, dopo tre giorni la ferita era già chiusa, e Sindona il 1° ottobre si trasferì nuovamente in casa della Longo. Successivamente, il 2 ottobre veniva spedota da Milano una lettera all'avvocato Guzzi, nella quale si comunicava che Sindona avrebbe dovuto incontrarsi a Vienna l'11 ottobre con lo stesso Guzzi e con l'avvocato Gambino, che pertanto per quella data avrebbero dovuto prendere alloggio all'Hotel Intercontinentale. Senonchè da una successiva telefonata dell'8 ottobre risultò che Guzzi non ancora aveva ricevuto la lettera e allora la Longo provvedeva a telefonargli da una cabina pubblica, per comunicargli che l'indomani un corriere gli avrebbe recapitato una lettera dei "rapitori" di Sindona. La lettera fu come al solito compilata dal Sindona, che quindi quello stesso giorno (8 ottobre) lasciò la casa della Longo a Palermo, insieme a Gambino, non prima che la donna fosse stata avvertita che in serata il messaggio a Guzzi sarebbe stato ritirato da una persona di fiducia.

Infatti, verso le 18, Rosario Spatola ritirò il plico, per consegnarlo quindi, affinchè lo recapitasse a Guzzi, al fratello Vincenzo. Costui però, alle ore 9.45 del 9 ottobre 1979, veniva arrestato, subito dopo aver consegnato la lettera all'avvocato Guzzi, dando così l'avvio alla fase delle indagini, che si è rivelata decisiva per scoprire la messinscena di Sindona.

Intanto, fallito l'incontro di Vienna, Sindona si era recato a Francoforte e di qui il 13 ottobre 1979 aveva raggiunto in aereo New York,

dove era rimasto nascosto nel motel Conca d'Oro di Staten Island, per farsi poi trovare la mattina del 16 ottobre, in una cabina telefonica di Manhattan, in condizioni fisiche, che aveva volontariamente provveduto a far degradare per assumere l'aspetto di un vero sequestrato.

4. Il ruolo della mafia e della massoneria nel falso rapimento di Michele Sindona.

Le cose dette nelle pagine precedenti e gli accertamenti compiuti dal giudice istruttore di Pàlermo dimostrano, in modo non dubbio, che il finto srquestro di Michele Sindoma fu gestito, in tutte le sue fasi, da quella preparatoria a quella finale del rientro in America dagli Stati Uniti; così come si può ritenere accertato che anche Licio Gelli, se pure non prese parte diretta alla messinscena, ne fu tuttavia messo al corrente.

E' anzitutto un dato di fatto, come risulta tra l'altro dalle dichiarazioni di Miceli Crimi come l'idea del finto rapimento risalga a parecchio tempo prima della sua attuazione, e poiché, come si é detto, il Sindona espatriò dagli Stati Uniti con un falso passapporto, é già questo un segno per dedurne che a ciò provvide l'organizzazione criminale che faceva capo a John Gambino, e ciò dati gli stretti rapporti, a cui pure si é accennato, esistenti tra lui e Sindona. E' d'altra parte probabile, come sottolinea il giudice istruttore, che si ricolleghi ai preparativi del viaggio di Sindona, la circostanza che a metà luglio 1979, Giuseppe Macaluso si recò in Sicilia, a Racalmuto e a Palermo, per poi incontrarsi a Roma con Gaetano Graci, un costruttore e imprenditore catanese, proprietario tra l'altro, almeno apparentemente insieme a familiari, della Banca Agricola Etnea; così come é verosimile che si ricolleghi parimenti a questa fase prepratoria del viaggio una telefonata partita dall'ufficio siciliano di Rosario Spatola per l'Hotel Pierre, dove alloggiava Sindona.

E' d'altra parte risultato, secondo quanto si é detto in precedenza, che nei suoi vari spostamenti che da New York lo portarono prima a Caltanissetta e poi a Palermo, Sindona venne aiutato e materialmente accompagnato, oltre che da Miceli Crmi, da altri personaggi, tutti appartenenti al mondo della mafia, quali il Macaluso, Vitale, Foderà, Puccio. Un ruolo di primo piano svàlse in questa fase Giacomo Vitale, col quale Miceli Crimi prese contatto, facendo intervenire, con una telfonata, Michele Barresi, che in precedenza glielo aveva presentato; Il Vitale, sempre secondo il racconto di Miceli Crimi, saputo che si trattava di aiutare un fratello massone, quale era Sindona, non fece difficoltà di sorta, occupandosi in prima persona dell'organizzazione del viag-

gio di Sindona ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ in Sicilia, e procurando l'attiva partecipazione all'impresa di Foderà e di Puccio. A Caltanissetta, secondo ciò che pure si é detto, intervennero il Piazza, ~~xxx~~ che era stato presentato a Miceli Crimi da qule funzionario massone della Regione, Ballassai, di cui prima si é detto, nonché la Longo, anche essa massone e legata, come più volte si é ripetuto, da un legame di affettuosa amicizia con Miceli Crimi. A Palermo infine, é appena il caso di ricordarlo, Sindona fu ospite prima della Longo e dopo l'arrivo in Sicilia di John Gambino del villino della Torretta, appartenente ai suoceri di Rosario ~~xxx~~ Spatola, e che lo stesso Spatola aveva messo a sua disposizione. In questo periodo, anche altre persone, come ad esempio il fratello di Giuseppe Macaluso, Salvatore, ~~xxxx~~ e come gli Inzerillo, tra cui Salvatore, poi ucciso nel 1981, ebbe ~~xxxxxxxx~~ ro una parte ~~xxxxxxx~~ marginale nell'impresa di Sindona; mentre dal canto non sempre suo Pier Sandro Magnoni si era spostato in ~~xxxxx~~ Spagna, dove avrebbero dovuto tra l'altro raggiungerlo Giuseppe Macaluso e l'avvocato Ahearn e ciò avrebbe fatto per cercare ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

effettuato
presso la Sicilcassa di Palermo da Rosario Spatola, mediante l'utilizzazione del falso passaporto di Michele Sindona, intestato al Bonamico. Inoltre Giuseppe Macaluso, ai primi di ottobre raggiunse dall'America Catania, insieme con l'avvocato Ahearn e con la moglie di quest'ultimo. Subito dopo i tre insieme con Salvatore Macaluso si era no recati a Palermo e qui i due Macaluso avevano parlato con Sindona, evidentemente per discutere le modalità del rientro in America. Quindi dall'8 al nove 9 ottobre, Giuseppe Macaluso, la moglie e i coniugi Ahern avevano alloggiato a Taormina e la notte successiva all'Hotel Jolly di Roma. In tutti i casi, come egli stesso ha ammesso davanti alla Commissione, i conti degli alberghi erano stati pagati dall'imprenditore Graci, che ha affermato di averlo fatto per ricambiare una cortesia ricevuta dal Macaluso, anche se non aveva gradito che gli fosse stato addebitato dall'Hotel Jolly anche il conto degli ospiti americani del Macaluso.

Non é dubbio infine che nella fase finale del viaggio per l'America uno degli accompagnatori di Sindona fu John Gambino.

A queste protezioni e questo aiuto che Sindona ricevette, per realizzare il suo disegno, bisogna aggiungere quello della mafia. In proposito, sono già significativi i nomi tante volte ricorrenti della Longo, del Piazza, del Bellassai, del Barresi e dello stesso Miceli Crimi, sempre che quest'ultimo la sua personalità si limiti ad essere un massone e non abbia invece (come si potrebbe evincere da quanto si é riferito riguardo ai colloqui circa la sua appartenenza alla CIA) risvolti ed aspetti ben più inquietanti. A tutto ciò bisogna aggiungere che, secondo le dichiarazioni da lui rese alla Commissione, Miceli Crimi, durante la permanenza di Sindona a Palermo, si recò ad Arezzo per parlare, su incarico di Sindona, con Licio Gelli. A Gelli, Miceli Crimi si sarebbe limitato a dire quanto gli aveva suggerito lo stesso Sindona. In particolare gli aveva domandaro se non gli sembrava eccessivo il linciaggio morale a cui Sindona era stato sottoposto e alla sua risposta positiva li aveva rimproverato di non aver fatto niente, per cercare di attenuare questo linciaggio. Il Gelli allora gli aveva risposto che qualcosa aveva fatto e che gli effetti si sarebbero visti il giorno successivo. Il Miceli quindi gli aveva chiesto se avrebbe potuto fare qualcosa se la famiglia di Sindona si

fosse trovata in condizione di bisogno, di non poter vivere, al che Gelli gli aveva detto che se aveva bisogno glielo facesse sapere, perché avrebbe cercato di muovere le persone adatte. A Gelli, sempre a suo dire, Miceli Crimi aveva parlato come di un rapito e gli aveva fatto le domande suggeritegli da Sindona come se fossero sue; ma la Longo ha sostenuto di credere che Gelli sapesse che Sindona si trovava in Sicilia.

Miceli Crimi inoltre, sempre nella dichiarazione resa alla Commissione, ha anche parlato di una telefonata fatta a Gelli dal vice comandante dei Carabinieri Picchiotti, nella quale costui aveva detto che anche loro si trovavano male in Italia come Gelli, nella sua stessa situazione, sottolineando come i suoi ideali a proposito dell'antiateismo e dell'anticomunismo fossero gli stessi di quelli di Gelli.

Non si può fare a meno di ricordare che Miceli Crimi ha riferito alla Commissione che Sindona gli aveva parlato di protezioni di vario genere, gli aveva accennato alla sua concoscenza con Gambino e al suo proposito di fare con lui un giornale per gli italiani in America, gli aveva parlato di Gelli, e una volta gli aveva fatto anche riferimento a un ammiraglio del Pentagono, mostrandogli anzi una lettera che diceva fosse proprio di questo alto personaggio militare.

Quest'ultima circostanza si ritrova anche nella deposizione alla Commissione di Francesca Paola Longo, che ha appunto riferito che durante la permanenza nella sua abitazione, Sindona gli aveva mostrato una lettera, scritta in inglese, che s'era portata dietro e che diceva provenisse dal Pentagono. Lo stesso Antonio Caruso, peraltro, in un memoriale acquisito agli atti dell'istruttoria penale svoltasi a Palermo, non solo aveva accennato di aver saputo dal Macaluso che Sindona godeva della protezione, in Sicilia, della massoneria e di mafiosi che controllavano uomini e posti chiave, ma gli aveva anche mostrato alcune lettere compromettenti tra Sindona e un ammirgglio americano.

5. La permanenza di Sindona a Palermo e gli scopi del falso rapimento di Sindona.

so

19 41 R

I risultati delle indagini, sommariamente esposti nelle pagine precedenti, sono già di per sé indicativi (anche se non si sono raggiunti al riguardo precisi riscontri probatori) di indebite interferenze di personaggi che diversi da quelli che compaiono sulla scena della vicenda, nel falso rapimento di Sindona e negli scopi che con questo mezzo egli si proponeva di raggiungere. In effetti, se un'organizzazione mafiosa, quale quella di cui si é parlato, profuse tanto impegno per aiitare Sindona a raggiungere la Sicilia e per rinetrare poi in America, segno é che le persone che ne facvenao parte intendevano così pagare un debito in precedenza contratto con Sindona, o si ripromettevano di trarre in futuro un utile dall'aiuto a lui prestato. Ma é anche verosimile che, quale che fosse lo scopo direttamente e più immediatamente perseguito, dovèva esserzene un altro diverso e non visibile, inteso, come é proprio delle organizzazioni mafiose, a costituire o a rinsaldare quella ragnatela di complicità e di connivenze con ambienti in qualche modo vicini ai pubblici poteri, che serve fare tuttora della mafia, come prima si é accennato, un fenomeno non solo criminale, ma che ha capacità realti di condizionamento della vita pubblica del paese. Sindona e l'aiuto prestatogli per la sua fuga dovettero essere, nell'occasione che interessa, uno strumento efficace per raggiungere questi scopi; né diverse finalità dovettero avere gli ambienti della massoneria, e specie quelli rappresentati da Licio Gelli, che si impegnarono anch'essi nel dare aiuto al latitante Sindona.

Di fronte a tali sospetti (che sono peraltro, per quanto si é detto, qualcosa di più di semplici sospetti), la Commissione si é impegnata a ricercare il vero scopo che indusse Sindona a fingere il rapimento e a recarsi in Sicilia, sammeno direttamente, ma attraverso un itinerario a dir poco tortuoso.

A quest'ultimo proposito, Miceli Crimi ha sostenuto che il giro attraverso paesi stranieri prima di raggiungere la Sicilia era stato determinato dall'esigenza di far perdere le tracce di Sindona; ma la spiegazione, come molte di quelle date da Miceli Crimi, é poco convincente, specie se si pensa che fu proprio nell'albergo dove alloggiò a Vienna

che Sindona firmò col proprio nome. Comunque, sempre secondo Miceli Crimi, fu Sindona che gli comunicò il progetto di venire in Europa e in Sicilia. Tale disegno avrebbe dovuto avere due scopi: quello di favorire la riuni-ficazione della massoneria (che era poi il disegno che, secondo lui, muoveva veramente Miceli Crimi) e di mettere in moto un tentativo separatista della Sicilia, in una chiave che si ricollegasse agli ideali massonici, anticomunisti e anticomunisti, per estendere quindi questi ideali a tutta l'Italia; e all'altro scopo di ricercare in Italia i documenti che avrebbero potuto aiutare Sindona nelle sue vicende di carattere finanziario e giudiziario. Il primo di questi scopi é stato definito dal giudice di Palermo come un mero pretesto, ma bisogna pure tener conto che, nell'istruttoria in corso a Milano, é stato chiesto a Miceli Crimi che di un'iniziativa del genere non fosse stata prospettata e coltivata, per lo meno nella fase iniziale, perché fosse poi possibile allo stesso Miceli renderne conto al Governo americano; mentre é pure un dato di fatto che Miceli Crimi, nella stessa deposizione resa alla Commissione, in un primo tempo mentre parla del progetto separatista e di moralizzazione dell'Italia, a cominciare dalla Sicilia, come di un'invenzione messa avanti da Sindona per convincerlo ad aiutarlo a a recarsi con lui in Sicilia, sembra poi attribuire a tale progetto una maggiore consistenza, quando afferma ch Sindona gli aveva accennato, contemporaneamente al falso rapimento, alla possibilità di fare qualcosa per la Sicilia, domandandogli se aveva degli uomini da mettere a disposizione per un'impresa del genere; al che egli gli avrebbe risposto che qualche centinaio di persona poteva trovarle, avendone quindi da Sindona l'assicurazione di non preoccuparsi che quando fosse arrivato in Sicilia, ci avrebbe pensato lui. Ad ogni modo, sempre secondo Miceli Crimi, per l'idea del golpe, Sindona sarebbe stato in contatto col Pentagono e non con i servizi segreti; ed ha aggiunto che successivamente prima di lasciare la Grecia e raggiungere la Sicilia, Sindona gli aveva detto che era necessario abbandonare ogni proposito del genere di quelli indicati, sia a proposito della riunificazione delle logge massoniche, che riguardo alla secessione della Dicilia e alla diffusione dell'idea anticomunista.

mentre egli aspettava che anche Gelli gli presentasse delle persone che lo aiutassero nel suo progetto.

D'altra parte, Miceli Crimi ha precisato che Sindona, dopo averlo messo a parte dei suoi progetti, me parlava pochissimo. Egli voleva dei documenti che lo scagionassero sia in Italia che in America ; questi documenti non voleva richiederli direttamente , ma fingeva fare apparire che a chiederli, ~~xxxxxxxxxxxx~~ in forme ricattatorie, erano i suoi rapitori politici e che era nata appunto di qui l'idea del falso rapimento, appunto perché risultasse che erano altri e non lui che avevano interesse ad avere i documenti che egli in effetti cercava. (e che il finto rapimento doveva essere fatto in Italia, perché qui poteva più facilmente manovrare per avere i documenti.

Quando però gli é stato fatto notare, in Commissione, che le richieste di documentin venivano fatte spedire ~~xxxxx~~ dall'America, e che quindi, ai fini indicati, Sidona poteva fingere il rapimento, rimanendo negli Stati Uniti, senza venire in Sicilia, Miceli Crimi ha dovuto ammettere di non aver mai chiesto spiegazioni a Sindona su questa che pure appariva una patente contraddizione ed ha riconosciuto di essere stato un "burattino" nelle mani di Sindona, mosso soltanto dal desiderio, per l'ascendente che egli esercitava su di lui, che la sua opera potesse ~~xxxxxx~~ servire a farlo riabilitare.

La Commissione, peraltro, non ~~xxxxxxxxxxxxxx~~ é stato nemmeno in grado di accertare, al di là delle indicazioni contenute nelle lettere spedite da Sindona, quali fossero i documenti che effettivamente Sindona cercava e se ~~xx~~ e quali ~~xxxxxxxxx~~ di questi documenti Sindona sia riuscito a venire in possesso. L'unico dato disponibile é l'affermazione di Miceli Crimi, secondo il quale in un primo momento Sindona, dopo il ritorno in America, non gli era apparso contento, ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ non essendo riuscito ad avere tutti i documenti che gli interessavano, ma successivamente, intorno a Natale, gli era sembrato tranquillo, perché aveva vuto la maggior parte delle carte che cercava e perché era convinto che il processo sarebbe a dato bene.

E' certo d'altro canto che durante la ~~xxx~~ loro permanenza in Sicilia Sindona, come del resto Miceli Crimini ebbero contatti con molte persone. Lo stesso Miceli Crimi ha affermato , nel corso delle istruttorie penali, di aver contattato in Sicilia molte persone, in particolare massoni, per sviluppare la sue progettate iniziative anticomuniste. Egli ha detto peraltro che Sindona aveva avuto a Palermo rapporti con molte persone, ma ha aggiunto che non prestava molta attenzione ai suoi movimenti. Ha co~~xx~~

munque precisato di aver visto nella casa della Torretta dove Sindona si era rifugiato John Gambino, Rosario Spatola, Caruso e Macaluso, sostenendo anche che Spatola non conosceva neppure Caruso e Macaluso, così come ha affermato di aver conosciuto solo in Sicilia Macaluso, Spatola e Inzerillo. Ha aggiunto che i documenti che Sindona faceva spedire venivano consegnate a persone diverse da lui, e che certamente erano al corrente della presenza di Sindona a Palermo Vitale, Barresi, Macaluso, Caruso, Gambino, Spatola, Foderà e Puccio. Ha infine riconosviuto di aver passeggiato per Palermo insiema con Sindona per recarsi a casa della Longo. S mpre a proposito dei rapporti di Sindona con altre persone, Miceli Crimi, dopo aver chiarito che era stato lui a presentare Vitale a Sindona, ha anche affermato che quando si erano incontrati ad Atene, i due si erano appartati fuori della sua presenza ed erano rimasti soli impegnati in un lungo colloquio, dandogli l'impressione che si conoscessero da tempo e che avessero tra loro rapporti di una certa intensità.

A sua volta, la Longo, dopo aver detto di avere ospitato Sindona, che aveva conosciuto solo in occasione del loro incontro, per l'affetto che portava a Miceli Crimi, ha ammesso di essere anch'essa massone e di batters per l'autonomia delle logge massoniche femminili, una delle quali (Atena) era da lei diretta, e per la riunificazione della massoneria. Ha altresì affermato di sapere che pure Sindona era massone e di essere a conoscenza dei progetti di Miceli Crimi, che a questo scopo girava per la Sicilia per fondare clubs di giovani, votati all'idea, e anche per stabilire un rapporto con il Fronte nazionale siciliano separatista.

Ha quindi chiarito che la sua casa a Palermo, già prima dell'arrivo di Sindona, era sempre stata a disposizione di Miceli Crimi, che se ne serviva come studio per le sue prestazioni professionali, tanto che Rosario Spatola, sia pure mentendo, ha sostenuto di avere in un primo tempo conosciuto Miceli Crimi, da cui aveva fatto visitare una propria figlia, non col suo cognome ma con quello di Longo.

Sempre la Longo ha poi dichiarato che, durante la permanenza in casa

sua ~~xxx~~ di Sindona, si erano recate da lei, ~~xxx~~ per incontrarsi con Sindona, molte persone, tra cui Barresi, Caruso, Maceluso, Vitale, Federà. Il Barresi anzi in una di queste occasioni le aveva proposto di unificare con la sua ~~xxxp~~ da propria loggia massonica, ma la proposta non le era sembrata chiara ed essa l'aveva respinta. Ha aggiunto che non sapeva che ~~xxxxxx~~ Vitale fosse un mafioso, ma ha pure detto che Gambino, che essa non sapeva chi fosse, spesso si recava a casa sua e usciva con Sindona. Anche gli altri ~~xxx~~ uscivano ~~xxxxxxxxx~~ talora con Sindona e questo può considerarsi un dato acquisito~~xxxxxx~~, essendo tra l'altro risultato nelle istruttorie penali che Sindona si recava anche in pubblici ristoranti; così come è certo - ed ha finito per ammetterlo lo stesso Spatola - che una volta Miceli Crimi, lo Spatola, John Gambino ~~xxx~~una ragazza che lo accompganava~~xx~~ (Ritz Mixie) e Sindona avevano mangiato insieme in un ristorante a Mondello.

Spatola tuttavia ha sempre negato di aver conosciuto Sindona, sia pure ammettendo che era possibile che glielo avesse presentato in America, senza che egli vi facesse caso, il cugino John Gambino. Lo Spatola peraltro, ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ dopo aver parlato della sua carriera di imprenditore, che lo aveva portato ad avere fino a 3-400 operai, ha affermato che, in occasione di una campagna elettorale, si era impegnato ~~xxxxx~~ con l'avvocato Francesco Renda a fare propaganda per Ruffini, ma non aveva poi mantenuto fede alla promessa.

La Longo, inoltre, ha dichiarato che Sindona gli aveva detto di essere venuto in Sicilia liberamente, ma che non doveva sapersi che egli si trovava a casa sua; tanto che una volta in cui lei gli aveva detto che lo avrebbe denunciato ai carabinieri, le aveva risposta che così sarebbe finita sui giornali, come per dire che sarebbe finita sui giornali. Ha pure aggiunto che, dopo i fatti, aveva avuto la sensazione che ci fossero dei legami tra Crimi, la mafia e Sindona ed ha infine narrato un episodio che appare di particolare significato: che cioé nell'agosto 1979, quando Miceli Crimi era momentaneamente tornato in America, un maresciallo di pubblia sicurezza si era recato da lei, per chiedere a Miceli un posto per sua nipote.

24

A sua volta, Miceli Crimi non ha avuto esitazione ad affermare davanti alla Commissione di avere avuto la sensazione (anche se ora più chiara di quanto non fosse stato a quel tempo) di essere stato pedinato, durante la sua permanenza a Palermo insieme a Sindona; ed ha anche aggiunto che nel momento della sua deposizione, ripensando al passato, gli veniva il sospetto che qualcuno della polizia sapesse della presenza di Sindona a Palermo e non fosse tuttavia intervenuto.

Questa affermazione, valutata in riferimento allo specifico episodio narrato dalla Longo circa la visita del maresciallo di p.s.m, assume un significato, a cui non può non attribuirsi valore probatorio circa quelle indebite protezioni, che la presenza della mafia é in grado di procurare; e rappresenta un segno, indubbiamente tenue, ma non per questo meno rilevante, se messo in rapporto con i contatti, di cui pure si é parlato, che Miceli Crimi avrebbe avuto con personalità del Governo americano, di un tentativo, compiuto da Sindona col viaggio in Sicilia, non tanto per avere i documenti che gli potessero servirgli, quanto per entrare in diretto contatto con persone che potessero venirgli concretamente in aiuto in un momento così difficile della sua vicenda, e che doveva precedere di poco il definitivo riconoscimento, per ora in America, delle sue irrefutabili e gravissime responsabilità.

RELAZIONE CONCLUSIVA

sulla vicenda del Tabulato dei "500"

*****

La Commissione dopo la indagine direttamente compiuta al fine di giungere alla identificazione dei nominativi ai quali poteva riferirsi il cosidetto "tabulato dei 500" (vedi Doc.XXIII n.2 quinquées) ha preso cognizione di quella continuata dal Giudice istruttore di Milano nel procedimento penale a carico di Sindona ed altri.

E' emerso così che un tabulato proveniente dalla Finabank, presumibilmente quello che interessa, sarebbe stato in effetti portato a Roma nell'agosto del 1974 dalla sig.ra Anita Gaimard segretaria del direttore generale della Finabank, Nussbauer, e da questa consegnato al dott.Gregori reggente in assenza del Puddu dell'Ufficio Centrale Cambi del Banco di Roma: tale consegna sarebbe avvenuta alla presenza del dott.Vetri in un giorno di venerdì, assente il Puddu perchè in ferie. Il documento sarebbe stato poi consegnato il lunedì successivo al Puddu - rientrato dalle ferie . Il teste Vetri riferisce ancora che la

cartella contenente il tabulato sarebbe rimasta nella disponibilità dell'Ufficio Centrale Cambi sicuramente fino al 16 dicembre 1974, data sotto la quale la cartella con il suo contenuto sarebbe stata consegnata all'Avv.Rubbi Capo dell'Ufficio Legale.

Il Gregori, sentito dal giudice istruttore (11.6.81), nega in un primo tempo le circostanze riferite dal suo collega Vetri ma poi, finisce per chiarire di avere inteso negare di aver ricevuto un tabulato nominativo di depositanti della Finabank. Sottoposto ad arresto per testimonianza reticentf, il Gregori confermerà infine tutto quanto riferito dal Vetri. Resterebbe così confermato che il tabulato di cui si è trattato era cifrato e cioè senza indicazioni di nominativi e senza la chiave per la sua interpretazione.

E' il Puddu che nuovamente ascoltato parla del tabulato in chiaro che egli avrebbe ricevuto il 27 agosto 1974 in Milano nella sede della BPI da uno dei dirigenti che non ricorda: Grazia, Fignon, o Biase.

Così come non ricorda in particolare alcun nominativo contenuto nella lista se non quelli di due Banche - Interbanca e Banca Popolare di Milano e del nome di "Augusta" -. Senonchè il Puddu è smentito dal teste Grazia Ugo (deposizione 22.6.81) che conferma invece lo svolgimento dei fatti come riferiti dal Vetri e dal Gregori.

E' certo così che una "lista dei 500" nominativa venne in possesso del Puddu e rimase nella disponibilità del Banco di Roma.

Il Grazia, a Roma nei primi giorni di settembre, visitando il Gregori ebbe da questi indicato nel suo ufficio un raccoglitore che a suo dire conteneva documenti esplosivi: esso, infatti, conteneva i documenti concernenti i depositanti di Finabank con nomi a suo dire di"personaggi primari della vita pubblica italiana". Se fino ad allora il Grazia non aveva parlato, egli afferma, è perchè nel passato il Banco di Roma gli aveva suggerito di non rendere pesanti le posizioni dei singoli imputati rimasti coinvolti.

E' sintomatica la dichiarazione del Grazia a conclusione della sua ~~dichiarazione~~ deposizione che merita di

essere trascritta:

"A.D.R. Dopo il crack, ed in varie occasioni in cui anche la stampa mise in evidenza, trattandola, l'argomento della c.d. lista dei 500, ebbi modo di parlare con vari membri della direzione centrale del B. Roma con i quali ero in maggiore confidenza - vale a dire Garramone, Alessandrini, Rubbi, Viglione, Parascandolo ed altri che in questo momento non ricordo, oltre naturalmente a Puddu - della lista giunta da Finebank: tutti i predetti si mostrarono informati di essa, ma tutti (ad eccezione di Puddu, ovviamente) affermarono di non aver avuto mai modo di vederla. Non so se dicevano il vero...

A.D.R. Ebbi poi modo di riparlare anche con Fignon, specie in occasione degli interrogatori che avremmo dovuto affrontare col precedente G.I. Il Fignon mi suggerì sempre di non parlare mai della lista, cioè di non dire che essa esisteva veramente e che sapevo che era stata anche in sue mani."

~~essere trascritta (copiare a f. 19)~~

Vengono di nuovo ascoltati come testi il Gregori ed il Vetri i quali sul punto ribadiscono le deposizioni già rese. Puddu conferma, quindi, che i suoi due dipendenti Gregori e Vetri gli avevano consegnato al suo ritorno dalle ferie (26.8.1974) il tabulato numerato di Finabank tabulato che lui aveva trasmesso al dott. Ventriglia. E' evidente quì che egli da altri deve aver abbia, poi, avuto la chiave per la trasformazione del tabulato da numerico a nominativo.

Proseguendo nell'istruttoria il Giudice istruttore di Milano ha riascoltato Puddu, Gregori, Grazia, Rubbi, Garramone, Tripepi, Clerici, Bissoni nel tentativo di individuare come il tabulato nominativo dei 500 fosse giunto in Italia e quando, e a chi fosse stato consegnato e l'uso fattone da coloro che avevano avuto modo di esserne in possesso.

Unica circostanza che il Puddu ricorda è la riunione alla Banca d'Italia del 28.8.1974: "appena da me informato della situazione di cittadini italiani depositanti fiduciari presso la Finabank in violazione delle norme valutarie, il dott. Ven-

triglia aveva preso immediato contatto con il Governatore Carli dal quale subito insieme si erano recati. Il Dott.Ventriglia era entrato nello studio del Governatore da solo e con la lista nominativa dei 500, seguito poco dopo dallo stesso Puddu. Tornati al Banco di Roma il dott.Ventriglia aveva chiamato il dott.Barone ed il dott.Puddu non ricorda più se la lista gli fosse stata restituita dal dott.Ventriglia oppure no. E' certo che nella seconda riunione alla Banca d'Italia in quello stesso giorno 28 agosto allorchè si era parlato dei 500 depositanti italiani, il Puddu aveva fatto il gesto di tirare fuori la lista e mostrarla ai partecipanti: ma il Governatore lo aveva subitamente fermato.

Come si vede la posizione delle varie persone che in un modo o nell'altro hanno avuto a che fare con le vicende del "tabulato dei 500" hanno sostanzialmente mantenuto le loro reticenti posizioni aggiungendo solo alcuni chiarimenti o precisazioni che in nulla hanno fatto progredire la ricerca dei nominativi dei 500 presunti contrabbandieri valutari. Lo stesso

Pignon - che nella precedente relazione risulta indicato come colui che, - tra altri-, aveva avuto modo di vedere il tabulato-ha chiarito (interrogatorio del 23 ottobre 1981) che egli in effetti aveva inteso dire di aver visto un tabulato in cifre recante semplicemente le scadenze dei depositi di Finabank.

In definitiva il Prof.Ventriglia ha confermato al giudice istruttore che lo interrogava il 27 ottobre 1981 di aver appreso solo il 28 agosto 1974 dal dott.Puddu dell'elenco dei 500 nominativi senza peraltro conoscere come e da chi avesse avuto questi il documento: nominativi di italiani - persone o ditte - ma non contenente nomi di uomini politici.

A suo dire il documento non fu neppure mostrato al dott.Carli per espresso rifiuto di quest'ultimo anche solo di vederlo; poichè trattavasi di documento proveniente da una Banca non sottoposta alla sua vigilanza, egli non intendeva prenderne cognizione.

Nulla di più è perciò emerso dalla indagine giudiziaria svolta a Milano rispetto alle risultanze acquisite dalla diretta indagine compiuta da

questa Commissione e sulle quali è stato riferito con la quinta relazione comunicata il 28.7.1981.

Nessuna utile informazione è poi pervenuta dal Governo Elvetico stante il sistema giuridico vigente in quel Paese ove la violazione del segreto bancario è penalmente perseguita.

Corre l'obbligo a questo punto di rilevare come la vicenda dei depositi fiduciari di Finabank presso le Banche Sindona in violazione delle norme valutarie sia stata resa possibile grazie alla omessa vigilanza da parte dell'U.I.C. volontariamente assente nel controllo sulle attività dei cambi con l'estero svolte dall'aziende di credito nonostante che la vigente legislazione gliene imponesse l'obbligo -

431

Ed infatti con R.L.D. 9.12.34 n. 1942 veniva istituito in Italia il monopolio dei cambi: il commercio della valuta veniva istituzionalmente riservato all'INCE, poi denominato Ufficio Italiano dei Cambi.

Le norme del R.D.L. 1942 vennero poi, ampliate dalle leggi che tuttora regolano la materia :

1) Il D.L. Lgt. 17.5.45 n.331 "Costituzione del Uff.It. dei Cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Ist.Naz. per i Cambi con l'Estero" ridefiniva i termini nei quali si esplicava il monopolio dei Cambi spettanti all'UIC. In particolare statuiva che lo UIC "Effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie". Veniva, cioè, precisato che l'UIC, mancando di una struttura bancaria adeguata, poteva avvalersi per le operazioni connesse all'esercizio del monopolio dei Cambi, della Banca d'Italia e delle banche agenti. Tale rapporto, secondo la migliore dottrina, veniva a configurarsi come una "concessione di pubblico servizio", deman-

dato dall'UIC alle banche agenti. Tale qualifica di "concessionarie di pubblico servizio" per le banche agenti trova un importante riscontro nei poteri di controllo che le leggi sotto indicate riconoscevano allo stesso UIC.

2) Testi base per l'individuazione delle funzioni ispettive dell'UIC e delle procedure connesse alle rilevazioni di infrazioni rimangono ancora oggi pur dopo l'introduzione delle sanzioni penali di cui alla L. 159:

il R.D.L. 12.5.38 n. 794 "Norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero.

Il R.D.L. 5.12.38 n.1928 "Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie.

In particolare nella prima di tali leggi è contemplata l'istituzione del Serv.Ispett.UIC cui vengono conferiti poteri molto ampi(per inciso anche più ampi di quelli spettanti alla Guardia di Finanza in base alla legge finanziaria del 1925). Tra l'altro vi si legge anche il Serv.Ispett.UIC assume i poteri prima spettanti alla Banca d'Italia (controllo e vigilanza sulle operazioni in cambi effettuati da banche, banchieri, cambiavaluta, enti o

ditte, riservate alla B.I. dal D.M. 26.5.34) e che "quando le Infrazioni riguardino direttamente le aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui agli artt. 5 e 41 della legge 7.3.38 n. 141, l'UIC eserciterà le funzioni predette a mezzo della Banca d'Italia facendo capo esclusivamente al Governatore della Banca stessa".

Nonostante l'ampiezza dei poteri così istituiti già dalla 2^ metà degli anni 50 il Servizio Ispettivo UIC non risulta abbia mai esercitato appieno le funzioni ad esso demandate.

L'interpretazione delle norme appena riportate, intese in senso limitativo, dei poteri di verifica e controllo dell'UIC, ha fatto si che gli organi valutari ufficiali vietassero all'Ispettorato UIC di compiere ispezioni presso le aziende di credito; il settore valutario delle banche veniva solo occasionalmente esaminato dagli ispettori della Banca d'Italia nel corso dei controlli di normale vigilanza sul credito. Tra l'altro la stessa possibilità di compiere ispezioni su ditte prima veniva ridimensionata nella supposizione che non sussistesse una soggezione delle ditte ai poteri ispettivi UIC.

Caso emblematico di tale orientamento, le ispezioni sui cambiavaluta: pur spettando tale controllo

434

senza ombra di dubbio all'UIC, esse sono sempre state fatte esclusivamente dai funzionari B.I..

E' facilmente intuibile il risultato di tutto ciò: rare le ispezioni su ditte da parte della UIC; poche e inconcludenti ispezioni su banche da parte B.I. sulle operazioni in valuta -

L'evidentissima inerzia in cui ha versato il controllo valutario pur in anni di ingenti fughe di capitali (fenomeni rilevantissimi tra il'65 e il'75) ha portato a quel movimento d'opinione sfociato poi sulla emanazione della L.30.4.76 n.159.

Con tale legge si volevano correggere i difetti della precedente normativa: in una prima stesura della legge veniva addirittura escluso il potere di controllo valutario degli ispettori B.I. mentre veniva espressamente dichiarato che gli ispettori UIC avessero il potere di effettuare ispezioni in banca autonomamente dall'intervento B.I..

Ciò nonostante non risulta che l'Ispettorato UIC a distanza di sei anni dall'introduzione della legge 159 abbia mai fatto ispezioni su banche; alcuni interventi della G. di Finanza sono stati vio

lentemente criticati tanto che le imminenti riforme alla normativa si presume prevedano la esclusione di tale facoltà per la Guardia di Finanza.

Il risultato è che la B.I. continua a mantenere il controllo valutario sulle aziende di credito, al di fuori di ogni sindacato da parte degli organi statali predisposti.

E' ovvio che non può essere incoraggiato un sistema che mentre penalizza i piccoli infrattori consente, invece, alle banche di operare senza adeguati controlli.

Si può infatti ricordare che il D.L.28.7.1955 n. 586 "Nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valuta estera allo Stato, nel clima euforistico e liberare dell'epoca, consentiva alle banche di avere una loro gestione valutaria, introducendo dunque una notevole breccia al principio del monopolio dei cambi spettanti all'UIC.

Il che non ha impedito che banche meno scrupolose ed osservanti, in violazione della normativa valutaria operassero in tutta tranquillità ed addirittura con una seconda contabilità (il caso Sindona insegni).

I TENTATIVI PER RISOLVERE LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
parte A)

N.B. In base agli accordi presi, questa non è la relazione sugli aspetti bancari del salvataggio, ma solo una versione provvisoria per la valutazione interlocutoria da parte della Commissione, valutazione che servirà da orientamento per la stesura definitiva e la discussione finale. Si fa presente inoltre che in sede di stesura definitiva questa parte verrà fusa con l'altra che esamina i restanti aspetti tecnici del salvataggio.

1.- I PROGETTI DI SALVATAGGIO

1.a Progetti per la tutela dei piccoli azionisti

In ordine temporale il primo progetto è quello presentato dall'Avv. Mariani in data 3 febbraio 1975 (in Banca d'Italia Ins. 1/IV) per la tutela dei piccoli azionisti.

Il progetto parte dalla constatazione che il 49% del capitale azionario di B.P.I. risultava in quel momento posseduto da una miriade di azionisti di varie dimensioni, il cui numero era sconosciuto anche perché agli acquirenti di azioni B.P.I. veniva normalmente taciuta l'esistenza di una clausola di gradimento.

All'unione promossa dall'Avv. Mariani aderivano al 15 novembre 1974 689 azionisti per 560523 azioni, corrispondenti all'11,27% del capitale non posseduto dal Banco di Roma. Altri 163 azionisti si eranc iscritti successivamente. La formula risarcitoria proposta era la seguente:

a) le tre banche di interesse nazionale acquistano in tutto o in parte i cespiti attivi di B.P.I. (immobili di Milano e Roma, partecipazioni di maggioranza, Banca di

Messina, ecc.);

b) i mezzi finanziari necessari per l'acquisto di detti cespiti vengono acquisiti mediante un aumento di capitale delle tre banche;

c) l'I.R.I. rinuncia in tutto o in parte ad esercitare il diritto di opzione relativo alle nuove azioni;

d) per compensare, almeno in parte, il sacrificio chiesto all'I.R.I., si ipotizzava un sovrapprezzo che, portato a costituire un fondo sovrapprezzo azioni, arricchiese le tre banche e quindi indirettamente l'I.R.I. stessa;

d) si proponeva infine (senza peraltro indicare come) di escludere dalla sottoscrizione delle nuove azioni gli azionisti che fossero in qualche modo collegati al gruppo Sindona;

f) si faceva intravvedere la possibilità di graduare le agevolazioni, distribuendo gli azionisti in tre o più fasce, accordando il massimo delle agevolazioni ai più piccoli e riducendo in misura graduale per i possessori di pacchetti di media o grossa consistenza.

1.b PROGETTI DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE COATTA

I progetti di salvataggio vero e proprio - cioè quelli che si propongono esplicitamente la chiusura della liquidazione coatta e l'annullamento della dichiarazione di insolvenza e quindi la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana - sono contenuti in quattro documenti, che si succedono nel corso del tempo, che possono essere così riassunti:

Primo Progetto

Il primo progetto, che viene definito interdipendente perché intreccia la soluzione per Banca Privata Italiana con quella per la Società Generale Immobiliare, prende le mosse nell'autunno del 1976 e viene abbandonato nei primi mesi del 1977. Secondo la testimonianza di Guzzi, si era prospettata la possibilità di vendere il pacchetto di controllo di S.G.I.: interessati sarebbero stati o un non meglio identificato gruppo canadese o Corbi e per il suo tramite la Società Condotte.

Quale che fosse il gruppo acquirente risulta dal progetto che esso per subentrare nel controllo della S.G.I. poneva come condizione l'esclusione di qualsiasi rischio di revocatoria o di addebiti alla S.G.I. per responsabilità non rappresentate nel bilancio. Il Banco di Roma riteneva di poter dare la garanzia solo in modo indiretto, cioè definendo contestualmente attraverso il pagamento integrale dei debiti B.P.I. la posizione della banca stessa. Le fasi erano quindi diverse ma costituivano un'entità unica dal punto di vista del disegno che si voleva realizzare. In particolare, si prevedeva:

A) cessione S.G.I.

a) acquisto del pacchetto B.P.I. per circa 45 miliardi (140/160 milioni di azioni al prezzo di 300 lire l'una); gli acquirenti si accollano il debito dei costruttori nei confronti del Banco di Roma;
b) modifica delle condizioni del prestito (2 punti meno del tasso delle anticipazioni a scadenza fissa): poiché que

sto risultava pari in quel momento al 15% e poiché il tasso medio per i conti correnti - vedi relazione Banca d'Italia 1976 tavola L7 - era del 20,43%, questo significava in pratica un abbattimento di oltre 7 punti rispetto al tasso corrente); modifica anche di altri aspetti (capitalizzazione annuale dell'interesse, corrispondente ad un minor onere complessivo per il debitore), ecc.;

c) subingresso da parte dell'acquirente nel sindacato azionario di maggioranza e altri patti parasociali;

d) definizione dei debiti S.G.I. verso banche (105 miliardi) mediante creazione di una società, controllata interamente dalle banche creditrici, a cui la S.G.I. avrebbe ceduto immobili per un valore corrispondente a 105 miliardi. In tal modo i crediti delle banche si trasformavano in partecipazioni;

e) il gruppo acquirente avrebbe addotto alla S.G.I. nuova liquidità mediante un finanziamento di 30/50 miliardi;

f) transazione, con rinunzia alla rispettive pretese, delle seguenti azioni:

   f_1) tra S.G.I. e/o società da questa controllate (Edilcentro CAYMAN - Edilcentro NASSAU) nei confronti di Fasco A.G., Fasco Europe, Finambro, Amdamco, Argus e Biasiotti Annamaria;

   f_2) rinunzia della Edilcentro Sviluppo all'azione promossa contro B.P.I. per 254 miliardi e contestuale chiusura delle posizioni della B.P.I. nei confronti della S.G.I. e sue associate.

B) chiusura liquidazione coatta amministrativa B.P.I.

Al momento della redazione di questo progetto, le attività della B.P.I., dopo un primo pagamento già effettuato di 89 miliardi, oscillavano fra un minimo prudenziale di 156 miliardi ad un realizzo previsto di 200.

Le passività venivano stimate in 450 miliardi che, tenuto conto di una possibile riduzione delle multe valutarie da 87 a 10 miliardi potevano scendere a 380.

Ne viene di conseguenza che, a due anni dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, e quindi avendo già scontato alcuni effetti positivi del mancato pagamento degli interessi sulle passività, le dimensioni del crack andavano da un massimo leggermente inferiore ai 300 miliardi ad un minimo di 180 miliardi, cifra che sconta la valutazione più ottimistica delle attività e la riduzione delle multe valutarie.

Delle passività della B.P.I., 334 miliardi erano nei confronti del consorzio fra le tre banche di interesse nazionale. A sua volta questo aveva debiti verso le tre banche di interesse nazionale per 162 miliardi (per anticipazioni da queste effettuate). La differenza di 142 miliardi era costituita dalle plusvalenze maturate in virtù del D.M. 27.9.74. A questo punto il ragionamento degli estensori del progetto si imperniava su due ipotesi:

a) definizione al 100% della posizione debitoria della B.P.I. con un'adduzione di liquidità stimata tra 38 e 82 miliardi;
b) utilizzo della plusvalenza di 142 miliardi di cui sopra.

Sulla base di queste ipotesi, si intravvedevano due strade per la soluzione (più una in via subordinata) il cui effetto sostanziale era:

a) trasferimento al Banco di Roma dei pacchetti azionari B.P.I. (51%), Capisec (100%), Finambro (100%) e adduzione di liquidità a B.P.I. per l'importo già detto;
b) acquisizione da parte dal Banco di Roma del "profitto" realizzato dal consorzio;
c) revoca della liquidazione coatta amministrativa della B.P.I.

A quel punto il Banco di Roma si sarebbe trovato in possesso della maggioranza assoluta di una banca ormai privata delle sue attività e passività, ma con la capacità operativa potenziale legata alla sua rete di sportelli.

Secondo Progetto

Sul secondo progetto non si hanno notizie particolarmente precise. Si tratta di un progetto che viene portato avanti nel periodo aprile- maggio 1977 e in cui devono essere ancora strettamente intrecciate le soluzioni di B.P.I. e di S.G.I. e delle complesse posizioni che a queste fanno capo; che i due progetti siano ancora interdipendenti può essere, fra l'altro, dimostrato dal fatto che ad essi si interessano congiuntamente, tra gli altri, Calvi e Corbi (aud. Guzzi 21.10.81 IV/5).

E' a questo punto che la vicenda ha una svolta decisiva. A New York dal 3 al 9 luglio 1977 Sindona e i suoi

legali tengono una riunione in cui, vista l'impossibilità di trovare una soluzione globale, studiano nuovi piani d'azione e in particolare decidono di intervenire in modo più deciso e di intensificare le pressioni sugli uomini politici. E' importante rilevare che l'azione per il salvataggio e quella per l'estradizione verranno portate avanti parallelamente (al ritorno da New York, Gambino riceverà due memorandum sui due aspetti, memorandum che Guzzi consegnerà entrambi anche a Federici).

Per quanto riguarda in particolare il salvataggio, già il giorno 12 dello stesso mese, Gambino e Federici riescono ad avere un incontro con Andreotti. Prende così il via l'ultima fase che si articola nel terzo e nel quarto progetto.

Terzo Progetto

E' contenuto nel documento intitolato "Memorandum sull'attuale urgenza e sulle modalità relative ad una soluzione tecnica per la B.P.I. in liquidazione". Appare utile ricordare le premesse da cui muove il documento (confronta punto 1) per dimostrare "l'urgente e improrogabile necessità" di chiudere la liquidazione. Si parla infatti della possibilità, per non dire della certezza, che vengano alla luce elementi tali da danneggiare la credibilità delle istituzioni e del sistema bancario; che venga contestato a Ventriglia, Guidi e Barone il reato di bancarotta fraudolenta (e, si aggiunge, altri e ben più gravi reati potranno emergere nel corso dell'indagine); che venga coinvolta la Banca d'Italia; che si

torni ad indagare sul ruolo dell'I.R.I.

Le uniche motivazioni addotte in questo documento sono quindi relative all'opportunità di chiudere la vicenda, interrompere la prosecuzione delle azioni giudiziarie ed evitare di rendere di pubblico dominio le vicende dell'estate 1974.

Tenicamente, la soluzione prevedeva:

a) subingresso del Banco di Roma nella posizione del consorzio fra le tre banche di interesse nazionale;
b) acquisizione da parte del Banco di Roma del"profitto" realizzato dal consorzio;
c) trasferimento al Banco di Roma dei pacchetti della Fasco Europe, titolare del 51% del capitale della B.P.I., della Capisec e della Finambro;
d) transazione e/o rinunzie con le società del gruppo per tutte le azioni in corso;
e) versamento di una somma pari allo sbilancio negativo della B.P.I., cioè pari al "profitto" del consorzio di cui sub b) e ad importo integrativo di circa 40 miliardi, già valutati come posta di rischio del Banco di Roma;
f) pagamento integrale di tutti i debiti da parte della B. P.I.

Come conseguenza, si sarebbe avuto:

a) revoca del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della B.P.I., provvedimento che avrebbe determinato anche il risultato dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di insolvenza, a quel punto all'esame della Corte di Cassazione;

b) reintegrazione dell'azionariato di minoranza della B.P.I. nella sua posizione;

c) eliminazione dei rischi derivanti dalle azioni delle società del gruppo nei confronti della S.G.I. e quindi di eliminazione dei connessi riflessi penali.

Il progetto concludeva sottolineando l'importanza di invitare il Governatore della Banca d'Italia ad un incontro con gli amministratori del Banco di Roma, ed affermava che a tale scopo era a completa disposizione almeno un rappresentante del gruppo Sindona per collaborare costruttivamente nella fase tecnica dell'operazione. Si concludeva dicendo che "sorgendo difficoltà sull'intervento del Banco di Roma si potrebbe convocare il Dottor Roberto Calvi per impegnarlo nell'operazione di salvataggio della B.P.I., anche con eventuale accordo con il Banco di Roma".

Quarto Progetto

Il 10 gennaio 1978 si studia la possibilità di nuove soluzioni: in particolare si mette a punto un nuovo espediente che prevede l'inserimento della Capisec (cosiddetto "giroconto Capisec"). Vengono redatti due memorandum, uno consegnato a Delfino il 15.5.78 e uno consegnato a Federici.

2.- GLI INTERESSI DA TUTELARE

Per inquadrare esattamente il problema occorre valutare quali erano gli interessi in gioco per tutto il periodo in cui questi progetti di salvataggio sono sta-

ti compilati da alcuni, discussi da altri, caldeggiati da altri ancora.

Va subito ricordato che con la procedura avviata dalla Banca d'Italia in base al D.M. 27.9.74, tutti i depositanti erano stati rimborsati al 100%, così come era stato assicurato dal Banco di Roma l'assorbimento dei dipendenti della banca. Inoltre, non era più in gioco la credibilità internazionale del sistema bancario italiano, posto che tutti i creditori esteri erano stati rimborsati, con una puntualità che, come si ricorda, era stata addirittura ritenuta eccessiva.

Quali interessi rimanevano allora da tutelare? Innanzi tutto, è evidente, quelli di Sindona: il salvataggio infatti avrebbe annullato la dichiarazione di insolvenza e avrebbe fatto cadere il presupposto dell'azione penale. Su un piano meno rilevante da un punto di vista pratico, ma non per questo meno significativo, Sindona avrebbe inoltre in qualche modo vista avvalorata la sua tesi che nel 74 le banche potevano ancora riprendersi e che la sua caduta era dovuta a un vero e proprio "complotto". Si trattava evidentemente di risultati assai importanti ed è quindi perfettamente logico che tutti i progetti partano da Sindona ed intorno ad essi si cerchi di creare la rete più vasta possibile di sostegni.

In secondo luogo al salvataggio della banca di Sindona era indubbiamente interessato il Banco di Roma. Questo Istituto era infatti rimasto deluso dalla soluzione cul-

minata nella liquidazione coatta amministrativa, poiché non aveva potuto raggiungere il suo obiettivo principale, che sembrava raggiungibile fino alla fine di agosto del 1974, di rilevare da solo la Banca Privata Italiana. Non si tratta di una semplice deduzione logica, che pure è nei fatti; nel primo progetto è infatti esplicitamente ricordato che "d'altro lato esiste l'interesse del Banco di Roma ad una definizione dello status della B.P.I. per il rilievo degli sportelli da riattivare con delibera della Banca d'Italia e del Ministero del Tesoro". In secondo luogo, per il Banco di Roma vi era evidentemente l'interesse a trovare una soluzione che chiudesse una volta per tutte l'intreccio di problemi giuridici e di responsabilità che si era venuto a creare fra le operazioni che facevano capo da un lato alla B.P.I. e dall'altro alla S.G.I. Non a caso infatti il primo progetto è di natura interdipendente e cerca di risolvere contemporaneamente le due posizioni principali. Solo successivamente, data la complessità dei problemi si punterà a soluzioni separate, che concorrono comunque ad un unico fine: quello di chiudere definitivamente tutti i processi di natura civile (con possibili risvolti di carattere penale) e tutte le possibili controversie che il complesso caso aveva creato.

Inoltre, vi era ancora l'interesse dei piccoli azionisti, posto in primo piano nel progetto Mariani e richiamato indirettamente in alcuni progetti del Banco di Roma. La tesi avanzata a questo proposito era che i piccoli azionisti avevano affidato i risparmi a Sindona alla stes-

sa stregua dei depositanti che erano stati totalmente rimborsati. Diversamente da quelli, non avevano però ricevuto alcun rimborso.

A parte l'aspetto giuridico della diversa posizione dell'azionista rispetto al depositante, va notato che anche sul piano tecnico la logica dell'investimento azionario è completamente diversa rispetto a quella dell'accensione di un deposito, in termini di liquidità, di rendimento e di rischio. Chi, soprattutto nel nostro contesto, investe in Borsa, deve essere consapevole del maggior livello di rischio e anzi, proprio in contropartita a questo, richiede normalmente tassi di remunerazione più elevati, in linea interessi oppure in linea capitale. Quasi tutti i piccoli azionisti di B.P.I. avevano compiuto numerose operazioni in borsa al seguito delle tante manovre di Sindona e avevano conseguito guadagni di notevole portata. Molti di essi continueranno a fidarsi del finanziere anche nei momenti più critici e arriveranno a sottoscrivere l'aumento di capitale Finambro ben prima dell'autorizzazione. Molti di essi cioè erano compagni di strada, per così dire, di Sindona che, in cambio di qualche guadagno speculativo, li utilizzava per crearsi una fama di canalizzatore di risparmi, per attirare denaro fresco negli aumenti di capitale delle sue società (esemplare è il caso dell'aumento di capitale connesso alla fusione che ha dato origine a B.P.I.) salvo poi disinteressarsene quando la situazione dell'azienda cominciava a vacillare.

Per la maggior parte dei piccoli azionisti cioè la perdita realizzatasi per effetto della liquidazione di B.P.I. era l'evento dannoso di un rischio precedentemente accettato e che aveva come contropartita gli elevati guadagni realizzati in precedenza sulle altre operazioni.

In definitiva quindi gli interessi da tutelare nel caso in questione non sono affatto di natura generale, ma riguardano solo il Banco di Roma, oltre che - evidentemente - lo stesso Sindona.

3.- LA CONSISTENZA TECNICA DEI PROGETTI DI SALVATAGGIO

Il progetto Mariani, sia quello principale, sia quello nell'incarnazione Mariani-De Carolis, prevedeva il salvataggio per tutelare i piccoli azionisti perché le autorità monetarie avevano in precedenza esplicitamente esclusa la possibilità di tutelare gli azionisti alla stessa stregua dei depositanti.

In un primo tempo si era discusso su questa possibilità e addirittura al C.I.C.R. del 27.5.75 era stata portata una proposta in questo senso. Si osservava infatti (confronta documento in proc. Mi. 00203/II pag. 309-312 12 del fasc.):

"Un altro problema è quello che concerne la posizione dei piccoli azionisti. Se infatti gli interventi effettuati in occasione di dissesti bancari mirano a salvaguardare il risparmio affluito alle aziende di credito, appare opportuno, per evidenti ragioni di coerenza, che ogni forma di risparmio ottenga questa tutela ... Appare dunque equo che un apposito provvedimento ministeriale,

da emanarsi entro un termine che può ragionevolmente indicarsi nel 30 settembre p.v., provveda ad includere nelle perdite da ammortizzare in base al menzionato D.M. 27.9.74 quelle derivanti non soltanto dalla surrogazione a crediti in lire e in valuta verso le banche dissestate, ma anche dall'acquisto di azioni di risparmio, la particolare e la stessa denominazione delle quali sembrano di diritto postulare un trattamento analogo a quello tradizionalmente accordato ai depositi..

Non differenti ragioni di equità possono infine invocarsi per sostenere che, in situazioni nelle quali può affermarsi che fra i portatori di azioni ordinarie sono compresi i risparmiatori che, per l'esiguo ammontare delle quote azionarie in possesso di ciascuno di loro, non hanno in realtà mai potuto concorrere a determinare scelte di gestione della società e sono quindi del tutto estranei ai fatti che cagionarono il dissesto, la posizione di questi azionisti sia degna di tutela allo stesso modo di quella dei titolari di azioni di risparmio".

Questa serie di analogie successive:depositanti - possessori di azioni a risparmio - azionisti ordinari, aveva immediatamente suscitato delle perplessità (soprattutto da parte di Bisaglia e Visentini) e dopo un rinvio e dopo la richiesta di un parere a De Gennaro e Guarino era stata definitivamente accantonata.

Chiusa questa strada, la possibilità di rimborsare i piccoli azionisti richiedeva la rivitalizzazione di B.P.I.;

questa però è la contraddizione fondamentale del progetto Mariani: - per tutelare i piccoli azionisti (indipendentemente dalla scarsa rilevanza di quegli interessi, come si è visto sopra) si doveva produrre come "effetto collaterale" un evento così abnorme e grave come la chiusura della liquidazione coatta amministrativa e l'annullamento della dichiarazione di insolvenza. Vi era una chiara sproporzione fra effetto principale e effetto collaterale e questo rendeva più che legittimo il sospetto che gli interessi dei piccoli azionisti fossero un fragile schermo dietro cui l'obiettivo effettivo era la rivitalizzazione di Banca Privata Italiana. (confronta anche proc. Mi 00203/II pagg. 299-303).

Per quanto riguarda gli altri progetti provenienti direttamente da Sindona e dal suo entourage, dal punto di vista tecnico si possono fare due considerazioni. In primo luogo va sottolineato che la stima della liquidità necessaria per rimborsare al 100% i creditori era legata a valutazioni ottimistiche in ordine al valore dell'attivo e, soprattutto, ad un drastico abbattimento delle multe valutarie. Già sotto questo profilo vi erano quindi elementi di incertezza e, cosa più grave, l'eliminazione degli effetti pecuniari di tutte le gravissime violazioni delle norme valutarie che le banche sindoniane avevano compiuto.

La seconda considerazione, ancora più importante, è che tutti i progetti di salvataggio avevano come punto centrale l'acquisizione dal consorzio a B.P.I. dei 143 miliardi (250 per Sarcinelli) di utili rivenienti dall'impiego di

B.O.T. delle somme ottenute con le famose anticipazioni all'1% previste dal D.M. 27.9.1974.

Guzzi ne parla come di un problema di "interpretazione di certe norme del D.M. 27.9.74"; in realtà si trattava di far accettare il principio del "chi ha avuto ha avuto", che non è precisamente un alto concetto giuridico. L'elemento chiave del disegno rimaneva l'utilizzo, per una operazione di cui si è dimostrata la totale insussistenza di elementi di pubblico interesse, di somme erogate a carico del bilancio della Banca d'Italia e quindi della collettività.

Sotto il profilo bancario vi è però un altro problema, ancora più delicato. Come si è già detto, non vi era alcun elmento di interesse generale a rimettere in vita l'azienda di credito, una volta che erano stati rimborsati subito e al 100% i depositanti, che erano stati tutelati i lavoratori ed era stata assicurata la credibilità del sistema bancario italiano nei confronti dell'estero. Al contrario, dal punto di vista generale, la chiusura della liquidazione e la rivitalizzazione della banca avrebbe avuto conseguenze sicuramente negative perché avrebbe fatto venir meno il significato esemplare del provvedimento di liquidazione. Avrebbe cioè fatto perdere largamente di efficacia e di rigore alla procedura e avrebbe quindi indebolito in generale la capacità della Banca d'Italia di assicurare la correttezza e la regolarità della gestione delle banche.

In altre parole, se questi progetti avessero avuto successo, si sarebbe posto nel nulla un atto delle autorità monetarie così simportante come è quello della liquidazione coatta amministrativa di una banca in cui si erano riscontrate gravi irregolarità e gravi perdite patrimoniali, e per di più con un onere a carico della collettività, mascherato -neanche troppo bene- da "profitto" del consorzio. In questo caso sarebbe stato legittimo chiedersi nei confronti di quale fattispecie si sarebbe mai dovuta applicare la procedura sanzionatoria dell'art.67 della legge bancaria e quindi se non ci fosse in realtà una sorta di totale impunità per i banchieri italiani. Questo sì era il problema in cui mettere in primo piano la credibilità delle autorità monetarie e del nostro sistema bancario nei confronti dell'estero.

In definitiva quindi i progetti erano gravementerpericolosi sul piano dell'interesse collettivo ed erano basati su presupposti tecnici estremamente fragili.

parte B)

Per quanto riguarda la soluzione dell'insolvenza della B.P.I. i legali del gruppo SINDONA avevano coltivato varie ipotesi, le quali avevano tutte come comune denominatore la partecipazione del Banco di Roma all'operazione di sistemazione nonchè l'acquisizione dell'operazione di anticipazione effettuato dalla Banca d'Italia. Si tendeva infatti a far considerare questa perdita a monte, vale a dire esaurita con riferimento alle ope - razioni che erano state fatte tra la Banca d'Italia, il Ministero del Tesoro ed il Consorzio delle tre BIN nell'epoca immediatamente successiva alla costituzione del Consorzio. (GUZZI 14/10/1981 - LUX/V/2 Rom).
Tale perdita, pari a Lit.127 miliardi, infatti risultava come fondo rischi che le tre BIN riportavano nel bilancio del consorzio e che veniva allegato ai loro bilanci annuali. In sostanza il discorso che i legali di Sindona tentavano di portare avanti era quello di fare considerare queste operazioni, in quanto staccate ed esaurite nell'anno, come avvenute, sia pure per un motivo specifico, esclusivamente tra la Banca d'Italia ed il Consorzio tra le tre BIN, evitando cosi che le stesse avessero qualche riflesso anche sulla liquidazione della Banca Privata Italiana nel qual caso questa sarebbe rimasta esposta per la cifra nei confronti della Banca d'Italia. In realtà si tentava di far passare l'operazione di anticipazione effettuata dalla Banca d'Italia nei confronti del Consorzio come esaurita (come effettivamente era avvenuto) in un unico contesto (durante il 1975)in quando vi era stata una chiusura ed una liquidazione tra il Consorzio e la Banca d'Italia per la restituzione di questa anticipazione.

A questa impostazione che presupponeva evidentemente una determinata interpretazione dell'operazione effettuata dalla Banca d'Italia faceva riscontro un'altra tesi da parte della difesa di Sindone e precisamente quella della chiusura della liquidazione della B.P.I. in maniera diversa da quella tipica della liquidazione fino ad esaurimento (GUZZI 14/10/1981 - LUX V/3/Rom).

L'altro aspetto che doveva essere risolto per potere validamente perseguire il tentativo di sistemazione della liquidazione della B.P.I. era quello relativo alle multe valutarie che erano state, al momento in cui erano coltivati i progetti di sistemazione, accertate in circa 85 miliardi. In merito i legali di Sindona consideravano di potere ottenere una riduzione tra i 10/15 miliardi (più esattamente in quindici miliardi, come afferma GUZZI nella sua audizione del 14.X.1981- LUX/V/3/Rom), fondando questa loro aspettativa su quanto era avvenuto precedentemente in casi analoghi (in particolare si faceva riferimento al precedente del caso del Banco di San Marco, per il quale al fine di pervenire ad una soluzione, si erano ridotte le multe valutarie).

L'operazione portata avanti doveva essere completata da un complesso giro di transazioni dirette a costituire liquidità aggiuntiva alla B.P.I. per consentirla di raggiungere le percentuali per il pagamento di creditori chirografari.

In particolare il discorso si appoggiava essenzialmente sul c.d. "giroconto" CAPISEC.

Questa società, facente capo alla costellazione delle società di Sindona, doveva essere ceduta per la simbolica cifra di una lira da questi al Banco di Roma, il quale, una volta

venuto in possesso dell'intero pacchetto azionario di questa società, avrebbe proceduto a transigere le cause promosse dalla stessa contro il Banco di Roma con il versamento di una somma che veniva quantificata in Lit. 40 miliardi.

La liquidità con tale somma ottenuta doveva consentire alla CAPISEC di transigere la propria esposizione debitoria nei confronti della liquidazione della B.P.I. per un importo pari a quello ricevuto a transazione delle proprie pretese giudiziarie. Di conseguenza la somma versata alla CAPISEC dal Banco di Roma doveva tornare sostanzialmente a questo istituto, il quale risultava all'epoca (insieme alle altre due banche BIN) l'unico creditore chirografaro, avendo provveduto al pagamento dei depositanti. In sostanza "... attraverso queste rinunzie e transazioni con il Banco di Roma e la SGI,sarebbero affluiti dei denari nella CAPISEC divenuta società controllata dal Banco di Roma, con questo giro si sarebbe ripianata la posizione nei confronti della B.P.I.,quest'ultima in liquidazione avrebbe pagato il 100 per cento che sarebbe ritornato al Banco di Roma attraverso la percentuale maggiore che si acquisiva ..." (GUZZI 21.10.1981-XXI/2/TAC).

L'operazione prospettata, che doveva portare al risultato finale di aumentare le disponibilità della B.P.I. per consentirle di arrivare ad una copertura pari al 100 per cento delle sue passività, in realtà non determinava sostanzialmente alcuna maggiore disponibilità di mezzi per la BPI, in quanto veniva "creata" una liquidità indipendenza di una transazione di un giudizio promosso dalla CAPISEC nei confronti del Banco di Roma,alla quale si perveniva anche in base alla

considerazione che la somma oggetto della transazione sa - rebbe in sostanza ritornata nella disponibilità del soggetto (Banco di Roma) che aveva provveduto a versarla. In realtà questa circostanza doveva anche agire quale elemento agevolativo nella accettazione di una definizione transattiva delle questioni sollevate in vista di un rientro della som - ma che si metteva a disposizione.

L'operazione tuttavia non sembrerebbe trovare una corrispondenza negli stessi termini sul piano giuridico. Infatti, innanzitutto, veniva ad essere ceduta per un valore simbolico una partecipazione totalitaria in una società, cui in un momento immediatamente successivo era riconosciuto un credito di circa quaranta miliardi derivanti dalla transazione di una serie di giudizi instaurati precedentemente al trasferimento delle partecipazioni, nei confronti dello stesso soggetto acquirente della partecipazione. Il susseguirsi,in un tempo sostanzialmente ristretto, delle due operazioni (trasferimento e transazione) rendeva quella relativa al trasferimento dell'intera partecipazione della CAPISEC per il prezzo simbolico di una lira suscettibile di azione revocatoria per la sproporzione tra il prezzo pagato ed il valore entrato nel patrimonio della stessa, anche se si doveva tenere conto delle esposizioni di questa società nei confronti della BPI.

L'operazione prospettata con i legali di Sindona, oltre che determinata dall'esigenza di "creare" una liquidità per ri - durre a sua volta l'esposizione creditoria della B.P.I. non recuperata, doveva avere anche un significato che trascendeva quello immediatamente ricollegabile all'originaria finalità. Infatti la prospettata transazione, anche se definita in

valori numerari il cui ammontare non poteva immediatamente comportare una valutazione, avrebbe avuto il significato di convalidare in qualche modo la fondatezza delle tesi prospettate nei giudizi transatti e quindi le ragioni addette per motivare il crak del gruppo; elementi che se fosse stata portata avanti l'operazione di salvataggio, avrebbero finito per assumere un ruolo significativo per il successivo intento della difesa di Sindona, che si vedrà in seguito.

Infatti le azioni giudiziarie che si intendevano transigere (in particolare quella promossa dalla FASCO Europa S.A. nei confronti del Banco di Roma e della FINAMBRO) tendevano a fare accertare l'esistenza di un accordo globale raggiunto dal Banco di Roma con l'avv. Sindona, quale rappresentante della FASCO Europa S.A. e di FASCO A.G., per la sistemazione della posizione del gruppo, nonchè il non rispetto di tale accordo da parte del Banco di Roma, il quale in tal modo aveva determinato la liquidazione coatta amministrativa della banca facente capo al gruppo o almeno aggravata considerevolmente la sua posizione patrimoniale (SIND 00553/C.22).

Di conseguenza i giudizi promossi assumevano un significato particolare che trascendeva i motivi addetti per costituire in definitiva uno strumento indispensabile per acquisire quella liquidità necessaria a portare avanti il discorso del salvataggio.

L'altro aspetto che non consente di considerare coincidente sul piano giuridico i termini di questa operazione è dato dalla circostanza che la somma che doveva essere elargita dal Banco di Roma non poteva ritornare per l'intero allo stesso a tito-

lo di restituzione dei crediti da questo istituto vantati nei confronti della liquidazione della B.P.I., in quanto il Banco di Roma partecipava, insieme con le altre due BIN, per una percentuale determinata al Consorzio e pertanto lo eventuale maggiore introito derivante alla BPI dalla restituzione da parte della CAPISEC della somma da questa ricevuta a seguito della transazione andava suddivisa tra tutti gli aderenti al Consorzio.

Questa sembrerebbe essere l'impostazione corretta, anche se poi si accenna ad un "preventivo benestare" delle altre due BIN all'operazione studiata, di cui non si riesce a comprendere il contenuto (GUZZI, deposizione p.139).

= Il gruppo Sindona aveva promosso una serie di giudizi nei confronti del Banco di Roma; la FINAMBRO a sua volta aveva promosso un giudizio nei confronti della Società Generale Immobiliare, più esattamente era stata la CAPISEC a esperire tale giudizio in via surrogatoria in quanto creditrice di 84 miliardi nei confronti della FINAMBRO per l'acquisto delle azioni della società Generale Immobiliare.

A queste azioni si devono aggiungere altre promosse sempre da società del gruppo nei confronti dei costruttori romani e del Banco di Roma (GUZZI, audizione del 21.X.1981 IOCCA 20/5 e XXI/TAC).

La chiusura quindi della posizione debitoria della B.P.I. attraverso la soluzione dell'operazione prospettata dal gruppo Sindona, si poggiava essenzialmente sulla posizione del Banco di Roma quale controparte nelle cause civili che erano state promosse dalle società facenti capo a Sindona, giudizi che nei programmi di legali dello stesso dovevano costituire uno strumento per procacciarsi quella liquidità

aggiuntiva necessaria al raggiungimento delle percentuali prospettate per la definizione della liquidazione. In tal modo il complesso dei giudizi pendenti attraverso un complesso meccanismi di transazioni, doveva giustificare la disponibilità di quelle somme necessarie per portare avanti la definizione della liquidazione, anche se in pratica una delle fonti (e la più importante) della chiusura della sistemazione era il Banco di Roma, il quale avrebbe dovuto erogare quelle somme che nel meccanismo predisposto dai legali di Sindona, dovevano poi ritornare allo stesso Banco (GUZZI, 21.10.1981 XXI/2/TAC).

L'altro elemento su cui si basava la proposta di sistemazione messa a punto dai legali di Sindona era quello di considerare acquisita all'azienda di credito la liquidità dalla stessa ottenuta in conseguenza del decreto ministeriale del 27 settembre 1974 dell'allora Ministro del Tesoro Colombo. Con questo decreto si era disposto che il Ministro del Tesoro poteva consentire anticipazioni a 24 mesi sui buoni del Tesoro a lunga scadenza, all'interesse dell'1%, a favore di aziende di credito che, surrogatesi ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta, si trovavano a dovere ammortizzare le conseguenti perdite, la Banca d'Italia avrebbe regolato l'ammontare del ricorso a tali anticipazioni in rapporto all'entità della perdita ed alle esigenze dei piani di ammortamento.

Già nella prima applicazione di questo decreto si era di - scostati sostanzialmente da quelli che secondo una inter - pretazione testuale della disposizione sembravano essere i termini di opportunità dello stesso, in quanto nella pra-

tica si era consentito l'anticipazione senza che preventivamente, contabilizzate le perdite registrate dall'azienda di credito a favore della quale si interveniva.
Inoltre nonostante che il decreto presupponesse l'erogazione del beneficio a favore di qualsiasi azienda di credito, nella specie i beneficiari dovevano essere praticamente solo le tre BIN che si erano assunte l'onere di intervenire a favore della B.P.I.
Con l'acquisizione da parte del Consorzio del ricavato dell'anticipazione effettuata dalla Banca d'Italia era sostanzialmente creato un fondo di circa 127 miliardi (originariamente era nell'ordine di 142 miliardi, ridotto successiva - mente per questioni fiscali) GUZZI 21.10.1981/STIRO XXII/I.
In realtà tale fondo nella cifra indicata, non costituiva un finanziamento, come lo stesso GUZZI nella sua audizione si preoccupa di precisare, bensì semplicemente di una anticipazione.
Nel decreto, inoltre, non era prevista alcuna specifica utilizzazione dell'anticipazione in quanto l'agevolazione consisteva nella misura nell'interesse, per cui le banche non erano pbbligate ad impiegare detta anticipazione mediante la serie speciale di BOT, bensì potevano utilizzarla anche in altro modo.
Di conseguenza, si considerava come acquisito dal Consorzio delle tre BIN il ricavato dell'anticipazione che veniva quindi portato in detrazione del debito della B.P.I., in quanto, anche se con fondi messi a disposizione per altro titolo, il consorzio doveva ritenersi rientrato da questa parte del suo credito.

E' evidente che questa impostazione non teneva conto del fatto che l'anticipazione costituiva per la Banca d'Italia. Più avanti preciseremo come si intendeva portare avanti il discorso su questo punto.

- Le modalità dell'operazione di sistemazione della liquidazione della B.P.I. presupponevano anche la riduzione della multa valutaria da 85 miliardi a 10/15 miliardi. La riduzione della multa non risulta in alcun modo concordata con l'amministrazione competente, nè risulterebbe alcun contatto intervenuto su questo punto. In sostanza i promotori del progetto di sistemazione della liquidazione si basavano su esperienze precedenti nelle quali si era proceduto a concordare una riduzione della multa valutaria. In seguito a questa ulteriore riduzione del passivo della B.P.I. si tentava di raggiungere la percentuale di pagamento dei debiti che avrebbe consentito l'accoglimento positivo della transazione proposta. Questo meccanismo inoltre, come giustamente è stato posto in rilievo durante la riunione della commissione, costituiva un tentativo di far revocare la sentenza di accertamento dello stato di insolvenza e conseguentemente di far venir meno i reati di natura fallimentare connessi a tale dichiarazione.

La definizione della liquidazione della B.P.I., se realizzata nei termini e nelle modalità che venivano prospettate dai promotori, tuttavia doveva comportare anche la evidenziazione di un altro e diverso valore patrimoniale, non immediatamente ricollegabile alla liquidazione della banca, ma particolarmente significativo, ai fini della valutazione positiva della complessa operazione e precisamente si tendeva a porre in evidenza il valore aziendale della B.P.I.

che tenuto conto dell'ammontare dei depositi all'epoca (1.000 miliardi) ed in considerazione dei valori attribuiti ad istituti di credito della stessa dimensione, si ipotizzava intorno ai 140/180 miliardi, senza considerare il maggior valore degli sportelli in Milano ed in Roma della banca stessa, nonchè la partecipazione nella Banca di Messina, che per la localizzazione e per il numero degli sportelli rappresentava uno strumento operativo di particolare significato e quindi di notevole valore patrimoniale.

In tal modo se da un lato con la completa sistemazione della passività della B.P.I. si otteneva il venir meno dei presupposti della dichiarazione dello stato di insolvenza, con la conseguente configurabilità dei reati a questa dichiarazione collegata, e quindi la revoca del decreto di liquidazione coatta dall'altra si tentava di precostituirsi un elemento, quale il valore aziendale della BPI, per un duplice scopo. Innanzitutto per contestare qualsiasi obiezione in merito alla legittimità dell'acquisizione al Consorzio dell'anticipazione a condizioni particolari praticate dalla Banca d'Italia che di fatto costituiva una perdita a carico della collettività, sostenendo che a fronte di tale anticipazione esisteva un valore patrimoniale di circa 140/180 miliardi. In secondo luogo in quanto il valore patrimoniale attribuito alla BPI largamente superiore al passivo della stessa, dimostrava che la crisi del gruppo era stata facilitata o addirittura determinata esclusivamente da motivi politici, secondo la tesi sempre sostenuta da Sindona, per il quale la crisi in cui si era venuto a trovare il gruppo era stato determinato dall'opposizione nei confronti del

gruppo stesso, di alcuni ambienti politici, il cui più evidente e clamoroso esempio era dato dal ritardo nella autorizzazione all'aumento di capitale della FINAMBRO, che doveva costituire il polmone finanziario del gruppo. Questa posizione appare chiaramente dall'audizione di GAMBINO il quale precisa che il progetto di sistemazione della B.P.I. tendeva alla "... ricostituzione della organizzazione aziendale, del recupero dell'avviamento attraverso la revoca del decreto di liquidazione coatta amministrativa..." (GAMBINO, audizione del 2/12/1981 LVX/4) e pertanto si doveva tendere ad una revoca di tale decreto".. per fatti sopravvenuti ...".

In conseguenza della revoca del decreto si doveva sostenere che il fatto sopravvenuto indicava "... che già all'origine l'insolvenza non c'era e questo ... avrebbe costituito un notevole aiuto per la tesi dell'inesistenza dello stato di insolvenza...". A questo si aggiunge che"... la revoca del decreto ... a favore delle tre BIN o a favore del Banco di Roma avrebbe fatto semplicemebte ricostituire la banca e avrebbe dimostrato che c'era un avviamento della banca ... " (GAMBINO, audizione del 2.12.1981 LVX XXIV/4).

In tal modo si cercava di dimostrare (anche se a posteriori) che al momento del dissesto il patrimonio complessivo di SINDONA copriva largamente le perdite, sia per il valore intrinseco della Società Generale Immobiliare nel momento in cui si era verificata la crisi del gruppo, sia per il valore avviamento della B.P.I.

Al fine di avvalorare questa tesi e per evidenziare in maniera concreta il valore patrimoniale che attribuire alla discipl-

ta BPI furono parzialmente modificati gli originari pro - getti di sistemazione e si previde, quale correttivo, che la BPI o più esattamente l'azienda bancaria doveva, una volta revocato il decreto di liquidazione coatta ammini - strativa, riprendere la sua attività, anche se con una denominazione diversa.

In tal modo si consentiva di riconoscere un attuale e concreto valore patrimoniale all'avviamento dell'azienda bancaria che appariva più palese nel momento in cui la banca non era più in liquidazione, dimostrando anche che tale valore era stato sostanzialmente (ed ingiustificatamente) sottratto al gruppo Sindona.

La circostanza viene riconosciuta anche da GUZZI il quale nella sua audizione afferma (21.10.1981 - FRADD VI/5) che il piano di sistemazione tendeva a "sdrammatizzare" la situazione, facendo venire meno la parte civile ed avvalorando "... quella che era la tesi di SINDONA, cioè essere stata l'operazione del 1974 un'operazione voluta da certi gruppi politico-finanziari in suo danno, ma che in realtà, se si fosse tenuto presente l'avviamento di una banca aperta e non chiusa (come avvenne per i provvedimenti del set - tembre 1974) i valori vi sarebbero stati ...".

Questa giustificazione viene sostenuta dallo stesso GUZZI nella sua deposizione innanzi al giudice istruttore di Milano il 5 ottobre 1981 (pag.61) ove afferma che "... l'interesse che aveva Andreotti a seguire questa vicenda ritengo fosse lo stesso che aveva animato Andreotti e Fanfani e più generica - mente la DC alla sistemazione della BBI prima del Crack. Andreotti riteneva che Michele Sindona fosse stato vittima di centri di potere politico e finanziario contrari alla

Democrazia Cristiana. Egli mostrava e ha sempre mostrato molta stima nei confronti di Sindona al quale riconosceva meriti anche per certi oonsigli che nel periodo di normalità del gruppo Sindona lo stesso Sindona aveva fornito ad Andreotti...".

- In realtà la sistemazione della liquidazione coatta amministrativa della B.P.I. doveva essere in pratica molto più complessa di quanto non è dato rilevare dai progetti predisposti dai legali di Sindona e ciò in relazione alle miriade di società, alcune delle quali prive di qualsiasi attività, che facevano capo allo stesso gruppo, tutte legate anche se in misura diversa, da un complesso di rapporti reciproci.

E' possibile rilevare questo aspetto dagli atti che avrebbero dovuto precedere ed accompagnare un'eventuale definizione di questa sistemazione della liquidazione della B.P.I. In particolare si può rilevare che solamente alcune società del gruppo e precisamente la FINAMBRO, la FASCO Europa, la CAPISEC e la FASCO AG sarebbero state trasferite al Banco di Roma o alla nuova società che doveva essere costituita (a seconda delle varie ipotesi prospettate) per il corrispettivo simbolico di una lira, mentre sarebbe stata addotta liquidità limitatamente alla CAPISEC sino alla concorrenza della percentuale della esposizione globale del gruppo verso la BPI in liquidazione [illegible] al fine come si è detto, di consentire il pagamento di quanto dovuto alla BPI in liquidazione. La ipotesi, tuttavia, non indicava la situazione giuridica e patrimoniale delle società cedute, mentre invece si prevedeva (venendo in tal modo a confermare che le società che si trasferivano non esaurivano le società facenti parte del gruppo) che a richiesta

della nuova società sarebbero state liquidate ed estinte quelle società "ponte" un tempo controllate da Sindona o da altri soggetti facenti parte del gruppo, società peraltro estranee all'accordo e quindi non tenute giuridicamente e rispettarlo.

Dal promemoria predisposto dai legali di Sindona per il liquidatore è possibile rilevare alcune condizioni particolari che formavano parte integrante della complessa operazione dhe doveva portare, nell'intenzione dei promotori, alla revoca del decreto di liquidazione coatta.

In particolare in tale promemoria era prevista la transazione del giudizio promosso da Sindona contro la BPI in liquidazione coatta e concernente la proprietà di n.4.000 azioni della FASCO A.G. azioni che in base all'accordo generale, dovevano essere trasferite al Banco di Roma, insieme alle altre partecipazioni di cui si è detto prima, per il prezzo simbolico di 1 lira.

La transazione di questa lite comportava anche la consegna da parte della Banca Privata Finanziaria alla UCI delle azioni DUFOUR, con la contestuale rinunzia di qualsiasi azione diretta o indiretta tendente a rivendicare la proprietà della medesima, la definizione del giudizio relativo al sequestro ed alla revindica da parte della HANDELSCREDIT delle azioni GENERALFIN, la liquidazione di tutte le società controllate dalla FASCO A.G. con la eccezione delle azioni della FASCO International e delle altre partecipazioni estere, direttamente o indirettamente detenute dalla FASCO, che restavano acquisite da Sindona.

La cessione della partecipazione della FASCO A.G. alla B.P.I.

per il corrispettivo simbolico di una lira prevedeva la contestuale rinunzia della parte cessionaria di far valere qualsiasi diritto e/o pretesa, anche sotto il profilo di azioni di responsabilità "... nei confronti del socio "dominante", degli amministratori anche di fatto, dei liquidatori, ecc. per la gestione sino alla data della cessione stessa ...".

Sempre in detto promemoria era previsto che la liquida - zione delle società controllate dalla FASCO AG (che do - veva, nell'articolazione del progetto di sistemazione, es- sere trasferita al Banco di Roma) doveva avvenire "al me - glio", riconoscendosi in tal modo che la liquidazione di queste società poteva far sorgere problemi tali da giusti- ficare una chiusura "al meglio".

La sistemazione prevedeva anche la definizione della ver - tenza tra l'INTERBANCA e l'AMINCOR e quella tra l'INTERBAN- CA - HANDESLCREDIT e l'AMINCOR "alle migliori condizioni", nonchè la chiusura della liquidazione dell'AMINCOR con man- dato da parte degli azionisti di quest'ultima di mettere a disposizione della BPI il saldo attivo della liquidazione, la transazione della posizione della KAMIGNE, la rinuncia da parte della BPI a qualsiasi azione e/o pretesa nei con - fronti degli organi amministrativi della AMINCOR.

Era prevista anche la transazione con la società MOFI ed il contestuale passaggio delle azioni INTERLAKES per un corri- spettivo da concordare, con la rinuncia a qualsiasi azione anche attinente alla responsabilità, nonchè la rinunzia a qualsiasi azione nei confronti delle persone che in quali - tà di soci dominanti, amministratori anche di fatto, liqui-

datori o sindaci avevano gestito la FASCO A.G. e le so - cietà controllate o collegate.
Infine, sempre secondo il progetto dei legali di Sindona la BPI in liquidazione al fine di agevolare la transazione FINABANK-INTERPHOTO, avrebbe dovuto concordare la ri - nunzia a qualsiasi pretesa recuperatoria nei confronti di FINABANK.
Alla luce di quanto si è detto appare chiaro che la sistemazione della liquidazione coatta della BPI non dipendeva solamente dalla transazione dei giudizi promossi dalle società facenti capo al gruppo Sindona nei confronti del Banco di Roma per "creare" quella liquidità che si rendeva necessario al fine di raggiungere la percentuale di pagamento della massa debitoria tale da giustificare una sistemazione diversa della liquidazione coatta della BPI, nonchè dalla riduzione delle multe valutarie, (questi erano solamente i momenti più "qualificanti" o determinanti della sistemazione dell'intera procedura) ma si fondava su di una serie di altre condizioni che anche se potevano sembrare marginali denotavano le finalità collaterali che si intendeva perseguire con questo progetto di "salvataggio" (l'espressione utilizzata costituisce un indice particolarmente significativo al fine di percepire l'effettiva consistenza dell'in - tera operazione) che, nonostante le affermazioni contrarie, tendeva a conservare al vecchio gruppo la titolarità di alcune partecipazioni, oltre, beninteso, il perseguimento della finalità prevalente e cioè la revoca della dichiara - zione dello stato di insolvenza e conseguentemente il ve - nir meno dei reati collegati a tale dichiarazione.
Infatti dal promemoria preparato per il liquidatore della BPI appare chiaro che si intendeva perseguire questi ri -

sulkati:

1. la transazione del giudizio tra Sindona e la BPI in liquidazione per la proprietà delle azioni della FASCO A.G. che si rendeva necessaria per disporre successivamente il trasferimento simbolico di una lira al fine di perfezionare uno dei punti dell'accordo.
Tuttavia tale transazione pur se giustificata principalmente per permettere il trasferimento delle azioni al Banco di Roma veniva ad essere subordinata ad alcune condizioni che costituivano il corrispettivo per il gruppo.
Infatti si chiedeva a) la consegna alla UCI delle azioni DUFOUR e la rinunzia a qualsiasi azione di revindica diretta o indiretta sulla proprietà delle medesime; b) la transazione del giudizio relativo alla revindica da parte della HANDELCREDIT delle azioni delle GENERALFIN (che rimanevano in tal modo acquisita al gruppo); c) la liquidazione "al meglio" (e l'espressione denota in sè l'esistenza di posizioni negative) di tutte le società controllate dalla FASCO A.G. con la eccezione della FASCO INTERNATIONAL e delle altre partecipazioni estere, direttamente o indirettamente detenute dalla FASCO A.G., che rimanevano acquisite da SIndona.
Il trasferimento di questa partecipazione a Sindona,a parte le difficoltà operative (ed i problemi di natura giuridica) che poteva sollevare derivante dall'alienazione a terzi di azioni del patrimonio della FASCO A.G. senza alcuna variazione in relazione ai disinvestimenti effettuati dal patrimonio della stessa tale da giustificare il successivo trasferimento dell'intero pacchetto azionario della FASCO A.G.

per il corrispettivo simbolico di una lira, avveniva prescindendo dal valore patrimoniale della stessa, per cui il gruppo Sindona rimaneva proprietario della FASCO INTERNATIONAL e di altre partecipazioni estere di cui non si conosce il valore patrimoniale, ma che, in considerazione della circostanza che facevano parte di condizioni di un accordo di natura economica, dovevano avere un valore patrimoniale, o almeno un certo valore doveva esserle attribuito dal gruppo che ne chiedeva l'attribuzione, subordinando l'esecuzione dell'accordo a tale trasferimento.

Per quanto riguarda la definizione transattiva della controversia relativa alla titolarità delle azioni della FASCO A.G. l'avv. GUZZI nella sua deposizione innanzi ai giudici di Milano (interrogatorio 9 ottobre 1981, pag.151) ha sostenuto che la soluzione che si proponeva ad Ambrosoli era di carattere puramente pratico in quanto si aveva interesse a far risultare che ad una certa data (e precisamente il 12 luglio 1972) il legittimo proprietario di tali azioni era Michele Sindona e questo al fine di evitare che un accertamento giudiziale che avesse modificato il suo "status" su questa partecipazione avrebbe implicato una incriminazione per Sindona in America in quanto questi aveva dichiarato in tutti gli atti ufficiali resi presso le autorità di quello Stato di essere il proprietario unico della FASCO A.G.L'interesse di vedere riconosciuto la propria titolarità delle azioni della FASCO A.G. giustificava il fatto che Sindona era disposto a trasferire le stesse al corrispettivo simbolico di una lira.

2. la transazione con la società NOFI e il passaggio delle

azioni INTERLAKES previo versamento di un corrispettivo ancora da definire che avrebbe permesso di addurre liquidità alla MOFI e quindi recuperare quanto da questa dovuto alla liquidazione della BPI. In base al prezzo offerto si pensava ad un recupero del credito vantato dalla BPI (nell'ordine di 6.000.000 di dollari) nei confronti della MOFI di circa il 15%, percentuale che a detta di GUZZI (interrogatorio Milano 9 ottobre 1981 p.150/151) il liquidatore della BPI giudicava abbastanza soddisfacente rispetto ad una previsione di recupero, che mostrò allo stesso GUZZI, nell'ordine del 10%.

La transazione di questa posizione (che costituiva uno dei punti dell'accordo) doveva essere realizzata da SINDONA, anche se con l'intervento di un terzo.

Infatti in uno dei documenti sequestrati nell'ufficio di GUZZI vi è un appunto dello stesso in cui accanto all'indicazione di questa società (INTERLAKES) si trova scritto "... sbarrare la strada ad Ambrosoli come già concordato con ... (nome indecifrabile) immediatamente dopo, trattare la transazione con l'intervento di un terzo ..." (fascicolo "c" del materiale prodotto dall'avv. GUZZI all'Ufficio istruzione della Procura di Milano all'udienza del 30.9. 1981, pag.184).

Lo stesso Ambrosoli non doveva conoscere esattamente questa posizione se chiedeva alcuni elementi a GUZZI (contratto di leasing dei terreni, contratto di leasing dei fabbricati, rapporti tra proprietario del terreno e dei fabbricati, effetti di possibili azioni recuperatorie nei confronti della so-

cietà debitrice di INTERLAKES) (idem di riferimento come sopra.

3. la rinunzia a qualsiasi pretesa recuperatoria concordata con FINABANK al fine di agevolare la transazione FINABANK/INTERPHOTO.

4. la definizione dei rapporti BPI - ROMITEX secondo lo schema transattivo già all'esame della Banca d'Italia.
A questi risultati, il cui contenuto patrimoniale per il gruppo Sindona è facilmente intuibile, si aggiunge l'impegno richiesto, anch'esso suscettibile di un costo il cui ammontare non era all'epoca facilmente quantificabile e prevedibile, di una "collaborazione" per la definizione "al meglio" di ogni pendenza col gruppo, costo che sarebbe gravato sulla liquidazione della BPI e quindi, sul Banco di Roma nel caso di acquisto della partecipazione di questa banca da parte del Banco di Roma in conformità della proposta di risoluzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Agli aspetti di natura patrimoniale si aggiunga la rinunzia a far valere qualsiasi diritto e/o pretesa anche sotto il profilo di azioni di responsabilità nei confronti del socio dominante, degli amministratori anche di fatto, dei liquidatori ecc., per la gestione sino alla data in cui si sarebbe perfezionata la sistemazione generale delle società facenti parte del gruppo ed interessate direttamente o indirettamente dai punti dell'accordo. (Pro-memoria per il commissario liquidatore - Procura di Milano -

Fasc.8 - prot.00062. Allegato interrogatorio Rubbi pagg.27/28).

= La sistemazione della liquidazione della BPI si fondava sulla collaborazione del liquidatore della BPI, della Banca d'Italia e del Banco di Roma, istituto che veniva individuato come il soggetto maggiormente interessato a collaborare a tale sistemazione in considerazione sia delle operazioni dallo stesso intrattenute con il gruppo Sindona sia della sua posizione di convenuto in vari giudizi,con la definizione transattiva dei quali si sarebbe"trovata" quella liquidità da addurre in ultimo momento alla BPI per consentire a questa di raggiungere quella attualmente percentuale di riparto ai creditori che avrebbe consentito la revoca della liquidazione coatta.

Mentre in un appunto del dirigente del Banco RUBBI, senza data, ma consegnato al giudice istruttore di Milano nell'interrogatorio in data 18 aprile 1979 (Procura Milano- Fasc.8 - prot.00062 pagg. 35/38) si afferma: "... la impressione è che l'intero progetto meriti più che un'analisi degli innumerevoli, difficili e, qualche volta, incomprensibili punti in cui si articola, un rifiuto globale...", tra la documentazione sequestrata nello studio dell'ing. Federici (all'epoca vice-presidente del Banco di Roma ed indicato da più persone come uno dei sostenitori di questo progetto) vi è un promemoria sull'intera proedura da seguire per la sistemazione della BPI nel quale si trova l'affermazione per la quale "... la soluzione

studiata e già sottoposta nel gennaio scorso all'esame del Banco di Roma che l'ha ritenuta realizzabile sotto il profilo tecnico e finanziario, appare l'unica idonea al superamento di tutti i profili concernenti la vicenda per essere la sola in grado di soddisfare anche gli interessi dei piccoli azionisti. Per contro, una soluzione concordataria, soddisfacendo potenzialmente i soli interessi dei creditori, lascerebbe aperta ogni rivendicazione e ogni giustificata pressione dell'azionariato sia in sede civile, sia in sede penale..." (Procura Milano, prot.00062, fascicolo 8, pagg.115/118).

La circostanza che il progetto si sistemazione venisse ad essere coltivato con l'assenso del Banco di Roma eembrerebbe confermata da un appunto per SARCINELLI,nella sua qualità di responsabile della vigilanza della Banca d'Italia, datato 7 novembre 1977, nel quale a proposito di una richiesta di incontro del liquidatore della BPI Ambrosoli con Sarcinelli si precisa che "... la richiesta è in relazione ad una visita effettuata venerdì scorso dal dott. RUBBI, direttore centrale del Banco di Roma, il quale ha preannunciato all'avv. Ambrosoli l'intendimento del Banco (o eventualmente del Consorzio fra le tre BIN) di proporre una soluzione concordataria che consente di definire la procedura della PRIVATA con un riparto complessivo ai creditori chirografari superiore a quello attualmente previsto (56%) oltre al rimborso delle partecipazioni azionarie dei soci di minoranza della Banca ..." (Procura Milano, prot.00203/II p.359).

La sistemazione doveva avere necessariamente un supporto

politico. Lo stesso Ambrosoli (Procura Milano, prot. 00062, fasc.8, p.7), nel manifestare le sue perples - sità sulla possibilità di una esecuzione della siste - mazione nei termini prospettati"... in quanto altro non sarebbe che un regalo di 126 miliardi a fronte del quale la collettività non ricaverebbe nulla se non una scatola vuota della CAPISEC SA"; affermava: "il progetto dovrebbe necessariamente avere appoggi politici per potere essere realizzato..."(Procura Milano 00062,fasc.8, p.7).

E GUZZI nella sua deposizione conferma tale appoggio, dichiarando che "... nel corso del 1976 Ambrosoli fu con - tattato dall'ing. Fortunato Federici e dall'avv. Bucciante i quali lo avvicinarono per cercare insieme con lui di trovare una soluzione tecnica al problema della liquidazione..." (interrogatorio GUZZI, p.18).

I TENTATIVI PER RISOLVERE LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

PARTE A

1.a Progetti per la tutela dei piccoli azionisti

In ordine temporale il primo progetto è quello presentato dall'Avv. Mariani in data 3 febbraio 1975 (in Banca d'Italia Ins. 1/IV) per la tutela dei piccoli azionisti.

Il progetto parte dalla constatazione che il 49% del capitale azionario di B.P.I. risultava in quel momento posseduto da una miriade di azionisti di varie dimensioni, il cui numero era sconosciuto anche perché agli acquirenti di azioni B.P.I. veniva normalmente taciuta l'esistenza di una clausola di gradimento.

All'unione promossa dall'Avv. Mariani aderivano al 15 novembre 1974 689 azionisti per 560523 azioni, corrispondenti all'11,27% del capitale non posseduto dal Banco di Roma. Altri 163 azionisti si erano iscritti successivamente. La formula risarcitoria proposta era la seguente:

a) le tre banche di interesse nazionale acquistano in tutto o in parte i cespiti attivi di B.P.I. (immobili di Milano e Roma, partecipazioni di maggioranza, Banca di

Messina, ecc.);

b) i mezzi finanziari necessari per l'acquisto di detti cespiti vengono acquisiti mediante un aumento di capitale delle tre banche;

c) l'I.R.I. rinuncia in tutto o in parte ad esercitare il diritto di opzione relativo alle nuove azioni;

d) per compensare, almeno in parte, il sacrificio chiesto all'I.R.I., si ipotizzava un sovrapprezzo che, portato a costituire un fondo sovrapprezzo azioni, arricchisse le tre banche e quindi indirettamente l'I.R.I. stessa;

d) si proponeva infine (senza peraltro indicare come) di escludere dalla sottoscrizione delle nuove azioni gli azionisti che fossero in qualche modo collegati al gruppo Sindona;

f) si faceva intravvedere la possibilità di graduare le agevolazioni, distribuendo gli azionisti in tre o più fasce, accordando il massimo delle agevolazioni ai più piccoli e riducendole in misura graduale per i possessori di pacchetti di media o grossa consistenza.

1.b PROGETTI DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE COATTA

I progetti di salvataggio vero e proprio - cioè quelli che si propongono esplicitamente la chiusura della liquidazione coatta e l'annullamento della dichiarazione di insolvenza e quindi la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana - sono contenuti in quattro documenti, che si succedono nel corso del tempo, che possono essere così riassunti:

Primo Progetto

Il primo progetto, che viene definito interdipendente perché intreccia la soluzione per Banca Privata Italiana con quella per la Società Generale Immobiliare, prende le mosse nell'autunno del 1976 e viene abbandonato nei primi mesi del 1977. Secondo la testimonianza di Guzzi, si era prospettata la possibilità di vendere il pacchetto di controllo di S.G.I.: interessati sarebbero stati o un non meglio identificato gruppo canadese o Corbi e per il suo tramite la Società Condotte.

Quale che fosse il gruppo acquirente risulta dal progetto che esso per subentrare nel controllo della S.G.I. poneva come condizione l'esclusione di qualsiasi rischio di revocatoria o di addebiti alla S.G.I. per responsabilità non rappresentate nel bilancio. Il Banco di Roma riteneva di poter dare la garanzia solo in modo indiretto, cioè definendo contestualmente attraverso il pagamento integrale dei debiti B.P.I. la posizione della banca stessa. Le fasi erano quindi diverse ma costituivano un'entità unica dal punto di vista del disegno che si voleva realizzare. In particolare, si prevedeva:

a) cessione S.G.I.

a) acquisto del pacchetto B.P.I. per circa 45 miliardi (140/160 milieni di azioni al prezzo di 300 lire l'una); gli acquirenti si accollano il debito dei costruttori nei confronti del Banco di Roma;

b) modifica delle condizioni del prestito (2 punti meno del tasso delle anticipazioni a scadenza fissa); poiché que

sto risultava pari in quel momento al 15% e poiché il tasso medio per i conti correnti - vedi relazione Banca d'Italia 1976 tavola 17 - era del 20,43%, questo significava in pratica un abbattimento di oltre 7 punti rispetto al tasso corrente); modifica anche di altri aspetti (capitalizzazione annuale dell'interesse, corrispondente ad un minor onere complessivo per il debitore), ecc.;

c) subingresso da parte dell'acquirente nel sindacato azionario di maggioranza e altri patti parasociali;

d) definizione dei debiti S.G.I. verso banche (105 miliardi) mediante creazione di una società, controllata interamente dalle banche creditrici, a cui la S.G.I. avrebbe ceduto immobili per un valore corrispondente a 105 miliardi. In tal modo i crediti delle banche si trasformavano in partecipazioni;

e) il gruppo acquirente avrebbe addotto alla S.G.I. nuova liquidità mediante un finanziamento di 30/50 miliardi;

f) transazione, con rinunzia alla rispettive pretese, delle seguenti azioni:

f_1) tra S.G.I. e/o società da questa controllate (Edilcentro CAYMAN - Edilcentro NASSAU) nei confronti di Fasco A.G., Fasco Europe, Finambro, Amdampco, Argus e Biasiotti Annamaria;

f_2) rinunzia della Edilcentro Sviluppo all'azione promossa contro B.P.I. per 254 miliardi e contestuale chiusura delle posizioni della B.P.I. nei confronti della S.G.I. e sue associate.

14276

B) chiusura liquidazione coatta amministrativa B.P.I.

Al momento della redazione di questo progetto, le attività della B.P.I., dopo un primo pagamento già effettuato di 89 miliardi, oscillavano fra un minimo prudenziale di 156 miliardi ad un realizzo previsto di 200.

Le passività venivano stimate in 450 miliardi che, tenuto conto di una possibile riduzione delle multe valutarie da 87 a 10 miliardi potevano scendere a 380.

Ne viene di conseguenza che, a due anni dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, e quindi avendo già scontato alcuni effetti positivi del mancato pagamento degli interessi sulle passività, le dimensioni del crack andavano da un massimo leggermente inferiore ai 300 miliardi ad un minimo di 180 miliardi, cifra che sconta la valutazione più ottimistica delle attività e la riduzione delle multe valutarie.

Delle passività della B.P.I., 334 miliardi erano nei confronti del consorzio fra le tre banche di interesse nazionale. A sua volta questo aveva debiti verso le tre banche di interesse nazionale per 162 miliardi (per anticipazioni da queste effettuate). La differenza di 142 miliardi era costituita dalle plusvalenze maturate in virtù del D.M. 27.9.74. A questo punto il ragionamento degli estensori del progetto si imperniava su due ipotesi:

a) definizione al 100% della posizione debitoria della B.P.I. con un'adduzione di liquidità stimata tra 38 e 82 miliardi;

b) utilizzo della plusvalenza di 142 miliardi di cui sopra.

Sulla base di queste ipotesi, si intravvedevano due strade per la soluzione (più una in via subordinata) il cui effetto sostanziale era:

a) trasferimento al Banco di Roma dei pacchetti azionari B.P.I. (51%), Capisec (100%), Finambro (100%) e adduzione di liquidità a B.P.I. per l'importo già detto;
b) acquisizione da parte dal Banco di Roma del "profitto" realizzato dal consorzio;
c) revoca dalla liquidazione coatta amministrativa della B.P.I.

A quel punto il Banco di Roma si sarebbe trovato in possesso della maggioranza assoluta di una banca ormai privata delle sue attività e passività, ma con la capacità operativa potenziale legata alla sua rete di sportelli.

Secondo Progetto

Sul secondo progetto non si hanno notizie particolarmente precise. Si tratta di un progetto che viene portato avanti nel periodo aprile- maggio 1977 e in cui devono essere ancora strettamente intrecciate le soluzioni di B.P.I. e di S.G.I. e delle complesse posizioni che a queste fanno capo; che i due progetti siano ancora interdipendenti può essere, fra l'altro, dimostrato dal fatto che ad essi si interessano congiuntamente, tra gli altri, Calvi e Corbi (aud. Guzzi 21.10.81 IV/5).

E' a questo punto che la vicenda ha una svolta decisiva. A New York dal 3 al 9 luglio 1977 Sindona e i suoi

legali tengono una riunione in cui, vista l'impossibilità di trovare una soluzione globale, studiano nuovi piani d'azione e in particolare decidono di intervenire in modo più deciso e di intensificare le pressioni sugli uomini politici. E' importante rilevare che l'azione per il salvataggio e quella per l'estradizione verranno portate avanti parallelamente (al ritorno da New York, Gambino riceverà due memorandum sui due aspetti, memorandum che Guzzi consegnerà entrambi anche a Federici).

Per quanto riguarda in particolare il salvataggio, già il giorno 12 dello stesso mese, Gambino e Federici riescono ad avere un incontro con Andreotti. Prende così il via l'ultima fase che si articola nel terzo e nel quarto progetto.

Terzo Progetto

E' contenuto nel documento intitolato "Memorandum sull'attuale urgenza e sulle modalità relative ad una soluzione tecnica per la B.P.I. in liquidazione". Appare utile ricordare le premesse da cui muove il documento (confronta punto 1) per dimostrare "l'urgente e improrogabile necessità" di chiudere la liquidazione. Si parla infatti della possibilità, per non dire della certezza, che vengano alla luce elementi tali da danneggiare la credibilità delle istituzioni del sistema bancario; che venga contestato a Ventriglia, Guidi e Barone il reato di bancarotta fraudolenta (e, si aggiunge, altri e ben più gravi reati potranno emergere nel corso dell'indagine); che venga coinvolta la Banca d'Italia; che si

torni ad indagare sul ruolo dell'I.R.I.

Le uniche motivazioni addotte in questo documento sono quindi relative all'opportunità di chiudere la vicenda, interrompere la prosecuzione delle azioni giudiziarie ed evitare di rendere di pubblico dominio le vicende dell'estate 1974.

Tenicamente, la soluzione prevedeva:

a) subingresso del Banco di Roma nella posizione del consorzio fra le tre banche di interesse nazionale;
b) acquisizione da parte del Banco di Roma del"profitto" realizzato dal consorzio;
c) trasferimento al Banco di Roma dei pacchetti della Fasco Europe, titolare del 51% del capitale della B.P.I., della Capisec e della Finambro;
d) transazione e/o rinunzie con le società del gruppo per tutte le azioni in corso;
e) versamento di una somma pari allo sbilancio negativo della B.P.I., cioè pari al "profitto" del consorzio di cui sub b) e ad importo integrativo di circa 40 miliardi, già valutati come posta di rischio del Banco di Roma;
f) pagamento integrale di tutti i debiti da parte della B. P.I.

Come conseguenza, si sarebbe avuto:

a) revoca del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della B.P.I., provvedimento che avrebbe determinato anche il risultato dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di insolvenza, a quel punto all'esame della Corte di Cassazione;

b) reintegrazione dell'azionariato di minoranza della B.P.I. nella sua posizione;

c) eliminazione dei rischi derivanti dalle azioni delle società del gruppo nei confronti della S.G.I. e quindi di eliminazione dei connessi riflessi penali.

Il progetto concludeva sottolineando l'importanza di invitare il Governatore della Banca d'Italia ad un incontro con gli amministratori del Banco di Roma, ed affermava che a tale scopo era a completa disposizione almeno un rappresentante del gruppo Sindona per collaborare costruttivamente nella fase tecnica dell'operazione. Si concludeva dicendo che "sorgendo difficoltà sull'intervento del Banco di Roma si potrebbe convocare il Dottor Roberto Calvi per impegnarlo nell'operazione di salvataggio della B.P.I., anche con eventuale accordo con il Banco di Roma".

Quarto Progetto

Il 10 gennaio 1978 si studia la possibilità di nuove soluzioni: in particolare si mette a punto un nuovo espediente che prevede l'inserimento della Capisec (cosiddetto "giroconto Capisec"). Vengono redatti due memorandum, uno consegnato a Delfino il 15.5.78 e uno consegnato a Federici.

2.- GLI INTERESSI DA TUTELARE

Per inquadrare esattamente il problema occorre valutare quali erano gli interessi in gioco per tutto il periodo in cui questi progetti di salvataggio sono sta-

ti compilati da alcuni, discussi da altri, caldeggiati da altri ancora.

Va subito ricordato che con la procedura avviata dalla Banca d'Italia in base al D.M. 27.9.74, tutti i depositanti erano stati rimborsati al 100%, così come era stato assicurato dal Banco di Roma l'assorbimento dei dipendenti della banca. Inoltre, non era più in gioco la credibilità internazionale del sistema bancario italiano, posto che tutti i creditori esteri erano stati rimborsati, con una puntualità che, come si ricorda, era stata addirittura ritenuta eccessiva.

Quali interessi rimanevano allora da tutelare? Innanzi tutto, è evidente, quelli di Sindona: il salvataggio infatti avrebbe annullato la dichiarazione di insolvenza e avrebbe fatto cadere il presupposto dell'azione penale. Su un piano meno rilevante da un punto di vista pratico, ma non per questo meno significativo, Sindona avrebbe inoltre in qualche modo vista avvalorata la sua tesi che nel 74 le banche potevano ancora riprendersi e che la sua caduta era dovuta a un vero e proprio "complotto". Si trattava evidentemente di risultati assai importanti ed è quindi perfettamente logico che tutti i progetti partano da Sindona ed intorno ad essi si cerchi di creare la rete più vasta possibile di sostegni.

In secondo luogo al salvataggio della banca di Sindona era indubbiamente interessato il Banco di Roma. Questo Istituto era infatti rimasto deluso dalla soluzione cul-

minata nella liquidazione coatta amministrativa, poiché non aveva potuto raggiungere il suo obiettivo principale, che sembrava raggiungibile fino alla fine di agosto del 1974, di rilevare da solo la Banca Privata Italiana. Non si tratta di una semplice deduzione logica, che pure è nei fatti; nel primo progetto è infatti esplicitamente ricordato che "d'altro lato esiste l'interesse del Banco di Roma ad una definizione dello status della B.P.I. per il rilievo degli sportelli da riattivare con delibera della Banca d'Italia e del Ministero del Tesoro". In secondo luogo, per il Banco di Roma vi era evidentemente l'interesse a trovare una soluzione che chiudesse una volta per tutte l'intreccio di problemi giuridici e di responsabilità che si era venuto a creare fra le operazioni che facevano capo da un lato alla B.P.I. e dall'altro alla S.G.I. Non a caso infatti il primo progetto è di natura interdipendente e cerca di risolvere contemporaneamente le due posizioni principali. Solo successivamente, data la complessità dei problemi si punterà a soluzioni separate, che concorrono comunque ad un unico fine: quello di chiudere definitivamente tutti i processi di natura civile (con possibili risvolti di carattere penale) e tutte le possibili controversie che il complesso caso aveva creato.

Inoltre, vi era ancora l'interesse dei piccoli azionisti, posto in primo piano nel progetto Mariani e richiamato indirettamente in alcuni progetti del Banco di Roma. La tesi avanzata a questo proposito era che i piccoli azionisti avevano affidato i risparmi a Sindona alla stes-

sa stregua dei depositanti che erano stati totalmente rimborsati. Diversamente da quelli, non avevano però ricevuto alcun rimborso.

A parte l'aspetto giuridico della diversa posizione dell'azionista rispetto al depositante, va notato che anche sul piano tecnico la logica dell'investimento azionario è completamente diversa rispetto a quella dell'accensione di un deposito, in termini di liquidità, di rendimento e di rischio. Chi, soprattutto nel nostro contesto, investe in Borsa, deve essere consapevole del maggior livello di rischio e anzi, proprio in contropartita a questo, richiede normalmente tassi di remunerazione più elevati, in linea interessi oppure in linea capitale. Quasi tutti i piccoli azionisti di B.P.I. avevano compiuto numerose operazioni in borsa al seguito delle tante manovre di Sindona e avevano conseguito guadagni di notevole portata. Molti di essi continueranno a fidarsi del finanziere anche nei momenti più critici e arriveranno a sottoscrivere l'aumento di capitale Finambro ben prima dell'autorizzazione. Molti di essi cioè erano compagni di strada, per così dire, di Sindona che, in cambio di qualche guadagno speculativo, si utilizzava per crearsi una fama di canalizzatore di risparmi, per attirare denaro fresco negli aumenti di capitale delle sue società (esemplare è il caso dell'aumento di capitale connesso alla fusione che ha dato origine a B.P.I.) salvo poi disinteressarsene quando la situazione dell'azienda cominciava a vacillare.

Per la maggior parte dei piccoli azionisti cioè la perdita realizzatasi per effetto della liquidazione di B.P.I. era l'evento dannoso di un rischio precedentemente accettato e che aveva come contropartita gli elevati guadagni realizzati in precedenza sulle altre operazioni.

In definitiva quindi gli interessi da tutelare nel caso in questione non sono affatto di natura generale, ma riguardano solo il Banco di Roma, oltre che - evidentemente - lo stesso Sindona.

3.- LA CONSISTENZA TECNICA DEI PROGETTI DI SALVATAGGIO

Il progetto Mariani, sia quello principale, sia quello nell'incarnazione Mariani-De Carolis, prevedeva il salvataggio per tutelare i piccoli azionisti perché le autorità monetarie avevano in precedenza esplicitamente esclusa la possibilità di tutelare gli azionisti alla stessa stregua dei depositanti.

In un primo tempo si era discusso su questa possibilità e addirittura al C.I.C.R. del 27.5.75 era stata portata una proposta in questo senso. Si osservava infatti (confronta documento in proc. Mi. 00203/II vol. 3:9-32 12/ del fasc.):

"Un altro problema è quello che concerne la posizione dei piccoli azionisti. Se infatti gli interventi effettuati in occasione di dissesti bancari mirano a salvaguardare il risparmio affluito alle aziende di credito, appare opportuno, per evidenti ragioni di coerenza, che ogni forma di risparmio ottenga questa tutela ... Appare dunque equo che un apposito provvedimento ministeriale,

da emanarsi entro un termine che può ragionevolmente indicarsi nel 30 settembre p.v., provveda ad includere nelle perdite da ammortizzare in base al menzionato D.M. 27.9.74 quelle derivanti non soltanto dalla surrogazione a crediti in lire e in valuta verso le banche dissestate, ma anche dall'acquisto di azioni di risparmio, la particolare e la stessa denominazione delle quali sembrano di diritto postulare un trattamento analogo a quello tradizionalmente accordato ai depositi.

Non differenti ragioni di equità possono infine invocarsi per sostenere che, in situazioni nelle quali può affermarsi che fra i portatori di azioni ordinarie sono compresi i risparmiatori che, per l'esiguo ammontare delle quote azionarie in possesso di ciascuno di loro, non hanno in realtà mai potuto concorrere a determinare scelte di gestione della società e sono quindi del tutto estranei ai fatti che cagionarono il dissesto, la posizione di questi azionisti sia degna di tutela allo stesso modo di quella dei titolari di azioni di risparmio".

Questa serie di analogie successive:depositanti - possessori di azioni a risparmio - azionisti ordinari, aveva immediatamente suscitato delle perplessità (soprattutto da parte di Bisaglia e Visentini) e dopo un rinvio e dopo la richiesta di un parere a De Genraro e Guarino era stata definitivamente accantonata.

Chiusa questa strada, la possibilità di rimborsare i piccoli azionisti richiedeva la rivitalizzazione di B.P.I.;

questa però è la contraddizione fondamentale del progetto Mariani: per tutelare i piccoli azionisti (indipendentemente dalla scarsa rilevanza di quegli interessi, come si è visto sopra) si doveva produrre come "effetto collaterale" un evento così abnorme e grave come la chiusura della liquidazione coatta amministrativa e l'annullamento della dichiarazione di insolvenza. Vi era una chiara sproporzione fra effetto principale e effetto collaterale e questo rendeva più che legittimo il sospetto che gli interessi dei piccoli azionisti fossero un fragile schermo dietro cui l'obiettivo effettivo era la rivitalizzazione di Banca Privata Italiana. (confronta anche proc. Mi 00203/II pag. 299-303).

Per quanto riguarda gli altri progetti provenienti direttamente da Sindona e dal suo entourage, dal punto di vista tecnico si possono fare due considerazioni. In primo luogo va sottolineato che la stima della liquidità necessaria per rimborsare al 100% i creditori era legata a valutazioni ottimistiche in ordine al valore dell'attivo e, soprattutto, ad un drastico abbattimento delle multe valutarie. Già sotto questo profilo vi erano quindi elementi di incertezza e, cosa più grave, l'eliminazione degli effetti pecuniari di tutte le gravissime violazioni delle norme valutarie che le banche sindoniane avevano compiuto.

La seconda considerazione, ancora più importante, è che tutti i progetti di salvataggio avevano come punto centrale l'acquisizione dal consorzio a B.P.I. dei 143 miliardi (250 per Sarcinelli) di utili rivenienti dall'impiego di

B.O.T. delle somme ottenute con le famose anticipazioni all'1% previste dal D.M. 27.9.1974.

Guzzi ne parla come di un problema di "interpretazione di certe norme del D.M. 27.9.74"; in realtà si trattava di far accettare il principio del "chi ha avuto ha avuto", che non è precisamente un alto concetto giuridico. L'elemento chiave del disegno rimaneva l'utilizzo, per una operazione di cui si è dimostrata la totale insussistenza di elementi di pubblico interesse, di somme erogate a carico del bilancio della Banca d'Italia e quindi della collettività.

Sotto il profilo bancario vi è però un altro problema, ancora più delicato. Come si è già detto, non vi era alcun elemento di interesse generale a rimettere in vita l'azienda di credito, una volta che erano stati rimborsati subito e al 100% i depositanti, che erano stati tutelati i lavoratori ed era stata assicurata la credibilità del sistema bancario italiano nei confronti dell'estero. Al contrario, dal punto di vista generale, la chiusura della liquidazione e la rivitalizzazione della banca avrebbe avuto conseguenze sicuramente negative perché avrebbe fatto venir meno il significato esemplare del provvedimento di liquidazione. Avrebbe cioè fatto perdere largamente di efficacia e di rigore la procedura e avrebbe quindi indebolito in generale la capacità della Banca d'Italia di assicurare la correttezza e la regolarità della gestione delle banche.

In altre parole, se questi progetti avessero avuto successo, si sarebbe posto nel nulla un atto delle autorità monetarie così simportante come è quello della liquidazione coatta amministrativa di una banca in cui si erano riscontrate gravi irregolarità e gravi perdite patrimoniali, e per di più con un onere a carico della collettività, mascherato -neanche troppo bene- da "profitto" del consorzio. In questo caso sarebbe stato legittimo chiedersi nei confronti di quale fattispecie si sarebbe mai dovuta applicare la procedura sanzionatoria dell'art.67 della legge bancaria e quindi se non ci fosse in realtà una sorta di totale impunità per i banchieri italiani. Questo sì era il problema in cui mettere in primo piano la credibilità delle autorità monetarie e del nostro sistema bancario nei confronti dell'estero.

In definitiva quindi i progetti erano gravementerpericolosi sul piano dell'interesse collettivo ed erano basati su presupposti tecnici estremamente fragili.

18

PUC-B

Per quanto riguarda la soluzione dell'insolvenza della B.P.I. i legali del gruppo SINDONA avevano coltivato varie ipotesi, le quali avevano tutte come comune denominatore la partecipazione del Banco di Roma all'operazione di sistemazione nonchè l'acquisizione dell'operazione di anticipazione effettuato dalla Banca d'Italia. Si tendeva infatti a far considerare questa perdita a monte, vale a dire esaurita con riferimento alle operazioni che erano state fatte tra la Banca d'Italia, il Ministero del Tesoro ed il Consorzio delle tre BIN nell'epoca immediatamente successiva alla costituzione del Consorzio. (GUZZI 14/10/1981 - LUX/V/2 Rom).
Tale perdita, pari a Lit.127 miliardi, infatti risultava come fondo rischi che le tre BIN riportavano nel bilancio del consorzio e che veniva allegato ai loro bilanci annuali. In sostanza il discorso che i legali di Sindona tentavano di portare avanti era quello di fare considerare queste operazioni, in quanto staccate ed esaurite nell'anno, come avvenute, sia pure per un motivo specifico, esclusivamente tra la Banca d'Italia ed il Consorzio tra le tre BIN, evitando così che le stesse avessero qualche riflesso anche sulla liquidazione della Banca Privata Italiana nel qual caso questa sarebbe rimasta esposta per la cifra nei confronti della Banca d'Italia. In realtà si tentava di far passare l'operazione di anticipazione effettuata dalla Banca d'Italia nei confronti del Consorzio come esaurita (come effettivamente era avvenuto) in un unico contesto (durante il 1975)in quando vi era stata una chiusura ed una liquidazione tra il Consorzio e la Banca d'Italia per la restituzione di questa anticipazione.

17

2.

A questa impostazione che presupponeva evidentemente una determinata interpretazione dell'operazione effettuata dalla Banca d'Italia faceva riscontro un'altra tesi da parte della difesa di Sindone e precisamente quella della chiusura della liquidazione della B.P.I. in maniera diversa da quella tipica della liquidazione fino ad esaurimento (GUZZI 14/10/1981 - LUX V/3/Rom).
L'altro aspetto che doveva essere risolto per potere validamente perseguire il tentativo di sistemazione della liquidazione della B.P.I. era quello relativo alle multe valutarie che erano state, al momento in cui erano coltivati i progetti di sistemazione, accertate in circa 85 miliardi. In merito i legali di Sindona consideravano di potere ottenere una riduzione tra i 10/15 miliardi (più esattamente in quindici miliardi, come afferma GUZZI nella sua audizione del 14.X.1981- LUX/V/3/Rom), fondando questa loro aspettativa su quanto era avvenuto precedentemente in casi analoghi (in particolare si faceva riferimento al precedente del caso del Banco di San Marco, per il quale al fine di pervenire ad una soluzione, si erano ridotte le multe valutarie).
L'operazione portata avanti doveva essere completata da un complesso giro di transazioni dirette a costituire liquidità aggiuntiva alla B.P.I. per consentirla di raggiungere le percentuali per il pagamento di creditori chirografari.
In particolare il discorso si appoggiava essenzialmente sul c.d. "giroconto" CAPISEC.
Questa società, facente capo alla costellazione delle società di Sindona, doveva essere ceduta per la simbolica cifra di una lira da questi al Banco di Roma, il quale, una volta

venuto in possesso dell'intero pacchetto azionario di questa società, avrebbe proceduto a transigere le cause promosse dalla stessa contro il Banco di Roma con il versamento di una somma che veniva quantificata in Lit. 40 miliardi.

La liquidità con tale somma ottenuta doveva consentire alla CAPISEC di transigere la propria esposizione debitoria nei confronti della liquidazione della B.P.I. per un importo pari a quello ricevuto a transazione delle proprie pretese giudiziarie. Di conseguenza la somma versata alla CAPISEC dal Banco di Roma doveva tornare sostanzialmente a questo istituto, il quale risultava all'epoca (insieme alle altre due banche BIN) l'unico creditore chirografaro, avendo provveduto al pagamento dei depositanti. In sostanza "... attraverso queste rinunzie e transazioni con il Banco di Roma e la SGI, sarebbero affluiti dei denari nella CAPISEC divenuta società controllata dal Banco di Roma, con questo giro si sarebbe ripianata la posizione nei confronti della B.P.I., quest'ultima in liquidazione avrebbe pagato il 100 per cento che sarebbe ritornato al Banco di Roma attraverso la percentuale maggiore che si acquisiva ..." (GUZZI 21.10.1981-XXI/2/TAC).

L'operazione prospettata, che doveva portare al risultato finale di aumentare le disponibilità della B.P.I. per consentirle di arrivare ad una copertura pari al 100 per cento delle sue passività, in realtà non determinava sostanzialmente alcuna maggiore disponibilità di mezzi per la BPI, in quanto veniva "creata" una liquidità indipendenza di una transazione di un giudizio promosso dalla CAPISEC nei confronti del Banco di Roma, alla quale si perveniva anche in base alla

considerazione che la somma oggetto della transazione sa - rebbe in sostanza ritornata nella disponibilità del soggetto (Banco di Roma) che aveva provveduto a versarla. In realtà questa circostanza doveva anche agire quale elemento agevolativo nella accettazione di una definizione transattiva delle questioni sollevate in vista di un rientro della som - ma che si metteva a disposizione.

L'operazione tuttavia non sembrerebbe trovare una corrispondenza negli stessi termini sul piano giuridico. Infatti, innanzitutto, veniva ad essere ceduta per un valore simbolico una partecipazione totalitaria in una società, cui in un momento immediatamente successivo era riconosciuto un credito di circa quaranta miliardi derivanti dalla transazione di una serie di giudizi instaurati precedentemente al trasferimento delle partecipazioni, nei confronti dello stesso soggetto acquirente della partecipazione. Il susseguirsi, in un tempo sostanzialmente ristretto, delle due operazioni (trasferimento e transazione) rendeva quella relativa al trasferimento dell'intera partecipazione della CAPISEC per il prezzo simbolico di una lira suscettibile di azione revocatoria per la sproporzione tra il prezzo pagato ed il valore entrato nel patrimonio della stessa, anche se si doveva tenere conto delle esposizioni di questa società nei confronti della BPI.

L'operazione prospettata con i legali di Sindona, oltre che determinata dall'esigenza di "creare" una liquidità per ri - durre a sua volta l'esposizione creditoria della B.P.I. non recuperata, doveva avere anche un significato che trascendeva quello immediatamente ricollegabile all'originaria finalità. Infatti la prospettata transazione, anche se definita in

valori numerari il cui ammontare non poteva immediatamente comportare una valutazione, avrebbe avuto il significato di convalidare in qualche modo la fondatezza delle tesi prospettate nei giudizi transatti e quindi le ragioni addette per motivare il crak del gruppo; elementi che se fosse stata portata avanti l'operazione di salvataggio, avrebbero finito per assumere un ruolo significativo per il successivo intento della difesa di Sindona, che si vedrà in seguito.

Infatti le azioni giudiziarie che si intendevano transigere (in particolare quella promossa dalla FASCO Europe S.A. nei confronti del Banco di Roma e della FINAMBRO) tendevano a fare accertare l'esistenza di un accordo globale raggiunto dal Banco di Roma con l'avv. Sindona, quale rappresentante della FASCO Europe S.A. e di FASCO A.G., per la sistemazione della posizione del gruppo, nonchè il non rispetto di tale accordo da parte del Banco di Roma, il quale in tal modo aveva determinato la liquidazione coatta amministrativa della banca facente capo al gruppo o almeno aggravata considerevolmente la sua posizione patrimoniale (SIND 00553/C.22).

Di conseguenza i giudizi promossi assumevano un significato particolare che trascendeva i motivi addetti per costituire in definitiva uno strumento indispensabile per acquisire quella liquidità necessaria a portare avanti il discorso del salvataggio.

L'altro aspetto che non consente di considerare coincidente sul piano giuridico i termini di questa operazione è dato dalla circostanza che la somma che doveva essere elargita dal Banco di Roma non poteva ritornare per l'intero allo stesso a tito-

lo di restituzione dei crediti da questo istituto vantati nei confronti della liquidazione della B.P.I., in quanto il Banco di Roma partecipava, insieme con le altre due BIN, per una percentuale determinata al Consorzio e pertanto lo eventuale maggiore introito derivante alla BPI dalla restituzione da parte della CAPISEC della somma da questa ricevuta a seguito della transazione andava suddivisa tra tutti gli aderenti al Consorzio.

Questa sembrerebbe essere l'impostazione corretta, anche se poi si accenna ad un "preventivo benestare" delle altre due BIN all'operazione studiata, di cui non si riesce a comprendere il contenuto (GUZZI, deposizione p.139).

= Il gruppo Sindona aveva promosso una serie di giudizi nei confronti del Banco di Roma; la FINAMBRO a sua volta aveva promosso un giudizio nei confronti della Società Generale Immobiliare, più esattamente era stata la CAPISEC a esperire tale giudizio in via surrogatoria in quanto creditrice di 24 miliardi nei confronti della FINAMBRO per l'acquisto delle azioni della società Generale Immobiliare.

A queste azioni si devono aggiungere altre promosse sempre da società del gruppo nei confronti dei costruttori romani e del Banco di Roma (GUZZI, audizione del 21.X.1981 IOCCA 20/5 e XXI/TAC).

La chiusura quindi della posizione debitoria della B.P.I. attraverso la soluzione dell'operazione prospettata dal gruppo Sindona, si poggiava essenzialmente sulla posizione del Banco di Roma quale controparte nelle cause civili che erano state promosse dalle società facenti capo a Sindona, giudizi che nei programmi di legali dello stesso dovevano costituire uno strumento per procacciarsi quella liquidità

aggiuntiva necessaria al raggiungimento delle percentuali prospettate per la definizione della liquidazione. In tal modo il complesso dei giudizi pendenti attraverso un complesso meccanismi di transazioni, doveva giustificare la disponibilità di quelle somme necessarie per portare avanti la definizione della liquidazione, anche se in pratica una delle fonti (e la più importante) della chiusura della sistemazione era il Banco di Roma, il quale avrebbe dovuto erogare quelle somme che nel meccanismo predisposto dai legali di Sindona, dovevano poi ritornare allo stesso Banco (GUZZI, 21.10.1981 XXI/2/TAC).

L'altro elemento su cui si basava la proposta di sistemazione messa a punto dai legali di Sindona era quello di considerare acquisita all'azienda di credito la liquidità dalla stessa ottenuta in conseguenza del decreto ministeriale del 27 settembre 1974 dell'allora Ministero del Tesoro Colombo. Con questo decreto si era disposto che il Ministro del Tesoro poteva consentire anticipazioni a 24 mesi sui buoni del Tesoro a lunga scadenza, all'interesse dell'1%, a favore di aziende di credito che, surrogatesi ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta, si trovano a dovere ammortizzare le conseguenti perdite, la Banca d'Italia avrebbe regolato l'ammontare del ricorso a tali anticipazioni in rapporto all'entità della perdita ed alle esigenze dei piani di ammortamento.

Già nella prima applicazione di questo decreto si era di - scostati sostanzialmente da quelli che secondo una inter - pretazione testuale della disposizione sembravano essere i termini di opportunità dello stesso, in quanto nella pra-

tica si era consentito l'anticipazione senza che preventivamente, contabilizzate le perdite registrate dall'azienda di credito a favore della quale si interveniva.
Inoltre nonostante che il decreto presupponesse l'erogazione del beneficio a favore di qualsiasi azienda di credito, nella specie i beneficiari dovevano essere praticamente solo le tre BIN che si erano assunte l'onere di intervenire a favore della B.P.I.
Con l'acquisizione da parte del Consorzio del ricavato dell'anticipazione effettuata dalla Banca d'Italia era sostanzialmente creato un fondo di circa 127 miliardi (originariamente era nell'ordine di 142 miliardi, ridotto successivamente per questioni fiscali) GUZZI 21.10.1981/STIRO XXII/I.
In realtà tale fondo nella cifra indicata, non costituiva un finanziamento, come lo stesso GUZZI nella sua audizione si preoccupa di precisare, bensì semplicemente di una anticipazione.
Nel decreto, inoltre, non era prevista alcuna specifica utilizzazione dell'anticipazione in quanto l'agevolazione consisteva nella misura nell'interesse, per cui le banche non erano pbbligate ad impiegare detta anticipazione mediante la serie speciale di BOT, bensì potevano utilizzarla anche in altro modo.
Di conseguenza, si considerava come acquisito dal Consorzio delle tre BIN il ricavato dell'anticipazione che veniva quindi portato in detrazione del debito della B.P.I., in quanto, anche se con fondi messi a disposizione per altro titolo, il consorzio doveva ritenersi rientrato da questa parte del suo credito.

E' evidente che questa impostazione non teneva conto del fatto che l'anticipazione costituiva per la Banca d'Italia. Più avanti preciseremo come si intendeva portare avanti il discorso su questo punto.

- Le modalità dell'operazione di sistemazione della liquidazione della B.P.I. presupponevano anche la riduzione della multa valutaria da 85 miliardi a 10/15 miliardi. La riduzione della multa non risulta in alcun modo concordata con l'amministrazione competente, nè risulterebbe alcun contatto intervenuto su questo punto. In sostanza i promotori del progetto di sistemazione della liquidazione si basavano su esperienze precedenti nelle quali si era proceduto a concordare una riduzione della multa valutaria. In seguito a questa ulteriore riduzione del passivo della B.P.I. si tentava di raggiungere la percentuale di pagamento dei debiti che avrebbe consentito l'accoglimento positivo della transazione proposta. Questo meccanismo inoltre, come giustamente è stato posto in rilievo durante la riunione della commissione, costituiva un tentativo di far revocare la sentenza di accertamento dello stato di insolvenza e conseguentemente di far venir meno i reati di natura fallimentare connessi a tale dichiarazione.

La definizione della liquidazione della B.P.I., se realizzata nei termini e nelle modalità che venivano prospettate dai promotori, tuttavia doveva comportare anche la evidenziazione di un altro e diverso valore patrimoniale, non immediatamente ricollegabile alla liquidazione della banca, ma particolarmente significativo, ai fini della valutazione positiva della complessa operazione e precisamente si tendeva a porre in evidenza il valore aziendale della B.P.I.

che tenuto conto dell'ammontare dei depositi all'epoca (1.000 miliardi) ed in considerazione dei valori attribuiti ad istituti di credito della stessa dimensione, si ipotizzava intorno ai 140/180 miliardi, senza considerare il maggior valore degli sportelli in Milano ed in Roma della banca stessa, nonchè la partecipazione nella Banca di Messina, che per la localizzazione per il numero degli sportelli rappresentava uno strumento operativo di particolare significato e quindi di notevole valore patrimoniale.

In tal modo se da un lato con la completa sistemazione della passività della B.P.I. si otteneva il venir meno dei presupposti della dichiarazione dello stato di insolvenza, con la conseguente configurabilità dei reati a questa dichiarazione collegata, e quindi la revoca del decreto di liquidazione coatta dall'altra si tentava di precostituirsi un elemento, quale il valore aziendale della BPI, per un duplice scopo. Innanzitutto per contestare qualsiasi obiezioni in merito alla legittimità dell'acquisizione al Consorzio dell'anticipazione a condizioni particolari praticate dalla Banca d'Italia che di fatto costituiva una perdita a carico della collettività, sostenendo che a fronte di tale anticipazione esisteva un valore patrimoniale di circa 140/180 miliardi. In secondo luogo in quanto il valore patrimoniale attribuito alla BPI largamente superiore al passivo della stessa, dimostrava che la crisi del gruppo era stata facilitata o addirittura determinata esclusivamente da motivi politici, secondo la tesi sempre sostenuta da Sindona, per il quale la crisi in cui si era venuto a trovare il gruppo era stato determinato dall'opposizione nei confronti del

gruppo stesso, di alcuni ambienti politici, il cui più evidente e clamoroso esempio era dato dal ritardo nella autorizzazione all'aumento di capitale della FINAMBRO, che doveva costituire il polmone finanziario del gruppo. Questa posizione appare chiaramente dall'audizione di GAMBINO il quale precisa che il progetto di sistemazione della B.P.I. tendeva alla "... ricostituzione della organizzazione aziendale, del recupero dell'avviamento attraverso la revoca del decreto di liquidazione coatta amministrativa..." (GAMBINO, audizione del 2/12/1981 LVX/4) e pertanto si doveva tendere ad una revoca di tale decreto".. per fatti sopravvenuti ...".

In conseguenza della revoca del decreto si doveva sostenere che il fatto sopravvenuto indicava "... che già all'origine l'insolvenza non c'era e questo ... avrebbe costituito un notevole aiuto per la tesi dell'inesistenza dello stato di insolvenza...". A questo si aggiunge che"... la revoca del decreto ... a favore delle tre BIN o a favore del Banco di Roma avrebbe fatto semplicemebte ricos.ituire la banca e avrebbe dimostrato che c'era un avviamento della banca ... " (GAMBINO, audizione del 2.12.1981 LVX XXIV/4).

In tal modo si cercava di dimostrare (anche se a posteriori) che al momento del dissesto il patrimonio complessivo di SINDONA copriva largamente le perdite, sia per il valore intrinseco della Società Generale Immobiliare nel momento in cui si era verificata la crisi del gruppo, sia per il valore avviamento della B.P.I.

Al fine di avvalorare questa tesi e per evidenziare in maniera concreta il valore patrimoniale che attribuire alla discl-

ta BPI furono parzialmente modificati gli originari pro - getti di sistemazione e si previde, quale correttivo, che la BPI o più esattamente l'azienda bancaria doveva, una volta revocato il decreto di liquidazione coatta ammini - strativa, riprendere la sua attività, anche se con una denominazione diversa.

In tal modo si consentiva di riconoscere un attuale e concreto valore patrimoniale all'avviamento dell'azienda bancaria che appariva più palese nel momento in cui la banca non era più in liquidazione, dimostrando anche che tale valore era stato sostanzialmente (ed ingiustificatamente) sottratto al gruppo Sindona.

La circostanza viene riconosciuta anche da GUZZI il quale nella sua audizione afferma (21.10.1981 - FRADD VI/5) che il piano di sistemazione tendeva a "sdrammatizzare" la situazione, facendo venire meno la parte civile ed avvalorando "... quella che era la tesi di SINDONA, cioè essere stata l'operazione del 1974 un'operazione voluta da certi gruppi politico-finanziari in suo danno, ma che in realtà, se si fosse tenuto presente l'avviamento di una banca aperta e non chiusa (come avvenne per i provvedimenti del set - tembre 1974) i valori vi sarebbero stati ...".

Questa giustificazione viene sostenuta dallo stesso GUZZI nella sua deposizione innanzi al giudice istruttore di Milano il 5 ottobre 1981 (pag.61) ove afferma che "... l'interesse che aveva Andreotti a seguire questa vicenda ritengo fosse lo stesso che aveva animato Andreotti e Fanfani e più generica - mente la DC alla sistemazione della BPI prima del Crack. Andreotti riteneva che Michele Sindona fosse stato vittima di centri di potere politico e finanziario contrari alla

Democrazia Cristiana. Egli mostrava e ha sempre mostrato molta stima nei confronti di Sindona al quale riconosceva meriti anche per certi consigli che nel periodo di normalità del gruppo Sindona lo stesso Sindona aveva fornito ad Andreotti...".

- In realtà la sistemazione della liquidazione coatta amministrativa della B.P.I. doveva essere in pratica molto più complessa di quanto non è dato rilevare dai progetti predisposti dai legali di Sindona e ciò in relazione alle miriade di società, alcune delle quali prive di qualsiasi attività, che facevano capo allo stesso gruppo, tutte legate anche se in misura diversa, da un complesso di rapporti reciproci.

E' possibile rilevare questo aspetto dagli atti che avrebbero dovuto precedere ed accompagnare un'eventuale definizione di questa sistemazione della liquidazione della B.P.I. In particolare si può rilevare che solamente alcune società del gruppo e precisamente la FINAMBRO, la FASCO Europa, la CAPISEC e la FASCO AG sarebbero state trasferite al Banco di Roma o alla nuova società che doveva essere costituita (a seconda delle varie ipotesi prospettate) per il corrispettivo simbolico di una lira, mentre sarebbe stata addotta liquidità limitatamente alla CAPISEC sino alla concorrenza della percentuale della esposizione globale del gruppo verso la BPI in liquidazione [illegible] al fine come si è detto, di consentire il pagamento di quanto dovuto alla BPI in liquidazione. La ipotesi, tuttavia, non indicava la situazione giuridica e patrimoniale delle società cedute, mentre invece si prevedeva (venendo in tal modo a confermare che le società che si trasferivano non esaurivano le società facenti parte del gruppo) che a richiesta

della nuova società sarebbero state liquidate ed estinte quelle società "ponte" un tempo controllate da Sindona o da altri soggetti facenti parte del gruppo, società peraltro estranee all'accordo e quindi non tenute giuridicamente e rispettarlo.

Dal promemoria predisposto dai legali di Sindona per il liquidatore è possibile rilevare alcune condizioni particolari che formavano parte integrante della complessa operazione dhe doveva portare, nell'intenzione dei promotori, alla revoca del decreto di liquidazione coatta.

In particolare in tale promemoria era prevista la transazione del giudizio promosso da Sindona contro la BPI in liquidazione coatta e concernente la proprietà di n.4.000 azioni della FASCO A.G. azioni che in base all'accordo generale, dovevano essere trasferite al Banco di Roma, insieme alle altre partecipazioni di cui si è detto prima, per il prezzo simbolico di 1 lira.

La transazione di questa lite comportava anche la consegna da parte della Banca Privata Finanziaria alla UCI delle azioni DUFOUR, con la contestuale rinunzia di qualsiasi azione diretta o indiretta tendente a rivendicare la proprietà della medesima, la definizione del giudizio relativo al sequestro ed alla revindica da parte della HANDELSCREDIT delle azioni GENERALFIN, la liquidazione di tutte le società controllate dalla FASCO A.G. con la eccezione delle azioni della FASCO International e delle altre partecipazioni estere, direttamente o indirettamente detenute dalla FASCO, che restavano acquisite da Sindona.

La cessione della partecipazione della FASCO A.G. alla B.P.I.

per il corrispettivo simbolico di una lira prevedeva la contestuale rinunzia della parte cessionaria di far valere qualsiasi diritto e/o pretesa, anche sotto il profilo di azioni di responsabilità "... nei confronti del socio "dominante", degli amministratori anche di fatto, dei liquidatori, ecc. per la gestione sino alla data della cessione stessa ...".

Sempre in detto promemoria era previsto che la liquida - zione delle società controllate dalla FASCO AG (che do - veva, nell'articolazione del progetto di sistemazione, es- sere trasferita al Banco di Roma) doveva avvenire "al me - glio", riconoscendosi in tal modo che la liquidazione di queste società poteva far sorgere problemi tali da giusti- ficare una chiusura "al meglio".

La sistemazione prevedeva anche la definizione della ver - tenza tra l'INTERBANCA e l'AMINCOR e quella tra l'INTERBAN- CA - HANDESLCREDIT e l'AMINCOR "alle migliori condizioni", nonchè la chiusura della liquidazione dell'AMINCOR con man- dato da parte degli azionisti di quest'ultima di mettere a disposizione della BPI il saldo attivo della liquidazione, la transazione della posizione della KAMIENE, la rinuncia da parte della BPI a qualsiasi azione e/o pretesa nei con - fronti degli organi amministrativi della AMINCOR.

Era prevista anche la transazione con la società MOFI ed il contestuale passaggio delle azioni INTERLAKES per un corri- spettivo da concordare, con la rinuncia a qualsiasi azione anche attinente alla responsabilità, nonchè la rinunzia a qualsiasi azione nei confronti delle persone che in quali - tà di soci dominanti, amministratori anche di fatto, liqui-

datori o sindaci avevano gestito la FASCO A.G. e le so - cietà controllate o collegate.
Infine, sempre secondo il progetto dei legali di Sindona la BPI in liquidazione al fine di agevolare la transazione FINABANK-INTERPHOTO, avrebbe dovuto concordare la ri - nunzia a qualsiasi pretesa recuperatoria nei confronti di FINABANK.
Alla luce di quanto si è detto appare chiaro che la sistemazione della liquidazione coatta della BPI non dipendeva solamente dalla transazione dei giudizi promossi dalle società facenti capo al gruppo Sindona nei confronti del Banco di Roma per "creare" quella liquidità che si rendeva necesaario al fine di raggiungere la percentuale di pagamento della massa debitoria tale da giustificare una sistemazione diversa della liquidazione coatta della BPI, nonchè dalla riduzione delle multe valutarie, (questi erano solamente i momenti più "qualificanti" o determinanti della sistemazione dell'intera procedura) ma si fondava su di una serie di altre condizioni che anche se potevano sembrare marginali denotavano le finalità collaterali che si intendeva perseguire con questo progetto di "salvataggio" (l'espressione utilizzata costituisce un indice particolarmente significativo al fine di percepire l'effettiva consistenza dell'in - tera operazione) che, nonostante le affermazioni contrarie, tendeva a conservare al vecchio gruppo la titolarità di alcune partecipazioni, oltre, beninteso, il perseguimento della finalità prevalente e cioè la revoca della dichiara - zione dello stato di insolvenza e conseguentemente il ve - nir meno dei reati collegati a tale dichiarazione.
Infatti dal promemoria preparato per il liquidatore della BPI appare chiaro che si intendeva perseguire questi ri -

sultati:

1. la transazione del giudizio tra Sindona e la BPI in liquidazione per la proprietà delle azioni della FASCO A.G. che si rendeva necessaria per disporre successivamente il trasferimento simbolico di una lira al fine di perfezionare uno dei punti dell'accordo.
Tuttavia tale transazione pur se giudtificata principal - mente per permettere il trasferimento delle azioni al Banco di Roma veniva ad essere subordinata ad alcune condi - zioni che costituivano il corrispettivo per il gruppo.
Infatti si chiedeva a) la consegna alla UCI delle azioni DUFOUR e la rinunzia a qualsiasi azione di revindica di - retta o indiretta sulla proprietà delle medesime; b) la transazione del giudizio relativo alla revindica da parte della HANDELCREDIT delle azioni delle GENERALFIN (che rimanevano in tal modo acquisita al gruppo); c) la liquidazione "al meglio" (e l'espressione denota in sè l'esi - stenza di posizioni negative) di tutte le società controllate dalla FASCO A.G. con la eccezione della FASCO INTER - NATIONAL e delle altre partecipazioni estere, direttamente o indirettamente detenute dalla FASCO A.G., che rimanevano acquisite da SIMdona.
Il trasferimento di questa partecipazione a Sindona,a parte le difficoltà operative (ed i problemi di natura giuridica) che poteva sollevare derivante dall'alienazione a terzi di azioni del patrimonio della FASCO A.G. senza alcuna varia - zione in relazione ai disinvestimenti effettuati dal patrimonio della stessa tale da giustificare il successivo tra - sferimento dell'intero pacchetto azionario della FASCO A.G.

per il corrispettivo simbolico di una lira, avveniva prescindendo dal valore patrimoniale della stessa, per cui il gruppo Sindona rimaneva proprietario della FASCO INTERNATIONAL e di altre partecipazioni estere di cui non si conosce il valore patrimoniale, ma che, in. considerazione della circostanza che facevano parte di condizioni di un accordo di natura economica, dovevano avere un valore patrimoniale, o almeno un certo valore doveva esserle attribuito dal gruppo che ne chiedeva l'attribuzione, subordinando l'esecuzione dell'accordo a tale trasferimento.

Per quanto riguarda la definizione transattiva della controversia relativa alla titolarità delle azioni della FASCO A.G. l'avv. GUZZI nella sua deposizione innanzi ai giudici di Milano (interrogatorio 9 ottobre 1981, pag.151) ha sostenuto che la soluzione che si proponeva ad Ambrosoli era di carattere puramente pratico in quanto si aveva interesse a far risultare che ad una certa data (e precisamente il 12 luglio 1972) il legittimo proprietario di tali azioni era Michele Sindona e questo al fine di evitare che un accertamento giudiziale che avesse modificato il suo "status" su questa partecipazione avrebbe implicato una incriminazione per Sindona in America in quanto questi aveva dichiarato in tutti gli atti ufficiali resi presso le autorità di quello Stato di essere il proprietario unico della FASCO A.G.L'interesse di vedere riconosciuto la propria titolarità delle azioni della FASCO A.G. giustificava il fatto che Sindona era disposto a trasferire le stesse al corrispettivo simbolico di una lira.

2. la transazione con la società HOFI e il passaggio delle

azioni INTERLAKES previo versamento di un corrispettivo ancora da definire che avrebbe permesso di addurre liquidità alla MOFI e quindi recuperare quanto da questa dovuto alla liquidazione della BPI. In base al prezzo offerto si pensava ad un recupero del credito vantato dalla BPI (nell'ordine di 6.000.000 di dollari) nei confronti della MOFI di circa il 15%, percentuale che a detta di GUZZI (interrogatorio Milano 9 ottobre 1981 p.150/151) il liquidatore della BPI giudicava abbastanza soddisfacente rispetto ad una previsione di recupero, che mostrò allo stesso GUZZI, nell'ordine del 10%.

La transazione di questa posizione (che costituiva uno dei punti dell'accordo) doveva essere realizzata da SINDONA, anche se con l'intervento di un terzo.

Infatti in uno dei documenti sequestrati nell'ufficio di GUZZI vi è un appunto dello stesso in cui accanto all'indicazione di questa società (INTERLAKES) si trova scritto "... sbarrare la strada ad Ambrosoli come già concordato con ... (nome indecifrabile) immediatamente dopo, trattare la transazione con l'intervento di un terzo ..." (fascicolo "c" del materiale prodotto dall'avv. GUZZI all'Ufficio istruzione della Procura di Milano all'udienza del 30.9. 1981, pag.184).

Lo stesso Ambrosoli non doveva conoscere esattamente questa posizione se chiedeva alcuni elementi a GUZZI (contratto di leasing dei terreni, contratto di leasing dei fabbricati, rapporti tra proprietario del terreno e dei fabbricati, effetti di possibili azioni recuperatorie nei confronti della so-

cietà debitrice di INTERLAKES) (idem di riferimento come sopra.

3. la rinunzia a qualsiasi pretesa recuperatoria concordata con FINABANK al fine di agevolare la transazione FINABANK/INTERPHOTO.

4. la definizione dei rapporti BPI - ROMITEX secondo lo schema transattivo già all'esame della Banca d'Italia.
A questi risultati, il cui contenuto patrimoniale per il gruppo Sindona è facilmente intuibile, si aggiunge l'impegno richiesto, anch'esso suscettibile di un costo il cui ammontare non era all'epoca facilmente quantificabile e prevedibile, di una "collaborazione" per la definizione "al meglio" di ogni pendenza col gruppo, costo che sarebbe gravato sulla liquidazione della BPI e quindi, sul Banco di Roma nel caso di acquisto della partecipazione di questa banca da parte del Banco di Roma in conformità della proposta di risoluzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Agli aspetti di natura patrimoniale si aggiunga la rinunzia a far valere qualsiasi diritto e/o pretesa anche sotto il profilo di azioni di responsabilità nei confronti del socio dominante, degli amministratori anche di fatto, dei liquidatori ecc., per la gestione sino alla data in cui si sarebbe perfezionata la sistemazione generale delle società facenti parte del gruppo ed interessate direttamente o indirettamente dai punti dell'accordo. (Pro-memoria per il commissario liquidatore - Procura di Milano -

38

Fasc.8 - prot.00062. Allegato interrogatorio Rubbi pagg.27/28).

= La sistemazione della liquidazione della BPI si fondava sulla collaborazione del liquidatore della BPI, della Banca d'Italia e del Banco di Roma, istituto che veniva individuato come il soggetto maggiormente interessato a collaborare a tale sistemazione in considerazione sia delle operazioni dallo stesso intrattenute con il gruppo Sindona sia della sua posizione di convenuto in vari giudizi,con la definizione transattiva dei quali si sarebbe"trovata" quella liquidità da addurre in-ultimo momento alla BPI per consentire a questa di raggiungere quella determinata percentuale di riparto ai creditori che avrebbe consentito la revoca della liquidazione coatta.

Mentre in un appunto del dirigente del Banco RUBBI, senza data, ma consegnato al giudice istruttore di Milano nell'interrogatorio in data 18 aprile 1979 (Procura Milano- Fasc.8 - prot.00062 pagg. 35/38) si afferma: "... la impressione è che l'intero progetto meriti più che un'analisi degli innumerevoli, difficili e, qualche volta, incomprensibili punti in cui si articola, un rifiuto globale...", tra la documentazione sequestrata nello studio dell'ing. Federici (all'epoca vice-presidente del Banco di Roma ed indicato da più persone come uno dei sostenitori di questo progetto) vi è un promemoria sull'intera proedura da seguire per la sistemazione della BPI nel quale si trova l'affermazione per la quale "... la soluzione

studiata e già sottoposta nel gennaio scorso all'esame del Banco di Roma che l'ha ritenuta realizzabile sotto il profilo tecnico e finanziario, appare l'unica idonea al superamento di tutti i profili concernenti la vicenda per essere la sola in grado di soddisfare anche gli interessi dei piccoli azionisti. Per contro, una soluzione concordataria, soddisfacendo potenzialmente i soli interessi dei creditori, lascerebbe aperta ogni rivendicazione e ogni giustificata pressione dell'azionariato sia in sede civile, sia in sede penale..." (Procura Milano, prot.00062, fascicolo 8, pagg.115/118).
La circostanza che il progetto si sistemazione venisse ad essere coltivato con l'assenso del Banco di Roma sembrerebbe confermata da un appunto per SARCINELLI, nella sua qualità di responsabile della vigilanza della Banca d'Italia, datato 7 novembre 1977, nel quale a proposito di una richiesta di incontro del liquidatore della BPI Ambrosoli con Sarcinelli si precisa che "... la richiesta è in relazione ad una visita effettuata venerdì scorso dal dott. RUBBI, direttore centrale del Banco di Roma, il quale ha preannunciato all'avv. Ambrosoli l'intendimento del Banco (o eventualmente del Consorzio fra le tre BIN) di proporre una soluzione concordataria che consente di definire la procedura della PRIVATA con un riparto complessivo ai creditori chirografari superiore a quello attualmente previsto (56%) oltre al rimborso delle partecipazioni azionarie dei soci di minoranza della Banca ..." (Procura Milano, prot.00203/II p.359).
La sistemazione doveva avere necessariamente un supporto

GB.

politico. Lo stesso Ambrosoli (Procura Milano, prot. 00062, fasc.8, p.7), nel manifestare le sue perples - sità sulla possibilità di una esecuzione della siste - mazione nei termini prospettati"... in quanto altro non sarebbe che un regalo di 126 miliardi a fronte del quale la collettività non ricaverebbe nulla se non una scatola vuota della CAPISEC SA"; affermava: "il progetto dovrebbe necessariamente avere appoggi politici per potere essere realizzato..."(Procura Milano 00062,fasc.8, p.7).

E GUZZI nella sua deposizione conferma tale appoggio, dichiarando che "... nel corso del 1976 Ambrosoli fu con - tattato dall'ing. Fortunato Federici e dall'avv. Bucciante i quali lo avvicinarono per cercare insieme con lui di trovare una soluzione tecnica al problema della liquidazione..." (interrogatorio GUZZI, p.18).

IL RUOLO DEI PRESUNTI SOSTENITORI DEL SALVATAGGIO

C1/

LE AUDIZIONI

I progetti di salvataggio precedentemente descritti hanno subito un iter particolarmente complesso e travagliato e hanno visto la partecipazione di esponenti dell' entourage di Sindona, alti dirigenti del mondo bancario, uomini politici ed altri personaggi a vario titolo interessati.

E' superfluo ricostruire qui l'intera vicenda in termini cronologici: è invece meglio - e più aderente alle finalità della Commissione - ordinare gli episodi più significativi intorno ai vari personaggi di questo complesso ed inquietante capitolo del crack Sindona.

A. - L'ENTOURAGE DI SINDONA E IL RUOLO DI FEDERICI

I progetti di salvataggio muovono tutti, ad eccezione di quello Mariani (compresa la variante Mariani-De Carolis), direttamente da Sindona e dai suoi consulenti legali. Il che avvalora la tesi sostenuta al paragrafo ... che erano che erano soprattutto gli interessi di Sindona ad essere tutelati da un'eventuale azione di salvataggio.

Per qualche tempo Sindona non si mosse. Fino a tutto il 1975 non fu elaborato alcun progetto di sistemazione, anche perché la liquidazione non era ancora in condizione di poter riferire dati precisi circa lo stato patrimoniale di Banca Privata Italiana. Di conseguenza in questo periodo vi furono soltanto contatti dell'avv. Michele Strina con l'avv. Ambrosoli, contatti che avevano per oggetto una serie di cause relative alla dichiarazione di insolvenza, ai suoi effetti e alla gestione del Banco di Roma nella Banca Privata

Italiana (Cfr. interrogatorio Guzzi - Tribunale Milano, pag. 3).

La strategia che comincia a delinearsi nel 1976 si muove essenzialmente su due piani: il primo è quello giudiziario collegato da un lato alla vicenda della Cassazione e dell'estradizione, al tentativo di pressione sulla Magistratura statunitense e al tentativo di influire su personaggi chiave della liquidazione coatta amministrativa come Ambrosoli e il maresciallo Novembre. L'altro piano è quello politico che prevede un'azione comune con vari esponenti della Democrazia Cristiana, come si avrà modo di vedere in seguito. Un terzo piano si presenterà successivamente(esattamente nel 1979) e sarà quello criminale che culminerà con l'assassinio dell'avv. Ambrosoli e con la farsa del falso rapimento.

Le persone che fungono da cinghia di trasmissione fra Sindona e il mondo politico sono essenzialmente due: l'ing. Fortunato Federici, che tiene i contatti con Andreotti, e l'avv. Bucciante, che tiene i contatti con Fanfani. L'impegno di quest'ultimo è però del tutto marginale rispetto al primo: si può quindi dire che il personaggio chiave di questa fase è l'ing.Federici. Egli era consigliere del Banco di Roma, molto conosciuto nel mondo bancario ed ottimo amico di Andreotti: era quindi l'anello di congiunzione tra gli interessi bancari della vicenda - ed in particolare quelli del Banco di Roma - e l'uomo politico che più di ogni altro era stato vicino a Sindona.

Si è già visto che il Banco di Roma aveva un notevole interesse a realizzare l'operazione di salvataggio; in parti-

C13.

colare in quella fase il gruppo Sindona offriva la rinunzia ad una serie di cause intentate contro il Banco (interrogatorio Guzzi - Tribunale Milano pag. 19) che avrebbero particolarmente contribuito a chiudere la vicenda e ad evitare eccessiva pubblicità intorno ad una serie di operazioni che, come si è visto nella parte dedicata all'estate del 1974, erano tecnicamente disastrose e quanto meno non giovavano al buon nome della banca. Prova ne è che il Banco di Roma era disposto a sborsare almeno 10-15 miliardi (interrogatorio Guzzi - ibidem) per realizzare queste operazioni.

E' importante mettere subito in evidenza che Federici non rappresenta solo gli interessi del Banco di Roma; ~~in questa vicenda;~~ in proposito sono estremamente chiare le indicazioni di Guzzi:

> "Sia Federici sia l'avv. Memmo evidentemente si muovevano nell'interesse del Banco di Roma, ma allo stesso tempo nell'interesse di Michele Sindona e ritengo, che l'ing. Federici fosse il portavoce dell'on. Andreotti. L'ing. Federici mi appariva essere il tramite dei contatti che io e gli altri difensori avevamo per conto di Sindona con l'on. Andreotti. D'altronde Federici aveva anche contatti diretti con Sindona e Piersandro Magnoni e lo stesso avv. Memmo che era amico di Sindona" (interr. Tribunale Milano, pagg. 39-40)

Questa opinione è confortata anche dall'avv. Gambino (Federici si presentava come un amico di Sindona . . . . ed era in rapporti di notevole cordialità con l'On.le Andreotti, aud. 2.12.81, 21/3). Ed è confermata anche, sia pure in modo più sfumato, da Cuccia che definisce Federici personaggio "polivalente".

In primo luogo quindi Federici era l'incarnazione della convergenza di interessi fra Michele Sindona e Banco di Roma e del fatto che questi interessi trovavano la loro

proiezione in Giulio Andreotti. L'altro elemento da mettere in evidenza è che l'interessamento di Federici non è affatto limitato all'aspetto bancario, ma è globale. Si vedano in proposito le dichiarazioni di Gambino:

> "Federici è l'orchestratore di tutta questa prima fase, salvataggio e estradizione"

In altre parole Federici è un uomo del Banco di Roma e quindi ha un interesse in questa vicenda. Però l'interesse di Federici diventa globale, cioè si interessa dell'estradizione, si interessa della Cassazione, cioè si interessa di una serie di vicende che riguardano il settore giudiziario e che non hanno propriamente attinenza con il problema tecnico della soluzione della vicenda bancaria.

Dopo la riunione, già ricordata, del luglio 1977, in cui si decide di accentuare la pressione sul mondo politico, Federici infittisce i suoi contatti con Andreotti da una parte e con Sindona e i suoi legali dall'altra. Non sono passati tre giorni da quando è finita la riunione di New York che Andreotti già riceve Gambino e Federici e viene a conoscenza dei nuovi progetti. Successivamente, Federici, gravemente malato, scompare man mano di scena e verrà poi sostituito alla sua morte da Guzzi nella funzione di collegamento con Andreotti. Da allora l'avvocato avrà tutta una serie di incontri e di scambi di corrispondenza con Andreotti di cui parleremo in seguito.

B. CUCCIA

L'obiettivo di Sindona era di assegnare a Cuccia il ruolo di padre nobile del progetto di salvataggio. Vi erano almeno due motivi per questa scelta: il primo era che

il prestigio indiscusso dell'amministratore delegato di Mediobanca avrebbe dato credibilità ai progetti; il secondo era che Cuccia era stato fra i pochi banchieri italiani a rompere i ponti con Sindona almeno dalla metà degli anni sessanta e quindi non poteva in alcun modo essere sospettato di agire per interessi del proprio istituto o addirittura per motivi personali.

Naturalmente questa scelta contrasta con il fatto che Sindona abbia sempre considerato Cuccia come un nemico personale, tra i maggiori responsabili della mancata autorizzazione Finambro e in genere della sconfitta patita nell'estate 1974.

Per sanare questo contrasto, su Cuccia sono state fatte pressioni violentissime e non vi è alcuna certezza che tutte ~~cuoste~~ siano state dichiarate. In ogni caso, l'intimidazione anche fisica ha raggiunto livelli che costituiscono una tragica anticipazione di quanto avverrà successivamente.

Come ha dichiarato lo stesso Cuccia, nel corso della sua audizione del 10.11.81, egli fu trascinato ad occuparsi di questa vicenda dal maggio-giugno 1977, quando fu avvertito che Navarra e Cavallo intendevano rapire il figlio. Successivamente, esattamente il 7 luglio, incontra a Londra il Magnoni, il quale presente un programma di risanamento della Banca Privata Italiana. Cuccia avverte subito l'inconsistenza tecnica del progetto che definisce "papocchietto"ma, secondo le sue testuali parole:

"devo dire subito che decisi allora di tenere aperto

un discorso con questi, che mi facevano oggetto di minacce, perché pensavo che interrompere il discorso potesse indurli a passare troppo rapidamente a vie di fatto" (aud 10.11.81, I/A)

Della campagna di intimidazione faceva probabilmente parte anche la denuncia di Sindona contro Cuccia (luglio 1977) e la campagna di stampa orchestrata dal Borghese sempre nello stesso periodo (cfr. interrogatorio Guzzi - Tribunale Milano, pag. 98).

Cuccia si muove costantemente tra la consapevolezza del pericolo che corre e la volontà di non farsi coinvolgere in prima persona in questo salvataggio che non può condividere né sul piano personale, dati i suoi rapporti con Sindona, né sul piano tecnico. Non pensa neppure per un istante a risolvere il problema ricorrendo alla polizia e anzi dichiarerà davanti alla Commissione: "se l'avessi fatto, sarei un uomo morto". Cuccia parteciperà ad una serie interminabili di riunioni, a Milano, Roma, Lugano, Londra e New York, con Sindona, Magnoni, Federici e i vari legali. Con questo riesce probabimente a dare una dimostrazione di disponibilità personale e forse ad eliminare gli aspetti più clamorosamente inconsistenti dei progetti; tuttavia Cuccia è tanto abile da non farsi coinvolgere in prima persona. Tanto è vero che a un certo punto Federici e Banco di Roma decidono di passare alla "linea dura con Cuccia" (interrogatorio Guzzi - Tribunale Milano, pag. 97). Con questo termine si intendeva chiedere senza mezzi termini a Cuccia di interessarsi direttamente della sistemazione di Banca Privata Italiana di concerto con gli uomini del Banco di Roma. I risultati furono però deludenti per Federi-

47

ci e gli uomini di Sindona perchè Cuccia continuò a non esporsi mai direttamente. In seguito, quando il progetto sembrava tecnicamente più realizzabile, volle che fosse Andreotti a chiedere l'appuntamento con la Banca d'Italia per discutere il progetto stesso, in modo da non apparire nè il responsabile nè il garante ma anzi in modo da dare all'esterno la sensazione che l'amministratore delegato di Mediobanca fosse una sorta di ostaggio.

C. CALVI

Il Presidente del Banco Ambrosiano aveva avuto intensi rapporti con Sindona prima del crack; gli avvocati di Sindona punteranno infatti molte delle loro carte per dimostrare, soprattutto sulla base dell'operazione Zitropo-Pacchetti, che vi era stato fra i due non una serie di operazioni tutte staccate fra loro come affermava Carli, ma un vero e proprio interesse associativo, tale da costituire una società di fatto. Se ciò fosse stato riconosciuto, Sindona avrebbe evidentemente avuto lo svataggio di trovarsi personalmente e illimitatamente responsabile, ma a questo onere avrebbero fatto riscontro anche gli utili. A quel punto il discorso si sarebbe spostato. sull'appartenenza delle azioni del Banco Ambrosiano al solo Calvi oppure a Calvi e Sindona congiuntamente (interrogatorio Guzzi - Tribunale Milano, pag. 111).

Sono soprattutto Gelli e Memmo che tengono i rapporti con Calvi, un giro, come si nota, completamente interno al mondo della P2 e teso a realizzare un collegamento verso un altro importante esponente della P2 e cioè verso Sindona. Come dichiara Guzzi (interrogatorio Tribunale Milano, pag. 20):

"~~[illegible]~~ in relazione alle operazioni delle quali parlo nel resoconto del mio incontro con Roberto Calvi del 13.12.77 posso dire che Roberto Calvi è intervenuto finanziariamente a favore di Sindona tramite Gelli rilevando partecipazioni in società collegate con Sindona . . ."

E ancora (pag. 93):

"L'assicurazione da parte di Gelli, come era già avvenuto per il passato, che se Sindona avesse proposto a Calvi operazioni plausibili, Calvi come per il passato avrebbe collaborato per migliorare la situazione patrimoniale di Sindona e della sua famiglia. Gelli aveva dato anche assicurazione che Calvi, aprendo nuove banche nel centro America, avrebbe cercato di trovare una collaborazione con Piersandro Magnoni. E non ultimo . ~~. . trovava un'equa ripendenza tra la Villa e il prezzo pattuito,~~ l'acquisto della villa di Arosio . . . da parte di Calvi [per 500.000 dollari]"

Calvi riteneva che la sua presenza avrebbe dato credibilità all'operazione di salvataggio (cfr. interrogatorio Guzzi - Tribunale Milano, pag. 69): "a dire di Calvi la Banca d'Italia avrebbe dato il gradimento al suo intervento nell'operazione" .

La posizione di Calvi comincia ad apparire più sfumata a partire dal famoso memorandum redatto in occasione della riunione del luglio 1977 a New York. Alla fine del memorandum si afferma infatti:

"Sorgendo difficoltà sull'intervento del Banco di Roma, si potrebbe convocare il dott. Roberto Calvi per impegnarlo nell'operazione di salvataggio della B.P.I., anche con eventuale accordo con il Banco di Roma"

~~In precedenza (interrogatorio Guzzi - Tribunale Milano, pag. 68)~~ Secondo Guzzi, al quale lo avrebbe riferito (interrogatorio Tribunale Milano, pag. 68) Federici, in quel periodo Roberto Calvi si sarebbe incontrato anche con il Governatore della Banca d'Italia perché si proponeva come garante o promotore della sistemazione sia della S.G.I. sia della B.P.I. In sostenza ~~la posizione~~

non si può dire che Calvi abbia assunto un ruolo attivo nel salvataggio di BPI. Piuttosto, ha fornito fondi con varie operazioni, delle quali non è possibile dire se fossero motivate dalla volontà di aiutare l'ex partner d'affari (e confratello massonico) oppure dal desiderio di pagare pur di non essere coinvolto direttamente.

G. ANDREOTTI

Andreotti è sicuramente l'uomo politico che ha avuto, prima e dopo il crack, maggiori contatti con Sindona. Dobbiamo quindi chiederci innanzitutto quale sia stato il rapporto fra i due. E' indubbio che Andreotti abbia costituito il punto politico di riferimento principale per Sindona. Come ebbe a dichiarare Pontello (citato in audizione Andreotti 11.11.81, XI/6):

> "fin dal momento in cui fui addetto al quarto piano, all'ufficio di Presidenza di Sindona, mi resi conto ed ebbi personale conferma da Sindona e da Magnoni, assistendo anche a telefonate, che l'uomo politico legato al gruppo e su cui il gruppo contava era l'On.le Andreotti, il quale faceva conto su Sindona, sul suo gruppo e sugli strumenti a disposizione di quest'ultimo, le banche italiane e la Franklin, nel quadro dei suoi disegni politici"

Per quanto riguarda più specificamente le vicende suc

502

cessive al crack della Banca, l'avv. Strina dichiarerà (audizione Strina 2.12.81, IX/4):

> "per quanto riguarda specificamente a chi potesse pensare di rivolgersi il dott. Sindona, quando diceva di mutare o di ottenere un mutamento di situazione anche sul piano politico, certamente in primo luogo pensava all'On.le Andreotti"

Una fonte ancora più diretta, il genero di Sindona, Piersandro Magnoni, afferma addirittura in una lettera dell'8.11.1973 (prot. 0064):

> "la mia profonda impressione su quanto Ella ha voluto suggerirmi riguardo alla strategia che il nostro gruppo vuole seguire in Italia, mi autorizza a pensare di avere noi, se mi consente, un sincero amico in Lei e un formidabile esperto con cui poter concordare di volta in volta le decisioni più importanti . . ."

Lo stesso Sindona sarà ancora più esplicito in una lettera del 28.9.1976, indirizzata direttamente ad Andreotti, lettera (confronta fascicolo del materiale prodotto dall'avv. Guzzi, pag. 82 e segg.) che merita di essere riportata per esteso:

> "Illustre e caro Presidente, nel momento più difficile della mia vita sento il bisogno di rivolgermi direttamente a Lei per ringraziarLa dei rinnovati sentimenti di stima che Ella ha recentemente manifestato e per esporLe, proprio in considerazione dell'interessamento che Lei ha mostrato alle mie note vicende, la drammatica situazione in cui mi sono venuto a trovare ...
> ... La mia difesa come può immaginare avrà due punti di appoggio: quello giuridico e quello politico.....
> Le proposte di accordo discusse con il Banco di Roma prevedono anche l'attuazione di operazioni tecniche necessarie al raggiungimento dello scopo che ci siamo prefissi... Tali accordi d'altra parte non solo sistemerebbero la B.P.I.... sono e sono convinto che Ella ha fatto ogni sforzo per agevolare la soluzione del problema della S.G.I. e con essa la soluzione del mio problema. La sistemazione di per sé di questa Società non migliora purtroppo la mia posizione di accusato. Tale sistemazione è per me valida solo se attuata contemporaneamente a quella della B.P.I. Ho il dubbio che non sia stata esaminata la situazione nel suo reale e concreto aspetto ed

è perciò che insisto nella preghiera di consentire a Guzzi una diretta esposizione di una completa analisi della situazione"

Andreotti del resto ha esplicitamente ammesso che fino al 1974 aveva stima di Sindona (audizione Andreotti dell'11.11.1981, XI/6) e chiama in causa a questo proposito la Banca d'Italia. Afferma infatti che l'autorizzazione alla fusione era stata un elemento da lui considerato come un giudizio favorevole sulla situazione delle due banche (audizione 11.11.81, XIII/4-5). Non va d'altra parte dimenticato che era stato Andreotti a caldeggiare la nomina di Barone al Banco di Roma che in qualche modo segna l'inizio dell'operazione di finanziamento di questo istituto nei confronti delle banche sindoniane che ormai cominciavano a trovarsi in difficoltà. Il rapporto Andreotti-Sindona è quindi stato un rapporto particolarmente stretto, e anche un rapporto di stima, almeno fino al 1974. E, come ci dice la lettera di Sindona del 1976, tale rapporto di amicizia e di stima è proseguito anche dopo.

Certo non è mancato l'interessamento diretto di Andreotti nei confronti della vicenda. Non è necessario ricostruire tutti gli incontri che Andreotti ha avuto prima con Federici e poi con Guzzi; basterà soltanto ricordare che Guzzi ne elenca dal 15.7.1978 al 21.5.1980 ben dodici, tutti avvenuti al Centro Studi di piazza Montecitorio, tranne due che avvengono a Palazzo Chigi (per uno è agli atti un "passi"). Non è neppure strettamente necessario ricostruire esattamente quanti dei memorandum che hanno composto le varie fasi dei progetti di salva-

taggio sono stati effettivamente consegnati ad Andreotti. Andreotti afferma (audizione dell'11.11.1981, IV/1-2) di aver avuto da Guzzi un primo schema riassuntivo e poi una bozza di una risoluzione. Guzzi invece afferma (confronto Guzzi-Andreotti 27.1.1982, II/1):

> "confermo di aver consegnato più memorandum. Cioè preciso: ci sono i due memorandum concernenti la soluzione tecnica della B.P.I. e l'estradizione che furono consegnati da me a Federici e Agostino Gambino che ebbero l'incontro con l'On.le Andreotti il 12.7.1977. Confermo di aver consegnato all'On.le Andreotti un altro progetto di soluzione alla fine dell'agosto 1978 e confermo di aver rimesso al Centro Studi dell'On.le Andreotti una serie di memo che sono quelli di cui alla vicenda inizio 1979, che vanno,se mal non ricordo,dal gennaio all'aprile 1979 [vedi VII/3: si tratta di otto memorandum che vanno dal 19 gennaio al 5 aprile 1979] ... Ci sono poi altri memorandum che sono stati da me consegnati a Federici perché ne parlasse, in precedenza, quando l'ing. Federici era ancora in vita. Ma non posso dire se Federici li ha utilizzati [o no] ." V ibidem

Una particolare contraddizione è emersa per quanto riguarda l'appunto del 9 marzo 1979. In calce all'appunto è scritto, di pugno dell'avv. Guzzi, "risposta telefonica ore 16: le istruzioni sono state date da giorni; torno a sollecitare immediatamente con la dovuta riservatezza. Recapitato alla stessa data". C'è in altre parole v l'annotazione di una risposta che sarebbe stata data per telefono. Guzzi quindi conferma che la risposta per telefono fu data direttamente dall'On.le Andreotti. Quest'ultimo smentisce e, ~~con atteggiamento poco rimardoso nei confronti della Commissione~~, giunge ad affermare che "forse era Noschese" (confronto Guzzi-Andreotti 27.1.1982, IV/3).

In ogni caso sono acquisiti due punti fondamentali. In primo luogo le comunicazioni sono state effettivamente

consegnate allo studio di Andreotti. Al riguardo si vedano le deposizioni dell'avv. Levato (audizione 16.12.81, VII/5) incaricato dello studio di Guzzi della consegna dei documenti e quelle della Signora Enea (audizione 16.12.81, IX/5) segretaria dello studio dell'On.le Andreotti. In secondo luogo, a precise domande al riguardo, sia Guzzi, sia l'avv. Gambino hanno confermato che nel corso degli incontri con l'On.le Andreotti avevano la netta sensazione che questi fosse a perfetta conoscenza del contenuto dei documenti stessi (vedi audizione Guzzi 9.12.1981, VII/3 e Gambino 2.12.81, XIX/2). Gambino in particolare rileva:

> " . ero stato dall'avv. Guzzi il giorno prima e mi sono stati consegnati dall'avv. Guzzi due memorandum e ha consegnato o fatto consegnare all'ing. Federici gli stessi due memorandum. Quando sono arrivato dall'On.le Andreotti ho trovato l'ing. Federici e l'On.le Andreotti che parlavano. Quindi devo pensare che i due memorandum siano stati effettivamente consegnati all'On.le Andreotti dall'ing. Federici; lo devo pensare perché in effetti la riunione con Andreotti si svolgeva nel senso di consegnare a lui questi due memorandum. Non posso dire di averli visti materialmente consegnare, però il contesto era in questo senso, che dovevano essere consegnati all'On.le Andreotti"

Ancora più controverso è se , e quante volte, Andreotti abbia incontrato Sindona. Secondo Andreotti (audizione 11.11.1981, VII/6) vi sarebbe soltanto un incontro nel 1973, nel corso di un pranzo. Andreotti nega invece di aver incontrato a New York Sindona, sia nel 1976 - quando si recò in quella città soltanto per un giorno - sia nel 1977 - quanto si recò negli Stati Uniti, ma senza passare da New York. Sindona e Magnoni (e Guzzi per averlo sentito dire dai due) affermano invece che questi incontri ci sarebbero stati. A CAPO Si apre a questo punto il capitolo delle

iniziative assunte da Andreotti in seguito alle pressioni esercitate da Sindona e dai suoi legali. Andreotti ha ammesso, prima ai giudici milanesi e poi alla Commissione, di aver incaricato Stammati, allora Ministro del Governo da lui presieduto, di occuparsi del progetto di salvataggio. Ai giudici milanesi (confronta audizione 11.11.1981, IX/3) aveva inizialmente dichiarato di aver incaricato Stammati in quanto Ministro del Tesoro. Davanti alla Commissione ha rettificato, sostenendo che si trattava di un lapsus di verbalizzazione e che la scelta di Stammati era dovuta essenzialmente a due elementi. Da un lato, la volontà di non investire proprio il Ministro del Tesoro e quindi di non creare una indebita pressione sulla Banca d'Italia, dall'altro quella di scegliere una persona che, per essere stata Presidente della Banca Commerciale Italiana, appariva particolarmente qualificata a seguire il progetto di salvataggio. A CAPO Andreotti negherà invece di aver consegnato il progetto ad Evangelisti. Questa versione è confermata da Evangelisti, ma smentita da Guzzi, come avremo modo di osservare con maggior dettaglio nel paragrafo successivo.

Per concludere possiamo ricordare quali sono le motivazioni che, secondo lo stesso Andreotti, avrebbero giustificato un interesse così intenso ed ampio nei confronti della vicenda di Sindona. In base alle dichiarazioni rese in Commissione (audizione dell'11.11.1981, IV/1) queste motivazioni possono essere così riassunte:

a) opportunità di seguire la questione collegata alla Società Generale Immobiliare;

b) opportunità come per tutte le altre vicende di salvatag-

gio di interessarsi della questione della Banca Privata Italiana. E' stato fatto esplicitamente il riferimento ad un altro salvataggio del periodo ed in particolare a quello del gruppo Maraldi;

c) opportunità di sfatare la tesi di Sindona che vi fosse una cospirazione in suo danno. E evidentemente non c'era modo migliore per sfatare questa tesi che interessarsi in modo attivo dei progetti;

d) opportunità (e questo punto è particolarmente delicato) di coprire la Banca d'Italia ed evitare che fosse coinvolta in una polemica dannosa. In particolare afferma Andreotti a questo proposito (audizione 11.11.1981, V/2):

> "perché altrimenti anche la Banca d'Italia in fondo si sarebbe trovata piuttosto esposta, dato che aveva dato le sue autorizzazioni nel momento nel quale, poi, invece, da quello che accadeva dopo, si desumeva che le situazioni non erano delle situazioni estremamente brillanti per le due banche che si erano fuse. [Quello della Banca d'Italia] era un ruolo estremamente esposto e quindi avrebbe messo come purtroppo altri fatti misero, in difficoltà la Banca d'Italia ... perché altrimenti nella polemica avrebbero dovuto chiamare in causa la Banca d'Italia per le sue autorizzazioni"

E. EVANGELISTI

Come si è già detto il punto cruciale del ruolo di Evangelisti riguarda l'esistenza o meno di un incarico esplicito da parte di Andreotti. Secondo Andreotti ed Evangelisti questo incarico non vi fu mai (confronta audizione Evangelisti 27.10.1981, II/1: "Andreotti non mi ha mai dato nessun incarico inerente alle questioni Sindona"; e audizione Andreotti 11.11.1981, IV/4, praticamente con le stesse parole: "io non ho dato alcun incarico ad Evangelisti").

Guzzi invece afferma esattamente il contrario; in particolare nel confronto Guzzi-Andreotti del 27.1.81 (V/3) afferma:

> "su questo confermo le mie dichiarazioni. Anche perché voglio ricordare un punto che è fondamentale. E' vero che l'On.le Andreotti pensò di parlarne al prof. Stammati. Però è pur vero che io chiesi di questo possibile interessamento di Evangelisti, dopo che Evangelisti aveva incontrato a New York Sindona e allora, in data 1.9.78, ebbi un colloquio telefonico con l'On.le Andreotti che si disse d'accordo sul possibile interessamento anche da parte di Evangelisti, tanté che poi il 2 [settembre 1978] quando io per altre questioni incontrai l'On.le Evangelisti, ... fu l'On.le Evangelisti che mi mostrò questo plico che era esattamente la bozza del progetto di soluzione, il mio biglietto scritto di mio pugno ..."

Secondo Evangelisti (audizione 27.10.81, II/4) fu l'avv. Guzzi a consegnargli il pro-memoria. Evangelisti avrebbe commentato: "lo dirò senz'altro a Sarcinelli, perché io avevo dimestichezza, non amicizia con Sarcinelli perché ci vedevamo per ragioni inerenti al mio incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio".

Non esistono altri elementi intorno a questo contrasto di posizioni, ma è da rilevare che risulta oltremodo singolare che Evangelisti si sia attivato ed abbia successivamente preso contatti con Sarcinelli semplicemente per una richiesta rivoltagli da una persona che non conosceva. D'altra parte egli afferma (confronta audizione 27.10.81, VII/1) che "il suo interessamento era un atto dovuto". Ora non è sicuramente tale un'azione richiesta, e per di più in circostanze del tutto casuali (addirittura una mostra di quadri), dall'avvocato di una delle parti in causa. Sarebbe viceversa un atto dovuto solo se la richiesta fosse venuta direttamente dal Presidente del Consiglio del quale

57.

l'On.le Evangelisti era all'epoca Sottosegretario.

E' certo invece che Evangelisti ha incontrato Sindona a New York nel periodo della latitanza. La data dell'incontro si colloca tra il 10 e il 22 maggio del 1978. Evangelisti si trovava come Presidente della Federazione di pugilato in quella città e a suo dire, per caso, mentre andava a comprare dei soldatini (sic !) incontrò Sindona che approfittò di questo fortuito incontro per perorare la sua causa.

Prescindendo da ogni valutazione sulle modalità dell'incontro, va notato che questa circostanza è stata dall'On.le Evangelisti taciuta ai giudici di Milano, ai quali ha affermato di aver incontrato Sindona a New York soltanto nel 1972. Nel corso dell'audizione del 27.10.1981 (VI/4 e 5) l'On.le Evangelisti non solo ha dovuto ammettere anche l'incontro appena ricordato, ma ha dovuto anche rettificare la data indicata ai giudizi milanesi, spostandola al 1974 e non al 1972. L'incontro, per quanto casuale, ha certamente effetti notevoli sulla strategia di Sindona. Secondo le parole di Guzzi (audizione 20.10.81, IX/1) dopo questo incontro, Michele Sindona si formò l'opinione che Evangelisti fosse persona più influente di Stammati per tenere i contatti e per avere quindi la possibilità di un colloquio con la Banca d'Italia. Per questo motivo, Guzzi sarebbe stato incaricato di chiedere all'On.le Andreotti di far seguire la questione da Evangelisti
Il 1° settembre 1978 Andreotti avrebbe dato il proprio benestare in proposito. In ogni caso, pochi giorni dopo, E-

vangelisti convocò Sarcinelli a Palazzo Chigi per mostrargli le due bozze di lettere sulle quali si basava il progetto di salvataggio. La risposta di Sarcinelli fu chiara ed esemplare e vale la pena di riportarla per esteso quale emerge dall'audizione del 27.10.1981 (XV/2):

> "la mia risposta fu : in primo luogo, avevo bisogno di studiare e far studiare i documenti, poiché era difficilissimo che un'operazione dalle gravi implicazioni legali potesse essere da me in qualche maniera valutata seduta stante e che quindi della questione non potevo non parlare all'allora Governatore della Banca d'Italia Baffi.
> La seconda osservazione fu che dalla lettura dei documenti stessi non mi sembrava che fosse preso in considerazione il fatto che era stato erogato, per poter soddisfare i depositanti delle banche che facevano capo al finanziere Sindona, qualcosa che si poteva valutare intorno ai 250 miliardi e che quindi non sembrava che una simile perdita potesse essere addossata alla collettività senza alcun beneficio per essa.
> La terza osservazione fu che la questione era non soltanto molto complessa, ma probabilmente anche carica di una serie di interrogativi di ordine non soltanto legale, ma forse anche politico. Aggiunsi che questo non era il mio campo e quindi era una questione di cui altri si sarebbe dovuto occupare.
> Ma l'osservazione che maggiormente feci fu l'ultima, e cioè feci notare che se, a distanza di anni, questo gruppo fosse stato rimesso in bonis si sarebbe dato un segnale veramente negativo anche all'estero, nel senso che qualsiasi cosa mal fatta in questo Paese avrebbe potuto dar luogo a distanza di anni ad una ricostituzione delle banche o a una ricostituzione comunque degli agenti che a queste banche avevano causato dei danni. Questo ritenevo che fosse non soltanto un segnale poco educativo nei confronti della classe bancaria in genere, ma direi che poteva anche essere male interpretato all'estero. Quindi la conclusione fu che non mi sembrava un progetto che potesse avere molte chances di andare avanti, ma questa era un'opinione del tutto personale non potendo, prima di tutto, sostituirmi al Governatore della Banca d'Italia e, in secondo luogo, non avendo avuto il tempo necessario per esaminare i documenti".

Questa risposta bloccò immediatamente la possibilità di realizzazione del progetto. Secondo le dichiarazioni

dello stesso Sarcinelli, alcuni giorni dopo, comunque sempre nella stessa settimana, Evangelisti telefonò a Sarcinelli per dirgli di non pensare più a quel progetto, perché egli, o chi l'aveva incaricato, sembrava essersi convinto dell'inopportunità di perseguire ciò che si diceva nel progetto stesso. Sempre secondo le dichiarazioni di Sarcinelli "dopo di che né dall'On.le Evangelisti, né da altri su questo argomento ho avuto altre indicazioni, pressioni o raccomandazioni che dir si voglia" (XV/3).

F. FANFANI

Come si è già detto, i contatti con Fanfani vengono tenuti per il tramite dell'avv. Bucciante. Le prove acquisite indicano che un primo contatto avvenne nel novembre 1975 fra gli avvocati Guzzi e Strina da una parte e Bucciante dall'altra; che successivamente nel febbraio del 1976 questi si recò a New York per incontrare direttamente Sindona, ebbe numerosi incontri con Federici ed altri, che si occupavano del salvataggio; infine che incontrò Ambrosoli nel febbraio 1977.

Secondo la dichiarazione di Bucciante (audizione 9.12. 1981) Sindona avrebbe richiesto un appoggio politico minacciando esplicitamente di chiamare in causa Fanfani per la questione dei 2 miliardi dati alla Democrazia Cristiana e, a dire di Sindona, mai restituiti:

> "Guzzi e Strina dicono che se il prof. Fanfani e gli altri che erano comunque interessati o cointeressati nella vicenda della Democrazia Cristiana non si fossero decisi ad appoggiare il Sindona il quale si dichiarava vittima politica di questa situazione, loro avrebbero messo in piazza tutte le cose che fino ad allora avevano taciuto ... Fu allora mi pare di ri-

> cordare, che sotto la sollecitazione degli stessi legali ... i quali mi ebbero a dire: 'ci sono stati amici che hanno preso l'iniziativa di incontrare Sindona per lo meno per poter chiarire la situazione, ci sono state anche personalità politiche le quali non hanno sentito alcun disagio a potersi incontrare con Sindona e a poter presentare la figura di Sindona come benefattore dell'Italia, salvatore della lira' ... Ricordo con esattezza che dissero che quando l'On.le Andreotti era stato a New York non aveva esitato ad incontrare Sindona, a tranquillizzarlo e a dare ad alcune personalità, come Rockfeller ed altri, le migliori credenziali di questo personaggio' " (VIII/2 e 4).

Ancora una volta quindi Guzzi e Strina affermano di aver avuto sostegni precisi da parte di Andreotti e confermano la circostanza dell'incontro fra questi e Sindona a New York. Fanfani sollecitò Bucciante a mantenere il contatto, soprattutto per accertare se effettivamente la somma era stata restituita o no. Come ha dichiarato Bucciante (audizione 9.12.1981) alla Commissione:

> "Il prof. Fanfani si strinse nelle spalle e disse che l'unica cosa era quella di vedere se, effettivamente, quel denaro era stato dato o no e che, comunque, bisognava uscirne. Ricordo anche una frase:'a costo di fare la bolletta questo denaro bisogna rimandarlo' " (IX/3).

E prima ancora:

> "Fu allora che il prof. Fanfani mi disse - ripeto le parole con cui me ne parlò -: 'mi tolga dai piedi questa gente perché io non so cosa vogliono e soprattutto perché si rivolgano a me' " (VIII/2).

Nell'incontro a New York, Sindona confermerà a Bucciante la sua volontà di chiamare in causa Fanfani per la questione della somma:

> "[Sindona disse]: 'finora non ho fatto parola, non ho esposto il prof. Fanfani a situazioni incresciose, non l'ho voluto cacciare nello scandalo eccetera, però bisogna che il prof. Fanfani cominci, innanzi tutto, col farmi restituire questa somma che a me non è stata ancora restituita' " (IX/3).

Sindona si lamenterà inoltre di essere stata abbandonato da tutti, tranne che da Andreotti:

" Sindona disse che mentre Andreotti aveva preso a cuore la situazione, gli altri se ne erano strainfischiati" (XX/4).

I riscontri effettuati dalla Commissione hanno confermato che il ruolo di Bucciante non ha valicato i limiti dell'accertamento sul fatto della restituzione; per quanto riguarda in particolare il salvataggio, è emerso che Bucciante si è occupato soprattutto della Società Generale Immobiliare (interessamento dell'Italstat e di Bernabei) più che della Banca Privata Italiana direttamente. Questo ha probabimente nuociuto alla realizzabilità politica dei progetti poiché ha creato una sorta di situazione di stallo fra il gruppo che faceva capo a Fanfani e quello che faceva capo ad Andreotti;è cioè ragionevole l'ipotesi di Guzzi (interrogatorio Tribunale Milano, pag. 56):

" ... si verificava che allorquando per iniziativa di Andreotti si portava avanti un discorso, l'On.le Fanfani rendesse impossibile la realizzazione di quel discorso e viceversa ... Questa circostanza è avvalorata allorquando fallita la soluzione S.G.I. da parte di un determinato gruppo, l'On.le Fanfani si impegna a far studiare una soluzione alternativa ad Ettore Bernabei ... Allorquando nell'agosto-settembre 77 Giulio Andreotti investì formalmente Loris Corbi della sistemazione della S.G.I. e tramite l'interessamento di Fortunato Federici e di Memmo fu reperito anche un gruppo americano disposto ad accuistare la S.G.I. o meglio il pacchetto di controllo della S.G.I. e si arrivò conseguentemente alla conclusione dell'operazione, la stessa fu fatta naufragare dal Sen. Fanfani perché si sosteneva che con questa si sarebbe voluto salvare Michele Sindona".

G. STAMMATI

Secondo la documentazione acquisita e la testimo-

nianza resa alla Commissione (confronta fascicolo Procura Milano n. 8, prot. 00062, pag. 73 e audizione del), Andreotti avrebbe reso noto a Stammati l'esistenza di un progetto di sistemazione verso la fine di luglio 1978 e avrebbe pregato l'allora Ministro per il Commercio Estero di ricevere l'avv.Guzzi. Stammati si incontrò quasi immediatamente, il 3 agosto, con Guzzi e consegnò subito il progetto a Cingano della Banca Commerciale Italiana. L'obiettivo era evidentemente quello di ottenere il consenso delle banche di interesse nazionale e in particolare delle banche che avrebbero dovuto affiancare il Banco di Roma nel salvataggio. In questo senso, la funzione di Stammati, si svolgeva in qualche modo in parallelo rispetto a quella di Cuccia. Alla fine di settembre del 1978 Stammati ebbe però un parere decisamente negativo da Cingano.

Nonostante questo, Stammati ritenne di rivolgersi anche Banca d'Italia e in particolare all'allora Direttore Generale Ciampi. Si noti che nel frattempo si era già avuto il parere negativo di Sarcinelli ad Evangelisti. Non è chiaro per quali motivi il gruppo di Sindona ritenesse di poter contare in qualche modo sull'aiuto di Ciampi. Probabilmente in questo periodo si pensava che il progetto avesse raggiunto il massimo di credibilità o, se si preferisce, il minimo di infondatezza. Si veda, ad esempio, la dichiarazione di Evangelisti (audizione 27.10.81, IX/2):

> "Parlando col dott. Cuccia dico: ma dottore, qui non riusciamo praticamente ad avere questo incontro con la Banca d'Italia che per me è determinante perché tutto si muove e ruota, sul piano tecnico, da quello

63

che potrà fare e potrà dirci la Banca d'Italia. Su questo punto ho un'annotazione di Cuccia che mi risponde: 'Franco Evangelisti e Giulio Andreotti fissino questo incontro perché noi sul piano tecnico siamo pronti' ".

Analogamente Guzzi (audizione 21.10.81, X/1), sempre con riferimento a questo periodo di tempo affermerà:

"Giulio Andreotti disse perché c'era un discorso ed emerge dalla telefonata a Stammati del 27.12.78 nel colloquio telefonico con Stammati: Ciampi è a disposizione".

Le aspettative di Guzzi e di Andreotti sulla possibilità di incontrarsi con la Banca d'Italia vengono però respinte. Da un lato Sarcinelli rifiuterà un incontro diretto con Guzzi, sulla base della considerazione che il vice Direttore Generale della Banca d'Italia non può ricevere i legali di un bancarottiere; dall'altro ~~xxxxxxxxxx~~ l'interessamento di Stammati nei confronti di Ciampi non darà luogo ad alcun incontro. L'unico effetto sarà una riunione tra Ciampi, ~~xxxxxxxx~~ Sarcinelli e Ambrosoli organizzata sulla base di quell'interessamento per una valutazione del tutto generale della possibilità di salvataggio. Alla riunione Ciampi non partecipa per un impegno dell'ultimo momento e il colloquio fra Ambrosoli e Sarcinelli sarà del tutto generale. Ambrosoli affermerà che da sempre esistevano progetti che si cercava di portare avanti ma che non vi era in sostanza nulla di nuovo e che a suo parere non era possibile realizzare alcun progetto di salvataggio (audizione Sarcinelli, XVI/3). Questo incontro, nel quale fra l'altro Ambrosoli comunicherà a Sarcinelli di essere oggetto di minacce, e su cui torneremo più avanti, chiude praticamente la possibilità per e per tut-

tutti coloro che si interessavano a vario titolo del salvataggio di avere un rapporto diretto con la Banca d'Italia. Stammati quindi è l'ultima carta giocata nel tentativo di arrivare ad una soluzione "morbida" della vicenda. Non a caso con l'uscita di scena di Stammati, che avviene nel momento in cui egli comunica ad Andreotti il sostanziale fallimento del suo tentativo, Sindona passa al piano criminale vero e proprio della sua strategia che, con le minacce a Cuccia prima e Ambrosoli dopo, aveva già avuto significativi e consistenti manifestazioni. In ogni caso non deve sfuggire che questa soluzione "morbida" è sempre una soluzione interna al mondo della P2. Può non essere affatto casuale che il Ministro incaricato di compiere l'ultimo tentativo risulti appartenere al mondo della P2 che, come vedremo in seguito, costituisce veramente il tessuto connettivo di tutta questa tragica vicenda.

H. TEDESCHI E DELFINO

Fra gli uomini politici anche Tedeschi e Delfino risultano aver avuto un ruolo nella vicenda, anche se ne costituiscono un ramo secondario e collaterale. La partecipazione di questi due uomini politici ha la funzione di sostenere, con una campagna giornalistica a favore di Michele Sindona, i progetti di sistemazione che emergono dalla riunione di New York del luglio 1977. In questo senso, si tratta di una funzione di appoggio, e quindi in qualche modo collaterale; si tratta però dell'appoggio alla fase più delicata e più importante della manovra del salvataggio.

E' infatti significativo che lo stesso 14 luglio del 1977 (Cfr. interr. Guzzi Trib. Mi, pag. 76) avvenga un incontro di Guzzi con il direttore del Borghese per esaminare la possibilità della campagna giornalistica (audizione Tedeschi X/2). Come è stato dichiarato da un membro della Commissione (audizione Tedeschi 27.10.81, XII/2):

> "Guzzi dice che c'è stata la via Federici per Barone e la via Guzzi per Tedeschi; quindi secondo i fatti ci sono state: riunione del 12, riunione del 14, campagna del Borghese. Il problema è di stabilire se è stata volontaria o involontaria questa strumentalizzazione che Andreotti, come nel passato, ha fatto di tali organi di stampa".

Per quanto riguarda l'On.le Delfino, è incerto a quale titolo abbia partecipato. Secondo Tedeschi, solo perché voleva fare pratica da giornalista, secondo altre testimonianze (Guzzi). l'interessamento di Delfino era un interessamento autonomo in quanto egli sosteneva o millantava di avere un particolare rapporto con l'On.le Andreotti. La giustificazione data da Delfino e la carta di presentazione dello stesso in questa vicenda sarebbe stata appunto la sua amicizia con Andreotti, che lo rendeva persona particolarmente qualificata a partecipare a quella campagna.

I. COMUNITA' ITALO-AMERICANA

Era schierata a favore di Sindona, con il quale aveva compiuto molte importanti operazioni, fin dai tempi precedenti al crack della Franklin e di Banca Privata Italiana. Nella vicenda in questione sono due le persone della Comunità che compaiono sistematicamente: Philip Guarino e Rao. Essi hanno avuto contatti con due mondi altrettanto inquietanti: da un lato quello della P2, dal-

24 bis 66

l'altro quello della mafia. Nell'agosto del 1976, Philip Guarino e Pao si incontrano a Roma con Andreotti (audizione Andreotti 11.11.1981, III/2). Secondo Guzzi, sarebbero rimasti assai soddisfatti dell'incontro perché avrebbero ricevuto assicurazioni di interessamento (audizione Guzzi 20.10.1981, V/1). Alla fine del 1978, la "Comunità" da funzione di supporto passa in prima fila e, secondo la testimonianza di Guzzi, è la protagonista principale della fase criminale (non bisogna però dimenticare che in precedenza molte telefonate minatorie a Cuccia e ad Ambrosoli venivano da New York e quindi possono essere collegate a persone appartenenti al mondo della Comunità). Come è stato dichiarato dall'avv. Guzzi (audizione 20.10.1981, X/2 e 3):

> "[Verso la fine del 1978] abbiamo praticamente la consapevolezza [che] quelle aspettative cadono ... ed allora Sindona secondo il mio punto di vista passa e sostituisce al gruppo politico amico, o ritenuto amico, la Comunità Italo-Americana".

Come è stato fatto rilevare da un Commissario, nella deposizione davanti ai giudici di Milano Guzzi ha detto qualcosa di più, perché ha affermato "passa quindi al sistema dei ricatti" (ibidem).

L. GELLI E LA P2

Gelli compare continuamente, in modo diretto o indiretto in tutte le vicende di questo periodo. Non solo in quelle collegate al salvataggio, ma in tutte le attività di ~~quelle che~~ intervengono avvengono a favore di Sindona nei confronti della Cassazione e del procedimento di estradizione.

Il ruolo del ~~Il~~ capo della P2 è quindi una ~~la~~ dimostrazione dell'unicità del progetto teso a riaccreditare l'immagine di Sin-

dona o quanto meno a ridurre le conseguenze negative del crack.

Come è stato affermato da un Commissario (audizione Andreotti 11.11.1981, XIV/6), Gelli è sempre presente. E' presente nei salvataggi; è presente nelle pressioni sulla Banca d'Italia (Guzzi, interrogatorio Tribunale Milano, pag. 30); è presente nell'intervento di Stammati; è presente nell'azione nei confronti della Cassazione; è presente nel rallentamento del procedimento di estradizione.

La vicenda successiva al crack di Sindona, di cui il tentativo di salvataggio non è che un episodio, sia pure di grande rilievo, ha un unico comune denominatore, un unico elemento che coagula i diversi interessi in gioco e che rafforza i rapporti tra persone così differenti: la P2.

V. CHI HA DETTO NO

Dopo aver esaminato il ruolo avuto da persone che hanno tentato a vario titolo di condurre in porto il salvataggio, si deve ricordare anche le persone che hanno contribuito a rendere vani quei tentativi.

Si è già detto che Cuccia, pur direttamente coinvolto e sottoposto a minacce gravissime, è riuscito a mantenersi in un precario equilibrio dando indicazioni di carattere tecnico, senza per questo assumere la posizione di ideatore o quanto meno di garante del progetto. Il suo rifiuto ad un coinvolgimento diretto ha senza dubbio dato un primo grave colpo ai disegni di Sindona e dei suoi legali di seguire la linea "morbida", agendo lungo i canali istituzionali.

30.

Le due banche di interesse nazionale che affiancavano il Banco di Roma nel consorzio rifiutarono recisamente di farsi coinvolgere nel salvataggio e non esitarono ad indicare l'inconsistenza dei progetti.

La contrapposizione in questa fase è emblematica dello scontro fra due anime del sistema bancario o, se si preferisce, fra due Italie. Da un lato gli interessi del Banco di Roma e di Sindona (protetti da uomini politici della Democrazia Cristiana) a realizzare il salvataggio; dall'altro il rifiuto di Mediobanca, della Banca Commerciale e del Credito Italiano (o, in termini personali, di Cingano, Rondelli e Cuccia) a farsi coinvolgere in un progetto tanto inconsistente quanto scellerato. Ed è quanto meno assurdo che queste seconde banche che si oppongono vengano normalmente definite "laiche e massoni" dal primo gruppo che - come si è visto - si appoggia pesantemente alla P2, anzi appartiene esso stesso alla P2.

Al di fuori del mondo bancario in senso stretto, due persone hanno contribuito in modo particolare ad arrestare i disegni di Sindona: Ambrosoli e Sarcinelli. L'avv. Guzzi ha affermato e afferma che il Commissario Liquidatore era disponibile e che verso la metà del 1978 riteneva che "si andava sulla buona strada" (interrogatorio Tribunale Milano, pag. 24). Tale indicazione è però confutata sia dalle indicazioni trovate sull'agenda di Ambrosoli ("Guzzi insiste su propositi folle") e dalla testimonianza di Sarcinelli con cui il Liquidatore aveva contatti continui.

Secondo le parole dello stesso Sarcinelli (audizione 27.10.1981, XIX/2):

> "Per quanto è a mia coroscenza desidero dire che l'avv. Ambrosoli era portatore di una visione etica molto precisa e profonda ed egli non mi nascose mai che il giorno in cui ci fosse stata per avventura un qualsiasi cambiamento di indirizzo nella Banca d'Italia a proposito dell'affare Sindona egli 24 ore prima [dopo?] avrebbe rassegnato le dimissioni".

Questa testimonianza oltre che confermare l'opposizione di Ambrosoli al salvataggio, mette in evidenza come il (coadiuvato dal Maresciallo Novembre) Commissario Liquidatore e il vice Direttore Generale della Banca d'Italia abbiano costituito un blocco compatto nei confronti di soluzioni non corrette.

In particolare, Sarcinelli diede un notevole contributo a bloccare i disegni di salvataggio, prima con il rifiuto di ricevere Guzzi, poi con la sua netta opposizione manifestata ad Evangelisti. Vi è anzi un episodio emblematico dell'incontro tra Ambrosoli e Sarcinelli cui si è già accennato. In quell'occasione, il Commissario Liquidatore affermò di essere oggetto di minacce e, accomiatandosi, ebbe una premonizione: "non dimentichiamoci che i prossimi mesi saranno duri, perché i Giudici negli Stati Uniti andranno avanti e quindi se qualcosa dovrà accadere accadrà in questo periodo" (audizione Sarcinelli 27.10.1981, XVIII/3).

Nel giro di pochi mesi, Sarcinelli sarà prima oggetto di un'indecorosa campagna e poi di un arresto infondato (tornerà al suo posto solo per la compatta reazione della Banca d'Italia e della società civile); Ambrosoli sarà addirittura assassinato. Come ha affermato lo stesso Sarcinelli:

70

"L'omicidio Ambrosoli può essere interpretato come l'omicidio di una persona la quale ha rappresentato il punto di resistenza di un 'passaggio morbido' della vicenda Sindona. Io personalmente ritengo che questa sia la ragione dell'omicidio Ambrosoli, più dell'altra, cioè che Ambrosoli avesse messo mano o stesse per mettere mano a particolari segreti del sistema Sindona" (audizione 27.10.1981, XVIII/5).

Conclusione

I fatti precedentemente commentati indicano che ministri, banchieri oltre che, come sembra dalla documentazione raccolta dalla Commissione , il Presidente del Consiglio si sono mossi a sostegno di un personaggio inseguito da un mandato di cattura per favorirlo nella realizzazione di progetti del tutto inconsistenti sotto il profilo tecnico e gravemente lesivi dei principi elementari di correttezza. La quantità di tempo dedicata alla analisi di questi progetti è stata enorme. Se fosse possibile calcolare il valore del tempo impiegato da tutti questi personaggi nel periodo compreso tra il 1976 ed il 1979 e tutti gli oneri relativi, otterremmo probabilmente un valore assai elevato.

Il balletto dei pourparlers e delle riunioni attorno a questi progetti è potuto durare tanto solo perchè evidentemente si è garantito un interessamento a livello politico. Si è visto che questo interessamento - che risulta a chi con rigore e con serena obiettività abbia esaminato la documentazione messa insieme dai commissari - è da attribuirsi, innanzitutto, all'onorevole Giulio Andreotti.

Occorre quindi valutare perchè Andreotti si sia occupato per tanto tempo della vicenda Sindona (e non solo del "salvataggio", perchè l'interessamento riguarda in modo unitario tutti i progetti di "sistemazione ed anche di aspetti giudiziari) e se in questo interessamento siano configurate responsabilità politiche.

79

Innanzitutto, Andreotti è spinto ad intervenire perchè il crack Sindona era diventato un fatto di estrema gravità. Va detto però che questo era accaduto per il ritardo con cui si era intervenuti e per l'ostinazione con cui le autorità rifiutarono di intervenire (nel '72 prima e nel luglio del '74 poi) con provvedimenti come la gestione straordinaria.

Se questo sembra indubbio, è altrettanto indubbio che è difficile accogliere le giustificazioni dell'onorevole Andreotti secondo cui egli sembra voler addossare una parte della responsabilità del suo interessamento alla Banca d'Italia. Infatti l'ex presidente del consiglio afferma, a sostegno della sua stima nei confronti di Sindona, di non essere stato informato delle ispezioni della Banca d'Italia e delle due denunce all'autorità giudiziaria a carico di Sindona da quelle ispezioni derivate. Nessuno lo ha evidentemente informato, ne' il governatore della Banca d'Italia, ne' il ministro del tesoro e neppure, nel momento in cui egli interviene in seguito al crack degli istituti di credito di Michele Sindona. Egli poi afferma di avere ignorato la gravità della crisi delle banche sindoniane e di aver interpretato l'autorizzazione alla fusione (luluglio 1974) come un segno di un parere favorevole della Banca d'Italia sulle condizioni patrimoniali di quelle banche. Inoltre sostiene che il suo interessamento in occasione del salvataggio intendeva proteggere la Banca d'Italia dalle polemiche che potevano nascere soprattutto in connessione alla vicenda delle autorizzazioni. Sul primo elemento può anche essere che l'onorevole Andreotti non sia stato informato o che gli sia sfuggito un evento, quale una denuncia per reato penale, a carico di una persona che egli stima e con cui, lui ministro o presidente del consiglio, intrattiene rapporti. Per quanto singolare la cosa è possibile. Ma dopo il crack nessuno gli ha offerto un quadro della situazione di Sindona e lui stesso non lo ha richiesto?

Sul secondo elemento, va detto che Andreotti - come si è visto - ha dimostrato ben più di una generica stima nei confronti di Sindona, tanto da essere definito da Magnoni un "formidabile esperto" per il gruppo. Inoltre senza nulla togliere alla gravità della questione delle autorizzazioni, tutti sapevano della precarietà della situazione delle banche di Sindona nel luglio 1974 ed ognuno sa che le fusioni non sempre avvengono tra istituzioni economicamente sane. In ogni caso la situazione delle due banche sindoniane così come appariva alla vigilia del crack cioè al momento della fusione, non poteva più essere ignorata da Andreotti nel momento in cui si occupa della sistemazione della BPI per cui appare difficile immaginare che egli non sia stato in grado di valutare che l'autorizzazione della Banca d'Italia alla fusione era stata data non solo a due banche non sane ma pressochè prive di patrimonio. Se questo fosse vero, come noi crediamo, l'onorevole Andreotti era dunque nelle condizioni di giudicare come inopportuna questa autorizzazione. Comunque, trarre un giudizio positivo da un unico elemento, e cioè l'autorizzazione alla fusione sarebbe un errore di valutazione per chiunque. Per questo dobbiamo concludere che o Andreotti non ha detto chiaramente alla Commissione i motivi per cui nell'estate del '74 continuava a stimare Sindona oppure ha dimostrato una capacità di valutazione che francamente ci sembra inadeguata al ruolo che egli svolgeva.

Sul terzo elemento va detto che Banca d'Italia ha tenuto nel '72 e nell'estate del '74 un comportamento censurabile, come si è visto in altra parte della relazione. Inoltre non necessariamente il salvataggio avrebbe consentito di coprire le responsabilità della Banca d'Italia e, in ogni caso, si è visto in precedenza come la credibilità della Banca d'Italia e il buon nome del sistema bancario nazionele nei confronti dell'estero sarebbero stati meglio tutelati da un atteggiamento opposto.

La vicenda in sè non presentava alcun elemento per cui il salvataggio potesse rientrare nella sfera del pubblico interesse. I depositanti erano stati rimborsati e i dipendenti delle banche di Sindona totalmente garantiti del posto di lavoro. L'onorev-ole An-

dreotti usa una argomentazione che si presta a definire pretestuosa o addirittura paradossale quando paragona il salvataggio della BPI ad altri salvataggi (in particolare cita il caso Maraldi!) di cui si è in varie occasioni occupato.

Neanche pare plausibile l'intervento dell'onorevole Andreotti nella sistemazione della BPI richiamandosi alla tutela degli interessi dei piccoli azionisti come egli in effetti fa e come fa l'onorevole Evangelisti. E ciò per gli argomenti già addotti in questo stesso capitolo a proposito degli "interessi da tutelare". Intendiamo soltanto ribadire che in base a questi argomenti gli interessi dei piccoli azionisti non costituiscono a nostro parere un problema di natura generale. La sistemazione della BPI non poteva dunque che riguardare il Banco di Roma ed evidentemente lo stesso Michele Sindona. In effetti una valutazione rigorosa dell'intera vicenda della sistemazione ci porta a concludere quanto non poteva o doveva sfuggire all'onorevole Andreotti e cioè che in realtà si mirava da parte di Sindona e dei suoi legali alla revoca della dichiarazione di insolvenza e perciò alla caduta dei reati fallimentari. Il che vuol dire * che, in ultima analisi, si mirava alla revoca del mandato di cattura. Ed è ciò che si evince con tutta evidenza dal capitolo riguardante la vicenda della Cassazione cui ricorrono i legali di Sindona ed il cui significato certamente non potè sfuggire all'onorevole Andreotti.

Questi argomenta ancora che il salvataggio della BPI era strettamente intrecciato a quello della Società generale immobiliare, questione quest'ultima di cui egli legittimamente e doverosamente ha inteso occuparsi. A nostro parere, tuttavia, se è vero che il salvataggio della BPI richiedeva la sistemazione della SGI, non vale il contrario. Non vi era a nostro giudizio cioè alcuna ragione per cui interessarsi della SGI portava come conseguenza ad occuparsi del salvataggio di Sindona. E infatti Andreotti continua ad occuparsi del salvataggio anche quando la SGI sarà uscita di scena.

Non vogliamo mettere in dubbio che l'avere attribuito indebitamente, di fronte ai giudici di Milano, all'onorevole Stammati la

54

funzione di ministro del tesoro quando invece egli era ministro dei lavori pubblici, non sia stato un lapsus dell'onorevole Andreotti, ma un errore di verbalizzazione come egli ha detto alla Commissione. Sta di fatto però che un intervento, ammesso che fosse dovuto e perciò nell'interesse del Paese, per essere rigoroso avrebbe dovuto, sembra a noi, avvenire direttamente e davvero tramite il ministro del tesoro che all'epoca era l'onorevole Pandolfi. Sarebbe toccato allora all'onorevole Pandolfi, con la Banca d'Italia ed il curatore fallimentare, acquisire tutti gli elementi per giudicare la situazione della banca di Sindona per valutare quali interessi generali da tutelare erano in gioco e quindi il da farsi, ammesso che vi fosse qualcosa da fare nel senso desiderato ed auspicato dall'onorevole Andreotti.

Non ha potuto non inquietare i commissari inquirenti il fatto che l'ex presidente del consiglio abbia insistentemente negato quanto l'avvocato Guzzi - anche nel confronto con Andreotti e confortato dai giudizi espressi dagli avvocati Strina e Gambino - ha affermato e cioè che fu Giulio Andreotti ad incaricare Evangelisti ad esplorare l'orientamento della Banca d'Italia circa la sistemazione proposta per la BPI presso il dottor Sarcinelli. Infatti Evangelisti mostrò a Guzzi il biglietto che quest'ultimo aveva inviato ad Andreotti, insieme al progetto di sistemazione, perchè questi direttamente ed autorevolmente se ne occupasse. In ogni caso poteva l'onorevole Andreotti ignorare il parere espresso dal dottor Sarcinelli ad Evangelisti? Esso non fu ignorato. Pressochè contemporaneamente all'incontro Evangelisti-Sarcinelli, per incarico di Andreotti il senatore Stammati svolgeva il compito di influire sulla Banca d'Italia prendendo contatti non con il governatore ma con il direttore generale dottor Ciampi non addetto alla questione in oggetto.

Altri furono gli interventi a sostegno di Michele Sindona. Dalla documentazione risulta quello dell'onorevole De Carolis e certamento quello di Licio Gelli nelle cui liste lo stesso onorevole De Carolis appare. L'interessamento di Ortolani e di Calvi, anch'essi com'è noto membri della P2, alla sistemazione della BPI

appare essenzialmente nella prima fase della vicenda del salvataggio. Quella di Gelli riguarda tutte le fasi e tutti i momenti dell'affare Sindona, dopo il crack. Gell
Si tratta, per quanto riguarda Andreotti e Gelli, di interventi paralleli, indipendenti, per cui il primo ignora ciò che fa l'altro? Non si può rispondere a questo interrogativo con certezza assoluta, né in un senso né in un altro.

Infine, il fatto ancora più grave é che Andreotti continua a interessarsi per la sistemazione della banca sindoniana anche quando era emersa senza equivoci la strategia mafiosa e criminale usata dal finanziere di Patti per ottenere la sistemazione, e cioé quando ~~ibdbrasidnardadGuzzigiu~~ ogni possibile velo sul carattere del personaggio e ogni possibile giustificazione della "stima" pregressa dovevano cadere. Basta osservare le date. Nel gennaio 1979 si istaura presso la Procura di Milano un processo penale per le minacce ~~ricevute~~ di impronta mafiosa subite da Cuccia e Ambrosoli in relazione ai progetti di sistemazione. La stampa ne parla. Nell'incontro del 23 febbraio 1979 Guzzi riferisce ad Andreotti delle minacce che i due avevano ricevuto. E anche nell'incontro del 22 marzo successivo si parla delle minacce ulteriori subite da Ambrosoli. Di più, nell'ambito del processo citato, Andreotti è interrogato come teste il 17 maggio 79 ed è espressamente informato dell'oggetto dell'istruttoria. Quindi Andreotti sapeva. Ma nonostante tutto, continua a ~~ri~~ "interessarsi" della sistemazione, continua a ricevere il legale di Sindona per questo fine dichiarato: non solo il 23 febbraio e il 22 marzo, ma anche il 26 giugno (quando Guzzi gli fa una panaoramica e gli riferisce dei contati con Cuccia), il 5 settembre (quando Guzzi gli riferisce della richiesta dei "sequestratori" di Sindona relativa alla lista dei 500) e infine il 21 maggio 80 (quando Guzzi gli riferisce che rinuncia al mandato difensivo: si noti, è Guzzi, non Andreotti che prende l'iniziativa di rompere il rapporto). Intanto il 12 luglio 79 Ambrosoli cade vittima di un agguato mafioso. Tutta la stampa insinua la ipotesi di un mandato sindoniano. Ma Andreotti continua a ricevere Guzzi. E' persino patetico l'intervento di un commissario, che, mentre la Commissione discuteva sul puntoto, precisa che gli ~~incontri~~ incontri dopo la assassinio di Ambrosoli sono solo due. La gravità del fatto è talmente eccezionale che non si può certo misurare, e tanto meno ridurre, coi numeri. Sul punto l'on. Andreotti si è difeso adducendo che un sospetto contro Sindona non è ancora una sentenza di condanna. Ma l'argomento è molto debole perché quel che vale per il giudice non può valere semplicisticamente per un Presidente del Consiglio, il quale deve ispirare i suoi interventi politici

quanto meno al criterio della prudenza. Ma può l'on. Andreotti sostenere di aver ~~usato~~ usato questa virtù tradizionalemnte cristiana della prudenza, nel momento in cui continua a impegnare la sua alta autorità politica per sistemare la banca di un imputato di bancarotta fallimentare, di cui ha anche il solo lontanissimo sospetto che usa metodi mafiosi e omicidi per perseguire i suoi fini? Può egli ancora pensare che questi fini, per cui impegna la sua alta autorità politica, possono ancora coincidere con fini di pubblica utilità ~~x~~ e non si riducono ai meschini interessi individuali di un losco personaggio?

Per concludere~~,xxx~~: si~~x~~ deve costatare un forte contrasto tra l'intensità dell'intervento dell'onorevole Andreotti (nonché di alt~~r~~i) e i risultati raggiunti, posto che nessuno dei progetti di salvataggio è andato in porto. Forse l'onorevole Andreotti, in relazio-

0

2

ne alla sistemazione della BPI, come del resto ad altri aspetti della vicenda Sindona ha fatto meno di quello che prometteva nonostante le cose scritte nei memorandum, nelle lettere di Guzzi, gli incarichi dati a Stammati ed Evangelisti, le assicurazioni e gli impegni di cui riferiscono molti testimoni. Può essere. Tuttavia se così è resterebbe in ogni caso un altro interrogativo. Perchè Andreotti per tanti anni mantiene quei rapporti, non rifiuta una fitta corrispondenza, annuncia non solo la volontà di intervenire, ma di essere intervenuto e poi, in effetti, nulla o quasi nulla fa a favore di Sindona? Era costretto a questo comportamento? Come lo si può giustificare e comprendere? Una cosa è certa, in ogni caso che chiunque avesse voluto adoperarsi a vantaggio di Sindona si sarebbe scontrato con il rigoroso impegno ed il coraggio dei giudici di Milano e del curatore fallimentare con il comportamento ~~del presidente~~ di Enrico Cuccia della Mediobanca, l'atteggiamento della Banca commerciale e del Credito italiano (dott. Cingano e dott. Rondelli), la fermezza ed il rigore del dott. Sarcinelli e della stessa Banca d'Italia. Cuccia da un lato e soprattutto Sarcinelli dall'altro hanno dovuto pagare un prezzo, Il più alto è il prezzo pagato da Ambrosoli, quello della vita.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE O AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

L'ESTRADIZIONE DI MICHELE SINDONA ~~[illegible]~~ L'ESTRADIZIONE

La Commissione è chiamata tra l'altro a rispondere al quesito se da parte di pubblici dipendenti siano stati tenuti comportamenti tali da impedire o ritardare o comunque ostacolare l'estradizione dell'avvocato Sindona o tali da intralciare lo svolgimento delle indagini della magistrature sulle sue attività; se esponenti politici o membri del governo siano direttamente o indirettamente intervenuti per sollecitare o favorire i comportamenti indicati.

Per rispondere al quesito, la Commissione ha svolto precise e articolate indagini, lungo due direttrici. Ha provveduto anzitutto ad acquisire dai Ministeri della Giustizia e degli Esteri tutta la documentazione, concernente la procedura di estradizione dagli USA iniziata nel 1974 contro Michele Sindona e proseguita fino all'incriminazione di Sindona in America e al suo successivo falso rapimento. Si tratta di una serie di documenti (spesso coincidenti), provenienti o dalle autorità giudiziarie o amministrative italiane, o dalle stesse autorità statunitensi. Tutto il complesso di questi documenti, disposti secondo la loro cronologia, hanno permesso alla Commissione di prendere in esame quali cadenze abbia avuto la procedura di estradizione, quale ne sia stato globalmente lo svolgimento, quali gli interventi e le iniziative prese dagli organi competenti dei due paesi interessati e quali infine i rapporti che si sono stabiliti, nel tempo, tra gli organi suddetti allo scopo di condurre a termine la procedura di estradizione. D'altra parte, la Commissione, oltre a procurarsi le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria milanese da persone che si erano occupate, a titoli diversi, della vicenda dell'estradizione, ha anche proceduto alla

audizione di queste e di altre persone, per ricavarne dati utili circa le possibili, indebite interferenze sull'iter della procedura in corso in Italia. I due tipi di elementi probatori, integrati tra loro, consentono una migliore valutazione dell'oggetto del giudizio che compete alla Commissione; ciò perchè mentre l'esame di documenti serve di per sè a stabilire il grado della regolarità del procedimento e vale già da solo a mettere in evidenza illeciti comportamenti (come quelli degli affidavit rilasciati da taluni pubblici dipendenti) le audizioni testimoniali consentono di comprendere se una regolarità formale sia stata tale anche sul piano sostanziale e insieme a far venire alla luce eventuali comportamenti, che pur senza avere conseguito risultati effettivi nell'ostacolare l'estradizione, si siano tuttavia mossi in questa direzione, così da doversi considerare parimenti indebiti.

In questa prospettiva è pertanto utile esporre prima i dati documentali e poi il contenuto delle varie audizioni, per valutarne quindi separatamente il significato ai fini che interessano e potere poi (attraverso una globale comparazione di due tipi di prova) giungere alla formulazione di un giudizio quanto più preciso possibile sul quesito indicato all'inizio o comunque all'indicazione delle cause che hanno in concreto impedito, sia pure al di fuori di responsabilità individuali, che Michele Sindona, perseguito dalla giustizia italiana, per gravissimi reati, non sia stato estradato dagli Stati Uniti d'America dove si era rifugiato.

I

I DOCUMENTI

Le pagine che seguono contengono, per linee sintetiche, la cronistoria del procedimento per l'estradizione dagli Stati Uniti d'America in Italia di Michele Sindona, quale si desume dalla documentazione trasmessa alla Commissione dal Ministero degli Esteri e della giustizia.

A. Attività preparatoria della richiesta di estradizione svolta in Italia.

E' noto che, con sentenza del 14 ottobre 1974, il tribunale civile di Milano dichiarò lo stato di insolvenza della Banca Privata Italiana di Michele Sindona. In precedenza, il giudice istruttore del tribunale di Milano, in data 4 ottobre 1974, aveva emesso mandato di cattura nei confronti di Sindona, per due reati di cui all'art.2621 del codice civile (False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili). Successivamente, in data 24 ottobre 1974, a seguito della citata sentenza, fu emesso contro Sindona ordine di cattura per il delitto bancarotta fraudolenta.

Gli atti citati costituiscono i presupposti del procedimento di estradizione. In effetti, il 30 dicembre 1974, il Ministero dell'Interno comunica l'esito negativo delle ricerche del catturando effettuate in Italia e chiede se si vuole che le ricerche vengano estese anche agli stati aderenti all'organizzazione dell'Interpol. Con telegramma dell'8 gennaio 1975, il procuratore generale di Milano chiede che siano disposte ricerche in campo internazionale a scopo di estradizione. Il 22 gennaio, quindi, il sostituto procuratore Viola comunica di avere appreso dalla stampa e di averne avuto conferma dalla Guardia di Finanza che Sindona si troverebbe negli Stati Uniti d'America e ne sollecita pertanto l'arresto provvisorio. L'Interpol dal canto suo, a seguito di contatti ufficiosi, si dichiara in attesa di un telex (nel senso suddetto) della procura generale. Con telegramma del 22 gennaio 1975, diretto ai Ministeri dell'Interno, della Giustizia e degli Esteri, il procuratore generale chiede formalmente l'arresto provvisorio di Sindona a scopo di estradizione, facendo riferimento all'art.2 della Convenzione fra Italia e Stati Uniti del 25 marzo 1968, allora in vigore. In seguito, lo stesso procuratore generale , con una nota del 24 gen-

gannio , invita il Ministero della giustizia a chiedere l'estradizione di Sindona. Pochi giorni dopo, il Ministero dell'Interno conferma che, secondo le informazioni fornite dalla polizia statunitense, Sindona é reperibile all'Hotel Pierre di New York. Può pertanto darsi inizio alla proecdura di estradizione. A sostegno della richiesta, la procura milanese ha messo a disposizione, in questa prima fase, una serie di documenti e precisamente: i due provvedimenti di coercizione, l'elenco delle disposizioni di legge violate, lo statuto della Banca Unione, documenti relativi alla Banca Privata Finanziaria e in particolare le norme concernenti la firma sociale , la deposizione di Ambrosoli del 22 ottobre 1974, il contratto di mandato (con allegati) tra la Banca Privata Finanziaria e Finabank, la richiesta di pronuncia dello stato di insolvenza in data 30 settembre 1974, infine due note del 21 e 23 gennaio 1975 riguardanti i reati ascritti a Sindona e i fatti che ne sono alla base, con specifico riferimento a ai fatti di distorsione contabile, di occulatmento di costi e ricavi e di operazioni speculative sui calbi, posti a fondamento dei due reati di cui all'art.2621 del codice civile. A seguito di una richiesta del Ministero dell'Interno, la procura generale, con telegramma del 3 febbraio 1975, provvede a trascrivere le norme di legge, a cui si riferiscono le imputazioni, e le pene previste.

Sulla base degli accennati elementi, con nota del 24 febbraio 1975, il Ministero della giustizia comunica a quello dell'Interno di aver chiesto in pari data al Ministero degli Esteri di presentare al Governo degli Stati Uniti domanda di estradizione. Nella nota, si precisa che la domanda dovrà essere presentata sulla base della Convenzione del 23 marzo 1968, ma si aggiunge che essa conserverà valore anche dopo che sia entrato in vigore il nuovo Trattato di estradizione tra Italia e USA sottoscritto a Roma il 18 gennaio 1973. Tale trattato, in effetti, entrerà in vigore l'11 marzo 1975 (Gazzetta ufficiale dell'11 aprile 1975, n.97), e sarà ad esso soltanto che si farà perciò riferimento nel corso della procedura di estradizione.

che secondo le leggi della Parte richiesta, giustificherebbero l'arresto ed il rinvio a giudizio se il reato fosse stato commesso nel suo territorio, non-ché dalla prova che la persona richiesta é quella alla quale il provvedimento restrittivo della libertà personale si riferisce. Si aggiunge infine sempre dalla stessa norma che il provvedimento restrittivo della libertà personale, le deposizioni e le altre prove asseverate con giuramento saranno ammessi comme prove, in sede di esame della domanda di estradizione se, nel caso di domanda formulata dall'Italia, essi portano la firma o sono accompagnati dall'attestazione di un giudice o altro pubblico ufficiale oppure sono autenticati con il sigillo ufficiale del Ministero della giustizia e, in ogni caso, sono autenticati dal principale funzionario diplomatico o consolare degli Stati Uniti in Italia. D'altra parte ogni deposizione o altro mezzo di prova che non sia stato reso sotto giuramento, ma che sia conforme agli altri requisiti, sarà ammesso come prova nel caso in cui risulti che la persona, prima di deporre avanti l'autorità giudiziaria della Parte richiedente, sia stata informata da detta autorità delle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe nel caso di dichiarazione falsa o reticente. A sua volta, l'art.XIV dispone che se la Parte richiesta esige prove o informazioni aggiuntive per poter essere in grado di decidere, tali informazioni e prove devono esserle sottoposte nel termine che la Parte richiesta fisserà. Se la persona richiesta si trova in stato di arresto e le informazioni e le prove aggiuntive di cui sopra non sono sufficienti o non sono ricevute nel termine indicato, detta persona sarà posta in libertà. Tale rilascio tuttavia non impedirà alla Parte richiedente di proporre un'altra domanda per lo stesso reato. L'art.IX infine stabilisce che se la persona della quale si chiede l'estradizione é sottoposta a procedimento penale o sta espiando una pena nel territorio della Parte richiesta, per un reato diverso da quello per il quale é stata chiesta l'estradizione, la consegna può essere rinviata sino alla conclusione del peocedimento e al termine dell'espiazione della pena eventualmente inflitta.

Per quanto poi riguarda le norme federali vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione, basta dire, ai fini che qui interessano, che nel caso di esistenza di un Trattato o di una convenzione di estra-

d

g. Principali norme del trattato su cui risulta fondata la procedura di estradizione. Norme federali di maggior rilievo vigenti negli Stati Uniti in materia di estradizione.

Ai fini di una migliore comprensione della vicenda concernente l'estradizione, conviene tener presenti quelle norme del Trattato prima citato, che risultano richiamate nella documentazione acquisita o che comunque siano state rilevanti per le decisioni adottate. Secondo l'art.II del Trattato, l'estradizione é consentita per le persone imputate del delitto di bancarotta fraudolenta (n.25 art.II). In ogni caso, a norma dell'art.V, l'estradizione sarà concessa "solo se le prove sono ritenute sufficienti, secondo le leggi della Parte richiesta, a giustificare il suo rinvio a giudizio se il reato del quale é accusato fosse stato commesso nel territorio di detta Parte." L'estradizione invece, a norma dell'art. VI, non sarà mai concessa: 1) se la persona di cui si chiede l'estradizione é oggetto di procedimento penale in corso, ovvero in seguito a giudizio é stata prosciolta o condannata, nel territorio della Parte richiesta, per il reato per il quale viene richiesta l'estradizione; 3) se l'azione penale o l'esecuzione della pena per il reato sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente o sarebbero prescritte per decorso del tempo secondo le legge della Parte richiesta; 5) se il reato per il quale l'estradizione viene chiesta é di natura politica o se la persona di cui si chiede l'estradizione dimostra che la richiesta, di fatto, é stata avanzata allo scopo di sottoporla a giudizio o di punirla per un reato di natura politica.

Dal punto di vista procedurale, secondo l'art.XI, la domanda di estradzione deve essere inoltrata per via diplomatica, e deve essere accompagnata da una descrizione della persona richiesta, dall'esposizione dei fatti relativi al procedimento, dal testo delle leggi applicabili dalla Parte richiedente comprese quelle che configurano il reato, quelle che stabiliscono la relativa pena e quelle che regolano la prescrizione dell'azione penale. La domanda inoltra, se riguarda un imputato, deve essere accompagnato da un provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso da un giudice e da documenti dai quali risultino indizi tali

dizione con un paese straniero, un giudice, competente secondo la legge, può emettere, su denuncia giurata, mandato di cattura contro l'estradando in modo che lo stesso possa essere condotto davanti a lui e possano essere valutate le prove offerte nei suoi confronti. Tutti i documenti, le deposizioni e ogni altro provvedimento possono essere ammessi come prova ai fini dell'estradizione se sono debitamente e legalmente autenticati, in modo da potere essere ricevuti per scopi simili dall'autorità giudiziaria dello Stato [illegible] l'imputato é fuggito. A questo fine, l'autenticazione deve provenire dal principale funzionario diplomatico o consolare degli Stati Unitinel paese estero, a cui proviene la domanda di estradzione. Se il giudice ritiene sufficienti le prove, così autenticate, dovrà darne atto al Segretario di Stato affinché possa essere emesso un provvedimento di consegna dell'estradando allo Stato richiedente. Il magistrato peraltro deve emettere un provvedimento con il quale l'imputato sia posto in stato di detenzione per rimanervi fino al momento della consegna. Ma quando la detenzione duri oltre un certo periodo di tempo, l'estradando deve essere rilasciato. E' anche ammessa la sua liberazione, a seguito di cauzione.

La decisione del giudice investito del procedimento di estradizione é impugnabile dall'interessato davanti a un giudice dello stesso grado. La decisione emessa da questo secondo giudice può essere a sua volta impugnata davanti a un giudice di appello, e la pronuncia di quest'ultimo davanti alla Corte Federale. Risulta peraltro che l'opposizione a una pronuncia positiva di estradizione, anche se una prima volta respinta, può essere nuovamente proposta, sempre davanti a un giudice dello stesso grado di quello che l'ha emessa, per motivi diversi da quelli inizialmente addotti.

γ. La domanda di estradizione alle autorità americane e attività connesse.

A seguito dei documenti e delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria, con nota del 1 marzo 1975, il Ministero degli Esteri trasmette all'Ambasciata italiana degli Stati Uniti la domanda di estradizione, chiedendo nel contempo di accelerare al massimo le per i delitti di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio

procedure relative al deposito degli strumenti di ratifica del nuovo Trattato. Il 2 marzo successivo, l'Ambasciata informa che la nota verbale, con la richiesta di estradizzione, é stata consegnata alle 16.45 del giorno precedente, subito dopo lo scambio degli strumenti di ratifica del Trattato, precisando che si é fatto notare al funzionario Knute Malmborg che la richiesta di estradizione deve intendersi basata sull'art.II del Trattato (prima riportato).

Successivamente, non nota del 26 aprile 1975, il Ministero degli Esteri comunica a quello della Giustizia che il Dipartimento di Stato ha sollevato obiezioni circa l'inadeguatezza della documentazione inviata a sostegno della richiesta, dal punto di vista sia sostanziale che formale. Il Ministero della giustizia risponde alle obiezioni in data 2 maggio 1975 e contemporaneamente sollecita l'Ambasciata italiana a seguire con particolare attenzione il caso Sindona, trattandosi della prima estradizione richiesta sulla base del nuovo Trattato.

Ma in data 5 maggio 1975, il Ministero degli Esteri comunica la nota verbale del Dipartimento di Stato, con la quale si rileva la mancanza di alcuni dei requisiti prescritti dal Trattato di estradizione e della legislazione americana. Più specificamente, secondo il Dipartimento di Stato, difetterebbero le prove sufficienti, di cui fa cenno l'art.V del Trattato, e inoltre, a differenza di quanto stabilisce l'art.XI dello stesso Trattato (prima trascritto), le autorità italiane avrebbero omesso l'indicazione delle norme in materia di prescrizione dei reati ascritti a Sindona e i documenti necessari per la sua identificazione. Con la stessa nota verbale, si fa anche presente che negli Stati Uniti sono in corso indagini a carico di Sindona per il dissesto della Franklin Bank.

Con successiva nota del 15 maggio 1975, il Ministero degli esteri chiede a quello della giustizia che la documentazione venga integrata con i seguenti elementi: una più precisa indicazione dei reati commessi, i necessari chiarimenti circa la natura penale della fattispecie di cui all'art.2621 c.c., una migliore esposizione delle prove concernenti i reati che hanno dato luogo ai due provvedimenti di coercizione, le possibili previsione in ordine al corso futuro del procedimento, l'indicazione delle norme vigenti in Italia sulla prescrizio

3 fr.

ne dei reati, i documenti occorrenti per l'identificazione di Sindona come della persona ricercata. Il 26 giugno 1975, il Ministero della Giustizia invita la Procura generale di Milano a integrare la documentazione nei sensi richiesti, e l'8 luglio successivo la Procura generale provvede a trasmettere la documentazione e i chiarimenti sollecitati.

3 - Dal canto suo, in un memorandum del 5 agosto 1975, il Console italiano di New York, fornisce informazioni circa l'attività svolta da Sindona in senso alla comunità italo-americana della città e segnala l'opportunità di proseguire l'estradizione con energia, sollecitando l'invio dei documenti ancora attesi dall'Italia. Già in precedenza, era stata sottolineata dalle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari in America l'interesse che la vicenda rivestiva; mentre in seguito il Ministero degli esteri rileva che allo stato la procedura é ferma, in attesa dell'invio da parte italiana delle necessarie integrazioni alla documentazione inviata a suo tempo e che sarebbe estremamente opportuno che i nostri rappresentanti fossero messi in grado di affrontare la situazione con la necessaria fermezza, dato che Sindona stava svolgendo un'intensa attività diretta a procurarsi l'appoggio di alcuni gruppi italo-americani. Con nota del 9 dicembre 1975, quindi, l'Ambasciata assicura il Ministero degli esteri di aver trasmesso agli organi competenti la documentazione integrativa, tra cui un rapporto ispettivo della Banca d'Italia. Con successiva nota, in data 17 dicembre 1975, l'Ambasciata accenna a una visita negli Stati Uniti dei magistrati Urbisci e Viola e ai loro incontri con funzionari dei Dipartimenti degli Esteri e della Giustizia, per valutare la ammissibilità della nostra richiesta di estradizione.

d) La ~~rinnovata~~ traduzione in inglese della documentazione da presentare a sostegno della richiesta di estradizione.

La competente direzione generale del Ministero della giustizia (Affari penali), in data 18 luglio 1975, chiede la traduzione in inglese della documentazione ricevuta all'apposito Ufficio traduzioni dello stesso Ministero; ma l'Ufficio traduzioni risponde che, per carenza di organico e per difficoltà organizzative, non é in grado di provvedere. Il Ministero pertanto, in data 1 agosto 1975, chiede alla Procura generale di Milano di provvedere alla traduzione, servendosi di comuni interpreti e ricorrendo quindi alla procedura dell'interpretazione prevista dal codice. Di eseguire l'incombente viene incaricato il consigliere istruttore del tribunale di Milano e all'esito delle operazioni, in data 13 novembre 1975, il procuratore generale trasmette al Ministero della giustizia i documenti in originale e nella traduzione inglese. Il 15 novembre la documentazione viene trasmessa al Ministero degli esteri, che provvede a inoltrarla alla nostra Ambasciata negli Stati Uniti in data 19 novembre..

e. Inizio, negli Stati Uniti, della procedura di estradizione. L'attività del procuratore distrettuale.

A seguito di una richiesta telegrafica, in data 26 marzo 1976, del Ministro della giustizia (Bonifacio) alla nostra Ambasciata negli Stati uniti, in ordine allo stato della procedura di estradizione, si apprende, per una comunicazione del Ministero degli esteri, che sin dal gennaio 1976, il Dipartimento di Stato e quello della giustizia hanno provveduto a trasmettere, con parere favorevole, la richiesta di estradizione e la relativa documentazione al procuratore distrettuale competente, Kenney. Il 2 aprile 1976, peraltro, il Ministero degli esteri informa che il procuratore si é dichiarato disposto a chiedere l'arresto di Sindona in vista dell'apertura del procedimento dibattimentale di estradizione; ma successivamente, con note del 23 e

24 giugno 1976, lo stesso Ministero precisa che il procuratore aveva soprasseduto sulla decisione di richiedere l'arresto, per la necessi- avere chiarimenti su alcuni dettagli formali dei documenti; il procu- aveva aggiunto
ratore di aver chiesto direttamente ai magistrati milanesi che si occupavano dell'inchiesta i suddetti chiarimenti e che, appena ricevuti alcuni documenti esplicativi, di cui era in attesa, avrebbe richiesto l'arresto di Sindona (l'incontro di cui parla Kenney dovrebbe essere lo stesso di cui a una nota del giudice istruttore Urbisci in data 8 luglio 1976, secondo la quale Kenney si era recato a Milano nella seconda decade di maggio per assistere all'espletamento di una rogatoria e in quell'occasione lo stesso giudice istruttore, il pubblico ministero e Kenney avevano avuto ~~xxxxxxxxx~~ dei colloqui informali ~~xx~~ circa l'inchiesta relativa a Sindona e la sua eventuale estradizione.)

Successivamente, in data 30 giugno 1976, l'Ambasciata comunica che il procuratore é sin d'ora in grado di chiedere l'arresto, ma poiché ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ si appresta ad andare in vacanza, ~~xxxxxxxxxx~~ ~~xxx~~ viene sollecitato il consenso (del Ministero degli esteri) a che la richiesta di arresto venga inoltrata al ~~xxx~~ rientro ~~x~~ in sede ~~x~~ di Kenney.

con sentenza del 25 giugno 1976
Intanto Sindona viene condannato dal Pretore di Milano, quale responsabile del delitto di cui all'art.38 della legge bancaria, e il Dipartimento della giustizia chiede una copia della sentenza. Il 13 luglio il procuratore generale trasmette al Ministero della giustizia per l'inoltro in America una serie di atti, a integrazione della documentazione già presentata per l'estradizione. Della traduzione dei documenti viene incaricata la Procura generale di Roma, che vi provvede dal 28 luglio al 18 agosto; e la stessa procedura viene seguita anche per la traduzione della sentenza. Il 24 luglio 1976, l'Ambasciata comunica che il procuratore ha ~~xxxxxxxxx~~ preparato ogni cosa per l'avvio della procedura e che il mandato di arresto dovrebbe essere emesso entro i primi di agosto. Il procuratore peraltro ritiene necessaria la copia della sentenza, di condanna richiesta dal Dipartimento della giustizia, per opporsi all'eventuale liberazione condizionale di Sindona. Il 21 agosto, viene ribadita dall'Ambasciata la disponibilità del procuratore a chiedere l'arresto di Sindona, qualora arrivi tempestiva-

mente la documentazione aggiuntiva. Nella stessa nota si mette in evidenza rhexxixtemm il timore che spirino i termini fissati dall'art.XIV del Trattato, per la trasmissione di prove aggiuntive (v.par.sul Trattato) e si segnala nuovamente l'utilità della trasmissione di copia della sentenza di condanna. Il Ministero della giustizia, in quegli stessi giorni, aveva provveduto a a trasmettere agli Esteri la nuova documentazione, facendo inoltre presente che era in corso la traduzione della sentenza, ma che era inutile attendere l'arrivo, in considerazione del suo contenuto, mentre era opportuno continuare a insistere sulla richiesta di arresto. Nel frattempo, il Ministero degli esteri ha anche comunicato che Sindona aveva chiesto la restituzione del passaporto ritiratogli fin dal 1975 e che il Dipartimento della giustizia si era dichiarato disposto ad esaminare con favore la nostra richiesta che il passaporto fosse consegnato alle autorità italiane. In questo stesso senso, si esprimeva il Ministro della giustizia, mentre in data 26 agosto 1976 il Ministero degli Esteri assicura di aver trasmesso in America la nuova documentazione.

Per quanto riguarda il passaporto, l'Amabsciata informa che la richiesta di consegna alle autorità italiane deve essere sottoposta al giudizio di una Corte e che a tanto provvederà Kenney, chiedendo alla Corte la concessione di un termine di trenta giorni, per il caso che il passaport venga riconsegnato a Sindona; ciò per avere il tempo di inoltrare una nuova domanda di estradizione.

In seguito, però, con nota del 31 agosto, l'Ambasciata comunica che le dichiarazioni di Ambrosoli circa la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx veridicità delle informazioni xxxxxxxxxx contenute nel rapporto xxxxxxxxxxxxx redatto xxxxxxx per conto della Banca d'Italia non risultano asserverate con giuramento e che nemmeno risulta che Ambrosoli sia stato ammonito circa le conseguenze penali della sua possibile dichiarazione (così come prescrive il ricordato art.XI del Trattato). Si chiede pertanto xxx che il rapporto di Ambrosoli venga integrato con l'accennata ammonizione, anche in italiano. A tanto si provvede con la trasmissione di quanto richiesta in data 9 settembre 1976.

xx f. La presentazione della domanda di estradizione da parte del procuratore .La fase iniziale del procedimento davanti al giudice.

Il 9 settembre l'Ambasciata comunica che il giudice ha ordinato l'arresto di Sindona, fissando una cauzione di tre milioni di dollari, che é stata adempiuta, parte con un versamento di denaro, parte con l'assunzione di un impegno a versare la somma residua dello stesso Sindona, della moglie e della figlia (successivamente, nel luglio 1977, il sostituto Viola darà parere negativo all'esclusione dell'impegno assunto dalla moglie e dalla figlia di Sindona).
A seguito della prestazione della cauzione, Sindona è liberato e gli viene imposto l'obbligo di risiedere nei quartieri orientali della città. L'arresto di Sindona, comunque, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

secondo quanto rileva l'Ambasciata, non esclude la necessità di integrare utilmente la documentazione. Il giudice ad ogni modo ha fissato il termine del 14 settembre per la presentazione dei documenti ed ha concesso un mese di tempo per la presentazione delle controdeduzioni da parte di Sindona, sì che é prevedibile che l'udienza si terrà dopo il 15 ottobre.

Il 15 settembre viene trasmessa al Ministero degli esteri la copia tradotta della sentenza di condanna, che il 17 successivo é inviata in America.

Con altra nota del 27 settembre, l'Ambasciata riferisce che il procuratore, per controbattere le deduzioni dei difensori di Sindona, chiede: a) una dichiarazione di ammonizione, ai sensi dell'art.357 c.p.p. (relativo all'esame dei testimoni), dell'estensore del rapporto della Banca d'Italia; b) una dichiarazione di autenticità della fotografia di Sindona, trasmessa con la documentazione aggiuntiva; c) - un'attestazione del sostituto circa le norme sulla prescrizione specificamente applicabili al caso di specie. Il Procuratore generale adempie la richiesta in data 2 ottobre, mentre l'Ambasciata comunica che per quanto riguarda il rapporto ispettivo della Banca d'Italia una nuova traduzione ai fini di completarla con l'ammonizione di cui sopra ed anche perchè quella esistente non risulta al giudice sufficientemente chiara può essere fatta a cura della stessa Ambasciata, che dovrebbe essere autorizzata dal Ministero della giustizia a servirsi a questo scopo dello studio legale Pavia e Harcourt.

Con successiva nota del 2 ottobre 1976, l'Ambasciata informa che le obiezioni dei legali di Sindona sono centrate su due punti:a)- l'asserito carattere politico dell'accusa; b) - il tentativo di contestazione della regolarità formale dei documenti presentati a sostegno della richiesta di estradizione. Con la stessa nota, si comunica che i nostri documenti saranno presentati il 25 ottobre, e le controdeduzioni dei difensori di Sindona entro il 25 novembre. La decisione é prevedibile che venga emanata nel febbraio 1977, mentre la procedura potrà con ogni verosimiglianza concludersi alla fine adel 1977. Viene anche segnalato il pericolo che Sindona nel frattempo venga formalmente incriminato in America, perché ciò potrebbe compromettere

il corso ulteriore del procedimento, data la poca chiarezza dul punto del Trattato.

567

Il 4 ottobre il Ministero della giustizia trasmette agli Esteri le dichiarazioni richieste all'autorità giudiziaria milanese edil Direttore generale degli Affari penali autorizza la nuova traduzione a cura dell'Ambasciata del rapporto ispettivo della Banca d'Italia . I documenti quindi sono trasmessi in America dal Ministero degli Esteri con nota dell'8 ottobre. Nello stesso giorno, l'Ambasciata informa che le integrazioni richieste dal procuratore non intaccano la validità della nostra documentazione e che la necessità dell'ammonimento deriva dal contenuto di una pronuncia giudiziaria emanata dopo la presentazione dei documenti. Il 22 ottobre, la Ambasciata comunica che il testo della traduzione e della nuova documentazione consegnata a Kenney é stato ritenuto soddisfacente, salvo per quanto riguarda alcuni chiarimenti che saranno chiesti dal procuratore direttamente ai magistrati milanesi. L'Ambasciata quindi informa che il giudice ha concesso ai legali di Sindona una dilazione fino al 10 dicembre per presentare eventuali obiezioni, e con nota del 15 dicembre 1976 informa che la difesa dell'estradando ha presentato al giudice una propria documentazione(già in precedenza consegnata a Kenney) ed ha svolto le sue controdeduzioni. La documentazione risulta costituita da una serie di dichiarazioni (affidavit), in cui di fa cenno a una pretesa persecuzione politica contro Sindona e al pericolo di vita che egli correrebbe se tornasse in Italia. Le dichiarazioni figurano rilasciate da: Licio Gelli, Francesco Bellantonio, John Mac Caffery, Stefano Gullo, Philipp A.Guarino, Anna Bonomi, Flavio Orlandi, Edgardo Sogno, Carmelo Spagnuolo e dall'avvocato Strina. Secondo l'Ambasciata, le dichiarazioni suddette non risultano asseverate da giuramento né sono accompagnate da un avvertimento circa le conseguenze a cui si va incontro qualora si renda una falsa testimonianza. Il procuratore Kenney pertanto ha espresso il parere che a prima vista la documentazione non esclude la fondatezza dell'accusa, e vorrebbe d'altra parte avere chiarimenti in ordine alle disposizioni della legge italiana in materia di deposizioni di persone ascoltate in qualità di indiziati o di imputati.

Con altra nota del 16 dicembre 1977, l'Ambasciata comunica che la linea di Kenney é quella di sostenere l'inammissibilità delle testimonianze a sostegno di una pretesa persecuzione politica di Sindona, di non presentare altra documentazione, di rinunciare ad utilizzare le dichiarazioni di persone incriminate, dato che non essendo corredate da giuramento o dall'ammonizione equivalenti, potrebbero essere giudicate irricevibili. Con successiva nota, l'Ambasciata conferma che la tesi di Sindona wsecondo cui la sua incriminazione sarebbe dovuta a ragioni politiche e non giuridiche appare priva di efficacia e che al massimo potrebbe indurre il giudice a chiedere informazioni al Dipartimento di Stato circa i rischi a cuinpotrebbe andare incontro Sindona se tornasse in Italia. Le controdeduzioni della difesa tendono d'altra parte a far giudicare inammissibili le testimonianze rese da ex collaboratori di Sindona, a loro volta incriminati e si é visto come Kenney sul punto fosse del parere di rinunciare ~~xxxxxxxxxxxxx~~ all'utilizzazione di queste dichiarazioni. La chiave di volta del procedimento rimane il rapporto Ambrosoli, che é pienamente valido, in quanto l'ammonizione circa le conseguenze connesse alla sua falsità non era richiesta al momento della presentazione del documento e in seguito ~~xxxxxxxxx~~ é stata presentata altra copia del rapporto con la prescirtta ammonizione. Per Kenney, sarebbe peraltro necessario conoscere i limiti della carcerazione preventiva vigenti in Italia.

Il sostituto Viola provvede pertanto a trasmettere una relazione sull'istituto della carcerazione preventiva e sulle norme vigenti in materia, anche con riferimento al caso concreto. Lo stesse Viola, con altra relazione, precisa, con l'indicazione dei relativi articoli di legge, quale siano secondo ~~xxxxxxxx~~ l'ordinamento italiano, i diritti e in genere la posizione degli imputati.

Successivamente, il Ministro della giustizia, che ha avuto notizia dall'Ambasciata dell'opportunità di disporre di adeguati profili dei firmatari degli affidavit, rispondendo a una richiesta di quello dell'Interno, precisa che non è in grado di dare informazioni per quanto riguarda le persone che hanno rilasciato gli ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ affidavit, se non su Sogno (in relazione a un procedimento penale a suo carico) e al magistrato Spagnuolo. Per quest'ultimo si precisa che é stato disposto il suo trasferimento di ufficio dall'incarico di

procuratore generale di Roma e quindi l'inizio a suo carico di un procedimento disciplinare, con richiesta di sospensione dalle funzioni.

ciò che, secondo una nota successiva dell'Ambasciata in data 15 aprile 1977, avrebbe offerto uno spunto ai legali di Sindona per avallare la tesi della persecuzione politica

Queste iniziative risultano tra l'altro sollecitate anche dall'avvocato Giuseppe Melzi con un esposto, nel quale si fa anche cenno a un'indagine di sei settimane che avrebbero condotto Sapgnuolo ed altri sulle accuse rivolte a Sindona.

g) L'ordinanza della corte di appello di Milano nella causa di appello contro la decisione di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza della BPI.

Si inserisce a questo punto una vicenda, che viene sfruttata dalla difesa di Sindona per tentare di opporsi all'estradizione. Dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca Privata Italiana, Sindona aveva proposto opposizione, ma l'opposizione era stata respinta dal tribunale. Avverso tale pronuncia viene presentato appello e il procedimento é assegnato alla IV sezione civile della corte di appello di Milano. Con ordinanza del 10 gennaio 1977, la corte di appello, composta per l'occasione dai magistrati LLlli Di Primo, presidente, Giovanni Caçopardo, Ferdinando Rea, relatore ed estensore del provvedimento, Ettore Napoli ed Elio Longato, dispone l'acquisizione di determinati documenti.

A seguito dell'ordinanza, viene chiesta la sospensione del procedimento per bancarotta fruadolenta pendente a carico di Sindona. Nello stesso tempo, come risulta da una nota del Ministero degli esteri a quello della Giustizia in data 1 aprile 1977, negli Stati Uniti i legali di Sindona chiedono la sospensione del procedimento di estradizione, facendo riferimento all'ordinanza, col dire che in Italia si sarebbero verificati "drammatici sviluppi" nel procedimento civile concernente le banche di Sindona.

Intanto, il giudice istruttore penale (dott.Urbisci) con ordinanza del 14 febbraio 1977, aveva respinto l'istanza di sospensione del processo per bancarotta fraudolenta.L'ordinanza di Urbisci viene quindi trasmessa all'Ambasciata italiana, che a sua volta la invia a Kenney, che pertanto si oppone all'esibizione dell'ordinanza della corte di appello civile, sul rilievo che il provvedimento di Urbisci aveva escluso che la pronuncia suddetta potesse avere effetto sul pro-

cedimento in corso. Lo stesso Kuney peraltro (come si ricava sempre dalla citata nota del Ministero degli esteri) ha rilevato che sarebbe utile acquisire informazioni circa le valutazioni della corte di appello ~~autorizzazione~~ o quanto meno un'assicurazione formale in ordine alla reciproca indipendenza dei procedimenti penale e civile.

In risposta a queste richieste, la Direzione ~~Regina~~ competente del Ministero della giustizia fa rilevare che non é possibile che il giudice esprima apprezzamenti o pareri su materie oggetto del suo giudizio; ~~mentre~~ nello stesso tempo però, un magistrato della suddetta Direzione generale provvede a rilasciare un affidavit circa i rapporti, così come sono disciplinati in Italia, tra processo penale e civile, con particolare riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta.

Con nota del 1 giugno 1977, quindi, il Ministero della giustizia comunica a quello degli esteri che il 7 giugno passerà in decisione la causa civile di appello e con nota successiva del 7 ~~mar~~ giugno informa che la causa é effettivamente passata in decisione e che é stato sollecitato, attraverso il pubblico ministero, il deposito della motivazione. ~~Intanto~~Il Ministero della giustizia, inoltre, comunica, con altra nota, che la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa contro il provvedimento del giudice istruttore penale, mentre, in data 12 luglio 1977, la Procura generale informa che la IV sezione della corte di appello ha depositato la sentenza, rigettando l'appello di Sindona e impedendo così definitivamente ai suoi difensori di servirsi della sua precedente ordinanza.

h.) La prima decisione sulla domanda di estradizione e lo svolgimento della relativa fase processuale.

Nel gennaio del 1977, l'Ambasciata comunica che il giudice incaricato della procedura (Griesa) dovrebbe far conoscere la sua decisione entro giugno e che la pronuncia potrebbe essere anche interlocutoria.

Successivamente , dopo che era stato superato il problema conseguente alla decisione della IV sezione civile della corte di appello di Milano, il Ministero degli esteri, con nota del 12 novembre 1977, informa quello della giustizia che, secondo la prassi americana, il giudice Griesa, anticipando oralmente la propria decisione, aveva riconosciuto la fondatezza della richiesta e si apprestava

a firmare nelle settimanze seguenti l'ordine di estradizione. ~~XXXXX~~ Con una nota dello stesso giorno, però, il Ministero della giustizia ~~XXXXXXX~~ manifesta le sue preoccupazioni a quello degli Esteri, in relazione a una notizia diffusa dalla RAI-TV, secondo cui il giudice statunitense, in contrasto con le informazioni ufficiali, avrebbe deciso di ascoltare ~~XXXXX~~ dei testimoni sulle asserite conseguenze politiche dell'estradizione. L'Ambasciata conferma la notizia riferendo che il giudice, attenendosi a un precedente giurisprudenziale relativo ad alcuni profughi haitiani, aveva deciso di soprassedere alla sua decisione, per dare la possibilità ai difensori di suffragare le loro tesi con nuove argomentazioni.

~~XX~~ L'Ambasciata e il Ministero degli Esteri riferiscono quindi, con una serie di note, che le nuove argomentazioni dei legali di Sindona hanno formato oggetto di comparse scritte e che il giudice, dopo averle esaminate, deciderà se il loro contenuto sia tale da rendere necessaria l'esibizione di altro materiale probatorio e ~~XXX~~ se sia o no opportuno dar luogo a un contraddittorio orale. A ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ quest'ultima ipotesi si é opposto il procuratore Kenney, ~~XXXXXXXXXX~~ il quale peraltro ha anche fatto ~~XXXXXXXXXX~~ sapere di non essere al corrente della asserita presentazione di un ~~XXXXXX~~ parere da parte di un certo prof. Lilli. Dal canto suo, il Dipartimento della giustizia (sempre secondo le informazioni dell'Ambasciata) aveva confermato che la difesa di Sindona ~~XXXXXXX~~ avrebbe potuto chiedere, a scopo dilatorio, un'udienza conoscitiva (hearing) al Dipartimento di Stato. A seguito di una richiesta del Ministero della giustizia, con cui si sollecitano altre notizie circa le determinazioni del giudice, l'Ambasciata comunica che, dopo un'udienza tenutasi il 14 dicembre, il giudice aveva deciso per un contraddittorio orale, da tenersi in un'udienza fissata per il 6 gennaio 1978 e che il procuratore Kenney consiglia- va le autorità italiane di avvalersi, ~~XXXXXXXXX~~ per l'udienza suddetta, ~~XXXXXXXXXXXXX~~ dell'assistenza dell'avvocato Pavia, posto che lo stesso giudice aveva messo in evidenza l'opportunità della presenza di un esperto bilingue. Il Ministro della giustizia quindi, in data 22 dicembre 1977, su richiesta della competente Direzione generale, autorizza l'intervento dell'avvocato Pavia.

Con altra nota dell'11 gennaio 1978, il Ministero degli esteri informa che durante l'udienza, tenutasi il 10 e non il 6 gennaio, il giudice ha chiesto spiegazioni circa gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta, secondo la legge italiana, tendendo così ad accertare la sufficienza dela materiale acquisito per dedurne la configurabilità del reato. Ma poiché gli elementi raccolti non erano apparsi sufficienti, l'udienza era stata aggiornata. Con una sua nota dell'11 gennaio, quindi, l'Ambasciata precisa che fino a quel momento Sindona non era stato interrogato, ma ammette la possibilità dell'interrogatorio. Sempre secondo la nota dell'Ambasciata, inoltre, le osservazioni dei legali di Sindona, per cui lo stesso non avrebbe avuto dirette responsabilità nella gestione della BPI non erano tali, a parere di Kenney, da trovare ascolto da parte del giudice. Dal canto suo, il Ministero della giustizia informa che, pur pensando che la documentazione fino allora fornita, era tuttavia disponibile ad inviarne altra; mentre doveva essere ritenuta sufficiente l'Ambasciata comunica che, secondo l'avvocato Pavia, vi era stato un recente, inatteso cambiamento di opinione del giudice e che non era certo che all'esito della nuova udienza, il giudice avrebbe considerato definitivamente acquisiti tutti i necessari elementi gi giudizio.

Infatti, all'udienza del 12 gennaio, il giudice chiede a Kenney un nuovo affidavit dell'autorità giudiziaria italiana in cui sia chiarito tra l'altro se secondo la legge fallimentare la procedura di liquidazione coatta possa dar luogo al delitto di bancarotta fraudolenta. Viene quindi fissata una nuova udienza per il 18 gennaio, mentre dall'Italia sono spediti gli altri documenti richiesti, e cioé un affidavit circa la natura degli estremi dei reati contestati e gli articoli di legge violati. In data 16 gennaio, l'Ambasciata sottolinea le perplessità suscitate dal comportamento del giudice, comunicando che é stato anche eeffettuato un passo presso il Dipartimento di Stato per segnalare la questione. La successiva udienza del 18 gennaio non dà luogo a risultati concreti , in quanto il giudice, ritenuto necessario un ulteriore approfondimento della problema, si limita a concedere alle parti un termine di quindici giorni per presentare documenti ed eventuali comparse. Tale decisione viene spiegata dall'Ambasciata, in una nota

del 28 gennaio 1978, come un'espressione del desiderio del giudice Griesa di comprendere l'esatto significato e l'ambito di applicazione delle norme italiane, che trovano applicazione nel caso in esame. Successivamente, dopo uno scambio di note tra il Ministero della giustizia e l'Ambasciata (tramite il Ministero degli esteri), in ordine al termine concesso per la presentazione dei nuovi documenti e la loro efettiva presentazione, il Dipartimento di Stato americano (come informa l'Ambasciata) chiede precisazioni scritte in merito alle garanzie e ai diritti di cui godono in Italia gli imputati; mentre il procuratore Kenney segnala la necessità dell'invio di un'altra copia della sentenza del 14 ottobre 1974 dichiarativa dello stato di insolvenza della BPI, posto che quella trasmessa in precedenza non risultava legalizzata, o come in seguito meglio si precisa risultava lageliazzata in base alla Convenzione del 1968, e in quindi irregolarmente. Dopo alcune note dell'autorità italiana, che tendono a precisare come la sentenza sia stata a suo tempo trasmessa e come non sia possibile contestarne la regolarità, il Ministero della giustiaia, data l'insistenza di parte americana, con nota del 18 febbraio 1978, provvede a trasmettere una nuova copia, regolarmente legalizzata, della sentenza dichiarativa di insolvenza2. Il Ministero della giustizia provvede anche a informare le autorità americare sulle garanzie della difesa vigenti in Italia e il 5 aprile 1978, dopo aver ricevuto notizia dell'avvenuto scambio delle comparsex, comunica all'Ambasciata che le autorità italiane si atterranno al principio ci specialità e che non saranno sollevate obiezioni se l'estradizione verrà concessa con esclusione dei casi che già formano oggetto del provedimento pendente negli Stati Uniti (per i fatti della banca Franklin). Sempre il Ministero della giustizia, con altra nota del 24 aprile, diretta al Ministero degli esteri, trasmette un affidavit del sostituto procuratore e i testi di leggi circa le garanzie di difesa e i diritti spettanti agli imputati in Italia.

Quindi, con nota del 18 maggio 1978, l'Ambasciata comunica che il giudice Griesa in pari data ha pronunciato per l'estradabilità di Sindona, con una sentenza di 78 pagine .Il giudice invece non ha acolto l'istanza di arresto di Sindona, il quale dal canto suo ha presentayo ricorso sul quale si pronuncierà un giudice dello stesso grado di Griesa. ~~Contro~~ la

5Fh 2Pbis

L'opposizione di Sindona e la seconda decisione che conferma la sua estradabilità.

Dopo la decisione del giudice Griesa, risultano inviati al presidente del Consiglio italiano, on.le Giulio Andreotti, numerosi telegrammi, provenienti dalla comnità italo-americana di New York, che sollecitano interventi a favore di Sindona. Intanto, con nota del 5 luglio 1978, il procuratore generale di Milano trasmette al Ministero della giustizia, tramite corriere, un affidavit di Viola del 30 giugno 1978. L'affidavit, che secondo la ntessa nota figura richiesto verbalmente a Viola dal procuratore Kenney, contiene le seguenti attestazioni: a) che Sindona, come si rileva dal mandato di cattura del giudice istruttore in data 2 luglio 1975, non é stato mai incriminato in Italia per le operazioni illecite commesse negli Stati Uniti, Banca Franklin e Talcott; b) - che non é stato incriminato per i suddetti reati proprio in previsione di una sua eventuale incriminazione per gli stessi fatti negli Stati Uniti, e quindi per evitare qualsiasi controversia in ordine all'applicazione del Trattato di estradizione, conseguente alla disposizione di cui all'art.VI n.1; c) - che quindi l'eventuale incriminazione di Sindzona negli Stati Uniti necessariamente riguarderebbe fatti che, per il tempo e il luogo in cui si sono verificati, sono diversi da quelli per i quali si procede in Italia; d) - che ad od ogni modo l'autorità giudiziaria italiana é a conoscenza, in base ai documenti acquisiti, di come si svolsero le operazioni Kenney e Talcott, che infatti vengono sommariamente esposte.

In data 8 luglio 1978, il Ministero della giustizia, ricevuta la nota, chiede la versione in inglese l'affidavit e l'Ufficio traduzioni del Ministero lo restituisce tradotto in data 28 luglio 1978. Il 4 agosto successivo, il Ministero della giustizia trasmette l'affidavit a quello degli Esteri, per l'ulteriore inoltro alla competente autorità statunitense, previa la consueta legalizzazione della documentazione da parte dell'Ambasciata USA. Una terza copia dell'affidavit viene due copie del allegata per l'inoltro al Dipartimento della giustizia, che ha richiesto di avere a disposizione un esemplare di tutti i documenti concernenti l'estradizione. I documente pertanto vengono trasmessi dal Ministero degli esteri alla nostra Ambasciata di Washington, che con nota del

l'11 agosto assicura di aver provveduto a trasmettere l'affidavit di Viola al Dipartimento di Stato e xxx a quello dello Giustizia.

Con altra nota, l'Ambasciata comunica altresì che i difensori di Sindona hanno illustrato con xxxxxxxx memorie i motivi di opposizione al provvedimento di Griesa e che Kenney non intende replicare. Quindi, xxxxx con decisione del 15 novembre 1978 (di cui l'Ambasciata dà notizia il giorno dopo, il giudice Werker (dello stesso grado del giudice Griesa)ritiene emessa correttamente la dichiarazione di estradabilità e respinge l'apposizione al decreto [illegible]. Il giudice invece non decide sulla richiesta di arresto e, sempre secondo quanto riferisce l'Ambasciata, il procuratore Kenney esprime l'opinione che Sindona ricorrerà contro la nuova pronuncia. Con successiva nota del 23 novembre, diretta al Ministero degli Esteri (e da questo trasmessa all'Ambasciata in data 1 dicembre 1978), il Ministero della giustizia sollecita l'interessamento delle autorità statunitensi per l'emissione dell'ordine di arresto, ma con nota del 7 dicembre 1978, l'Ambasciata risponde che l'arresto non é possibile se non quando sia stato definito il giudizio di appello, nel frattempo già iniziato dalla difesa di Sindona.

Intanto, con nota del 23 dicembre 1978, il Ministero della giustizia chiede all'Ambasciata notizie sulla procedura di estradizione e sulla decisione di Werker. A sua volta, il 23 gennaio 1979, il procuratore generale di Milano trasmette al Ministero della giustizia copia della sentenz xxxxxxx istruttoria, con cui Sindona é stato assolto dal reato di cui all'art.2628 c.c. Nuove notizie sullo stato della procedura di estradizione vengono chieste dal Ministero della giustizia all'Ambasciata con nota del 1 marzo 1979; mentre il 5 marzo 1979, il Ministero degli esteri comunica a quello della giustizia che il giudizio di appello si svolgerà tra il 12 e il 16 dello stesso mese, per poi precisare, con altra nota dell'11 marzo 1979, che l'udienza é fissata per il 21 marzo.

16) L'inizio del procedimento per i fatti della Banca Franklin e laxxx nuova opposizione di Sindona all'estradizione.

Con nota del 19 marzo 1979, l'Ambasciata comunica che Sindona é stato rinviato a giudizio per i fatti della Banca Franklin, ma che a parere di Kenney il fatto non dovrebbe avere influenza sul procedimento di

estradizione in corso. Con altra nota del 9 aprile (trasmessa dal Ministero degli Esteri a quello della giustizia l'11 seguente), l'Ambasciata informa che l'udienza di appello (nel procedimento di estradizione) fissata per il 21 marzo era stata rinviata sine die per dar luogo alla svolgimento del processo per i reati connessi al fallimento della Banca Fralnklin. Si precisa inoltre che, secondo informazioni date da Kenney, la settimana precedente la difesa di Sindona ha presentato un nuovo ricorso per "habeas corpus" contro i verdetti di Griesa e di Werker, sostenendo la sussistenza di un vincolo di connessione tra i reati per cui é stata chiesta l'estradizione e quelli concernenti la Banca Franklin e dedudendone di conseguenza l'illegittimità dell'estradizione. A richiesta dell'Ambasciata, peraltro, Kenney, confermando quanto già in precedenza aveva affermato, ha asserito che a suo parere il nuovo ricorso dovrebbe rappresentare una semplcie battuta di arresto del procedimento di estradizione, ma non dovrebbe ritardarne la definizione. Il procuratore ha anche aggiunto, sempre secondo le informazioni dell'Ambasciata, di essersi intrattenuto sull'argomento col sostituto Viola, col quale conterebbe di incontrarsi in occasione di un suo viaggio in Italia, che effettuerebbe di lì a qualche settimana.

Con successiva nota del 10 maggio 1979, l'Amabasciata comunica di avere appreso da Kenney che il ricorso presentato da Sindona e fondata sulla coincidenza tra i reati commessi in America con quelli avvenuti in Talia sarà esaminata dal giudice Werker e cioé dallo stesso giudice che già si era espresso a favore dell'estradizione. Secondo le previsioni di Kenney, inoltre, la decisione di Werker dovrebbe esere sere pronunciata prima dell'inizio del processo concernente la Franklin/

17.) La decisione di sospendere l'estradizione e i fatti che la precedettero.

Con una nota del 15 giugno 1979, trasmessa a mano mediante corriere speciale della Polfer, il procuratore generale di Milano invia al Ministero della giustizia (Direzione generale Affari penali) nuovi affidavit del locale procuratore della Repubblica, con preghiera di volerli inoltrare pre via diplomatica al procuratore Kenney. Secondo

quanto si desume da successive notizie di stampa a seguito di dichiarazioni rese dal sostituto Viola, nel plico erano contenuti tra l'altro dichiarazioni dei magistrati inquirenti sulla vicendaSindona, nelle quali si metteva in evidenza che il finanziere siciliano era stato incriminato in Italia soltanto per i fatti conessi al fallimento della Banca Privata Italiana e non anche per quelli che formavano oggetto dei processi in corso in America. Alle dichiarazioni erano allegate copie dei capi di imputazione contestati a Michele Sindona. Sempre [illegible] si desumè che i documenti erano stati fatti tradurre in inglese a curà del Consolato degli Stati Uniti per accelerarne al massimo la trasmissione alla competente magistratura statunitense.

Il Ministero della giustizia (Direzione generale AA.PPP), ricevuti i documenti, li trasmette al Ministero degli Affari Esteri (e più precisamente all'ufficio IX della Direzione Generale Emigrazione e Affari Sociali -D.G.E.A.S., che é l'ufficio a cui in genere figura intestata la stragrande maggioranza se non tutta la documentazione del Ministero degli Esteri, relativa all'estradizione), con nota del 21 luglio 1979, al fine di curare la prescritta legalizzazione (dei documenti) presso l'Ambasciata statunitense di Romax a sostegno dell'estradizione, così come richiesto dalle autorità americane, e di inviarli all'ambasciata italiana in America. La nota testualmente conclude: "Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, significando che la documentazione stessa è stata richiesta, direttamente e con estrama urgenza, dal Procuratore distrettuale dello Stato di New York John Kenny al dottor Guido Viola".

Alla suddetta nota, il Ministero degli Esteri risponde con un telescritto firmato dal Direttore generale dell'Emigrazione, del seguente testuale tenore del 7 luglio 1979, del seguente testuale tenore:"Riferimento nota del 21 giugno 1980 n.167/120/180/74 assicurata per lit. 100 pervenuta at competente ufficio di questa Direzione generale generale in data odierna, 6sservasi che attestazione di legale autenticità a nome Ministro giustizia dei documenti da far legalizzare pbesso questa Amabsciata USA est priva della firma. Pregasi provvedere, prendendo contatto con capo Ufficio IX questa Direzione Generale".

Con successiva nota del 9 luglio 1979, la Direzione Generale

Emigrazione e Affari Sociali del Ministero degli Esteri ~~xxxxxxxxxx~~ ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ trasmette i documenti, spediti dal Ministero della giustizia in data 21 giugno, all'Ambasciata di Italia negli Stati Uniti, con preghiera di inoltrarli al procuratore distrettuale. Nella nota si ripete che la documentazione spedita dal Ministero della giustizia a quello degli Esteri era ~~xxxxx~~ pervenuta in data 7 luglio e la stessa annotazione figura apposta all'originale della nota del Ministero della giustizia allegata agli atti trasmessi alla Commissione dal Ministero degli esteri (f.398/c.31).

Quindi, con telex del 13 luglio 1979, il Ministero della giustizia, sulla base di informazioni ~~xxxxxxxx~~ del Ministero degli esteri in data 12 luglio, informa la procura generale di Milano che l'Ambasciata ha provveduto a consegnare in data 11 luglio al Dipartimento di Stato negli USA la documentazione ~~xxx~~ pervenuta nella serata del 10 luglio e che un altro esemplare degli stessi documenti é stato consegnato al procuratore Kenney.

Intanto, secondo ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

permesso al giudice Werker di meglio valutare la questione, siano ancora fermi se non addirittura smarriti presso il Ministero degli Esteri, che avrebbe dovuto apporra solo un timbro e inviarli poi all'Ambasciata americana di Roma; conclude col sottolineare che da troppi anni si sarebbero registrate interferenze e omissioni a favore di Sindona e che da tempo é aperta "un'inchiesta sui vari intralci, che la massoneria, ben individuate forze politiche e la mafia hanno frapposto al corso della giustizia". Nella stessa occasione, in cui vengono date suddette dichiarazioni e le altre notizie prima accennate, la stampa informa altresì che i magistrati hanno inviato a Roma un'altra copia della documentazione spedita il 15 giugno e si augurano che i documenti giuggano in America entro i dieci giorni previsti per proporre appello contro il verdetto che si é pronunciato contro l'estradizione di Sindona.

Dal canto suo, l'Ambasciata, con le note, a cui si é fatto riferimento informa che secondo il procuratore Kenney il ritardo di ricezione dei documenti spediti dall'Italia non aveva influito sul contenuto della decisione di Werker, ciò in quanto in precedenza lo stesso Kenney aveva in precedenza presentato elementi di contestazione della difesa di Sindona.

D'altra parte, sulle cause del ritardo, esiste una nota del Ministero degli esteri (agli atti che lo stesso ha spedito alla Commissione) in cui si mette in rilievo che la nota del 21 giugno 1979 del Ministero della giustizia reca l'annotazione "Assicurata lit.100", ciò che lascierebbe presumere l'suo della posta ordinaria (la circostanza é confermata esplicitamente in una nota riassuntiva della procedura di estradizione, in data 16 luglio 1979, redatta e firmata dal Capo dell'ufficio II della Direzione generale degli Affari Penali del Ministero della giustizia). Nella nota del Ministero degli esteri si sottolinea inoltre l'assenza di ogni indicazione di urgenza nella lettera del Ministero della giustizia (ciò che é invece contraddetto dalla conclusione della stessa lettera) e si precisa che la nota del 21 giugno figura protocollata in arrivo al Ministero in data 4 luglio e pervenuta all'Ufficio IX della D.G.E.A.S il 7 successivo. Dopo

aver contestato le dichiarazioni del sostituto Viola, circa la procedura che in casi del genere é tenuto a seguire il Ministero degli esteri, la nota più volte citata mette in evidenza che il foglio del Ministero della giustizia, sul quale l'Ambasciata avrebbe dovuto effettuare la prescritta legalizzazione mancava della firma del rappresentante del Ministero e che nella stessa mattina, in cui la nota del Ministero della giustizia era pervenuta alla competente direzione del Ministero degli esteri, un funzionario di era personalmente recato ad acquisire la firma del [illegible] II della Direzione generale degli Affari Penali.

Nel frattempo, secondo quanto si apprende dalla nostra rappresentanza in America, il procuratore Kenney presenta un'istanza diretta ad ottenere che il giudice Werker revochi l'ordine di cessazione del procedimento di estradizione di Sindona e conceda una temporanea sospensione del provvedimento. Ma il provvedimento di Werker, emanato, come si é detto il 6 luglio viene confermato il 26 luglio; con la conseguenza che questa seconda ordinanza, con cui é stata respinta l'istanza di Kenney, rende il ricorso in appello l'unico mezzo ancora disponibile per mantenere in vita il procedimento di estradizione.

M./ Le vicende successive. L'impugnazione del procuratore e la nuova pronuncia di estradabilità.

Mentre sono in corso le vicende ora narrate, Sindona scompare, fingendo, come ormai é noto, di essere stato rapito. Secondo Kenney, pertanto, l'irreperibilità di Sindona potrebbe indurre giuduce americano a sospendere anche il procedimento nei confronti di Bordoni, nel qual caso Kenney agirebbe in giudizio per far dar corso all'estradizione di Bordoni. Ad ogni modo, come informa l'Ambasciata, Kenney propone appello contro la seconda decisione d. Werker. Il 14 gennaio 1980 é celebrata l'udienza di appello, e il 25 marzo 1980 l'appello é accolto ed é quindi ribadita l'estradabilità di Sindona. La decisione può essere impugnata davanti alla Corte suprema. Con una successiva nota del 13 giugno 1980, l'Ambasciata comunica che dopo la condanna di Sindona per i reati commessi in America (nel frattempo intervenuta) gli organi federali e in particolare il Dipartimento della giustizia potrebbero esaminare la possibilità

di un'interruzione anticipata dell'espiazione della pena e della concessione dell'estradizione affinchè Sindona possa essere processato anche in Italia. Gli stessi concetti risultano ribaditi in una nota del Ministero della giustizia del 23 giugno 1980; mentre, con una nota del 26 agosto 1980, l'Ambasciata ribadisce la possibilità di una petizione dei difensori alla Corte Suprema per la revisione del caso di estradizione, sottolineando peraltro l'estrema difficoltà che un ricorso del genere possa venire accolto.

Da un appunto esistente tra i documenti inviati dal Ministero degli Esteri si desume anche che il Direttore generale degli Affari penali del Ministero della giustizia ha telefonato per esplorare la possibilità di fare intervebire un avvocato americano di fiducia del Governo italiano nella procedura in corso, e che sono stati presi gli opportuni contatti per accelerare l'estradizione (f.433/c.31). Per altro verso, nella nota citata dell'Ambasciata del 26 agosto 1980, si prospetta anche l'ipotesi di una revisione del Trattato nelle disposizione la cui applicazione sia risultata controversa o insoddisfacente.

II

LE AUDIZIONI

1) Le audizioni di Rodolfo Guzzi.

Rodolfo Guzzi è stato difensore di Sindona. Nelle dichiarazioni rese prima al giudice istruttore e poi alla Commissione, e di cui si è tenuto insieme conto nel riassumerne le affermazioni, il teste ha precisato che dal 1974 al 1978 si interessò soltanto della difesa civile di Sindona ma che nel 1978 era stato incaricat anche della vicenda penale, dovendo trattare con il giudice istrutt re Urbisci della questione concernente i contratti fiduciari. La sua attività, per altro, secondo quanto egli afferma, non si limit ad una mera assistenza tecnica, perchè al contrario egli avrebbe svolto, in un primo momento, specie attraverso altre persone e poi direttamente, un'intensa attività, di carattere non propriamente legale, intesa ad influenzare personalità ed ambienti politici, p raggiungere due risultati, da una parte quello del cosiddetto sal taggio delle banche sindoniane, dall'altro quello di evitare l'es dizione di Sindona che, allora, com'è noto, si trovava negli Stat Uniti d'America.

A proposito di questo secondo aspetto, che è quello che più interessa, Guzzi sottolinea nelle sue dichiarazioni che, negl ambienti a lui vicini, Sindona veniva considerato vittima di grup politici, che facevano capo a La Malfa e a Cuccia; mentre anche i comunisti erano ritenuti avversari di Sindona, che era stato semp un tenace anticomunista. Più specificamente, con riguardo alla p cedura di estradizione che veniva seguita negli Stati Uniti, da avvocati americani, ci si muoveva tra due fronti, uno puramente nico, l'altro invece di carattere politico, sul rilievo che il p cesso intentato in Italia contro Sindona sarebbe stato ingiusto, stanzialmente caratterizzato da intenti persecutori. Ed è propri

muovendo da questo convincimento, che Guzzi ed altri personaggi avrebbero sollecitato(in particolare e soprattutto F. Federici e Della Gratton) l'intervento di uomini politici e in particolare dell'onorevole Giulio Andreotti per ottenere che i processi penali intentati contro Sindona non portassero alla sua estradizione.

Per comprendere meglio, su questi punti, le dichiarazioni di Guzzi, bisogna ricordare che testimone, nel rifare la storia dei suoi movimenti concernenti la vicenda Sindona (anche per ciò che riguarda l'estradizione), si è servito delle annotazioni contenute sulle agenzie sequestrategli dai giudici penali ed ha inoltre tenuto conto di una serie di documenti (allegato c al processo trasmesso dall'autorità giudiziaria milanese), tutti genericamente denominati negli atti "memorandum", e spesso anonimi. Conviene perciò fare una rapida ricognizione di quelli, tra essi, che hanno riferimento all'estradizione e comunque ai processi penali pendenti a carico di Sindona.

2) <u>I memorandum e gli altri documenti esibiti da Guzzi</u>.

Il materiale documentale, di cui si è fatto cenno, può essere diviso, ai fini di una più facile lettura, e più propriamente rispetto al loro contenuto in appunti (di solito non firmati) in minute di lettere e, in veri e propri memorandum (costituiti dalle minute di quelli che sarebbero stati inviati all'onorevole Andreotti), e infine in documenti di altro genere.

Così raggruppati e disposti, per quanto è possibile, in ordine di data, suddetti documenti hanno il seguente contenuto (sommariamente riassunto).

A. Gli appunti. - 1. Il primo in ordine di tempo é un appunto in cui si mettexx in evidenza che il giudice americano sta esaminando gli atti e che nei giorni seguenti imporrà a Sindona una pesante cauzione ; xixché gichhé "é necessario un intervento inteso a rallentare la pressione". 2. Seguono tre appunti, il primo relativo all'ordinanza della corte di appello civile, con cui si ordinò un supplemento istruttorio e nel quale si xxxxxxxxxxxxxxxx sottolinea come "se vi fosse stato qualche concreto interessamento, la corte di appello avrebbe potuto fare molto di più con prevedibili effetti positivi nel xxx processo penale a carico di Michele Sindona". Si accenna inxxxx quindi che invece il giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di sospensione del processo penale, su parere favorevole del sostituto Viola, sollecitato dal ministro Bonifacio e dal capo gabinetto Brancaccio; nel secondo dei tre appunti, si fa riferimento xix a una relazione dell'ambasciatore Gaja con la quale si sollecita un concreto interessamento contro Sindona; mentre nel terzo appunto, datato 2 luglio 1977), si accenna alle pressioni esercitate dalle autorità italiane xx e dell'ambasciatore Gaja a favore dell'estradizione e si aggiunge che appare qxindi urgente "un intervento indoneo a bloccare tali pressioni e conseguentemente a lasciare al giudice americano libertà o serenità di giudizio".

3. In un appunto anonimo datato 22 maggio 1978 si parla della vicenda dell'estradizione dopo la decisione favorevole del giudice Griesa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 4. Vi é infine un appunto anonimo, in cui si rileva che Sindona si sarebbe comportato da gentiluomo xxxxxxxxxx e che non ha denunciato fino ad oggi per reati gravi nessuna personalità, né ha rivelato importanti segreti di Stato "che potrebbero danneggiare i rapporti tra Italia e USA e la stessa sicurezza dei due paesi."

B. Le lettere. - 1. Esiste anzitutto una lettera di Sindona diretta all'on.le Andreotti nella quale si afferma che "il procedimento di estradizione, dietro evidenti pressioni di giudici italiani che continuano le indagini istituite sulla base di una preconcetta e preordinata mia colpevolezza, ha ormai preso l'avvio. La pesante cauzione imposta a me a ai miei familiari ha esaurito le fonti di finanziamento che avrebbero dovuto consentire la continuità della mia difesa." Si accenna quindi alle pressioni di gruppi politici che lo avrebbero messo nella situazione in cui attualmente si trova.

Ci sono quindi otto lettere (di Guzzi) evidentemente dirette ad Andreotti, anche se solo due recano l'intestazione "Ill.mo Presidente". Nella prima, datata 19 gennaio 1979 (f.202) si riferisce che la signorina Della (Gratton) avuta conoscenza di un suo memorandum, gli aveva fatto presente la delusione conseguente all'esito negativo della pratica di estradizione e il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx disagio in cui era venuta a trovarsi; e si aggiunge: "ho ricevuto dall'interlocutrice l'invito a sollecitarle un immediato intervento, affinché l'operazione venga indirizzata nel senso desiderato. Scusi la mia insistenza, ma questa volta sono altri che mi spingono a comportarmi così." Nella seconda lettera, datata 1 marzo 1979, si dice testualmente che "riferimento nostro colloquio, é urgentissimo intervento su Warren Cristopher, al fine di rappresentargli la situazione reale e le conseguenze negative per i due Pacci, nel caso che ilnostra fosse richiesto di chiarimenti" e si aggiunge che occorre anche conoscere l'esito dell'intervento per consentire ai legali di prendere contatto con la persona suddetta. La lettera conclude: "si rimane in attesa, confermando la gravità della situazione". Nella terza lettera del 9 marzo 1979 (204), si accenna xxx alle rivelazioni che Sindona avrebbe promesso di fare al magistrato e si ripete che nelle more si sarebbe dovuto fare l'intervento richiesto. "Nulla xxxxxxxx - continua la lettera - si é saputo, di guisa che i legali, incaricati di prendere contatto col Dipartimento (di Stato americano) sono smarriti e preoccupati.....Posso essere messo in condizione di dire qualcosa? Oppure può far sapere qualcosa?" La quarta lettera (della Gratton) comincia con le parole: "Ill.mo Presidente, ho ricevuto il suo messaggio e la ringrazio," e continua: "la signorina Della mi comunica di

aver fissato un incontro per martedì 13 ore con Lee Marks, ~~xxxxx~~ Deputy Legal Advisor del Dipartimento. La prega di chiamarla domani a casa, non essendo riuscita a contattarla. Le ringrazio ancora. Con la lettera successiva del 13 marzo 1979 si ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ riferisce che l'indomani il giudice americano dovrebbe procedere all'incriminazione di Sindona (per i fatti della Franklin - n.d.r.) e si sottolinea come l'ultima carta da giocare sia un contatto diretto con la persona fisica alla quale ella avrà parlato o fatto parlare". Seguono quindi due lettere l'una del 14 e l'altra del 20 marzo 1979. Con la prima, il destinatario viene informato che la signorina Della aveva comunicato al mittente che nessun intervento era stato fatto presso il Dipartimento da parte sua e che il cliente (Sindona) temeva che ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Memorandum - Un primo memorandum (in senso proprio, in quanto non ha la forma di una lettera) é successivo all'incontro che vi fu xxx Xxxxxxxxxx New York tra Xxxxxx e legali italiani e americani tra il 3 e 9 luglio 1977. In esso é detto testualmente (con evidente riferimento alla questione dei processi e della stessa estradizione): " Conciderato che sul piano tecnico-giuridico non si é in grado di ottenere giustizia, la difesa di Sindona deve impegnarsi col cliente in una stretegia che non deve essere esclusivamente tecnica. E' necessario attacco di tutti i tipi. In Italia, ci devono impegnare i politici e intervebire sul potere esecutivo e giudiziarion allo scopo di non svolgere pressioni per una sollecita definizione, facendo chiaramente intendere che non sussistono più ragioni di particolare urgenza. In america, si deve ulteriormente sviluppare il profilo della presenza politica e giudiziaria con la produzione di altre memorie illustrative e di documenti e si deve far intendere da parte di politici italiani e e gruppi politici americani che Michele Sindona xé ancora stimato e protetto da loro."

Segue un memorandum, specificamente relativo all'estradizione, nel quale si mette in rilievo che solo un intervento positivo delle auroitià italiane potrebbe evitare o ritardare l'estradizione. Si aggiunge, inoltre, xxxx con chiaro riferimento al destinatario che nell'occasione di lo stesso incontrare nella terza decade doi luglio personalità americane e l'ambasciatore Gaja sarebbe opportuno che xxxxxxxxxxxx spendesse qualche parola a sostegno di Sindona, cxme del resto ha sempre fatto , al fine almeno di non nuocere in un ambiente che stima e sostiene Sindona. A margine di questo memorandum, é scritto in altro che il documento venne consegnato il 12 luglio xxx a G.A., F.F. e A.G.

Esiste infine un ultimo memorandum pure relativo all'estradizione e con la sigla G.A. In calce, figura l'annotazione; documento che non riesco a collocare e che non risulta essere stato consegnato.

Invece in calce ai documenti, definiti lettere, con le date 1 marzo 1979, 9 marzo 1979, 9 marzo 1979 (due queste lettere, infatti, hanno la stessa data - v. f.204 e 205) figura e 13 marzo 1979 figura l'annotazione "recapitato nella stessa data". Beraltro sotto la prima lettera del 9 marzo 1979 figura l'annotazione ulteriore:"risposta telefonica:ore 16. Le istruzioni sono state date da giorni. Torno a sollecitare immediatamente con la dovuta riservatezza."

3) Le dichiarazioni di Guzzi, relative anche ai documenti prima elencati.

Secondo Guzzi, in un primo tempo egli ebbe contatti con l'onorevol Andreotti a mezzo di Fortunato Federici, un dirigente del Banco di Roma che in seguito morì.

I memorandum e i documenti in genere venivano dati a Federici, perchè fossero consegnati ad Andreotti, ma egli non sapeva quale foss il contenuto delle conversazioni tra Federici e Andreotti. Una sola volta, e precisamente dopo un incontro avvenuto il 12 luglio 1977 (vedi memorandum della stessa data) tra Andreotti , Federici ed il professor Agpstino Gambino (anche lui difensore di Sindona) era venu a sapere che si era parlato di un intervento su Rodino e Murphy (parlamentare italo-americano) sollecitato da un altro congressman italo americano, tale Biaggi.

Guzzi ha per altro confermato e spiegato il contenuto dei documenti prima riassunti, affermando che (come risulta annotato in calc ad uno di essi) di aver ricevuto una telefonata personale di Andreott e chiarendo altresì che la signorina Delia Gratton era amica e si interessava delle pubbliche relazioni dell'onorevole Andreotti in Ameri cd era lei, come risulta dai documenti, che lo informava della situazione e delle richieste degli avvocati; ed erano costoro che chiedeva no di essere messi in condizione di parlare con un esponente del dipa timento di Stato, da loro individuato in Warren Christopher. Egli per altro non sapeva altro e nelle lettere manoscritte non faceva che pre dere in considerazione le notizie ricevute dalla Gratton e dagli avvo cati americani. Ha anche spiegato che l'interessamento dei politici sul potere giudiziario di cui si parla in uno dei documenti , gli ris tava da quanto gli diceva Federici con i suoi colloqui con Andreotti. Con più specifico riferimento agli incontri con Andreotti, Guzzi ha anche precisato che nel 1976 erano venuti a Roma Philip Guarino, un avvocato di Sindona, e Paul Rao junior, figlio di un magistrato di una corte doganale di New York, esponente della locale comunità italo americana, che si era interessato insieme a Magnoni e allo stesso Sin na delle associazioni "per l'Italia democratica". Egli l'aveva accomp gnato nello studio di Andreotti, in quanto i due desideravano parlare

con lui di Sindona, ma era rimasto fuori ed Andreotti si è limitato a salutarlo, in quanto aveva conosciuto suo padre. Successivamente, per altro, Guarino e Rao dopo l'incontro, gli avevano detto di essere rimasti soddisfatti perchè avevano avuto assicurazione di un interessamento da parte di Andreotti. A suo giudizio (vedi deposizione al giudice istruttore del 30-9-81, f.44) Guarino e Rao erano stati in condizioni di avanzare richieste del genere in vista di rapporti che esistevano tra l'onorevole Andreotti e la comunità italo-americana ed in particolare, oltre che con Guarino anche con i congressmen Biaggi, Rodino, Dominici. Andreotti aveva interesse a mantenere presso costoro quel credito, che gli aveva permesso di essere considerato negli Stati Uniti una personalità di primo piano. D'altra parte, Licio Gelli, che a dire di Guzzi aveva la possibilità di incontrare Andreotti, senza nemmono farsi preannunziare, aveva preso contatto con Rao e Guarino e aveva loro manifestato la sua piena disponibilità a proseguire, invece loro, i discorsi che gli stessi avevano cominciato a proposito dell'estradizione di Sindona. Gelli gli aveva anche detto che, secondo quanto aveva appreso da Andreotti, la sistemazione della vicenda sembrava dovesse concludersi positivamente.

Sempre con riguardo al contenuto di documenti, Guzzi ha riferito che dal 3 al 9 luglio 1977 vi fu un incontro a New York tra lui, Sindona e i suoi legali. All'esito vennero redatti due memorandum, uno relativo all'estradizione, che è quello con la data del 12 luglio 1977. Ne furono redatte tre copie, consegnate (come risulta dall'annotazione a margine) a Federici e a Gambino e la terza sempre loro perchè la dessero ad Andreotti.

Il teste ha anche aggiunto di non sapere chi fosse la persona prescelta per tentare di evitare l'incriminazione, di cui si accenna nella lettera del 14 marzo 1979; mentre ha sostenuto che il memorandum (appunto anonimo) del 22 maggio1978 era stato stilato a New York e come il solito era stato consegnato a Federici, perchè lo desse ad Andreotti; ma non sapeva se Federici lo avesse effettivamente consegnato ad Andreotti o glie ne avesse esposto il contenuto. Si voleva soprattutto che l'onorevole Andreotti prendesse in considerazione la situazione concernente la sistemazione della banca privata, in quanto

all'epoca questa appraiva l'unica strada per attenuare la spinta sia sull'attività dei magistrati penali italiani sia nel processo di estradizione, e ciò visto l'andamento che avevano le relative procedure.

Sempre secondo Guzzi, una volta Federici gli aveva detto che l'onorevole Andreotti "aveva avuto buone notizie dal dipartimento. Ha quindi aggiunto che dopo la morte di Federici, aveva stabilito contatti personale con l'onorevole Andreotti e che più precisamente si era incontrato con lui complessivamente dodici volte, un paio di volte a Palazzo Chigi (e a uno di questi incontri si riferisce "il passi" in atti) e le altre al centro studi del Presidente in Piazza Montecitorio, ciò nelle seguenti date, come risulterebbe dalle annotazioni riportate sulle agende sequestrate al teste: 15 luglio, 25 luglio, 1° settembre, 5 ottobre e 15 dicembre 1978, 8 gennaio, 23 febbraio, 22 marzo, 26 giugno, 5 settembre 1979 e infine 21 maggio 1980 (ma le date indicate sono 11 e non 12 (n.d.r.).

Con riguardo a questi incontri, il teste ha in particolare riferito che in quello del 22 marzo 1979, sollecitato col biglietto del 20 marzo agli atti, aveva detto ad Andreotti che era in arrivo da New York un memorandum riassuntivo della situazione che si era venuta a creare e che l'onorevole Andreotti non sembrava aver dato soverchia importanza all'incriminazione di Sindona in America, mentre non si era parlato delle dichiarazioni che Sindona aveva minacciato di fare. Il 5 settembra 1979 era stato un incontro seguito alle minacce che Guzzi avrebbe subitow per telefono da una donna appartenente al cosiddetto proletario eversivo (il gruppo a cui veniva attribuito il falso rapimento di Sindona); mentre il 21 maggio si era recato dall'onorevole Andreotti per comunicargli che, a seguito di noti epidodi,

aveva rinunciato al mandato conferitogli da Sindona.

Nelle sue dichiarazioni, Guzzi ha anche affermato che c'era stato, per conto del senatore Fanfani, l'avvocato Bucciante si era recato a New York incontrandosi con Sindona e con l'AVvocato Martino Giuffrida, e che egli stesso aveva visto, senza esserne visto, l'avvocato Bucciante all'hotel Pierre. Successivamente l'avvocato Giuffrida si era presentato al consolato italiano di New York per chiedere protezione per Sindona, ma il teste ha precisato di non essere in grado di dire se Giuffrida agisse legittimamente per conto di Fanfani.

D'altra parte, sempre a proposito di interventi di personalità politiche e no a favore di Sindona, Guzzi ha anche dichiarato che Pier Sandro Magnoni, che era amico dell'onorevole Massimo De Carolis, aveva pregato quest'ultimo di verificare, attraverso suoi contatti diretti, la veridicità di quanto riferiva Federici circa i suoi rapporti con l'onorevole Andreotti. L'onorevole De Carolis perciò non agva come portavoce di Andreotti, ma verificava il comportamento di Federici.

Ancora a dire di Guzzi, l'onorevole Andreotti si sarebbe incontrato a New York con Sindona come egli avrebbe appreso da Magnoni e dallo stesso Sindona tra il 1976 e il 1977 e che anche l'onorevole Evangelisti si era recato in America e si era incontrato con Sindona ma ehe egli non sapeva se il viaggio avesse avuto questo scopo; il teste per altro ha affermato che Evangelisti aveva avuto da Andreotti una "preghiera di intervento", così come risultava da un biglietto che gli era stato mostrato.

Con riferimento di ruolo svolto da Della Gratton, il teste ha peraltro chiarito che costei era comparsa nella vicenda, nella seconda metà del 1978, dopo la morte di Federici, che nel dicembre 1978 era stata a Roma e gli aveva detto che aveva parlato con Andreotti ma che lo stesso non ce la faceva in quel momento e bisognava aspettare tempi migliori, che l'8 febbraio 1979 (v. dichiarazione al giudice istruttore del 10 ottobre 1981, ore 15), il teste aveva ricevuto una telefonata da Sindona, in cui costui le comunicava che la Gratton aveva parlato con un certo John Crook del Dipartimento di Stato (ve ne è cenno nei documenti) e gli diceva (senza indicargli la fonte) che la Farnesina, e cioè il Ministro degli esteri italiano, non avrebbe avuto nulla in contrario, una volta esaurito il giudizio, al diniego in sede politica dell'estradizione; che infine, per incarico di Della Gratton, aveva accennato con Andreotti alla gravità sempre maggiore della situazione. A suo giudizio, gli avvocati americani, che si erano esposti in prima persona per poter parlare con esponenti del Dipartimento di Stato e la stessa Della Gratton, che aveva parlato con Lee Marks e con Crook avevano perso credibilità, in quanto pur avendo la Della Gratton certamente inteso il nome di Andreotti, erano rimasti privi di reali supporti. Ma, malgrado il pessimismo manifestato da Della Gratton, una volta Andreotti avrebbe personalmente detto al teste che la donna "aveva male interpretato".

In conclusione, a giudizio di Guzzi, da parte dei legali americani si chiedeva un intervento di Andreotti perchè esponenti governativi statunitensi avessero contatti con Sindona. Egli però, al di fuori di una assicurazione che gli aveva fatto una volta Andreotti di essere intervenuto, non sapeva di altri interventi e anzi, stando a quanto diceva Della Gratton, avrebbe dovuto ritenere che non c'era stato nessun intervento. Più precisamento, sempre a parere del teste, Andreotti si "sarebbe interessato, ma non sarebbe intervenuto" o meglio avrebbe promesso un interessamento che stando ai risultati non ci sarebbe stato.

Ha anche aggiunto di aver saputo che il ministro Bonifacio e il capogabinetto Brancaccio avevano dato il massimo impulso alla procedura di estradizione; e che se ci furono ritardi essi erano stati causati dal fatto che gli avvocati americani erano riusciti a convincere il giudice che le traduzioni non erano perfette e che quindi si dovevano rifare.

2. Le audizioni dell'avvocato Michele Strina e Agostino Gambino.

Oltre a Guzzi, hanno deposto davanti alla Commissione, anche a proposito delle procedure di estradizione, altri due legali, che si interessarono della difesa di Michele Sindona, l'avvocato Michele Strina e il professor Agostino Gambino.

L'avvocato Strina ha parlato, tra l'altro, dell'opera svolta per ottenere dalla corte d'appello civile di Milano l'annullamento della decisione con cui era stata rigettata l'opposizione alla liquidazione coatta ed ha precisato (come già s'è detto) che la corte emise una decisione interlocutoria, con la quale fu disposta l'acquisizione di nuove prove e cioè degli interrogatori di Ventriglia, Barone, Guidi e Carli; ha peraltro confermato che nel luglio del 1971, vi era stata una riunione a New York con Sindona e i suoi legali americani, alla quale aveva partecipato anche lui, ma soltanto per i giorni dal 3 al 6 luglio, insieme con Guzzi e con Gambino.

In quell'occasione, Sindona avrebbe manifestato il desiderio di contattare l'onorevole Andreotti, per chiedere il suo intervento in ordine ai problemi attinenti sia alla procedura di estradizione, sia al processo in corso a Milano.

All'esito di questi incontri, erano stati preparati due memorandum relativi uno al cosiddetto salvataggio, l'altro all'estradizione. Dal memorandum risultava che si intendevano intraprendere azioni politiche, campagne di stampa, ricorsi contro i magistrati. A quanto aveva saputo da Guzzi, il memorandum (concernente il salvataggio) era stato conseganto ad Andreotti dal professor Gambino; mentre non era al corrente se Andreotti fosse stato messo a conoscenza delle iniziative di cui si è accennato. Sempre secondo l'avvocato Strina, Sindona riteneva di essere un perseguitato politico e aveva predisposto a New York il promemoria sulla situazione che lo riguardava appunto perchè fosse portato a conoscenza di Andreotti. L'intervento dell'onorevole Andreotti era stato sollecitato proprio nel 1977, all'inizio del 1977. Guzzi era stato incaricato di

mantenere i rapporti con Federici, il quale a sua volta aveva costanti rapporti con Adreotti.

A giudizio di Strina, doveva ritenersi pienamente provato che Andreotti avesse conosciuto e stimato Sindona e che nel corso degli anni avesse avuto un interessamento per lui. Sindona da parte sua aveva sempre dichiarato che l'onorevole Andreotti aveva manifestato stima nei suoi confronti. L'avvocato Guzzi peraltro gli aveva detto di essere stato avvicinato più volte dall'avvocato Bucciante, qualificato come una persona di fiducia del senatore Fanfani. Ha anche riferito di essersi interessato della compilazione di uno solo degli affidavit a favore di Sindona, quello di Anna Bonomi.

Anche il professor Gambino ha riferito di essere stato presente alla prima parte (da 3 al 6 luglio 1977) dell'incontro svoltosi a New York, senza però vedere il verbale che ne aveva ratificato la chiusura. A New York aveva avuto l'incarico di contattare l'onorevole Andreotti, nel senso che si disse che nei giorni immediatamente successivi al suo ritorno in Italia si sarebbe incontrato con lui insieme con Federici. Da certi discorsi svoltisi a New York, gli era sembrato di capire, per quanto riguarda l'estradizione, che c'erano state pressioni politico-finanziarie negli Stati Uniti nei confronti di varie personalità e in particolare dell'ambasciatore Gaja. Lo scopo di Sindona sarebbe stato quello di convincere anche Gaja a non infierire contro di lui, di non accreditare la sua immagine di bancarottiere. Secondo Sindona un'immagine del genere gli era dannosa ed era anche ingiusta, in quanto in Italia non era stata ancora emessa una sentenza di condanna nei suoi confronti. Con Andreotti, inoltre, il teste avrebbe dovuto parlare anche della persecuzione politico-finanziaria a cui Sindona riteneva di essere esposto. Durante i giorni della permanenza del teste a New York si era parlato dell'estradizione in senso ampio e il giorno della sua partenza vi era stata una riunione degli avvocati americani relativa al corso dell'estradizione, e forse era stato lo stesso Sindona a dettare un memorandum sulla estradizione. Tornato in Italia, si era incontrato con l'onorevole

Andreotti la mattina del 12, verso le 9,30 circa. Il giorno prima gli erano stati consegnati due memorandum, uno relativo alla situazione tecnico-finanziaria, l'altro concernente l'estradizione e Guzzi gli aveva detto di rappresentare all'onorevole Andreotti lo stato delle cose quale risultava dal resoconto di New York. Recatosi da Andreotti la mattina del 12 luglio, vi aveva già trovato Federici che parlava con il leader politico. Il teste quindi aveva pensato, anche se non lo aveva visto personalmente, che i due memoriali erano stati consegnati all'onorevole Andreotti (v. audizione da parte della Commissione, LUX XIX/3), così come si desumeva dal contesto. Lo stesso teste ha ammesso peraltro di aver avuto le copie dei memorandum ed ha anche riferito d'aver consegnato un memoriale sull'estradizione e precisamente quello (citato a proposito della dichiarazione Guzzi) in cui si afferma che solo un intervento positivo delle autorità italiane poteva evitare o ritardare l'estradizione.

Cambino ha inoltre aggiunto che Federici era un amico di Sindona e aveva una visione d'insieme dei suoi problemi; ed ha anche precisato che si era meravigliato di quanto affermava Guzzi e che cioè da Andreotti si era altresì parlato di una campagna di stampa a favore di Sindona, anche a mezzo del periodico "Il Borghese"; ciò in quanto si sarebbe trattato di avversari politici dell'onorevole Andreotti. Egli comunque non sapeva nulla della cosa, nè sapeva di prestarsi ad interventi del senatore Fanfani. Era invece a conoscenza, per averlo appreso da Guzzi, che c'era stato un interessamento prolungato di Andreotti a favore di Sindona e che altri promemoria preparati erano stati consegnati ad Andreotti attraverso Federici.

3. Le audizioni Levato ed Enea.

Sempre a proposito della consegna di documenti a Giulio Andreotti (che potevano riguardare sia i progetti di sistemazione sia la questione dell'estradizione), assumono rilevanza anche le deposizioni dell'avvocato Biagio Francesco Levato, collaboratore di Guzzi, sia quella della signora Vincenza Gambogi vedova Enea, della segreteria dell'onorevole Andreotti. Il primo ha affermato che cinque o sei volte, per incarico di Guzzi, aveva portato nello studio di Andreotti a piazza Montecitorio alcuni plichi, consistenti in buste che potevano contenere al massimo due o tre fogli. Ciò era avvenuto tra il gennaio e il marzo 1979 e le consegne erano state più frequenti (almeno tre o quattro) nel marzo del 1979. Non si era mai recato a casa dell'onorevole Andreotti, nè è stato in grado di ricordare se nella stessa giornata (e cioè il 9 marzo 1979 , la data in cui risultano redatte due delle lettere prima mensionate) si sia recato due volte nello studio dell'onorevole Andreotti, ha anzi chiarito di essere più portato ad escludere tale circostanza, mentre ha ricordato che in caso si era recato per le consegne dei plichi due giorni di seguito. In tutti i casi, secondo Levato, i plichi venivano consegnati alla signora Enea e l'avvocato Guzzi si serviva di lui che pure era un avvocato per questa incombenza di corriere, evidentemente per la delicatezza dei messaggi.

La signora Enea, dal canto suo, ha detto che essa e un maresciallo prestavano servizio al quarto piano del palazzo in cui si trovava lo studio dell'onorevole Andreotti e che era lì che si recava personalmente l'onorevole Andreotti. Al quarto piano veniva recapitata la corrispondenza riservata, che veniva lasciata a disposizione dell'onorevole Andreotti, che talora l'apriva egli stesso di persona. La teste d'altra parte ha ammesso, in via ipotetica, di aver potuto telefonare a Guzzi per conto dell'onorevole Andreotti, ha chiarito che ciò poteva essere avvenuto un paio di volte, per fissare a Guzzi gli appuntamenti con l'onorevole Andreotti, ma non è stata in grado di ricordare il contenuto delle telefonate.

non ha ricordato (neanche in confronto con lui) se fosse stato l'avvocato Levato a consegnarle della corrispondenza per Andreotti, mentre ha precisato che una volta almeno aveva visto venire nello studio Rao e Philip Guarino.

4. Le audizioni dell'avv. Roberto Memmo e dell'onorevole Massimo De Carolis.

Delle altre persone sentite dalla Commissione, l'avvocato Roberto Memmo, indicato da Guzzi come amico di Sindona e di Fortunato Federici, ha dichiarato (soprattutto con riferimento a circostanze estranee alla procedura di estradizione e dunque all'argomento che ci interessa) di non aver avuto contatti con Sindona se non per averlo incontrato all'Hotel Pierre quando lo stesso Sindona era libero, mentre ha ammesso di essere stato in contatto tra il 1975 e il 1977 con Federici, ed anzi di essere stato un tramite tra lui e Guzzi. Ha invece escluso che ci fossero state iniziative, a sua conoscenza, dirette ad ottenere un intervento di uomini politici e in particolare dell'onorevole Andreotti presso la Cassazione a proposito dell'impugnazione dei provvedimenti giudiziari emessi contro Sindona. Ha anche escluso di aver avuto contatti con l'onorevole Fanfani o con Andreotti a proposito di tale questione, affermando di non conoscere nemmeno Fanfani.

A sua volta, l'onorevole Massimo De Carolis, anche lui chiamato in causa da Guzzi, ha affermato di aver incontrato Sindona a New York una dozzina di volte e che aveva parlato tre volte anche con Gelli ma mai all'uno dell'altro. Non era mai stato a pranzo con Sindona, aveva invece incontrato il congressman Biaggi ma non aveva parlato con lui di Sindona, così come aveva avuto dei contatti con la comunità italo-americana di New York. Non aveva mai avuto una relazione della massoneria su Sindona. Bellantonio doveva convincerlo dell'innocenza di Sindona, ma non ebbe da lui documenti. Nei colloqui avuti con lui, Sindona gli aveva parlato dell'estradizione più volte, precisandogli di difendersi dal ten

tativo delle autorità italiane di farlo espatriare, ritenendosi vittima di un complotto. Ha ammesso di aver parlato più volte con Andreotti (anche approfittando che alla Camera sedeva vicino a lui) della questione Sindona, dicendogli che Sindona puntava su un aiuto di tipo politico. L'onorevole Andreotti si era dimostrato poco interessato sul problema del salvataggio, mentre sulla estradizione aveva detto che si trattava di una pratica che andava avanti e che il governo seguiva. Ha chiarito di non ricordare di aver telefonato a Guzzi, dicendogli che Andreotti era freddo al riguardo del salvataggio, mentre sarebbe intervenuto sull'estradizione, ma non ha escluso la possibilità della telefonata e il suo contenuto, posto che era più o meno quello l'atteggiamento di Andreotti. Più precisamente, egli aveva parlato più volte della questione all'onorevole Andreotti e lo stesso aveva mostrato che era a conoscenza che erano stati fatti dei passi anche a mezzo dell'ambasciata. Gli aveva detto cioè (Lux X/4) che c'era una pratica affidata alla nostra ambasciata e che si sarebbe visto quello che succedeva. Più chiaramente ancora gli aveva precisato che per l'estradizione (chiesta dal governo) la delega a seguire le pratiche burocratiche presso il governo americano era stata affidata all'ambasciata italiana e che comunque in nessun caso Andreotti gli aveva detto che voleva impedire l'estradizione. Del resto, proprio l'accenno di Andreotti alla delega data in proposito all'ambasciata italiana, lo aveva confermato nella sua idea che non ci sarebbe stato nessun passo a favore di Sindona, perchè sapeva molto bene quanto fosse deciso l'atteggiamento dell'ambasciatore Gaja contro Sindona.

L'onorevole De Carolis inoltre ha smentito le affermazioni di Guzzi secondo cui egli avrebbe dovuto controllare le informazioni che Federici dava allo stesso Guzzi e al gruppo Sindona circa i suoi contatti con l'onorevole Andreotti.

Ha aggiunto di avere parlato con Guzzi della sparizione di Sindona, di aver pensato ad un rapimento falso, di essere andato

a Barcellona su invito di Pier Sandro Magnoni, per incontrarlo e per smentire una intervista a Panorama.

Si è riportato ad una intervista fatta a Panorama, in cui aveva affermato tra l'altro che, dal momento in cui si decise di distruggere Sindona, era diventato "estremamente importante impedire la divulgazione dei retroscena dell'affare; per questo si aprì la lotta tra chi voleva l'estradizione e chi non la voleva". Ha escluso di essersi impegnato a far fare una campagna di stampa a favore di Sindona a mezzo del "Settimanale".

Oltre ai testimoni sin qui indicati, la Commissione ha anche sentito Vieri Traxler, console generale a New York dall'ottobre 1967 al luglio 1976 e l'ambasciatore italiano Roberto Gaja.

5. Le audizioni dei diplomatici Vieri Traxler e Roberto Gaja.

Il console Traxler ha riferito a proposito di Sindona di un episodio, risultante da una deposizione resa alla magistratura da un funzionario bancario, tale De Biase, passato nelle banche di Sindona. Al riguardo, il teste Traxler ha dichiarato che nel febbraio 1976, dopo essersi fatto preannunciare, era andato a fargli visita l'avvocato Martino Giuffrida. Egli aveva telefonato a Roma ad un amico del Ministero degli Esteri, il consigliere Salleo, per avere referenze su Giuffrida, e Salleo che aveva detto che si trattava di una persona che non dava affidamento. Giuffrida, una volta recatosi al consolato, gli aveva anzitutto chiesto se avesse avuto una telefonata da Bernabei. Avutane risposta negativa, aveva aggiunto che era venuto a New York per sistemare le faccende Sindona secondo un tentativo sponsorizzato da altissime personalità italiane e da ambienti della massoneria. Egli chiedeva in sostanza un atteggiamento neutrale, precisando che Sindona aveva credito negli ambienti finanziari americani. Il teste sapeva che questo non era vero e comunque aveva risposto a Giuffrida che Sindona era un ricercato e che egli, essendo un funzionario italiano, doveva comportarsi di conseguenza. Dopo la visita di Giuffrida, aveva telefonato a Bernabei il quale gli aveva risposto che non aveva

inviato Giuffrida a New York e che lo stesso non aveva nessun mandato da parte sua. Non era vero perciò quanto aveva affermato De Biase e cioè che Bernabei, nella conversazione telefonica durante la quale Trawler gli aveva chiesto se Giuffrida era un inviato suo o di Fanfani, aveva confermato di essere stato lui a mandare Giuffrida a New York e aveva ripetuto al teste di non infierire contro Sindona.
Il teste ha peraltro ammesso di aver potuto riferire a De Biase della telefonata a Bernabei, ma ha escluso di avergli potuto dire ciò che Bernabei assolutamente non gli aveva detto. Ha aggiunto di non sapere nemmeno se Bernabei avesse parlato con Giuffrida.

Ha precisato più in generale di aver mantenuto rapporti sempre distanti con Sindona, di non essere mai andato alle manifestazioni della comunità italo-americana, quando Sindona le aveva strumentalizzate, di non essersi mai occupato dell'estradizione, di aver offerto la propria collaborazione ai magistrati Viola e Urbisci, quando i due si erano recati a New York. Ha ancora aggiunto che il giudice Rao, padre di Rao jr., era stato nominato da Johnson presidente del tribunale delle dogane e che Guarino era un funzionario del Partito Repubblicano a New York. Nessuno di loro, nè Rao jr. era in odore di mafia, anzi il fratello del giudice Rao era presidente del circolo del tiro a segno, un circolo molto dignitoso. Non si era meravigliato che Guarino e Paul Rao si incontrassero con autorità dello Stato italiano.

Per quanto riguarda Biaggi, il teste ha precisato che egli era molto autorevole nell'ambito della comunità italo-americana, ma che come deputato non era particolarmente autorevole; mentre molto più autorevoli erano due senatori di origine italiana: Pastore e Dominici.

L'onorevole Andreotti era stato più volte a New York come Presidente del Consiglio nel 1972, come membro di una commissione interparlamentare, come presidente del gruppo parlamentare della DC. Nel 1975, prima del crack, Sindona aveva offerto un pranzo ad Andreotti, non gli risultava invece che Andreotti si fosse recato a

York con l'aereo dei Gattegno. Della Gratton, secondo il teste, era titolare di un'avviata agenzia di pubbliche relazioni che aveva clienti italiani e giapponesi ed aveva un rapporto di particolare e vecchia amicizia con Andreotti. Era Della Gratton che lo informava dell'arrivo di Andreotti, ma il teste ha escluso di essere stato informato di un colloquio Andreotti Sindona.

L'ambasciatore Gaja, che rappresentò l'Italia negli Stati Uniti dal luglio 1975 al marzo 1978, ha riferito che in un primo tempo Sindona si sentiva sicuro, per gli appoggi che riteneva di avere e che in una seconda fase, sentendo indebolita la sua posizione aveva cercato di prendere contatto con le autorità italiane in America. Tra l'altro partecipò a New York ad un pranzo a cui era presente anche il console italiano di quella città, sì che egli dette disposizioni perchè cose del genere non si ripetessero. Anche lui una volta era stato invitato ad una cerimonia, ma saputo che c'era Sindona, non ci andò. La comunità italo-americana d'altra parte aveva rapporti con un gruppo di persone tra cui i Rao, che servivano a metterla in contatto con il mondo americano. In un certo giorno, in occasione delle elezioni italiane del 1976, era stato organizzato dall'associazione Americans for democratic Italy una cerimonia alla quale anche il teste era stato invitato; ma appena aveva visto che c'era Sindona se ne era andato ed aveva troncato ogni rapporto con le suddette persone e con quelle che avevano firmato gli affidavit a favore di Sindona.

Rao nonostante fosse un giovane elettivo, magistrato competente in materia finanziaria e quindi anche doganale, l'impressione del teste è che tutti gli esponenti della comunità italo-americana fossero in qualche modo collegati ad organizzazioni di altro genere "anche mafiose"; si trattò di "un'impressione generale"; priva di riscontri probatori. Così ad esempio, è molto difficile dire se Rao figlio avesse rapporti con la mafia; mentre invece Guarino, che pure apparteneva allo stesso ambiente di Rao, si presentava come rappresentante del partito repubblicano a Washington cui era molto difficile rifiutarne un invito. Così come un ambasciatore era tenuto, per il suo ufficio, ad avere rapporti con gli italo-americani e deve di solito almeno andare alle manifestazioni da loro organizzate, anche se abbia sospettabile la loro natura. Invero Bruno stati una piccola serie di fatti quelli che già avevano dato un'impressione negativa di Rao e Guarino e d'altro canto questa impressione circa la scorrettezza dei due era stata comunicata al Ministero degli Esteri e al Quirinale. Ciò sia soprattutto perché il teste riteneva inammissibile di poter essere stato in condizione di trovarsi a contatto con Sindona e di doverne subire, come pure la volta accennata era stato costretto a fare, suscitando delle difficoltà.

Biaggi era un poliziotto divenuto parlamentare.

Della Gratton era uno lobbista (che è, a quanto si capisce, una vera e propria professione), e come tale era autorizzato ad agire per conto di un cliente che deve indicare alle autorità e può altresì prendere contatti con le autorità americane, durante il suo mandato, Direttore della Giustizia degli Stati Uniti non tre volte, una volta come presidente del Consiglio e due volte come presidente della Commissione Esteri della Camera. In ocassione di questi viaggi, una volta, forse nel 1976, piuttosto che nel 1977 l'onle Andreotti aveva visto la Gratton all'aeroporto, ma le altre volte no. A proposito dei viaggi di Andreotti, il teste ha precisato di essersene interessato e di averne, in una delle tre occasioni, organizzato una colazione di lavoro, alla quale Della Gratto, su sua richiesta, aveva invitato dei senatori americani? I viaggi fatti da Andreotti come presidente della Commissione Esteri erano stati organizzati non dall'ambasciata, ma dal grup-

pc parlamentare americano. Sempre sul punto, il teste ha dichiarato di essere portato ad escludere che in occasione degli indicati viaggi l'on.le Andreotti abbia avuto contatti con Sindona; ciò perché si trattava di viaggi ufficiali in tutti movimenti che l'ospite che riceveva doveva compiere, ed è praticamente impossibile che egli abbia potuto utilizzare a quello scopo i brevi intervalli destinati al riposo.

L'onorevole De Carolis, ha ricordato il teste, andava spesso a N.York come avvocato e aveva appreso con stupore che in una di queste circostanze tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977 De Carolis avesse incontrato Sindona all'Hotel Pierre, tanto che gliclo fu aveva fatto anche sapere.

Il teste ha anche chiarito che se qualcuno gliclo aveva chiesto, aveva espresso i suoi giudizi negativi su Guarino e Rao e aveva anche detto il suo parere sull'azione del gruppo che costoro manovravano. Fin dall'inizio della sua permanenza in America, la posizione di Sindona era considerata inesistente nel mondo bancario.

Il console di New York non ricordava che gli avesse parlato di pressioni o di interventi a favore di Sindona. Egli del resto non aveva nulla a che fare con l'estradizione, al più poteva essere delegato per il compimento di qualche atto. Circa il comportamento di Trazler, non sapeva che della sua partecipazione a un banchetto a cui era stato presente anche Sindona? Non sapeva se Trazler fosse andato a ricevere l'on.le Andreotti all'aeroporto di New York e se vi fosse anche Sindona che vi era andato con Caltagirone.

Per quanto più specificamente riguarda la procedura di estradizione il teste ha dichiarato di averne affidato la trattazione al capo del settore dell'emigrazione, consigliere Cappetta, e quando questi se ne era andato, al collega Lopez Celli. Tutti si rendevano conto dell'importanza della procedura. Le autorità americane richiesero nuovi documenti rispetto a quelli inviati in un primo tempo e di tutti i documenti fu chiesta una nuova traduzione, in quanto quella fatta inizialmente non fu ritenuta sufficiente; ciò peraltro non era una cosa anormale, in quanto era normale rivedere tutte le traduzioni provenienti dall'Italia, tanto è vero che egli non ne aveva mai visto una che avesse un minimo di senso.

Si deve concludere perciò che ci siano stati ritardi patologici. Essi stessi chiesero ed ottennero da Roma l'autorizzazione ad avvalersi dell'avvocato Pavia, che quindi, aveva curato tutti i dati formali e della procedura, che erano abbastanza importanti.

Secondo il teste, le richieste americane erano tutte formalmente giustificate, ma sostanzialmente si tendeva ad assicurare Sindona alla giustizia americana; così quando Kenney gli aveva comunicato che Bordoni aveva accusato Sindona, il teste aveva capito che le nostre possibilità di avere l'estradizione erano diventate nulle, perché la giustizia americana avrebbe cominciato col processare Sindona e si sarebbe interessata della pratica di estradizione, al termine, una volta che Sindona avesse scontato la pena.

In conclusione, secondo l'ambasciatore, l'estradizione di Sindona non si è avuta 1) perché non tutti avevano i suoi difensori; 2) perché il caso non era facile, ma complicatissimo, tanto che gli stessi giudici si erano dovuti recare di persona in America per spiegare perché operazioni contabili costituivano reato secondo la nostra legge; 3) c'era stato infine l'interesse americano asservirsi della procedura di estradizione, non per consegnargelo, ma per mettere in essere gli atti sufficienti a farlo condannare in America. Non Volevano cioé prima consegnare Sindona e poi scoprire che egli si era resp responsabile di gravi reati in America. Il loro scopo era dunque quello prima di condannarlo e poi di consegnarlo all'Italia.

Sulla base di queste premesse, l'ambasciatore ha escluso fermamente avere avuto pressioni, ma anche affermato che non avrebbe potuto averne, in quanto non avrebbe avuto modo a sua volta di influenzare i propri dipendenti.

E' possibile che i difensri ed anche amici di Sindona abbiano avuto rapporti con funzionari del Dipartimento Giustizia, come ad esempio con Croock e poi con Civiletti, Attorney general. Un intervento su Warren Cristopher non sarebbe servito a nulla. Tutti ne sarebbero stati comunque a conoscenza, mentre egli ma nessuno gli aveva parlato di una cosa del genere. L'intervento presso Christopher sarebbe stato inutile, perché sarebbe stato l'intervento presso persona senza compe-

1.

15 33.

[illegible] senza alcuna materia, poichè egli era un arrogante e non un amministratore [illegible] era un avvocato [illegible] che aveva due nonnulità legate notevolmente [illegible] un interrogativo preciso di lui sembrava al contrario [illegible] delle cose più inutili che si potessero immaginare. Non aveva nemmeno [illegible] preciso al Segretario di Stato. Ma lo stesso segretario di Stato poco avrebbe potuto fare. Può essere tuttavia che Sindona non si rendesse conto dell'estrema impossibilità di interventi del genere.

6. Altre deposizioni e lo stralcio di Guzzi.

Non si può fare a meno a questo punto di dare conto anche di ciò che risulta, sempre per la parte che qui interessa, di alcune dichiarazioni raccolte dai giudici milanesi e non dalla Commissione; così come si deve fare un breve cenno delle risultanze, sempre per quanto riguarda l'estradizione, delle agende sequestrate a Guzzi.

In particolare l'onorevole Delfino ha confermato di aver conosciuto Guzzi nell'estate 1977 e che Andreotti gli aveva detto che se esistevano dei piani glieli dessero. Guzzi gli aveva in effetti dato un promemoria, ma egli lo aveva conservato. Ha anche affermato di aver incontrato Sindona a Napoli nell'agosto del 1977, su presentazione di Philip Guarino.

A sua volta Sindona ha dichiarato di aver incontrato Andreotti all'Hotel Essex di New York gli sempba nel 1976, mentre Magnoni ha precisato che Sindona si era incontrato con Andreotti assieme a Federici al Waldorf Towers nel 1977 con Evangelisti e con Bucciante al Pierre nel 1978. A sua volta Barone ha riferito che nel settembre 1977 Federici ha parlato con Andreotti del contenuto di un memoriale in precedenza consegnato a lui, ed ha confermato che i rapporti con Andreotti erano tenuti da Federici.

Per quanto poi riguarda le agende di Guzzi, si deve premettere che, secondo il teste, esse andrebbero lette nel senso che le indicazioni di nomi nel calendario riguarderebbero il programma degli incontri preventivati, che le sottolineature o le indicazioni trasversali avrebbe avuto il significato che l'incombente era stato assolto il giorno stesso della annotazione e alle mancate sottolineature dovrebbe corrispondere una previsione sul calendario della settimana successiva.

Ciò posto, basta qui ricordare che sulle agende figurano i nomi di tutti i personaggi con cui Guzzi afferma di aver avuto contatti telefonici o personali nel periodo considerato e in particolare che alla data 19.11.76 figura l'annotazione De Carolis G.A.

freddo e distaccato si interesserebbe all'estradizione; che alla data 1° aprile 77 si fa cenno della Corte di Cassazione; che sul giorno 10.6.77 si annota trasversalmente che Roberto Memmo aveva riferito che G.A. si era impegnato senza risultato; che alla data del 12 luglio 77 sono scritte le sigle G.A., F.F., A.F. seguite dall'annotazione: "intervento su Rodino e Murphis, richiesto da Biaggi azione "Borghese", riunione con Barone; che di seguito è annotato il nome del senatore Tedeschi; che alle date 7.12. e 15. 12.777 si fa cenno di una riunione con Bucciante, dell'esasperazione del cliente (o si fa qualcosa o vuoto il sacco), della disponibilità di Bucciante per un'azione comune G.A. e A.F. (Fanfani?), che più volte è registrata, anche con linee trasversali, la sigla G.A., per indicare incontri e telefonate; che sotto la data del 9 febbraio 79 figura scritto: "John Krook interpellate Farnesina: non abbiamo niente in contrario"; che figurano annotate telefonate alla signora Enea e a Della Gratton; che infine sotto la data del 6 luglio 79 risulta riportata la notizia che M.S. alle 24 aveva comunicato che l'estradizione era stata respinta.

7. L'audizione dell'onorevole Giulio Andreotti e il suo confronto con Guzzi.

Sentito dalla Commissione in data 11 novembre 1981 su tutte le circostanze concernenti le dichiarazioni dei testi che lo hanno chiamato in causa, l'onorevole Giulio Andreotti ha reso un'ampia deposizione, di cui qui vengono riportati soltanto i punti che possono essere significativi, messi in relazione con quanto hanno detto le persone di cui si sono in precedenza riassunte le ntestimonianze con la questione dell'estradizione.

Dopo aver chiarito di aver conosciuto Sindona nel 1960, Andreotti ha riferito che del dicembre 73, a New York, dove si era recato per una tavola rotonda, Sindona gli aveva offerto un prøanzo pubblico all'Hotel Saint Regis e che questa era stata l'unica volta che aveva visto Sindona a New York. Ha aggiunto che nel 1973, nonostan

te l'invito dell'ambasciatore americano, non si era recato alla cerimonia dell'American Club, per il conferimento di un premio a Sindona; che la procedura di estradizione era stata seguita con estremo rigore e che non vi era stata nessuna spinta in senso contrario. Ha ammesso di essersi incontrato a Roma due volte con Guarino, una volta insieme a Rao, di cui conosceva il padre; che essi avevano ribadito le loro opinioni, ma che egli aveva escluso che ci fosse un linciaggio contro Sindona. Anche Mario Biaggi, deputato al congresso americano, gli aveva parlato del possibile pericolo per Sindona di essere estradato. Dopo la morte di Federici, Guzzi, che egli conosceva come un professionista romano, gli aveva chiesto di incontrarlo ed egli lo aveva incontrato, non sa quante volte, alla luce del sole, anche perch è voleva sfatare la tesi della persecuzione. Guzzi gli aveva consegnato uno schema e poi una bozza di soluzione che egli aveva inviato a Stammati, pregandolo di esaminarla, come persona competente. Effettivamente il 12 luglio 77 aveva visto Federici, ma non ricordava se ci fosse anche Gambino. Federici gli aveva parlato della questione dell'Immobiliare. Ha dichiarato di aver conosciuto Della Gratton fin dal 1950, essa però non era sua rappresentante, nè era stata autorizzata a fare il suo nome. Ha escluso di aver incontrato Sindona a New York nel 76 o nel 77. Non gli fu fatta nessuna comunicazione circa i piani di Sindona a proposito di attacchi contro i magistrati e di mobilitazione di politici. Non ha mai avuto la conversazione di cui parla Guzzi circa Della Gratton. Il colloquio con Guarino e Rao aveva riguardato Sindona solo per cinque minuti, nè sapeva che Sindona avesse dato cinque milioni a Rao per il viaggio e che successivamente Rac e Guarino si fossero incontrati con Gelli all'Hotel Principe.

Ha ammesso di aver parlato con Guzzi alcune volte ma ha escluso di avere avuto consocenza dei memorandum. Ha sostenuto di aver conosciuto solo due memoriali, uno dategli da Federici, uno da Guzzi. Ha letto il documento datato 12 luglio 1978 ma non la lettera 9 marzo 79 e perciò non sa chi sia stato a dare la risposta

che si trova annotata. Il 9 marzo era impegnato a Montecitorio. Ha affermato di non aver saputo nulla della parte avuta da Della Gratton sulla vicenda Sindona. Non ha avuto notizia del memoriale che comincia con le parole "Negli Stati Uniti è mancato il sostegno...". Ha ammesso di aver avuto la lettera di Sindona del 28.9.78. ma di non aver risposto. Ha negato colloqui telefonici con Guzzi. Evangelisti gli aveva riferito di aver incontrato Sindona occasionalmente. Il 13 marzo 1979, data di uno degli ultimi memoriali sull'estradizione, era stato impegnato prima alle Fosse Ardeatine e poi al Consiglio nazionale della DC. Guzzi gli aveva detto che non c'era automatismo tra revoca dell'insolvenza e assoluzione delle imputazioni penali.

Nel confronto tra l'onorevole Andreotti e l'avvocato Guzzi, le posizioni dei due testimoni sono rimaste sostanzialmente immutate. L'onorevole Andreotti ha comunque precisato di essersi incontrato con Guzzi dal 1978 al 1980 tutte le volte che ne era stato richiesto, compatibilmente con i suoi impegni, anche se non ha memoria di tutti i colloqui. Ha ripetuto peraltro di aver ricevuto solo pochissimi dei memoriali di cui parla Guzzi. In particolare dei memoriali che sarebbero pervenuti alla sua segreteria tra il gennaio e il marzo 1979, l'onorevole Andreotti non ha escluso che ciò possa essersi verificato, ma ha sostenuto di non averli mai visti e che di uno solo di essi, quello in cui si afferma che Sindona avrebbe potuto fare dichiarazioni capaci di incrinare seriamente i rapporti tra Italia e Stati Uniti era stato messo al corrente dal suo addetto stampa Giorgio Ceccherini. Ha di nuovo ribadito di non aver telefonato a Guzzi e ~~di non aver mai incontrato Guzzi per la questione Sindona.~~

La questione della Cassazione

Accanto al quesito se da parte di pubblici dipendenti siano stati tenuti comportamenti tali da impedire, ritardare o comunque ostacolare l'estradizione, si è posto alla Commissione, nel corso dei suoi lavori, in base a quanto andava risultando da documenti ed interrogatori, l'esigenza di approfondire un altro quesito relativo al comportamento degli stessi soggetti allo scopo di far annullare dalla Cassazione la sentenza del 16.2.'77 del giudice Urbisci contro l'istanza degli avvocati di Michele Sindona per la sospensione del processo penale a carico del banchiere in attesa della fissazione del processo civile (in opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza e revoca del mandato di cattura).

A quanto afferma l'avvocato Guzzi la necessità di agire sulla Cassazione in senso favorevole a Sindona vine caldeggiata presso Giulio Andreotti cui è fatto pervenire un memoriale redatto a New York e consegnatogli da Federici. L'onorevole Andreotti, secondo Guzzi, disse al Federici "che si sarebbe interessato perché il ricorso in cassazione fosse esaminato con la massima attenzione".

Al successo del ricorso in Cassazione veniva annesso, da parte di coloro che si interessavano della questione Sindona, grande rilevanza al fine di risolvere i molti problemi che questa vicenda aveva aperto. Tanto è vero che l'avvocato Guzzi fa riferimento persino ad un intervento del Presidente della Repubblica sen. Leone che ben conosceva l'avvocato Sindona. D'altra parte lo stesso avvocato fa presente che "emergeva una situazione di estrema urgenza. Il ricorso per Cassazione sarebbe stato fissato entro breve termine".

./.

Il 3.3.'77 l'avvocato Guzzi dice di avere incontrato l'on. Andreotti. Nel diario del legale di Sindona sta scritto: "informativa con Giulio Andreotti, ricorso in Cassazione intervento possibile". Nonostante l'assicurazione di un intervento del Presidente del Consiglio vengono tuttavia mobilitati autorevoli magistrati. Secondo Guzzi "mentre Roberto Memmo parlava con Spagnuolo e Pone, l'avvocato Iorio aveva contatti con altre persone, in particolare, per quanto mi ricordo, con il dott. Iannuzzi. Il dottor Bellantonio si interessava presso i magistrati della sua Loggia".

E' così che nel maggio '77 Guzzi racocnta che "in quel periodo si susseguono dei contatti, curati da Memmo, nella sua abitazione, con Spagnuolo e con il dott. Pone". Guzzi è presente a due incontri tra Memmo Spagnuolo e Memmo e Pone.

Sono stati, a dire dell'avvocato Guzzi, Sindona o Magnoni a sollecitare l'intervento di Roberto Memmo, mentre Sindona ha provocato l'incontro tra Guzzi e il massone Bellantonio. Ma mentre il 9 aprile 1977, in una riunione tra Guzzi, Memmo e Federici, si precisa, da parte di Guzzi, che "per la Cassazione si può stare tranquilli", alla riunione del 10.6.'77 Federici comunica a Guzzi che Giulio Andreotti si è impegnato senza risultato: "egli alludeva chiaramente alla questione del ricorso in Cassazione". Facendo poi riferimento ai colloqui con Federici del 31.5.'77; del 4.6.'77 e dell'8.6.77 Guzzi fa presente ai giudici di Milano che Giulio Andreotti si interessava alla questione e nei colloqui successivi che esistevano serie perplessità sull'esito del ricorso.

Di fronte all'affermazione dell'avvocato Guzzi, l'onorevole Giulio Andreotti ha negato ogni suo coinvolgimento in una attività di pressione sull'autorità giudiziaria a favore di Sindona.

Roberto Memmo ha ammesso di aver offerto la propria abitazione per incontri tra Guzzi Spagnuolo e Guzzi Pone. Egli tutta-

./.

via, in questa come in altre circostanza, intende apparire come ospite, di conoscenti o amici quali sono Spagnuolo, Pone eccetera. Tuttavia è Roberto Memmo che presenta a Guzzi i dua magistrati ed è certamente a conoscenza dei motivi per cui l'avvocato di Sindona e i due magistrati si incontrano nella sua casa ospitale dove ben altri personaggi si incontrano nel corso della vicenda Sindona da Federici a Gelli, da Ortolani a Belli, gli avvocati americani di Sindona, l'on. Orlandi ed altri.

CAMERA DEI DEPUTATI

611 614

Conclusione

La procedura di estradizione di Sindona dagli USA si è trascinata in questo paese dunque dal 1974 al 25 marzo 1980. Ma a questa data era ormai troppo tardi! Michele Sindona è stato condannato per l'affare Franklin a 25 anni. Abbiamo visto che solo l'interruzione dell'espiazione della pena e la concessione della estradizione possono consegnare Sindona alla giustizia italiana. Vi sono state interferenze o omissioni per favorire Sindona ostacolandone l'estradizione? A nostro parere è da considerarsi corretta la affermazione dell'ex ambasciatore Gaia e cioé che il caso Sindona era complicatissimo. Questa è senza dubbio una ragione che ha concorso a rinviare alle calende greche la decisione dell'estradizione. Ma ve ne sono altre. I giudici americani non conoscono la legislazione finanziaria italiana né quella penale in materia fallimentare. Né risulta che l'autorità italiana conosca compiut-amente le procedure italiane relative alla questione della estradizione. In più nel corso del procedimento è entrato in vigore un trattato fra Italia e Stati Uniti riguardante tale materia. Questo, per la sua novità e a causa di alcune sue disposizioni la cui applicazione è risultata controversa e insoddisfacente costituì un ulteriore fattore di ritardo. Inoltre: inadeguatezza ed imperfezione formale e sostanziale dei documenti, le iniziative dei legali di Sindona, avvenimenti giudiziari sopravvenuti e riguardanti Sidnona, in Italia, ecc. costituiscono altrettanti motivi dell'andirivieni di incartamenti, di atti, di incontri oltre che di rinvii, di ricorsi per cui passano mesi ed anni.

Dice l'ex ambasciatore Gaia: mentre Sindona ha in piedi un agguerrito collegio di difensori, un forte sostegno legale, lo stato italiano ha un solo avvocato. Ed aggiunge una annotazione che la Commissione rinvia per competenza al governo del nostro paese a pro-

./.

posito della traduzione dei documenti in inglese: "tutti questi documenti che venivano dall'Italia erano in un inglese approssimativo, non credo che nessuno lo abbia mai fatto apposta, ma certamente non erano comprensibili. Semmai questo consiglierebbe di scegliere per queste funzioni persone più esperte in Italia".

Ciò detto, non tutte l'enorme ritardo con cui dal '74 si giunge al marzo dell'80 appare giustificabile, né ci è dato, momento per momento, giudicare se un documento, un'informazione, sono stati offerti o sono pervenuti in tempi mediamente ragionevoli. Certo è che vi sono state difficoltà, ma anche ritardi burocratici. Abbiamo fatto l'esempio della lentezza nelle traduzioni (sino a 20 giorni per tradurre un documento). Sono ritardi e lentezze colpevoli? Non siamo in grado di affermarlo. Propendiamo ad escluderlo. Tuttavia vi sono alcuni episodi italiani e momenti del procedimento americano che suscitano o forti perplessità o pesanti sospetti. Ad ingenerare perplessità vi è, ad esempio, la nota del ministero della giustizia italiano a quello degli esteri del 21 giugno '79 perché curasse la legalizzazione di documenti per l'estradizione presso l'ambasciata americana che fu inviata priva di firma del rappresentante del ministero degli esteri. Questa lettera assai urgente è stata mandata per posta e non per corriere e su di esse non fu indicato il carattere urgente. Per questo motivo i documenti legalizzati giunsero al dipartimento di stato il 10 luglio, dopo 20 giorni.

A questo punto assume significato la dichiarazione fatta dal giudice Viola in quegli anni. Questo giudice con altri ha lavorato per anni per conseguire in USA una decisione di estradizione per cui di fronte a certi eventi "sbotta" ed esclama: "desta amarezza che documenti di estrema importanza... siano ancora fermi o sono addirittura smarriti presso il Ministero degli Esteri che avrebbe dovuto apporre solo un timbro ed inviarli poi all'ambasciata di Roma".

./.

Più che un sospetto, e non lieve, nasce di fronte al comportamento del giudice americano Griesa e a quello del giudice Werker. Il primo in sostanza accoglie la tesi della difesa di Sindona e di certi ambienti italio-americani o di qualche autorità statunitense e cioé la tesi della persecuzione politica contro Sindona che ispirerebbe la domanda di estradizione. Infatti Griesa chiede testimoni sulle eventuali conseguenze politiche dell'estradizione, richiede ancora documenti probatori e persino un contraddittorio orale che avrà luogo nonostante l'opposizione del giudice Kenney. Nel corso del contraddittorio orale chiede spiegazioni sul delitto di bancarotta fraudolenta e rinvia la seduta perché i documenti sono insufficienti. Il giudice Kenney interviene una seconda volta contro la tesi dei legali di Sindona circa la non responsabilità diretta di costui nella gestione della B.P.I. affermando che non può essere accolta. Non possiamo non ricordare che l'ambasciatore Gaia ha espresso in Commissione ammirazione per il coraggio del giudice Kenney. Il giudice Griesa attraverso i più disparati cavilli procedurali riesce a rinviare al 18 maggio 1978 una decisione di estradabilità non autorizzando il mandato di cattura contro Sindona. A questa decisione contribuirono forse il comportamento del giudice Kenney e la stessa ambasciata italiana che espresse ufficialmente le proprie perplessità circa l'atteggiamento del giudice Griesa comunicandole al Dipartimento di stato. Certi ambienti della comunità italo-americana in cui agiscono personaggi appartenenti alla massoneria e a circoli mafiosi fanno pervenire la propria protesta contro le decisioni del giudice Griesa per mezzo di telegrammi all'on. Andreotti, Presidente del Cosniglio.

Dopo alcune altre vicende del processo di estradizione si giunge nel marzo 1979 al rinvio a giudizio di Sindona per il fallimento della Franklin. Ed ecco entrare inscena il giudice Werker.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mentre il giudice Kenney afferma che l'estradizione può aver luogo nonostante il rinvio a giudizio di Sindona, Werker pone termine al procedimento di estradizione poiché i fatti imputati a Sindona hanno un'origine comune che non sarebbe stato possibile assoggettare a giudici diversi. Il giudice Viola protesta contro questa tesi assurda e dichiara: per troppi anni si sarebbero registrate interferenze o omissioni a favore di Sindona, da tempo è aperta un'inchiesta su vari intralci che la massoneria, ben individuate forze politiche e la mafia hanno frapposto al corso della giustizia.

Risulta dunque dall'analisi dei fatti inerenti il procedimento di estradizione di Sindona che l'ambasciatore Gaia, il ministro Bonifacio e il suo capo gabinetto hanno agito coerentemente per dare impulso alla procedura di estradizione. Non desta perciò meraviglia che a New York, Sindona concordi con i suoi legali, con riferimento particolare alle sollecitazioni di Gaia, che fosse necessario un intervento idoneo a bloccare tali pressioni e conseguentemente lasciare al giudice piena libertà e serenità di giudizio. Ma chi doveva intervenire? Sappiamo dall'avvocato Gambino che "da certi discorsi svoltisi a New York mi era sembrato di capire, per quanto riguarda l'estradizione, che c'erano state pressioni politico-finanziarie negli USA nei confronti di varie personalità ed in particolare dell'ambasciatore Gaia". Interventi dunque ci furono.

Sappiamo che due memorandum del 12 luglio '77, conseguenti una riunione a New York tra Sindona e i legali, furono consegnati da Federici a Gambino. Andreotti dice che non c'era. Gambino dice di sì, ma che giunse all'incontro dopo che Federici aveva consegnato il memorandum ad Andreotti. Dice che dal contesto del colloquio gli risultò che i memorandum fossero stati consegnati. Andreotti dice di non aver avuto i memorandum bensì un appunto da Federici che evidentemente doveva contenere l'essenziale dei due memorandum.

./.

La sostanza quindi non muta: Andreotti fu messo al corrente anche della strategia per bloccare l'estradizione, giacchè il primo dei memorandum riguardava il progetto di sistemazione della B.P.I., il secondo l'estradizione. Riferisce l'avvocato Guzzi ciò che egli annotò, all'epoca, sul proprio diario e cioè che Federici gli disse "Andreotti ha avuto buone notizie dal Dipartimento di stato". Il legale di Sindona annota ancora: "De Carolis, G.A. (Andreotti), freddo, distaccato, si interessa dell'estradizione" -

Dopo la tardiva sentenza di Griesa di estradibilità di Sindona, la signorina Grattan attraverso Guzzi - che incontra in quel periodo più volte Andreotti - sollecita l'intervento del Presidente. In altra occasione, non riuscendo a parlargli per telefono, prega Guzzi di farle telefonare da Andreotti. Questa insistenza da parte della Grattan e quindi da parte di Guzzi, con l'aggravarsi della situazione giudiziaria di Sindona, si fa sempre più pressante. E' persino drammatica perchè in USA, gli amici di Sindona hanno l'impressione che Andreotti non faccia cio che promette. Sembra dai documenti che abbia promesso un próprio interessamento presso il sottosegretario agli esteri americano Warren Cristopher. Gli amici di sindona in USA si chiedono: "gli avrà fatto parlare?" (Andreotti a Cristopher). E' è il pericolo che Sindona possa essere incriminato e rinviato a giudizio per la Franklin. La Grattan secondo Guzzi dice: nessun intervento è stato fatto da Andreotti. Questa lobbyst italo-americana quando interviene a certi livelli presso le autorità americane evidentemente non interviene a nome proprio ma spendendo il nome di Andreotti; perciò il mancato interessamento di quest'ultimo viene a screditarla presso quelle autorità. Ella esclama, dopo la incriminazione di Sindona per la Franklin: chi ci aiuterà? Perciò

./.

Andreotti viene pregato di dare istruzioni, di comunicare qualcosa che si possa riferire agli amici di Sindona, ai legali americani. Tutto questo è tratto dalla testimonianza di Guzzi-
A dare drammaticità a questa situazione sono i riferimenti di Guzzi contenuti nelle sue lettere ad Andreotti e cioè alla necessità di rappresentare a Cristopher le conseguenze negative per i due paesi se Sindona fosse stato costretto a parlare: riferimenti ai pericoli di rivelazione di segreti di stato che avrebbero nociuto ai rapporti tra Italia e USA e persino alla loro sicurezza. Andreotti considera queste affermazioni prive di fondamento, minacce gratuite. I rapporti fra i due paesi non avevano nulla da temere da rivelazioni di Sindona. Non nega di avere ricevuto quei biglietti di Guzzi, ma sembra non dare a questi alcun valore. Vi è però la telefonata del 5 marzo "79 in cui Andreotti tranquillizza Guzzi dicendogli che le istruzioni erano state date da giorni e sarebbero state rinnovate con la dovuta riservatezza. Andreotti nega questa telefonata; ma Guzzi nel confronto, che conferma, osserva che in una missiva immediatamente successiva, che è agli atti della Commissione, egli ringrazia Andreotti per la telefonata.

E' possibile che Guzzi dica il falso? che abbia ordito una diabolica macchinazione ai danni di Andreotti, annotando giorno per giorno, nel suo diario, del tempo, episodi completamente inventati per dimostrare il coinvolgimento politico del Presidente del Consiglio? Quale interesse aveva allora, ma soprattutto quale interesse ha oggi l'avvocato Guzzi ad inventare il falso?

In realtà, il legale di Sindona è sempre molto dettagliato e preciso e Andreotti non può non ammettere come vere molte delle circostanze che egli riferisce. Il fatto che neghi invece tutte le circostanze che si riferiscono all'estradizione, che neghi di aver letto memorandum sull'argomento; di aver parlato del tema nei suoi vari incontri con Guzzi, è di per sè molto spospetto. Viene il dub-

./.

bio che Andreotti ammetta l'interessamento per la sistemazione della B.P.I. perchè a questo proposito può addurre giustificazioni (anche se infondate e pretestuose) e che contesti l'interessamento per la estradizione solo perchè questo è assolutamente ingiustificabile.

Non solo, ma la negativa di Andreotti appare anche poco plausibile alla luce di un esame critico delle risultanze. Così, non sembra logico che Guzzi, incaricato dal suo cliente di illustrare al Presidente del Consiglio la strategia sindoniana per il salvataggio e quella per impedire l'estradzione, parli soltanto della prima e non della seconda. Che queste due strategie esistessero è certo, come è certo che erano espressamente destinate per la gestione politica soprattutto all'Onorevole Andreotti: perchè mai a questi ne "arriva" solo una? Così, quando il 12 luglio "77 Federici e Gambino incontrano Andreotti nel suo studio di Piazza Montecitorio (dalle 9.30 alle 9.45 circa) per consegnargli i memorandum sulle due strategie, perchè gliene dovrebbero consegnare solo uno? Andreotti sostiene di aver ricevuto solo un appunto da Federici qualche giorno dopo. Ma che senso avrebbe avuto per Federici andare per consegnare un memorandum già pronti, e inviare invece un appunto sostitutivo? E in ogni caso, l'appunto sostitutivo non poteva che riguardare entrambi gli argomenti dei memorandum. Sembra quindi da concludere che Andreotti fu messo al corrente della strategia sindoniana per bloccare l'estradizione, e quanto meno fece mostra di interessarsene. Fece mostra giacchè non può escludersi che poi in effetti egli abbia omesso o abbia intiepidito il suo intervento.

Sembra strano comunque che la Grattan si sia mossa solo per autonomo impulso e senza spendere il nome di Andreotti presso le autorità altolocate in un affare così delicato.

E' difficile mettere in dubbio che personaggi equivoci come Rao figlio e Philip Guarino, insieme ad altri, siano intervenuti,

./.

abbiano agito a vantaggio di Sindona anche contro l'estradizione. Così come dal contesto delle testimonianze appaiono attivi nella stessa direzione parlamentari americani quali Biaggi, Rodino, Domi-
nici e Murphis. Oggi ~~appaiono~~ sembrerebbero tutt'altro che infondate le affermazioni del dottor Viola che denuncia l'intervento nella faccenda della estradizione di elementi massoni e mafiosi a vantaggio del bancarottiere. Non è forse vero che Rao e Guarino vengono a Roma a parlare con Andreot oltre che con Licio Gelli? E perchè mai De Carolis si incontra con un latitante e bancarottiere per circa 12 volte ? 6 con De Carolis Sindona parla del problema della estradizione, di cui questo deputato parlerà con Andreotti, come riferisce l'avvocato Guzzi? I commissari hanno letto il nome di De Carolis nella lista della P2 e hanno potuto apprendere l'intervento concentrato di elementi della P2 e della massoneria, da Gelli a Spagnuolo a Pone a Roberto Memmo per favorire una sentenza della Cassazione, che avrebbe significato il venir meno del mandato di cattura contro Sindona. Andreotti nega, De Carolis nega. Noi traiamo da tutto l'affare Sindona, dal cumulo delle notizie, delle informazioni delle testimonianze la convinzione serena che anche per l'estradizione vi fu un intervento o la promessa di interessamento da parte dell'On. Andreotti e di qualche personaggio minore. Lo stesso vale per il tentativo di influenzare la Cassazione. Per molte circostanze vale il giudizio di Guzzi: "Andreotti si sarebbe interessato, ma non sarebbe intervenuto". In che misura l'ex presidente del Consiglio non abbia mantenuto la promessa di intervenire non lo sappiamo. In ogni caso se le promesse non furono mantenute, questo fatto fa sorgere in noi un altro interrogativo su cui ci soffermeremo nelle conclusioni al capitolo "sui tentativi di risolvere la liquidazione coatta".

Capitolo secondo

TECNICA DEI COSIDDETTI "DEPOSITI FIDUCIARI" e TABULATO DEI 500

1. I depositi fiduciari pag 1

2. La vicenda del "tabulato dei 500" pag 2

3). Indagini sui nomi particolarmente contenuti nel tabulato

4) Ultime indagini p. 19

5) Conclusioni pag 26

Capitolo secondo

Tecnica dei cosiddetti "depositi fiduciari" e "tabulato dei 500".

4) I "depositi fiduciari".

I documenti in possesso della Commissione e le indagini compiute hanno permesso di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che almeno dal 1971 le banche italiane di Sindona avevano adottato come sistema quello dei cosiddetti "depositi fiduciari" presso banche estere, in qualche modo collegate al gruppo finanziario che faceva capo a Sindona. Nella sua forma ordinaria, il deposito fiduciario è una pratica bancaria, certamente non sconosciuta alle banche italiane, che tende soprattutto, attraverso la predisposizione di una documentazione parallela alla contabilità ufficiale, a garantire l'anonimato di clienti preoccupati di non far conoscere la consistenza dei loro conti e di sfuggire in particolare al pericolo di controlli fiscali.

Ben diversa era invece la natura dei "depositi fiduciari" a cui ricorrevano le banche di Sindona. Il denaro affluiva, in divise estere, verso banche straniere compiacenti, e i depositi venivano costituiti regolarmente, e nell'apparente rispetto della normativa valutaria allora vigente. ma contemporaneamente e segretamente, con un patto in cui la banca estera assumeva il semplice ruolo di intermediaria senza proprie responsabilità, le banche straniere venivano impegnate a versare - a nome proprio ma a rischio e per conto della banca depositante - il denaro depositato, per un periodo di tempo illimitato a destinatari determinati che erano poi società dello stesso Sindona che operavano all'estero. In sostanza, con i "depositi fiduciari" le banche di Sindona effettuavano all'estero investimenti di vario genere, con operazioni che erano perciò di vero e proprio autofinanziamento e che dunque violavano le norme della vigente legge bancaria, e in particolare l'articolo 38 della stessa. Le operazioni non venivano contabilizzate per quelle che erano, e cioé come impieghi e immobilizzo di denaro all'estero, ma come depositi pienamente disponibili e che quindi attestavano al liquidità della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria.

./.

Come si è già accennato, la vera natura dei "depositi fiduciari" sfuggì almeno inizialmente, ai controlli dell'autorità monetaria italiana e finì per essere una delle cause principali del crack. In effetti depositi presso banche estere, apparentemente prelevabili in ogni momento, così come avviene con i libretti di risparmio, furono impiegati, o meglio si direbbe sperperati, in imprese finanziarie rivelatesi avventate o in atti di corruzione politica. Così non senza fondamento l'avvocato Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata Italiana, nella sua relazione, attribuisce la maggior parte, se non la quasi totalità delle perdite, appunto a questo sistema di finanziamenti effettuati, attraverso i cosiddetti "depositi fiduciari", a società, enti o persone in vario modo legati alla persona di Sindona.

2) La vicenda del "tabulato dei 500".

E' sotto certi aspetti strettamente connesso al problema dei "depositi fiduciari" quello della cosiddetta lista o "tabulato dei 500", é cioé il documento che avrebbe contenuto più di 500 nomi di persone (o enti), titolari di depositi effettuati fiduciariamente, in divisa estera, presso le due banche italiane di Sindona, {attraverso} ~~i suoi affiliati~~ Finabank; una lista cioé di somme che Finabank aveva avuto in deposito fiduciario da un certo numero di persone, mai appurato nella sua esatta identità (si è infatti parlato di 543,553 o 554 persone).

Dell'esistenza del tabulato sembrava trovarsi una traccia documentale (sia pure non esplicita) in un appunto concernente una riunione tenutasi presso la Banca d'Italia il 28 agosto 1974 (quando già le due banche di Sindona si erano fuse nella Banca Privata Italiana), appunto che per la parte che interessa risulta essere del seguente testuale tenore:

"28 agosto 1974 - Si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato per la Banca d'Italia Carli, Occhiuto, il direttore centrale Ignazio Pritano, l'ispettore capo Antonino Arista; per il Banco di Roma l'amministratore delegato professor Ferdinando Ventriglia, l'amministratore delegato avvocato Mario Barone, il presidente del collegio sindacale Tancredi Bianchi, il direttore centrale Pier Luciano Puddu. Scopo della riunione era quello di mettere a pun-

./.

to alcune informazioni intorno alla situazione della Banca Privata Italiana e a tal fine il professor Ventriglia ha esibito al signor Governatore il prospetto qui accluso, compilato a mezzo di funzionari del Banco di Roma, riflettendo le posizioni in valuta della predetta Banca Privata Italiana alla sera del 26 agosto. Dall'esame di tale prospetto emerge che lo sbilancio deriva da crediti verso società del gruppo Sindona che sono si impossibile esazione; da perdite su affari ormai conclusi; da probabili perdite su affari ancora aperti.

Il professor Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione "depositi ricevuti" figurano alla voce 3° "gruppo Sindona" crediti dell'Amincor per dollari 50.176.000 e della Finabank per dollari 43.620.000 e - ad illustrazione di dette voci - informa che il credito della Finabank, detratti dollari 7.000.000 circa e quindi per residui dollari 37.000.000, rappresenta depositi di somme avute fiduciariamente da nominativi diversi (oltre n.500), con scadenze varie già in corso di maturazione, alcune addirittura scadute nel corrente mese.

Il professor Ventriglia - dopo precisazioni varie anche da parte di altri intervenuti alla riunione - propone e il dottor Carli approva che soprattutto allo scopo di sostenere la credibilità del nostro sistema all'estero, la Banca Privata Italiana faccia fronte agli impegni con la Finabank alle singole scadenze, previa verifica di regolarità" (v.documenti Banco di Roma, 00167/Sind.)

Sembra desumersi con sufficiente chiarezza dall'appunto suddetto, che in sostanza costituisce il verbale di una riunine ufficiale presso la Banca d'Italia, il riferimento all'esistenza di 500 e più persone (o enti) che, attraverso il sistema dei depositi fiduciari, avevano esportato valuta all'estero e rispetto ai quali era stato ordinato il rimborso delle somme depositate, con denaro di una Banca quale la Banca Privata Italiana, che a pochissima distanza di tempo sarebbe stata posta in liquidazione coatta.

Era naturale di conseguenza (anche se a quell'epoca l'esportazione di valuta ~~non~~ formalmente costituiva un illecito penale) che il giudice istruttore di Milano iniziasse, nell'ambito delle più generali indagini concernenti il crack di Sindona, una specifica indagine diretta

./.

a stabilire se esistesse la lista dei cinquecento titolari dei depositi fiduciari, per rintracciarla o per ricostruirne il contenuto, al fine di stabilire se le vicende ad esso relative potessero integrare ipotesi di reati patrimoniali o fallimentari. Nel corso di pazienti indagini, i giudici milanesi accertarono - secondo quanto emerge, per grandi linee, dall'istruttoria compiuta - che il documento era stato ricevuto sotto forma di un tabulato elettronico (e di qui il nome che da allora la lista avrebbe preso), dal direttore centrale addetto ai servizi esteri del Banco di Roma, Pier Luciano Puddu; che il Puddu a Roma ne aveva parlato a Ferdinando Ventriglia, amministratore delegato del Banco di Roma; che il documento era stato sottoposto all'attenzione del Governatore Carli, che aveva autorizzato il rimborso dei depositi fiduciari; e che infine il documento, secondo la versione data da Puddu, sarebbe stato consegnato, perché lo conservasse, all'altro amministratore del Banco di Roma, Mario Barone. Malgrado gli accertamenti compiuti, anche attraverso organi di polizia, i giudici non riuscivano a ritracciare il tabulato tra i documenti delle banche di Sindona conservati presso il Banco di Roma; mentre dal canto suo Mario Barone interrogato sulla vicenda come testimone, veniva ritenuto reticente e mendace e veniva perciò provvisoriamente arrestato.

Durante la detenzione, Barone dichiarava quindi di non potere escludere che Puddu gli avesse consegnato una busta contenente il tabulato e dal carcere, con il consenso del giudice, si metteva telefonicamente in contatto con il terzo amministratore del Banco di Roma, Giovanni Guidi, nel tentativo non riuscito di recuperare il documento. Barone veniva pertanto scarcerato, in relazione all'ipotizzata accusa di falsa testimonianza, ma veniva poi formalmente incriminato, per la sparizione dei tabulati, del delitto di cui all'art.490 del codice penale (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) e falso in scrittura privata (485 c. 61 n.2); mentre per gli stessi fatti veniva indiziato anche Giovanni Guidi. Entrambi però, sia il Barone che il Guidi, con sentenza istruttoria del 19 febbraio 1977 venivano prosciolti dai reati loro ascritti , il primo per amnistia e il secondo per non aver commesso il fatto; ma con la stessa sentenza il giudice disponeva la continuazione delle indagini intese ad

./.

acquisire il tabulato o a ricoscruirne il contenuto, anche ai fini di accertare eventuali appropriazioni o distrazioni di fondi in lire o in valuta in danno della Banca Privata Finanziaria, commesse delle stesse persone già imputate o da altre.

In questa stessa direzione, nell'ambito del suo mandato e quindi per fini diversi da quelli del giudice penale, si è attivamente e con rigore impegnata la Commissione, nell'intento di accertare, mediante la ricostruzione, se non il recupero, del tabulato, se personalità politiche o funzionari amministrativi avessero commesso illeciti valutari o di altro tipo, e più in generale se avessero comunque tratto dai loro rapporti con Sindona vantaggi di qualsiasi genere, come quello appunto di potere illecitamente esportare capitali all'estero e di potere ottenere anticipatamente il rimborso delle somme depositate fiduciariamente, con preferenza rispetto ad altri creditori delle banche di Sindona.

A questo fine sono stati più volte esaminati, anche in confronto tra loro, tutti i personaggi di maggiore rilievo coinvolti nella vicenda, e le indagini sono state indirizzate verso più direzioni: ad accertare, anzitutto, non solo la materiale esistenza del cosiddetto tabulato, quanto soprattutto la sua autenticità, e quindi la sua compilazione da parte della Finabank e la sua provenienza da questa; ad acquisire poi, ogni utile elemento circa le modalità con cui il tabulato era stato portato a conoscenza del Governatore della Banca d'Italia e circa le ragioni e i modi con cui era stato disposto (ed eventualmente eseguito) il rimborso delle somme depositate fiduciariamente presso Fianabank; a stabilire, quindi, che sorte avesse avuto il documento dopo la riunione presso la Banca d'Italia; a individuare, infine, induttivamente e attraverso le testimonianze, una volta esclusa la possibilità di venire in possesso materialmente del tabulato, quali fossero i nomi (o alcuni dei nomi) che esso conteneva.

In ordine al problema della materiale esistenza del tabulato, un elemento a favore della soluzione positiva è offerto dalle dichiarazioni rese da Puddu, Barone, Ventriglia che presuppongono sempre come incontestabile l'esistenza del documento. Come si avrà modo di chiarire meglio in prosieguo, Bordoni, che pure ha parlato di una lista di depositi fiduciari presso Finabank sembra però riferirsi ad un

./.

documento diverso, che non conteneva i nomi dei depositanti, a loro volta desumibili da un altro documento. Se le dichiarazioni di Bordoni lasciano intravvedere quindi la eventualità che i tabulati fossero due, v'è peraltro chi, come Magnoni (8 aprile 1981, Bal.XIX/2 e3), ha negato l'esistenza della lista, aggiungendo, però, di non poter escludere che, quando la gestione delle banche non era più sotto il controllo di Sindona (e dunque nel periodo che qui interessa), qualcuno fosse andato alla Finabank a farsi dari i nomi dei titolari dei depositi fiduciari.

Il primo a ricevere il documento in Italia sarebbe stato, in data 27 agosto 1974, Pier Luciano Puddu, direttore centrale addetto al sevizio estero del Banco di Roma. Al ritorno dalle ferie, Puddu era stato inviato a Milano da Ventriglia per svolgere una ispezione sulla posizione in valuta della Banca Privata Italiana; fu in quella occasione che avrebbe avuto il documento, ma sulle modalità il teste ha dato prima ai giudici e poi alla Commissione informazioni imprecise e contraddittorie. In particolare, mentre al giudice istruttore aveva affermato di non ricordare in che modo avesse avuto il tabulato, se a Roma dai dipendenti del servizio che dirigeva, o se a Milano dai funzionari preposti alla Banca Privata Italiana, alla Commissione ha in un primo tempo ripetuto di non essere certo se il documento gli fosse stato consegnato a Milano o l'avesse trovato sulla sua scrivania, tra gli altri documenti, al ritorno dalla trasferta di Milano; per poi finire con l'attestarsi, nel confronto dl 4 febbraio 1981, sulla versione che, secondo i suoi ricordi, al 90 per cento delle probabilità il documento l'aveva avuto a Milano, durante la sua visita del 27 agosto e che poteva averlo ricevuto o da Giovambattista Fignon, che dirigeva per conto del banco di Roma la Banca Privata Italiana, o da Ugo Grazia, della segreteria di Fignon, o da Nicola Biase, responsabile del servizio estero della Banca Privata Finanziaria. Tutti costoro hanno smentito Puddu, anche se Fignon ha ammesso di avere visto una volta il tabulato; così come Alessandro Gregori, capo servizio della Centrale cambi del Banco di Roma (e che dunque, secondo una delle prime versioni di Puddu, sarebbe stato il primo consegnatario del documento), ha negato la circostanza. Del pari non è rimasta in nessun modo

./.

provata l'ipotesi fatta da altri, che Puddu avrebbe avuto il tabulato da Nussbauer, direttore della Finabank, e che costui avrebbe inviato a Roma la lista mediante la sua segretaria Anita Gaimard.

Al di là di questa pluralità di contraddittorie versioni, sta di fatto comunque che Puddu non ha mai messo in dubbio l'autenticità del documento, e cioé la sua effettiva e volontaria provenienza dai funzionari dirigenti di Finabank; tanto che nella sua dichiarazione alla Commissione (Sant. IX/2) ha affermato, evidentemente per esplicitare ad avallare tale sua convinzione, che il documento, consistente in un elenco di nomi, era intitolato a "Finabank". Non diversa si è dimostrata l'opinione di Carlo Bordoni, assunto da Sindona nel 1971 per guidare gli affari valutari delle società del gruppo, che ha dichiarato di aver ricevuto da Hans Hoffer, funzionario di Finabank, un tabulato (materialmente diverso, evidentemente, da quello consegnato a Puddu), contenente una lista di 543 titolari di depositi fiduciari presso Finabank. Al riguardo Bordoni ha indicato una serie di elementi (come ad esempio l'uso delle virgolette al posto degli zeri) da cui era possibile desumere con certezza la provenienza da una banca svizzera del tabulato. Bordoni ha peraltro precisato che pur non potendo essere sicuro dell'attendibilità del contenuto (ma non della genuinità) della lista, se l'era fatta consegnare, per poterla usare eventualmente contro Sindona, in vista di asseriti pericoli che lo minacciavano; e che l'aveva quindi affidata in Venezuela al legale Oscar Rasquin perché ne depositasse tre esemplari presso tre notai di tre paesi diversi. La lista, ha aggiunto Bordoni, avrebbe dovuto essere pubblicata qualora egli fosse morto. Ma, malgrado le informazioni ora riassunte e la convinzione più volte ribadita dal teste circa l'autenticità della lista, circa cioé la sua provenienza da Finabank, Bordoni non è stato in grado di fornire alla Commissione nessun elemento utile per il recupero del documento, affermando di non conoscere i nomi dei notai a cui il tabulato darebbe stato consegnato, mentre Oscar Rasquin, che li conosceva, era nel frattempo deceduto.

Molto più problematico è il punto di vista espresso da altre persone, che pure non negano la materiale esistenza del tabulato, sulla legittimità della sua provenienza. Così, ad esempio, Ventriglia ha accennato alla possibilità che il documento fosse stato sottratto

./.

a Finabank (dato il rigore delle norme circa il segreto bancario vigente in Svizzera) ed ha avanzato anche altre ipotesi, variamente argomentate, circa la provenienza del documento; così ancora Carli ha messo in dubbio, più o meno apertamente, la possibilità di considerare il tabulato come un documento legittimamente formato e uscito da Finabank, sostenendo che avrebbe invece potuto trattarsi di niente altro che di un documento anonimo; così infine, Barone ha escluso che il tabulato, pur venendo da Finabank potesse avere valore giuridico.

Quale che sia la verità su questo punto, è risultato comunque che la mattina del 28 agosto 1974 Puddu parlò del tabulato a Ventriglia, spiegandogli che da parte dei depositi di Finabank erano costituiti, per un numero superiore a 500, da depositi fiduciari. Secondo Puddu, Ventriglia avrebbe mostrato specifico interesse al documento sottolineando la necessità di andare a parlarne a Carli. Ventriglia ha invece sostenuto di non avere attribuito nessuna particolare importanza, ai fini delle informazioni che si dovevano dare a Carli, al tabulato dei 500; ed ha aggiunto di non avere nemmeno esaminato il documento, se non dandogli una scorsa fugace, e ciò per deontologia professionale, trattandosi di un documento che si affermava proveniente da una banca svizzera e dunque vincolata al riserbo. Lo stesso Ventriglia ha tuttavia riconosciuto di aver detto a Puddu che del tabulato avrebbero dovuto parlare a Carli, in occasione della riunione con questi già fissata per quella stessa mattina; va ribadito peraltro che oggetto specifico della riunione prestabilita erano soltanto i risultati delle rilevazioni effettuate, per suo incarico, da Puddu nella sede di Milano della Banca Privata Italiana. Pertanto, secondo Ventriglia, la riunione tenutasi presso al Banca d'Italia il 28 agosto era stata una sola, aveva avuto inizio poco dopo le 11, ad essa avevano partecipato le persone indicate nell'appunto prima trascritto, e vi erano stati discussi i problemi e prese le decisioni di cui all'appunto stesso. Puddu invece ha dichiarato, come del resto aveva già fatto durante l'inchiesta penale svolta dal giudice istruttore di Milano, che quella mattina le riunione presso la Banca d'Italia furono due; la prima, cui parteciparono soltanto Carli e Ventriglia, che egli stesso aveva accompagnato in macchina, ebbe ad oggetto la questione del tabulato; la seconda, invece, fu quella plenaria di cui all'appunto più

./.

631

volte citato. Questa versione è stata indirettamente confermata davanti alla Commissione, così come davanti al giudice istruttore, da Mario Barone, che ha sempre dichiarato che Puddu gli aveva parlato di un primo incontro con Carli, precedente a quello a cui anch'egli aveva ufficialmente partecipato.

Ventriglia, invece, come si è accennato, ha insistito sulla tesi dell'unica riunione, cercando di spiegare le diverse affermazioni di Puddu con il rilievo che questi, parlando di due riunioni presso Carli, poteva essersi confuso con i due incontri che quella stessa mattina aveva avuto con lui, a breve intervallo di tempo, prima che si recassero alla Banca d'Italia, e sempre riguardo alle questioni di cui avrebbero dovuto parlare con Carli. Quest'ultimo da canto suo ha anch'egli affermato, nella dichiarazione resa alla Commissione ed in sede di confronto, che la mattina del 28 agosto la riunione svoltasi nel suo studio fu una sola, cominciò con breve ritardo e non fu preceduta da nessun incontro bilaterale con Ventriglia. Carli ha peraltro aggiunto che, prima della riunione, Ventriglia si era limitato a farsi vedere, affacciandosi alla porta del suo studio, ed ha reiteratamente dichiarato di non aver voluto nemmeno vedere il tabulato, anche se ha escluso, contrariamente a quanto ha affermato Ventriglia, di aver fatto un gesto di repulsione (o di orrore, come sostiene Barone di avere appreso da Ventriglia) solo a sentirne parlare. Ha anzi chiarito di non avere nemmeno voluto discutere di un tabultato in quanto doveva trattarsi o di un documetno anonimo, di provenienza ignota, e dunque inutilizzabile, posto che egli non poteva considerarsi investito (neppure nella sua veste di presidente dell'Ufficio italiano cambi) di funzioni di polizia; oppure di un documento realmente proveniente da una banca svizzera, e quindi compilato e diffuso in violazione di rigorose norme sul segreto bancario vigente in Svizzera, del quale, quindi, sarebbe stato sbagliato parlarne, nell'interesse del Paese. Se poi il tabulato fosse stato sottratto a Finabank, sarebbe stato gravemente dannoso avvalersene per l'Italia.

~~Posta da valutare nella relazione conclusiva la consistenza in fatto e in diritto di questi accunti di Carli.~~

Tutti coloro che parteciparono alla riunione ufficiale verbalizzata nell'appunto di cui si è più volte parlato hanno escluso che in quella occasione il tabulato fosse stato mostrato a Carli; in parti-

./.

colare, Pudduì che durante l'inchiesta giudiziaria aveva detto di averlo portato alla riunione in una busta gialla e di aver messo la busta sul tavolo intorno a cui sedevano i partecipanti alla riunione, ha dichiarato alla Commissione che aveva tenuto il documento in borsa e che Carli, con un cenno, gli aveva fatto capire di non estrarlo neppure.

Quali che siano state le modalità della riunione, è comunque certo che le sue conclusioni in merito alla lista dei 500, furono quelle documentate nell'appunto. In precedenza, com'è noto, la Banca d'Italia aveva disposto, con un provvedimento che aveva preso il nome di "cordone sanitario", che le banche italiane di Sindona non effettuassero pagamenti a società o persone in qualsiasi modo legate al gruppo Sindona. Il cordone sanitario già prima del 28 agosto aveva subito deroghe, come si è detto in altra parte della relazione, e sarebbe stato poi completamente eliminato. Per quanto riguarda i conti fiduciari di Finabank, il pagamento fu disposto, secondo le persone esaminate, sul presupposto che i titolari dei conti dovesseri essere trattati alla stessa stregua delle persone fisiche e giuridiche non collegate con il gruppo Sindona e che i rimborsi dunque dovessero essere senz'altro effettuati a favore di chi appariva - come coloro che figuravano nel tabulato - non collegato a Sindona e al suo gruppo.

Si stabilì perciò che la Banca Privata Italiana facesse onore agli impegni con la Finabank alle singole scadenze e si aggiunse che ciò doveva avvenire "previa verifica di regolarità". Il significato di questa clausola è stato oggetto di una specifica indagine, che non ha dato nemmeno essa risultati completamente univoci. Per Carli, infatti, la condizione stava ad indicare l'obbligo di non effettuare pagamenti quando si fosse acquisito il convincimento che i conti fossero intestati a persone fisiche o giuridiche legate a Sindona; mentre Ventriglia ha aggiunto che la clausola comportava anche la necessità di una verifica di regolarità valutaria e, dal canto suo, Antonino Arista ha precisato che la clausola imponeva di accertare, prima di eseguire i pagamenti, che i depositi fiduciari fossero effettivamente esistenti, che fra i depositi non vi fossero partite di pertinenza del gruppo Sindona e che i depositi stessi fossero stati effettuati secondo le norme valutarie allora vigenti.

Al termine della riunione che portò alle decisioni accenna-

./.

te, il tabulato fu riportato da Puddu negli uffici del Banco di Roma; qui Puddu, secondo una dichiarazione più volte ribadita, avrebbe chiesto a Ventriglia che cosa doveva fare del documento e Ventriglia gli avrebbe risposto di darlo al suo superiore, e cioé a Barone (che era l'amministratore delegato preposto al servizio esteri);egli pertanto avrebbe seguito Barone nel suo ufficio e, secondo le sue indicazioni, gli avrebbe lasciato il tabulato in una busta che egli stesso aveva chiuso leccandone i lembi. Ventriglia, invece, ha sostenuto davanti alla Commissione, e anche in sede di confronto, di avere detto a Puddu di consegnare il documento al servizio esteri e non al suo diretto superiore ed ha precisato di non aver visto Puddu consegnare materialmente il documento a Barone: circostanza che, [illegible], non si è detto in condizione di escludere. Dal canto suo, Barone ha sempre negato di aver preso in consegna il tabulato e ha affermato che quando Puddu lo aveva invitato a far ciò, gli aveva risposto di tenere per sé il documento e di metterlo in cassaforte. A sostegno della sua tesi, Barone ha chiarito in più occasioni che non vi erano ragioni perché egli personalmente conservasse il documento tanto più che non aveva una cassaforte, che non era abituato a conservare documenti in ufficio e che, a suo parere, il tabulato, essendo privo di ogni valore giuridico, non era in alcun modo necessario o utile per la verifica di regolarità, a cui erano condizionati i rimborsi.

E' risultato, peraltro, che Barone mise in atto, attraverso propri incaricati e a costo di un personale sacrificio economico, un serio tentativo di recuparare il tabulato e metterlo a disposizione della giustizia. Barone, non solo durante il tempo del suo arresto provvisorio, si rivolse a Guidi, pregandolo di rintraccaire il tabulato; ma successivamente incaricò uno straniero, non nominato al giudice istruttore, di contattare i funzionari di Finabank per avere, a pagamento, un esemplare del tabulato. Alla Commissione Barone ha fatto per la prima volta il nome dello straniero, indicandolo nella persona dell'avvocato statunitense Roberto Memmo (iscritto nella lista P2 segnalato da Gelli); costui, seguendo le istruzioni di Barone, si era messo in contatto con il dottor Pietro Oliviero di Finabank, dandogli, per il recupero del tabulato, un assegno di centomila dollari, corrispondenti alla liquidazione di Barone; ma Oliviero, dopo aver promesso la consegna del tabulato, aveva successivamen-

./.

te restituito l'assegno, dicendo di non essere più in possesso del documento. Con la conseguenza che Barone non aveva potuto portare a termine il suo tentativo, posto in atto - secondo la sua versione - non già perché egli fosse in qualche modo responsabile della sparizione del documento, ma soltanto per evitare le complicazioni giudiziarie in cui era stato coinvolto; ed anche perché Andreotti, dopo il suo primo fermo giudiziario, lo aveva pregato di fare ogni sforzo per trovare e produrre il tabulato,allo scopo di evitare che si volessero coprire gli evasori e che rimanesse il sospetto che si tentava il salvataggio di importanti personaggi della democrazia cristiana;

E' inoltre certo che, insieme a questo di Barone, fu fatto anche un altro tentativo di rintracciare il tabulato. Al riguardo Ventriglia ha precisato che il 2 o 3 settembre 1974, aveva chiesto a Guidi di sistemare tutte le carte riguardanti Sindona in un locale dell'ufficio diretto da Tommaso Rubbi, capo dell'ufficio legale del banco di Roma. Successivamente, durante la cerimonia per il matrimonio di un figlio di Guidi, Puddu lo aveva pregato di chiedere a Guidi e a Rubbi di fare qualcosa per rintraccaire il tabulato, ed egli effettivamente si era rivolto ai due, senza però ottenere nessun risultato. Anche Guidi ha dichiarato che Puddu, nella primavera del 1976, gli aveva fatto presente la difficoltà di rintracciare il tabulato ed ha aggiunto che, durante il matrimonio del figlio, Ventriglia lo aveva pregato di cercare il tabulato, chiedendolo a Rubbi; al che egli aveva risposto che, trovandosi Rubbi tra gli invitati, la richiesta poteva rivolgergliela direttamente. Rubbi, infine, ha ammesso di aver sentito parlare del tabulato durante il matrimonio del figlio di Guidi, ma ha negato di esserne stato mai in possesso. Anche Alessandro Gregori (capo servizio della Centrale cambi del Banco di Roma), che, secondo Ventriglia, avrebbe dovuto materialmente conservare il documento, ha negato di esserne mai venuto a conoscenza.

Il tabulato, così, non è stato più rintracciato, ma è certo che la riunione presso Carli mise in moto l'operazione dei pagamenti dei depositi, anche se al riguardo Barone ha dichiarato alla Commissione di non sapere se i rimborsi siano poi effettivamente avvenuti, precisando altresì che comunque, a questo fine, la Banca Privata Italiana non aveva utilizzato denaro datole dal Banco di Roma, bensì le proprie residue disponibilità finanziarie.

./.

3) Indagini sui nomi presuntivamente contenuti nel tabulato.

Resta a questo punto la domanda circa i nomi di coloro che figuravano nel tabulato e circa l'esatta natura delle infrazioni configurabili a loro carico. In mancanza del documento, anche a questa domanda è impossibile sare una risposta più o meno precisa, data la eterogeneità e la contraddittorietà dei dati forniti in proposito dalle persone che hanno ammesso di aver avuto tra le mani il tabulato o, per lo meno, di averne avuto conoscenza. E' da mettere in particolare rilievo, a tal proposito, che tutti coloro che hanno fatto dei nomi li hanno tratti esclusivamente dalla loro memoria, senza fornire alcun riscontro documentale od obiettivo. Bordoni, in particolare, si è addirittura messo - come si è avuto modo di vedere - nella condizione di non poter offrire la prova documentale che pure ha affermato essere stata in suo possesso.

Come si è già accennato, Carli ha detto di non avere nemmeno voluto vedere o parlare del tabulato, mentre Ventriglia ha sostenuto di non ricordare se avesse o no sfogliato il documento che gli veniva mostrato da Puddu, ma ha comunque ribadito di non averlo esaminato e di non aver letto i nomi in esso contenuti.

Bordoni, invece, per quanto riguarda la questione dei nomi, ha spiegato che il documento venuto in suo possesso era diviso in tre colonne: la prima recava dei numeri (corrispondenti ai depositi), la seconda, che avrebbe dovuto contenere i nomi dei titolari dei conti, era in bianco, la terza riportava gli importi e la valuta dei singoli depositi. Ha peraltro aggiunto che esisteva una chiave per desumere i nomi degli intestatari dei conti da un altro documento pure in suo possesso, e pure consegnato alle persone di cui si è detto. Sulla base di queste precisazioni, facendo appello alla memoria, e non escludendo la possibilità di errori o di impresicioni, Bordoni ha fatto una serie di nomi in parti diverse della sua deposizione, spontaneamente o fornendo precisazioni alle sollecitazioni dei commissari. Da un esame globale delle dichiarazioni di Bordoni si ricava che i nomi da lui complessivamente fatti sono i seguenti: Mr. New, dal teste identificato in Shadick della Franklin; Glison, presidente della Franklin National Bank; David Kennedy, già ministro del tesoro degli USA; "Mike" (che sarebbe poi l'onorevole Micheli, segretario amministrativo della

./.

democrazia cristiana); l'onorevole Giacomo Mancini; Anna Bonomi; Jack Surley; Acheson, un avvocato di New York, presidente di società controllate da Sindona; Lolli Ghetti; Licio Gelli, capo della loggia massonica P2; Sabini; Lohn Mac Caffery sen., capo del servizio segreto britannico in Italia, e il figlio omonimo; il generale Picchiotti; Pighini (che è anche lui un ufficiale); Cacioppo (generale o ammiraglio); Scarpitti; i fratelli Caltagirone; Nicola Biase; un certo Jack C., corrispondente forse a Jack Connally; Gianluigi Clerici; Gaetano Di Maggio; Pier Sandro Magnoni; Rosalyn Shipping (una sigla che - come si è detto nel secondo capitolo - Bordoni ha asserito essere corrispondente alla DC, ed alla quale avrebbe fatto riscontro, sempre secondo Bordoni, il numero 58259). Bordoni ha anche precisato che a Clerici corrispondeva il numero 01476 e a Magnoni il numero 025444 o 2544. Ha infine escluso che nell'elenco figurasse il nome di Birindelli, mentre ha detto che vi figurava quello di Fanfani, aggiungendo però che poteva anche trattarsi di una sigla di fantasia.

A sua volta Puddu, che pure ha detto di aver consultato il tabulato, ha sempre asserito di avervi letto soltanto i nomi di banche e di privati (tra cui quello della società Agusta); mentre ha escluso che vi fossero nomi noti. In particolare ha escluso che vi fossero i nomi di Leone, Saragat, Andreotti, Colombo. Mancini e Nenni: circostanza che ha detto di aver riferito anche a Ventriglia, per escludere che nel tabulato vi fosseri i nomi di quelli che - secondo lui, che per dieci anni era stato a New York - erano in quel momento gli uomini politici italiani più conosciuti. La circostanza è stata confermata negli stessi termini anche da Ventriglia; mentre Guidi, durante l'inchiesta penale, ha dichiarato che Puddu gli parlò non soltanto della società Agusta, ma anche di altri nomi, come quelli di un importante industriale, di un dipendente di banca e del segretario amministrativo di un partito. Ma davanti alla Commissione, in sede di confronto, Puddu ha negato di aver fatto nomi a Guidi; e Guidi come già avvenuto nel corso dell'istruttoria penale, ha detto che allora i nomi doveva averglieli fatti Barone.

Quest'ultimo, dal canto suo, pur affermando, come più volte si è detto, di non aver mai personalmente consultato o esaminato il tabulato, ebbe a dichiarare il 7 febbraio 1978 al giudice istruttore milanese di aver saputo,

./.

"in tempi e circostanze diverse e da persone diverse, in banca e fuori (e tra le persone che me ne parlarono, anche se non posso ricordare quali di esse mi fecero i singoli nominativi, certamente c'erano Ventriglia, Puddu, Fignon), che nel documento in questione erano compresi i seguenti nominativi: conte Agusta, Bonomi Anna; Micangeli Lamberto; Lolli Ghetti; Glauco (armatore genovese - NAI); Lolli Ghetti di Ancona (dietro il quale potrebbero nascondersi altri nominativi di rilievo); Caltagirone (quello dell'Italcasse, amico dell'onorevole Evangelisti); Rosalyn Shipping (che mi si disse copriva interessi di uomini della democrazia cristiana; onorevole Piccoli?); "Mike" (che mi si disse corrispondere all'onorevole Micheli); onorevole Giacomo Mancini; onorevole Flavio Orlandi del PSDI; Carini Tom, direttore ICIPU e una sua amica; Gelli Licio, capo della loggia massonica P2; generale Picchiotti dei carabinieri; generale del SID Miceli (sul nome ho qualche perplessità); il magistrato Spagnuolo; Peter Shadick; Nicola Biase; Scarpitti Raffaello; John Mc Caffery; Valentini Stelio; Lalatta o Laratta (bancario)".

Anche alla Commissione Barone ha ripetuto di non aver letto personalmente i nomi e di averli appresi da altri. Egli è stato sul punto impreciso e spesso contraddittorio, dando versioni mutevoli e non sempre nette. Dalla prima deposizione di Barone alla Commissione si trae la conclusione che i nomi gli sarebbero stati fatti alcuni da Ventriglia, alcuni da Puddu e un paio da Fignon; e che pertanto i nomi fatti nel corso del suo interrogatorio, testé citato, dinanzi al giudice istruttore del Tribunale di Milano sarebbero scaturiti, almeno per la maggior parte, da specifiche domande rivoltegli dagli inquirenti. Barone difatti, ha dichiarato testualmente:

" non è che io abbia detto i nomi; il giudice Viola ed il giudice Urbisci mi chiedevano: le risulta questo nome? le risulta quest'altro? mi lessero un elenco di cinquanta o sessanta nomi e ad alcuni dissi di sì, ad altri di no, tanto che per l'onorevole Piccoli dissi che poteva essere, che non lo ricordavo. Questo l'iter dell'interrogatorio e il giudice Viola era soprattutto intressato ai nomi dei magistrati; ricordo che insisteva molto per Spagnuolo: io dissi che mi sembrava di sì. Non tutti i nomi furono pronunciati da me; furono i magistrati ad elencarli.

./.

I magistrati non è che avessero un elenco di cento o duecento nomi, avevano un tabulato (questo è ormai il termine invalso) sul quale c'erano dei nomi; poi altri li facevano a braccio". (Barone, 8 gennaio 1981 pom. Dini IX/2 e 4).

Barone ha altresì precisato che erano stati, in particolare, i magistrati a chiedergli di "Mike" e di Flavio Orlandi, mentre i nomi di Lolli Ghetti di Ancona e di Tom Carini gli erano stati fatti da ventriglia; e che era stato probabilmente Puddu a dirgli che la sigla Rosalyn Shipping avrebbe coperto la DC. Egli ha poi chiarito di aver avuto delle perplessità circa il nome di Miceli, data "la differenza del nome Miceli-Micheli", di sapere che Stelio Valentini era genero di Fanfani e di avere escluso, dopo la testimonianza al giudice, che Laratta potesse essere il vice direttore della Banca Nazionale del Lavoro, trattandosi invece, come si era appurato a seguito di una smentita di quest'ultimo, di un omonimo funzionario della Banca Privata Italiana. Barone ha ricordato infine che, all'epoca della testimonianza al giudice istruttore, un settimanale aveva pubblicato alcuni nomi che sarebbero stati contenuti nella lista: per cui poteva essere avvenuto che vi fosse stato un accavallamento di ricordi tra ciò che altri avevano detto e quanto egli stesso aveva letto sulla stampa.

Dal canto loro Ventriglia Puddu e Fignon hanno smentito di aver fatto dei nomi a Barone, e, in sede di confronto, Barone ha notevolmente rettificato le sue precedenti dichiarazioni, rese sia alla Commissione sia al giudice istruttore dottor Urbisci. Egli ha asserito, difatti, che qualche nome glielo aveva fatto Puddu, ma di non poter affermare con nessuna certezza che altri nomi glieli avessero fatti Ventriglia e Fignon. In verità - ha dichiarato Barone - oltre ai nomi appresi da Puddu,

" altri li rilevai dalla stampa e, siccome capii che i magistrati volevano che io dicessi qualche cosa, li dissi " (Barone, 4 febbraio 1981 pom., Fradd.VII/5).

Come può vedersi, in ordine alla vicenda del tabulato, la quale presenta aspetti inquietanti, in relazione alle responsabilità, anche penali, di molte persone, la Commissione non è stata in grado di pervenire a risultati di certezza, anche per le reticenze e le contraddizioni che hanno caratterizzato le deposizioni di alcuni dei

639

testimoni esaminati.

Proprio in vista di queste reticenze e contraddizioni, nelle date del 4 febbraio e del 12 febbraio 1981, la Commissione ha disposto, anche riguardo alla vicenda del tabulato, la trasmissione all'autorità giudiziaria delle dichiarazioni rese da Barone, Fignon, Puddu, Ventriglia e Carli, "per accertare se i fatti rilevati costituiscano o meno reati e quale sia la loro definizione giuridica".

Occorre infine, prima di concludere sull'argomento, registrare alcune nette smentite opposte da persone chiamate in causa come facenti parte dell'elenco; nonché dare conto dei risultati conseguiti da ulteriori indagini disposte in merito dalla Commissione.

Nella sua deposizione davanti alla Commissione il senatore Fanfani ha ribadito la smentita già fatta in precedenza, nella quale si escluse nel modo più categorico di avere avuto conti sulle banche di Sindona e tanto meno in Svizzera. Del pari l'onorevole Giacomo Mancini, che ha chiesto di essere sentito dalla Commissione dopo che il Bordoni aveva fatto il suo nome nell'interrogatorio del 1° aprile 1981, ha smentito nel modo più reciso di avere avuto conti su banche svizzere, ha lamentato la campagna scandalistica nei suoi confronti e ha chiesto che la Commissione compia tutti gli atti possibili per la ricerca della verità, dichiarandosi disposto a qualunque collaborazione anche nei confronti della Svizzera.

La Commissione ha preso in esame l'opportunità di un intervento presso il governo svizzero per ottenere che si deroghi alle norme sulsegreto bancario vigenti nella vicina Confederazione, magari anche sulla base di richieste specifiche delle persone interessate. Sono stati assunti, a tal fine, pareri di organi competenti, ed in particolare della Guardia di Finanza, data la sua competenza sulle infrazioni valutarie. Secondo un appunto informativo inviato alla Commissione in data 6 maggio 1981 dal Nucleo speciale di polizia valutaria di tale corpo, esisterebbero scarse possibilità di ottenere informazioni dalla Svizzera, data la rigidità delle norme vigenti e della loro osservanza. La Commissione ha tuttavia richiesto l'intervento del governo italiano presso quello svizzero. ~~Si è a conoscenza che~~ Il ministero degli esteri ~~sta~~ ha compiuto per le normali vie diplomatiche i passi necessari.

La Commissione ha infine chiesto all'Ufficio italiano cambi di far conoscere se nei rientri di capitali in Italia in seguito alla

./.

640

legge 30 aprile 1976, n.159, vi siano tracce di operazioni concernenti il supposto elenco di nomi del tabulato, o se vi siano altri elementi su accertate esportazioni di valuta. Dai dati resi noti alla Commissione nulla è emerso al riguardo. La sola possibilità sembra dunque essere quella di ottenere una collaborazione da parte del governo svizzero.

CONCLUSIONI

RELAZIONE CONCLUSIVA

sulla vicenda del Tabulato dei "500"

*****

4) Ulteriori indagini

La Commissione dopo la indagine direttamente compiuta al fine di giungere alla identificazione dei nominativi ai quali poteva riferirsi il cosidetto "tabulato dei 500" (vedi Doc.XXIII n.2 quinquies) ha preso cognizione di quella continuata dal Giudice istruttore di Milano nel procedimento penale a carico di Sindona ed altri.

E' emerso così che un tabulato proveniente dalla Finabank, presumibilmente quello che interessa, sarebbe stato in effetti portato a Roma nell'agosto del 1974 dalla sig.ra Anita Gaimard segretaria del direttore generale della Finabank Nussbauer e da questa consegnato al dott.Gregori reggente in assenza del Puddu dell'Ufficio Centrale Cambi del Banco di Roma: tale consegna sarebbe avvenuta alla presenza del dott.Vetri in un giorno di venerdì assente il Puddu perchè in ferie. Il documento sarebbe stato poi consegnato il lunedì successivo al Puddu - rientrato dalle ferie . Il teste Vetri riferisce ancora che la

cartella contenente il tabulato sarebbe rimasta nella disponibilità dell'Ufficio Centrale Cambi sicuramente fino al 16 dicembre 1974, data sotto la quale la cartella con il suo contenuto sarebbe stata consegnata all'Avv.Rubbi Capo dell'Ufficio Legale.

Il Gregori, sentito dal giudice istruttore (11.6.81), nega in un primo tempo le circostanze riferite dal suo collega Vetri ma poi,finisce per chiarire di avere inteso negare di aver ricevuto un tabulato nominativo di depositanti della Finabank. Sottoposto ad arresto per testimonianza reticenti,il Gregori confermerà infine tutto quanto riferito dal Vetri. Resterebbe così confermato che il tabulato di cui si è trattato era cifrato e cioè senza indicazioni di nominativo e senza la chiave per la sua interpretazione.

E' il Puddu che nuovamente ascoltato parla del tabulato in chiaro che egli avrebbe ricevuto il 27 agosto 1974 in Milano nella sede della BPI da uno dei dirigenti che non ricorda: Grazia,Fignon, o Biase.

Così come non ricorda in particolare alcun nominativo contenuto nella lista se non quelli di due Banche - Interbanca e Banca Popolare di Milano e del nome di "Augusta" -. Senonchè il Puddu è smentito dal teste Grazia Ugo (deposizione 22.6.81) che conferma invece lo svolgimento dei fatti come riferiti dal Vetri e dal Gregori.

E' certo così che una "lista dei 500" nominativa venne in possesso del Puddu e rimase nella disponibilità del Banco di Roma.

Il Grazia a Roma nei primi giorni di settembre, visitando il Gregori ebbe da questi indicato nel suo ufficio un raccoglitore che a suo dire conteneva documenti esplosivi: esso infatti conteneva i documenti concernenti i depositanti di Finabank con nomi a suo dire di"personaggi primari della vita pubblica italiana". Se fino ad allora il Grazia non aveva parlato, egli afferma, è perchè nel passato il Banco di Roma gli aveva suggerito di non rendere pesanti le posizioni dei singoli imputati rimasti coinvolti.

E' sintomatica la dichiarazione del Grazia a conclusione della sua dichiarazione che merita di

essere trascritta:

"A.D.R. Dopo il crack, ed in varie occasioni in cui anche la stampa mise in evidenza, trattandola, l'argomento della c.d. lista dei 500, ebbi modo di parlare con vari membri della direzione centrale del B. Roma con i quali ero in maggiore confidenza - vale a dire Garramone, Alessandrini, Rubbi, Viglione, Parascandolo ed altri che in questo momento non ricordo, oltre naturalmente a Puddu - della lista giunta da Finebank: tutti i predetti si mostrarono informati di essa, ma tutti (ad eccezione di Puddu, ovviamente) affermarono di non aver avuto mai modo di vederla. Non so se dicevano il vero...

A.D.R. Ebbi poi modo di riparlare anche con Fignon, specie in occasione degli interrogatori che avremmo dovuto affrontare col precedente G.I. Il Fignon mi suggerì sempre di non parlare mai della lista, cioè di non dire che essa esisteva veramente e che sapevo che era stata anche in sue mani."

8.-

~~essere trascritta (copiare a f. 219)~~

Vengono di nuovo ascoltati come testi il Gregori ed il Vetri i quali sul punto ribadiscono le deposizioni già rese. Puddu conferma quindi che i suoi due dipendenti Gregori e Vetri gli avevano consegnato al suo ritorno dalle ferie (26.8.1974) il tabulato numerato di Finabank tabulato che lui aveva trasmesso al dott.Ventriglia. E' evidente qui che egli da altri dovrà abbia poi avuto la chiave per la trasformazione del tabulato da numerico a nominativo.

Proseguendo nell'istruttoria il Giudice istruttore di Milano ha riascoltato Puddu,Gregori, Grazia,Rubbi,Garramone,Tripepi,Clerici,Bissoni nel tentativo di individuare come il tabulato nominativo dei 500 fosse giunto in Italia e quando,e a chi fosse stato consegnato e l'uso fattone da coloro che avevano avuto modo di esserne in possesso.

Unica circostanza che il Puddu ricorda è la riunione alla Banca d'Italia del 28.8.1974: "appena da me informato della situazione di cittadini italiani depositanti fiduciari presso la Finabank in violazione delle norme valutarie,il dott.Ven-

triglia aveva preso immediato contatto con il Governatore Carli dal Quale subito insieme si erano recati. Il Dott.Ventriglia era entrato nello studio del Governatore da solo e con la lista nominativa dei 500. seguito poco dopo dallo stesso Puddu. Tornati al Banco di Roma il dott.Ventriglia aveva chiamato il dott.Barone ed il dott.Puddu non ricorda più se la lista gli fosse stata restituita dal dott.Ventriglia oppure no. E' certo che nella seconda riunione alla Banca d'Italia in quello stesso giorno 28 agosto allorchè si era parlato dei 500 depositanti italiani, il Puddu aveva fatto il gesto di tirare fuori la lista e mostrarla ai partecipanti: ma il Governatore lo aveva subitamente fermato.

Come si vede la posizione delle varie persone che in un modo o nell'altro hanno avuto a che fare con le vicende del tabulato dei 500 hanno sostanzialmente mantenuto le loro reticenti posizioni aggiungendo solo alcuni chiarimenti o precisazioni che in nulla hanno fatto progredire la ricerca dei nominativi dei 500 presunti contrabbandieri valutari. Lo stesso

Fignon - che nella precedente relazione risulta indicato come colui che - tra altri- aveva avuto modo di vedere il tabulato-ha chiarito (interrogatorio del 23 ottobre 1981) che egli in effetti aveva inteso dire di aver visto un tabulato in cifre recante semplicemente le scadenze dei depositi di Finabank.

In definitiva il Prof.Ventriglia ha confermato al giudice istruttore che lo interrogava il 27 ottobre 1981 di aver appreso il 28 agosto 1974 dal dott.Puddu dell'elenco dei 500 nominativi senza peraltro conoscere come da chi avesse avuto questi il documento: nominativi di italiani - persone o ditte - ma non contenente nomi di uomini politici.

A suo dire il documento non fu neppure mostrato al dott.Carli per espresso rifiuto di quest'ultimo anche solo di vederlo; poichè trattavasi di documento proveniente da una Banca non sottoposta alla sua vigilanza; egli non intendeva prenderne cognizione.

Nulla di più è perciò emerso dalla indagine giudiziaria svolta a Milano rispetto alle risultanze acquisite dalla diretta indagine compiuta da

questa Commissione e sulle quali è stato riferito con la quinta relazione comunicata il 28.7.1981.

Nessuna utile informazione è poi pervenuta dal Governo Elvetico stante il sistema giuridico vigente in quel Paese ove la violazione del segreto bancario è penalmente perseguita.

5) CONCLUSIONI

Corre l'obbligo a questo punto di rilevare come la vicenda dei depositi finanziari di Finabank presso le Banche Sindona in violazione delle norme valutarie sia stata resa possibile grazie alla omessa vigilanza da parte dell'U.I.C. volontariamente assente nel controllo sulle attività dei cambi con l'estero svolte dall'aziende di credito nonostante che la vigente legislazione le imponesse.

Ed infatti con R.L.D. 9.12.34 n. 1942 veniva istituito in Italia il monopolio dei cambi: il commercio della valuta veniva istituzionalmente riservato all'INCE, poi ~~denominato~~ rappresentato e sostituito con l'Uff. Italiano dei Cambi. (D. Lgs. Lgt. 8 maggio 1945 n. 331)

Le norme del R.D.L. 1942 vennero poi, ampliate dalle leggi che tuttora regolano la materia :

1) Il D.L. Lgt. 17.5.45 n.331 "Costituzione del Uff.It. dei Cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Ist.Naz. per i Cambi con l'Estero" ridefiniva i termini nei quali si esplicava il monopolio dei Cambi spettanti all'UIC. In particolare statuiva che lo UIC "Effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie". Veniva cioè precisato che l'UIC, mancando di una struttura bancaria adeguata, poteva avvalersi per le operazioni connesse all'esercizio del monopolio dei Cambi, della Banca d'Italia e delle banche agenti. Tale rapporto, secondo la migliore dottrina, veniva a configurarsi come una "concessione di pubblico servizio", deman-

650

dato dall'UIC alle banche agenti. Tale qualifica di "concessionarie di pubblico servizio" per le banche agenti trova un importante riscontro nei poteri di controllo che le leggi sotto indicate riconoscevano allo stesso UIC.

2) Testi base per l'individuazione delle funzioni ispettive dell'UIC e delle procedure connesse alle rilevazioni di infrazioni rimangono ancora oggi pur dopo l'introduzione delle sanzioni penali di cui alla L. 159/76:

il R.D.L. 12.5.38 n. 794 "Norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero.

Il R.D.L. 5.12.38 n.1928 "Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie.

In particolare nella prima di tali leggi è contemplata l'istituzione del Serv.Ispett.UIC cui vengono conferiti poteri molto ampi(per inciso anche più ampi di quelli spettanti alla G. di Finanza in base alla legge finanziaria del 1925). Tra l'altro vi si legge anche il Serv.Ispett.UIC assume i poteri prima spettanti alla Banca d'Italia (controllo e vigilanza sulle operaz.in cambi effettuati da banche, banchieri, cambiavaluta, enti o

ditte, riservate alla B.I. dal D.M. 26.5.34) e che "quando le infrazioni riguardino direttamente le aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui agli artt.5 e 41 della legge 7.3.38, n.141, l'UIC eserciterà le funzioni predette a mezzo della Banca d'Italia facendo capo esclusivamente al Governatore della Banca stessa".

Di più esso può richiedere, caso per caso, l'opera della Guardia di Finanza e della Pubblica Sicurezza.

La seconda di tali leggi disciplinava invece le sanzioni applicabili alle infrazioni valutarie. Il Ministro del Tesoro con decreto (ritenuto provvedimento amministrativo) poteva infliggere ai trasgressori, ma anche a coloro che agevolavano le trasgressioni o ne ostacolavano l'accertamento, una pena pecuniaria (qualificabile come sanzione amministrativa) in misura non superiore a un quintuplo del valore delld divese oggetto della violazione (art.2). Quando la violazione era commessa nell'interesse di persone giuridiche o società commerciali, la persona giuridica o la società era tenuta al pagamento della pena pecuniaria in solido con presidente, gli amministratori, i sindaci e gli impiegati che avevano concorso nella violazione o ne ostacolassero l'accertamento. (art.4)

Inoltre il Ministro aveva la facoltà di ordinare la devoluzione a favore dell'erario dello Stato delle cose sequestrate oggetto della violazione (divise etc.).

Di più, è bene ricordare che le trasgressioni valutarie - oltre che con le sanzioni amministrative - erano punite con la reclusione fino a tre anni.

1) Quando il trasgressore vivesse abitualmente dei proventi delle violazioni;

2) quando i trasgressori in numero di tre o più, si fossero associati allo scopo di commettere più violazioni;

3) quando, per le qualità personali e sociali del colpe-

./.

vole, il medesimo dovesse essere consapevole del nocimento che dal fatto sarebbe potuto derivare all'economia nazionale, o quando, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, il fatto assumesse carattere di notevole rilevanza.

In tali casi la pena era applicata dal giudice su richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia cui il Ministro del Tesoro doveva trasmettere gli atti (art. 10 R.D.L. 5 dicembre 1938, n.1928).

Nonostante l'ampiezza dei poteri così istituiti già dalla 2^ metà degli anni 50 il Serv. Ispett. UIC non risulta abbia mai esercitato appieno le funzioni esso demandate.

Un'interpretazione indesitamente riduttiva dei poteri di verifica e controllo che la normativa attribuiva all'UIC, ha fatto sì che gli organi valutari ufficiali vietassero all'Ispettorato UIC di compiere ispezioni presso le aziende di credito; il settore valutario delle banche veniva solo occasionalmente esaminato dagli ispettori della Banca d'Italia nel corso dei controlli di normale vigilanza sul credito. Tra l'altro la stessa possibilità di compiere ispezioni su ditte veniva ridimensionata nella supposizione che non sussistesse una soggezione delle ditte ai poteri ispettivi UIC.

Caso emblematico di tale orientamento, le ispezioni sui cambiavaluta: pur spettando tale controllo senza ombra di dubbio, esse sono sempre state fatte esclusivamente dai funzionari B.I..

E' facilmente intuibile il risultato di tutto ciò: rare le ispezioni su ditte da parte della UIC; poche e inconcludenti ispezioni su banche da parte B.I. sull'operazione in valuta.

L'evidentissima inerzia in cui ha versato il controllo valutario pur in anni di ingenti fughe di capitali (fenomeni rilevantissimi tra il '65 e il '75) ha portato a quel movimento d'opinione sfociato poi sulla emenazione della L. 30.4.76, n.159.

Con tale legge si volevano correggere i difetti della

./.

precedente normativa: in una prima stesura della legge venira addirittura escluso il potere di controllo valutario degli ispettori B.I. mentre veniva espressamente dichiarato che gli ispettori UIC avessere il potere di effettuare ispezioni in banca autonomamente dall'intervento B.I..

Ciò nonostante non risulta che l'Ispettorato UIC a distanza di sei anni dall'introduzione della legge 159 abbia mai fatto ispezioni su banche; alcuni interventi della Guardia di Fiananza sono stati violentemente criticati tanto che le imminenti riforme alla normativa si presume prevedano la esclusione di tale facoltà per la Guardia di Finanza.

Il risultato è che la B.I. continua a mantenere il controllo valutario sulle aziende di credito, al di fuori di ogni sindacato da parte degli organi statali predisposti.

E' ovvio che non può essere incoraggiato un sistema che mentre penalizza i piccoli infrattori consente, invece, alle banche di operare senza adeguati controlli.

Si può infatti ricordare che il D.L. 28.7.1955, n.586 "Nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valuta estera allo Stato", nel clima euforistico e liberale dell'epoca, consentiva alle banche di avere una loro gestione valutaria, introducendo dunque una notevole breccia al principio del monopolio dei cambi spettanti all'UIC.

Il che non ha impedito che banche meno scrupolose ed esservanti operassero in violazione della normativa valutaria in tutta tranquillità ed addirittura con una seconda contabilità (il caso Sindona insegni).

Questa diffusa applicazione rinuncaitaria della normativa valutaria allora vigente potrebbe anche spiegare, ma non giustificare, l'atteggiamento che il Governatore Carli ha tenuto nella specifica vicenda della lista dei 500.

./.

Poiché è pacifico che egli ebbe notizia alla riunione del 28 agosto 1938 dell'esisitenza di una nutrita serie di depositi fiduciari presso Finbank e poiché era ovvio che questi depositi potevano nascondere infrazioni valutarie, egli come presidente di diritto dell'UIC che ha il compito istituzionale di vigilanza e controllo in quasta materia, aveva il dovere di attivare gli uffici di ispezione da lui dipendenti perché esercitassero i controlli necessari. tanto più aveva tale dovere se si considera che le ispirazioni valutarie ipotizzabili potevano permutare alcuni elementi soggettivi ed oggettivi di gravità tali da configurare la fattispecie di reato previsto dal citato art.10 R.D.L. 5.12.1938, n.1928 (specie numeri 2 e 3) e quindi facevano scattere a carico dello stesso Governatore quale pubblico ufficiale l'obbligo del rapporto di cui all'art.2 c.p.p..

Carli invece si limitò ad approvare la proposta di Ventriglia di far fronte agli impegni con la Finbank alla singola scadenza "previo verifica di regolarità". Una tale verifica a rigore avrebbe dovuto comportare l'accertamento: a) che i depositi fiducairi fossero stati regolarmente contabilizzati dalal B.P.F.; b) che in quanto effettuati, da residenti che fossero stati dichiarati alla B.I. o a una delel Banche agenti e fossero stati accompagnati da un deposito vincolato infruttifero secondo la normativa allora vigente (D.L. 6 giugno 1956, n.476 e D.M. 21.3.1974); c) che fossero state maturate le singole scadenze.

Questa verifica era affidata alla B.I. e per essa ai funzionari del Banco di Roma che vi erano stati "comandati" come amministratori e dovette avvenire nei periodo in cui gli ispettori della B.I. erano ancora in funzione presso la stessa B.P.I. (i pagamenti dei depositi fiduciari avvennero infatti ai primi di settembre). Ma in realtà, come ha spiegato G.B. Fignon, amministratore delega-

./.

to della B.P.I., i depositi fiduciari vennero rimborsati non appena Boillat, direttore del Banco di Roma di Lugano, fatti accertamenti presso la Finbank, assicurò telefonicamente che i depositi non riguardavano soggetti del gruppo Sindona. Tutto ciò avvenne con il benestare del Banco di Roma e della B.I. se è vero che Fignon aveva "autonomia guidata" dal Banco di Roma, il quale a sua volta interpellava la B.I., e che Boillat spesso veniva a Roma per riferire a Barone o a Puddu (v.Fignon).

A quanto è dato capire, quindi, i rimborsi vennero effettuati sulla base di un'assicurazione negativa di Finbank, che i fiduciari non appartenevano al gruppo Sindona: come ha spiegato Carli, infatti, solo questa procedura poteva considerarsi non violatrice del segreto bancario svizzero, giacché in Svizzera è ritenuto regolare che la banca dia risposta negativa, mentre solo le risposte in positivo sono considerate violazione del segreto (v.Carli

Ma tutto ciò, come verifica, è veramente troppo poco, ed è anzi la negazione di ogni verifica, dal momento che essa si riduceva a chiedere a una banca ancora sotto il completo controllo di Michele Sindona se i depositanti da rimborsare appartenevano al gruppo dello stesso Sindona: un controllo, insomma, delegato allo stesso controllato. La responsabilità di tutti coloro che in quei mesi erano investiti del compito di vigilare sui misfatti dele pratiche bancarie di Sindona non può essere sottaciuta. responsabilità degli amministratori della B.P.I. e per cui del Banco di Roma che li istituiva e controllava, giacché "alle banche è fatto divieto di dare esecuzione ad operazioni che non siano effettuate in conformità" alle norme valutarie (art.14 D.L. 6 giugno 1956, n.476 convertito in legge 25 luglio 1956, n.786). responsabilità superiore del Governatore Carli come presidente dellUIC investito dei compiti di polizia valutaria. Queste responsabilità sussistono sia che essi conoscessero solo l'esistenza di un tabulato "cifrato"

./.

dei depositi fiduciari presso Finbank, nel qual caso avrebbero dovuto mantenere il "cordone sanitario" sino a che il dubbio sulla identità dei fiduciari e sulle regolarità valutarie delle operazioni non fosse stato completamente dissolto; sia che essi - come appare più probabile, soprattutto dopo le ultime indagini istruttorie dei giudici milanesi - conoscessero anche la lista nominativa decifrata, nel qual caso avrebbero dovuto avviare gli accertamenti sulle regolarità valutarie e aspettarne l'esito. In ogni caso doveva essere verificata la regolare contabilizzazione dei depositi presso la B.P.I., caso che non risultava avvenuto neppure tramite gli ispettori della B.I..

Né, a escludere siffatte responsabilità, può valere l'argomento che il tabulato che documentava l'elenco dei depositi fiduciari o era un anonimo oppure, in quanto proveniente da Finbank, era illegale perché in contrasto col segreto bancario, e quindi in ogni caso era "privo di valore giuridico" (v. Carli).

Che il tabulato fosse anonimo sembra ormai da escludere perché tutti coloro che ne hanno parlato per conoscenza diretta o indiretta ne hanno alla fine affermato la paternità Finbank. Comunque, va osservato che nell'ordinamento italiano lo scritto anonimo non è semplicisticamente privo di valore giuridico, ma più esattamente privo di valore giudiziario e cioé escluso da ogni diretta utilizzazione giudiziaria nel processo penale (v. artt.8 e 141 c.p.p., nonché relazione al Re (n.64) e giurisprudenza in materia), ma può essere assunto come base di partenza per indagini di polizia il cui risultato può essere versato nel processo nella misura in cui trascenda gli scritti o confidenze anonime da cui è partito. Orbene, nella fattispecie, non si trattava di utilizzare in sede giudiziaria il tabulato eventualmente anonimo (il che sarebbe stato illegale); ma si trattava piuttosto di avviare indagini

./.

polizia valutaria secondo la competenza del Presidente dell'UIC o in subordinata ipotesi di sospendere il rimborso dei depositi in mancanza di un adeguato accertamento di regolarità valutaria, così come competeva al Governatore della B.I. e alla stessa banca interessata (art.14 D.L. 6 giugno 1956, n.476 cit.).

Quanto poi all'addotta illegittimità dell'elenco nominativo, in quanto trasgressore della legge svizzera sul segreto bancario, non si può fare a meno di notare: 1) che la violazione riguardava la legge svizzera, e non quella italiana; 2) che la violazione era imputabile a un istituto di credito svizzero, e non a un istituto italiano; 3) che l'ordinamento nazionale non vieta propriamente di utilizzare un documento illegittimo per il diritto di un latro paese qualora esso non sia illegittimo per il nostro diritto; 4) che, in ultima ipotesi, gli organi deputati alla vigilanza valutaria, se anche non avessero ritenuto opportuno utilizzare positivamente l'elenco nominativo per applicare le sanzioni vigenti ai trasgressori, avrebbero dovuto almeno prendere occasione (negativa) da esso per bloccare i rimborsi ai depositanti sospetti, perpetuando così il "cordone sanitario" già stabilito.

Nessuna di queste considerazione, invece, du svolta dai partecipanti alla riunione del 28 agosto o tenuta presente nei comportamenti successivi. Carli, tutt'al contrario, addusse considerazioni opposte e anche alla Commisione ha ribadito, su precisa domanda, che si preoccupava più della violazione della legge bancaria svizzera che della violazione della legge valutaria italiana più del *vulnus* all'immagine internazionale (per altro dubbio) che del danno all'immagine nazionale del nostro sistema creditizio e delle spese dei pubblici poteri. E infatti quando lo "scandalo" scoppiò attraverso i mass media la credibilità popolare delle nostre istituzioni ne è risultata assai scarsa, giacché attraverso gli inquietanti risvolti della vicenda del "tabulato dei 500"

./.

l'opinione pubblica percepì una prassi di trasgressioni valutarie e di impunità da parte dei "potenti", proprio in un momento in cui vasta era la preoccupazione e l'indignazione, anche da parte delle pubbliche autorità, per la diffusa esportazione di capitali all'estero.

In verità la stessa fragilità degli argomenti addotti da Carli, Ventriglia e Fignon per giustificare il loro comportamento e anche la stessa, sintomatica, omogeneità di questi argomenti, legittima il sospetto che essi in effetti conoscessero o avessero esaminato la lista nominativa dei depositanti presso la Finbank e che ordinassero ed effettuassero il rimborso proprio perché la conoscevano. Ma come sempre coprire lo scandalo finisce per danneggiare la credibilità delle istituzioni molto più che svelarlo.

Questo sospetto è ancor più legittomo della circostanzà che Barone, sin dal 12 agosto 1974 e quindi prima della riunione del 28 agosto strappa il cordone sanitario ordinando il rimborso di alcuni depositi fiduciari presso la Finbank(per 3 milioni di dollari circa), dopo aver interpretato - a suo dire - il solito Boillat circa l'appartenenza dei depositanti al gruppo Sindona. barone dice di aver informato il vice presidente Ventriglia e di averne ricevuto l'approvazione. ma Ventriglia e lo stesso Fignon lo smentiscono.

1

659

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

GLI INTERESSI "EXTRA" E LE ELARGIZIONI A PERSONE DIVERSE DAI DEPOSITANTI COLLEGATE AI DEPOSITI PUBBLICI PRESSO LE BANCHE SINDONIANE.

La Commissione, sin dalle prime acquisizioni documentali concernenti le ispezioni della Banca d'Italia, ha avuto modo di verificare che dagli anni 1970 - 1971 le banche sindoniane avevano introdotto in larga misura la pratica degli interessi "extra", corrisposti con fondi della contabilità riservata.

Le ispezioni conclusesi in data 7.2.72 per la Banca Unione e 17.4.72 per la Banca Privata Finanziaria segnalano la politica di alti tassi come strumento per accrescere la liquidità delle due banche, affette, da tempo, da una eccessiva immobilizzazione, con riflessi sulle stesse possibilità operative nel normale mercato del credito.

Si può anzi affermare che la pratica degli interessi "extra" preesiste all'ingresso di Sindona nel gruppo di comando della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria.

E' certo però che dopo il 1971, come evidenziano le ispezioni disposte a norma dell'art. 31 della legge bancaria, ha avuto nuovo impulso la politica degli alti tassi passivi perseguita dalla direzione delle due banche per riequilibrare, attraverso l'incremento dei depositi, una situazione definita globalmente insoddisfacente.

Lo sottolinea la relazione che, a proposito della Banca Unione, menziona la politica degli alti tassi passivi come mezzo adottato, insieme a soluzioni esterne all'azienda di credito, per mi-

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

gliorare l'eccessivo rapporto fra impieghi e depositi (corrispondente al 94,04% per la Banca Unione nel 1970) e per modificare l'incidenza negativa dipendente dall'esistenza di partite così dette "incagliate" (3.700 milioni per la Banca Unione nell'esercizio 1970). Circostanza che aveva in parte trasformato la Banca Unione, da cui dipendevano con legami giuridici di vario genere, circa 30 (Trenta) società immobiliari, in una finanziaria immobiliare.

Per evidenti ragioni, non esclusa l'esistenza di un cartello bancario relativo ai tassi passivi di interesse, che le banche sindoniane non potevano ignorare, così come non volevano privarsi di operare sul mercato a tassi notevolmente differenziati, questa scelta operativa ha provocato il frazionamento dell'interesse: che veniva così in parte ufficializzato ad ogni effetto compreso quello legato alla regolare contabilizzazione, ed in parte mantenuto invece al livello di "extra", con separata contabilizzazione.

Tale scelta si è rivelata fruttuosa per un certo tempo, almeno sul piano dell'accrescimento della liquidità, se non su quello del rispetto delle regole giuridiche relative ai documenti contabili di periodo. Essa, però, non poteva non determinare un incremento di quella che è stata definita da più parti, compresi gli ispettori della Banca d'Italia ed i funzionari delle due banche, come contabilità grigia.

Allorchè nel 1971 ed all'inizio del 1972 questa scelta dell'aumento dei tassi, nonostante gli sforzi fatti per una migliore introduzione nel mercato del risparmio, ha mostrato i propri limiti e si è rivelata impraticabile per lunghi periodi; ed allorchè l'andamento asfittico della raccolta del denaro ha coinciso con le accresciute

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

necessità del gruppo, in relazione al cedimento di soluzioni esterne alle due aziende di credito ed all'andamento delle operazioni speculative in borsa e delle manovre sui cambi, si è imposta all'attenzione una diversa possibilità.

Sia stata o no una diretta iniziativa di Carlo Bordoni, al quale per altro hanno certamente fatto capo il gruppo degli intermediari (Angelo Jannuzzi ed i fratelli Ruggiero), sembra acquisito che le due banche abbiano divisato di attirare depositi pubblici non con il riconoscimento di interessi eccedenti il cartello bancario o non solo con questo incentivo, ma mediante l'attribuzione di vantaggi economici a persone, che, per collocazione politica o per altra ragione, fossero in condizione di influire sulle determinazioni degli organi statutari preposti alla scelta degli istituti di credito destinati a raccogliere le disponibilità liquide di enti o società della nostra area dell'economia pubblica.

Tale scelta operativa era tutt'altro che nuova per il mercato italiano. ~~Essa~~ fu poi delle banche vindonee perseguita con spregiudicata determinazione e traendo profitto da quello che rappresentava un elemento di "disordine" sul piano della conformità alle disposizioni di legge ed a quelle della corretta amministrazione dell'azienda bancaria: la coesistenza di più contabilità. Si trattava, in particolare, della tenuta di dati a diversi livelli, con la funzione di modificare gli utili di gestione attraverso l'annullamento dei conti dei documenti relativi all'esercizio (così detta contabilità grigia), ovvero addirittura della manovra dei fondi provenienti da conti-libretto intestati a nomi di fantasia, utilizzati in modo autonomo rispetto alle due altre contabilità (così detta contabilità nera).

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

Emerge da ciò in tutta la sua gravità la sistematica violazione delle disposizioni di legge che impongono la veridicità delle scritture contabili, obbligatorie e no (artt. 2423, 2424 e 2425 C.C.), e correlativamente l'oggettiva efficienza causale esercitata dalla protratta inerzia degli organi preposti al controllo delle due aziende di credito.

Sembra infatti difficile negare che la condotta di questi ultimi, di fronte all'emergere di più contabilità delle aziende di credito e della utilizzazione a fini modificativi dei risultati di periodo dei fondi di libretti al portatore, abbia notevolmente agevolato la consumazione e la diffusione sistematica dell'illecito ed abbia reso successivamente più ardua la ricostruzione delle singole operazioni.

Non si intende, in particolare, come e perchè sia stata sottovalutata per diversi anni l'importanza e l'idoneità inquinante delle contabilità riservate ed in special modo della così detta contabilità nera, realizzata utilizzando il pericoloso strumento di conti-libretto, intestati a nomi di fantasia e manovrati dai funzionari talvolta al di fuori della stessa conoscenza diretta del consiglio di amministrazione. Conti-libretto manovrati al di fuori dei normali canali bancari, privi di riscontri, non potendosi ritenere tali i fogli di memoria pure ricordati in sede ispettiva, e destinati ad essere estinti nell'arco di uno o due anni con contestuale distruzione degli scritti afferenti le operazioni.

Questa notazione permette di mettere in luce un ulteriore aspetto del problema, e cioè l'utilizzazione dei "fondi neri", incrementati da mezzi finanziari in parte estranei alla gestione delle due aziende di credito, che hanno rappresentato l'elemento di raccordo fra le

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

scelte del gruppo di comando e la gestione della attività bancaria.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Su questo punto non pare possano sussistere seri dubbi; stante l'univocità delle risultanze documentali provenienti dalle relazioni dei Commissari e dalle inchieste penali.
Meno facile, all'attuale livello delle acquisizioni documentali, appare l'indagine circa la provenienza e -quel che più conta ai fini della legge istitutiva della Commissione- circa l'accertamento dei vantaggi attribuiti a persone diverse dai depositanti con lo scopo specifico di accrescere l'entità dei depositi pubblici.
Alcune acquisizioni offrono peraltro un quadro sufficientemente attendibile di alcune importanti operazioni che, pur non coprendo l'intera area di indagine, permettono di trarre valutazioni di carattere generale sul comportamento di uomini e gruppi politici in varia forma coinvolti nella vicenda Sindona.
Può essere utile prendere le mosse, per avere un riferimento sia pure generico ai dati quantitativi globali, alle indagini che il Nucleo Regionale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha svolto su richiesta del magistrato penale (proc.n.2957/74A), che sono contenuti nel rapporto 5 febbraio 1981 (prot.00200 della Commissione).
In tale rapporto, che si collega alla precedente relazione dell'8 gennaio 1980 della stessa Guardia di Finanza, viene precisato che l'esame documentale delle posizioni concernenti pagamenti di interessi "extra", aveva fatto emergere un certo numero di situazioni nelle quali i depositi di enti e società, comprese nell'area pubblica non solo avevano generato interessi "extra" accreditati ai depositanti -situazioni evidentemente prive di connotazioni negative, ma

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

erano collegati alla attribuzione di vantaggi economici a persone diverse dai depositanti.

1) Appare opportuno, seguondo l'ordine del rapporto citato, esaminata per prima la posizione dell'I.N.P.D.A.I. (Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), che merita attenzione anche sotto un profilo generale. Fa emergere in modo emblematico non solo il "modus precedendi" seguito nelle attribuzioni dei vantaggi economici, ma mette in luce la presenza di alcune persone che si ritroveranno in molte vicende simili.

L'I.N.P.D.A.I., nel periodo considerato (1972-1974), aveva aperto due conti presso le banche Sindoniane.

Uno contrassegnato con il n.31829.49 presso la B.U. di Milano ed un secondo con il n.31675 presso la B.P.F. di Roma.

a) nel primo conto, che sarà estinto il 26 aprile 1974, viene effettuato il versamento di lire 500.000.000, con valuta 20 marzo 1973 al quale, non seguirà alcun movimento.

Gli interessi relativi all'anno 1973 di lire 10.129.931, comprese la posizione di L.2.445.000 di interessi "extra" rapportati all'entità del deposito, sono regolarmente portati ad incremento del capitale. Così accade anche per gli interessi accreditati al 30 settembre 1974 e relativi all'anno successivo (lire 26.753.956), che sono regolarmente portati ad incremento del capitale.

Per gli interessi di entrambi i conti l'anomalia consiste nelle registrazioni avendo la banca fatto apparire l'accretito come versamento per conto del cliente, pur trattandosi di fondi che provenivano dalla stessa

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

azienda di credito, talvolta prelevati dalla contabilità riservata,. Lo si può desumere dalla utilizzazione del libretto n.29920/52 (della contabilità riservata dalla B.U.) da cui è stato prelevato l'importo destinato a persone diverse dall'ente depositante, mediante l'emissione dell'assegno n.2438047 a firma Fira, probabilmente apposta da Stacchi Francesco dirigente della B.U..

Traspare d'altra parte, attraverso la destinazione di tale assegno e lo si è sottolineato nel citato rapporto, il collegamento fra tale conto e quello recante il n.30476/61,intestato a Edoardo Ruggero ed alla sorella Maria Luisa Grassi Orsini, cioè al gruppo indicato da diverse parti, e prima di tutte da Orlo Bordoni, come normale tramite per l'acquisizione dei depositi da parte di enti pubblici.

Attraverso la scheda di detto conto emerge infatti che oltre la posizione di interessi ufficiali ed extra attribuiti al depositante e da questi portati ad incremento del capitale, la B.U. ha specificat sotto la voce "avv.Ruggero 003476/61 retrocessioni per competenze", anche l'accredito di (lire 2.445.205 con riferimento al conto n.31829.49 (I.N.P.D.A.I.) e n.32186.87 (I.N.A.), che sembra appunto rappresentare la quota di interessi extra (attribuiti a persone diverse dal depositante) commisurati all'entità ed alla durata del deposito (1,75% di lire 500.milioni per 102 giorni; da valuta 20 settembr a valuta 31 dicembre 1973).

La circostanza è del resto ampiamente ammessa dall'avv.Ruggero nella audizione del 1.10.1981 (XVII/3Toc;Sunt XXXI/8).

b) Gli interessi riconosciuti sul deposito presso la B.P.F. ed accreditati sul conto n.31675 dello stesso I.M.P.D.A.I. sono stati:

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

valuta al 31.12.1973 lire 8.751.739 per interessi ufficiali
valuta al 31.12.1973 lire 5.350.120 di interessi "extra"
e quindi in totale lire14.101.859
valuta al 20.9.1979 lire119.540.531, per interessi che possono esser considerati tutti ormai "uffici

Il conto, che a differenza di quello aperto presso la B.U. presenta numerosi addebiti ed accrediti, è stato estinto il 26 settembre 197 poco prima della apertura della liquidazione.
Oltre alla quota di interessi "extra" accreditati all'istituto depositante (lire 5.350.120), sotto l'indicazione nei tabulati della banca di "scarto avere", figurano attribuiti vantaggi economici a terzi.
Sempre con riferimento al deposito n.31675 risultano liquidate altre somme in contanti non confluite sul conto del depositante. Precisamente lire 3.750.000 per cassa B.P.F. di Roma l'11 ottobre 1973 con prelevamento, da parte di Taffoni Franco, vice direttore della stessa filiale, di fondi provenienti dal libretto "Zeus" (uno dei libretti della contabilità riservata dalla B.P.F.).
Concludendo dall'esame delle risultanze dei depositi I.N.P.D.A.I., una delle posizioni più semplici, emergono in modo elementare quelle che possono considerarsi caratteristiche comuni a gran parte delle acquisizioni documentali relative ad enti e società pubbliche che hanno effettuato dei depositi presso le banche sindoniane.

- La singolarità di enti e società, gestori di "pecunia publica", che depositano in conto somme rilevanti senza operare talvolta movimenti per lunghi periodi.
- La diffusa pratica degli interessi "extra" in una duplice forma: Corrisposti per una frazione allo stesso ente attraverso artifici contabili; pagati per altra frazione a terzi.
-Il coinvolgimento personale dei funzionari della banche sindoniane nella anomalia.

E' ad esempio Francesco Isacchi, dirigente della B.U., che preleva l'assegno degli interessi extra ed è Tacconi Franco, vice direttore della B.P.F. di Roma che attinge ai fondi della contabilità riservata.

Pratica, che coinvolgendo più soggetti a vari livelli, ha determinato evidenti conseguenze sulla diffusione della illegalità all'interno della organizzazione delle aziende di credito.

-Utilizzazione del conto Zeus e di altri conti della contabilità riservata, con funzione strumentale per l'attribuire vantaggi economici a soggetti diversi dai depositanti.

- Emergere dei nomi dell'avv. Ruggero Edoardo, intestatari assieme alla sorella Grassi Orsini Maria Luisa (scheda 0030476/61 "retrocessioni per competenze") del conto corrente 0030476/61 e dell'avv. Umberto Ortolani; persona legata, per quanto si preciserà a proposito del libretto Orlando, al gruppo di intermediari incaricati di incrementare i depositi pubblici.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

-L'incidenza causale, per il perdurare sistematico di comportamenti anomali da parte delle banche sindoniane, che ha avuto la insufficiente presenza degli organi ispettivi della Banca d'Italia e tolleranza che, è difficile non definire eccessiva, manifestata dagli organi, ai quali erano demandati dalla legge bancaria interventi sanzionatori, di fronte all'emergere di una pluralità di contabilità riservate, con le connotazioni sopra indicate.

2) l'I.N.A. (Istituto Nazionale delle Assicurazioni) ha aperto due conti presso le banche di Michele Sindona.

Il conto n.32186/87 presso la B.U. con valuta 25 ottobre 1972 di due miliardi di lire ed il conto 30540/43 presso la B.P.F. filiale di Roma con valuta 11 ottobre 1973 di quattro miliardi di lire.

Per entrambi i conti le firme autorizzate erano quelle dell'on. Mario Dosi, del direttore generale Carlo Tomazzoli e dei vice direttori dott. Pietro Campana, avv. Goffredo d'Antona e prof. Antonio Longo.

a) Gli interessi sul conto n.32186/87 presso la B.U. raggiungevo la somma di lire 30.745.780 nel 1973, di cui lire 10.554.000 per interessi extra con valuta 2.1.1974, con la causale sul conto di "VC.versamento contanti" e nelle registrazioni della banca quella di "lista extra da accreditare al 31.12.1973".

La valuta per interessi relativamente al periodo 2 gennaio-24 aprile 1974 figura registrata con l'importo di lire 2.378.477..

Il conto non risulta mai movimentato per l'intero periodo e figura estinto il 24 aprile quando, su ordine del cliente del 19 aprile,

la B.U. ne trasferì il saldo sul c/c 30540/43 acceso presso la filiale romana della B.P.F.

b) Gli interessi riconosciuti dalla B.P.F. di Roma, regolarmente accreditati sul conto 30540/43, sviluppatosi nel tempo con diversi accreditamenti ed addebitamenti, raggiungono con valuta 31/12/1973 l'importo di lire 92.007.273.

Di cui lire 42.571.917 accreditati in conto con la causale 78, corrispondente alla voce "versamento", usata per coprire gli interessi "extra". A tale causale fa riscontro, nel tabulato della contabilità riservata della B.P.F. l'importo incluso nella "lista competenze clienti liberi al 31.12.1973".

Per il 1974 non figurano interessi extra, preferendo la B.P.F., al pari della B.U. Per il periodo al quale si è fatto sopra cenno, ufficializzare l'intero tasso accordato alla clientela.

Giova ricordare a tal proposito che Edoardo Ruggero, interrogato dalla Commissione (1.10.81 XVII/3 Tac;Zorzi 22/3) ha confermato la versione offerta agli inquirenti circa la sua partecipazione all'opera di "promozione" svolta per acquisire il deposito e circa l'entità delle somme attribuite.

In particolare ha ricordato che Carlo Bordoni aveva promesso una percentuale del 2% per i depositi fino ai 500.milioni, dello 0,25 o 0,30 per quelli superiori al miliardo di lire ed infine dell'1% per quelli intermedi.

In realtà, quella che Edoardo Ruggero ha definito come "provvigione", ha finito per essere corrisposta in modo forfettario, nell'ambito di un resa di conti che ha compreso molteplici operazioni (Zorzi 22/3; Jona 23/4 Rom).

3) La Mec-Fin (Meccanica Finanziaria), società controllata completamente dalla Finmeccanica del gruppo I.R.I., ha acceso il conto 0.030712.22 presso la B.U. in data 2 maggio 1973, con l'addebito di lire 2 miliardi, a seguito della concessione di una linea di credito rimborsabile a vista.

a) Il conto 0.030712.22 ha presentato pochi mà consistenti movimenti ed ha raggiunto il tetto massimo di saldo creditore di oltre 15 miliardi in data 5 febbraio 1978.

Su questo conto sono stati pagati i seguenti interessi:

interessi ufficiali per il 1973 lire 176.137.828

interessi ufficiali per il 1974 lire 311.412.509 (al netto della ritenuta erariale di lire 54.955.149).

Sembra siano stati pagati interessi "extra" per lire 56.043.919, con la forma messa in evidenza dalla relazione dell'ispettore Desario della Banca d'Italia, redatta a conclusione della ispezione 1 luglio-11 ottobre 1974 e successivamente descritta nel rapporto della Guardia di Finanza n.3641 Sez.Spec.1/12613 del 5 febbraio 1981.

L'operazione può essere così sinteticamente ricostruita.

In concomitanza con l'esborso delle somme attribuite a titolo di interessi "extra" vennero richiesti assegni circolari non trasferibili per complessive lire 56.040.000 ed emessi 12 titoli tratti sull'Istituto Bancario italiano, all'ordine dello stesso richiedente "Franco Levi".

Tutti gli assegni furono poi incassati presso la Banca Commerciale Italiana, con la girata "per conoscenza e garanzia" di persona non identificata.

L'importo relativo all'erogazione da parte della banca non risulta suffragato da quietanze di persone abilitate a spendere il nome della Mec-Fin e non sono stati acquisiti elementi per affermare che l'importo sia stato riservato ad incremento del capitale del conto dell'ente depositante.

Con riferimento al contesto di fatti relativi al pagamento di questi interessi "extra", si è sviluppata una inchiesta penale ed è stata successivamente promossa azione penale nei confronti di Maiolini Vito Bordoni Carlo ed altri, per il delitto di falsità materiale di assegni circolari ed altri reati (n.11226/75A R.G. P.M.Roma e 1257/75 A G.I. di Roma).

A conclusione dell'istruzione formale solo Maiolino Vito e Bordoni Carlo sono stati rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Roma per rispondere del reato di falso, consistente nell'avere fatto formare "materialmente da altri", numerosi assegni circolari sui quali apponevano la firma di girata di "Franco Levi", persona inesistente, facendone poi uso in Roma (ordinanza di rinvio a giudizio del G.I. in data 20 luglio 1976).

Per gli altri coimputati di reati connessi è stato dichiarato non doversi procedere con la formula "per non avere commesso il fatto" o "perchè il fatto non costituisce reato" (sent.20 luglio 1976).

Nel provvedimento che ha concluso l'istruttoria si afferma che sono stati acquisiti sufficienti elementi di colpevolezza, in ordine al fatto che Maiolino Vito, all'epoca direttore amministrativo della Fin-Mec, ebbe a negoziare con un funzionario della B.U. la maggiorazione del tasso di interesse sul conto intestato a quest'ultima.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Lo stesso Maiolino ebbe poi a ricevere in via riservata, come da sua ammissione, assegni circolari intestati al nome fittizio di "Franco Levi", per l'importo corrispondente agli assegni extra concordati.

Gli assegni vennero poi "versati" nel conto corrente acceso presso la agenzia n.10 della Comit di Roma, conto intestato allo stesso Maiolino a Pappalardo Vito ed a Antonio Franco, rispettivamente addetto al personale e direttore amministrativo della Fin-Mec.

Presenta qualche interesse, ai fini della ricostruzione dell'operazione specifica ed insieme del sistema adottato in generale per il pagamento degli "interessi extra", ricordare quanto ha riferito dl magistrato penale(verbale 10.2.1976) Isacchi Francesco, a proposito dei mezzi economici da cui vennero tratti gli interessi "extra" da attribuire a persone diverse dai depositanti ed a proposito della "prassi" seguita in tali casi.

L'Isacchi, che all'epoca era il responsabile amministrativo della contabilità nella B.U., ha sostenuto che i mezzi per corrispondere gli interessi extra vennero attinti da un libretto di risparmio al portatore che figurava nella contabilità ufficiale come denaro depositato.

In occasione dei pagamenti degli interessi "extra" figurava nella contabilità riservata uno scarico su detto libretto, senza indicazione del beneficiazio.

Ha precisato che, per disposizioni interne, l'utilizzazione del libretto era subordinato alla presentazione di documenti a firma congiunta di almeno due dirigenti dell'azienda, ai quali era stata attribuita il mandato gestorio (Isacchi, Bordoni, Martinez, Olivieri).

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Era per altro Carlo Bordoni che, sempre a detta dell'Isacchi, dava disposizioni per l'emissione degli assegni circolari per il pagamento degli interessi "extra".

Il processo penale, da cui sono stati tratti i dato sopra riferiti, figura trasmesso alla Cancelleria del Tribunale di Roma il 26 luglio 1976 e successivamente assegnato alla V sezione penale del tribunale.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, con lettera del 2 dicembre 1981, ha comunicato che il processo trovasi ancora giacente presso la V sezione del Tribunale, in attesa di fissazione del dibattimento di primo grado.

Sembra lecito supporre che a seguito dei provvedimenti di clemenza intervenuti medio tempore, tutta la vicenda finisca per concludersi con una pronuncia di proscioglimento che travolga anche le imputazioni residue.

b) Dalla documentazione acquisita dalla Commissione non risulta che attraverso la B.P.F. siano stati pagati interessi extra sui depositi Mec-Fin.

4) Crediop (Consorzio di credito per le opere pubbliche) ente di diritto pubblico.

L'ente ha aperto presso la B.P.F. filiale di Roma due conti:
n.83.0 conto B e 82.0.

a) Il primo (83.0 c.to B) evidenzia pochissimi movimenti e figura estinto il 3 agosto 1972, quando il saldo di lire 47.335.620 venne trasferito al conto 82.0.

Gli interessi liquidati ed accreditati in conto ammontano a lire 20.250.426 "ufficiali" e lire 27.085.194 "extra".

Nel rapporto n.3641 del 5 febbraio 1981, più volte citato si assume, facendo riferimento alla documentazione bancaria direttamente consultata che, a valere sui depositi del conto 83.0 c.to B, furono liquidati ulteriori interessi "extra" che confluirono nel libretto al portatore "Orlando" (n.7080447 presso la B.P.F. di Roma), aperto il 5 agosto 1966 ed estinto il 31 gennaio 1973, la cui appartenenza all'avv. Umberto Ortolani sembra accertata con sufficiente grado di attendibilità.

Le schede relative a quest'ultimo conto, presentano d'altra parte, come si è sopra ricordato a proposito delle risultanze relative alla posizione dell'avv. Ruggero, un interesse che travalica il caso specifico. Al pari della posizione Ruggero le risultanze del conto "Orlando" appaiono estremamente utili ai fini di far emergere le connessioni fra depositi pubblici ed attribuzioni economiche a persone considerate dalla banche sindoniane tramite necessario per l'introduzione in un determinato mercato.

b) L'altro conto, contrassegnato con il n.82.0 figura aperto l'11 novembre 1968, mediante l'accredito di un miliardo con la causale "ordine conto". Anche questo presenta pochi movimenti ed all'atto della messa in liquidazione della B.P.I. (27 settembre 1974) aveva il saldo creditore di lire 8.531.879.126 che, per effetto degli interessi relativi al 1974 di lire 629.798.520, al netto della ritenuta erariale, raggiungeva l'importo complessivo di lire 9.011.621.327, con valuta 30.9.1974.

Il 31.1.1975 detto importo risulta infine messo a disposizione dell'ente depositante presso una delle tre B.I.N. consorziate.
Gli interessi riconosciuti ed affluiti sul conto a banca funzionant figurano essere i seguenti:

anno 1968, interessi ufficiali ed extra lire 6.830.000
" 1969 " " " " " 50.341.528
" 1970 " " " " " 70.192.202
" 1971 " " " " " 74.532.420
" 1972 " " " " " 90.034.901
" 1973 " " " " "150.056.300

Per altro dalle schede del conto Orlando risulta riportato, l'accredito di lire 2.500.000 all'avv. Umberto Ortolani, a titolo ulteriore "extra" sui depositi Crediop.
Ritiene doveroso la Commissione segnalare che il 16 aprile 1981 (prot.00272) gli organi amministrativi del Crediop hanno trasmesso un memoriale con il quale l'ente ha voluto portare a conoscenza alcuni dati relativi alla gestione dei depositi negli anni 1968 e 1
Con riferimento al conto n.82.0 aperto l'11 novembre 1968, presso l B.P.F. sono stati comunicati i seguenti dati:

saldi al 31.12.1968 lire 1.006.830.600 di cui per interessi lire 6.830.600
" " 31.12.1969 " 1.057.172.128 " " " " 50.341.528
" " 31.12.1970 " 1.845.600.630 " " " " 87.788.876
" " 31.12.1971 " 1.949.232.370 " " " " 103.631.740
" " 31.12.1972 " 1.539.267.271 " " " " 90.034.909
" " 31.12.1973 " 8.566.879.126 " " " " 150.056.300
" " 30.9.1974 " 9.011.621.327 " " " " 479.742.201

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

L'I.C.P.U., al quale si riferisce lo stesso memoriale avrebbe aperto il 29.12.1973 un conto presso la B.P.F. con i seguenti dati riassuntivi saldi al 31.12.1973 lire 2.880.013.428 ,di cui interessi lire 5.846.763

" " 30.6.1974 " 3.880.013.428 }
" " 30.9.1974 " 2.535.651.740 } interessi lire 155.038.312

Per entrambi gli enti si sostiene che i depositi presso la B.P.F. ebbero a coinvolgere percentuali estremamente ridotte dell'ammontare complessivo dei depositi.

In nessun caso superarono la percentuale del 2,50 per cento ed in molti anni neppure la percentuale dell'1%.

Si sostiene infine che gli interessi furono sempre accreditati con valuta fine anno e registrati nella contabilità Crediop e ICPU, mentre la banca, sino al 1972, avrebbe seguito una diversa procedura.

Avrebbe proceduto alla liquidazione con due distinte operazioni; una prima liquidazione conteggiata al 2,50% ed indicata in estratto conto come competenze di chiusura, a questa sarebbe seguito il completamento dell'accredito a titolo di interessi, liquidato sulla base dei tassi in vigore, accredito ~~che~~ comunicato con nota contabile, recante la motivazione del bonifico.

Tale procedura non sarebbe stata più seguita per gli anni 1973/1974, quando la banca dispose che gli interessi maturati fossero accreditati in unica soluzione.

~~Ai fini di~~ P52 una compiuta ricostruzione dei rapporti fra banche sindoniane ed enti depositanti ed ai fini di far emergere possibili connessioni influenti ~~ai fini~~ sugli ~~degli~~ scopi della legge istitutiva, può essere ricordato che sia il Crediop che l'I.C.P.U., nel contrarre prestiti in valuta sui mercati

segue il foglio I8

internazionali nella forma di finanziamenti in pool di banche estere, hanno avuto continuità di rapporti con la Franklin National Bank, il cui inserimento nel circuito sindoniano non ha bisogno di specifica dimostrazione.

In particolare risulta dai contratti compresi nel protocollo 00179 e 00180 della Commissione la Franklin National Bank ha partecipato al "pool" di banche che hanno concesso prestiti al Crediop ed all'I.C.P.U. negli anni compresi fra il 1970 ed il 1973 ed in due occasioni, sempre relative al 1973, ha partecipato alla organizzazione.

Questo è l'unico dato accertato in proposito, essendo mancato qualsiasi riscontro circa l'esistenza di possibili connessioni fra l'acquisizione dei depositi di fondi dei due enti nelle banche sindoniane in Italia e le iniziative assunte dalla Franklin National Bank.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

5) I.C.C.R.I. (Istituto di credito delle Casse di Risparmio).

L'ente morale ebbe rapporti sia con la B.U. che con la B.P.F. filiale di Roma.

a) l'I.C.C.R.I. ~~ha aperto~~ aprì un conto corrente presso la filiale romana della B.P.F. nel 1966, con un versamento di 500 milioni effettuato in cinque "tranches" da cento milioni ciascuna, a partire dal 2 febbraio di quell'anno.

Questo conto ebbe moltissimi movimenti e nel 1971 raggiunse punte massime di depositi di lire 8,5 miliardi circa (nei mesi di luglio-agosto) nel 1973 di circa 11 miliardi di lire (mese di giugno) e nel 1974 di circa 4,5 miliardi (mesi di giugno-luglio).

Gli interessi liquidati ed accreditati in conto, a partire dal 1969, con la causale n.18, che per la banca corrispondeva alla voce specifica di interessi sui depositi, sono i seguenti:

anno 1969	lire	89.615.365
" 1970	"	137.076.199
" 1971	"	418.266.450
" 1972	"	132.032.247
" 1973	"	90.742.367
" 1974	"	69.907.470

All'ente, secondo la documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di Finanza, non risultano versati in conto interessi "extra" secondo lo schema descritto per altre ipotesi di depositi pubblici, anche se, in realtà interessi "extra" commisurati ai depositi, furono elargiti a persone non coincidenti con il depositante.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

In particolare all'avv. Umberto Ortolani, con accredito sul libretto Orlando n.7080447, legato come si è sopra detto anche ad altre vicende, e sul conto corrente personale n.40900, accesi tutti e due presso la filiale romana della B.P.F.

Data l'importanza del libretto Orlando è opportuno qualche cenno più specifico. Dalle schede contabili relative al conto libretto n.7080447 risulta che questo fu aperto il 5 agosto 1966, con un versamento di lire 1.008.750 e poi estinto il 31 gennaio 1973.

In relazione alla successione dei depositi e dei prelevamenti e dai tempi medi di giacenza dei fondi, sembra convalidata l'interpretazione della Guardia di Finanza, secondo cui la funzione primaria del conto fosse quella di offrire un "parcheggio", ovvero una collocazione provvisoria alle somme di volta in volta accreditate all'avv. Umberto Ortolani a titolo di "tangenti" o " provvigioni" per i depositi procurati alle banche sindoniane. La continuità di rapporti fra detto conto ed il conto personale intestato all'Ortolani (n.40900),e la corrispondenza fra gli addebiti del primo conto e gli accrediti del secondo, dove è confluita una parte notevole delle disponibilità liquide, sembra ~~convalidare~~ confermare altresì la tesi che attribuisce ad Umberto Ortolani l'esclusiva disponibilità del rapporto di conto corrente ed in definitiva i benefici delle varie operazioni.

Nel libretto Orlando emergono in particolare interessi "extra" sui depositi pubblici CREDIOP e Italcasse.Precisamente lire2.500.000 sui depositi Crediop, calcolati forse nella percentuale dello 0,25 dei depositi dell'ente e lire 13.472.400 su quelli effettuati dall'Italcasse, calcolati probabilmente nella percentuale dello 0,50.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Le variazioni delle percentuali fra diverse posizioni sembrano legate a dati che non sono emersi in sede di indagini. Probabilmente dipendono dalla specificità dell'interesse riconosciuto ai depositati e dalla pre senza di altri interventi, ai quali la banca ha attribuito una efficienza causale nella acquisizione dei depositi.

Con riferimento al libretto Orlando ed al conto personale n.40900, che presentano interesse anche ai fini di cogliere il rapporto fra pagament di tangenti e contabilità riservata e conseguentemente fra tolleranza de l'ente di controllo di frnnte alla presenza di più contabilità riserva e diffusione della politica degli interessi "extra" pagati a terzi, pers guita con sistematicità dalle banche sindoniane, è utile sottolineare quanto risulta a proposito della provenienza dei fondi.

La B.P.F. ha sempre pagato gli interessi extra e le tangenti, accredita sul libretto Orlando, attingendo da libretti a risparmio su cui affluiv propri fondi riservati. Libretti aperti ed estinti a soddisfacimento de esigenze di un solo esercizio.

Questi libretti, assieme alla documentazione complementare, ridotta pe altro a fogli di memoria estremamente sintetici, veniva di norma distr nell'arco di due anni.

Si spiega così la povertà della documentazione acquisita all'atto dell messa in liquidazione della B.P.I. e l'importanza, ai fini della ricos zione del "modus procedendi", che deve essere attribuita ai due conti appena menzionati, che si collegano direttamente al conto Zeus anno 19 ed ai documenti L.R.- R.A. anno 1972, svolgenti funzione di contabilit riservata in quegli esercizi.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

b) l'Italcasse ha aperto nel febbraio 1972 presso la B.U. di Milano, il conto n.15750.88, che ha utilizzato solo per movimenti di scarsa consistenza sino alla chiusura del 31 dicembre 1973.
Nell'esercizio successivo il saldo creditore, che era di lire249.852.794 alla data del 31 dicembre 1973, aumentò sino a raggiungere quasi mezzo miliardo nell'agosto ed i due miliardi alla fine di settembre.
Gli interessi ufficiali, perchè anche per questi depositi non sono stati registrate nella contabilità bancaria interessi "extra", sono risultati i seguenti:

interessi dal 1972 lire 2.368.996
" " 1973 " 8.829.680
" " 1974 " 59.285.913

Traspare però dai movimenti del conto n.40900 il pagamento di "tangenti" o "provvigioni" su tali depositi.
Ricavando i dati dal citato rapporto della Guardia di Finanza può essere ricordato che diversi importi, sempre con riferimento ai depositi Italcas sono affluiti direttamente sul conto personale di Umberto Ortolani, press la B.P.F. di Roma, con provenienza dal libretto "Zeus" della sede di Mila no e con la specifica causale "interessi al 30.6.1973 su c/c Italcasse".

6) F.A.S.D.A.I (Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Industriali)

L'ente aveva aperto presso la B.P.F. di Roma il conto corrente n.22690, con il versamento di 200 milioni di lire il 24 ottobre 1969.
Il conto non ha sviluppato molti movimenti ed ha raggiunto il tetto massi mo di lire 3,3 miliardi circa nel 1973 e i 4,6 miliardi circa nel 1974.
All'atto della messa in liquidazione il saldo creditore ammontava a compl sive lire 1.888.838.806, girato nel febbraio 1975 a favore dell'ente,

presso una delle tre B.I.N. consorziate per i pagamenti.
Con riferimento a detto conto sono stati accertati pagamenti di interessi "extra" a favore dell'ente depositante e-d a favore di terzi.
E precisamente figurano pagati all'ente depositante:

	interessi ufficiali	interessi extra
anno 1969	L. 744.205	L. 1.415.890
" 1970	" 15.427.075	" 36.522.220
" 1971	" 45.454.846	" 52.596.008
" 1972	" 85.757.860	" 21.861.010
" 1973	"116.492.788	" 48.205.138
" 1974	"171.371.800	/ /

A valere sui depositi F.A.S.D.A.I. risultano pagati, oltre a quelli ora ricordati, interessi "extra" al tesoriere dell'ente rag. Mario Ricromanni titolare del conto di corrispondenza n.46450 e del conto garantito n.6/3/3050 per gli importi che seguono:

sul conto 46450

accrediti	valuta	30.6.1970	lire 1.052.700
"	"	31.12.1970	" 2.211.623
"	"	31.12.1971	" 4.152.300
"	"	31.12.1972	" 5.183.054
"	"	30. 6.1973	" 5.577.500

sul conto garantito 6/3/3050

accrediti	valuta al	30.6.1971	lire 3.204.830
"	"	30.6.1972	" 4.376.470.

Con riferimento ad entrambi i conti sembra che gli accrediti siano stati calcolati nella percentuale dello 0,50 dei depositi.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

Questo ~~sembra~~ trasparire dai prospetti di liquidazione delle competenze posti in essere dalla filiale romana della B.P.F./

Tre prospetti di liquidazione rinvenuti dalla Guardia di Finanza in de di indagine penale considerano anche i depositi F.A.S.D.A.I. e permettono di verificare le seguenti operazioni:

a) prospetto di liquidazione al 30 giugno 1970.
   Interessi "extra" al 15 dicembre prædente regolarmente accredita sul conto n.22690 dell'ente, mentre l'importo di L.1.052.700 vien fatto affluire sul conto n.46450 di Riccomanni, valuta 30.6.1970 la causale n.78("versamenti").

b) liquidazione interessi trimestrali e semestrali al 30 giugno 1972
   Interessi extra:
   lire 11.552.130 accreditato sul conto n.22690 dell'ente
   lire 4.374.470 affluiti sul conto garantino n.3050 di Riccomanni causale n.78 ("versamenti") valuta 30.6.1972.

c) liquidazione competenze al 30 giugno 1973, nel conto corrente cre tore (conteggio trimestrale).
   Interessi: lire 16.732.500 accreditati sul conto 22690 dell'ente;
   lire 5.577.500 affluiti sul conto di Mario Riccomanno causale 78 ("versamenti")

A quanto si può ricavare dalla contabilità bancaria, anche questi "extra" appaiono provenire dai fondi riservati. In particolare attra la utilizzazione dei ben noti libretti al portatore L.R. e R.A. e Ze Nessuna risultanza è emersa invece a proposito della destinazione fi le dei fondi affluiti nei conti Riccomanno ed in special modo sulla u lizzazione degli stessi all'interno del circuito amministrativo-fina rio del F.A.S.D.A.I.

AMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
UL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

7) Le vicende legate al deposito G.E.S.C.A.L. sulla B.P.I. hanno sollecitato particolare attenzione da parte della Commissione che, oltre alle acquisizioni documentali, ha ritenuto di disporre accertamenti diretti mediante l'audizione di persone a vario titolo coinvolte.

Le acquisizioni documentali percorrono in definitiva due tracciati.

- gli sviluppi del processo penale contro Maria Luisa Ruggero ed altri (n.560 R.G. 1975 del G.I. di Milano);
- gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere per peculato per i 175 milioni di lire che si assumevano lucrati da persone estranee alla Gescal e le determinazioni della Giunta del Senato (relazione De Carolis 11 giugno 1980);

Gli accertamenti diretti gravitano su numerose persone apparentemente implicate nella vicenda ed in particolare su Onorio Cengarle, senatore della Repubblica, sul dott. Raffaello Tannuzzi, sull'avv. Edoardo Ruggero su Maria Luisa Ruggero Orsini, su Carlo Bordoni, di cui è stata disposta l'audizione in diverse sedute fra l'aprile e l'ottobre 1981.

Il primo processo al quale si è fatto riferimento (n.560/1975) trae la sua origine dai rapporti ispettivi della Banca d'Italia ehe avevano messo in evidenza, fra l'altro, l'entità degli interessi extra maturati sul conto corrente n.0.028049/73 in essere presso la B.U. al nome dell'Ente Minerario Siciliano (E.M.S.) sul conto 0.030118/33 al nome della Gescal (Gestione Case Lavoratori) e sul conto 0.30712/22 intestato alla Meccanica Finanziaria (Mec-Fin).

Secondo le relazioni ispettive, che mettendo l'accento sulle tre posizioni sopra ricordate, hanno puntualizzato elementi sufficienti al radicarsi di tre distinti processi penali, la fonte dalla quale la B.U. ha tratto

i mezzi per la elargizione degli interessi extra è stata sempre la disponibilità offerta dalla contabilità riservata (prot.00158 C.19).
Di quella contabilità a diversi livelli che Carlo Bordoni ha indicato con i termini di "contabilità grigia" e "nera" specificandone gli importi approssimativi nella audizione del 1 aprile 1981 (III/9 10,11 e 12).
Sempre secondo le relazioni ispettive l'importo complessivo degli interessi "extra" sul conto Gescal al quale si riferisce il presente paragrafo, avrebbe raggiunto l'importo di lire 175 milioni, corrispondente approssimativamente alla percentuale dell'1,25 dei depositi.
Questa percentuale si sarebbe aggiunta a quella del 5,75 degli interessi ufficiali accreditati dalla B.U. all'ente depositante.
I dati del processo penale, che non risulta ancora concluso, possono offrire ampia materia di discussione su una realtà che presenta ampie sfaccettature. Gli elementi sui quali sono confluite gran parte delle risultanze inducono a stabilire alcuni punti fermi.
In primo luogo risulta che l'acquisizione del deposito ne seguì ad un contatto fra il dott. Briatico ed il dott. Bordoni, sviluppatosi attraverso il canale Iannuzzi-Ruggero, contatto in vario modo descritto dai testi che ebbe uno dei punti determinanti nell'incontro a Roma presso gli uffici direttivi della Gescal fra il vice direttore della B.U. Pietro Olivieri, alcuni membri del consiglio di amministrazione dell'ente e Maria Luisa Ruggero. La circostanza è affermata in sede penale da Pietro Olivieri (int.14.5.197 e 19.1.1981) da Maria Luisa Ruggero (int.13.11.1975) e ulteriormente sviluppata da quest'ultima nella audizione del 1.10.81.
Come secondo punto può ritenersi acquisita sufficiente dimostrazione della coincidenza temporale, in termini di giorni, fra la determinazione della Gescal di effettuare dei consistenti depositi presso la B.U. ed alcuni pagamenti a favore di persone che in vario modo erano intervenuti per

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

favorire un incontro fra i delegati della Banca ed il dott. Briatico. Circostanza che, ~~si~~ se è conclamata per quanto si riferisce Raffaello Iannuzzi ed i fratelli Ruggero, che hanno sostenuto trattarsi di una sorta di provvigione, sembra coinvolgere anche il senatore Onorio Cengarle.

Infine risulta che successivamente al deposito e sempre ~~con~~ in oggettiva coincidenza con la abituale liquidazione degli interessi da parte della B.U. vennero ottenuti versamenti di somme da parte diversi soggetti compreso il senatore Cengarle. ~~gli~~ Le stesse ~~soggetti~~ persone li che avevano ricevuti all'aatto della ~~c~~apertura del conto.

Gli elementi ricavati dall'istruttoria penale, con riferimento ai quali può considerarsi acquisito un sufficiente grado di sicurezza, terminano a questo punto.

Per il resto si contrappongono versioni contrastanti.

Da un lato la versione che sin dall'inizio è stata prospettata dalle persone che hannò operato all'interno della B.U. o parallelamente a questa.

In particolare da Carlo Bordoni , che istituisce una relazione necessari fra elargizioni commisurate all'entità dei depositi ed apertura del cont a condizioni determinate e che attribuisce un ruolo specifico al gruppo degli intermediari

Iannuzzi, Maria Luisa Ruggero e Edoardo Ruggero (aud.1.4.81 XVII/2 e 5; IV 6.9.11;XII 4-6-7);

Non diversamente da Pietro Olivieri (int.19.1.1981) da Francesco Isacchi (int.19.1.1980) e da Alfonso Gelardo (int.22.1.1975), che

prospettano, sia pure da diverse angolazioni e con qualche discrasia, la presenza di "tangenti" collegate ai depositi Gescal, i cui importi commisurati all'entità dei depositi (si è parlato dell'1,75 per cento) erano prelevati dai fondi tratti dalla contabilità riservata. Emergono, dal complesso di tali dichiarazioni, due gruppi di percettori delle "elargizioni"; il senatore Onorio Cengarle; il gruppo Raffaello Iannuzzi, Edoardo e Maria Luisa Ruggero.

Si contrappone frontalmente a tale ricostruzione della vicenda le dichiarazioni rese, in diverse sedi, dal sen. Onorio Cengarle, che sono riassunte nei memoriali presentati alla Giunta del Senato in relazione alle due domande di autorizzazione a procedere per peculato (prot.00078 e 12) della Commissione).

I risultati di tale indagine, che costituiscono il secondo gruppo di acquisizioni documentali al quale si è sopra fatto cenno, offrono una precisa puntualizzazione della tesi del parlamentare, che a tali documenti si è riferito anche nella audizione davanti alla Commissione.

La contestazione del senatore Cengarle, che ha sempre negato ogni rapporto fra le elargizione passate per le sue mani e la determinazione degli organi direttivi della Gescal di depositare dei fondi nella B.U., muove dalla premessa che negli anni 1972/1973 il tasso ufficiale attribuito ai depositi Gescal 5,75 per cento non era inferiore a quello di mercato in quanto, secondo la relazione della Banca d'Italia, gli interessi passivi sui depositi erano nei 4 trimestri del 1972 rispettivamente del 4,83-4,31-4,28-4,16 per cento e nei quattro trimestri dell'anno successivo rispettivamente del

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
4
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

4,45-4,49-4,73-4,68-per cento.
L'interesse del 5,75 per cento era quindi di per sè idoneo a stimolare la scelta della banca sindoniana, indipendentemente da qualunque vantaggio accessorio da negoziare sulla "pecunia publica".
Sempre secondo Cengarle i due versamenti di 50 milioni di lire ciascuno passati per le sue mani, ma destinati ad una "corrente" del partito democristiano, avrebbero avuto un'origine del tutto diversa.
Nei suoi contratti con Carlo Bordoni, per vicende legate al mandato parlamentare (Fradal V 7; VI/1 Tac), il dirigente della banca aveva espresso l'intendimento della B.U. di dare un contributo a determinate forze politiche, in vista di un generale indirizzo volto ad appoggiare finanziamenti alcuni partiti "per accattivarsi simpatie attraverso forme di sostegno alla stampa".(prot.00078 C.12:memoriali aud.Lux IV/5)
Non aveva prospettato contropartite di sorta (aud.30.9.81 Zorzi III/1 Roma) e non aveva fatto riferimento dei depositi Gescal (Bal.II/4; Lux IV/1).
Il senatore Cengarle, che ha sempre sottolineato la mancanza di un suo potere decisionale interno od esterno all'ente,(Bal II/5-Fradd.V/2), ha per altro ammesso di avere, su sollecitazione di Carlo Bordoni, telefonato una o due volte (memoriali del prot.00078)al dott.Briatico che conosceva da 30 anni (Lux IV/5); al fine di prospettare la disponibilità della banca a pagare interessi superiori a quelli di mercato per i depositi della Gescal.
Si era peraltro limitato a questo, senza stabilire collegamenti fra depositi e l'elargizione spontanea di cento milioni (Bal.II/5).
Anche per quel che concerne le modalità del pagamento di cento milioni

in due "tranches" di cinquanta milioni l'una, la versione di Onorio Cengarle si contrappone in punti essenziali a quella prospettata dai funzionati della B.U.

Ha sostenuto che i primi cinquanta milioni pagati dalla banca nel febbraio 1973, non solo erano stati spontaneamente elargiti (Bordoni ha in più occasioni parlato invece di pressanti ed arroganti richieste accompagnate da non velate minaccie di ritiro dei fondi XIII/14/15/16/17; XVII/9/10/12/13/14; XVIII 9/10;) ma erano stati destinato specificamente alla "corrente" ed alla pubblicazione "settegiorni"(Zorzi III/2/Rom).

Ha precisato di avere ritenuto legittimi i dieci assegni da 5 milioni ciascuno intestati ai nomi di fantasia Rossi Paolo e Mario Bianchi ritenendo tali modalità del tutto normali. Ha addirittura aggiunto:"i nomi che erano in calce non li ho neanche guardati;per me poteva benissimo essere il nome del funzionario" (Zorzi III/2 Rom); con ciò spiegando la mancata attenzione alla differenza di grafia delle sottoscrizioni dei diversi titoli (Iocca VII/4-5).

In definitiva ha fatto prevalere il suo ruolo di semplice mezzo di trasmissione delle somme destinate ad altri (Iocca VII/4/5),per spiegare la propria indifferenza ai particolari, pur riconoscendo di non essere stato a conoscenza che amministratore unico della editrice "sette" destinataria delle elargizioni fosse all'epoca l'on.Marzotto Caotorta (Iocca VII/2) e pur ammettendo che almeno un assegno gli era stato ritrasferito, dopo la consegna ai corrieri della pubblicazione "settegiorni" (Zorzi III/4e5).

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

Questa circostanza, sulla quale la Commissione ha richiesto maggiore chiarezza, innesta il discorso su una particolare modalità del pagamento che ha lasciato non poche zone d'ombra.

Si fa riferimento al fatto, del tutto pacifico, che uno degli assegni usciti dalla B.U. come contributo ad elargizione a determinati gruppi politici (quello contrassegnato con il n.28946135 di cinque milioni), in realtà risulta finito nelle mani del venditore di un appartamento acquistato in Roma da Paola Seccaspina moglie del senatore Cengarle (verbale sommarie informazioni di Alberto Palombini in data 19.11.1976; atto di compravendita per notaio Attaguile in data 29 gennaio 1974).

Il senatore Cengarle, facendo luce sul contenuto della lettera in data 5 marzo 1973 a firma dell'on.VIttorino Carrà, ma esibita solo nel luglio I980 a seguito della seconda richiesta di autorizzazione a procedere (Zorzi III/2 e 3 Rom), ha offerto la spiegazione che segue: "Poichè incassarono gli assegni i cassieri di "sette giorni", che non gestivano solo il problema della pubblicazione ma anche tutta l'attività del gruppo, dovendomi restituire una determinata cifra (cioè l'anticipazione a titolo personale menzionata nella lettera a firma Carra) hanno utilizzato questo assegno che io neanchè sapevo fosse di quelli che avevo ritirato e consegnato".

Anche con riferimento a questa circostanza ha ribadito di non avere tenuto una contabilità dell'operazione (Zorzi III/4/5 Rom).

Si inserisce in modo anche più pregnante nel problema degli "interessi extra" corrisposti in occasione dell'acquisizione del deposito Gescal

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

il ruolo di Raffaello Iannuzzi, Edoardo Ruggero e Maria Luisa Ruggero Orsini, che Carlo Bordoni ha indicato come il gruppo destinatario delle iniziative volte ad incrementare la raccolta dei fondi pubblici ed in genere all'aumento dei depositi.

Anche se la circostanza della coesistenza di due separate iniziative in parte concorrenti è tutt'altro che chiara, nè potrebbe essere diversamente in relazione alla contestazione del presupposto costituito dalla mancazione causale fra acquisizione dei fondi Gescal ed attribuzione dei cento milioni di lire a favore del gruppo politico ed editoriale indicato dal senatore Cengarle, sembra nel complesso verosimile che l'opera promozionale dei fratelli Ruggero preceda in ordine di tempo le telefonate fra Cengarle e Briatico e gli stessi incontri ai quali ha fatto riferimento Carlo Bordoni (XVII/9,10,12,13,14; XVIII/9,10; XIII/14,15,16 e 17).

Lo si desume non solo dal generale incarico promozionale da tempo conferito, ma dagli specifici riferimenti temporali ai quali si riportano entrambi i fratelli Ruggero (1-10-1981 XVII/3 Tac;Zorzi 6/5;Iocca VII/3).

Dal canto loro affermano esplicitamente i due fratelli Ruggero, ricordando che Bordoni a trattative già avviate, telefonò "dicendosi furibondo " con Cengarle a proposito delle iniziative assunte da quest'ultimo.

In questo modo gli intermediari ebbero notizia di una circostanza che sembrava incidere negativamente sull'entità del compenso per l'opera prestata (Guer IX/3 e 4 Bal XX/1).

Non può non essere peraltro registrato che in realtà questa preoccupazione iniziale sembra essersi ben presto dissolta perchè, da quanto emerge dal

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

risultanze, sia Iannuzzi che i fratelli Ruggero non mossero specifici rilievi circa l'entità del compenso liquidato dalla B.U.
Circostanza che non trova una chiara spiegazione se la si collega con quanto affermato i funzionari della B.U. a proposito dell'interesse "extra" commisurato all'entità del deposito e fissato in una specifica percentuale (1,50- 1,75).

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Quest'ultima circostanza, allo stato delle risultanze, non trova una chiara spiegazione.

Se si ritiene attendibile, quanto affermato i funzionari della B.U. (Olivieri, Gelardi e Bordoni) circa la determinazione, sulla base di una percentuale fissa commisurata all'entità dei depositi, dell'interesse extra da attribuire a soggetti diversi dal depositante, riesce difficile interpretare la condotta del gruppo Jannuzzi.- Ruggero di fronte all'iniziativa successiva, incidente sui vantaggi dell'opera di "intermediazione". A meno di non supporre che in realtà il maggior onere legato alla presenza di altri, sia stato in parte assorbito dalla stessa B.U., ovvero che fosse già previsto un coacervo di percentuali da distribuire secondo lo sviluppo dell'operazione.

Le considerazioni concernenti le percentuali ed in genere l'entità delle elargizioni non possono essere concluse senza registrare la incertezza di molti dati relativi alle elargizioni legate all'operazione Gescal.

Edoardo Ruggero, confermando quanto in precedenza dichiarato ai giudici in sede di indagine penale, ha affermato davanti alla Commissione che per la sua azione di "promozione" per i depositi I.N.A., Enasarco e E.N.P.D.A.I. gli era stato promesso dal Bordoni una"provvigione" del 2% per i depositi fino ai 500 milioni, dello 0,25 o dello 0,30 per cento per quelli superiori al miliardo e dell'1% per i depositi intermedi ~~e che~~ su questa base aveva sviluppato l'intervento presso la Gescal (1.10.81 XVII/3 Tas.Zorzi 22/3) a proposito del quale affare Bordoni gli aveva versato 60 milioni come prima "tranche" della "commissione" (XVII 5 Tac).

Da questo ~~punto~~ aveva però dovuto detrarre 15 milioni per il debito non dilazionabile di Angelo Jannuzzi (1.10.81 Lux XVIII/2;Lux XVIII/4 di cui ha diffusamente parlato.

Lo stesso Ruggero ha per altro aggiunto che la percentuale era "piuttosto forfettaria" (Sant.XXI/8) e che ancora nel giugno 1974, quando Bordoni si accingeva a partire per l'America, vi erano dei conti in sospeso (Lux XVIII/1).

Le incertezze non si fermano qui.

Edoardo Ruggero, di fronte alla contestazione di avere ricevuto tre volte circa ~~quella~~ la percentuale concordata a proposito della Gescal, ha finito per riconoscere che "evidentemente ci furono degli avvenimenti che indussero Bordoni a darmi più di quello che avevano concordato "(Zorzi 22/3). Con ciò riferendosi alle iniziative del 1972 della società Hyde Park (dominata dallo stesso Ruggero) per incrementare la clientela della Edilcentro.

L'attenzione che la Commissione ha ritenuto di prestare alle questioni relative alle percentuali, in generale estranee agli scopi della legge istitutiva, si spiega non solo con l'esigenza di verificare i dati economici relativi al denunciato intervento di uomini politici e per questa via giudicare delle attendibilità delle diverse versioni offerte ma con il bisogno di cogliere il contesto economico che ha permesso lo sviluppo e la ramificazione di iniziative eterogenee ed in parte concorrenti.

Per concludere la registrazione dei dati raccolti a proposito dell'operazione Gescal appare opportuno soffermarsi su due episodi, legato l'uno al ruolo di Angelo Jannuzzi , l'altro alla fase di perfezionamento dell'intesa.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

Non è molto chiaro perchè Raffaello Jannuzzi, che pure aveva avviato delle polemiche giornalistiche con il dott. Briatico dal quale dipendeva almeno in parte la scelta delle aziende di credito da utilizzare per i depositi Gescal, sia stato scelto dai fratelli Ruggero quale tramite per l'acquisizione del cliente della B.U.

Le spiegazioni di Maria Luiga Ruggero, rimasta sempre nel vago (Jona VII/3; Sant.VIII/5,6 e 7), e di Edoardo Ruggero (Bal XX/7) sono certamente inappaganti.

Il fatto che Jannuzzi avesse dei rapporti con la B.U. e la circostanza che conoscesse il dott. .Briatico non sono certo ragioni sufficienti per spiegare una scelta rilevante sotto molteplici profili, non esclusi quelli economici.

Divengono ragioni attendibili se le si collega con quanto Carlo Bordoni ha sostenuto sin dai primi interrogatori (int.5.11.80,23.2.81),circa la costituzione di un "gruppo operativo" con caratteristiche di continuità predisposto allo specifico fine di agevolare i rapporti con i "politici", considerate le persone più idonee a contribuire all'acquisizione di fondi pubblici.

In questa logica non è senza rilievo che l'acquisizione dei depositi fosse per lo Jannuzzi strumentale per alleggerire una posizione debitoria nei confronti delle banche sindoniane di diverse decine di milioni (30.9.81 Mec IX/3 e 4), posizione che è stata faticosamente affrontata proprio attraverso le utilità tratte dall'operazione Gescal (1.10.81 Jonca VII/4 e 6; Sant.VIII/3).

Si rivelano pertanto perplessi di fronte alle dichiarazioni di Raffaele Jannuzzi, che da un lato sostiene di essere intervenuto nell'operazione Gescal "ma di non avere ricevuto alcuna mediazione" (Bal X/6) e dall'altro

riconosce, sia lo scoperto presso la B.P.F. e l'opera svolta al riguardo da Edoardo Ruggero (Mec IX/3), sia l'intervento economico di quest'ultimo per estinguere un debito scaduto (Mec IX/4).
Rilievo tanto più frequente se si tiene conto dei reali termini economici di questo intervento, così come risultano dalla audizione di Maria Luisa Ruggero, la quale ha diffusamente descritto l'operazione che ha permesso, grazie anche alle disposizioni impartire da Bordoni ad Olivieri, di saldare fortunosamente e non senza qualche contrattempo- dello il debito Jannuzzi ormai in scadenza (Jona VII 4 e 5; Sant. VIII/3 e 4).
Sostanzialmente omogenee appaiono le versioni relative all'incontro nella sede Gescal, con gli organi direttivi dell'istituto di cui si è già fatta menzione nella prima parte del paragrafo, anche se tutte le persone sentite hanno offerto versioni anodine e sfumate del contenuto del colloquio.
Jannuzzi ha ammezzo di avere fissato l'appuntamento con Briatico su richiesta del suo amico d'infanzia Edoardo Ruggero e di avere partecipato all'incontro, pur escludendo di avere sentito promesse di elargizioni o di interessi (Mec.IX/3).
Maria Luisa Ruggero ha descritto il clima di cortesia di questo primo incontro tra Briatico e Jannuzzi (Guer IX/2) e non ha fatto menzioni di interessi.
Ha riferito che Briatico disse che la richiesta della banca di ottenere dei depositi era una proposta praticabile, ma che doveva essere sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione. Era seguito, sette od otto giorni dopo, un incontro fra Bordoni e Briatico (Guer IX/2) ed ancora altro incontro, al quale intervenne l'Olivieri ed alcuni membri del consiglio di amministrazione (Jocca VII/3).

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Non ha fatto riferimento alla previsione di percentuali nel corso di tali incontri, ma dell'interesse economico legato alla acquisizione del deposito non ha mostrato mai di dubitare, pur non conoscendone l'esatto contenuto (Sont.VIII/3), così come ha attribuito i benefici economici tratti da Jannuzzi ad accordi diretti di quest'ultimo con Bordoni (Sant.VIII/3).

8) Anche il procedimento penale contro Graziano Verzotto, Antonino Renna e Pietro Giordano (651 R.G. 1975 P.M. Milano prot.00203/III e 00063 della Commissione) trae la sua origine dall'inchiesta svolta dalla Banca d'Italia, oltre che, come è avvenuto in alcune vicende legate al caso Sindona (provvedimento del P.M. di Milano in data 22 settembre 1975), da interviste giornalistiche ed esposti fatti pervenire alla Autorità giudiziaria.

L'inchiesta svolta dalla Banca d'Italia aveva permesso di appurare che l'Ente Minerario Siciliano aveva aperto presso la B.U. di Milano il conto n.1/28049, versando la somma di 7 miliardi e mezzo, prelevati sulla maggiore somma di 20 miliardi, stanziata con legge 24.5.1971 n.16 a favore dell'ente.

A distanza di cinque giorni l'E.M.I. aveva trasferito due miliardi e mezzo dalla B.U. alla Banca Loria, divenuta successivamente Banco di Milano, di cui era componente del consiglio di amministrazione il sen.Graziano Verzotto, presidente del depositante E.M.S.

In relazione a tali fondi i dirigenti dell'E.M.S. avevano percepito dalla B.U., sino al luglio 1973, "interessi extra" nella misura del 2%, interessi che non erano mai pervenuti nelle casse dell'ente depositante.

Sulla base di tali dati si è sviluppata l'indagine penale e sono stati rinviati a giudizio il sen.Graziano Verzotto, per interesse privato in atti di ufficio e lo stesso Verzotto, il Giordano (direttore generale

dell'EMS) ed il Renna (direttore amministrativo), per peculato.
Con sentenza del 3 maggio 1976 il Tribunale di Milano ha ritenuto Graziano Verzotto, Pietro Giordano e Antonio Renna colpevoli del reato di peculato, nonchè il Verzotto colpevole anche del reato di interesse privato in atti di ufficio, limitatamente all'episodio di deposito bancario presso la Banca Loria, condannandoli a pena detentiva, alla restituzione degli interessi percepiti di lire 70.749.711 ed al risarcimento del danno.
La pena è stata ridotta in sede di gravame ed il giudizio si concludeva, quanto a Graziano Verzotto, con la sentenza della COrte di Cassazione in data 8 febbraio I980.
In particolare la pronunzia giudiziale definitiva, per quel che si riferisce almeno alla posizione che interessa specificamente la Commissione, ha stabilito che le somme versate costituivano veri e propri interessi bancari.
E' stato ritenuto significativo, ai fini della prova di una univoca imputazione da parte dell'azienda di credito (anche in questo caso il normale canale di illiceità) che le somme risultassero sempre contabilizzate come "interessi extra sul conto EMS", oppure come "interessi sul conto corrente EMS", oppure ancora come "versamento" a favore EMS, con ricevuta a firma Spinelli a Bordoni. ~~come interessi extra".~~
Si è ritenuto egualmente significativo che nel promemoria a firma del vice direttore della B.U. si leggesse che il tasso ufficiale da corrispondere per il deposito fosse del 5% con l'annotazione "a parte dovremo retrocedere un ulteriore 2% suddiviso come segue: 1%-0,50%-0,25-0,25%".
Sotto diverso profilo è stato attribuito significato probatorio alle dichiarazioni degli stessi imputati Renna e Giordano e di altre persone a vario titolo coinvolte nella vicenda.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Il Renna aveva infatti dichiarato che il Giordano ed ik Verzotto avevano sostenuto che il motivo del deposito di 7,5 miliardi di lire era rappresentato dalla presenza di un interesse extra nella misura dell'1,25%, che le due banche avrebbero dovuto corrispondere "sotto banco" e che da tali interessi avrebbe prelevato qualcosa per lui.

Natale De Cesaris aveva riferito che il Bordoni gli aveva detto di dover corrispondere qualcosa ad alcune persone, dividendo l'importo globale in quattro "tranches", da pagare attraverso assegni circolari intestati a nomi fittizi.

Il coimputato Negri ed il teste Perelli avevano ancora specificato l'iter procedimentale seguito, assumendo che più volte erano stati fatti degli accrediti su un conto cifrato del sen.Verzotto presso la Amincor Bank di Zurigo.

Elementi che, per le loro peculiari caratteristiche e la loro convergenza, sono stari ritenuti idonei a fornire quella certezza giudiziale, presupposto logico della affermazione di responsabilità in ordine alla utilizzazione per fini privati della "pecunia pubblica", costituita dal corrispettivo del godimento dei fondi dell'ente pubblico.

In tale contesto la Commissione ha ritenuto di limitare l'indagine alle acquisizioni documentali, senza procedere ad un accertamento di fatti già coperti, nel loro nucleo centrale, dal giudicato.

9) Per completare il quadro che si è giudicato utile al fine di cogliere la generale dimensione del fenomeno degli interessi"extra", sembra opportuno elencare anche i casi nei quali mancano del tutto elementi per stabilire l'attribuzione di somme a soggetti diversi dall'ente depositante.

Alle ipotesi cioè in cui l'anomalia è limitata alla banca erogante, che ha attribuito gli interessi in violazione al cartello bancario ed, il più

delle volte, attingendo ai fondi registrati sulla contabilità riservata.

a) Federazione Italiana Consorzi Agrari società cooperativa a responsabilità limitata.

La Federazione ha aperto diversi conti presso la filiale della B.P.F. e precisamente:

- il n.23007 il 15.10.73 con il versamento di lire un miliardo-
  Non vi sono stati movimenti nel periodo, sino alla chiusura del 22.3.74 ed il trasferimento del saldo sul conto 23006 dello stesso Istituto.
  Interesse ufficiale lire 9.490.150;
  Interesse "extra" lire 7.385.562, fatto figurare come normale versamento
- n.23008 aperto il 3.1.74 con il versamento di lire 800 milioni e chiuso con il saldo attivo di un miliardo il 22.3.74 girato, come il precedente, sul conto 23006;
- n.23009 aperto l'8.2.74 con il versamento di un miliardo di lire;
  Nessun movimento ed estinzione il 22.4.74 con girata del saldo sul conto n.23006.
- n.23012 intestato alla Federazione per una operazione specifica (importazione granoturco francese n.123);
  Aperto il 15.3.74, con uno scoperto di lire 727.113.370, evidenzia molte operazioni senza conseguire un saldo attivo.
- n.23006 aperto il 3.12.73 che è da considerare il conto base.
  Presenta moltissimi movimenti ed alla data 24.12.74, dopo avere assorbito le passività del conto n.23012, presenta il saldo attivo di lire 328.898.220.
  Gli interessi attivi accreditati sul conto sono stati, per il 1973,

lire 928.176 "extra".

Quelli ufficiali per il 1974 lire 156.591.728.

Per entrambi gli anni non figurano elargiti "extra" fuori conto.

b) Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani.

Ha aperto i seguenti conti presso la B.P.F.

- N.31677 il 15.10.73, con il versamento di 450 milioni. Tetto massimo al disotto del miliardo.

Chiusura il 27.9.74.

Interessi, tutti riconosciuti ed accreditati in conto:

ufficiali 1973 lire 2.697.000, "extra" lire 1.650.000.

Nel 1974 gli interessi furono conteggiati dalla liquidazione coatta dell B.P.I. in lire 29.088.062, al netto della ritenuta erariale.

- N. 31678 il 21.11.1973, con il versamento di lire un miliardo.

Nessun movimento ed azzeramento il 27.9.74.

Interessi del 1973 ufficiali lire 4.805.219 ed "extra" lire 3.205.479, con versamenti nel conto.

Interessi del 1974, tutti ufficiali, con valuta 30.9.74 lire 57.552.907, al netto della ritenuta erariale.

- n.31676 aperto l'8.4.74, con il versamento di lire 415.milioni.Tetto massimo di un miliardo il 24.5.74.

Interessi conteggiati dalla liquidazione coatta in L.23.672.260, al netto della ritenuta.

- n.6-2-00100- vincolato- aperto il 13.3.74 con il versamento di un miliardo.

Il 27.9.74 , il conto risulta azzerato e gli interessi liquidati/ in lire 46.093.610, secondo il calcolo della liquidazione coatta.

b) La S.E.A.F. (Società per l'Esercizio di Attività Finanziarie) s.p.a. partecipata al 99% della Fincantieri, ha aperto presso la filiale romana della B.P.F. i conti nn.00357,49927 e 49928 -conto B.

- 00357 vincolato acceso il 17.1.73 mediante l'accredito di lire 10 miliardi.
  Tetto massimo 25 miliardi il 12.2.73, Estinto il 28.5.73, con giroconto degli accrediti sul conto n.49927.
- n.49927 conto "affidato", fino allo scoperto di 300milioni.
  Aperto il 28.5.73 ed estinto il 4.2.75.
  Alla data del 24 ottobre 1973. quando presentava un saldo debitore nell'ambito del fido concesso, le somme conteggiate a titolo di interessi erano le seguenti:
  lire 882.191.780 per interessi ufficiali,
  lire 418.630.140 per interessi "extra".
  Infine furono liquidati i seguenti ulteriori importi per interessi maturati al 24.10.73:
  sul conto 49927 lire 20.958.204
  " " 49928 lire 12.328.766.

Per la somma totale (lire 33.287.670) venne richiesto dalla Seaf l'emissione di assegni circolari, all'ordine della società (nn.9221290/91/92/93/94/95/96 della dotazione B.N.L.) la cui destinazione finale non è stata accertata.

- n.49928 - conto B acceso il 4.7.1973, con l'accredito di 15 miliardi ed estinto il 24.10.1973.
  Risultano in conto lire 164.383.560 di interessi ufficiali, ai quali devono essere aggiunti gli interessi "extra", di cui si è fatto cenno a proposito del conto n.49927.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

Per tutti gli interessi "extra" si è accertato il prelevamento dal libretto di risparmio al portatore contraddistinto con la denominazione "Zeus" di partinenza della B.P.F. sede di Milano, il cui addebito per la rimessa dei fondi alla filiale porta la causale "Compl.int.c/c/ S.E.A.F.". lire 78.082.191 e lire 373.835.619.

c) Sofid (Società finanziaria Idrocarburi) s.p.a. partecipata al 46,25% dalla Agip s.p.a. al 33,75% dalla Snam sP.a. al 20% dall'Anic

- La società ha aperto, presso la B.P.F., il conto n.51900 il 22.11. 1965 con il versamento di cento milioni di lire che ha poi estinto il 27.9.74.

  Interessi dell'anno 1973:
  ufficiali lire 48.263.082
  extra lire 238.761.185.
  Interessi ufficiali dell'anno 1974 lire 78.886.565 e lire 242.033.000.
  Gli interessi extra del 1973, prelevati come sempre dal libretto Zeus, risultano accreditati in conto con la causale d'uso "versamento".

- Ha altresì acceso il 29.12.72 un secondo conto presso la stessa B.P.F. con il 51901 - C speciale. con il versamento di un miliardo di lire, conto che ha poi estinto il 30.1.1973.
  L'importo proveniva dal libretto di risparmio al portatore n.3648, contraddistinto con la denominazione "Ode" e che risultana di pertinenza della stessa Sofid.
  Gli interessi accreditati sono stati complessivamente L.327.317.

- Presso la B.U. di Milano la Sofid era infine inestataria dei conti nn.13212 e 30829.

Il primo aperto il 22.2.71 evidenzia uno scoperto di tre miliardi, che vengono ripianati il 7.10.71, all'atto della estinzione.
Il secondo, aperto il 14.5.73, con il versamento di dieci miliardi, può considerarsi estinto alla data del 3.7.74.
Interessi 1973: ufficiali lire 190.813.605
"extra" " 89.337.000
liquidati con il noto sistema del versamento in conto.
Interessi 1974 ufficiali lire 216.255.235.
Non risulta siano stati pagati interessi "extra", al di fuori di quelli accreditati in conto.

d) I.M.I. (Istituto Mobiliare Italiano)ente di diritto pubblico.
I rapporti fra l'istituto e la B.P.F. filiale di Roma risalgono al novembr 1966:

- per il conto 0089 aperto il 9.11.66 risultano accreditati i seguenti interessi "extra" prelevati dai libretti R.A. o Zeus.
  lire 5.639.875 nel 1970
  lire 14.487.952 nel 1972
  lire 18.914.857 nel 1973.
  Tutti accreditati in conto con la causale "versamento".
- Per il conto n.900 vincolato - aperto il 9.11.66, risultano accreditati i seguenti interessi "extra", poi girati in giornata sul n.0089
  lire 343.750 per il 1966
  lire 2.906.250 per il 1967
  lire 2.250.000 per il 1968
  lire 2.556.250 per il 1969
  lire 2.187.500 per il 1970
- - Per il conto n.910 - vincolato- , aperto il 24.1.1967, mediante il versamento di 150 milioni ed estinto il 18.10.70, sono stati accreditati

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

i seguenti interessi extra:

lire 2.375.000 per il 1967

lire 2.250.000 per il 1968

lire 1.250.000 per il 1969

lire 2.375.000 per il 1970.

- Per il conto 920-vincolato- aperto il 10.5.1967, mediante l'accredito di 100 milioni di lire, destinato ad accogliere gli interessi ufficiali ed extra, sono stati accreditati i seguenti interessi extra:

lire 1.041.660 per il 1967

lire 1.041.660 per il 1968

lire 1.125.000 per il 1969

- Per il conto 930 - vincolato- aperto il 6.10.67 con l'accredito di 50 milioni ed estinto il 18.4.1970, sono stati pagati i seguenti interessi extra:

lire 125.000 per il 1967

lire 62.500 per il 1968

lire 1.041.660 per il 1969

lire 1.999.995 per il 1970;

- Per il conto 940 - vincolato- aperto l'8.11.1968 con l'accredito di 100 milioni di lire, sono stati liquidati ed accreditati i seguenti interessi "extra":

lire 125.000 per il 1968

lire 1.583.340 per il 1969

lire 1.541.665 per il 1970:

- Per il 0095 vincolato, aperto il 2.2.70 mediante accredito di 500 milioni, sono stati accreditati nel 1970 lire 6.250.000.

- per il conto 00097 vincolato, aperto il 29.1.71, mediante accredito di 500 milioni, sono stati accreditati nel 1971 interessi extra per lire 8.190.990;
- infine per il conto 00096 vincolato, aperto il 4.12.70 mediante accredito di 500 milioni, risultano accreditati per interessi "extra":

lire 15.298.650 nel 1971
" 13.281.255 " 1972
" 15.118.050 " 1973.

Anche per questo, come per tutti i precedenti conti dell'I.M.I., non risultano elargite somme a titolo di interessi extra od altro al di fuori di quelle regolarmente affluite nei libretti deposito della società

e) F.A.T.A. (Fondo Assicurativo tra agricoltori) s.p.a.
Sul conto n.22697, aperto il 22.10.1973 presso la B.P.F. di Roma con l'accredito di 540.milioni, risultano corrisposti lire 11.410.959 per interessi extra del 1973.
Oltre questi importi, regolarmente affluiti in conto, non risultano altre elargizioni.

f) Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. (società collegata all'I.N.A.)
Sul conto n.33090, aperto presso la B.P.F. di Roma il 22.5.73, con il versamento di 800 milioni risultano accreditati in conto per interessi lire 16.677.381 per il 1973.

g) Previdenza del Lavoro spa. (società privata)
Ha ricevuto interessi extra per il conto n.158041 poi cambiato in 45100.

h) STET (Società finanziaria Telefonica), partecipata nel 1974 al 57/68% dell'I.R.I.
Sul conto n.52700, aperto nel gennaio 1967, che evidenzia movimenti modesti, risultano accreditati in conto i seguenti interessi "extra":

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

lire 1.775.537 per il 1969
" 3.485.095 " " 1970 compresi quelli ufficiali
" 3.650.165 " " 1971
" 3.541.810 " " 1972
" 3.168.066 " " 1973.

10) Infine, sempre per consentire una migliore interpretarione del generale contesto sembra utile elencare gli enti pubblici o le società a partecipazione pubblica che hanno effettuato depositi presso la B.P.F. e la B.U. senza che però risultino concordati o conteggiati interessi extra a favore di terzi, ovvero dello stesso ente o società depositante.

a) I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

L'ente ha aperto il 17.5.1974 il conto n.31671 presso la B.P.F. con il versamento di lire 540.000.000, incrementato sino a raggiungere il 6.9.74 il tetto massimo di 13 miliardi e 212 milioni.

Risultano liquidati solo interessi ufficiali con valuta 30.9.1974 (lire 279.815.573), coerentemente con la politica della banca, che, con il primo gennaio 1974, ha preferito "ufficializzare" l'intero tasso accordato alla clientela.

b) I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

Anche questo ente ha aperto il 29.3.1974 un conto presso la B.P.F., filiale di Roma, con il versamento di un miliardo di lire.

Sul conto n.31679 risultano effettuate ulteriori versamenti sino a raggiungere il tetto massimo di 6 miliardi e 800 milioni, alla data del 26 aprile dello stesso anno.

Non risultano siano stati concordati interessi extra, nè la Guardia di Finanza in occasione degli accertamenti compiuti a tale fine, ha rinvenuto documenti tali da far presupporre elargizioni o tangenti.

c) OTO Melara s.p.a.

Ha aperto il conto n.41015 presso la B.P.F. in data 31.12.73, mediante il versamento di 300 milioni. Il 24.7.74 ha raggiunto il tetto massimo di lire 2.300.697.686.

Non risulta che alla società od altri soggetti siano stati erogati somme a titolo di interessi "extra" od a altro titolo, oltre gli interessi ufficiali di lire 177.821 per il 1973 e di lire 136.144.689 per il 1974.

d) Insud (Unione Iniziative per il Sud). sP.a., partecipata al 40,40 del Gruppo Efim.

Ha aperto due conti presso la B.P.F. filiale di Roma:

- n.31045 in data 27.2.75, mediante accrëdito di un miliardo di lire;

Interessi ufficiali lire 47.335.680, oltre a lire 7.232.735 conteggiati da la liquidazione coatta;

- n.6-2-00120, il 25.3.74 e vincolato a sei mesi mediante il versamento di lire 807.351.000;

Interessi ufficiali lire 20.843.000.

e) Finmeccanica s.p.a., controllante al I00% della Mec-Fin.

Ha aperto presso la B.P.F. il conto n.23830 in data 6.11.73, utilizzato pe la concessione da parte della banca di un fido di lire 500 milioni.

f) I.C.I.P.U. (Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità) ente di diritto pubblico.

Sul conto n.100, aperto presso la B.P.F. filiale di Roma, il 20.12.73, con il versamento di lire 2.874.166.665, non risultano riconosciuti "extra" a favore dell'ente depositante, oltre gli interessi di lire 5.846.763 per il dicembre 1973 e lire 155.638.312 per il 1974.

g)

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

g) Istituto Italiano di Credito fondiario s.p.a.
Ha aperto il 7.12.73 presso la B.P.F. filiale di Roma il conto 00088/56,con l'accredito di lire 850 milioni.
Sono stati accreditati per il 1973 gli interessi ufficiali di lire 3.912.328 e per il 1974 di lire 41.881.155.
h) Assonave (Associazione fra costruttori di Navi di alto mare).
Sul conto n.03388, acceso il 28.6.1974 presso la B.P.F. filiale di Roma, con il versamento di lire 9.883.000, non risultano corrisposti interessi extra. Quelli ufficiali accreditati ammontano a complessive lire 233.000.
i) Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia.
Anche per questo conto n.16625, acceso presso la B.P.F. il 18.3.1974, con il versamento di 550 milioni di lire, non risultano riconosciuti interessi extra.
l)-Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di miglioramento.
Sul conto n.15290, acceso presso la B.P.F., con il versamento di lire 100 milioni, non risultano riconosciuti interessi extra.
m) Efim (Ente Partecipazione e Finanziamento industria manufatturiera)
Anche sul conto n.21495, acceso presso la B.P.F. il 14.2.1974 con il versamento di 500 milioni, non figurano corrisposti interessi "extra".
n) Enasarco (Ente Nazionale Assistenza Agenti e rappresentanti di commerci
Nessun interesse extra sul conto n.21750,acceso presso la B.P.F. di Roma il 13.12.1973, con l'accredito di un miliardo di lire.
o) Finam (Finanziaria Agricola del mezzogiorno)
Sui due conti nn.23710 e 32711, aperti presso la B.P.F. rispettivamente il 13.3.74 ed il 5.3.74, non risultano corrisposti interessi extra, alla società od a terzi.
Nel corso delle indagini la Guardia di Finanza ha esaminato, anche altre posizioni che si trovano elencate alle pagine 214,215 e 216 del Prot.
cc

00200 della Commissione, che non sono state prese in ulteriore considerazione, in quanto le relative schede, concernenti le singole posizioni, hanno evidenziato solo interessi debitori per scoperti in conto corrente e linee di credito varie, ovvero si riferivano a società private estranee all'inchiesta.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

11) La ricostruzione dei momenti essenziali concernenti l'attribuzione di "interessi extra", sui fondi pubblici, suggerisce alcune considerazioni che prefigurano possibili proposte, volte a migliorare il quadro normativo.

Pur se la specificazione e articolazione deve essere riservata alla parte finale della presente relazione (cap.VII), che abbraccia l'intero ventaglio delle possibili proposte di riforma legislativa, appare coerente con l'impostazione data all'argomento, fare alcune riflessioni, che conseguono direttamente dalla analisi dei dati appena riferiti, dati, che, mettendo allo scoperto la sistematicità di alcuni comportamenti illeciti ed il "modus procedendi" abitualmente seguito, sottolineano le specifiche normative che hanno reso agevole la svilupparsi ed il diffondersi - talvolta in modo imponente- di comportamenti gravemente giudizievoli per la comunità civile.

Nessuno può illudersi che il quadro normativo possa eliminare di per sè, al di fuori di profonde modifiche del costume sociale e di una ritrovata tensione morale, fenomeni di inquinamento politico del tipo sopra descritto o più specificamente possa precludere il finanziamento occulto di uomini e gruppi politici da parte di enti e società comprese nell'area pubblica.

Sarà sempre ipotizzabile una spazio di illecità per iniziative e scelte aziendali a favore di gruppi politici e per il trasferimento di utilità, pecuniarie e no, in contrasto con i fini istituzionali dei singoli enti o società pubbliche.

Il problema è solo quello di restringere il più possibile quest'area, sia in termini genericamente quantitativi, sia ed ancor più, precludendo

l'utilizzazione di alcuni percorsi agevoli che, come nella ipotesi considerate, hanno facilitato, in modo intollerabile, il ramificarsi e l'estendersi dell'illecito.

In quest'ottica e salvaguardando la autonomia che pure va riconosciuta agli enti compresi a vario titolo nella mano pubblica, sembra che l'azione di riforma possa essere indirizzata in tre direzioni.

Operando sulle norme che disciplinano l'organizzazione giuridica degli enti ed i vincoli che afferiscono alla formazione delle scritture contabili e dei documenti di periodo.

Rendendo non praticabili, senza involgere specifiche violazioni di legge, tolleranze e ritardi da parte degli organi di contratto delle aziende di credito.

Infine integrando, nelle parti che hanno rivelato limiti ed insufficienze, la legge 2 maggio 1974 n.195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

a) Per quanto concerne il primo punto, pur riconoscendo che qualche passo avanti è stato fatto negli anni successivi al periodo considerato, con la novella del 1974 (D.L. 8.4.1974 n.95 convertito nella legge 7.6.1974 n. 216) e con la normativa successiva, comprese quella legata al nuovo sistema fiscale, per adeguare le specifiche disposizioni legislative al fine della "chiarezza e precisione" dei documenti di periodo, fissato come obbligatorio dall'art.2423 C.C., non può essere sottaciuto che molto resta ancora da fare.

Permane il divario fra le norme sulla formazione delle scritture e quelle sul controllo e correlativamente l'insufficienza degli interventi normativi volti a rendere non remunerativo - sotto il profilo dei rischio di sanzioni anche personali - il sistema della doppia contabilità o della contabilità aggiuntiva, volte alla modifica dei risultati di periodo.

Di quegli artifici contabili usati dalle banche sindoniane come canale privilegiato, in tutte le ipotesi appena considerate, di attribuzione di "interessi extra" a persone diverse dai depositanti.

Per colmare il divario esistente e raggiungere quello che è già un obbiettivo codificato, sembrano possibili due strade, solo apparentemente antitetiche.

Avvicinare ancora di più la normativa fiscale a quella dettata dal codice civile in tema di scrittura contabile, scoraggiando l'inserimento di voci correttive dettate da esigenze puramente fiscali (basti pensare il problema degli ammortamenti ed a quello delle così dette "riprese fiscali") che già prefigurano il sistema della doppia contabilità.

Attribuendo maggior frequenza ed incisività ai controlli interni - con correlative responsabilità personali dei titolari del potere - ed al sistema dei bilanci verificati, strumenti indispensabili per avvicinarsi al fine, evitando di aumentare, al di sopra di un certo livello, il sistema sanzionatorio, con effetti paralizzanti per l'indispensabile duttilità dell'operare delle imprese.

Sotto questo profilo può attendersi qualche risultato dai progetti relativi alla nuova disciplina delle società di revisione ed al sistema di certificazione annuale dei bilanci di esercizio, che sono da tempo allo studio.

Queste definizioni sintetiche, circa i possibili tracciati di riforma della normativa contabile di periodo, non devono far sottacere che in casi di macroscopiche irregolarità occorre intervenire preventivamente,

prima che l'illeicità abbia determinato gli effetti pregiudizievoli e si sia convertita in un danno molto spesso irreversibile.
In altri termini, nei casi di gravi irregolarità - nel senso prefigurato ad altri fini dell'art.2409 C.C. per la società per azioni - non dovrebbe attendersi la conclusione dell'esercizio e la predisposizione del bilancio di periodo, ma dovrebbero poter funzionare strumenti "anticipatori" idonei a prevenire il danno.
Si potrebbe ipotizzare da un lato, una norma che definisca grave irregolarità sottoponendola ad autonoma sanzione, la formazione di una contabilità correttiva od aggiuntiva (nera" o "grigia" secondo la terminologia che ricorre tante volte nelle dichiarazioni alle quali si è fatto cenno nella relazione), oggettivamente idonea ad alterare i risultati del bilancio, ed a offrire una visione non veridica della contabilità obbligatoria.
D'altro lato,una o più norme che responsabilizzino, non solo gli organi di amministrazione, risultato che potrebbe già ritenersi acquisito alla stregua della legislazione vigente, ma anche i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato.
Questo non per ampliare la sfera di legittimati/ alla denuncia di gravi irregolarità ~~denunci~~ alla autorità giudiziaria, ma al più limitato-ma sufficiente fine-di investire formalmente il collegio sindacale e così rendere più significativo il controllo interno.
Rilievo che, prospettando una maggiore incisività di quest'organo tipico della società di capitali, società assunta anche a questo proposito come struttura giuridica tipica delle imprese-pubbliche e no - di medie e grandi dimensioni che interessa l'indagine, sollecita specifica attenzione al modo di formazione e funzionamento dei sindaci ed alla loro estrazione professionale.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

b) Le risultanze relative alle attribuzioni degli interessi extra, appaiono altrettanto significative per quel che si riferisce alle insufficienze normative legate al sistema di controllo delle aziende di credito da parte della Banca d'Italia.

Traspare l'esigenza di una normativa che limiti l'ambito della discrezionalità amministrativa, in presenza di ipotesi predeterminate di gravi irregolarità.

In particolare non deve essere più consentito agli organi preposti istituzionalmente al controllo che, in vista di fini legati alla politica del credito, si obliterino/ accertamenti relativi alla inattendibilità della contabilità "ufficiale", la sola che la legge ammetta e si omettano tempestive iniziative di tipo correttivo e sanzionatorio.

La presenza di poste correttive od aggiuntive, con funzione di modifica dei risultati di periodo, deve essere cioè definita -per legge- come grave irregolarità, che impone interventi sostitutivi e correttivi anche di carattere straordinario.

c) Le risultanze acquisite a proposito delle attribuzioni degli interessi extra offrono qualche motivo di riflessione anche sulle carenze della legge n.195 del 1974.

Una considerazione è di evidenza assiomatica.

Non è certamente sufficiente integrare la normativa destinata ad incidere sui potenziali erogatori di valori ed in genere di utilità economiche, per ottenere dei risultati di livello accettabile.-

Occorre procedere anche sull'opposto versante dei possibili destinatari delle attribuzioni e rendere meno aleatoria la garanzia rappresentata dalla pubblicità dei bilanci di periodo, prevista dalla legge istitutiva del finanziamento dei partiti politici.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Solo dal miglioramento dei dati normativi che concernono la formazione delle scritture obbligatorie e dell'apprestamento di qualche controllo interno, può infatti attendersi un minimo di efficienza dalla garanzia offerta dalla legge n.195, specificamente destinata ad evitare che, attraverso lo strumento del contributo finanziario, si alteri il ruolo che l'ordinamento costituzionale attribuisce al partito politico.
Sempre procedendo per definizioni sistematiche e riservando alla sede opportuna la specificazione della proposta, sembra utile prospettare due interventi correntivi e modificativi della disciplina.
Uno concernente la articolazione del bilancio di periodo che, recependo le esperienze di questi anni, consen-ta di vedere in trasparenza la provenienza dei finanziamenti ed il tipo di spesa.
In particolare non ci si può accontentare, a proposito della voce 3,4 e 5 dell'allegato alla legge, delle voci riassuntive accolte, ma occorrerà un miglior dettaglio degli addendi.
Considerazioni egualmente riferibili alle cinque voci del conto delle spese, la cui inadeguatezza appare evidente sopratutto per le spese inerenti "attività" (editoriale, informazione e simili), che riassumono risultati "aziendali", trascurando la formazione dei saldi-.
Sotto questo profilo appare del tutto inadeguato il generale rifiuto di scomporre il bilancio fra conto economico e conto patrimoniale.
Un secondo intervento legislativo, volto a realizzare un sistema controllo
Se deve essere evitato qualsiasi controllo esterno allo stesso organismo politico, per evidenti ragioni di opportunità e per salvaguardare l'indipendenza anche sotto il profilo puramente contabile, questo non deve escludere l'importanza di una verifica interna di natura non esclusivamente politica.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Agli organismi statutari del partito, ai quali la legge citata attribuisce diverse scelte, potrebbe infatti essere affidata anche quella di designare un collegio di revisori ~~che, previa verifica della contaminazione fra rendimento del conto e giudizio sul conto reso~~ con, la specifica funzione di attestare la veridicità delle poste ed in una relazione allegata illustrarne il significato.

Al segretario amministrativo si affiancherebbe quindi un organo di controllo interno, con compiti analoghi a quelli del collegio dei sindaci nelle strutture societarie.

Con la conseguenza che l'approvazione del conto e la attestazione di veridicità dei dati, implicando responsabilità personale dei revisori - eventualmente sanzionata da specifica norma penale- finirebbero per offrire una garanzia ulteriore di genuinità del documento contabile.

- CONCLUSIONE 52 L19

Non può essere conclusa l'esposizione delle risultanze relative al finanziamento del partito democristiano ed alle attribuzioni economiche sui depositi pubblici da parte delle banche sindoniane senza una riflessione di carattere generale.

Negli anni precedenti al 1974, come è stato posto in evidenza nei precedenti capitoli della relazione conclusiva, un certo assetto di potere compreso nell'area democristiana ha sviluppato molteplici rapporti con le banche sindoniane ed in genere con il gruppo finanziario facente capo a Michele Sindona.

In particolare, nell'arco di tempo coperto dalle indagini della Commissione, ~~tali~~ questi rapporti hanno assunto tale intensità e sistematicità da realizzare strutture operative permanenti con la funzione specifica di incanalare in una determinata direzione gli interessi finanziari del partito democristiano od almeno dei suoi vertici amministrativi ed in qualche misura disciplinare le iniziative volte ad incrementare le entrate necessarie al funzionamento dell'apparato.

Rappresentano vistose tracce di questa struttura:

la costituzione delle due società Usiris A.G. e Polidar A.G. avvenuta nel periodo anteriore al dicembre 1972, come si desume dalle procure per notaio Pozzi di Lugano in base alle quali hanno operato l'avv.Scarpetti e l'on.Micheli per conto della D.C.; il complesso di conti di tali società presso Finabank e Amincor, di cui ha finito per parlare lo stesso Scarpetti nell'interrogatorio del I8 marzo I98I e nella audizione davanti alla Commissione, conti con presumibile funzione strumentale per consentire fra l'altro l'afflusso degli utili tratti da "commodities" estere; ed infine una trama di conti accesi in banche estere e banche o società finanziarie italiane (Finabank, Gemoes, Banca Generale di Credito, Edilcentro Sviluppo ed altre società del circuito Sindona), facenti capo in vario modo all'assetto di potere sopra prefigurato.

Si può cioè affermare, con riferimento a sufficienti riscontri oggettivi, che alcuni uomini politici D.C., allo scopo di soddisfare le immediate esigenze finanziarie del partito o di gruppi all'interno di questo, hanno accettato di coinvolgere una qualche forza politica da tempo alla guida del Paese, in un intreccio di ~~incontri~~ rapporti economici sistematici con un gruppo che, proprio nel periodo considerato, era reduce da spericolate operazio-

ni per il controllo di importanti società finanziarie e che si era già trovato a collidere con la politica economica seguita dalle imprese "pubbliche". Per non parlare delle rischiose operazioni sui cambi, intraprese e sviluppate in quegli anni dal gruppo che aveva come punto di riferimento Michele Sindona, secondo una logica di scalata dei vertici del potere economico italiano, il cui significato complessivo non poteva certo sfuggire a persone comprese, a vario titolo, nell'area da cui dipendevano le più importanti decisioni governative in tema di politica economica-finanziaria dell'Italia.

Disinvoltura cha ha raggiunto punte non facilmente superabili a proposito delle negoziazioni di borsa.

Di quelle "radio-comandate", secondo l'efficace espressione del commissionario ~~Siquorio~~ Signorio, nella quale veniva preventivato l'utile attraverso calibrate compravendite di titoli (Bordoni, Olivieri), con ciò realizzandosi un sistematico finanziamento con mezzi tratti da fondi riservati di imprese e da società obbligate alla veridicità delle scritture contabili e quindi con mezzi legati ad abituali falsità (art.2621 C.C.) dei bilanci e di altre comunicazioni obbligatorie.

Di quelle così dette "a basso rischio", incardinate nei diversi canali di penetrazione del gruppo di pressione incentrato su Michele Sindona, che hanno fatto partecipare i fiduciari della D.C. ad operazioni speculative a termine, senza conferimento di fondi, con l'inevitabile conseguenza di legare la possibilità di ricevere utili od addirittura di non subire danni, al positivo sviluppo degli eventi economici del gruppo.

In questo contesto che ha generato il convincimento di Michele Sindona di poter contare in ogni caso su una rete di protezione e complicità, la posizione puramente passiva di acquisizione dei fondi provenienti da un ben individuato settore economico e da determinati ambienti finanziari favorevoli ad appoggiare forze politiche con obbiettivi compatibili con gli interessi del capitale privato, ~~diviene il momento meno significativo, così come~~ senza dubbio un fatto grave, elevante il quale si rivela di minore interesse, ai fini di cogliere la gravità del fenomeno, l'entità globale delle "elargizioni".

~~Ben~~ Altro più importante sul piano politico appare la realizzazione di connessioni fra i fiduciari del partito D.C. ed i centri del gruppo Sindona, al cui sviluppo hanno finito per essere legate la continuità e sistematicità dei finanziamenti, sí da porre in essere, forse al di là delle intenzioni, una pericolosa coincidenza di interessi, oggettivamente idonea ad aprire nuovi

57 121

canali di penetrazione al gruppo, con effetti inquinanti per l'intera politica del Paese,.

In più chiari termini, una volta aumentati, oltre una certa misura, i rapporti ed accettata la costituzione di strutture giuridiche stabili per le negoziazioni di titoli e per interventi nel settore del commercio dei metalli e delle materie prime (staple commodities), si è sottoposto il partito (Consiglio DC) D.C. nel suo complesso ad una "situazione di rischio" che, al di là della prova specifica di un coinvolgimento dei vertici in manovre volte ad appoggiare le diverse iniziative del finanziere di Patti (gli interventi di alcuni uomini politici a proposito dell'aumento di capitale Finambro e le vicende legate alla nomina degli amministratori del Banco di Roma, gettano per altro delle ombre estremamente inquietanti), autorizza a valutare con severità una condotta così lontana da una corretta gestione delle funzioni costituzionali attribuite ad un partito politico, da ritenersi incompatibile con i doveri minimali che è lecito attendersi dai delegati della volontà popolare. Giudizio se possibile ancor più severo in relazione al fatto che trattavasi di un partito di governo, di cui facevano parte molti dei titolari dei dicasteri economici dalle cui scelte concrete, in molte occasioni ampiamente discrezionali, erano legate le sorti dei programmi di sviluppo del gruppo Sindona.

Notazione che, individuando la "situazione di rischio" nella continuità e sistematicità delle connessioni più che nella entità dei vantaggi, mette in evidenza come la tesi sviluppata -con non poche contraddizioni e reticenze dai fiduciari Micheli e Scarpitti - non attenui i dati da cui emerge la responsabilità politica dei vertici amministrativi della D.C.

Il fatto che siano state aperte soltanto operazioni speculative "a rischio" sia pure limitato - e per alcuni casi si può affermare con sufficiente sicurezza il contrario - attraverso i canali rappresentati dalle società di diritto svizzero del circuito Sindona, dal Bordoni e dalla Edilcentro, dalla Banca Unione ed ancora dal Commissionario Signorio, lungi dallo sfalfire la considerazione negativa sopra esposta, la conforta in modo emblematico.

Dimostra che per almeno due anni un partito di governo, operando in modo sistematico ed utilizzando più centri di imputazione, ha atteso delle utilità dalle variazioni dei corsi dei titoli e delle materie prime e contemporaneamente è stato oggettivamente in condizioni di influire sui risultati attraverso le normali scelte di governo.

60 222

Per non parlare della situazione di rischio specificamente collegata alla anticipata conoscenza di eventi economici influenti sull'andamento del mercato.
Rilievi di tale evidenza da non richiedere ulteriori specificazioni.
E' lecito in tale contesto chiedersi - e questo rappresenta un autonoma ragione di responsabilità politica - se in effetti il complesso dei rapporti fiduciari e le connessioni dei conti protratte nel tempo, al fine di convogliare le iniziative speculative, abbiano dato luogo ~~ad una organizzazione di tipo imprenditoriale~~, incompatibile di per sè, indipendentemente dalle specifiche negoziazioni, con il ruolo che la Costituzione assegna ad un partito politico.
Non meno preoccupanti appaiono, sotto il profilo delle deviazioni istituzionali e di inquinamento delle strutture pubbliche , i dati relativi alle ~~attribuzioni economiche tratte dai fondi pubblici depositati~~ nelle banche sindoniane.
Attraverso la partecipazione alle operazioni di finanziamento della D.C. il gruppo Sindona aveva -di mai nascosto fine di aumentare le connessioni con l'assetto di potere sì da rendere più incisiva l'opera di penetrazione nel mercato finanziario italiano- affrontato non pochi oneri.
In realtà era disposto ad affrontarne dei nuovi, in vista di favorevoli sviluppi del programma.
Aveva frattanto necessità di attingere i mezzi ~~liquidati~~ liquidi dalle fonti più disparate, non solo per allargare la fascia di mercato delle due banche, ma specificamente per superare un eccesso di immobilizzazioni, il male che sin dall'inizio ha tarpato le ali ai progetti più ambiziosi.
In questo quadro va inserita la pratica degli interessi extra, con funzione strumentale alla acquisizione dei depositi pubblici.
Il collegamento con quanto si è sopra esposto a proposito delle connessioni con l'apparato di potere è duplice.
L'acquisizione dei fondi pubblici contribuisce a formare il polmone finanziario da cui è possibile attingere per le cosiddette elargizioni e per le operazioni di finanziamento.
Utilizza le già formate connessioni per favorire, ~~al più basso costo possibile~~, l'acquisizione dei depositi pubblici. Non a caso vi una sostanziale identità fra l'area politica che ha beneficiato di elargizioni e finanziamenti e l'area politica delle persone e gruppi che hanno tratto -talvolta a titolo personale- vantaggio dalla attribuzione degli interessi extra-.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

Con la condiscenza di amministratori di enti ed imprese pubbliche che mantengono depositi in misura assai elevata, distogliendoli ad ad ~~xxxxx~~ altri impieghi produttivi e attraverso la mediazione di varî personaggi, si realizza uno degli intecci che caratterizzano la vicenda Sindona. Si realizza cioé un vero e proprio rapporto simbiotico fra mondo economico e mondo politico, avente lo scopo di conseguire obiettivi di profitto. Organi ed apparati dello Stato, controllati dal mondo politico, vengono così piegati a quell'obiettivo, stravolgendo i compiti istituzionali di enti ed imprese pubbliche, in una situazione in cui è legittimo pensare che oggettivamente potessero essere utilizzati poteri e informazioni privilegiate a disposizione delle forze politiche di governo.

I reggitori della cosa pubblica, a tutti i livelli, coinvolti in questa vicenda hanno quindi dimostrato di avere un senso assai scarso dello Stato. Ma non basta. Una volta inseriti in questo meccanismo e una volta realizzata questa alleanza, sono risultati, per questo stesso fatto, assoggettabili a pressioni, condizionamenti e ricatti.

I vantaggi di vario genere ottenuti da partiti ed uomini politici rappresentano una cambiale in bianco rilasciata a Sindona. E questi si affetterà a riscuoterla, facendone il punto centrale delle sue in-

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ
POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO
EVENTUALMENTE CONNESSE

sistenze per le varie operazioni di salvataggio.

In questo senso, i fatti commentati in questo capitolo della relazione si saldano con quelli che sono esaminati nel capitolo dedicato ai tentativi di risolvere la liquidazione coatta amministrativa.

Il giudizio sull'uomo politico da molti ritenuto il fulcro nell'intera vicenda dei depositi Gescal, non può non essere fortemente negativo, anche in relazione alla palese inattendibilità della versione offerta nelle diverse sedi dell'on.Onorio Cengarle.

In particolare sembra arduo sostenere che una banca ed una banca come la B.U., che proprio in quel periodo perseguiva una ben precisa linea direttiva di rastrellamento di fondi pubblici, corrisponda un centinaio di milioni solo per accattivarsi le simpatie di alcuni uomini politici attraverso il sostegno del periodico "sette giorni", senza prospettive di sorta e senza riferimenti ad un cliente come la Gescal, per la cui acquisizione andava aviluppando contemporaneamente iniziative a largo raggio.

Altrettanto se non più difficile è attribuire a semplice causalità il collegamento fra il pagamento della seconda tranche ed il maturarsi degli interessi sui depositi.

Si può o no credere alle specifiche modalità che, secondo Carlo Bordoni, hanno accompagnato, i suoi incontri con Onorio Cengarle, deciso ad ottenere l'attribuzione economica sino a sfiorare la rottura con la banca, ma resta il fatto che solo dopo raggiunto l'accordo sul deposito si ottengono le "elargizioni" e che le persone all'esterno hanno avuto percezione dai colloqui fra Cengarle e Bordoni e ne hanno seguito gli sviluppi - in particolare i fratelli Ruggero direttamente interessati-non hanno dubitato della versione loro offerta, che incideva direttamente sui vantaggi che ritenevano di poter trarre ragionevolmente dall'operazione. Questo per non parlare delle dichiarazioni provenienti da persone all'interno dell'azienda bancaria (Olivieri,Isacchi,Gelardo).

Non meno significativa appare la vicenda, legata alla lettera 5 marzo 1973, esibita sette anni dopo, in occasione della seconda richiesta di autorizzazione a procedere.

Non solo per il suo contenuto che, in modo quantomeno singolare sembra volto a confrontare una tesi difensiva altrimenti avulsa dal contesto delle risultanze, ma per la genesi della sua esibizione del luglio 1980, con non spiegato ritardo rispetto al maturarsi delle accuse ed alla prima richiesta di autorizzazione a procedere.

64 426

Infine la spiegazione offerta circa il fatto che uno degli assegni di cinque milioni sia finito in mano al venditore di un appartamento a Paola Seccaspina, moglie del senatore Cengarle, appare così poco probabile da sfiorare l'inverosimiglianza.

In questo contesto una riflessione si impone con evidenza.

La forte pericolosità inquinante rappresentata dal collegamento fra iniziative promozionali di uomini politici, capaci di influire sugli enti gestiti con "pecunia publica" e aziende di credito, viene esaltata allorchè siano già preventivati specifici vantaggi economici da "mediazioni",.

A questo punto, se si ritiene di affrontare questo rischio non può non essere accentuata la esigenza di trasparenza e di responsabile accuratezza nella documentazione.

Non è neppure pensabile che ci si rifugi in comportamenti come quello stigmatizzato, in cui vengono recepiti strumenti oggettivamente incompatibili con la trasparenza, quali gli assegni intestati a nomi di fantasia e si percorrano vie tortuose per i trasferimenti di valori.

Così come non è pensabile che tutto questo avvenga al di fuori di una specifica documentazione, suscettibile di un controllo "ex post".

Una seconda riflessione appare egualmente d'obbligo.

C'è da chiedersi se sarebbe stato più opportuno, da molti punti di vista, non esclusi quelli legati alla salvaguardia della figura dell'uomo politico al centro dell'intera vicenda, permettere una piena ricostruzione dei fatti nella sede giudiziaria, si da dissolvere i sospetti che si sono man mano addensati anche sui profitti personali e puntualizzare la destinazione finale attribuita a quelle che l'interessato ha sempre indicato come "elargizioni".

Michele Sindona: la P2, la mafia e connessioni americane.

La relazione non può concludersi senza un resoconto, sia pure sommario, delle indagini che la Commissione ha ritenuto di dover compiere circa i rapporti intercorsi tra Sindona, la mafia e la massoneria, con particolare riferimento, per quanto attiene a quest'ultima, alla loggia segreta P2.

Si tratta, per la verità, di argomenti che, come tali, non formano oggetto di quesiti specificamente sottoposti alla Commissione, ma è sembrato alla Commissione che gli accertamenti compiuti su questi versanti potessero essere utili non solo per completare l'intricato panorama di rapporti, più o meno leciti, di insidiose convivenze, o di vere e proprie attività delittuose, in cui si è collocata la complessa attività del bancarottiere siciliano, ma anche, per trarne direttamente spunti utili per una risposta più approfondita e insieme più incisiva agli specifici quesiti della legge istitutiva. Ciò in quanto la loggia P2 (nell'ambito della massoneria) e quell'associazione a delinquere che è la mafia sono state e continuano ad essere (come ormai nessuno può disconoscere) un tramite di collegamenti, non certo leciti, col mondo politico, finanziario e burocratico. In questo senso, non è priva di significato la circostanza che i torbidi scopi e gli inconfessabili legami che hanno caratterizzato la loggia P2 siano venute alla luce proprio in occasione delle indagini sul caso Sindona ed è stato certo un merito non trascurabile della Commissione quello di aver contribuito, acquisendo la documentazione raccolta al riguardo dall'autorità giudiziaria e rendendola pubblica, a porre le premesse per fare chiarezza sull'argomento: sicchè non è ovviamente possibile che la Commissione non riferisca succintamente almeno sui fatti materiali emersi circa i rapporti tra Sindona e il suo entourage da una parte e Licio Gelli dall'altra, anche se ovviamente l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 ha indotto la Commissione a non proseguire le indagini in questa direzione e le impone ora, in questa sede finale, di non spingere il proprio intervento oltre

i limiti accennati, per non invadere le altrui competenze istituzionali e per mantenersi entro i limiti del mandato ricevuto, con la certezza che i dati di fatto accertati a proposito del caso Sindona possano essere utilizzati, nel quadro più ampio della sua indagine, dalla Commissione parlamentare sulla loggia P2.

Quali sono questi dati di fatto? Non si può rinunciare a rendere conto, sia pure in modo rapido e succinto dell'indagine che la Commissione decise all'inizio dei propri lavori di condurre sulla presenza e sulla iniziativa della massoneria nell'affare Sindona. Ecco perché dobbiamo mettere nel necessario risalto tale presenza e queste iniziative nei momenti salienti della vicenda del banchiere siciliano. Esse riguardano persone appartenenti alla P2 soprattutto ~~che~~ agiscono a vantaggio dell'avvocato Sindona ~~delle quali~~, insieme a Sindona, sono collegate a personaggi e ambienti della massoneria americana di cui parla l'ex ambasciatore Gaia nella sua deposizione davanti alla Commissione. E' da sottolinearsi innanzi tutto la costante attività di Gelli a sostegno di Sindona in tutto il periodo che va dal '74 sino al cosiddetto sequestro del bancarottiere. Dalla documentazione e dalle audizioni, per quanto riguarda i tentativi di risolvere la liquidazione coatta amministrativa, Gelli, e accanto a Gelli Calvi e Ortolani, sono particolarmente attivi specie nella fase iniziale del "salvataggio" di Sindona e della B.P.I.. I rapporti tra Sindona e Calvi risultano essere precedenti il crak delle banche sindoniane; i loro affari si intrecciano dalla faccenda Pacchetti al tentativo di scalata alla Italcementi, la Bastogi, Centrale passerà sotto il controllo del Presidente dell'Ambrosiano. A tal punto i loro affari si intrecciano che Sindona si sentirà di parlare di "società di fatto" con il Calvi come risulta dai documenti acquisiti dalla Commissione. Seppure non si sono trovati riscontri alle affermazioni del Guzzi, Gelli sarebbe intervenuto presso la Banca d'Italia a favore dei progetti di sistemazione della B.P.I.. D'altra parte lo stesso maestro della P2 appare informato delle iniziative del sen. Stammati presso la Banca Centrale per raggiungere lo stesso fine. Stammati è nell'elenco P2 e viene descritto da Guzzi come amico di Gelli. Lo stesso avvocato Guzzi dà notizie secondo cui il capo della Loggia P2 sarebbe in ottimi rapporti con l'on. Giulio Andreotti ("è ben nota l'amicizia tra Gelli e Andreotti").

L'on. Andreotti nega di essere in rapporto di amicizia con Gelli e di avere avuto con questi rapporti che nulla hanno a che fare

./.

con la questione Sindona. Tuttavia [illegible] due lettere, una di Gelli all'on. Andreotti e la risposta di quest'ultimo al primo [illegible] appare esservi fra i due personaggi un rapporto tutt'altro che formale.

L'avvocato Guzzi conferma poi il fatto che Andreotti ricevette il 6 aprile 1977 il banchiere Calvi quando si adombrò l'intervento dell'Ambrosiano per la sistemazione della B.P.I.. Andreotti nega anche questa circostanza e la nega anche Calvi. Tuttavia appaiono poi inspiegabili tutti gli avvenimenti successivi a questo presunto incontro e conseguenti il suo esito deludente tanto che l'interesse di Calvi all'operazione ne risultò raffreddato. Appare cioè inspiegabile quanto riferisce l'avvocato Guzzi e annotato nel suo diario e cioè la mobilitazione di Gelli e di altri presunti membri della Loggia P2 quali Memmo e Corbi i quali cercheranno di riaccendere in Calvi l'interesse a portare innanzi quel progetto di sistemazione della S.G.I.-B.P.I..

Gelli dunque non si limita solo a fare da intermediario in rapporto alla sistemazione interdipendente dell'Immobiliare e della B.P.I. in connessione con gli interessi dei "palazzinari" Belli e Genchini anch'essi negli elenchi della P2, ma si adopera a favore dello altro progetto di salvataggio che sta a cuore di Andreotti e Stammati e preme, sia pure senza successo, sulla Guardia di Finanza, in particolare su L.p (probabilmente il Generale Lo Prete coinvolto nello scandalo dei petroli) perché il maresciallo Novembre, esperto di particolare valore e collaboratore dei giudici di Milano sia allontanato da questo incarico. Questo del trasferimento del maresciallo Novembre è uno degli obiettivi indicati insieme a quello di colpire i giudici di Milano ed altri ancora, nel memoriale che sembra redatto da Sindona del 1° gennaio 1977 e consegnato ad Andreotti con ogni probabilità dall'avvocato Ungaro. Andreotti nega questa circostanza, ma afferma però di avere ricevuto dall'avvocato Ungaro un appunto. Ungaro ammette di avergli consegnato una busta chiusa.

In tutta questa fase Roberto Memmo, cittadino americano di Huston, amico e legato in affari con Connoly, che non fa il costruttore come egli afferma bensì il procuratore di aree dove capita. "Faccio pool grossi, un'intera citta in Venezuela, nel Texas e una nuova città a Montecarlo con un pool di banche". Egli è un finanziere dunque, supponiamo fondatamente, amico di Sindona, anche se lui lo nega. Costui appare nella P2, legato anche in affari a Federici anch'egli presente

./.

con attività economiche e affaristiche nel Texas. L'attività di Roberto Memmo intesa a favorire Sindona è connessa a quella di Gelli. E' in casa Memmo che Gelli, Federici e Guzzi decidono di provocare l'incontro tra Andreotti e Calvi. Memmo è anche in relazione con il Presidente dell'Ambrosiano e riteniamo abbia qualche significato che all'epoca dello affare Pantanella (1974-'75) Roberto Memmo fu tramite fra la Centrale di Calvi e un gruppo americano. Egli nega di aver avuto allora un rapporto diretto con Calvi per l'affare. Egli afferma che rappresentava la Centrale Dino Minciaroni comunque anche questi presente negli elenchi di Gelli.

Roberto Memmo inizialmente sembra essere incaricato da Sindona a fare da tramite tra Sindona e Federici. Quello che è certo è che la casa di Memmo di via Condotti, come afferma Guzzi e come conferma Memmo stesso, era il centro delle riunioni che riguardavano un po' tutta la vicenda Sindona dalla "sistemazione" all'estradizione. Anche l'Affidavit sottoscritto dall'on. Orlandi per sostenere Sindona in USA viene concordato in casa Memmo presenti gli avvocati americani del bancarottiere. Risulta dalle affermazioni di Guzzi che questi avvocati parlano con Memmo dei profili politici del processo americano per il ruolo che Roberto Memmo svolgeva. Costui partecipa - a causa, egli dice, della sua amicizia con Federici - a tutti gli incontri in Banco di Roma a proposito della lista dei 500 e viene incaricato a recarsi a Lugano presso il dirigente della Finbank Oliveiro per cercare, offrendogli 100 mila dollari, di ottenere il famoso tabulato arricchito dei nomi dei titolari dei depositi. A proposito di questi impegni relativi all'affare Sindona, Roberto Memmo si giustifica adducendo la sua amicizia con Federici. Egli quindi sarebbe partecipe delle preoccupazioni e delle iniziative del Federici nella direzione della salvaguardia degli iteressi del Banco di Roma e perciò della stessa vicenda della lista dei 500. Tuttavia questa giustificazione entra in contraddizione con alcuni fatti riferiti da Guzzi. Nella stessa contraddizione entra Fortunato Federici. Memmo e Federici furono infatti consultati da Guzzi che sottopose ad essi la documentazione fornita a Sindona dall'avvocato Domenico Iorio che riguardava l'Edilcentro che investiva responsabilità del Banco di Roma. Memmo fu chiamato da Guzzi per esaminare una memoria del Guzzi medesimo nell'interesse di Michele Sindona in un processo tra Fasco-Europe contro il Banco di Roma. Quanto riferito fa sorgere qualche dubbio che per lo meno Roberto Memmo agisca nell'inte-

./.

resse del Banco di Roma e del suo amico Federici e non invece a favore di Michele Sindona, fratello e amico anche se lui lo nega.

Se Gelli mette a disposizione di Sindona il proprio avvocato Sotgiu per la vicenda della Cassazione, Memmo investe della cosa Spagnuolo e il dott. Pone anch'essi presenti negli elenchi di Gelli, l'avvocato Domenico Iorio interessa per un suo intervento il magistrato Angelo Iannuzzi, mentre Bellantonio, gran maestro di piazza del Gesù, sollecita iniziative dei magistrati della propria Loggia.

Per quanto riguarda la questione della estradizione di cui si è già parlato, gli interventi avvennero in direzione di autorità americane e mobilitando ambienti massoni (oltre che mafiosi) americani.

Vogliamo sottolineare che con ogni probabilità vi fu un forte intervento di ambienti massonici in USA a favore del rifiuto della estradizione. Si sono mossi particolarmente certi ambienti italo-americani che si spinsero sino a fare una indagine sullo stato delle carceri italiane allo scopo di rafforzare la loro testimonianza circa i pericoli gravi che il "perseguitato politico" Sindona avrebbe corso se estradato in Italia. Rao figlio, Philip Guarino, Biaggi, sono alcuni di questi italo-americani. Il nome di Philip Guarino appare insieme a quello di Gelli, del massone Bellantonio, del piduista Spagnuolo tra gli autori degli Affidavit a favore di Sindona insieme a quelli di John Caffery, Stefano Gullo, Anna Bonomi, Flavio Orlandi, Edgardo Sogno.

A proposito di questi ambienti italo-americani, che non vanno assolutamente confusi con la intera comunità italo-americana, essi si muovono tra massoneria, affarismo e mafia. Si legga a questo proposito la deposizione resa in Commissione dall'ex ambasciatore Gaia il quale esprimendo la sua ammirazione per il giudice Kennedy afferma: "perché ci vuole grande coraggio: pensi che pressioni e che rischi avrà avuto il Kennedy per fare un'operazione del genere, cioè per mettere insieme gli atti sufficienti per far condannare sindona". Alla domanda di un commissario: "la mafia?" Gaia risponde: suppongo. "La mia impressione è che purtroppo quasi tutti questi esponenti di queste comunità italo-americane sono connessi ad organizzazioni di altro genere". "Si tratta della mafia"? "nessuno di noi ha la prova, ma è l'impressione generale". E a proposito della giornata di Colombo a Chicago afferma: "l'ambiente italo-americano aveva l'aspetto di essere ambiente di tipo mafioso". Ed è con questi ambienti di New York, con i dirigenti della Giustinian Society (che sono dello stesso stampo) che l'ambasciatore

./.

Gaia deve purtroppo constatare che viene a contatto lo stesso on. De Carolis presente nella lista della P2. Si tratta di un deputato DC che da un'attività di difesa dei piccoli azionisti della B.P.I. contro Sindona, passa - non sappiamo se per amicizia verso Sandro Magnoni, o per altro - a comportamenti che vanno nella direzione contraria, cioè a sostegno del bancarottiere.

LA MAFIA

Per quanto invece riguarda la mafia, la Commissione, che si è potuta muovere sul punto senza altri limiti che non fossero quelli oggettivi deriganti dal carattere sfuggente che ha il fenomeno, ha trovato il tema di estremo interesse, malgrado che essa non rientrasse tra gli specifici quesiti della legge istitutiva, in quanto le vicende in cui è stato coinvolto nei tempi più recenti Michele Sindona e soprattutto il suo falso sequestro sono parse indicative, anche per l'attenzione che in questo stesso senso vi ha dedicato l'autorità giudiziaria, di una possibile funzione di intermediazione svolta anche in questa occasione dalla mafia, per procurare a Sindona (con determinati tipi di intervento in Italia e negli Stati Uniti) i mezzi necessari per mettere in atto un estremo tentativo di salvataggio.

In proposito, la Commissione ha trovato il punto di partenza per gli accertamenti di sua competenza nelle istruttorie penali svolte a Milano e a Palermo sul falso sequestro di Sindona e in particolare nei risultati delle indagini condotte con eccezionale impegno su questo argomento e sulla parallela attività delittuosa di una organizzazione di stampo mafioso sicula-americana dal giudice istruttore di Palermo, recentemente conclusa con un provvedimento di rinvio a giudizio di molti imputati.

In questo provvedimento, si sottolinea esattamente, a parere della Commissione, come la nuova mafia non si identifichi più con le vecchie e conosciute forme di parassitismo mafioso, ma si caratterizzi soprattutto, anche se l'attività parassitaria non possa dirsi del tutto scomparsa, con"la diretta immissione dei mafiosi nell'ambito delle attività produttive". Ne deriva, accanto all'apparente recupero di valori tradionali, il superamento degli ambiti territoriali d'influenza proprie delle vecchie organizzazioni mafiose. Inoltre, mentre la vecchia mafia tende ad essere

spazzata via definitivamente dall'affermazione delle nuove leve, i mafiosi più giovani operano, spesso alla luce del sole ed avvalendosi delle risorse economiche che ad essi derivano dalla natura illecita della loro attività e dagli stretti legami stabiliti col mondo delle banche, come veri e propri imprenditori del crimine, organizzandosi, su scala nazionale e internazionale, in associazioni delittuose, che hanno ad oggetto esclusivo la preparazione e l'attuazione di illeciti penali, quali il traffico di stupefacenti e di valuta, il contrabbando di tabacchi, i sequestri di persona, le estorsioni e infine gli omicidi, estremo mezzo di affermazione della supremazia di singole bande e di singoli personaggi del mondo mafioso.

Se tutte queste considerazioni, contenute nella sentenza del giudice di Parlermo, indubbiamente disegnano con sufficiente precisione e nettezza di contorni, l'attualità del fenomeno; e se anche ~~xxxxx~~ è vero - coem pure si mette in evidenza nel provvedimento più volte richiamato - che maggiore e più incisiva sta divenendo, da qualche tempo a questa parte, la reazione di pubblici poteri alle ingerenze mafiose, non può tuttavia mettersi in dubbio (e basta per confermarlo l'accenno fatto dal giudice di Palermo ai rapporti di connivenza esistenti tra la mafia e il mondo delle banche) che è tuttora pesante l'influenza, quando non si traduca in una vera e propria identificazione, che le organizzazioni mafiose riescono ad esercitare, per i loro fini illeciti, su esponenti del mondo politico, finanziario e burocratico. Così che è stato proprio per accertare se qualcosa del genere non si sia verificato in qualcuno dei momenti che hanno caratterizzato una vicenda così complessa, e che ha interessato tanti settori della vita pubblica nazionale e degli stessi rapporti del nostro con paesi stranieri, come è stata quella Sindona, che ha indotto la Commissione ad indagare anche in questa direzione.

8) <u>I rapporti tra Sindona e il suo gruppo, la mafia e la massoneria</u>.

Se la mafia è quella descritta nel provvedimento, di cui si è detto, del giudice di Palermo, e se essa intesse trame delittuose e la sua attività criminosa si concreta in particolare nel traffico degli stupefacenti e nel contrabbando di tabacchi, non c'è dubbio che il primo

agli atti della Commissione

documento di cui bisogna tener conto, ai fini che ora interessano, é la lettera del 1 novembre 1967 scritta dal Fred J.Douglas, capo dell'International Criminal Police Orrganisation di Washington alla ~~XXXX~~ Criminalpol di Roma. In quella lettera si diceva ~~xxxx~~ esplicitamente: " I seguenti individui sono implicati nell'illecito traffico di sedativi, stimolanti e allucinogeni tra l'Italia e gli Stati Uniti e fra altre regioni di Europa: Daniel Antony Porco, nato a Pittsburg (USA) il 7 novembre 1922, professione contabile. Pare abbia grosse somme in Italia, presumibilmente ricavate da attività illecite negli Stati Uniti; Michele Sindona, nato a Patti (Messina) l'8 maggio 1920, professione procuratore, residente a Milano in via Turati; Ernest Gengarella, che pare abbia interesse nelmotel Sands di Las Vegas; Vio Rolf, nato a Milano, su cui per il momento non abbiamo altri dati. A questa lettera, trasmessa alla polizia di Milano, il questore di Milano rispose con una lettera, di stile burocratico, in cui di faceva cenno ai rapporti di affari esistenti tra Porco e Sindona, ma nella quale si concludeva perentoriamente ~~XXX~~ che "allo stato degli accertamenti da noi svolti, non sono emersi elementi per potere affermare che le persone di cui innanzi, e soprattutto il Porco e il Sindona, siano implicati nel traffico degli stupefacenti tra l'Italia e gli Usa." La lettera purtroppo non fu seguita (e certamente nemmeno preceduta) da ~~xxxxx~~ alcuna seria indagine circa gli illeciti traffici attribuiti a Sindona e Porco; ~~xxxxxxx~~ ma é certo tuttavia che neppure successivamente siano emersi dati probanti, che abbiano visto implicitato Michele Sindona nel traffico di stupefacenti, sia pure nella forma del riciclaggio, attraverso le sue banche, del denaro da esso ricavato. E' un dato di fatto però che i rapporti tra Sindona e Porco (noto alla polizia federale americana nei termini accennati) se già molto stretti al tempo della lettera del 1967, divennero in seguito sempre più intensi e vorticosi. Si può dire anzi che Sindona sia entrato nel mondo ~~xxxxxxxx~~ attraverso le mille occasioni di investimento e di creazione di società commerciali fornitegli da Porco e che costui d'altra parte, dopo ~~xxxxxxxxxxx~~ avere anche lui creata una propria società quotatata in borsa (l'Amdapco)

si trasformò, negli ultimi anni per riferirsi a una espressione usata dal teste Pentello, ascoltato dalla Commissione, il punto di forza dell'impero finanziario che negli anni Sindona era riuscito a costituirsi negli Stati Uniti d'America. Né é senza significato che a tanta distanza del 1967 il giudice di Palermo abbia incriminato Sindona, di essersi associato con molte altre persone, molte sicuramente appartenenti alla mafia, in Palermo e altrove fino al maggio del 1980 "al fine di commettere più delitti di indole mafiosa tra cui traffico e contrabbando di valuta proveniente da attività illecita." Contemporaneamente all'istruttoria concernente questo delitto, il giudice di Palermo ha anche proceduto a carico di alcune persone, ma non di Michele Sindona, per il delitto di associazione in traffico di sostanze stupefacenti ed é anche da rilevare che l'istruttoria, riguardante imputazione elevata nei confronti di Sindona, non é stata definita, ma é tuttora in corso, dopo essere stata separata dagli altri procedimenti (tra cui appunto quello riguardante la droga) a cui era inizialmente unita. Resta tuttavia il fatto che negli anni coevi o immediatamente successivi al suo crack finanziario Sindona si é trovato implicato in vicende, anche giudiziarie, che hanno per protagonisti personaggi di spicco del mondo mafioso.

Ma, anche al di là di questi dati, che potrebbero apparire (e non sono) di tenue significato probatorio, sta il fatto, accertato dalla Commissione ma emerso con chiarezza soprattutto dall'istruttoria del giudice di Palermo, che Sindona durante la sua permanenza strinse intimi collegamenti con la mafia siculo-americana.

Si deve al riguardo in primo luogo ricordare, come già si é accennato nella parte della relazione concernente l'estradizione, che Sindona negli Stati Uniti cercò e riuscì a stabilire stretti rapporti con la comunità italo-americana, formata - come ha detto alla Commissione un teste insospettabile quale l'ambasciatore Gaja - di elementi che, sia pure in base a "un'impressione" prive di riscontri probatori, apparivano collegati ad organizzazioni di altro genere anche mafioso". Gli esponenti di questa comunità e in particolare taluni tra essi, come Guarino e Rao figlio, sul quale pure l'ambasciatore Gaja ha espresso sospetti di appartenenza alla mafia, furo

più volte e con ogni genere di mezzi strumentalizzati da Sindona, per riuscire a entrare in contatto con autorità americane. Con i funzionari della rappresentanza diplomatica italiana in America o con uomini politici italiani in visita negli Stati Uniti; e furono sicuramente a seguito delle sue pressioni che, dopo la prima pronuncia di estradizione del giudice Grissa, i membri di questa comunità, come già si é ricordato, si affrettarono ad esprimere al presidente del Consiglio italiano le loro rimostranze, e la loro solidarietà con Sindona, facendo propria la tesi che la procedura messa in atto nei suoi confronti non fosse altro che l'espressione di una persecuzione politica.

E' certo inoltre (e si tratta qui di elementi benpiù corposi di quelli finora messi in evidenza) che Sindona - come risulta dalla sentenza del giudice di Palermo - conosceva ed era in rapporti di una certa intimità con John Gambino, nipote del famoso boss di Cosa Nostra, Charles), tanto da essere il consulente finanziario della società costituita da lui e da Genovese. E fuori discussione inoltre che Sindona conobbe in America Rosario Spatola, che attraverso una serrata indagine, di cui sarebbe inutile ripetere qui i passaggi, il giudice di Palermo ha individuato come uno degli esponenti di spicco della nuova mafia e che difficilmente del resto sarebbe possibile considerare diversamente, anche ad aver presente il solo interrogatorio da lui reso alla Commissione, tante sono le reticenze, le menzogne, e in una parola l'omertà che caratterizzano quell'atto. A proposito di Spatola, anzi, é anche risultato che Sindona manifestò per lui un preciso interesse, raccomandandolo a Ruggero Gervasoni, per fargli ottenere senza per altro successo, l'iscrizione nell'Albo nazionale degli appaltatori, in una categoria superiore a quella alla quale fino allora figurava iscritto. Se a questo si aggiunge che Spatola e Gambino erano legati tra loro da vincoli di parentela, e che, per loro tramite, Sindona entrò in contatto anche con altri personaggi della mafia siculo-americana, (quali Joseph Macaluso, Giacomo Vitale, Antonio Caruso come poi apparirà palese al momento del suo finto rapimento), vi é già quanto basta, per avere un quadro illuminante dei legami tra Sindona e la mafia e quindi delle reciproche indebite interferenze, che presumi-

Spatola è stato anche
dichiarato latitante
per un mandato di cattura
spiccato dalla magistratura
di Palermo per associazione
a delinquere di stampo mafioso

237

bilmente dovettero fare da cemento a tali legami.

Ma il quadro non sarebbe completo (sia pure da un'angolatura con ogni verosimiglianza almeno parzialmente diversa), se non si accennasse ai rapporti stretti in America (e che ebbero poi una specifica esternazione al momento del falso rapimento) tra Sindona e Giuseppe Miceli Crimi, un personaggio che, per taluni degli episodi della sua vita e per le contraddizioni, le palesi reticenze e le furbesche allusioni, che hanno caratterizzato la sua dichiarazione davanti alla Commissione, è apparso al dir poco sconcertante e certamente enigmatico, circa la sua vera attività e gli effettivi propositi da lui perseguiti in questi ultimi anni.

Miceli Crimi, medico-chirurgo, specializzato in chirurgia estetico, genero di un questore, è stato per molti anni, dal 1947 al 1966, medico della polizia presso la questura di Palermo, avendo modo così e già per la sua estrazione familiare di farsi molte conoscenze e amicizie negli ambienti della polizia siciliana. Egli peraltro ha esplicitamente dichiarato di aver sempre coltivato ideali massonici, definendosi in un primo momento come un "massone sentimentale e internazionale"; ma poi specificando, alle pressanti domande dei Commissari, di essere stato iniziato alla massoneria fin da quando aveva 18 anni dal prof. Giovanni Baviera, di avere quindi appartenuto a varie logge, anche nel periodo di clandestinità dell'associazione, di essere stato da ultimo membro della loggia "La Fiaccola" e di avere raggiunto, nel 1972, il grado di 33, conferitogli da Tito Ceceherini, ed ha anche riconosciuto come probabile di essere stato nel 1976 gran maestro della massoneria di piazza del Gesù. Successivamente, dal 1977 in poi almeno, era stato "in sonno", non aveva più fatto parte attiva di logge massoniche, ma si considerava "Sovrano" dell'ideale massonico, e spinto da questo ideale aveva cominciato a coltivare l'ideale di unificare in tutto un unico segno e in una sola organizzazione tutte le associazioni massoniche, tra cui anche la CAMEA, filiazione siciliana della massoneria di piazza del Gesù.

Ha sostenuto peraltro, continuando nel suo racconto, che, mentre era medico della polizia, esercitava anche la profes-

ne privata, eseguendo una serie di operazioni in Italia e in particolare in Sicilia, e dedicandosi anche all'attività scientifica, con pubblicazioni, di cui però ha stentato quando addirittura non è stato in grado di indicare gli argomenti e le case editrici. Nel 1964, quindi, aveva chiuso una clinica privata che aveva a Palermo, la clinica "Miceli", che - secondo la deposizione resa alla Commissione da Francesca Paola Longo (un'amica del Crimi) - era in pratica fallita, e si era recato negli Stati Uniti di America, con nessun altro avallo, per poter continuare il suo lavoro oltre Oceano, che la raccomandazione di un maresciallo di pubblica sicurezza, e avvalendosi di una legge che favoriva l'emigrazione dei medici. Aveva tuttavia cominciato subito a lavorare al Metropolitan Hospital di New York e poi nel New Jersey ed aveva eseguito una serie di interventi chirurgici ed aveva insegnato in una università (ma in tutto ciò la Longo lo aveva smentito. Nel 1971, peraltro, era diventato cittadino americano, tanto che il console statunitense lo aveva più volte visitato in carcere, quando l'autorità giudiziaria italiana lo aveva arrestato in relazione alla fuga di Sindona. Ha altresì aggiunto che nel 1966-67 aveva fondato in America una lega calcio della comunità italo-americana.

Ha quindi sostenuto, a proposito di Sindona, di averlo conosciuto personalmente nel 1977, e di aver lui preso l'iniziativa per avvicinarlo di persona, quando i giornali avevano parlato dell'esistenza di un collegamento tra di loro. Ha chiarito che nel 1979 i rapporti con Sindona erano diventati ancora più stretti, per l'interessamento che la malattia di un suo nipotino aveva suscitato in Sindona, e che si erano trasformati in un legame di amicizia, quando aveva saputo, per averglielo detto lo stesso Sindona, che anche egli era massone e condivideva il progetto di riunificazione della massoneria. Ha anzi chiarito di sapere, nonostante i dinieghi di Sindona, che lo stesso apparteneva alla loggia P2. Certo è che era stato Sindona nel 1977 che gli aveva presentato Gelli e che in seguito aveva visto Gelli due o tre volte a Roma e due volte ad Arezzo (ma anche qui la Longo lo ha smentito, sostenendo che gli incontri di Miceli Crimi con Gelli a Roma erano stati ben più frequenti). Il teste peraltro ha affermato che si recava ad Arezzo non solo per incontrare Gelli, ma anche perchè aveva in quella città il proprio

luogo di villeggiatura estiva [illegible]

dentista, Beppe Benvenuti e che anche dopo il finto sequestro di Sindona, era tornato ad Arezzo, senza però incontrare Gelli.

Inoltre, con riferimento alle persone, che come poi si vedrà avranno una parte preponderante nel finto sequestro di Sindona, Miceli-Crimi ha dichiarato di aver conosciuto Giacomo Vitale, pa quanto presentatogli da un ginecologo piciliano, Michele Barresi, presidente della Came aggiungendo che il Barresi gli aveva dato in quell'occasione le più ampie garanzie sulla riservatezza del Vitale, ha escluso (che facesse parte pure lui della Camea) però di sapere che Vitale fosse un mafioso, mentre era a conoscenza che egli era cognato di Bontade, stimato boss della mafia.

Ha invece ammesso di aver conosciuto Joseph Macaluso e il fuglio ed anche John Gambino e il padre, ed ha precisato che aveva paura di Gambino, perché appartenente a un clan potente, che gli avrebbe potuto fare del male, un clan che in Italia - sono le sue parole - si potrebbe definire clan mafioso. Ha anche dichiarato di ave conosciuto, a quando sembra già prima del sequestro di Sindona, Antoni e Zizzo, Caruso, di consocere solo di nome Martino Giuffrida e non di aver implicato nel traffico di stupefacenti, invece mai conosciuto Rao. Anche con Gelli aveva parlato del progetto di riunificazione della massoneria e a questo scopo aveva preparato u documento che presentò non solo a Gelli ma a tutti coloro che erano disposti a sottoscriverlo per partecipare all'impresa che aveva ideato

Ha inoltre parlato, ma con estrema reticenza, di un incontr tra massoni avvenuto al largo di Ustica a bordo di un motoscafo nel 1978, senza però voler o poter indicare il nome delle persone che avevano partecipato all'incontro, mentre la Longo ha esplicitamente dichiarato di essere stata a conoscenza del viaggio dell'amico Miceli per partecipare alla riunione di massoni, ed ha anc aggiunto che tra gli altri era presente Connolly, ministro del Tesoro dell'amministrazione Carter.

A proposito di Carter, ha teste ha peraltro sostenuto di avergli portato una fiaccola etrusca datagli a questo scopo da un polacco, di cui non ricordava il nome, esponente di un'associazione afro-italiana; ma ha negato di avere avuto contatti con membri o esponenti del Gover americano; quando al contrario la Longo, confermando l'incontro con Carter, ha chiarito di averne dedotto che Miceli era stato in contatto anche con altri esponenti governativi statunitensi ed ha poi meglio precisato pure alla Commissione (pur tornando

sul fatto che si era trattato di una sua deduzione) ~~xxxxxx~~ quanto più chiaramente aveva detto ai giudici e che cioé che Miceli-Crimi ~~gli~~ le aveva confidato di avere avuto diretti contatti con membri del governo americano, che gli avevano estemato le loro preoccupazioni circa la situazione politca italiana. Ai giudici, anzi, la Longo aveva sostenuto che questi contatti con i governanti americani Miceli Crimi li aveva presi insieme e per il tramite di Klausen, sovrano massonico dell Gran Loggia Madre del Mondo, aggiungendo che in quei colloqui si era convenuta un'azione per arginare il fenomeno comunista in Italia.

Miceli Crimi ha ancora riferito di aver avuto contatti con Battelli soltanto per telefono, ~~x~~ di essersi incontrato in Sicilia con un funzionario della Regione, Bellassai, massone, probabilmente iscritto alla P2, ma di non averlo più visto dal 1978; ed ha poi detto che il commissario Boris Giuliano, prima della sua morte, si era ~~xxxxxxxx~~ recato a New York, per incontrarlo, ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ ~~xxxxxx~~ e si era fatto ~~xxxxxxxx~~ accompagnare alla sua abitazione da un appuntato di pubblica sicurezza, di cui non ~~xxxxxx~~ ricordava il nome, senza però riuscire ad avere l'incontro desiderato, perché in quel momento egli era assente da New York.

Ma tra tutti gli episodi narrati da Miceli-Crimi alla Commissione, il più enigmatico resta certamente quello che si riferisce a un colloquio che il teste avrebbe avuto con Giacomo Vitale dopo più di un anno che si conoscevano, e durante il quale il Vitale gli avrebbe domandato se egli era un agente della CIA. Il Miceli Crimi avrebbe risposto di no ma che anche se lo fosse stato gli avrebbe ~~xxxx~~ detto la stessa cosa. E negli stessi termini, il teste ha risposto alla Commissione, quando gli é stata fatta la stessa domanda, per poi finire col rispondere in termini ~~xxxxxxxx~~ decisamente negativi, quando gli era stato fatto notare che la sua prima risposta ~~xxxxxxxxxxxx~~ era evidentemente ~~xxxxxx~~ equivoca. Ma ciò che rende l'episodio ancora più sconcertante e più inquietante il personaggio di Miceli Crimi é che la Longo ha dichiarato di avergli fatto la stessa domanda durante la comune permanenza in Sicilia, al tempo del finto sequestro di Sindona, e di avergliela fatta per cas spinta dal solo fatto che stava vedendo alla televisione un film poliziesco; al che ~~El~~ Miceli ~~gli~~ le aveva risposto negativamente, dicendole però che altre persone, ma la Longo ricordava tra queste persone solo il nome del Vitale, gli avevano fatto lastessa domanda. ~~Mentre, per quanto riguarda l'incontro di Batti-~~

B. Il falso rapimento di Michele Sindona.

All'interno di questi rapporti e delle vicende prima descritte, matura quell'episodio che è rappresentato dal falso rapimento di Michele Sindona e che è ormai troppo noto in tutti i suoi aspetti esteriori, perchè sia qui necessario rifarne la storia particolareggiata.

Basta ricordare che Sindona scomparve da New York il 2 agosto 1979, quando era passato meno di un mese da che il giudice Werker aveva revocato il provvedimento di estradizione e quando il bancarottiere, che intanto aveva ottenuto la liberazione dalla cauzione (in precedenza prestata) di beni della moglie e della figlia, avrebbe dovuto comparire, il 10 settembre successivo, davanti all'autorità giudiziaria, in relazione al fallimento della Franklyn. Per lasciare New York, Sindona si servì di un falso passaporto intestato a Joseph Bonanico, e partì dall'aeroporto Kennedy con un volo diretto a Vienna, accompagnato da Antonio Caruso, che aveva acquistato i biglietti con denaro procuratogli da Giuseppe Macaluso. Giunto a Vienna, Sindona, invece di proseguire in macchina per Catania come era nei programmi, si era invece recato a Salisburgo, dove aveva preteso, telefonandogli, che lo raggiungesse anche Macaluso. Costui, Caruso e Sindona quindi avevano fatto ritorno a Vienna dove avevano alloggiato all'Hotel Intercontinental dal 4 al 5 agosto 197 In questa data, quindi, Antonio Caruso era tornato a New York, mentre Macaluso si sarebbe recato a Catania.

A sua volta, Sindona era partito per Atene, tanto che il 6 agosto era alloggiato all'Hotel Hilton di quella città. Successivamente, Sindona era stato raggiunto ad Atene in tempi diversi, da Miceli Crimi, Giacomo Vitale, Francesco Foderà, Ignazio Puccio e Giuseppe Sano, amico di Macaluso. Dopo alcuni giorni quindi, Sindona e i suoi amici abbandonarono l'idea avanzata in un primo tempo, di raggiungere l'Italia con un'imbarcazione privata, guidata dal Puccio e si imbarcarono invece per Brindisi su una comune nave di linea. Secondo il programma originario, essi avrebbero dovuto recarsi a Catania, dove Sindona avrebbe dovuto prendere alloggio in una villa, che gli avrebbe dovuto procurare Macalu: Il rifugio però era diventato indisponibile per motivi rimasti ignoti e

pertanto, una volta sbarcati a Brindisi, Miceli Crimi e Puccio proseguivano in taxi per Taranto e quindi in treno per Palermo, mentre Sindona, insieme a Vitale e Foderà, si recava a Caltanissetta, dove giungeva nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

A Caltanissetta, Sindona era atteso da Gaetano Piazza, un professionista avvertito da Miceli Crimi, e da Francesca Paola Longo, amica intima di Miceli.

Dopo aver cenato ~~insieme~~ tutti insieme, Vitale e Foderà andarono via, mentre Sindona e la Longo rimasero ospiti del Piazza.

Il giorno seguente, quindi, Miceli Crimi (che intanto aveva raggiunto Palermo), si recò a Caltanissetta e di qui il Piazza accompagnò in macchina lui, Sindona e la Longo nel capoluogo siciliano, dove pertanto Sindona giunse il 17 agosto fruendo alloggio in casa della Longo.

In seguito, dopo l'arrivo in Sicilia di John Gambino, e precisamente il 6 settembre 1979, Sindona si trasferì in un villino di proprietà dei suoceri di Rosario Spatola, sito in contrada Piano dell'Occhio di Torretta ed di cui lo stesso Spatola aveva consegnato le chiavi al Gambino, sia pure (secondo la sua versione) per una ragione del tutto diversa da quella reale.

Intanto, fin dai primi giorni della sua fuga, Sindona, evidentemente aiutato dai suoi amici, aveva cercato di accreditare la tesi del rapimento, inviando una serie di messaggi ai suoi familiari, al genero Piersanto Magnoni e al difensore, avvocato Guzzi. In questi messaggi, sostenava di essere stato rapito da un "gruppo proletario eversivo per una giustizia migliore" e in particolare nelle lettere inviate all'avvocato Guzzi precisava che i suoi rapitori avevano bisogno di numerosi documenti, concernenti i suoi rapporti con il mondo politico e finanziario italiano e tra l'altro della "lista dei 500". In genere le lettere (ad una delle quali era allegata una fotografia di Sindona, con un cartello con la scritta: "Il giusto processo lo faremo noi") erano scritte

a macchina dallo stesso Sindona, ma ce n'è anche una , caratterizzata da toni minacciosi, scritta a mano sempre da Sindona personalmente. Tutte le missive, contenute in buste con i nomi di destinatari, venivano quindi consegnate a Macaluso, Caruso o altri, che provvedevano a impostarle in America, ovviamente allo scopo di dare ad intendere che Sindona si trovav negli Stati Uniti e non in Sicilia. Sempre nello stesso periodo del falso rapimento e con scopi ricattatori o di richiesta di danaro o di documenti vennero fatte da persone, che si facevano passare per i rapitori di Sindona, numerose telefonate agli avvocati Guzzi e Agostino Gambino. Tra le altre, si possono ricordare le telefonate estorsive o di sollecitazione dell'invio di documenti, ricevute il 3 e 18 settembre 1979 dall'avvocato Guzzi, quella del 26 settembre 1979 all'avvocato Gambino, con la quale si chiedeva un xxxxxxxx incontro che sarebbe dovuto avvenire di là a qualche giorno e quelle ancora del 1°, 5 e 8 ottobre, sempre dirette ai due avvocati. Inoltre, il 18 settembre 1979 fu inviata da Roma una lettera minatoria a Enrico Cuccia, che Sindona - com'è noto - riteneva uno dei suoi più accaniti nemici, mentre il 5 ottobre la porta d'ingresso della abitazione milanese di Cuccia veniva data alle fiamme e successivamente la figlia di Cuccia riceveva una telefonata minatoria, con un esplicito riferimento all'incendio della porta. Alcune lettere risultano per altro inviate anche alla figlia di Sindona e al genero Pier Sandro Magnoni, che deve fondatamente ritenersi, come risulta dalle indagini compiute dai giudici milanesi e siciliani e come mette in evidenza il giudice istruttore di Palermo nel provvedimento conclusivo dell'istruzione (p.831), fossero a conoscenza di quanto era in effetti avvenuto, per esserne stati informati dallo stesso Miceli Crimi, in un viaggio compiuto a New York durante la scomparsa di Sindona. Nell'ultima lettera al genero, che è tutta una serie di allusioni e di avvertimenti e in cui vengono fornite notizie e impartite istruzioni, spesso scritte come in un linguaggio cifrato, si fa tra l'altro riferimento alla circostanza che l'avvocato di Roma sarebbe stato contattato martedì o mercoledì 26 (settembre) con notizia drammatica certamente documentabile.

Si tratta, come è chiaro, di una allusione che non può essere interpretata se non come il preannuncio del ferimento di Sindona, da lui stesso fermamente voluto, da parte di Miceli Crimi. Al riguardo, le istruttorio giudiziarie in corso hanno accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il 25 settembre 1979, nel villino della Torretta, alla presenza della Longo e di John Gambino, Miceli Crimi ferì Sindona, su sua pressante richiesta, sparandogli un colpo di pistola alla gamba, dopo aver preso le opportune precauzioni per evitare che si potesse accertare che il colpo era stato sparato a bruciapelo.

Il ferimento, voluto da Sindona evidentemente al fine di rendere più attendibile il sequestro, costituì d'altro canto, per così dire, il primo passo della decisione da lui presa di tornare negli Stati Uniti. Infatti, dopo tre giorni la ferita era già chiusa, e Sindona il 1° ottobre si trasferì nuovamente in casa della Longo. Successivamente, il 2 ottobre veniva spedota da Milano una lettera all'avvocato Guzzi, nella quale si comunicava che Sindona avrebbe dovuto incontrarsi a Vienna l'11 ottobre con lo stesso Guzzi e con l'avvocato Gambino, che pertanto per quella data avrebbero dovuto prendere alloggio all'Hotel Intercontinentale. Senonchè da una successiva telefonata dell'8 ottobre risultò che Guzzi non ancora aveva ricevuto la lettera e allora la Longo provvedeva a telefonargli da una cabina pubblica, per comunicargli che l'indomani un corriere gli avrebbe recapitato una lettera dei "rapitori" di Sindona. La lettera fu come al solito compilata da Sindona, che quindi quello stesso giorno (8 ottobre) lasciò la casa della Longo a Palermo, insieme a Gambino, non prima che la donna fosse stata avvertita che in serata il messaggio a Guzzi sarebbe stato ritirato da una persona di fiducia.

Infatti, verso le 18, Rosario Spatola ritirò il plico, per consegnarlo quindi, affinchè lo recapitasse a Guzzi, al fratello Vincenzo. Costui però, alle ore 9.45 del 9 ottobre 1979, veniva arrestato, subito dopo aver consegnato la lettera all'avvocato Guzzi, dando così l'avvio alla fase delle indagini, che si è rivelata decisiva per scoprire la messinscena di Sindona.

Intanto, fallito l'incontro di Vienna, Sindona si era recato a Francoforte e di qui il 13 ottobre 1979 aveva raggiunto in aereo New York

dove era rimasto nascosto nel motel Conca d'Oro di Staten Island, per farsi poi trovare la mattina del 16 ottobre, in una cabina telefonica di Manhattan, in condizioni fisiche, che aveva volontariamente provveduto a far degradare per assumere l'aspetto di un vero sequestrato.

4. **Il ruolo della mafia e della massoneria nel falso rapimento di Michele Sindona.**

Le cose dette nelle pagine precedenti e gli accertamenti compiuti dal giudice istruttore di Palermo dimostrano, in modo non dubbio, che il finto srquestro di Michele Sindona fu gestito, in tutte le sue fasi, da quella preparatoria a quella finale del rientro im America dagli Stati Uniti; così come si può ritenere accertato che anche Licio Gelli, se pure non prese parte diretta alla messinscena, ne fu tuttavia messo al corrente.

E' anzitutto un dato di fatto, come risulta tra l'altro dalle dichiarazioni di Miceli Crimi come l'idea del finto rapimento risalga a parecchio tempo prima della sua attuazione, e poiché, come si é detto, il Sindona espatriò dagli Stati Uniti con un falso passapporto, é già questo un segno per dedurne che a ciò provvide l'organizzazione criminale che faceva capo a John Gambino, e ciò dati gli stretti rapporti, a cui pure si é accennato, esistenti tra lui e Sindona. E' d'altra parte probabile, come sottolinea il giudice istruttore, che si ricolleghi ai preparativi del viaggio di Sindona, la circostanza che a metà luglio 1979, Giuseppe Macaluso si recò in Sicilia, a Racalmuto e a Palermo per poi incontrarsi a Roma con Gaetano Graci, un costruttore e imprenditore catanese, proprietario tra l'altro, almeno apparentemente insieme a familiari, della Banca Agricola Etnea; così come é verosimile che si ricolleghi parimenti a questa fase prepratoria del viaggio una telefonata partita dall'ufficio siciliano di Rosario Spatola per l'Hotel Pierre, dove alloggiava Sindona.

E' d'altra parte risultato, secondo quanto si é detto in precedenza, che nei suoi vari spostamenti che da New York lo portarono prima a Caltanissetta e poi a Palermo, Sindona venne aiutato e materialmente accompagnato, oltre che da Miceli Crmi, da altri personaggi, tutti appartenenti al mondo della mafia, quali il Macaluso, Vitale, Foderà, Puccio. Un ruolo di primo piano svolse in questa fase Giacomo Vitale, col quale Miceli Crimi prese contatto, facendo intervenire, con una telfonata, Michele Barresi, che in precedenza glielo aveva presentato; Il Vitale, sempre secondo il racconto di Miceli Crimi, saputo che si trattava di aiutare un fratello massone, quale era Sindona, non fece difficoltà di sorta, occupandosi in prima persona dell'organizzazione del viag-

gio di Sindona [illegible] in Sicilia, e procurando l'attiva partecipazione all'impresa di Foderà e di Puccio. A Caltanissetta, secondo ciò che pure si é detto, intervennero il Piazza, prima che era stato presentato a Miceli Crimi da quel funzionario massone della Regione, Ballassai, di cui prima si é detto; nonché la Longo, anche essa massone e legata, come più volte si é ripetuto, da un legame di affettuosa amicizia con Miceli Crimi. A Palermo infine, é appena il caso di ricordarlo, Sindona fu ospite prima della Longo e dopo l'arrivo in Sicilia di John Gambino del villino della Torretta, appartenente ai suoceri di Rosario Spatola, e che lo stesso Spatola aveva messo a sua disposizione. In questo periodo, anche altre persone, come ad esempio il fratello di Giuseppe Macaluso, Salvatore, [illegible] e come gli Inzerillo, tra cui Salvatore, poi ucciso nel 1981, ebbero una parte non sempre marginale nell'impresa di Sindona; mentre dal canto suo Pier Sandro Magnoni si era spostato in Spagna, dove avrebbero dovuto raggiungerlo Giuseppe Macaluso e l'avvocato Ahearn e tra l'altro ciò avrebbe fatto per cercare [illegible] (anche provocando l'intervento eventuale di Leonardo Scascia) di crexare, attraverso la stampa, un'opinione pubblica favorevole a Sindona.

Questo massiccio intervento della mafia a favore di Sindona trova peraltro ulteriore riscontro nelle numerose telefonate, che durante la permanenza a Palermo dell'interessato, si intrecciarono, così come ha accertato il giudice di Palermo, tra personaggi della mafia siciliana, tra cui in primo luogo lo Spatola, e persona appartenenti in America al clan di John Gambino; mentre molte chiamate raggiunsero dall'America le utenze di mafiosi siciliani, tra cui anche quelle degli Inzerillo. In particolare, il giudice istruttore ha anche potuto stabilire che il 10 settembre 1979, e cioé il giorno prima della partenza per la Svizzera di Vincenzo Spatola, dall'utenza telefonica americana di Erasmo Gambino perveniva una telefonata nell'abitazione di Marcia Radcliff, convivente con un nobile siciliano, che successivamente aveva ammesso di aver conosciuto ed anche aiutato in un daterminata circostanza Salvatore Inzerillo.

Anche il ritorno di Sindona negli Stati Uniti fu favorito ed anzi organizzato da una parte di quelle stesse persone che lo avevano aiutato a raggiungere la Sicilia, e in primo luogo da John Gambino. La partenza fu preceduta dal cambio di un assegno di 100.000 dollari

effettuato
presso la Sicilcassa di Palermo da Rosario Spatola, mediante l'utilizzazione del falso passaporto di Michele Sindona, intestato al Bonamico. Inoltra Giuseppe Macaluso, ai primi di ottobre raggiunse dall'America Catania, insieme con l'avvocato Ahearn e con la moglie di quest'ultimo. Subito dopo i tre insieme con Salvatore Macaluso si erano recati a Palermo e qui i due Macaluso avevano parlato con Sindona, evidentemente per discutere le modalità del rientro in America. Quindi dall'8 al nove 9 ottobre, Giuseppe Macaluso, la moglie e i coniugi Ahern avevano alloggiato a Taormina e la notte successiva all'Hotel Jolly di Roma. In tutti i casi, come egli stesso ha ammesso davanti alla Commissione, i conti degli alberghi erano stati pagati dall'imprenditore Graci, che ha affermato di averlo fatto per ricambiare una cortesia ricevuta dal Macaluso, anche se non aveva gradito che gli fosse stato addebitato dall'Hotel Jolly anche il conto degli ospiti americani del Macaluso.

Non é dubbio infine che nella fase finale del viaggio per l'America uno degli accompagnatori di Sindona fu John Gambino.

A queste protezioni e questo aiuto che Sindona ricevette, per realizzare il suo disegno, bisogna aggiungere quello della mafia. In proposito, sono già significativi i nomi tante volte ricorrenti della Longo, del Piazza, del Bellassai, del Barresi e dello stesso Miceli Crimi, sempre che quest'ultimo la sua personalità si limiti ad essere un massone e non abbia invece (come si potrebbe evincere da quanto si é riferito riguardo ai colloqui circa la sua appartenenza alla CIA) risvolti ed aspetti ben più inquietanti. Ma a tutto ciò bisogna aggiungere che, secondo le dichiarazioni da lui rese alla Commissione, Miceli Crimi, durante la permanenza di Sindona a Palermo, si recò ad Arezzo per parlare, su incarico di Sindona, con Licio Gelli. A Gelli, Miceli Crimi si sarebbe limitato a dire quanto gli aveva suggerito lo stesso Sindona. In particolare gli aveva domandaro se non gli sembrava eccessivo il linciaggio morale a cui Sindona era stato sottoposto e alla sua risposta positiva li aveva rimproverato di non aver fatto niente, per cercare di attenuare questo linciaggio. I Gelli allora gli aveva risposto che qualcosa aveva fatto e che gli effetti si sarebbero visti gil giorno successivo. Il Miceli quindi gli aveva chiesto se avrebbe potuto fare qualcosa se la famiglia di Sindona si

fosse trovata in condizione di bisogno, di non poter vivere, al che Gelli gli aveva detto che se aveva bisogno glielo facesse sapere, perché avrebbe cercato di muovere le persone adatte. A Gelli, sempre a suo dire, Miceli Crimi aveva parlato come di un rapito e gli aveva fatto le domande suggeritegli da Sindona come se fossero sue; ma la Longo ha sostenuto di credere che Gelli sapesse che Sindona si trovava in Sicilia.

Miceli Crimi inoltre, sempre nella dichiarazione resa alla Commissione, ha anche parlato di una telefonata fatta a Gelli dal vice comandante dei Carabinieri Picchiotti, nella quale costui aveva detto che anche loro si trovavano male in Italia come Gelli, nella sua stessa situazione, sottolineando come i suoi ideali a proposito dell'antiateismo e dell'anticomunismo fossero gli stessi di quelli di Gelli.

Non si può fare a meno di ricordare che Miceli Crimi ha riferito alla Commissione che Sindona gli aveva parlato di protezioni di vario genere, gli aveva accennato alla sua concoscenza con Gambino e al suo proposito di fare con lui un giornale per gli italiani in America, gli aveva parlato di Gelli, e una volta gli aveva fatto anche riferimento a un ammiraglio del Pentagono, mostrandogli anzi una lettera che diceva fosse proprio di questo alto personaggio militare.

Quest'ultima circostanza si ritrova anche nella deposizione alla Commissione di Francesca Paola Longo, che ha appunto riferito che durante la permanenza nella sua abitazione, Sindona gli aveva mostrato una lettera, scritta in inglese, che s'era portata dietro e che diceva provenisse dal Pentagono. Lo stesso Antonio Caruso, peraltro, in un memoriale acquisito agli atti dell'istruttoria penale svoltasi a Palermo, non solo aveva accennato di aver saputo dal Macaluso che Sindona godeva della protezione, in Sicilia, della massoneria e di mafiosi che controllavano uomini e posti chiave, ma gli aveva anche mostrato alcune lettere compromettenti tra Sindona e un ammirgglio americano.

6. La permanenza di Sindona a Palermo e gli scopi del falso rapimento di Sindona.

I risultati delle indagini, sommariamente esposti nelle pagine precedenti, sono già di per sé indicativi (anche se non si sono raggiunti al riguardo precisi riscontri probatori) di indebite interferenze di personaggi
ge diversi da quelli che compaiono sulla sncena della vicenda, nel falso rapimento di Sindona e negli scopi che con questo mezzo egli si proponeva di raggiungere. In effetti, se un'organizzazione mafiosa, quale quella di cui si é parlato, profuse tanto impegno per aiitare Sindona a raggiungere la Sicilia e per rientrare poi in America, segno é che le persone che ne facvenao parte intendevano così pagare un debito in precedenza contratto con Sindona, o si riprometteva no di trarre in futuro un utile dall'aiuto a lui prestato. Ma é anche verosimile che, quale che fosse lo scopo direttamente e più immediatamente perseguito, doveva esserene un altro diverso e non visibile, inteso, come é proprio delle organizzazioni mafiose, a costituire o a rinsaldare quella ragnatela di complicità e di connivenze con ambienti in qualche modo vicini ai pubblici poteri, che serve fare tuttora della mafia, come prima si é accennato, un fenomeno non solo criminale, ma che ha capacità reali di condizionamento della vita pubblica del paese. Sindona e l'aiuto prestatogli per la sua fuga dovettero essere, nell'occasione che interessa, uno strumento efficace per raggiungere questi scopi; né diverse finalità dovettero avere gli ambienti della massoneria, e specie quelli rappresentati da Licio Gelli, che si impegnarono anch'essi nel dare aiuto al latitante Sindona.

Di fronte a tali sospetti (che sono peraltro, per quanto si é detto, qualcosa di più di semplici sospetti), la Commissione si é impegnata a ricercare il vero scopo che indusse Sindona a fingere il raprimento e a recarsi in Sicilia, almeno direttamente, ma attraverso un itinerario a dir poco tortuoso.

A quest'ultimo proposito, Miceli Crimi ha sostenuto che il giro attraverso paesi stranieri prima di raggiungere la Sicilia era stato determinato dall'esigenza di far perdere le tracce di Sindona; ma la spiegazione, come molte di quelle date da Miceli Crimi, é poco convincente, specie se si pensa che fu proprio nell'albergo dove alloggiò a Vienna

che Sindona firmò col proprio nome. Comunque, sempre secondo Miceli Crimi, fu Sindona che gli comunicò il progetto di venire in Europa e in Sicilia. Tale disegno avrebbe dovuto avere due scopi; quello di favorire la riuni-ficazione della massoneria (che era poi il disegno che, secondo lui, muoveva veramente Miceli Crimi) e di mettere in moto un tentativo separatista della Sicilia, in una chiave che si ricollegasse agli ideali massonici, antibolscevichi e anticomunisti, per estendere quindi questi ideali a tutta l'Italia; e all'altro scopo di ricercare in Italia i documenti che avrebbero potuto aiutare Sindona nelle sue vicende di carattere finanziario e giudiziario. Il primo di questi scopi é stato definito dal giudice di Palermo come un mero pretesto, ma bisogna pure tener conto che, nell'istruttoria in corso a Milano, é stato chiesto a Miceli Crimi che un'iniziativa del genere non fosse stata prospettata e coltivata, per lo meno nella fase iniziale, perché fosse poi possibile allo stesso Miceli renderne conto al Governo americano; mentre é pure un dato di fatto che Miceli Crimi, nella stessa deposizione resa alla Commissione, in un primo tempo mentre parla del progetto separatista e di moralizzazione dell'Italia, a cominciare dalla Sicilia, come di un'invenzione messa avanti da Sindona per convincerlo ad aiutarlo a a recarsi con lui in Sicilia, sembra poi attribuire a tale progetto una maggiore consistenza, quando afferma ch Sindona gli aveva accennato, contemporaneamente al falso rapimento, alla possibilità di fare qualcosa per la Sicilia, domandandogli se aveva degli uomini da mettere a disposizione per un'impresa del genere; al che egli gli avrebbe risposto che qualche centinaio di persona poteva trovarle, avendone quindi da Sindona l'assicurazione di non preoccuparsi che quando fosse arrivato in Sicilia, ci avrebbe pensato lui. Ad ogni modo, sempre secondo Miceli Crimi, per l'idea del golpe, Sindona sarebbe stato in contatto col Pentagono e non con i servizi segreti; ed ha aggiunto che successivamente prima di lasciare la Grecia e raggiungere la Sicilia, Sindona gli aveva detto che era necessario abbandonare ogni proposito del genere di quelli indicati, sia a proposito della riunificazione delle logge massoniche, che riguardo alla secessione della Dicilia e alla diffusione dell'idea anticomunista.

mentre egli aspettava che anche Gelli gli presentasse delle persone che lo aiutassero nel suo progetto.

25 ?1

D'altra parte, Miceli Crimi ha precisato che Sindona, dopo averlo messo a parte dei suoi progetti, me parlava pochissimo. Egli voleva dei documenti che lo scagionassero sia in Italia che in America ; questi documenti non voleva richiederli direttamente , ma voleva fare apparire che a chiederli, in forme ricattatorie, erano i suoi rapitori politici e che era nata appunto di qui l'idea del falso rapimento, appunto perché risultasse che erano altri e non lui che avevano interesse ad avere i documenti che egli in effetti cercava. Quando però (e che il finto rapimento doveva essere fatto in Italia, perché qui poteva più facilmente manovrare per avere i documenti,

gli é stato fatto notare, in Commissione, che le richieste di documentin venivano fatte spedire dall'America, e che quindi, ai fini indicati, Sidona poteva fingere il rapimento, rimanendo negli Stati Uniti, senza venire in Sicilia, Miceli Crimi ha dovuto ammettere di non aver mai chiesto spiegazioni a Sindona su questa che pure appariva una patente contraddizione ed ha riconosciuto di essere stato un "burattino" nelle mani di Sind na, mosso soltanto dal desiderio, per l'ascendente che egli esercitava su di lui, che la sua opera potesse servire a farlo riabilitare.

La Commissione, peraltro, non é stato nemmeno in grado d'i accertare, al di là delle indicazioni contenute nelle lettere spedite da Sindona, quali fossero i documenti che effettivamente Sindona cercava e se e quali di questi documenti Sindona sia riuscito a venire in possesso. L'unico dato disponibile é l'affermazione di Miceli Crimi, secondo il quale in un primo momento Sindona, dopo il ritorno in America, non gli era apparso contento, non essendo riuscito ad avere tutti i documenti che gli interessavano, ma successivamente, intorno a Natale, gli era sembrato tranquillo, perché aveva vuto la maggior parte delle carte che cercava e perché era convinto che il processo sarebbe a dato bene.

E' certo d'altro canto che durante la loro permanenza in Sicilia Sindona, come del resto Miceli Crimini ebbero contatti con molte persone. Lo stesso Miceli Crimi ha affermato , nel corso delle istruttorie penali, di aver contattato in Sicilia molte persone, in particolare massoni, per sviluppare la sue progettate iniziative anticomuniste. Egli ha detto peraltro che Sindona aveva avuto a Palermo rapporti con molte persone, ma ha aggiunto che non prestava molta attenzione ai suoi movimenti. Ha com

munque precisato di aver visto nella casa della Torretta dove Sindona si era rifugiato John Gambino, Rosario Spatola, Caruso e Macaluso, sostenendo anche che Spatola non conosceva neppure Caruso e Macaluso, così come ha affermato di aver conosciuto solo in Sicilia Macaluso, Spatola e Inzerillo. Ha aggiunto che i documenti che Sindona faceva spedire venivano consegnate a persone diverse da lui, e che certamente erano al corrente della presenza di Sindona a Palermo Vitale, Barresi, Macaluso, Caruso, Gambino, Spatola, Foderà e Puccio. Ha infine riconosviuto di aver passeggiato per Palermo insiema con Sindona per recarsi a casa della Longo. S mpre a proposito dei rapporti di Sindona con altre persone, Miceli Crimi, dopo aver chiarito che era stato lui a presentare Vitale a Sindona, ha anche affermato che quando si erano incontrati ad Atene, i due si erano appartati fuori della sua presenza ed erano rimasti soli impegnati in un lungo colloquio, dandogli l'impresione che si conoscessero da tempo e che avessero tra loro rapporti di una certa intensità.

A sua volta, la Longo, dopo aver detto di avere ospitato Sindona, che aveva conosciuto solo in occasione del loro incontro, per l'affetto che portava a Miceli Crimi, ha ammesso di essere anch'essa massone e di battersi per l'autonomia delle logge massoniche femminili, una delle quali (Atena) era da lei diretta e per la riunificazione della massoneria. Ha altresì affermato di sapere che pure Sindona era massone e di essere a conoscenza dei progetti di Miceli Crimi, che a questo scopo girava per la Sicilia per fondare clubs di giovani, votati all'idea, e anche per stabilire un rapporto con il Fronte nazionale siciliano separatista.

Ha quindi chiarito che la sua casa a Palermo, già prima dell'arrivo di Sindona, era sempre stata a disposizione di Miceli Crimi, che se ne serviva come studio per le sue prestazioni professionali, tanto che Rosario Spatola, sia pure mentendo, ha sostenuto di avere in un primo tempo conosciuto Miceli Crimi, da cui aveva fatto visitare una propria figlia, non col suo cognome ma con quello di Longo.

Sempre la Longo ha poi dichiarato che, durante la permanenza in casa

sua di Sindona, si erano recati da lei, non per incontrarsi con Sindona, molte persone, tra cui Barresi, Caruso, Macaluso, Vitale, Foderà. Il Barresi anzi in una di queste occasioni le aveva proposto di unificare con la sua da propria loggia massonica, ma la proposta non le era sembrata chiara ed essa l'aveva respinta. Ha aggiunto che non sapeva che Vitale fosse un mafioso, ma ha pure detto che Gambino, che essa non sapeva chi fosse, spesso si recava a casa sua e usciva con Sindona. Anche gli altri uscivano talora con Sindona e questo può considerarsi un dato acquisito, essendo tra l'altro risultato nelle istruttorie penali che Sindona si recava anche in particolare in pubblici ristoranti; così come è certo - ed ha finito per ammetterlo lo stesso Spatola - che una volta Miceli Crimi, lo Spatola, John Gambino una ragazza che lo accompagnava (Ritz Mixie) e Sindona avevano mangiato insieme in un ristorante a Mondello.

Spatola tuttavia ha sempre negato di aver conosciuto Sindona, sia pure ammettendo che era possibile che glielo avesse presentato in America, senza che egli vi facesse caso, il cugino John Gambino. Lo Spatola peraltro dopo aver parlato della sua carriera di imprenditore, che lo aveva portato ad avere fino a 3-400 operai, ha affermato che, in occasione di una campagna elettorale, si era impegnato con l'avvocato Francesco Renda a fare propaganda per Ruffini, ma non aveva poi mantenuto fede alla promessa.

La Longo, inoltre, ha dichiarato che Sindona gli aveva detto di essere venuto in Sicilia liberamente, ma che non doveva sapersi che egli si trovava a casa sua; tanto che una volta in cui lei gli aveva detto che lo avrebbe denunciato ai carabinieri, le aveva risposta che così sarebbe finita sui giornali, come per dire che sarebbe finita sui giornali. Ha pure aggiunto che, dopo i fatti, aveva avuto la sensazione che ci fossero dei legami tra Crimi, la mafia e Sindona ed ha infine narrato un episodio che appare di particolare significato: che cioé nell'agosto 1979, quando Miceli Crimi era momentaneamente tornato in America, un maresciallo di pubblia sicurezza si era recato da lei, per chiedere a Miceli un posto per sua nipote.

A dua volta, Miceli Crimi non ha avuto esitazione ad affermare davanti alla Commissione di avere avuto la sensazione (anche se ora più chiara di quanto non fosse stato a quel tempo) di essere stato pedinato, durante la sua permanenza a Palermo insieme a Sindona; ed ha anche aggiunto che nel momento della sua deposizione, ripensando al passato, gli veniva il sospetto che qualcuno della polizia sapesse della presenza di Sindona a Palermo e non fosse tuttavia intervenuto.

Questa affermazione, valutata in riferimento allo specifico episodio narrato dalla Longo circa la visita del maresciallo di p.s.m, assume un significato, a cui non può non attribuirsi valore probatorio circa quelle indebite protezioni, che la presenza della mafia è in grado di procurare; e insieme rappresenta un segno, indubbiamente tenue, ma non per questo meno rilevante, se messo in rapporto con i contatti, di cui pure si è parlato, che Miceli Crimi avrebbe avuto con personalità del Governo americano, di un tentativo, compiuto da Sindona col viaggio in Sicilia, non tanto per avere i documenti che gli potessero servirgli, quanto per entrare in diretto contatto con persone che potessero venirgli concretamente in aiuto in un momento così difficile della sua vicenda, e che doveva precedere di poco il definitivo riconoscimento, per ora in America, delle sue irrefutabili e gravissime responsabilità.

CAMERA DEI DEPUTATI

MICHELE SINDONA E LE CONNESSIONI AMERICANE.

Ci sembra doveroso, infine, anche se la materia esula dagli obiettivi indicati dalla legge per l'inchiesta della Commissione - riferire più approfonditamente, nei limiti dei risultati dell'indagine svolta, sulle connessioni americane ~~con l'affare~~ di Michele Sindona.

Non pare possano sussistere dubbi sul fatto che l'affare Sindona si colloca in uno scenario non solo finanziario ma politico più vasto di quello nazionale. L'intreccio dei legami politici di Sindona ~~vanno~~ oltre i confini segnati dai rapporti con uomini di partito e di governo italiani e con persone dell'apparato statale e del settore pubblico del nostro Paese. Questo intreccio di legami politici si ripete soprattutto negli USA. Le cosiddette "connessioni" americane non riguardano solo quel mondo italo-americano - e quindi non tutta la comunità italo-americana - dal quale emergono personaggi come Rao, Guarino, Miceli Crimi e qualche congressman quale ad esempio Biaggi di cui si è parlato nel capitolo precedente. Non può interessare certo la Commissione, né è suo compito né essa sarebbe in grado di affermare che Michele Sindona abbia tratto giovamento da questi legami non tanto per evitare l'estradizione quanto per uscire con il minor danno possibile dalla vicenda del fallimento della Franklin. Tuttavia non appare infondato il giudizio offerto alla Commissione dall'ex ambasciatore Gaia laddove dice: "nella prima fase Sindona si sentiva assolutamente sicuro della sua posizione grazie agli appoggi che lui riteneva di avere nell'amministrazione americana, nel dipartimento di stato, a New York e probabilmente negli ambienti parlamentari" ma questa sicurezza, pare a noi, dovette via via venir meno tanto è vero che andranno intensificandosi i legami tra Sindona la mafia e certa massoneria, scivolando l'ex banchiere, sempre più rapidamente dal

./.

CAMERA DEI DEPUTATI

terreno politico e giudiziario a quello criminale.

In relazione però alla questione dell'estradizione, in base alla esposizione di fatto oggettivi effettuata nell'apposito capitolo, siamo indotti a qualche perplessità e a qualche motivato dubbio che vi siano stati interventi autorevoli sui giudici americani da parte di altre autorità di questo paese. Ma non è questo tuttavia che ha attirato l'attenzione della Commissione, né doveva interessarla quanto invece i riflessi dei rapporti politici di Sindona in USA o con ambienti americani in Italia, sulla situazione in Italia. E perciò non i rapporti di affari con Dana Porco o con Macaluso e Genovese o addirittura con Davide Kennedy Presidente della Fasco A.G. ex ministro del presidente Nixon o con altri personaggi del mondo finanziario ed economico nord-americano potevano e dovevano occupare l'inchiesta sull'affare Sindona. Né il fatto che Michele Sindona abbia avuto determinate relazione negli ambienti democratici o nell'entourage di Nixon ad esempio, appunto, con Davide Kennedy o con Connolly ex ministro di Nixon, ex governatore del Texas e legato ai petrolieri di questo stato. Ha invece interessato alla Commissione senza che istituzionalmente potesse occuparsene l'impegno politico di Sindona in USA per la luce che esso getta sui rapporti, le sue relazioni politiche da questi intrattenuti in Italia. E' ciò per la commistione politico-ideologico-affaristica che contraddistingue il suo comportamento e in qualche modo viene a giustificare i finanziamenti da Sindona effettuati a favore di partiti e uomini politici proiettando un ombra inquietante sulle stesse ragioni della sua fuga dagli USA a Palermo.

Le stesse idealità per cui si muove il massone e mafioso Miceli Crimi sembrano animare Sindona, Gelli e i loro fratelli, La lotta all'ateismo e al comunismo muovono Miceli Crimi ed egli afferma di battersi per l'unificazione della massoneria oltre che per

./.

CAMERA DEI DEPUTATI

quella delle forze anti-comuniste in Sicilia a fini separatisti. E' lo stesso ideale anti-ateista e anti-comunista per cui nasce allo scopo di intervenire nella campagna elettorale del 1976 "l'American for democratic Italy" di cui fa parte il gruppo Rao e di Philip Guarino oltre che Connolly. E' questo lo stesso Connolly di cui si è parlato, probabile massone, come dice l'ex ambasciatore Gaia, che, secondo Francesca Longo invitò Miceli Crini, nel '78, a bordo del proprio yacht al largo di Ustica dove erano stranieri i cui nomi Miceli Crini rifiuta di fare davanti alla Commissione.

L'ex ambasciatore Gaia, cui ripugnava avere rapporti con certi ambienti italo-americani viene attirato ad un ricevimento promosso dall'American for democratic Italy anche allo scopo di farlo incontrare con Sindona che cercava di migliorare la sua immagine in USA. L'annuncio del ricevimento venne fatto a nome non dell'American for democratic Italy bensì dell'American Legion. Gaia si accorge del tranello e si allonatana dalla riunione. Guarino e Rao telefonano al Quirinale e altrove cercando di colpire il nostro ambasciatore come un diplomatico che non ha "il senso della democrazia".

Ma se questo avviene nel periodo in cui Sindona cerca rapporti, aiuti, sostegni diretti ed indiretti prima della sua condanna, assai precedenti a questo periodo sono i suoi rapporti, ad esempio, con gli ambasciatori USA in Italia Martin e Volpe di cui si parla nell'audizione di Andreotti in Commissione. Sindona acquistò il giornale americano Daily Rome notoriamente legato all'ambasciata USA ed è l'ambasciatore Martin che finanzia la campagna elettorale del generale Miceli membro della P2, capo del SIFAR di cui sono noti i rapporti con Gelli ed anche con Sindona. Tanto è vero questo intervento di Martin che l'on. Andreotti credette suo dovere inviargli un telegramma per chiedere di conoscere

./.

CAMERA DEI DEPUTATI

a quale forza politica l'ambasciatore avesse fornito denaro. L'on. Andreotti afferma di attendere ancor oggi una risposta.

Un'altra testimonianza è venuta ad arricchire le ~~testi-~~ ~~monianze~~ della Commissione, testimonianza che non ~~ha~~ riscontri ma che diventa oggetto di riflessione e desta preoccupazione in una cornice di fatti e di avvenimenti di cui si è parlato anche in altro capitolo e in particolare in quello dedicato a Sindona e la mafia. Vogliamo alludere alle minacce di Sindona di rivelare segreti di Stato che possono mettere in difficoltà i rapporti tra Roma e Washington se non vi sarà un concreto intervento in suo favore del Presidente del Consiglio, minacce fatte conoscere ad Andreotti e Guzzi per mezzo di una lettera che agli atti della Commissione. Secondo Guzzi Andreotti si affrettò a ~~dargli assicurazione~~ raccomandando riservatezza, per mezzo di una telefonata che però viene negata dallo stesso Andreotti. Tuttavia Guzzi ribatte che esiste agli atti una lettera successiva a quella telefonata con la quale, tra l'altro, l'avvocato di Sindona ringrazia Andreotti appunto per ~~quella telefonata~~. Si allude poi alle ragioni addotte per giustificare la loro presenza in Sicilia da Miceli e da Sindona che possono apparire inverosimili ma che ritornano con preoccupante frequenza e che riguardano in sostanza la lettera dell'ammiraglio del Pentagono con cui si sollecita Sindona ad agire in senso anti comunista e con obiettivi separatisti in Sicilia.

Non possiamo ~~dimenticare~~ poi quanto è stato detto nell'Aula di Montecitorio dall'on. Belluscio, anch'egli massone e nelle liste di Gelli, e che riferiamo solo in quanto la nostra fonte è un atto parlamentare. Afferma l'on. Belluscio che per ottenere il visto di segretezza della Nato era preferibile essere massone. Ed ecco la testimonianza di cui si è parlato. Essa è portata alla Commissione da Bordoni a pag. VI/19; VI/20 e VII/1 dell'interroga-

/./

CAMERA DEI DEPUTATI

torio effettuato nel carcere di Lodi il 1.4.'81. Egli parla di finanziamenti di Sindona all'ammiraglio Pighini comandante della Nato nel Mediterraneo. Si tratta di milioni di dollari depositati presso l'Amincor Bank di Sindona e di benefici derivanti da grosse operazioni in argento. Bordoni afferma che con tali finanziamenti "Sindona perseguiva scopi politico-militari e mi parlò che l'Italia aveva bisogno di un governo forte". Per quanto si possa dubitare di tale testimonianza non è possibile che la Commissione possa ignorare i rapporti tra Sindona ed Edgardo Sogno ad esempio, ma soprattutto con Gelli e quindi l'attività affaristico-antidemocratica e diciamo golpista di cui è sospettato il maestro della P2, oltre che i legami di Gelli con i servizi segreti italiani sin dai tempi di piazza Fontana e dell'Italicus.

"Libertà vo cercando ch'è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta" fa stampare Miceli Crimi in apertura di un suo libro consegnato alla Commissione e dedicato al supremo ideale della libertà. E bene oggi si sa chi è Miceli Crimi. Risulta agli atti che egli ha avuto rapporti con autorità americane che gli hanno esternato preoccupazione per la situazione politica italiana. Sappiamo per certo che egli è stato ricevuto da Carter e come ciò sia avvenuto non siamo in grado di dirlo. Vi sono poi i sospetti di Francesca Longo e del mafioso Vitale ch egli sia agente della CIA, sospetto che egli respinge nei modi descritti nel capitolo precedente.

Infine chi è Roberto Memmo? Anch'egli è cittadino americano. Fa capo a Huston. Siamo nel Texas, lo stato di Connolly che di questo stato fu governatore. Non sappiamo per certo se Connolly, come Roberto Memmo, si è occupato dell'acquisto dell'Immobiliare delle Condotte. Non ci sono riscontri presso la Commissione. Certo è che se n'è occupato Roberto Memmo in rapporto con società e

./.

banche americane come la First National Bank. Se ne occupa, dice, facendo da tramite fra queste e Federici. E' difficile trovare una giustificazione plausibile dell'intervento molteplice e costante di Roberto Memmo, così come risulta dalle testimonianze dell'avvocato Guzzi e, in parte, dalle sue stesse affermazioni ~~nell'affare Sindona~~. Egli nega persino di essere amico di Sindona e il suo operato non si può giustificare con l'amicizia verso Federici anche se di questi è socio d'affari. Neppure è sufficiente il suo rapporto d'amicizia con Sandro Magnoni. Ciò che è certo è che Roberto Memmo lo troviamo a fianco di Gelli e come Gelli appare difficile che intervenga nell'affare Sindona solo per "fratellanza massonica". Per noi resta l'interrogativo: per quali ragioni si muovono Gelli e Roberto Memmo? Per quali ragioni si muovono in primo piano uomini come Miceli Crimi e Roberto Memmo cittadini americani oltre c: Gelli e Ortolani, l'uno con una qualche veste diplomatica fornitagli dal governo argentino l'altro con la stessa veste fornitagli dall'Ordine di Malta. Ci auguriamo che a questi interrogativi possa rispondere la Commissione P2.